




Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it





TORNATE

DELLA

CAMERA DE' DEPUTATI

DEL

PARLAMENTO NAPOLETANO

NELLA SESSIONE 1848-1849

CON TUTTI I PROGETTI DI LEGGE IN ESSA PRESENTATI

PER

CARLO COLLETTA.

Parte Terza

NAPOLI

DALLA STAMPERIA DELL'IRIDE

29, Strada Magnocavallo

—
1866

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 350

LECTURE NOTES

1962-63

RACCOLTA
DI
DOCUMENTI

CHE SERVONO AD ILLUSTRARE

I TRE ULTIMI PERIODI RIVOLUZIONARI

(1799, 1820, 1848)

DELLA STORIA DELL'EX REGNO DI NAPOLI

PER

CARLO COLLETTA.

PARTE PRIMA

**Proclami e Sanzioni della Repubblica Napoletana (1799), pubblicati per ordine del Governo Provvisorio.
Progetto di Costituzione di Mario Pagano.**

PARTE SECONDA

**Diario del Parlamento Nazionale delle due Sicilie (1820-1821),
Illustrato dagli atti e documenti di maggiore importanza
relativi a quelle discussioni.**

PARTE TERZA

**Tornate della Camera de' Deputati del Parlamento Napoletano
(1848-1849).
Progetti di legge in essa presentati.**

TORNATE

DELLA

CAMERA DE' DEPUTATI

DEL

PARLAMENTO NAPOLETANO

NELLA SESSIONE 1848-1849

CON TUTTI I PROGETTI DI LEGGE IN ESSA PRESENTATI

PER

CARLO COLLETTA.



NAPOLI

DALLA STAMPERIA DELL'IRIDE

29, Strada Magnocavallo

—
1866



TO RINATE

CAMERA DE' DEPUTATI

PARLAMENTO NAPOLETANO

ANNO 1888-1889

CON TUTTI I PROGETTI DI LEGGE

DELLA LEGISLAZIONE

1888

DALLA STAMPARIA DELLA BIBLIOTECA

DELLA BIBLIOTECA

1888



PARLAMENTO NAZIONALE DELLE DUE SICILIE

Napoli 1.^o Luglio 1848 ¹.

Stamane sonosi solennemente aperte le Camere Legislative nell'Edifizio de' R. Musci di antichità e belle arti.

Alla storia di questo edifizio, tramutato già da Cavallerizza in Università, sede poi di giudiciali Corti, più tardi nuovamente di cattedre insegnatrici, infine di belle arti antiche e moderne, si aggiungerà d'ora innanti un ricordo il quale, benchè ultimo di tempo, diverrà primo per importanza. Qui si dirà, dove i re della dinastia Borbonica avevano consacrato alla civiltà delle umane generazioni immortale ed unico tempio, l'augusto lor discendente Ferdinando 2.^o poneva alla civiltà dei suoi popoli incrollabile fondamento. Egli inaugurando le Camere, primieri organi della Costituzione da lui largita, compiva nel 1.^o di luglio quanto aveva promesso nel 29 di gen-

¹ Estratto dal Giornale Costituzionale del Regno delle due Sicilie num. 141.

² Cerimoniale per l'apertura delle Camere Legislative.

Art. 1. Nel dì primo Luglio sei compagnie della Guardia Nazionale si troveranno schierate nel largo degli Studi, essendo destinata la Sala della Biblioteca per la solenne apertura delle Camere Legislative.

Art. 2. Un Regio Delegato con servizio di carrozze della Real Corte e corrispondente seguito, muoverà dalla propria abitazione alle ore 11 a. m. precise, e si condurrà nel locale indicato.

Art. 3. Una deputazione di rappresentanti composta di dieci Pari e dieci Deputati, scelti a sorte, si farà trovare a piè della scala per ricevere il Regio Delegato, e condurlo sino al posto destinato.

Art. 4. Nel fondo della Sala vi sarà il Real Trono, alla destra del quale in avanti si alzerà un seggio con scettro e corona. — I Pari ed i Deputati sederanno avanti del Trono in un rialto convenevolmente decorato.

Art. 5. I Ministri Segretari di Stato staranno nel ripiano del Trono, a destra del quale vi sarà la tribuna pel Corpo Diplomatico.

Art. 6. Dieci Uffiziali della Guardia Nazionale riceveranno ed accompagneranno ai loro posti nelle rispettive tribune i componenti il Corpo Diplomatico e gli altri individui.

Art. 7. Nella Sala prenderanno posto gli altri con l'ordine seguente: — La real Camera — I Generali dell'esercito di terra, e dell'armata di mare — Il Consiglio di Stato — L'Ordine giudiziario, cioè;

naio. E ben ci pare che a questo nostro pensiero alludesse il presago motto *la felicità fondata dalle regie virtù*, scritto da' nostri maggiori nella soffitta della gran sala della Biblioteca, ove la nazionale Assemblea si è raccolta. In fondo ad essa sorgeva il Real Trono, avente, dal destro lato, nel davanti un seggio su cui stavano Scettro e Corona: più indietro una tribuna che accoglieva i Ministri delle straniere Potenze. In luogo distinto, ergevasi la sede del Delegato dal re ad aprire le Camere.

Alle 11 a. m. S. E. il Regio Delegato Duca di Serracapriola Nicola Maresca Donnorso, Pari del Regno, Vice-Presidente del Consiglio di Stato dalla propria abitazione in carrozze di Corte e col corrispondente seguito avviavasi a' Regi studi, dove l'E. S. trovava una Deputazione di dieci Pari ed altrettanti Deputati che lo accoglieva ed accompagnava fino al suo posto ². Quando questi si è assiso al suo posto, i

La suprema Corte di giustizia — La gran Corte de' conti — La gran Corte civile — La gran Corte criminale — Il Tribunale civile — Il Tribunale di commercio — L'Ordine scientifico, cioè: La Società Reale Borbonica — Il reale Istituto d'Incoraggiamento — La regia Università degli studi — L'Ordine amministrativo, cioè: Il Direttore del Ministero dell'interno — Il Soprintendente generale, ed il Supremo Magistrato di salute — Il Soprintendente generale degli archivi — I Direttori generali delle varie Amministrazioni — Gli Amministratori generali — L'Intendente della provincia, ed il Consiglio d'Intendenza — Il Sindaco ed il Corpo della città col Decurionato — Il Prefetto di polizia — I quattro capi di ufficio della Tesoreria generale.

Art. 8. Il rimanente della Sala sarà pel Pubblico.

Art. 9. L'Assemblea si terrà in piedi all'arrivo del Regio Delegato; seduto il quale, i Pari, i Deputati e tutti gli altri sederanno al loro posto.

Art. 10. Il Regio Delegato prenderà posto in luogo distinto e rialzato, convenevolmente decorato, e pronunzierà il discorso della Corona: una salva di artiglieria dei forti della capitale lo annunzierà al Pubblico.

Art. 11. Il Regio Delegato, terminata la funzione, farà ritorno con gli stessi onori.

Art. 12. Nella Cattedrale si canterà solenne Te Deum.

Art. 13. Si vestirà in quel giorno il grande uniforme, e la sera vi sarà grande illuminazione nei teatri, e negli edifizii pubblici, oltre quella che sarà fatta dalla Città di Napoli.

Pari, i Deputati, e tutti gli altri personaggi si sono anche essi seduti al loro. Egli ha pronunziato allora il Discorso della Corona in questi termini concepito.

Signori

Mentre nel mio animo io vagheggiava il sospirato giorno in cui sarei circondato dalle Camere Legislative del regno, un fatale disastro, del quale non lascerò mai di contristarmi, sopraggiunse sventuratamente a prostrarne la solenne riunione. Al dolor profondo d'un sì malaugurato ritardo mi è oggi conforto il vedervi infine qui radunati: poichè a far prestamente rifiorire in questa comune Patria diletta la prosperità vera, cui ogni popolo incivilito ha ragione di pretendere, ho bisogno del vostro leale, illuminato e provvido concorso.

Le libere istituzioni da me irrevocabilmente sanzionate e giurate rimarrebbero infeconde, se apposite leggi, dettate sopra basi analoghe, non venissero ad affiancarle de' loro vari sistemi di applicazione. Invoco dunque la vostra particolare sollecitudine su questo preminente obbietto.

Su' diversi progetti che vi saran quindi presentati, voi fermerete le utili norme a stabilirsi per la speciale amministrazione delle comuni e delle provincie, che dan primo strato ad ogni società politica, quelle che debbono riordinar definitivamente la Guardia Nazionale, a cui si appartiene di vegliare al sostegno della tranquillità interna dello Stato; quelle finalmente che son dirette a diffondere con più sicuri metodi la pubblica istruzione in tutte le classi, affin di promuovere la ognor crescente civiltà, e serbar nell' avvenire intatta quella gloria che tanti egregi ingegni ci procacciarono per lo passato.

Le finanze pubbliche meritano di occupare innanzi tutto la vostra particolare attenzione. Al dissesto inevitabile cui esse istantaneamente soggiacquero per tante politiche vicissitudini, si richiedono pronti e generosi provvedimenti. Nè io diffido che in questa ubertosa terra l'equilibrio fra gl' indispensabili bisogni

* Gli annessi documenti dimostreranno la lealtà

ed i mezzi più acconci a provvedervi possa ritardar molto a ristabilirsi.

Delle sì funeste perturbazioni, che agitando pertinacemente il reame paralizzarono da una parte ogni specie d' industria e di commercio, e strariparono dall'altra sino ad attentare alla proprietà ed all'onore de' privati, voi cercherete di smascherare coraggiosamente le cagioni o i pretesti: e con provvedimenti energici darete opera che un sì rincresevole stato di cose cessi sempre, nè più si riproduca, essendo questo un bisogno universale, di cui tutti sentono la urgenza e la importanza. L'ordine senza del quale non è possibile alcuna prosperità civile, non può derivare che da savie leggi, e la libertà sta esclusivamente nell'ordine.

In generale io non ho ragion di credere che le nostre pacifiche relazioni con le altre potenze d' Europa siano in nulla cangiate. Posti così nella felice attitudine di rivolgere tutte le nostre cure all' amministrazione interna dello Stato, noi potremo contribuire d' accordo a farlo prosperare tranquillamente nelle sue vie. Inflexibile nel mio proponimento di assicurare a tutti il benessere ed il godimento di qualunque benintesa Libertà, farò di questo nobile obbietto la costante preoccupazione della mia vita: ed il vostro autorevole concorso me ne garantirà pienamente il successo. Avendo in ciò chiamato a Giudice Iddio della purità delle mie intenzioni, non altro mi rimane oggi che chiamare a testimoni Voi e la Storia ¹.

Napoli, il dì 1.^o di Luglio 1848.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri.*

Firmato, Principe DI CASIATI.

Terminato il Discorso, il Regio Delegato dichiarava in nome del Re aperte le Camere Legislative, e ritiravasi dalla Sala con gli stessi onori co' quali era venuto.

Una salva de' castelli della capitale annunciava al pubblico che la parola del re inaugurava le Camere.

di queste parole.

CAMERA DEI DEPUTATI

PRIMA TORNATA

(3 luglio 1848)

Presidente di età sig. P. A. De Luca.

Alle ore 11 a. m. i Deputati si sono ragunati nella Chiesa del Gesù Vecchio, e dopo aver assistito al Divino Uffizio della messa, ed alla invocazione dello Spirito del Signore, hanno ricevuta la santa benedizione.

Recatisi indi alla Camera, si è proceduto alla nomina del Presidente provvisorio, e dei quattro Segretarii. È stato eletto a Presidente il signor Paolo Anania De Luca, ed a Segretarii i signori Giuseppe Colonna, Augusto la Greca, Leopoldo Tarantini, ed Innocenzio de Cesare. A questa scelta è stata norma l'età, essendosi tra i Deputati presenti eletto il più vecchio a Presidente, ed i quattro più giovani a Segretarii.

Indi si è fatto l'appello nominale dei Deputati presenti, che si sono trovati in n.º di 72 e sono i seguenti :

Signori Saverio Rendina — Luigi Dragonetti — Saverio Barbarisi — Francesco Garofano — Pasquale Amodio — Giuseppe Tari — Carlo Troja — Carlo Poerio — Giosuè Sangiovanini — Angelo Vallin — Nicola Caracciolo — Luigi Blanch — Francesco Dentice — Filippo Abbignente — Giovanni Correale — Raffaele Conforti — Francesco Correrà — Filippo de Jorio — Pietro Ferretti — Domenicantonio Mazziotti — Lorenzo de Concili — Giuseppe Pica — Paolo Emilio Imbriani — Gabriele Capuano — Gaetano Giardini — Goffredo Sigismondi — Carmelo Faccioli — Giuseppe Pisanelli — Giovan Angelo Positano — Vincenzo de Thomas — Errico Berardi — Vincenzo d'Errico — Innocenzio de Cesare — Giuseppe Colonna — Saverio Baldacchini — Camillo Cacace — Giuseppe Libetta — Raffaele Lucarelli — Tommaso de Franco — Nazario Colaneri — Ferdinando de Luca — Ernesto Capocci — Giovanni Salerno — Martinangelo de Martino — Luigi Cardone — Francesco Proto — Gaetano Pesce — Gabriele Maza — Domenico Capitelli —

Pasquale Ciaburri — Carmine Modestino — Diodato Sansone — Giovanni Aceto — Raffaele Masi — Costantino Crisci — Luigi Ferrarese — Antonio Cicconi — Leopoldo Tarantini — Augusto la Greca — P. Anania de Luca — Antonio Cimino — Angelo M.^a de Meis — Roberto Savarese — Salvatore Tommasi — Silvio Spaventa — Giovanni Semmola — Michele de Pau — Michele Cremonese — Gabriele Pepe — Carlo Toraldo — Desiato Janigro — Giuseppe Gallotti.

I primi 60 solamente hanno consegnato i loro mandati, e gli altri 12 si sono riserbati di presentarli.

Il Presidente ha proposto che si procedesse alla nomina della Commissione a cui si affiderebbe la verifica de' poteri degli eletti a Deputati, ed ha chiesto all'uopo la votazione.

Il signor Imbriani ha osservato che non essendo i Deputati in numero legale è loro impedita ogni deliberazione. Varii Deputati hanno manifestata opposta opinione sulle considerazioni che i casi gravissimi del paese richiedendo tutta l'attenzione della Camera, non debba essa sciupar tempo arrestandosi a controversie di forma.

Il Deputato Faccioli ha detto, signor Presidente, non veggio ancora una legalità pronunciata per la soluzione di questa quistione. Credo importante di guardare il paese, lo stato in cui è, la preziosità del tempo che scorre: e noi come potremo giustificarci in faccia al paese, come potremo disgravarci della responsabilità che abbiamo nel perdere il tempo? Questa quistione è futile. Abbiamo una guerra fratricida: abbiamo il paese in uno stato di convulsione: abbiamo il paese che minaccia di perdersi: dobbiamo salvarlo.

Il Deputato Amodio ha sulla quistione così discorso: signor Presidente, la quistione che ci occupa in questo momento è di vedere se si possa nominare la Commissione che proceder debbe alla verifica de' nostri poteri; questa quistione va divisa in due idee, una di forma e l'altra di sostanza.

L'idea di forma sta nella nomina di una Deputazione, la quale raccogliere deve i ri-

spettivi mandati, e quindi preparare il lavoro da sottoporlo all'Assemblea, alla Camera, quando sarà Camera, e noi ci auguriamo che sarà tale domani, poichè le ore sono preziose alla pace, all'ordine, alla gloria del nostro paese; e però, signor Presidente, io credo che la mancanza di numero legale non sia per nulla di ostacolo alla nomina della Commissione; perchè ritengo in principio che ciò tiene alla forma; e noi legislatori del popolo sovrano, anzichè tenere di fronte come un torrente la forma, dobbiamo sormontarla ed andare alla sostanza, nella quale sostanza sta l'ordine, la pace e la gloria del paese. L'idea del merito, signor Presidente, sta nel decidere dell'importanza di ciascun mandato, vale a dire se la nomina di ciascun Deputato sia conforme alla procedura dettata dalla legge sulla elezione, cioè contenga il buon diritto, la sostanza della legge stessa, e chiamo, ripeto quistione di sostanza questa, in quanto che trattasi, signor Presidente, di dar l'ammissione nell'Assemblea ad un cittadino rivestito della divisa di sovrano del popolo: quistione gravissima è questa, che tiene non solo alla sostanza, ma tiene alla verità del dritto, ed alla salvezza del paese. Ed allora, signor Presidente, richiedesi la Camera composta del numero legale, affinchè questa Camera possa dare l'ingresso al Deputato nella Camera o l'esclusione al Deputato; quindi, gravissima è l'importanza della quistione che ci occupa, e noi volenterosi tutti dobbiamo raggiungere questa quistione e risolverla nell'interesse del paese, nella gloria dell'Assemblea; quindi io anticipatamente alla votazione che dovrà esser fatta su di una quistione che dobbiamo in questa mane decidere, io mi pronunzio con la buona fede che mi sta sempre nel cuore, cioè che questo numero benchè incompleto, possa procedere alla nomina della Commissione, riserbandoci poi il lavoro dell'ammissione o esclusione del Deputato allora quando sarà la Camera composta: e noi facciamo il voto che fosse domani Camera per poter salvare con la nostra volontà, con la nostra coscienza, col nostro coraggio civile la salute del paese.

Il Presidente ha proposta la quistione da mettersi ai voti così concepita:

» Se si possa e si debba nominare una Commissione composta di 15 membri per preparare il lavoro della verifica de' poteri, a condizione però che quante volte la Camera in numero legale non volesse riconoscere questa operazione si abbia per non fatta. »

Il signor Conforti ha notato che la formola della proposta quistione racchiude il germe delle illegalità, non potendosi risguardar come legale ciò che per avventura può esser disfatto, e che la quistione debba proporsi semplicemente così:

» Debba, o pur no procedere al presente » alla nomina della Commissione per la verifica de' poteri?

Il signor Imbriani ha ripreso che tra le due formole dovendone scegliere una, opina che si metta ai voti quella del Presidente.

Così si è fatto dichiarandosi, che se non fosse accettata la formola del Presidente, si voterebbe di poi su quella del signor Conforti.

Procedutosi alla votazione per alzata e seduta, la formola del Presidente è stata accolta ad unanimità.

Il signor Colaneri ha chiesto, che sui giornali si facesse invito a' Deputati che trovansi in Napoli e che non si sono peranco presentati alla Camera, di subito presentarsi.

Il Presidente ha detto che siffatto invito tornerebbe a discapito della dignità de' Deputati.

Il signor Poerio ha chiesto, almeno scorso il terzo giorno, si pubblicino per le stampe i nomi de' Deputati poco solleciti della esecuzione del mandato ricevuto.

Si è passato alla votazione segreta per la elezione de' componenti la Commissione della verifica dei poteri; e sono risultati componenti i signori,

Capitelli Domenico con voti 62 — Baldacchini Saverio 51 — Cacace Camillo 50 — Poerio Carlo 43 — Pisanelli Giuseppe 42 — Capocci Ernesto 34 — Sansone Diodato 34 — De Luca Ferdinando 33 — Savarese Roberto 31 — Pica Giuseppe 30 — Aceto Giovanni 28 — Imbriani P. Emilio 28 — Gallotti Giuseppe 26 — Tarantini Leopoldo 25 — Cicconi Antonio 25.

Il Deputato Proto ha chiesto che l'Assemblea nella sua prima tornata, a testimone di solenne onoranza, rivolga un pensiero al 10° di linea ed a tutti i militi Napoletani che combattono per l'indipendenza Italiana.

La proposta jè stata accolta con universale acclamazione.

Il signor Amodio ha detto che prima del giorno 15 maggio la Camera era decorata dai trofei delle armi della Guardia Nazionale, in mezzo ai quali si levava la bandiera tricolore, e che non vedendo più nella Camera quelle armi e quella bandiera, chiede che si avanzi dimanda a chi si conviene perchè vi si ripongano novellamente.

Il Presidente ha opinato che questa dimanda si rimetta al tempo in cui la Camera essendo costituita avrà dritto di farla.

Indi il Presidente ha dato lettura di un officio del Ministro Segretario di Stato dell'Interno, con cui sono state inviate alla Camera le rinunzie alle elezioni di Deputato de' signori Vincenzo degli Uberti, Michelangelo Roberti, ed Antonio Ferrante, le quali sono state rimesse alla Commissione della verifica de' poteri.

Dopo ciò essendo le ore tre e mezzo pomeridiane si è dichiarata sciolta la tornata.

SECONDA TORNATA

(4 luglio 1848)

Presidente di età signor De Luca P. A.

Alle ore 12 m. si è aperta al pubblico la seconda seduta preparatoria della Camera dei Deputati.

Dopo aver preso ognuno il suo posto, il Presidente di età ha disposto la lettura del verbale della seduta precedente, che si è data dal segretario signor De Cesare; indi ha invitato i Deputati presenti a manifestar, se avessero osservazioni a fare sulla redazione del verbale medesimo.

Primo è surto il signor Faccioli, ed osservando di essersi facinto il suo nome nel menzionarsi la mozione relativa a dover la Camera senza molto arrestarsi alle formole, proceder celeramente alla nomina di una Commissione per la verificaione de' poteri, ha chiesto che d'oggi innanzi si dinoti nel verbale a fianco di ogni mozione il nome di colui che ne è stato l'autore, tanto richiedendo la dignità ad un tempo e dell'individuo, e dell'Assemblea.

È surto indi il signor Amodio, ed ha osservato una simile omissione nel verbale al suo proposito; sendocchè egli assai distesamente appoggiò la mozione del signor Faccioli, eppure il suo nome neanche vedesi nel verbale menzionato. A questo proposito ha esibito un foglio del Lampo ove il suo discorso vedesi riportato per intero.

Dopo talune spiegazioni del Segretario signor De Cesare, il Presidente ha disposto che il verbale sia emendato giusta le osservazioni de' signori Faccioli ed Amodio.

Il signor Pepe si è quindi levato, e sempre osservando sulla redazione del verbale, ha trovato irregolare che nel menzionarsi un Ministro siasigli dato il titolo di Eccellenza, il che non suol praticarsi ne' governi costituzionali.

Finalmente il signor Proto ha chiesto che da oggi innanzi si tolga dal suo nome l'aggiunto di Duca, preferendo egli assai più il titolo che gli riviene dal voto della nazione anzicchè quello che le concessioni de're hanno attribuito a' suoi maggiori.

Passatosi quindi all'appello nominale trovansi il numero de' Deputati presenti ascender a 74, essendo sopraggiunti, oltre coloro indicati nella tornata di jeri, i signori Cagnazzi, Centola, Sagarriga e Grassi; ma essendo invece mancati i signori Maza e De Martino.

Il Presidente osservando quindi non esser la Camera in numero legale per procedere ad alcuna deliberazione, invita i Deputati a passar negli ufficii per occuparsi del lavoro preparatorio alla verificaione de' poteri.

Il signor Tari non pertanto ha chiesta la parola, ed ha proposto nominarsi una Commes-

sione di 3 membri, i quali preparino il lavoro di verificaione sui poteri di coloro che compongono la Commissione nominata jeri.

Il signor De Luca ha osservato essere inutile tal seconda Commissione, essendo uso costante che la stessa Commissione verifichi i poteri de' suoi componenti, facendo però allontanar dal suo seno colui del cui mandato si fa discussione.

Il signor Tari non ha insistito sulla sua proposizione.

Il signor Poerio chiede che si proceda alla compilazione di un regolamento provvisorio, e che se ne faccia in pubblico la discussione.

Il Presidente osservando contro tale pubblicità, ed essendo discordi le opinioni, la questione si pone a' voti per alzata e seduta; e con la maggioranza di 52 sopra 22 voti si decide doversi tal regolamento compilare in privato.

Il signor Amodio propone nominarsi una Commissione che prepari un progetto di regolamento, nella quale proposizione è appoggiato dal Deputato signor De Luca; ma resistito dall'altro Deputato signor Ciccone, il quale osserva non esser la Camera in numero sufficiente per procedere a tale nomina.

Sulla osservazione del signor Amodio, del signor Grassi e di altri Deputati di non esser la nomina di tal Commissione che un atto di assai lieve importanza, il signor Spaventa formalmente vi si oppone, assumendo che il progetto d'una Commissione è sempre una preoccupazione: che non può darvisi luogo che dalla Camera quando sarà in numero legale. Il signor D'Errico accede alla opinione del signor Spaventa.

Il Presidente propone allora porsi ai voti la nomina della Commessinne sotto la stessa condizione di jeri, cioè da aver vigore il suo progetto ove la Camera in numero legale non vi dissenta.

Il signor Spaventa si oppone vivamente anche a questo partito non potendo il fatto eccezionale di jeri trasmutarsi in valido antecedente, sostenendo la illegalità di tutto quello che si fa da una Camera non riunita in numero legale.

Si passa ai voti per alzata e seduta: 59 alzandosi votano per la nomina della Commissione: soli 15 rimangono seduti.

Fra questi ultimi i signori Berardi, Imbriani, Spaventa e Tommasi dichiarano protestare alla Camera costituita contro la illegalità di questo atto: osservando precisamente il signor Tommasi la irregolarità che si nomina una Commissione da un'Assemblea che non essendo in numero, e non avendo ancora verificati i poteri, non può dirsi di avere facoltà di commettere.

Il signor Proto propone che per non urtare le opinioni di alcuno, si potrebbe invece di procedere alla compilazione di un nuovo re-

golamento, adottar quello del Parlamento Nazionale del 1820.

Parecchi Deputati chiedono ch'essendosi deciso a maggioranza di procedersi alla nomina della Commissione, si proceda con effetto a tale nomina.

I signori Imbriani, Spaventa, de Thomasis, Pica, Berardi, Giardini, Tommasi, de Meis, Savarese, Pisanelli, Ciaburri, Aceto, Sigismondi, protestano ch'essi non voteranno, stando al principio che solo in una Camera costituita legalmente il voto della maggioranza obbliga la minoranza. Ma che questo principio non può invocarsi nella presente unione, cui il signor Imbriani nega anche il dritto di poter discutere in pubblico citando l'art. 49 dello Statuto.

Il signor Ciaburri insiste sulla idea esposta dal signor Imbriani. I signori Pisanelli e Tommasi svolgono anche più distesamente la stessa idea; ed il secondo osserva che jeri sol per servire alla necessità urgente di verificare i poteri, egli annuì alla nomina della Commissione, e vi annuì come gli altri condizionatamente. Chiede quindi che l'Assemblea si astenga da ogni altro atto fino a che non sia in numero legale. Il signor Barbarisi osserva che quando la Camera non è in numero legale, non vi ha luogo a computar maggioranza, o minoranza. Basta il dissenso di un solo per paralizzare ogni risoluzione.

Il signor Tarantini appoggia la idea del signor Barbarisi, e ricorda essersi precisamente nella tornata di jeri proceduto alla nomina della Commissione per la liquidazione de' poteri perchè le opinioni furon concordi e non vi fu discrepanza veruna. Attualmente essendovi disparere, egli opina che la Commissione non debba nominarsi.

Il signor De Cesare inerisce al voto dei signori Pisanelli e Tarantini.

Il signor Giardini chiede la parola, ed esibendo i poteri del Deputato signor Mancini, chiede in suo nome un congedo indispensabile a rafferma la sua salute dopo grave malattia sofferta.

La richiesta essendo appoggiata da molti, il Presidente vi fa dritto.

Il Segretario signor Tarantini finalmente dà notizia alla Camera di avere il Deputato Signor Degli Uberti inviato direttamente al Presidente un altro originale della sua rinunzia.

Si dispone che questa rinunzia egualmentechè i poteri del signor Mancini sian passati nelle mani della Commissione.

La seduta si scioglie alle 2 1/2 p. m.

TERZA TORNATA

(5 luglio 1848)

Presidente di età signor De Luca P. A.

Alle ore 12 m. si è aperta al pubblico la terza seduta preparatoria della Camera dei Deputati.

Dopo aver preso ognuno il suo posto, il Presidente di età ha disposto darsi lettura del verbale della seduta precedente redatto dal Deputato signor Tarantini; indi ha invitato i Deputati presenti a manifestare se avessero osservazioni a fare sulla redazione del verbale medesimo.

Il signor Baldacchini ha osservato che certamente per equivoco si è dovuto menzionare di essersi la discussione proseguita dopo che il Presidente aveva dichiarata sciolta la seduta.

Il signor Poerio ha osservato che in parlando della mozione di un Deputato, il Segretario ha soggiunto di averla sostenuta *vivamente*, il che non dovrebbe ammettersi nei modi parlamentari.

Il Presidente ha disposto correggersi entrambe tali mende.

Procedutosi indi all'appello nominale, si è trovato mancare i signori Sangiovanni, Jorio, Cimmino e Maza; dei quali il signor Jorio per lettera, ed il signor Cimmino per mezzo del signor Faccioli, si sono scusati a causa d'indisposizione di salute. Essendo il numero dei presenti non maggiore di 73; il Presidente ha dichiarato sciolta la seduta riappuntandola per venerdì.

Il Presidente di età P. A. De Luca — I Segretarii De Cesare — Tarantini — Colonna — La Greca.

QUARTA TORNATA

(7 luglio 1848)

Presidente di età signor De Luca P. A.

Alle ore 11 1/2 a. m. si è aperta la seduta.

Il Presidente ha avvertito il pubblico che non debbasi nè applaudire, nè disapprovare dalle tribune le opinioni che si esternano dai Deputati.

Si legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Il Presidente invita il Segretario La Greca a procedere all'appello nominale, da cui risulta che fra i presenti alle precedenti tornate, e fra i sopravvenuti nella tornata di oggi il numero de' Deputati ascende ad 89.

Il pubblico applaude nel vedere la Camera al numero legale.

Il Presidente ha fatto osservare, ch'egli ritiene per questa sola volta che gli applausi non siano una violazione de' suoi ordini in grazia del giusto contento che il pubblico ha dovuto provare vedendo la Camera in numero legale.

Il Deputato Centola ha fatto riconoscere fin da ora giusto ogni principio che la Camera potrà adottare circa la sua elezione.

Il Presidente ha proposto, che la Camera ora che è in numero legale passi a dare la sua opinione sulla elezione della Commissione per la verifica de' poteri nominata nella prima tornata.

Si è quindi letta dal Segretario De Cesare la parte del verbale della prima tornata, relativa alla elezione della Commissione suddetta.

Si è poi passato alla votazione per alzata e seduta, e la Camera all'unanimità ha approvata la elezione dell'accennata Commissione.

Il Presidente ha chiesto che la Commissione della verifica de' poteri facesse il rapporto dei suoi lavori.

Il Deputato Tari vorrebbe che preliminarmente si discutessero le rinunzie di taluni Deputati.

Il Presidente ha notato che ciò non può farsi che dalla Camera costituita; e però si passa al rapporto della mentovata Commissione.

Il Deputato Savarese membro della Commissione è asceso alla Tribuna, e ragionando del lavoro della verifica dei poteri ha detto: Che la verifica de' poteri abbraccia due quistioni: l'una si versa sulla forma del mandato, l'altra sulla eleggibilità del Deputato. La Commissione ha esaminato le due quistioni anzidette per ciascun Deputato separatamente.

Qui è sorta quistione se la Camera avesse a votare per ciascun Deputato separatamente, o collettivamente, dopo udito l'intero rapporto della Commissione. Sorge anche la quistione se debba la votazione sul proposito esser palese o segreta.

Si stabilisce infine a mozione del signor Gallotti, che non essendoci contro la proposta della Commissione osservazione di sorta, senza uopo di speciale votazione, può il Presidente proclamare il Deputato.

Quindi il relatore Savarese ha proposto ammettersi come Deputati eletti dalla Provincia di Napoli i signori Capitelli, Conforti; Blanch, Gallotti, Cacace, Poerio, Imbriani, Troya, di Franco, Roberti, degli Uberti. Avendo questi due ultimi presentata la loro rinunzia, la Commissione ha proposto ammettersi quei Deputati, e rinviare l'esame della rinunzia suddetta a quando la Camera sarà definitivamente costituita. E però il Presidente in conformità del voto unanime della Camera, ha proclamato Deputati gli 11 sunnominati.

Pel signor Ferretti il relatore ha osservato

che il suo mandato in quanto alla forma nulla lascia a desiderare: in quanto poi all'eleggibilità ha notato, che quantunque non sia nato regnicolo, pure avendo ottenuto decreto di naturalizzazione nell'anno 1845, è a ritenersi ammissibile. Quindi il Presidente in conformità del voto unanime della Camera lo ha proclamato Deputato unitamente ai signori Capuano, Scialoja, Proto e Lanza, eletti anche nella Provincia di Napoli, pe' quali la Commissione ha proposto l'ammissione; e la Camera non avendo osservazione in contrario sono stati proclamati.

Ha seguitato il signor Savarese in nome della Commissione a proporre l'ammissione dei Deputati eletti nella Provincia di Lecce signori Pisanelli, Dentice e Colonna; i quali sono stati proclamati dal Presidente Deputati, non essendosi contro essi elevata osservazione alcuna.

Ha il signor Savarese proposta in seguito in nome della Commissione l'ammissione de' Deputati eletti nella Provincia di Basilicata signori Rendina, Amodio, Ferrarese, de Cesare, Sansone, Caracciolo, Salerno, d'Errico, Correale. Non essendovi contro tal proposta osservazione alcuna, sono stati gl' indicati signori dal Presidente proclamati Deputati.

È indi asceso alla Tribuna il Deputato Pisanelli altro membro della Commissione per continuare la relazione del lavoro della Commissione suddetta. Egli propone l'ammissione de' Deputati eletti nella Provincia di Salerno signori Abbignente, Positano, Sangiovanni, Mazziotti, Giuliano, Giannattasio, Avossa, Bellelli, Centola, Conforti. Per quest'ultimo è nella Commissione surto un dubbio derivante dal seguente fatto. Gli elettori intervenuti furono 2150, e però la maggioranza assoluta aveva a costare di voti 1076, la relativa di 718. Intanto 850 biglietti portavano Raffaele Conforti; ma di questi una parte in numero di 380 contenevano solo il nome e cognome del candidato; ne' rimanenti 470 vedevasi aggiunto il nome del padre fu Luigi. Ora nella nota degli eleggibili sono due Raffaele Conforti, l'uno figlio di Luigi, l'altro figlio di Francesco. Per quale dei due debbonsi computare i biglietti portanti solo il nome e cognome senza indicazione del padre? La Giunta Centrale di elezione fu di parere, che tutti gli 850 voti avessero ad estimarsi per dati a Raffaele Conforti fu Luigi; e la Commissione fu persuasa, ch'essendo questa una questione d'intenzione, la Giunta Centrale era più di tutti adatta ad interpretarla e dichiararla: e che mancando ogni reclamo per parte di Raffaele Conforti fu Francesco, l'acquiescenza di costui suggella il giudizio della Giunta. Si uniforma quindi a ciò che della Giunta ha ritenuto, e però propone l'ammissione del signor Raffaele Conforti fu Luigi. E non elevandosi obbiezione alcuna contro

tali proposte il Presidente proclama Deputati i signori Abbignente, Positano, Sangiovanni, Giuliano, Giannattasio, Avossa, Bellelli, Centola, Conforti.

Passa quindi il signor Pisanelli a proporre in nome della Commissione l'ammissione dei Deputati eletti in Terra di Lavoro signori Capitelli, Correrà, Maza, Aceto, Cicconi, Crisci, Lucarelli, Tari, Poerio, Vallin, Ciaburri, Semmola, Garofano, Pesce e Buonomo. E non essendosi alcuna osservazione fatta dalla Camera, il Presidente li ha proclamati Deputati.

Pel signor Capocci, anch'esso eletto in Terra di Lavoro, si era elevato il dubbio se essendo Direttore della Specola, fosse oppur no eleggibile. Ma la Commissione ha creduto non doversi riguardare il Direttore come pubblico funzionario, e però ne propone l'ammissione. Il Presidente non essendovi stata alcuna obiezione, lo proclama Deputato.

Indi il signor Colaneri esprime il suo desiderio, che i Deputati eletti in varii Distretti, scegliessero da ora quello che intendono rappresentare; ed a ciò il Presidente risponde, che verificati i poteri si passerà all'ozione per le doppie elezioni.

Riprende il signor Pisanelli la sua relazione e propone l'ammissione del signor Faccioli, unico de' Deputati eletti nella Provincia di Reggio, di cui abbiansi potuto avere i titoli, ed il signor Roberto Savarese eletto nella Provincia di Napoli. E il Presidente, non essendovi stata obiezione alcuna, li proclama.

Propone quindi lo stesso relatore a nome della Commissione l'ammissione de' signori de Martino, Pepe e Cremonese, eletti nella Provincia di Molise; e non essendovi osservazioni contro la proposta, il Presidente li proclama Deputati.

Passa in seguito a proporre l'ammissione de' signori De Peppo, De Luca Ferdinando e Libetta, eletti nella Provincia di Capitanata; e non essendovi obiezione alcuna, sono dal Presidente proclamati Deputati.

Il signor Barbarisi allora si è alzato, ed ha detto, che nel Distretto di Foggia si è protestato dagli elettori di non voler procedere a nuove elezioni; e ch'egli Deputato fin dalla prima elezione, si riserbava parlare alla Camera, e sulle elezioni riguardanti il Distretto di Foggia, e su quelle fatte nel Distretto di Bari.

Il Presidente risponde che per ora si ammetteranno le sole elezioni su cui non cade dubbio, ed in seguito si discuterà su quelle che vengono contestate.

Il signor relatore Pisanelli propone indi a nome della Commissione l'ammissione de' signori de Paù, Tarantini, Baldacchini, Tupputi, Ugenti, eletti nella Provincia di Bari Distretto di Barletta, e non essendovi osservazioni contro la proposta, il Presidente li proclama Deputati.

Passa quindi a parlare delle elezioni fatte nel Distretto di Bari, e dice che in varii Circondarii del cennato Distretto gli elettori han protestato di volere per Deputati quelli stessi che furono eletti nella prima elezione. In due Circondarii, cioè in quelli di Giovinazzo, e di Bitonto gli elettori han proceduto alle elezioni ai termini della legge de' 24 maggio, e la maggioranza si è riunita su' signori Romanazzi, Massari, La Greca, Sagarriga, del Re, e Francesco Paolo Ruggiero.

La Giunta elettorale di Bari senza tener conto della votazione specifica eseguita dai due Circondarii di Giovinazzo e Bitonto, proclamò Deputati tutti quelli che erano stati altra volta nominati. La Commissione ha considerato che tenendosi invalide le nomine per acclamazione, e valide le specifiche, doveano queste valere; e che se entrambi i modi fossero stimati legali i 6 Deputati che ottennero la maggioranza ne' Circondarii di Giovinazzo e Bitonto aggiungevano ai voti di tutti gli elettori, che aveano proceduto per acclamazione, quelli ch'essi soli aveano ottenuti nei detti Circondarii.

E però la Commissione di questi propone l'ammissione, eccetto il signor Ruggiero pel quale si riserba di presentare le sue osservazioni alla Camera, essendo sorto il dubbio, se la sua qualità di Ministro lo escluda, oppur no dalla eleggibilità.

In questo il signor Barbarisi prendendo la parola chiede che si legga il verbale delle elezioni del Distretto di Bari, affinché la Camera sappia in qual modo gli elettori han protestato.

Il signor Pisanelli risponde che di queste proteste ha già egli fatto cenno, e che la quistione a decidersi è la seguente: debbonsi tener presenti le elezioni implicitamente fatte da alcuni Circondarii, o le nomine specifiche fatte ai termini dell'ultima legge elettorale in altri Circondarii? Il signor Barbarisi insiste per la lettura del verbale del Distretto di Bari. Il signor Maza osserva che sarebbe conveniente di rimandare la discussione sulle elezioni di Bari al momento in cui si esamineranno le elezioni dubbie. Il signor Scialoja dice, che la quistione è duplice, e l'una può separarsi dall'altra. Per ora, egli aggiunge, abbiamo che in un Distretto mentre molti Comuni han proclamato un numero di Deputati per acclamazione, taluni ne han specificatamente eletti sei, i quali van compresi in quel numero maggiore. Per questi sei vi è quindi sicuramente una gran maggioranza, i sei quindi si possono anche da questa mattina nominare per Deputati. Epperò essendo questa quistione distinta dall'altra, si può votare, se mai si debbono effettivamente ritenere, e proclamare i sei, ovvero rimettere non la quistione, ma le due quistioni alla tornata vengente.

Il signor Gallotti insiste per la pronta vota-

zione, dappoichè egli crede che i Circondarii che si sono astenuti dal procedere alle elezioni non han dritto d'infirmare le fatte legalmente negli altri circondarii. Il signor Correrà chiede il differimento della discussione; e il signor Pica opina per l'ammissione de' Deputati di Bari, facendo salva la quistione promossa dal signor Barbarisi.

Il signor Barbarisi insiste per la sua mozione, tanto più che Altamura, egli dice, ha proceduto nello stesso modo di Bari. Il Presidente mostra arrendersi a coloro che domandano il differimento della discussione; ma varii Deputati replicano le loro domande perchè si passi subito a' voti, e varii chiedono che si legga il verbale delle elezioni di Bari. Il signor Tarantini allora prendendo la parola, manifesta il suo desiderio di stabilir bene la quistione, prima di venire alla lettura del cennato verbale. Egli dice che non in tutt' i Circondarii del Distretto ha avuto luogo la conferma in massa di tutt' i Deputati già eletti nella prima elezione; ma solo in alcuni, mentre in altri i Collegi elettorali han proceduto a norma dell'ultima legge, ed hanno nominato i Deputati di cui la Commissione propone l'ammissione. Egli crede che abbiasi a leggere solo quella parte del verbale, che può dare chiarimenti sul fatto.

Il signor Pisanelli legge il verbale delle elezioni del Distretto di Bari, e da esso risulta che ne' Circondarii di Giovinazzo e di Bitonto, che sono stati i soli del Distretto di Bari a procedere alle elezioni a norma dell'ultima legge, la maggioranza assoluta e la relativa è stata pe' Deputati più volte nominati.

Il signor Baldacchini prende quindi la parola, e come Deputato della Provincia di Bari e come membro della Commissione opina, ch'essendosi ammessi i Deputati del Distretto di Barletta, non si può non ammettere quelli del Distretto di Bari; tanto più che questi ultimi essendo stati nominati anche nella prima elezione, ora han riunito su di essi e il voto esplicito de' Circondarii di Giovinazzo e Bitonto, e il voto implicito degli altri Circondarii.

Varii Deputati indi pronunziano poche parole in vario senso sull'obbietto in disamina. In fine si mette ai voti la seguente quistione.

Se i signori Massari, La Greca, Romanazzi, Sagarriga e del Re eletti dal Distretto di Bari debbansi intendere legalmente eletti, per passarsi alla individuale proclamazione di ciascuno.

La maggioranza per l'affermativa è di 87 contro 1. Il Presidente quindi proclama i sopradetti 5 Deputati.

Il signor Sansone altro relatore della Commissione sale sulla Tribuna, per dar conto alla Camera di altra parte del lavoro della Commissione suddetta.

Egli a nome della Commissione propone la

ammissione de' signori Toraldo, eletto nella Provincia di Calabria Ultra 2^a: Dragonetti, Pica, Giardini, de Thomasis, Berardi e Leopardi, eletti in quella di Aquila: Imbriani, De Luca P. A., Jorio, Modestino, Mancini, degli Uberti, in quella di Principato Ulteriore: e siccome nessuna obbiezione si eleva, il Presidente li proclama. Poichè il signor Mancini per mezzo del signor Giardini, ha chiesto un congedo finchè non si ristabilisca in salute, il Presidente aggiunge che la Camera glielo concede, ma che spera dal patriottismo del signor Mancini, che appena la sua salute glielo permetta si affretterà ad intervenire.

Propone quindi il relatore l'ammissione dei signori Sigismondi, de Meis, Cardona e Spaventa, eletti nella Provincia di Abruzzo Citra; e non essendosi fatta alcuna osservazione contro tale proposta, il Presidente li proclama. Lo stesso relatore signor Sansone prende indi a parlare delle elezioni del Distretto di Lanciano in tal guisa.

La Giunta Centrale di Lanciano, nel suo verbale di scrutinio generale in data de' 20 giugno ora scaduto scrive così « dalla lettura » de' 9 Circondarii, di quanti vien composto » questo Distretto, si è rilevato che il numero » utile degli elettori votanti sia stato di 804, » poichè non si è tenuto calcolo de' verbali dei » Collegi di Casoli, Torricella, S. Vito e di » Palena, non che delle nomine che contengono, per non essersi trovati conformi alle » disposizioni della legge, e per essersi i Collegi medesimi occupati di cose estranee alla » elezione de' Deputati; ed affinchè meglio si » possa giudicare della rettitudine dell'opera- » to, la Giunta istessa stima conveniente di » trascrivere i verbali de' sopradetti Collegi » nel modo che segue.

Questa precisione della Giunta Elettorale nell'inserire nel suo proprio i verbali de' 4 succennati Collegi onora la sua lealtà. Ma, signori Deputati, alla vostra Commissione è paruto, che un accurato esame sugli anzidetti verbali menar dovesse a conseguenze perfettamente opposte a quelle, che la Giunta Centrale ne ha dedotte.

Ed infatti senza intrattenere la Camera con parziali discussioni sopra 3 de' summentovati Collegi, la Commissione si è specialmente fermata sul valore della votazione del Collegio Elettorale di Casoli.

Questo Collegio composto di 424 elettori dopo di aver premesse alcune proteste, che per nulla viziano la legittimità della sua votazione, soggiunge « ciò premesso, invitati » gli elettori a versare i polizini nell'urna, ed » aperta questa con l'assistenza di coloro che » vi son chiamati per legge, si son rinvenuti » 424 pacchi: ed aperti l'uno dopo l'altro si » son rinvenuti scritti i seguenti nomi 1.^o » D. Vincenzo de Thomasis, 2.^o D. Marino

» Turchi, 3.^o D. Domenico Pugliese. I suddet-
 » ti individui per conseguenza han riscosso
 » 424 voti per ciascuno. »

Ciò premesso diviene intuitivamente chiaro che la votazione di questo Collegio non offre alcun vizio legale che vaglia ad infirmarla, ed a condannarla all'omissione.

La vostra Commissione in conseguenza ha opinato, che alla somma degli elettori distrettuali, che la Giunta ha ridotti ad 804, convenga aggiungere i 424 del Circondario di Casoli; e che a' 3 candidati in quel verbale nominati debbano di dritto aggregarsi 424 suffragi, oltre quelli che si trovano di aver riscossi dagli altri Circondari tenuti in calcolo dalla Giunta Centrale. Quindi il numero dei votanti distrettuali debbe elevarsi a 1228, in modo che la maggioranza assoluta si costituisca di voti 615, e la relativa di 410. Il numero quindi de' suffragi, che nel verbale della Giunta si trova conseguito da' Signori De Thomas, Turchi e Pugliese, debb'essere accresciuto rispettivamente di altri 424.

Così il Signor De Thomas che nel verbale della Giunta figura per voti 519, coll'aumento di 424 deve figurare per voti 943. Del pari il signor Pugliese che vi si riporta per voti 430, coll'aggregazione di 424 deve figurare per voti 854. Ed infine il signor Turchi al quale si attribuiscono voti 283, coll'aggiunzione di voti 424 viene ad ottenere voti 707. Laonde a questi tre individui debbe attribuirsi la maggioranza assoluta. Ma la conseguenza, su di cui la vostra Commissione richiama la vostra attenzione si è che il signor Donato Cocco, il quale ha ricevuto il mandato della Giunta per aver riscossa la somma di voti 322, che sulla base di 804 elettori costituivano la maggioranza relativa, viene a perdere il suo mandato per non trovarsi sul totale effettivo di 1228 elettori di avere alcuna maggioranza nè assoluta, nè relativa. La Commissione su queste considerazioni, che sottomette al giudizio di questa Assemblea, è di avviso: che nel Distretto di Lanciano la maggioranza assoluta siasi riportata da' signori de Thomas, Pugliese, Turchi; e che per conseguenza quest'ultimo debba riceversi nel seno della Camera colla qualità di legittimo Deputato. Che in fine il mandato spedito dalla Giunta Centrale di Lanciano in favore del Signor Cocco abbia a reputarsi come illegale e privo di effetto.

Il Signor Cocco prende la parola e dice, che la quistione è più che non si crede vitale: cinque Circondarii del Distretto di Lanciano che han proceduto alle elezioni a norma della legge, debbono certamente esser preferiti agli altri, che dalla legge si appartarono. Egli espone i difetti in particolare della elezione di Casoli: il Collegio Elettorale di quel Circondario, secondo l'oratore, non si è tenuto ai termini della legge: non si è in esso proce-

duto alla nomina del Presidente e dei Segretarii, come la legge richiede; e stante queste illegalità, egli sostiene che non abbiasi a tener conto alcuno della elezione colà fatta.

Sansone ha risposto che le difficoltà proposte dal Signor Cocco, non erano sfuggite alla Commissione, la quale le ha tenute presenti e le ha risolte. Il vizio che si attribuisce al verbale del Collegio Elettorale di Casoli consiste nel non trovarvisi consagrato il metodo con cui si procede alla nomina del Presidente e dei Segretarii, ma vi si accenna semplicemente che la loro nomina avvenne alla unanimità. Questa non menzione della procedura (se è permesso usar tal vocabolo) non implica che in fatto non siasi serbata. Il silenzio del metodo di nomina non mena alla conseguenza di non essersi il metodo legale dal Collegio serbato. La presunzione sta che la nomina di que' funzionarii sia seguita a norma della legge, quantunque non siasene espressamente enunciato il metodo praticato.

Il Signor Cocco insiste sulla validità della sua elezione, e aggiunge che dal suo mandato non apparisce la nomina del Presidente nel Collegio di Casoli, e che non comprende come il documento da cui risulta sia pervenuto alla Camera. Protesta intanto che se egli persiste a difendere la sua elezione non è già per amor proprio, o per ambizione di appartenere a questo illustre Consesso, ma per onore della Giunta Centrale di Lanciano.

Il Relatore risponde che al Signor Turchi incumbe al pari del Signor Cocco di sostenere le proprie ragioni, e che quindi non è strano ch'egli abbia presentato i suoi titoli.

Il Signor Cocco aggiunge poche parole intorno al ripetuto verbale di Casoli; ma domandandosi da molti Deputati la votazione, la Camera passa a votare per alzata e seduta; ed a gran maggioranza si uniforma alla conclusione della Commissione. E però il Presidente proclama Deputati i Signori De Thomas, Pugliese, e Turchi, e la elezione del Signor Cocco è annullata.

Il Signor Tarantini altro membro della Commissione propone l'ammissione de' Signori De Blasis, Devincenzi e De Cesaris eletti nella Provincia di Teramo; e come nessuna osservazione si eleva contro tale proposta, il Presidente li proclama.

Il Signor Poerio prega il Presidente che faccia subito nota al Signor Turchi la sua ammissione, affinchè possa immediatamente intervenire nella Camera.

Il Presidente di età propone quindi procedersi alla nomina del Presidente della Camera; ma fattosi l'appello nominale de' Deputati già ammessi, e sottratte le doppie elezioni, non si è trovato che i presenti fossero in numero legale; quindi si passa alle ozioni de' Deputati eletti in più Distretti,

Il Signor Imbriani otta pel Distretto di Avellino: il Signor Capitelli per Caserta; il Signor Poerio per Gaeta; il Signor Troya per Casoria: il Signor Conforti per Salerno.

Il Signor Tari nella speranza che sopraggiunga il Deputato Turchi, propone la elezione del Presidente; ma il Signor Baldacchini fa osservare che non essendo presenti i Deputati ammessi, epperò mancando il numero legale, non si può a tal'elezione procedere; ed il Signor Imbriani confermando l'osservazione del Baldacchini, propone che si levi la seduta.

Il Presidente a tal proposta uniformandosi scioglie la seduta all'ora 1. 1/4 p. m. ed annunzia che domani vi sarà seduta pubblica alle 10 a. m., in cui si continuerà la discussione sulla verifica dei poteri; e quindi se si sarà in numero legale, si procederà alla elezione del Presidente.

QUINTA TORNATA

8 luglio 1848.

Presidente di età signor De Luca P. A.

Ore 11 1/2 a. m.

Il Segretario Colonna legge il verbale della tornata precedente, il quale resta approvato dopo essersi eseguite talune rettifiche chieste da' Deputati Scialoja, Pisanelli, Centola, e Sansone. Si procede all'appello nominale — I Deputati presenti sono 84.

Il Deputato Aceto membro della Commissione della verifica de' poteri ascende la tribuna per riferire i lavori della Commissione. Incomincia la sua relazione dalla verifica de' poteri de' signori Petruccelli, Castagna, de' Horatii, Cimino, e Parisi, pe' quali non avendo la Commissione trovato a fare osservazione alcuna, il Presidente li proclama Deputati.

Passa il relatore a dire che nella verifica de' poteri de' signori Nazario Colaneri, F. P. Ruggiero, e Desiato Janigro aveva trovato la Commissione delle osservazioni a fare; ed incominciando dal signor Colaneri osserva, che siccome costui è funzionario amovibile, essendo Ufficiale di Carico del Ministero di Grazia e Giustizia col grado di Capo di Ripartimento, e lo Statuto dichiarando eligibili a Deputati i soli funzionarii inamovibili, così la Commissione, suo malgrado, opina coversi la Camera privare dell'onorevole, e chiaro uomo.

Ferdinando de Luca ascende la tribuna, e pronunzia le seguenti parole: Io appartengo alla Commissione de' poteri, e quando fu proposta la questione sopra Colaneri se ne fece solo leggiera menzione per esser di poi esaminata più maturamente: or io ignoro che la Commissione si fosse unita di nuovo, jeri sera non mi ci portai. Epperò mi credo libero a presentare le mie idee, comechè queste non

fossero di accordo co' principii tenuti presenti da' miei rispettabili Colleghi della Commissione de' Poteri, Signori. è nello Statuto Costituzionale che noi dobbiamo cercare il filo d'Arianna per uscire dal laberinto di tale questione; si laberinto finchè non si mettano in paragone due diversi articoli della Costituzione, ma che si discute in un cammino tutto piano; appena quel paragone si fa. Lo Statuto Costituzionale, dopo di avere stabilito nell'art. 50 che i *funzionarii pubblici inamovibili* possono essere eletti a far parte della Deputazione del popolo, consagra poi nell'art. 60 un altro principio, cioè che i Deputati già scelti dalla nazione i quali accettano dal potere esecutivo un *novello impiego*, o una promozione da un impiego di cui erano rivestiti, non possono più far parte della Camera de' Comuni, se non dopo di essersi sottomessi al *cimento della rielezione*. Signori, due conseguenze io deduco dal paragone di questi due articoli: la prima è che altro è un funzionario pubblico, altro un semplice impiegato: e questa differenza, o Signori, non è una ipotesi arbitraria, ma risulta dalla stessa natura de' dritti, e dei doveri che sono annessi alle differenti funzioni ch'esercitano i diversi impiegati: poichè vi sono delle persone rivestite di un carattere pubblico, che hanno 1.º una *responsabilità annessa alle funzioni ch'esercitano*. 2.º *Che godono del dritto di una garentia legale*. 3.º *Che autorizzano colla loro firma talune disposizioni governative*: sono questi i funzionarii pubblici. Vi è poi un'altra specie d'impiegati che apparecchiano il disbrigo degli affari governativi; che conoscono e seguono una certa rutina, quella adottata pel cammino uniforme e regolare dei diversi uffizi governativi per lo disbrigo degli affari. Questi nè sono colpiti da responsabilità governativa, nè possono implorare il beneficio della garentia legale: nè alcun'atto pubblicano o autorizzano colla loro firma, nè possono autorizzarlo; Signori due idee differenti hanno bisogno di due diversi segni, di due denominazioni diverse, le quali, e logicamente, e nello stesso linguaggio sociale non debbono, nè possono confondersi. La seconda conseguenza è un corollario della prima; poichè altro è *funzionario pubblico*, altro è *semplice impiegato*: era necessario che la legge avesse in due luoghi differenti, in due diversi articoli di essa stabilite le analoghe e rispettive disposizioni riferibili all'una specie, ed all'altra. Ed ecco, o Signori, come l'art. 58 statuisce la eligibilità de' funzionarii pubblici inamovibili, e l'art. 60 sottopone al cimento di nuova elezione que' soli impiegati i quali durante l'esercizio della Deputazione han rivestito un novello impiego, o una promozione da un impiego di cui erano rivestiti; vale a dire che la legge suppone legittima la scelta degli impiegati preesistenti alla elezione; altrimenti perchè

dire che un novello impiego, o una promozione erano le sole condizioni che chiedevano il cimento di nuova elezione? Quali persone poteva sottomettere a questo cimento sotto le due condizioni di novello impiego, o di promozione? Certamente uno che avea già avuto un impiego, e che ciò non ostante era stato chiamato alla Deputazione da un Collegio Elettorale. Adunque l'art. 60 legittima la elezione a Deputato degl' Impiegati. E noi che ne facciamo la prima applicazione al solo Colaneri; dobbiamo ricordarci che Nazario Colaneri è il veterano della libertà legale: uno di que' martiri incontaminati che tutte le rivoluzioni hanno risparmiato; che tutte le calunnie non han potuto distruggere, poichè La Fayette dice che vi è certa virtù eminentemente innanzi alla quale anche il carnefice s'inchina. Questa conclusione che scende direttamente dal prelodato articolo 60 dello Statuto Costituzionale è di una evidenza intuitiva, almeno per lo mio corto intendimento. Ma se qualcheduno vi fosse di sì sottile penetrazione che dubbio vedesse ove io col mio tardo ingegno vedo chiarezza, sarebb'egli della prudenza parlamentaria il pronunziare nel dubbio una sentenza diffinitiva e odiosa contro uno de' nostri Colleghi che non è secondo ad alcun altro di voi, o degni rappresentanti della nazione? Tutto al più dovrebbe nei modi legali e prescritti dalla Costituzione chiarirsi prima il dubbio; e vi sembra logico che una interpretazione la quale dovrà farsi domani possa con forza retroattiva colpire oggi, e colpire poi nella parte più viva e più delicata che possa mai riguardare un virtuoso cittadino!

Pepe ascende la tribuna e dichiara, ch'egli si asterrà dal votare tanto nella questione riguardante Colaneri, quanto in quella di Ruggiero, essendo congiunto del primo, e nutrendo viva gratitudine per l'altro, che con generosa sollecitudine efficacemente si adoperò ad abbreviare l'arbitraria ed ingiusta prigionia fattagli patire dopo il giorno 15 maggio; ond'è che quantunque conscienziosamente votasse, lascerebbe sempre sospetto o d'ingratitude, o di deferenza.

I Deputati dicono non fondate le ragioni per le quali il signor Pepe vuole astenersi dal votare, presumendosi sempre libero ed indipendente il voto del Deputato; ma egli insiste nel suo proposito.

Imbriani ascende la tribuna, e si fa a combattere le ragioni esposte dal de Luca; facendogli notare che se fosse intervenuto all'ultima tornata della Commissione quando quelle ragioni furono ponderatamente disaminate, non le avrebbe arretrate in mezzo; e spiegando la ragione dell'esclusione, sostiene esser dessa riposta nell'influenza che il candidato può esercitare nell'atto dell'elezione, e che siffatta influenza è a temersi tanto dall'impiegato che esercita giurisdizione, che da colui che ne è privo.

De Luca dal suo posto — Rispondo al mio onorevole preopinante e amico. Io fo parte della Commissione de' poteri, e conosco quanto efficacemente questa si è fatta a compiere il mandato affidatogli col travaglio giornaliero di circa 8 ore. E quando io ho detto che l'affare di Colaneri era stato appena toccato, ho soggiunto per esser esaminato con più maturità in altro tempo. Del resto, o Signori, io insisto sulla differenza legale e logica fra un pubblico funzionario, ed un impiegato. Ogni pubblico funzionario è impiegato; epperò l'art. 60 non si riferisce al 58; ma è un articolo separato che riguarda gl'impiegati, laddove l'art. 58 tutt'i pubblici funzionarii.

Cacace ascende la tribuna, e con l'ajuto del comma 6.º dell'art. 56 dello Statuto s'ingegna dimostrare che la distinzione tra pubblico funzionario ed impiegato non esiste nello Statuto, il quale ha voluto ad ogni modo evitare il contrasto tra il privato ed il pubblico interesse. E chiude le sue parole dicendo dover essere i Deputati dolenti non vedendo sedere tra loro il signor Colaneri; ma che il trionfo de' buoni principii spesso costa pena e dolore.

Si domanda che la quistione si metta a' voti, e ciò praticandosi una maggioranza di 80 voti sopra 6 va nell'avviso della Commissione. Pepe in seguito della sua protesta dichiara non aver preso parte alla votazione.

Pisanelli dimanda che l'operato di Pepe non passi in esempio, basando su principio non accettabile. Pepe soggiunge che non perciò egli rinnega il suo principio; che se è accordato ai Giudici che decidono della vita materiale degli uomini astenersi, deve esserlo maggiormente a chi giudica della vita morale, qual è quella nobilissima del Deputato.

Il Presidente rinvia la quistione al tempo in cui si procederà alla compilazione del regolamento.

Segue la verificaione de' poteri di Ruggiero attuale Ministro delle Finanze. Il relatore signor Aceto dichiara che sulle considerazioni, che il signor Ruggiero era Ministro in potere quando fu eletto Deputato: che il Ministro è il primo funzionario amovibile; che ai funzionarii amovibili è impedita la elezione a Deputati: che l'art. 73 dello Statuto che suppone che le qualità di Ministro e di Deputato si congiungano nella stessa persona è chiarito dallo art. 60, il quale permette che un Deputato accetti novello impiego dal potere esecutivo purchè si sottoponga al cimento della rielezione, la Commissione avea opinato che ad un Ministro in potere non sia permesso divenir Deputato; ma che un Deputato possa essere eletto Ministro, sottoponendosi alla rielezione. Che però non dovesse la Camera accogliere il signor Ruggiero come Deputato.

Il signor De Cesare si fa a combattere la opinione della Commissione. Egli protesta di

sentir tutta la forza delle gravi considerazioni morali che hanno indotta la Commissione nello avviso della esclusione, e che non esiterebbe ad accettarla se dovesse farsi una legge per la ammissione o esclusione dei Ministri dalla Camera, ma che non osa violare il testo espresso dello Statuto con una non giusta interpretazione. L'art. 60, egli dice, in cui si parla della rielezione non si riferisce che ad impiegati inamovibili, e questo principio è stato proclamato dalla Commissione, e dalla Camera nella verifica de' poteri del signor Colaneri; e però non è applicabile ai Ministri che sono funzionari oltremodo amovibili. Or se nel sistema della Commissione il solo art. 60 può chiarire l'art. 73 e render possibile l'ipotesi in questo 2.^o articolo preveduta, uopo è concludere che o i Ministri possono essere eletti, o l'articolo 73 debbe aversi come non scritto.

Il Deputato Pica risponde alla mozione del signor De Cesare. Egli percorre rapidamente le costituzioni di diversi paesi, e ne trae che universalmente è invalso il principio che dal Deputato si consegue il Ministero; ma che il Ministero non debbe servir di mezzo per farsi strada alla Camera. La Costituzione, egli soggiunge, del 1830 ammetteva espressamente il principio contrario, di cui la Francia ha per 18 anni risentito le triste conseguenze, ma il nostro Statuto, tradotto quasi alla lettera dal francese, avendo soppresso l'articolo esplicito che in Francia schiudeva ai Ministri l'adito alla Camera, mostra chiaro d'averne abrogato il principio.

Al Pica succede il signor Poerio, il quale si fa a sostenere la stessa opinione del signor De Cesare. Egli crede che il principio della Commissione, sostenuto dal signor Pica, sia anticonstituzionale perchè ricusa ogni confidenza al Ministro che nei reggimenti costituzionali suol essere la espressione della maggioranza della Camera, e però della nazione. Discorre i sistemi degli Stati che si reggono costituzionalmente, ed osserva che presso gl'Inglesi, che è il più antico popolo costituzionale, è insolita la nomina di un Ministro che non abbia avuto il battesimo della elezione popolare. Stabilito questo principio, resta solo a vedere, egli dice, se debbe intendersi ristrettivamente nel senso che ad un Deputato è lecito esser Ministro, e non ad un Ministro divenir Deputato. E qui avverte che l'art. 73 essendo un articolo di favore non può interpretarsi ristrettivamente; e che se la legge fosse quale la Commissione crede che sia, potrebbero i Ministri agevolmente eluderla, uscendo per poco dal Ministero, e ritornandovi dopo aver conseguì-

ta la Deputazione. Conchiude ricordando che nel Belgio dove vige assai larga costituzione, è permesso ai Ministri addivenire Deputati.

Il signor Cacace soggiunge poche parole in sostegno del parere della Commissione ed argomenta così: « Certamente se un Deputato è eletto Ministro, ha d'uopo della rielezione, ed adottando il contrario avviso, non dovrebbe esporsi a tal cimento se da Ministro addivenisse Deputato. Si avvererebbe quindi lo sconcio gravissimo che la condizione di chi liberamente e coscienziosamente è eletto Deputato sarebbe peggiore della condizione di colui, che ha ottenuta la elezione mercè le influenze del suo ufficio. Si controverte tra i Deputati i termini ne' quali la questione debb'esser posta: tutti però dichiarano che in qualunque modo la questione sarà posta, non s'intenderà mai decisa per via di regolamento ma pel solo caso in disamina.

Scialoja dice ch'egli non è pel principio della Commissione; ma che ne adotta il parere per altre ragioni.

Richiesto da vari Deputati a dichiarare le sue ragioni, soggiunge che opina non poter essere Ruggiero Deputato.

Il Presidente pone così la quistione. Se debba accogliersi il parere della Commissione tendente ad escluder dalla Camera il Signor Ruggiero attuale Ministro. Una maggioranza di 72 voti sopra 11, essendosi il Deputato Pepe astenuto dal voto, si pronunzia per la esclusione del Signor Ruggiero. Molti Deputati ripetono che non debba la quistione ritenersi come decisiva in via di regolamento.

Non essendo pronto il lavoro per la liquidazione de' poteri, si procede alla elezione del Presidente e Vice-Presidente ed a maggioranza assoluta il Signor Domenico Capitelli è eletto a Presidente ¹, ed il Signor Roberto Savarese a Vice Presidente ².

Il Presidente eletto, invitato dai quattro Segretarii provvisorii, ascende al suo posto, di dove discende il Presidente di età.

Il Presidente eletto propone che la Camera esterni i suoi ringraziamenti al Presidente di età. La mozione è universalmente accolta.

Il Presidente ordina che niuno degli astanti si permetta di tenere nella Camera il capo coperto.

Indi fa leggere dal Segretario Tarantini gli articoli del regolamento provvisorio riguardante la ripartizione della Camera per mezzo di sorteggio in 7 Uffizi, ed ordina che si proceda a tale ripartizione.

Il Deputato Pepe osserva che sarebbe più regolare che la Camera in dividersi in Uffizi

¹ Votanti 84—Capitelli voti 47—Troja 25—Savarese 8—Cacace, 2—Giardini 1—De Luca P. A. 1.

² Prima votazione. Giardini voti 10—Avossa 8—Cacace 5—Blanch 1—Troja 5—Savarese 29—De Luca F. 1—De Luca P. A. 2—Dragonetti

16—Gallotti 2—Non essendosi trovata maggioranza assoluta è stata rigettata la votazione e si è proceduta ad una seconda, il di cui risultato è stato. Savarese 57—Dragonetti 14—Giardini 10—Troja 1—Ciaburri 1.

non adoperasse il sorteggio; ma procedesse alla ripartizione dopo ponderato esame sulle diverse capacità de' Deputati.

Il Deputato Poerio chiarisce gli articoli del regolamento, e li giustifica distinguendo gli Uffici dalle Commissioni. Osserva indi che per i primi basta il sorteggio, per le altre occorre il metodo indicato dall'onorevole preopinante.

Essendosi proceduto alla formazione per sorteggio sono risultati gli Uffici di 14 Deputati ognuno ¹.

Indi il Presidente dopo poche parole ² ha dichiarata sciolta la seduta.

SESTA TORNATA

(10 luglio 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

Le seduta è aperta alle ore 12 m.

Il Presidente ha fatto dar lettura del verbale della tornata precedente sul quale non essen-

¹ 1.° Ufficio. De Meis — D'Errico — Caracciolo — Rendina — Ruberti — Semmola — Positano — Giuliani — Parisi — Del Re — Bellelli — Salerno — Giannattasio — Correrà.

2.° Ufficio. Amodio — Poerio — Jorio — Degli Uberti — Devincenzi — Cremonesi — Romanazzi — Dentice — Crisci — Spaventa — Aceto — Conforti — Imbriani — De Martino.

3.° Ufficio. Pugliese — Cardona — Ciccone — Cimmino — Pepe — Massari — Lucarelli — Troya — Garofano — De Pau — De Peppo — Topputi — De Blasijs.

4.° Ufficio. Dragonetti — De Thomas — Corrales — De Horatii — Cacace — Savarese — Saugiovanni — Modestino — Leopardi — De Cesaris — Toraldo — La Greca — Avossa.

5.° Ufficio. Sansone — Ciaburri — Masi — Vallin — Faccioli — Mazziotti — Ferretti — Sigismondi — De Cesare — De Conciliis — De Luca P. A. — Capuano — Ferrarese.

6.° Ufficio. Baldaolini — Tari — Proto — Pisanelli — Colonna — Tarantini — Pica — Castagna — Ugenti — De Luca — Gallotti — Tommasi — De Franco.

7.° Ufficio. Sagarriga — Giardini — Berardi — Bonomo — Petrucci — Abignenti — Turchi — Libetta — Blanch — Pesce — Lanza — Maza — Scialoia.

² *Presidente.* Signori! L'ora è avanzata ma soffre poche parole che mi permetto di dire come in famiglia per attestarvi i sentimenti dell'animo mio. L'alto grado al quale generosamente vi è piaciuto sollevarmi, lungi dall'abbagliarmi l'intelletto col suo splendore, mi spaventa invece con la immensa gravità de' suoi doveri. E non tarderei un solo istante a rassegnarvi l'onorevole e difficile incarico, se non mi confortasse il pensiero, dirò meglio, la certezza, che ciascuno di voi, fornito di alto ingegno, ricco di vasto sapere, e compreso dall'alta missione ond'è rivestito, farà rendere superflua l'opera del Presidente, riducendo la sua carica ad una semplice, e mera rappresentanza, ad un posto puramente di onore. Deputato alla custodia dell'ordine, ed al mantenimento della dignità di questo augusto consesso non è mestieri della mia cooperazione, sapendo ognuno di voi, che questa Assemblea, de-

dosi portata alcuna osservazione è rimasto sanzionato. Indi dal Segretario si è fatto l'appello nominale, e si è rinvenuto esser i Deputati presenti al numero di 83.

Essendo quindi la Camera in numero legale il Presidente dispone procedersi alla nomina de' 4 Segretarii definitivi; ed eseguitasi la votazione segreta invita i Deputati signori Massari e Capuano ad assistere allo scrutinio in qualità di scrutatori; restano proclamati

Il signor Tarantini con voti . . .	77
» Devincenzi » . . .	62
» Imbriani » . . .	55
» Ciccone » . . .	49

Il signor Capocci fa la mozione perchè si nomini una Commissione per redigere il progetto dell'Indirizzo.

Il signor Tari fa la mozione perchè si stampi il discorso della Corona, e si distribuisca ai Deputati.

Il sig. Dragonetti fa la mozione che s'inviti il Ministero a recarsi nel seno della Camera per dare alcuni chiarimenti sullo stato del paese.

stinata a risolvere o in forma di provvedimenti, o in forma di leggi le più importanti questioni di amministrazione pubblica, e di pubblico diritto, ha il supremo dovere di discuterle riposatamente, con ordine, e precisione, come si addice ad uomini sapienti che vogliono e debbono attentamente con calma e maturità investigare il vero; quel vero da cui dipendono gli alti destini della Patria. Penetrati da questo sacro dovere, io son certo non accadrà mai che diasi luogo a quella concitata e tempestosa discussione la quale è tanto funesta alla ricerca ed alla conquista del vero e del giusto. Sì; non avrà mai luogo quella perturbata ed incomposta maniera di discorsi, che è così aliena e poco conveniente al decoro ed all'alta dignità di una nazionale rappresentanza. Io son certo che tutti animati da questi sentimenti, avremo a principal debito di tenerci stretti ad una discussione ordinata, e regolare; e tutti faremo a gara ad esser docili, ed a rinunciare a qualunque gloria di caduca eloquenza. Imperocchè sotto l'impero delle passioni la mente si eclissa; e mente dello Stato è questo augusto sovrano collegio; mente consacrata non all'acquisto miserevole di passeggera aura popolare, o di gloria, e fama di oratore; ma è mente consagrada al bene dell'universale, alla salute delle presenti e delle future generazioni, alla posterità ed alla gloria del nostro reame; bene dell'universale, salute, prosperità, gloria che non altrimenti è dato di conseguire, se non col sodo coscienzioso e solenne ragionare, col dire schietto, sobrio, e maschio. — Costituiti al cospetto della nazione, in presenza di tutta Italia, dinanzi all'Europa intera, noi non saremo inferiori all'altezza del nostro mandato. — Noi tutti, e coloro che ne faranno corona assistendo a capo scoperto, con profondo silenzio, con religioso rispetto alle nostre gravi, ed istruttive discussioni, noi tutti daremo ad un'ora luminoso esempio di senno civile, ed un chiaro documento di essere popolo assai spinto innanzi nella via della civiltà, e degno di quella sorte a cui Iddio lo ha chiamato (*applausi promulgati*).

Il Presidente rimette l'esame di queste mozioni dopo che sarà stato esaurito l'ordine del giorno.

Il signor Poerio sale alla tribuna e proseguendo il rapporto della Commissione de' poteri, propone l'ammissione de' signori Antonio Ferrante eletto pel Distretto di Avezzano, Marchese Taccone pel Distretto di Monteleone, e Belisario Clemente pel Distretto di Teramo.

Il Presidente, non essendovi osservazioni in contrario li proclama tutti tre Deputati.

Venuto alla discussione del mandato del signor Janigro attuale presidente della G. C. Criminale di Napoli, il signor Poerio riferendo il parere della Commissione, dopo avere attestato la sua stima pel suddetto signor Janigro, ed il suo rammarico ad un tempo per non poter proporre l'ammissione, sostiene ch'essendo egli un Magistrato amovibile non può essere proclamato Deputato.

Tale opinione è appoggiata dal Poerio sul doppio testo di legge dello Statuto cioè, che definisce inamovibili i Magistrati che saranno istituiti con nuova nomina, e della legge organica del 1817, in cui è chiaramente detto che la istituzione d'inamovibilità per un Magistrato non può esser fatta che con un decreto a vita.

Il signor Romanazzi si oppone a questa opinione sostenendo che lo Statuto non è già che si riferisca alla legge organica, ma bensì ne ripete le disposizioni; in guisa che stando ai termini di quello, non occorrono per ritenere la inamovibilità di un Magistrato se non tre anni di esercizio di carica, i quali possono benissimo precedere la pubblicazione dello Statuto, ed una nomina sotto il regime costituzionale, i quali estremi concorrono entrambi nel signor Janigro.

Dopo breve discussione tra i signori Maza, d'Errico e lo stesso Poerio, il signor De Martino legge un decreto del 20 marzo 1848 dal quale risulta evidentemente non potersi l'attuale Magistratura, non ostante le nuove nomine, considerare inamovibile.

Messa la questione a' voti il signor Janigro è escluso con una maggioranza di 82 voti sopra 1.

Il signor Cacace relatore anche egli della Commissione de' poteri, riferisce le rinunzie proposte da' signori Ruberti, degli Uberti, Ferrante, e Parisi, appoggiate le tre prime sopra vaghi motivi d'infermità, l'ultima sopra motivi precisi e documentati. Il signor Cacace, opinando non potersi le tre prime rinunzie accogliere, osserva: doversi favorire la libertà degl'individui, ma non esserne il caso quando questa libertà venga in conflitto col pubblico interesse, non essere applicabili al mandato politico le regole del mandato civile, nel quale se il mandatario può rinunziare, anche il mandante è libero di ritirare il manda-

to: non esser che apparente l'inconveniente di non poter obbligare il Deputato ad intervenire suo malgrado alla Camera. Molte cose che si trascurano, perchè si crede lecito il trascurarle, si adempiono religiosamente quando si veggono elevate a doveri.

Molti quindi di coloro che rinunziano, quando sapranno che le loro rinunzie non possono essere accolte, saranno Deputati, ed ottimi Deputati.

Passa indi il Cacace a discutere varii argomenti diretti, che trae da molte disposizioni di legge relative alla rinunzia degli uffizii pubblici così civili che amministrativi; ricorre alle autorità di pubblicisti ed agli esempi della Francia e dell'Inghilterra, e quindi conchiude non doversi ammettere le tre prime rinunzie perchè non motivate: doversi ammettere quella del signor Parisi perchè motivata e documentata.

Il Deputato Poerio sale alla Tribuna per combattere la opinione del signor Cacace, e sostenendo la ammissibilità delle rinunzie, anche quando non sieno documentate, fa marcare esser principalissimo attributo del mandato che la nazione impone ai suoi rappresentanti di non doverne essi render conto se non a Dio ed alla loro coscienza. Esser quindi assurdo che i rappresentanti liberi da ogni rendiconto sull'esercizio del loro incarico, non debbano poi esserlo egualmente in quanto ai motivi segreti, che li rendono inadatti ad esercitare l'incarico medesimo.

Sostiene il Poerio esservi gran differenza tra le cariche pubbliche prevedute dalle leggi amministrative e civili, per le quali non può rinunziarsi che in casi espressi e sotto la penale di una multa, ed il mandato della nazione per fare accettare il quale non vi ha che solo la forza morale, la quale ove sia disprezzata è perduta.

Combate infine il Poerio gli esempi adottati dal Cacace in quanto agli usi di Francia e di Inghilterra, e conchiude doversi ammettere tutte le rinunzie, sieno o no documentate.

Il Deputato Gallotti insiste nell'istesso senso, osservando che la investigazione su' motivi della rinunzia d'un Deputato sarebbe indiscreta ed inopportuna: indiscreta, perchè non si dee negar fede a colui che merita la fiducia della nazione: inutile perchè ove anche i motivi sian falsi, un uomo che è così vile da disprezzare la santa missione di Deputato, è fortuna e non disavventura che esca dalla Camera.

Procedendosi alla votazione per alzata e seduta, le rinunzie sono tutte ammesse con maggioranza di 77 voti contro 6.

Si decide però che nel comunicarsi tale deliberazione al Generale Ruberti, si manifesti tutto il rammarico della Camera per non poterlo avere tra i suoi componenti, e si faccian

le più alte insistenze per rimuoverlo, se sia possibile dal suo proposito.

Il signor Capocci rinnova la mozione perchè si nomini subito una Commissione che rediga il progetto d'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona.

Il signor Scialoja discute intorno alla nomina di questa Commissione, e propone che invece di nominarla dal suo seno, essa sia composta d'individui prescelti ciascuno da uno de' 7 Uffici; e ciò per due ragioni, sì perchè i membri della Camera non conoscendosi ancora perfettamente tra essi non potrebbero fare una elezione conscienziosamente adatta alla importanza dell'incarico; e sì perchè negli Uffici discutendosi sul subbietto pria di nominare i membri della Commissione, costoro recherebbero nella Commissione medesima quasi la rappresentanza complessiva delle opinioni dei loro colleghi.

La mozione del signor Scialoja sostenuta dai signori Correr e de Blasis, e combattuta dai signori Amodio e de Martino, è ammessa a maggioranza di 65 sopra 18 voti.

Segue la mozione del signor d'Errico che sostiene doversi nominare per ogni ufficio 2 Commissarii per la redazione del progetto d'Indirizzo, alla quale il signor Massari oppone la opinione di esser sufficiente un solo.

Messa ai voti la questione, la maggioranza di 49 sopra 34 appoggia la opinione del signor Massari.

Sulla proposizione quindi del signor Castagna si risolve che nell'indomani gli Uffici cominceranno dall'eleggere i rispettivi Segretarii e Presidenti, ed indi procederanno alla elezione della Commissione.

Il signor Bellelli fa la mozione che essendo urgentissima la organizzazione della G. Nazionale, si nomini collo stesso metodo una Commissione che prepari la legge definitiva sulla G. Nazionale medesima, prendendo così la Camera l'iniziativa in un subbietto di tanto momento.

Propone ancora che la Camera provveda ne' modi più acconci che la G. Nazionale attuale sia ricomposta sino a che la legge non sarà votata.

Il signor Ciaburri insistendo in quest'ultima parte della proposizione, vorrebbe che si proponga il richiamo della disciolta G. Nazionale com'era prima del 15 maggio.

Il signor d'Errico appoggiando questa idea dà lettura di un progetto di legge composto di 3 articoli così formolati.

1.° Sino a che non sarà sancita la nuova legge definitiva sulla organizzazione della G. Nazionale del Regno, la G. Nazionale di Napoli è richiamata in attività qual'era il 15 maggio 1848.

2.° È abrogato ogni altro provvedimento contrario al disposto dal precedente articolo.

3.° Non saranno chiamati per ora ne' ruoli dell'anno coloro contro de' quali per fatti posteriori al 15 maggio 1848 trovinsi spediti mandati di deposito o d'arresto.

Diversi Deputati tra i quali il signor Ciaburri ed il signor Correale insistono perchè prontamente si discuta tale proposizione, anzi nella stessa mattina. Il signor La Greca chiede lettura dell'art. 83 dello Statuto.

Il signor Pica osserva che comunque per tale articolo sia nella facoltà del potere esecutivo lo sciogliere una parte della G. Nazionale e riordinarla in un dato spazio di tempo, pure nel riordinarla esso non può alterarne le basi, nè variarne le norme.

Il signor La Greca rispondendo al sig. Pica osserva non esser nel dritto della Camera che votar la legge definitiva, e sull'altra parte della mozione chiede delle spiegazioni al Ministero.

Il signor Maza propone inviarsi entrambe le proposizioni all'esame degli Uffici.

Ed il Presidente ricordando l'ordine del giorno, e la inconvenienza di decidere quistioni gravi sotto la impressione di discussioni improvvise e non preparate, propone che collo stesso metodo adottato pel progetto d'Indirizzo, gli Uffici scelgano una 2.^a Commissione per discutere sì la mozione del signor Bellelli che quella del signor d'Errico.

La intera Camera vi annuisce.

Resta ugualmente deciso che gli Uffici nomineranno una terza Commissione per elaborare un progetto di regolamento.

Per esaurire l'ordine del giorno il Presidente propone passarsi alla nomina di due Questori.

Eseguito lo scrutinio de' voti, coll'assistenza di due scrutatori scelti dal Presidente, signori Masi e Baldacchini, risultano proclamati a tale ufficio il signor Cacace con voti 69 ed il signor Dentice con voti 54.

Il signor Dragonetti ripete la sua mozione perchè il Ministero sia invitato a recarsi nel seno della Camera. Essendo l'ora avanzata, si decide che ciò avrà luogo nell'indomani.

Sulla proposta non per tanto del signor Baldacchini, si pone in discussione se ciò debba aver luogo in sessione pubblica ovvero in Comitato segreto.

Il signor Spaventa, cui fanno eco parecchi altri, sostiene la prima opinione che da altri è combattuta.

Messa la questione a' voti, ed eseguita a richiesta del signor Bellelli anche una seconda votazione di contro pruova, a maggioranza di 48 sopra 35 voti rimane risolta pel Comitato segreto.

La seduta è sciolta alle 5 1/4 p. m.

SETTIMA TORNATA

(11 luglio 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

COMITATO SEGRETO ¹.

La Camera si è aperta in Comitato segreto alle ore 11 3/4 a. m. per ascoltare i Ministri.

Il Segretario signor Tarantini fa l'appello nominale, e si trovano 87 Deputati presenti.

I signori Jadopi e De Luca N. presentano i loro mandati, che sono rimessi alla Commissione.

Il Presidente espone ai Ministri, che lo scopo pel quale sono stati invitati è quello di avere informazioni franche e precise sullo stato attuale del paese, soprattutto delle Calabrie; e poichè questa mozione fu provocata jeri dal signor Dragonetti, il Presidente invita lui direttamente a chiedere informazioni.

Il Ministro dell'Interno monta alla Tribuna, e dice che dovendo procedere alla sposizione dello stato attuale del paese, gli è uopo presentar l'idea dello stato in cui trovasi collocato sì per le vicende che ha subito, e sì per gli attentati di coloro, che non altro volevano che disordini: che valutando i fatti, la Camera potrà rettamente giudicare la condotta del Ministero; che egli esporrà liberi sensi in semplici parole.

Il 29 gennajo il Re prometteva una Costituzione, e ne annunziava le basi. Il 10 febbrajo compiva il 29 gennajo, e proclamava la Costituzione. Con candore ed affetto il Re la giurava, e le imprimeva il suggello religioso. Si trattava ergere dalle fondamenta un grandioso edificio: e fu sancita la legge elettorale: e fissata la convocazione de' collegi elettorali: e intimato il giorno della riunione del Parlamento. E così mentre negli Stati d'Italia balbettavano incerte e vaghe riforme, che poco o nulla toglievano all'assolutismo concentrato, il Re di Napoli gridava *Costituzione*.

Al magnanimo atto l'Europa si scosse, e ammirò: gli altri Stati Italiani, trascinati, lo seguivano. Allora la nazione fu una sola famiglia: furon magnificate le franchigie: la riconoscenza era quella de' figli verso il padre. Ma si obbliava che nell'Eden beato eran serpenti insidiosi, che accumulavano il veleno per vomitarlo in maggior copia.

L'unanime accordo, il giubilo espansivo di tutta la nazione fu turbato dai tumulti di Sicilia. Il Ministero dichiara di non entrare in questa sciagurata questione; ma promette in apposita scrittura co' rispettivi documenti presentarne il chiaro ed il netto. Tutto fu tentato:

¹ Questa, come le altre tornate in comitato segreto vengono per la prima volta messe a stampa, mentre quelle in seduta pubblica furono riportate dal

ma invano; fra le proteste di fratellanza e di amore la ferocia contro i Napoletani era estrema: il Ministero vide compromessa la pace; trovò insormontabili per lui le difficoltà, e chiese il ritiro. Il successo del nuovo Ministero in questa controversia dimostrò che l'accordo era impossibile.

Nuove commozioni in Europa svegliarono novelli desiderii: erano essi legittimi? La rivoluzione era consumata, bisognava rassodarla. Bastava ai bisogni del paese, o era forse insufficiente? Bisognava coltivarla diligentemente, o troncarla violentemente? La libertà è mezzo, non fine; il fine di un buon governo è la prosperità del paese. Ci son pruove che lo Statuto sia cattivo e insufficiente? Per dichiararlo tale era uopo si fosse provato.

Bisognò una G. Nazionale, e si volle subito: vi si provvide con la legge provvisoria sulla stessa.

Il 2 aprile il Ministero si ritirava. Dal 3 aprile al 16 maggio gli affari furono governati da altri onorevoli personaggi, e il Ministero non è tenuto a renderne conto: il Ministero dee dar ragione de' suoi atti dal 16 maggio in qua: se fa cenno di atti non suoi, è per ricongiungere il presente col passato: per mostrare la trista eredità che ha ricevuta (E qui il Ministro viene interrotto dal signor Troya che promette di rispondere).

Il Ministero del 3 aprile s'inaugurava col programma: programma che fu cagione di gare, di collisioni, di sventure. Il Ministero del 16 maggio abbandonava il programma del suo predecessore: e perchè? perchè non fu quella una spontanea idea del Ministero: esso già da molti giorni correva pe' trivii, e non fu l'ultima delle cause che determinò gli antichi Ministri al ritiro.

Richiamato al potere, il Ministero ritornò fuori del programma, di cui aveva fatto così rovinosa esperienza. Fu giusto e legale questo atto? Il Ministro si accinge a provarlo.

1.° Ne' governi liberi le leggi sono atti del potere legislativo: ciò che non è legge è atto ministeriale: dunque il Ministero non era obbligato ad accettare gli atti del suo predecessore. Come atto ministeriale il potea: ma il programma venne approvato dal Re. Che prova ciò? L'approvazione del Re non muta la natura dell'atto: se il Ministero non approvava il programma, era ne' limiti della legalità.

2.° Ma perchè il Ministero ha seguito questo sistema di politica? Il Ministro non intende di esporre le sue convinzioni; ma si propone di esaminare la sostanza del programma.

Il signor Baldacchini interrompe il Ministro dell'Interno, e gli ricorda che la Camera è in

giornale Costituzionale piene di errori, o da giornali in riassunto.

Comitato segreto per desiderio concorde, onde i Ministri al primo loro contatto con la Camera non siano tratti da estranee considerazioni, ed espongano nettamente qual'è lo stato del paese: le controversie fra' Ministeri potranno essere oggetto di altre discussioni che potrebbero esser pubbliche: quindi prega il Ministro che si restringa a quel punto solamente.

Il signor Troya chiede la parola; il Presidente gliela promette; ma osserva che lo scopo unico della Camera è oggi quello di aver chiarimenti sullo stato del paese; e insiste che il Ministro ponendo da parte tutto ciò che riguarda fatti e considerazioni estranee che muovono questioni intempestive, si limiti esclusivamente alle chieste spiegazioni.

Il Ministro risponde che per giustificare la politica del Ministero ha bisogno di questa esposizione. Ma quando si chiedono fatti ei non può darli precisi, perchè non ancora se ne sono recolti gli elementi. Non basta cenar qualche fatto: è uopo fornirne i documenti che non si hanno ancora. Le comunicazioni interrotte non lo han permesso: e ricorda in confidenza che l'arresto di Petruccelli non gli è venuto a notizia che per mezzo della Camera. Ei però è nel grado di assicurare che le città son libere: che l'autorità militare regge benigna il paese: che gl'insorgenti sono abbattuti e dispersi, ma non tutti tenuti; onde gli è impossibile il dar fatti precisi.

Il signor Pcerio chiede al Ministro: poichè il Governo è stato costretto alla guerra, quali erano le preensioni? Quale fu la necessità di adattare la forza?

Il Pizzo è stato il bersaglio de' più spaventevoli orrori: le proprietà depredate: le case incendiate: innocenti bambini, donne e vecchi imbelli, uomini inermi sgozzati, ora sotto il più grave regime militare. Adesso almeno il Ministro della Guerra dovrebbe aver documenti da comunicare.

Ma non può il Ministero esporre alla Camera le origini della guerra? Non è un grave torto il comprimere con effusione di sangue anzi che prevenire l'insurrezione?

Il Ministro dell'Interno risponde che l'oratore par che venga dal secolo di Saturno. Le ragioni son note; erasi costituito un governo provvisorio. Ma non vi sono adesso gli elementi per fornire i particolari degli avvenimenti; quando si avranno saranno comunicati.

Il signor Pica osserva al Ministro, che se in Calabria si stabilì un governo provvisorio, ha dovuto averne rapporti da qualche autorità, per formarsene una opinione certa: ha dovuto esserne informato prima e durante il governo provvisorio; quindi se non vuole durar nel segreto e nel mistero e tener la Camera al bujo, che presenti i rapporti delle autorità, degli uffiziali, de' deputati delle Città.

Il Ministro risponde promettendo di racco-

gliere i documenti, e di comunicarli quando saran raccolti.

Il signor Pica ripiglia, altro essere non aver tutt'i rapporti, altro non averne alcuno: si presentino quelli che vi sono; si dica quello che si sa.

Il Ministro fa osservare al Deputato, che in ciò esce dalle vie parlamentari: che il Ministro ha il dritto di ricusare oggi quelle comunicazioni che può dare domani.

Il signor Pica soggiugne, che questo dritto de' Ministri vale per le comunicazioni, perchè la pubblicità potrebbe interrompere e frastornare le conclusioni: ma per gli affari interni, per le questioni di famiglia, sarebbe strana la applicazione dello stesso principio.

Il Ministro non vuole ammettere questa distinzione.

Il signor Faccioli dice che essendo Calabrese, più specialmente deve essere interessato ai destini della sua terra natale. I Calabresi agitati dalla incertezza e dal timore di perdere dopo il 15 maggio le franchige costituzionali si mossero: essi aspettarono, furon docili; ma il silenzio, la politica larvata del Ministero gli insospettì, ed insorsero. Ecco la spinta. Quale ne era lo scopo? La conservazione dello Statuto, la verità non il fantasma di costituzione. Se il governo avesse manifestato queste intenzioni, i Calabresi avrebbero ceduto. Se la Camera chiede fatti, li chiede nel nobile disegno di cessar la guerra civile. È uopo di un rimedio, i momenti son preziosi.

Il Ministro dice che la guerra civile è cessata: che vi son pochi brani che percorrono la campagna: che le città sono sgombre: che già sono in uffizio le autorità, e che si è raccomandata la più grande indulgenza.

Il signor de Blasiis dice che la Camera non chiede fatti per curiosità, ma per utilità; se è vero quello che si annunzia da voci confuse, la Camera intende invitare il Ministro alla pace.

Il Ministro risponde che la storia non si compone che di fatti: questi si avranno fra poco.

Il signor De Blasiis fa sentir che la Camera ha dritto a chiarimenti.

Il Ministro riconosce il dritto; ma dichiara che non può dare altro che brani di fatti.

Il signor Massari chiede al Ministro, onde abbia attinto che le Calabrie son tranquillate.

Il Ministro risponde, dai rapporti dei Magistrati. E il signor Massari soggiugne, son questi che si domandano.

Il Ministro risponde che si daranno, purchè la Camera non s'impegni in un giudizio pria che si avranno i fatti compiuti.

Il signor Conforti non domanda chiarimenti sopra fatti consumati, ma sulle precedenti cagioni de' fatti. Le masse hanno l'istinto dell'ordine: le rivoluzioni non iscoppiano senza

l'ingiustizia. Il discorso della Corona provoca a smascherare le cause di pertinaci tumulti, onde vorrebbe su ciò de' chiarimenti.

Il Ministro dichiara, che non dovendo comunicare che soltanto i fatti verificati, non può presentar la tela di questi fatti prima che sieno verificati. La Camera ha il dritto d'indagine, lo faccia e trovi le cagioni. È sempre l'ingiustizia la sola cagione delle rivoluzioni? Non può essere la intemperanza? Sia oggetto d'indagine. Ma dichiararlo così semplicemente è troppo; gli s'indichi l'atto di abuso, e si giustificherà.

Il signor Pisanelli fa osservare che l'invito a' Ministri avea per iscopo le informazioni sullo stato del paese: i Ministri non le possono o non le vogliono dare; quindi è cessato lo scopo della riunione.

Il Ministro ricorda, che da molto tempo non si sono avute lettere; quelle che sono arrivate han dovuto ottenere il permesso del governo provvisorio; bisogna attendere.

Il signor Avossa domanda, se la riserva del Ministero rispetto agli affari di Calabria si vuole estendere anche alle Province vicine.

Il Ministro ripete che la condizione è la stessa: che si daranno i fatti, ma quando sieno perfettamente assicurati.

Il signor Baldacchini ritorna allo scopo dell'adunanza: le comunicazioni intorno ai fatti interni del paese se non si possono ottenere dal Ministero, si passi ad altri lavori. Il Ministero tende a giustificare la sua condotta; non è questo lo scopo della riunione, nè il tempo di farlo. Dunque si sciolga l'adunanza. Se non che domanda al Ministero se conosca i gravi attentati alla proprietà e alle persone commessi in alcuni punti del regno; che ha fatto per dissuadere il pubblico che crede non esser questo fondamento di ogni società assicurata dal regime costituzionale, e per mostrarli che altra cosa è il comunismo, altra l'esser governata da leggi. Ei non vede che lusso di movimenti strategici, e niun passo per assicurare le persone e le proprietà.

Il Ministro risponde intorno ai disordini comunisti dichiarando che i reclami de' proprietari indicavano i danni, e chiedevano ajuto: si è risposto: si son fatte delle circolari in molte parti: il pretesto era la pretensione di dividere i beni demaniali. Infine dichiara ch'essendo varie le cagioni di questi tumulti, ei non dee rispondere che di quelli che lo riguardano, degli atti del governo.

Il signor De Luca N. credendo vedere nel discorso del Ministro un'allusione alla G. Nazionale parla specialmente di ciò che è accaduto in Molise, onde arriva di recente; e assicura

che le malvage insinuazioni vengono dal Clero, e chiede al Ministro se ne conosce nulla. E l'Ministro risponde esser questo un soggetto di indagine.

Il signor Pica ricorda al Ministro che l'8 maggio in Pratola nell'Abruzzo Aquilano la G. Nazionale fu disarmata dalla plebe tumultuante, quattro Ufficiali scannati, altri circondati nelle case, assediati, presi, e poscia uccisi. Conosce questo fatto il Ministro? Ci ha mandato truppa? Sta ordinato il processo?

Il Ministro non si crede nel debito di rispondere degli avvenimenti succeduti, quando non era egli al potere.

Il signor Pica non intende domandar ragione del fatto, ma vuol ragionare della impunità del fatto criminoso. Un Ministero non dee rispondere degli atti di un altro; ma dee conoscerli quando gli succede, e dee provvedere e punire quando la giustizia glielo impone.

Il Ministro risponde che il processo doveva farsi dal Procuratore Generale; se non fu fatto non è colpa del Ministero.

Il signor Mazziotti osserva al Ministro che in Vallo regnava la tranquillità: corsero voci di truppe da sbarcare; ne seguì una sorda agitazione; sbarcarono realmente le truppe; la agitazione crebbe e scoppiò in movimento. Laonde chiede con quali istruzioni sieno state spedite le truppe: se vi andranno come a Pizzo, ei teme che non cessi il suo mandato, perchè il mandato è de' vivi non de' morti.

Il Ministro dichiara che il fatto è erroneamente posto: non eran voci vaghe; furono rapporti dell'Intendente che chiedeva forza; e le truppe non vi furono spedite se non dopo fatti criminosi positivi.

Il Ministro di Giustizia sale alla Tribuna dopo che n'è sceso il Ministro dell'Interno nel disegno di dar conto degli avvenimenti del Pizzo.

Informato de' soprasi, delle rivolture, dei tumulti, raccomandava a' Procuratori Generali la conservazione della legalità; e gli avvertiva che la intenzione del Governo era di mantener saldo lo Statuto. Come dunque le Calabrie poteano insorgere per timore di veder distrutto lo Statuto? Del Pizzo ei non ha saputo altro che quel che diceasi per le piazze. Di Reggio....

Il signor Poerio l'interrompe: E di Catanzaro?

Il Ministro risponde nulla, e promette di comunicare la corrispondenza. Intanto da due uffizii ha potuto rilevare che il Governo provvisorio era fuggito e scomparso, che i Magistrati avean ripigliato le loro funzioni, e che fra poco la pace sarà ristabilita¹.

Il signor Troya si alza e dice: a Lei che

¹ In appoggio legge il proclama del Comitato di Sicurezza Pubblica di Cosenza de' 3 luglio così concepito:

« Per cagioni che è inutile di riandare, le nostre forze avendo dovuto retrocedere in questo Capoluogo, desideroso di evitar al paese gli orrori di

parla convenevolmente, non arrogantemente...

Il Ministro dell'Interno dal suo posto. A chi arrogante? a me?

Molte voci: all'ordine! all'ordine!

Il Presidente con forza suonando il campanello; Signori, il comitato è sciolto.

OTTAVA TORNATA.

(13 luglio 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La seduta è aperta alle 12. Si fa l'appello nominale e si trovano 94 Deputati presenti.

Il Segretario signor Tarantini legge il processo verbale. Il signor De Blasiis osserva aver egli notato rispetto alla questione delle rinunzie, che la Deputazione non è solo un dritto, ma pure un dovere: e però si presume che colui il quale rinunzia debb' averne sufficienti ragioni.

Avverte inoltre che il verbale stenografico riportato dal Giornale Ufficiale è pieno di mende, il che è molto sconvenevole perchè manomette la dignità della Camera. E in ciò vien sostenuto da altro che si duole di vedere attribuite a un Deputato parole che non ha profferite, e non giudicato il nome di altro Deputato che parla. E per evitar questo sconcio propone che si crei una Commissione, ovvero che due Deputati per turno siano incaricati di rivedere e correggere gli errori del verbale stenografico.

Il Presidente distingue l'emenda al processo verbale dalla mozione sul modo d'impedir che seguitassero a correre gli errori stenografici: e soggiunge che questo inconveniente cesserà quando la Camera abbia nominato i suoi impiegati.

Ciaburri ricorda che la sua mozione per la G. Nazionale riguardava la necessità di rimettere in vigore quella del 14 maggio, sino a che non possa organizzarsi la nuova. Altri rammenta i ringraziamenti unanimamente votati a' Segretarii provvisorii ¹.

» una guerra accanita, e le conseguenze di una inva-
» sione per parte de' regii, invasione che il sito sfavo-
» revole di Cosenza renderebbe probabile, questo Co-
» mitato ha risoluto di ritirarsi spontaneamente da
» questa città. Fermo però sempre mai ne' principii
» da lui proclamati fin dai 2 giugno, giorno della sua
» istallazione, trasporterà nella vicina Calabria la sua
» bandiera, che anzi, in quel tratto medesimo che sarà
» per mantenerla saldissima, si costituirà in Catanza-
» ro in Governo provvisorio centrale delle Calabrie.
» Folte schiere di Calabri e di fratelli della Sicilia
» faranno siepe al Governo, e secondandone energica-
» mente i dettami, lo porranno ben presto nel grado,
» non solo di rioccupare questa provincia, ma d'allar-
» gar la rivoluzione nel rimanente del regno ».

Il signor Bellelli trova che nel processo verbale sia scritto aver la Camera ritenuta la mozione sulla legge per la G. N., mentre che la Camera ritenendo la mozione avea risoluto per una Commissione sulla stessa legge.

Il signor Poerio fa rilevare la differenza che passa tra la legge sulla G. N. e l'ristabilimento di quella del 14 maggio; la prima è un atto legislativo, e però di competenza della Camera; l'altro è un atto esecutivo, e fuori della di lei competenza.

Il signor D'Errico osserva che questa opinione del signor Poerio sorge adesso: non fece parte della discussione precedente, e però non può tendere a correzioni del processo verbale. Il Presidente ricorda che il processo verbale è una semplice storia; e in conseguenza vi si posson fare l'emende, aggiungere le omissioni, ma non si può nè alterare, nè cangiare sostanzialmente.

Al che soggiunge il signor Bellelli, che se è una storia ne chiede l'emenda perchè la trova alterata. L'emenda è ammessa, e il processo verbale è approvato.

Il Presidente mette all'ordine del giorno la continuazione della verifica de' mandati. Si propongono, e sono proclamati i signori Jadopi, De Luca N., Jacampo, Trotta, Fraccacreta, del Giudice, Coppola, Pallotta, Ameduri; propone il Presidente che si scelga una Commissione per la finanza, e vuole che prima si determini il numero de' Commissarii.

Il signor Cacace osserva che per determinarne il numero è necessario considerare che la finanza ha tre oggetti principalissimi: la economia pubblica: lo Stato discusso: e tutt'i rami distaccati, come la Regia, il Tavoliere ec. Quindi conviene che sia numerosa, e si divida in tre sezioni per fare un lavoro compiuto. Così si pratica presso tutt'i popoli Costituzionali: in Francia si componeva di 27, noi potremmo averne 21. Ma poichè la Camera non è al completo, per ora se ne potrebbero nominar 17, salvo ad aggregarvi gli altri quando sarà compiuta.

Il signor de Blasiis vorrebbe che se ne nominassero due membri per ciascun' ufficio; nel che viene appoggiato da alcune voci.

Il Comitato, Giuseppe Ricciardi Presidente — Francesco Federici — Stanislao Lupinacci — Benedetto Musolino — Luigi Miceli Segretario.

¹ Con decreto de' 16 maggio la G. Nazionale della Città di Napoli venne sciolta.

Con altro decreto degli 8 giugno si provvide provvisoriamente:

Che 12 Compagnie di 200 uomini ciascuna venissero immediatamente organizzate ne' 12 quartieri della Città ordinati in 3 battaglioni.

Che in ciascun quartiere una giunta di 4 notabili scelti dall'Intendente della Provincia e presieduti dall'eletto, scieglierà fra 5 giorni gl'individui dal complesso della milizia cittadina che esisteva sotto il nome di Guardia d'Interna Sicurezza.

Il signor Crisci osserva, che componendosi la Finanza di rami distinti, sarebbe convenevole, o che si scelgano 21 Commessarii, o che si facciano 3 Commissioni distinte.

Il signor Baldacchini vorrebbe si risolvesse se debba preferirsi la scelta per uffizi, o nella intera Camera: e preferisce quest'ultimo partito, perchè concede una maggior latitudine di scelta, ed in fine propone che il Presidente ne segni un certo numero nel quale la Camera sceglierebbe.

Il Presidente vorrebbe innanzi mettere ai voti se si sceglierebbe una sola Commissione di 21, o tre Commissioni distinte di 7 ciascuna.

Al che il signor Cacace osserva esser le materie di Finanza distinte sì, ma connesse tra loro, in guisa che le conseguenze e i risultamenti dell'una influiscono sull'altra: onde stima convenevole che una sola Commissione numerosa abbracci tutta la Finanza, e si divida in sezioni che si occupino specialmente di ciascun ramo, e unite infine presentino un lavoro connesso e compiuto. Si mette a' voti se vuolsi una sola Commissione, ed è accettata la proposizione con 61 contro 33.

Quindi si passa alla questione del numero. Il signor De Blasiis per ora vorrebbe se ne scegliessero 14 per aggiungerne altri 7 in appresso. Il signor Faccioli considerando la gravità dell'argomento, il bisogno non solo di esaminare, ma di creare un nuovo sistema di Finanza, il carattere dell'argomento che non è solo finanziario, ma altresì politico, esige che ora se ne scelgano 21, e poscia se ne aggiungano altri. In ciò viene appoggiato dal signor de Franco il quale dice che quanti più uomini saranno adoperati, tanto sarà maggiore il contingente di lumi che se ne avranno.

Il signor Aceto osserva che se non si mette un termine a questo rimpiazzo, non si saprà mai quando si potrà aver compiuta la Commissione. Al che soggiunge il signor Baldacchini, che essendo in maggioranza la Camera è già costituita; se vuole 21 Commessarii, 21 se ne dee scegliere, ed insiste perchè la Commissione si porti al numero plenario fin da ora.

Il signor Spaventa osserva che in non pochi Collegi elettorali non ancora si è potuto procedere alle elezioni.

Si mette a' voti, se vuolsi scegliere la Commissione definitivamente a numero completo: e si hanno 54 voti in favore, contro 40. Quindi si propone la questione del numero, e si risolve a grandissima maggioranza per 21.

Il signor De Luca F. osserva che non essendo ancora ben conosciute le specialità della Camera non si potrebbe esser certi che nel momento si avrebbe una scelta opportuna, e però propone che si differisca la nomina della Commissione per la prossima tornata. Ed il signor Poerio aggiunge che nello stesso disegno

sarebbe utile che si distribuiscano un elenco dei Deputati, affinchè non ne sfugga nessuno per dimenticanza.

Il Presidente propone che coloro che più si sentono forti nella materia potrebbero spontaneamente dare i loro nomi, e su questi si sceglierebbe. Ma in ciò trova oppositori Gallotti e de Blasiis, sulla considerazione che molti in tali materie versatissimi forse per modestia sarebbero tratti dal dare i loro nomi. E il signor Gallotti soggiunge che la Finanza non ha colore, non maggioranza, non minoranza; che il bisogno è urgente e occorre che si solleci la nomina della Commissione.

Il signor Correrà dichiara che ora quì non è questione di colore, ma di gara di operosità, di amor patrio.

Il signor De Blasiis vorrebbe che la scelta si facesse negli uffizi, ed è appoggiato dal signor Poerio e da qualche altro.

Il signor Cardone vorrebbe al contrario la scelta in tutta la Camera, affinchè si abbia una maggior latitudine, potendo accadere che la sorte abbia profusa in alcuni, e sia stata avara in altri uffizi di economisti.

Il signor Crisci appoggiando l'idea del signor Cardone soggiunge che se non si vuol riconoscere questo dritto della Camera, non si debbono dimenticare le consuetudini di altri paesi costituzionali, dov'è costume che certe Commissioni si scelgano dalla Camera intera. Nel che vien combattuto dal signor Massari il quale cita l'esempio della Francia, ove queste Commissioni si scelgono per officii.

Il signor Tari considerando che ogni metodo di scelta mena per le lunghe, propone come il più semplice sistema, che il Presidente faccia la nomina de' Commessarii.

Il Presidente fa notare che si propongono tre metodi: la scelta nella Camera: la scelta fatta dal Presidente: la scelta per Uffizi. Quindi propone che si metta prima a' voti la mozione del signor Tari, se cioè debba affidarsi la scelta al Presidente.

Il signor Poerio vi si oppone, sostenendo doversi votare innanzi tutto sul metodo più costante, quello per uffizi; la Camera ha ritenuto il dritto di scegliere nel suo seno, ma ha posto come regola comune la scelta per uffizi: ove questi metodi sieno esclusi, si passerà alla mozione del signor Tari. E in ciò viene appoggiato dal signor D'Errico.

Il Presidente mette a' voti se vuolsi la elezione diretta; e alla maggioranza di 52 sopra 42 si ammette la elezione diretta.

La elezione diretta può esser fatta a voti dalla Camera, o a scelta del Presidente. Il signor Semola chiede si risolva, se il Presidente nominerebbe definitivamente la Commissione o farebbe una proposta di nomi su' quali sceglierebbe la Camera. Il signor Pica vuol che si metta prima a' voti, se la scelta si farà dal

Presidente o dalla Camera; e dove si risolvesse nel primo senso si passerebbe a decidere se debba farsi a nomina definitiva o a semplice proposta.

Il signor Tarantini ricorda che i due metodi in uso sono la scelta diretta, e quella per uffizii: che il signor Tari ha suggerito il terzo, l'iniziativa della scelta affidata al Presidente, salvo l'approvazione della Camera. Se lo stesso signor Tari autore della mozione riflette agli inconvenienti di questo sistema non tarderà a ritirare la mozione; imperocchè in tal modo si renderebbe pubblica la votazione segreta: si correrebbe il rischio di colpirla di riprovazione alcuni nomi. Tutti rispettiamo il Presidente, ma dello stesso rispetto onoriamo gli altri, e tutti i Deputati qui raccolti hanno i loro onorevoli antecedenti. Onde questo metodo o riesce inutile, od offensivo: epperò o la scelta sarà affidata assolutamente al Presidente, o sarà fatta a voti nell'intera Camera.

Il signor Tari dichiara non essere stata sua intenzione di delegare al Presidente la iniziativa o la proposta, ma la piena facoltà di nominare definitivamente la Commissione.

Il Presidente ricusa di accettare la delegazione compiuta, e a grande maggioranza è ammessa la scelta diretta nella Camera.

Quindi si passa a vedere se la Camera vuol procedere subito alla scelta, o vuole che si differisca all'altra tornata: quest'ultima proposizione è accettata.

Il signor Poerio ricorda alla Camera che non ancora è costituita la Commissione delle petizioni, e che è importante si costituisca. Si rimette agli uffizii l'incarico di nominarla.

Il signor Correal rammenta che prima cura della Camera si fu di avvisare a' modi di far cessare la guerra civile: si chiesero informazioni e non se ne ebbero: la Camera è ancora all'oscuro; i mali crescono e si spandono, invece di scemare o cessare: la Camera ha il dritto della indagine; onde propone che si nominino una Commissione che studi i fatti, e ne cerchi le vere cagioni: avvisi e proponga ogni settimana i mezzi e le misure urgenti per ripararvi. E insiste perchè si proceda tosto alla scelta de' Commissarii, per non fare che giunga troppo tardi il rimedio.

Il Presidente osserva che non è questo soggetto all'ordine del giorno; quindi conchiude che sia formolata la mozione e passat'agli uffizii.

Il Presidente propone che si scelga una Commissione che lavori alla legge municipale: e chiede la opinione della Camera intorno al numero de' Commissarii. I signori Mazziotti, Ciaburri, e Garofano vorrebbero nominare due per uffizio: il signor Poerio la vorrebbe limitata ad uno per uffizio. Il signor Crisci osserva che potrebbe esser compresa nella Commissione di legislazione; ma il signor Poerio sostiene

esser distinta, come riguardante una legge amministrativa.

Il signor De Luca N. dice alla legge municipale potersi aggiungere la legge provinciale,

Il signor Capuano esige che si determini innanzi se la Camera voglia in ciò prendere la iniziativa. Ed il signor Tari soggiunge, che avendo il Consiglio di Stato già pronti alcuni progetti di legge sarebbe convenevole interrogare il Ministero, se abbia in pronto qualche progetto di legge da presentare alla Camera. Mazziotti sostiene non esser necessario, perchè la Camera ha il dritto della iniziativa: ma il signor Poerio ripiglia non esser questione di dritto, ma di opportunità.

La mozione vien ritirata.

Alcuni Deputati presentano una mozione scritta e formolata perchè si proceda ad una legge sulla responsabilità degli Agenti del Potere esecutivo. Ed il signor Pica osservando che non vi ha Costituzione senza responsabilità Ministeriale; che è questa una legge richiesta dallo Statuto, chiede che si nomini prontamente la Commissione incaricata di formarla.

Il Presidente osserva che debb'essere rimessa agli uffizii.

Il signor Bellelli chiede se è definitivamente risoluto che ogni mozione prima di esser messa in discussione debba essere approvata negli ufficii; ed in tal caso di quanti ufficii si esige la approvazione.

Il Presidente risponde tre ufficii. Ma il signor Poerio soggiunge, che se in Francia, ove la Camera è divisa in nove ufficii si vuole l'approvazione di tre, per noi che ne abbiamo sette debbono esser sufficienti due. E insiste perchè in regola generale si esiga l'approvazione di due uffizii, onde la mozione che si prende in esame si possa ritenere come appoggiata dopo matura riflessione.

Il signor Bellelli domanda, se il rinvio agli uffizii sia di dritto, o di regolamento: e osserva che in questo caso la minorità impone la sua opinione alla Camera.

Il signor Ciaburri vorrebbe distinguere le mozioni che hanno il loro appoggio nello Statuto, da quelle che non l'hanno. La mozione del signor Pica ha la sua sorgente nello Statuto, perciocchè parla lo Statuto d'una legge sulla responsabilità Ministeriale. Ove ciò non fosse, sarebbe giusto che si rimettesse agli uffizii; ma essendo, non ha bisogno dell'approvazione degli uffizii per esser presa in considerazione.

Il signor Pica insiste perchè si metta a' voti la sua mozione. Il Presidente osserva non esser questione di dritto, ma questione di opportunità e di ordine.

Il signor Aceto domanda chiarimenti sulla formola della mozione proposta in parola e sulla formola scritta; perchè gli pare esservi una certa differenza.

Il signor Pica accetta la formola pronunziata oralmente. È rimessa agli uffizii per la nomina della Commissione.

Il signor Cacace rinunzia alla Questura. Si procede alla elezione del nuovo Questore: la prima pruova non offre maggioranza assoluta: la seconda pruova fa risultar Gallotti con 52 voti.

L'urgenza di procedere con ordine nelle discussioni esige un regolamento: la Commissione creata a tal' uopo non può presentarne in poco tempo il progetto: e però il Presidente propone che se ne adotti uno in vigore presso altra Assemblea deliberante, sino a che non sia discusso e adottato il definitivo.

Il signor Massari osserva esser per ora soverchio occuparsi di un regolamento, perchè se ne può adottar provvisoriamente un altro: prendasi il Piemontese che è stato adottato da Roma: sarebbe un'atto d'Italianità. E in ciò viene appoggiato da signori Poerio, De Luca N. ed altri.

Il signor De Martino crede miglior consiglio adottarne uno che altra volta fu nostro, quello del 1820; in tal modo si farebbe un atto di nazionalità.

Il signor Massari si maraviglia della parola e del pensiero: l'adottar il regolamento piemontese sarebbe un esempio di vera nazionalità.

Si risolve che sia stampato e distribuito il regolamento torinese, onde possa la Camera decidere se voglia servirsene di norma, sino a che non si discuta ed approvi il regolamento che presenterà la Commissione.

La seduta è sciolta alle 3 p. m. ed aggiornata per sabato.

NONA TORNATA.

(15 luglio 1848)

Presidenza del signor Capilelli.

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 p. m.

Il Segretario Ciccone legge l'atto verbale della tornata precedente, che dopo alcune rettifiche resta approvato.

Si procede all'appello nominale; i Deputati presenti sono 93.

Il signor Tarantini in nome della Commissione de' poteri rapporta essere stati verificati e trovati validi i mandati de' signori Rigironi, Muratori, Raso, e Grella: e non essendovi alcuna opposizione, il Presidente li proclama Deputati.

Secondo l'ordine del giorno si annunzia quindi di devenirsi alla nomina della Commissione delle Finanze. Allora il signor Semola propone, come starebbe bene che questa

nomina si facesse da' Deputati divisi per sezioni, ossia negli uffizi, nominando per altro ciascun uffizio non una frazione della Commissione, ma la Commissione tutta intera, e poi riunendosi in una tutte le votazioni per ottenerne il risultamento generale.

Fa notare il Presidente essere stato risoluto che la nomina debba farsi dall'intera Camera riunita, e non avendo alcun altro appoggiata la mozione del Semola, si viene alla votazione. I votanti sono 93.

Nel leggersi nelle liste di squittinio il nome del signor Savarese, sorge dubbio se debba intendersi per Savarese Roberto, o per Savarese Giacomo. Il Presidente osserva come il secondo abbia fatta la sua rinuncia a Deputato, nè mai sia intervenuto nell'Assemblea, epperò si ritiene doversi attribuire quel cognome senza nome al signor Savarese Roberto.

Il risultamento della votazione è il seguente. De' 21 Deputati da nominarsi per questa Commissione delle Finanze, soli 14 ottengono la maggioranza assoluta e questi sono i signori Cacace con voti 90 — Ferretti 89 — Romanazzi 80 — Blanch 78 — Libetta 71 — Sansone 67 — Trotta 62 — Mancini 61 — Muratori 59 — Tupputi 58 — Scialoja 54 — De Luca P. A. 51 — Valtin 51 — Diagonetti 50.

Dopo di che essendo le ore 5 1/2 p. m. e non trovando-i più la Camera nel numero legale, il Presidente stabilisce la ventura tornata pel dì 18 alle ore 12 del mattino, e dichiara sciolta la seduta.

DECIMA TORNATA.

(18 luglio 1848)

Presidenza del signor Savarese.

La seduta è aperta alle ore 12 1/4 p. m.

In assenza del Presidente siede al banco il Vicepresidente signor Savarese.

Il Segretario Devincenzi legge il verbale, il quale non essendovi alcuna osservazione in contrario, resta sanzionato.

Si procede all'appello nominale e trovansi 100 Deputati presenti.

Il Presidente secondo l'ordine del giorno ordina proseguirsi la verifica de' poteri; e rapportando il signor Pisanelli in nome della Commissione essersi verificati i mandati de' signori Acclavio, e Dorotea, vengono questi senza alcuna difficoltà proclamati Deputati.

Il Segretario Imbriani dà lettura d'una proposizione del signor Pisanelli deposta sul banco della Presidenza, colla quale desidera che la Camera deliberi per l'abolizione della pena di morte almeno per ora pe' delitti politici. Egli è spinto a reclamare tal provvedimento

dalle ultime vicende che han contristato il paese, e dal desiderio che sia Napoli il primo Stato d'Italia, che dia un sì bell'esempio di umanità, e d'incivilimento. La Camera fa plauso a questa proposizione, ed il Presidente dispone che sia rimessa agli ufficii.

Muratori osserva che per misura di regolamento ogni mozione o proposizione dovrebbe stamparsi in doppio margine ed in tanti fogli per quanti sono i Deputati, onde, distribuendosi loro, potessero aver agio di notarvi le loro osservazioni, e prepararsi anticipatamente alla discussione. Il Presidente fa avvertire che ciò potrà farsi quando la Camera avrà il suo regolamento, e sempre dopo che almeno due ufficii avran data la loro adesione all'esame della mozione.

Il Presidente ordina darsi lettura de' nomi di coloro che gli ufficii hanno eletti a comporre la Commissione delle petizioni. Essi sono i signori Correale, Salerno, Coppola, Colonna, De Martino, Mazziotti e Cardone. Il Presidente gl'invita a riunirsi sollecitamente per dare cominciamento alle loro occupazioni.

Spaventa manifesta alla Camera il suo desiderio d'interpellare il Ministero su' continui attentati alla libertà della stampa. Spera che la Camera voglia aderirvi per udire se s'abbia a temere che ancor la parola libera debba esser manomessa, o se vi sarà pure un limite alle usurpazioni del potere. Ei non vede come si possa esser liberi nella Camera quando al di fuori non vi è che una illusione, o una ironia della libertà.

Al che rispondendo il Presidente che voglia formulare la sua mozione perchè sia rimessa agli ufficii, il signor Spaventa dice che lo farà, ma che come è costume di tutt' i Parlamenti, ha voluto innanzi tratto annunziare alla Camera il suo divisamento.

Di poi il Presidente invita la Camera alla nomina de' 7 rimanenti membri della Commissione di Finanza; e proponendosi dal signor Muratori che per economia di tempo lo scrutinio si facesse a parte per aver agio la Camera d'occuparsi d'altri affari, il Presidente si oppone facendo notare che lo scrutinio dev'esser pubblico. Però nell'atto di procedersi alla votazione il signor Ministro di Finanza che trovavasi nella Camera domanda che gli sia assegnato un giorno perchè possa presentare lo stato generale della Finanza del Regno: significa ancora di avere de' progetti di legge da offrir alla discussione della Camera; e chiede un giorno in questa settimana, ove la Camera possa accordarla. In fine attende di conoscere quando la Commissione di Finanza si riunisca per informarla sullo stato discusso e somministrarle que' chiarimenti di cui potrà aver d'uopo per procedere ne' suoi lavori. Il Presidente risponde non essere ancora nominata la Commissione: e che in quanto

alla presentazione de' progetti di legge, essa potrà aver luogo nella prossima tornata di giovedì.

Il signor Del Giudice rammentando la mozione del Deputato Spaventa, propone che, essendo presente un Ministro, egli possa dirigere al medesimo la sua interpellanza.

Il Presidente fa notare essere in libertà della Camera il deliberare che la interpellazione facciasi sull'istante, o il fissare a ciò un altro giorno.

Sansone osserva che su ciò la Camera ha deliberato per la trasmissione agli ufficii.

Spaventa fa notare che, la sua essendo una interpellazione, e non già una mozione, la Camera può deliberare se voglia udirla. Gallotti insiste che si stia alla legalità, e si fissi un altro giorno per questa interpellazione.

D'Errico sostiene l'opinione di Spaventa appoggiandosi sull'idea che trattisi d'una interpellazione e non già d'una mozione. Quì il Ministro Ruggiero, per dirimere la controversia, si dichiara pronto a rispondere alle interpellazioni, ove i fatti siano a sua notizia. Spaventa gli domanda dapprima s'egli possa rispondere di fatti forse meglio noti al Ministro di Giustizia. Replica il signor Ruggiero che risponde sempre de' fatti che lo riguardano; degli altrui per quanto la legge glielo impone.

Fatto salire allora alla tribuna, Spaventa accenna a parecchi attentati commessi contro la libertà della stampa: si ferma poi segnatamente sull'abuso che i tipografi debbano ricever de' permessi dalla Polizia, che li tiene così in una arbitraria dipendenza, privandoneli, ove essi eseguano delle pubblicazioni che non soddisfino il Governo.

Il Ministro protestando di non ritenere assolutamente l'esattezza de' fatti accennati, dice vegliar le leggi a punire gli abusi delle autorità, e doversi sperimentare la efficacia di queste, prima di richiamare l'attenzione di una assemblea legislativa.

Ed osservando Spaventa essere la Camera supremo tribunale, il Ministro ripete rimaner fermo nella sua opinione; ma che del resto si specificino i fatti, perchè il Ministero non mancherà di provvedere.

Il Presidente richiama la Camera all'ordine del giorno, e però alla votazione per gli altri 7 componenti la Commissione di Finanza. Mazziotti vorrebbe che fosse sufficiente la maggioranza relativa, ma il Presidente rammenta che ciò non si può. Si procede allo scrutinio coll'assistenza di due scrutatori signori De Blasiis e Colonna, e risultano a maggioranza assoluta i signori De Blasiis con voti 66 — Savarese 65 — De Thomas 52 — Pica 52 — La Greca 45 — Del Giudice 42 — Lucarelli 39.

Jorio fa avvertire alla Camera doversi nominare due altre Commissioni, una di Agricoltura e Commercio, ed un'altra per la legge

amministrativa; e propone che si faccia nella settimana. La mozione a richiesta di molti vien rimandata agli uffizii.

Il Presidente seguendo l'ordine del giorno invita la Camera ad occuparsi dell'adozione del regolamento provvisorio già stampato e distribuito. Il signor Cacace a nome della Commissione fa noto esservi fatte dalla stessa alcune postille e modificazioni, massime sopra gli articoli 29 e 84: l'uno dei quali riguarda la pubblicità del voto, e l'altro la nomina degli impiegati della Camera: epperò domanda che voglia differirsi all'altra tornata la deliberazione sull'adozione, perchè s'abbia l'agio di stampare ancora le modificazioni proposte dalla Commissione.

Il Presidente rammenta esservi già una deliberazione della Camera intorno al regolamento provvisorio; e che la Commissione era incaricata unicamente della compilazione del regolamento definitivo; sicchè la mozione del signor Cacace tendente alla modificazione del regolamento provvisorio, può valere come mozione d'un semplice Deputato. Ma insistendo quest'ultimo, il Presidente propone alla Camera, appoggiato da varii Deputati, che venga adottato il Regolamento provvisorio, salvo gli emendamenti divisati dalla Commissione, e che saran discussi nella seguente tornata.

De Blasiis chiede interpellare la Commissione per lo progetto d'indirizzo, e quella per la G. Nazionale; a cui risponde il signor Savarese che per quella dell'indirizzo alla quale egli appartiene, la Commissione se ne sta alacremente occupando, e fra giorni presenterà compiuto il suo lavoro. Bellelli d'altra parte, prendendo la parola in nome della Commissione della G. Nazionale, manifesta che comunque sian sorte dapprima delle discrepanze fra i componenti la Commissione intorno alla precisione de' loro poteri, ora essendo rimosse, il lavoro sta già progredendo, e potrà nel più breve tempo essere presentato alla Camera.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta, essendo le ore 3 1/2 p. m. e proroga la seduta pel dì 20 luglio alle ore 12.

UNDECIMA TORNATA.

(20 luglio 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La seduta è aperta alle 12 3/4. Si legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato senza osservazioni. Si fa l'appello nominale, e si hanno 95 Deputati presenti.

Non essendovi mandati da verificare, si dà

comunicazione alla Camera di un uffizio del Ministro della Finanza, il quale per indisposizione non ha potuto recarsi alla Camera, e annunzia la intenzione di recarvisi nella prossima adunanza, ove non creda altrimenti la Camera. La Camera accetta.

Quindi si passa alla discussione sulle modificazioni apportate al regolamento torinese, onde potesse servire provvisoriamente di norma. Sale alla tribuna Ciccone, e dice esser di due specie le modificazioni, che la Commissione ha creduto dover fare al regolamento torinese: alcune di lievissimo interesse, che possono passare senza discussione; altre che toccano la sostanza del regolamento, e meritano l'attenzione della Camera. Queste son due, e riguardano l'art. 29 e l'art. 84.

L'art. 29 stabilisce la votazione segreta sulla legge intera. La maggioranza della Commissione ha opinato che si conservi la stessa disposizione inalterata: la minoranza ha creduto più convenevole si adottasse la votazione pubblica. E poichè una proposizione del signor Pica riferivasi strettamente alla questione, il relatore l'ha letta ne' termini seguenti. Salvo il voto sulla legge intera, il quale si fa sempre coll'appello nominale de' Deputati, che risponderanno sì, o no, la Camera esprime la sua opinione per alzata e seduta, a meno che 10 membri non dimandino l'appello nominale, e ad alta voce.

L'art. 84 riguarda la nomina de' messaggieri, degli uscieri, ed altri impiegati della Camera. La Commissione, prendendo in considerazione il progetto dalla Banca spedito agli uffizii, ha stimato sostituirlo col presente. « Per quel che concerne gl'impieghi e gl'impiegati della Camera, una Commissione, cui si aggiungerà il Presidente, il Vice-presidente, i due Questori, ed i quattro Segretarii proporrà il modo di provvedervi. »

Imbriani osserva che nelle stampe distribuite ci son quattro modificazioni, e oralmente non se ne accennano che due: chiede se sieno state abbandonate le altre. Cacace risponde, non abbandonate, ma oralmente ammesse. Onde Imbriani soggiunge, che essendosi nella precedente tornata conchiuso dalla Camera, che non si sarebbero fatti altri cangiamenti che quelli riferibili agli articoli 29 e 84, egli credeasi nel dritto d'invocare l'ordine del giorno per gli altri.

Sorge la questione, se realmente nella precedente tornata, erasi in tal modo conchiuso: e a tale uopo si legge la parte del verbale che la riguarda, la quale non parendo sufficiente, Imbriani chiede si legga la relazione stenografica. Qui sorge una questione incidentale, poichè La Greca osserva che in questo modo si ritiene come ufficiale la redazione del giornale e non quella del verbale. Al che Imbriani risponde, la redazione stenografica non prende-

rà il posto del verbale, ma gli verrà in soccorso per fornir que' particolari che non possono aver luogo in un verbale.

Quindi Imbriani passa all'esame dell'articolo 29 ch'egli dichiara in opposizione all'articolo 35 dello Statuto che dice: Nelle Camere legislative i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica. E però non deve, nè può essere adottato.

Sull'art. 84 osserva Imbriani, che si parla di messaggieri, di uscieri, ed impiegati subalterni, mentre per gli altri impieghi, come quello del redattore del verbale, secondo il regolamento torinese si provvederebbe dalla Camera. Il che non pare accettabile, perchè i Segretarii rispondono del fatto di coloro che vengono nominati.

Pica monta alla tribuna per sostenere l'emendamento proposto da lui. Ei sostiene che la libertà e pubblicità debbono andare insieme: che il mistero ripugna alle libere istituzioni: che lo Statuto sapientemente vuol pubblica la votazione. E ciò perchè si potrebbe vedere che alcuno affetti nella pubblica discussione una opposizione al potere, quando poi s'appoggia segretamente col voto: e ancor più, perchè si toglierebbe agli elettori il solo modo di conoscere il carattere ed i principii politici degli uomini che scelsero a loro rappresentanti. Berardi appoggia l'opinione di Pica: ma soggiugne, che in alcune circostanze converrebbe adottare il voto segreto; e legge un suo sotto emendamento così concepito. « Salvo etc. La Camera esprime la sua opinione per seduta e levata, a meno che 10 membri non dimandino il primo modo di votare e lo scrutinio segreto, al quale non si potrà procedere, se non sarà approvato dalla maggioranza della Camera: ma esso avrà sempre luogo allorchè si tratta di risolvere cose che riguardano le persone.

Si mette a' voti il sotto emendamento del signor Berardi, e vien rigettato.

Quindi si mette a' voti la parte del sotto emendamento che ammette la votazione segreta per le cose riguardanti le persone, ed è adottata. Il signor Imbriani l'avea adottata in suo nome.

Da ultimo si mette ai voti l'emendamento di Pica, ed è adottato.

Si apre la discussione sull'art. 84 relativo agli impiegati. Dove Correrà osserva che il numero della Commissione sarebbe inferiore al numero de' componenti la Banca: e Imbriani propone si tolgano i Segretarii.

Berardi osserva, che siccome non ancora si sono avuti i riscontri dagli uffizii sul progetto proposto dalla Banca, la Commissione non si era occupata della redazione dell'articolo 84, e propone che si cominci dal richiamare tutti gl'impiegati del Parlamento del 20, quando non si trovi macchia sulla loro condotta.

Il Presidente fa riflettere, essere ora questione dell'organico, non della nomina degl'impiegati: e Berardi insiste che bisogna attendere gli emendamenti che si son fatti negli uffizii, prima di mettere in discussione il soggetto dell'art. 84.

Il Presidente propone di mettere a' voti, se la Camera vuole ammettere la redazione della Commissione in luogo degli articoli 70, 79, e 84.

Aceto pretende che la Camera abbia nella tornata precedente adottato tutto il regolamento tranne gli articoli 29 e 84: che quindi gli articoli 70 e 79 sono stati adottati; e però l'estensore de' verbali e il bibliotecario archivista sono di nomina della Camera. Ma Imbriani fa osservare, che la questione dell'art. 84 è la stessa degli articoli 70 e 79; perciocchè riguarda in generale l'organico degl'impiegati e il modo di provvedervi, onde gli articoli 70 e 79, e altri ancora se ve ne fossero, rientrerebbero di dritto nella quistione generale; ed ancor più quando si tratta d'impiegati che sono addetti ad un lavoro di cui risponde la Banca.

Garofano osserva che al suo uffizio non è fino a questo momento pervenuto il progetto della Banca. Continuando la discussione e non parendo abbastanza istruita la Camera, il Presidente senza opposizione la rimette alla tornata ventura; tanto più che la Commissione non ancora ha avuto i riscontri degli uffizii, e a qualche uffizio non ancora è stato trasmesso il progetto della Banca.

Muratori propone che le adunanze abbiano luogo alle 10 a. m. e che tutte le proposizioni all'ordine del giorno sieno stampate con largo margine, e distribuite a' Deputati.

De Blasiis vede con rincrescimento che la Camera si occupi tanto a lungo di una questione sopra un regolamento provvisorio, e vorrebbe che rimettendola al tempo in cui si dovrà discutere il regolamento definitivo, si attenda a soggetti più importanti.

Il Presidente trova esaurito l'ordine del giorno, e propone gli obbietti che si dovranno trattare nella ventura tornata. Massari, appoggiando la proposizione di De Blasiis, vorrebbe che si chiuda oggi qualunque discussione, e che il resto si rimettesse alla Commissione che si sta occupando del regolamento definitivo.

Il Presidente insiste per la chiusura della discussione. Spaventa dimanda la parola contro la chiusura: alcuni trovano che non si è esaurito l'ordine del giorno. Tommasi sostiene che quando una mozione è appoggiata da 5 Deputati dev'esser discussa. Il Presidente suona il campanello e scioglie la tornata. Tommasi, Scialoja ed altri Deputati protestano contro la chiusura.

L'adunanza è sciolta alle 3 1/2 p. m.

DODICESIMA TORNATA.

(21 luglio 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La seduta è aperta alle ore 12 1/4.

Si legge il processo verbale della tornata precedente.

Il Presidente vedendo che il verbale termina colla protesta di alcuni Deputati contro lo scioglimento della seduta precedente, si fa a dar chiarimenti all'uopo. Era quistione della modificazione da farsi all'art. 84: alcuna ne avea presentata la Banca, che diceasi trasmessa agli uffici, e di cui alcuni Deputati fra gli altri Garofano dicevano non aver cognizione: onde il Presidente volendo adempiere al suo primo officio, quello di mantenere in vigore il regolamento, propose che si rimettesse agli uffizii il progetto della Banca, e poi nell'altra tornata si mettesse in discussione: ei ne interpellò la Camera, e la Camera assentì. Così pareva terminata di fatto la discussione, e rimessa all'adunanza ventura. De Blasiis lamentava essersi la Camera troppo a lungo trattenuta in quistioni di poca importanza, e Massari appoggiando De Blasiis esigea che la discussione intorno all'articolo 84 non più si fosse messa in campo, se non quando si farebbe il regolamento definitivo. Questo sarebbe stato in opposizione al già risoluto dalla Camera, poichè già la Camera avea disposto che la modifica all'art. 84 sarebbe sospesa in quella, e differita alla prossima adunanza.

Il signor De Blasiis si mostra sodisfattissimo

1 Rapporto del Ministro delle Finanze alla Camera de' Deputati.

La storia e l'esperienza dimostrano come l'aspettarsi, o il sopraggiunger dei politici rivolgimenti, suol cambiare ad un tratto le condizioni del pubblico erario. Il sentimento della novità delle istituzioni, il solleccito pensiero dello avvenire, lo scontro inevitabile di certe idee e di certe passioni diminuiscono gran parte della vita del commercio, una delle cause più potenti della nazionale proluzione.

Alle quali ragioni vanno congiunte le altre materiali delle straordinarie spese, onde è mestieri, e della poca esattezza nel pagamento e nella riscossione delle imposte. Noi vedemmo, per le rivolture del 1820, crescere il debito pubblico da uno a più di cinque milioni di ducati: noi vediamo quale è ora la condizione economica della Francia, dell'Austria, dell'Italia superiore.

Nondimeno la condizione delle finanze napoletane non solo è a pezza migliore di quella degli altri paesi, ove politici mutamenti sono avvenuti, ma non è neppure quale per le molte e straordinarie cagioni state tra noi avrebbe dovuto esser mutata. Il che vuoi attribuire in gran parte alla prosperità propria di questo paese, in cui la natura vince le forze della industria.

Ma non è mio infendimento il venir qui ragionando dello stato in che sono ora le nostre finanze, e delle cause di esso così precedenti, come posteriori

degli schiarimenti avuti dal Presidente: ma solo osserva non essere stata chiarita l'idea della sua mozione, e però leggendola dimostra, che altro egli non intese con quella, che di proporre alla Camera, che accettando provvisoriamente il regolamento torinese non tenesse conto che dei soli emendamenti sugli articoli 29 e 84, rimettendo la discussione d'ogni altro emendamento all'adozione del regolamento definitivo: chiede però si ponesse ai voti prima d'ogni altra questa sua mozione. Ma Balzacchini propone che innanzi tutto la Camera dichiari non aver mai dubitato dei sentimenti civili del Presidente: che ogni dubbio di simil fatta peserebbe sulla dignità di tutta la Camera; ed invita però tutti a dichiararsi pienamente sodisfatti de' chiarimenti avuti dall'onorevole Presidente. Tutta la Camera applaude.

Il verbale, non essendovi altre osservazioni, resta sanzionato. Si passa all'appello nominale e si trovano 99 Deputati presenti.

Si passa secondo l'ordine del giorno alla verifica de' poteri; e dichiarando la Commissione aver trovato in perfetta regola i mandati dei signori Falletti e De Dominicis, il Presidente li proclama Deputati.

Il Ministro delle Finanze salito alla tribuna legge un progetto di legge riguardante la vendita de' beni appartenenti ai luoghi più laicali per trasmetterne il valore in rendita iscritta, ed accrescere così il credito pubblico senza ricorrere ad altri mezzi come nel 1820, che i rivolgimenti politici fecero trasformare la rendita pubblica da 1 a 5 milioni, ed il debito pubblico fino ad 80 milioni ¹. Chiede poi

alla sociale rigenerazione. Nè intendo parlar della speranza, onde il popolo e noi dobbiamo attendere che insieme con l'unione degli animi e con la pace interna dello Stato ritorni a rifiorire la prosperità de' privati e della Nazione. Di queste cose avrò bene occasione, in un'altra volta, di parlar distesamente alla Camera. Ora si tratta di trovar modo di accorrere a temporanei bisogni. Questi sono straordinari sì, ma non tanto gravi, che rendano indispensabile il ricorrere a straordinari rimedii. I mezzi economici vanno adoperati con giusta misura: chè la conservazione ed il risparmio è principio regolatore, come della privata, così della pubblica economia.

Gli onorevoli rappresentanti della Nazione saranno tra breve invitati ad esaminare se nello stato presente si debba permettere l'affrancazione de' canoni delle terre del Tavoliere di Puglia. Io so che render libera la proprietà di quelle terre è antichissimo voto della scienza, è più antico e potente bisogno dell'agricoltura. Ma io non credo che debba in questo momento affrettarsi una così utile ed importante operazione. Io proporrò in altro tempo, in nome del Real Governo, una legge generale di affrancazione, ed allora non ometterò di esporre alcune mie operazioni intorno allo scopo, al quale vuol essere quella indirizzata; scopo ben più alto ed importante, che non è il sovvenire a questi bisogni dell'Erario, non pur momentanei, ma molto lievi per poter essi soli consigliare l'alienazione del più vasto ed importan-

voglia la Camera assegnare un altro giorno, o nell'entrante settimana o nell'altra, per poter

te patrimonio dello Stato. A me piace il ripetere che non dobbiamo ricorrere a mezzi straordinarii, chè nè gravissima nè estranea è la nostra condizione.

È noto che nella patria nostra legislazione trovansi già da gran tempo dichiarato il dritto di porre in vendita i beni immobili e di permettere l'affrancazione dei censi dello Stato (di quelli del Tavoliere in fuori) e dei luoghi pii laicali di qualunque specie. Fin dal 1850, fu in parte sospesa la esecuzione dei vari decreti che furono intorno a ciò successivamente pubblicati.

Ora io ho considerate ed esposte al Re le ragioni di pubblica utilità per le quali fu stabilito il principio che lo Stato e i pubblici stabilimenti debbono possedere ma non amministrare, e per le quali i loro beni immobili debbono essere commutati in una rendita certa che si paghi in cambio dallo Stato. Ho considerato che richiamandosi in tutto il suo vigore quel principio, potrebbe oggi, insieme coi vantaggi economici, conseguirsi il fine subordinato e secondario di sopperire ad alcuni più urgenti bisogni del pubblico erario.

Non è mestieri di molte parole a dimostrare l'utilità pubblica ed economica che testè è detta. Pure, poichè questa più che la finanziaria importa che sia posta in chiaro, richiamo principalmente l'attenzione della Camera sulle cose che seguono.

1.° Niuno potrà negare che uno dei più grandi bisogni della società, è che sia posta in commercio una quantità di beni che ora ne sono esclusi. La civiltà dei tempi ed il presente sistema territoriale non può consentire che si abbia ancora una proprietà libera ed un'altra vincolata. Tutto ciò che ha valore deve essere nel commercio, altrimenti quel valore non è produttivo. E dopo che una nuova epoca di uguaglianza e di libertà ha già distrutte le antiche distinzioni delle persone e delle terre, non può altra proprietà, riconoscersi, che non sia interamente libera.

2.° È ancora un fatto indubitato che per le politiche agitazioni del Regno, tutti si sono indotti per falsi timori a riprendersi e tenere in serbo i loro capitali; onde il Banco che nei passati anni ebbe sempre oltre a 20 milioni di ducati in deposito, non ritiene oggi che una ben piccola somma, di cui non si è dimandata la restituzione. Arrestata e quasi annullata ogni maniera di commercio, quei capitali rimangono sepolti, oziosi. Ed improduttivo è tutto ciò che rimane sottratto al commercio; e si traduce in perdita della privata e quindi della pubblica ricchezza, tutto ciò che si toglie alla ordinaria produzione.

Ora dare un modo facile d'impiegare cotesti capitali, non è soddisfare al giusto desiderio ed al bisogno di coloro che li posseggono? Non è provvedere nello stesso tempo allo accrescimento della comune ricchezza?

3.° Ed a questa si provvede eziandio per altra ragione che non è certo di minore evidenza. Ognun sa che la proprietà nelle mani di privati individui, è meglio custodita, accresciuta, migliorata, acquista maggior pregio; è sorgente di maggior produzione agricola. Chi può dir sua la terra che coltiva, già la considera come parte della sua giuridica persona; che la proprietà è parte di noi stessi. Perde il più grande e quasi l'essenziale suo attributo, quello che si riferisce ad un ente astratto. E d'altra banda l'industria che sola rende produttiva, anzi crea la proprietà, è di sua natura, e necessariamente individuale.

4.° Il cedere agli stabilimenti ed ai luoghi pii

esporre qualche altra cosa e cominciare a dar conto dello stato della Finanza; e pregandolo

laicali una rendita iscritta sul Gran Libro eguale a quella de' fondi che espongonsi venali, è accrescere il credito pubblico, è rendere questo mezzo che ha sostenuto sinora lo stato della nostra finanza assai più potente, assai più atto a sostenerlo ed a migliorarlo, e renderlo di nuovo prospero e fiorente.

Molte cose dee anche oggi far lo Stato per rianimar dal suo canto la industria soppressa: molte per dar lavoro ad un gran numero di persone che han diritto di dimandarlo: molte per render questa patria, anche nella esterna sua splendidezza, proporzionata colla civiltà de' tempi. E dove se non nel pubblico credito, troveremo modi pronti ed efficaci?

Crescer questo credito è la più importante questione che hassi a risolvere; dappoichè per tal modo si potrà nel tratto successivo essere in grado di creare una nuova rendita, per la quale si possa provvedere ad alcuna cosa di più durevole per la prosperità del paese, massime in ciò che riguarda i lavori e le opere di pubblica utilità, e si abbia nel medesimo tempo la possibilità di estinguere quelle tra le obbligazioni dello Stato che sono più onerose, ed importa che in preferenza di ogni altra sieno tolte. Le operazioni finanziere procedono allora speditamente, e nelle possibili strettezze dell'Erario, non si avrà a ricorrere ad altri mezzi, quando già ne porge abbondevoli e sicuri il credito dello Stato. Ma l'alienazione di cui si tratta, se è utile per la economia nazionale, è utilissima ove si consideri ancora nell'interesse dei luoghi pii laicali, o dei pubblici stabilimenti, ai quali appartengono i beni che si espongono in vendita.

Io ho detto che ai pubblici stabilimenti si conviene possedere ma non amministrare. Ed invero le cure e le spese continue, le molteplici liti che non sempre è possibile evitare, le contingenze de' tempi e de' luoghi rendono sovente onerosa la stessa proprietà, ed importevole e non proporzionato il peso dell'amministrazione, che ad altri deve essere necessariamente affidata. Queste cure, questi pericoli spariscono quando lo Stato assicura, senza più, il certo pagamento di quella stessa rendita incerta.

Ma, quando pur così non fosse, una ben dolorosa esperienza ci dimostra esser nella malizia degli uomini quegli inconvenienti che non saranno per avventura nelle cose. Con qual fedeltà, con qual coscienza si suole tra noi eseguire il santissimo incarico di quella amministrazione? Noi sappiamo de' stabilimenti pubblici a cui con una rendita ricchissima, si è fatto mancare il bisognevole; ciascuno di noi può indicare più di una fortuna privata, che ha preso il luogo di un pubblico stabilimento. Nè forse è da meravigliarne: tanto (non temerò di dirlo apertamente) la mancanza di ogni civile e morale educazione ha renduto appresso di noi abito la frode e lo abbandono dei propri doveri.

Ed il Governo deve una volta rivolgere anche a questo la sua attenzione. La pubblica morale richiede che sien chiuse delle vie, che sono state infino ad ora così liberamente percorse e garantite. Io credo che sia questo un obbietto degno della più matura considerazione. Ma io ritorno al mio argomento. Il provvedimento che propougo parmi giusto ed utile ad un tempo, e conforme alla scienza ed ai risultamenti positivi della pratica. Se non che è mestieri che sia posto in atto con la più scrupolosa diligenza, affinchè nulla venga a torsi ai pubblici stabilimenti, che non sia col calcolo più rigoroso, e con la più perfetta equazione compensato. Con questo fine sono scritti gli articoli della legge che si

il Presidente che voglia presentar sollecitamente lo stato discusso, il Ministro assicura

propone alla Camera, per determinare le condizioni e le formalità della vendita.

E primamente conveniva trovare un giusto compenso al valore assai basso che ora ha la rendita iscritta. È però determinato in uno de' primi articoli della proposta che se nel giorno, in cui saranno aperti gl'incanti il prezzo della rendita è minore di 95 per ogni cinque ducati di rendita, bisognerà che l'incanto cominci con l'offerta di una rendita uguale a quella che si potrà avere al prezzo di quel giorno coll'impiego di un capitale che pareggi presso a poco la somma che si potrebbe trarre dalla rendita dell'immobile, ragguagliato al cinque e mezzo per 100. Così viene stabilito un dato fisso, e si evita il pericolo della perdita per le variazioni della rendita. E quel dato fisso corrisponde alla ragione con la quale si espongono ordinariamente in vendita i fondi dei particolari.

Nell'articolo 5 del progetto è preveduto il caso che per conseguenza dell'incanto si ritragga dalla vendita di uno di quegli immobili una rendita iscritta sul Gran Libro, maggiore di quella, che sarà necessaria a risarcire il proprietario dell'immobile. E si che tutto il di più della rendita ricavata debba versarsi nella Real Cassa di Ammortizzazione del debito pubblico.

La ragione di ciò è evidente. Il proprietario dell'immobile è compensato col ricevere una rendita uguale a quella che ritraeva dal fondo che si aliena. Ma il capitale che corrisponde a quella rendita, non è sempre lo stesso, ma è variabile secondo la diversità del pubblico corso. E però è ben ragionevole che si compensi in questo modo la perdita che il venditore verrebbe certamente a soffrire in tutti i casi, ne quali il capitale corrispondente alla rendita iscritta che deve trasferirsi al proprietario dell'immobile, deve essere molto maggiore di quello che sarebbe stato corrispondente alla rendita, che dava il fondo, e per la quale si è esso esposto in vendita. Il qual compenso non dovea altra destinazione avere che quella di accrescere i fondi dell'ammortizzazione, di cui fan parte anche i beni dello Stato, che si espongono in vendita, e pe' quali lo Stato sarebbe verso se medesimo debitore della rendita corrispondente.

Ancora era necessario prevedere il caso che per condizioni eccezionali del tempo, in cui si dimanda di comperare, e del luogo in cui lo immobile è posto, o per altre ragioni che non è possibile determinare astrattamente, non convenga alienar un dato immobile o alienarlo in quel tempo in cui se ne fa richiesta. Secondo queste particolari circostanze doveva riserbarsi al Governo la facoltà di determinare quali beni debbano in preferenza esser posti in vendita, e di quali debba rimaner sospesa per alcun tempo la alienazione.

Bisognava inoltre provvedere alle formalità, al modo ed alle condizioni di siffatte vendite. Ed in questo si è ricorso non solo all'applicazione de' principii del dritto comune, ed alle regole stabilite dalla giurisprudenza, ma ancora a quella che la esperienza delle antiche vendite fatte appresso di noi aveva dimostrato alla giustizia ed alla ragion civile.

Il governo non ha lasciato di meditar dal suo canto, perchè il modo della esecuzione nulla tolga alla giustizia ed alla utilità del principio. E quindi io eseguo gli ordini del Re di proporre l'intero progetto della legge alla libera discussione ed alla coscienziosa votazione della Camera.

Il Ministro delle Finanze
F. P. RUGGIERO.

averlo pronto e stampato per passarne 21 copie ai componenti la Commissione di Finanza,

FERDINANDO II.

*Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec., Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.**

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze ci ha proposta la seguente legge.

Udito il nostro Consiglio ordinario.

Veduto l'articolo 19.º della Costituzione Politica della Monarchia.

Permettiamo al nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze di presentare alle Camere Legislative la proposta della seguente legge.

Art. 1. Sono generalmente esposti in vendita tutti i fondi rustici come urbani appartenenti allo Stato, agli stabilimenti pubblici, ed ai luoghi pii laicali, e sono esposti all'affrancazione i censi che appartengono pure allo Stato, agli stabilimenti pubblici, ed ai luoghi pii laicali.

Da questa disposizione sono espressamente esclusi i beni ecclesiastici compresi nell'articolo 12 del concordato ed i canoni delle terre del Tavoliere di Puglia.

Art. 2. È riserbato non pertanto alla prudenza del Governo il determinare quali beni debbano essere posti in vendita, e di quali debba essere sospesa l'alienazione.

Art. 3. Il prezzo degl'immobili che per effetto della presente legge saranno venduti, dovrà essere pagato in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico.

Art. 4. Lo Stato o il pubblico stabilimento che è proprietario dell'immobile che si aliena, non ne potrà perdere il possesso se non dopo che gli sarà stata intestata una rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico, eguale alla rendita netta di fondiaria che percepiva dal detto immobile.

Art. 5. Allorchè per conseguenza dello incanto si ritrarrà dalla vendita di uno di quegli immobili una rendita iscritta sul gran libro maggiore di quella che, giusta il precedente articolo, sarà necessaria a risarcire il proprietario dell'immobile; tutto il dippiù della rendita ricavata dovrà versarsi nella real cassa di ammortizzazione in accrescimento del fondo di ammortizzazione del debito pubblico.

Art. 6. La formalità della vendita, delle offerte, e di tutto ciò che è necessario per la esecuzione della presente legge sono determinate negli articoli che seguono.

Art. 7. Tutt'i fondi rustici ed urbani che appartengono allo Stato ed a pubblici stabilimenti che sono posti in vendita per virtù della presente legge, verranno alienati mercè gl'incanti.

Art. 8. Non potranno cominciare gl'incanti se non sarà offerta una rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico eguale alla rendita netta di fondiaria che dà attualmente l'immobile.

Ciò non pertanto se nel giorno in cui saranno aperti gl'incanti il prezzo della rendita è minore di novantacinque per ogni cinque ducati di rendita, bisognerà che l'incanto cominci con la offerta di una rendita uguale a quella che si potrà avere al prezzo di quel giorno coll'impiego di un capitale che sia presso a poco uguale alla somma che si potrebbe trarre dalla rendita dell'immobile ragguagliato al cinque e mezzo per cento.

Art. 9. Per rendita attuale de' fondi s'intendono gli affitti antecedenti agli ultimi per un decennio,

di cui chiede a tal uopo i nomi: e dimandando il signor N. De Luca che le copie dello stato discusso siano distribuite a tutti i Deputati, il Ministro dice che per ragioni che non può ancora palesare, desidera che si distribuisca per ora ai soli componenti la Commissione di Finanza; che fra pochi giorni potranno le cose farsi palesi a tutti.

Dragonetti osserva che quando il Ministro ha asserito nel suo progetto essersi per i rivolgimenti del 1820 la rendita pubblica aumentata da 1 a 5 milioni, ed il debito salito ad 80 milioni, avrebbe dovuto dire piuttosto, per onor del vero, che quel rivolgimento non portò di aumento allo stato discusso di quell'anno al di là di 4 milioni, e ciò per mettere in campo un esercito di sessantamila uomini e per mettere in movimento più che settantamila

gli affitti attuali, e l'imponibile riportato ne' ruoli del catasto.

Sarà sempre scelto il dato maggiore.

Art. 10. In mancanza di tutti, o di parte de' dati innanzi espressi, o in caso di presunzione di dolo negli affitti o nel ruolo fondiario, la rendita verrà definita da due periti, uno de' quali sarà eletto dal compratore, e l'altro dal venditore. Ove siano discordi, ne verrà eletto un terzo dall'Intendente della provincia ove è posto l'immobile.

Art. 11. Le subaste avranno luogo con due sessioni d'incanto, una preparatoria, l'altra definitiva. Saranno oltracciò emesse le addizioni in grado di decima e di sesta:

La candela preparatoria sarà eseguita non prima di otto giorni dopo che saranno pubblicate nel giornale uffiziale le offerte presentate, e la definitiva, non prima di quattro giorni dopo l'aggiudicazione definitiva.

Art. 12. Tutti possono essere ammessi a licitare. Ma ciascuno oblatore dovrà, nello stesso tempo che presenta l'offerta, depositare nella cassa di ammortizzazione il titolo di una rendita iscritta o di una somma corrispondente al capitale del vigesimo della rendita presuntiva del fondo. A quelli oblatori che non restassero aggiudicatarii del fondo sarà restituito con le regole attualmente in vigore il deposito fatto.

L'aggiudicatario nel termine di cinque giorni dopo l'ultimo incanto, o il decorrimento de' termini di decima o di sesta, sarà tenuto di cedere la rendita corrispondente al prezzo dell'aggiudicazione.

Non adempiendo, vi sarà costretto con la coazione personale, oltre al pagamento di tutte le spese che avranno avuto luogo per la seguita licitazione.

L'aggiudicatario, il quale avesse per altri licitato, dovrà tra 24 ore dichiarare la persona che ha rappresentato.

Art. 13. Gli atti definitivi d'incanto, dopo spirati i termini prescritti colla presente legge, saranno compilati in forma di pubblici istrumenti, ed inviati al ministro delle Finanze per la sovrana approvazione.

Art. 14. I compratori saranno tenuti a tutte le spese di registratura, ed a qualunque altra cui possa dar luogo la stipulazione e la trascrizione del contratto, e la copia in forma esecutiva.

Art. 15. Tutti gli arretrati dovuti dagli inquilini o conduttori prima della perfezione del contratto, saranno dal compratore pagati in danaro contante, o in rendita iscritta sul Gran Libro alla ragione stabilita per lo acquisto de' fondi.

Guardie Nazionali: e che gli 80 milioni di debito non si fecero che pel ristabilimento dell'assolutismo.

Tari domanda che nel presentare il Ministro lo stato discusso del 49 tenga presente tutta la possibile economia, e s'affretti ancora a presentare il progetto pel diffinimento della lista civile, intendendosela co' suoi colleghi. Al che risponde il Ministro non poter ancora presentare lo stato discusso del 49, ma che darà per ora quello del 1847 onde la Camera cominci ad istruirsi di alcune particolarità di cui dee tener conto. Per l'economia poi, esser questo il suo principal pensiero, per modo che ha già in animo di restringer molto il numero degl'impieghi, e degl'impiegati, soprattutto quelli della Regia, la quale comunque valga ad impedire i contrabbandi, è

Art. 16. Nella vendita de' predi urbani, oltre la deduzione della fondiaria, sarà fatta una seconda deduzione del dieci per cento per capitale degli annui accconcimi.

Art. 17. È permesso ancora di comprare o affrancare tutti i censi dovuti allo Stato esclusi solamente quelli dipendenti dal Tavoliere di Puglia, tutt'i censi, canoni, prestazioni per annua rendita dei luoghi pii laicali, e degli stabilimenti di beneficenza di qualunque specie.

Art. 18. L'offerta del prezzo sarà fatta sul canone netto nei modi giudicati negli articoli precedenti.

Art. 19. Nel riscatto o alienazione de' canoni, censi, o altre prestazioni che sieno dovute in derrate, come ancora nella vendita de' fondi, il cui fitto sia convenuto in generi, il prezzo sarà determinato sul calcolo del prezzo delle derrate, corso per lo spazio di dieci annate, dalle quali tolte le due più fertili, e le due più scarse, si prenderà per base del riscatto o della vendita il prezzo medio o sia *coacervato* delle sei rimanenti annate.

Art. 20. Determinato il prezzo capitale de' canoni, dei censi e delle rendite nel modo giudicato nei due precedenti articoli, si procederà alla vendita, secondo le norme e con le condizioni stabilite dallo art. 11 all'art. 13 della presente legge.

Art. 21. Nella vendita de' beni soggetti ad enfiteusi, nella vendita o affrancazione degli annui censi o canoni, dovrà, dopo la pubblicazione degli affissi, interpellarsi il padrone utile, perchè, nel termine di venti giorni, dichiari di prestare il consenso alla vendita o all'affrancazione, o di voler esser preferito.

Nel secondo caso indicherà la somma, sino alla quale intende elevar la sua offerta, e si uniformerà a ciò ch'è prescritto nell'art. 12. Si procederà frattanto alle subaste nel modo stabilito di sopra.

Art. 22. Tutt'i contratti di vendita de' beni, e di vendita o affrancazione de' censi di qualunque natura, saranno eseguiti dinanzi al direttore generale della cassa di ammortizzazione in Napoli, ed a' rispettivi intendenti nelle provincie.

Art. 23. Il godimento della rendita avrà luogo a beneficio del venditore dal primo giorno del semestre in cui seguirà il trasferimento, e l'aggiudicatario godrà i frutti dal giorno del possesso.

Firmato — FERDINANDO

Il Ministro Segr. di Stato delle finanze
FRANCESCO PAOLO RUGGIERO.

pure di grave peso allo Stato: su ciò chiede la considerazione della Camera.

Faccioli osserva sul progetto di legge della vendita de' beni de' luoghi pii laicali, che quando il Governo chiede mezzi alla Camera per accorrere ai suoi bisogni, sarebbe pur d' uopo che palesasse le ragioni delle sue urgenze; ed a ciò risponde il Ministro non aver egli mai inteso chieder soccorsi alla Camera, ma di aver proposto quella vendita per ragioni più economiche che finanziere; e solo si farà a chiedere alla Camera i mezzi da soccorrere l'erario quando potrà con maggior raccolta di fatti presentarne la domanda. Ma Faccioli riprende, che comincia molto male la Camera, se comincia per dar fondi al Governo.

Devincenzi appoggiato ancora da Amodio, avendo sentito parlare dello stato discusso del 47 e del 49 chiede al Ministro che voglia presentar piuttosto quello del 1848 come più importante, e come quello che meglio potrebbe far conoscere alla Camera lo stato attuale delle Finanze.

Il Presidente rimette il progetto di legge agli uffizii per esser trasmesso alla Commissione di Finanza, e venirne poi alla discussione in un' altra tornata.

Si passa alla discussione del regolamento provvisorio; ed accettando unanimamente la Camera la mozione di De Blasiis di non ammettere altri emendamenti che quelli degli articoli 29, ed 84, ed essendosi già votato pel primo nella tornata precedente, non resta a discutersi che sull'emendamento all' art. 84; il quale il Deputato Berardi salito alla tribuna propone sia emendato così. « Che tutti gli impiegati della Camera sieno scelti da una Commissione composta dal Presidente, Vice-Presidente, un Segretario, un Questore, e 7 Deputati, prendendone uno da ciascuno uffizio: che questa Commissione dopo avere stabilito il numero degl' impiegati, sceglierà le persone corrispondenti, preferendo quelli che erano impiegati nel 1820, purchè abbiano ancora l'attitudine all' ufficio che viene loro affidato: ed ammettendo quelli che in apposito concorso abbiano mostrata la maggiore capacità, e prescegliendo ancora fra questi nell' uguaglianza di merito coloro che abbiano patito per politiche opinioni: che saranno esclusi quei che avessero un altro impiego: e che nominerà gli uscieri, i messaggieri, e le altre persone addette ad uffizii simili.

Aceto osserva che dei Segretarii potendo entrar uno con questa sola qualità nella Commissione, non è giusto che vi potessero ancora entrare come membri degli uffizii. Il Segretario Tarantini ascende la tribuna ed in nome degli altri suoi colleghi rinunzia di poter entrare nella Commissione come componente gli uffizii; nè valgono le dichiarazioni di De Cesare e di altri, della fiducia che tutta la Camera

ripone in loro. Ei ripete la sua rinunzia, e prega la Camera d' accettarla venendogli imposta dalla sola ragione di delicatezza personale.

Si domanda il modo da scegliere il Segretario che dovrà far parte della Commissione, e si decide che sia a sorte.

Poerio osserva che quando si parla di opinioni, e di persecuzioni politiche, le distinzioni stanno bene; ma quando si tratta di probità, non ci ha distinzione a fare, che la probità è una al mondo. Dragonetti chiede che la Commissione determini ancora i soldi degli impiegati.

Sangiaco distingue gl' impiegati, dagli uscieri, messaggieri etc. Poerio appoggiando questa opinione fa osservare che sarebbe vano sottoporre al concorso questi bassi impiegati. Però si chiede sia la nomina di costoro dichiarata senza concorso. E dicendo il Presidente esser confidata ai Questori, Pica aggiunge doversi nella loro nomina tener la stessa norma di preferir coloro che han patito per opinioni politiche. Con le quali modificazioni l'emendamento di Berardi all' art. 84 viene approvato.

Il Segretario Tarantini legge alla Camera una lettera del Presidente signor Capitelli al Ministro signor Bozzelli onde senza indugio si dassero le analoghe disposizioni per garantire la libertà, e la persona del Deputato Ferdinando Petruccelli arrestato a Scalea. Reclama all' uopo l' inviolabilità che lo statuto accorda alla qualità di Deputato di cui trovasi rivestito il Petruccelli. Legge di poi due risposte del Ministro a quella lettera; nella prima delle quali dichiara d' aver date sollecite disposizioni in prò di Petruccelli, comunque nulla sapesse officialmente del suo arresto; e nella seconda annunzia essere già stato messo in libertà col suo compagno Costantino Buono, dal Capo Sezione della G. Nazionale di Scalea Giuseppe de Carlo.

Dragonetti vuol leggere una interpellazione al Ministro sullo stato eccezionale che è nella Calabria; ed opponendogli il Presidente che nol può senza prima rimetterla agli uffizii, si agita la quistione se sia libero ogni Deputato di fare interpellazioni e proposizioni senza prima sottoporle a condizioni stabilite. Il Presidente opina, che quando trattasi d' un affare già messo in discussione, possa fare ogni Deputato le sue interpellazioni e chiedere i necessari chiarimenti; ma che le interpellazioni isolate e nuove alla Camera siano contro il regolamento, come quelle, che renderebbero inutile il giro degli uffizii, e che darebbero facoltà di occupar la Camera e farle perder tempo.

De Blasiis distingue il progetto di legge dalla interpellazione; e trovando giusto che il primo sia rimesso agli uffizii, trova ingiusto

che debb' ancor l'altra esservi rimessa, essendo questa la sola arma dell' opposizione e della minoranza, la quale senza di essa sarebbe illusoria e priva di risultamento. Al che Pica aggiunge che considerando i Deputati non altro che come semplici cittadini, non può loro negarsi quel dritto di petizione che non è ai cittadini negato. Che potendo poi l'interpellazione avere per iscopo degli affari urgenti, non giungerebbe mai a tempo se rimettendosi agli uffizii se ne dovesse aggiornar la discussione. Molti fra i quali d'Errico e Baldacchini appoggiando l'opinione di Pica, il Presidente chiede se debbasi ritenere, che le interpellazioni si possano fare presente, o anche assente il Ministro. Ed osservando Poerio, il Ministero doversi considerare sempre presente, come quello che ha il dovere di assistere alle Camere, o di leggerne le discussioni, così crede, appoggiato da molti, che possa indicarsi il soggetto della interpellazione e designare il giorno in cui dovrà aver luogo quando il Ministro è presente, e che solo gli si assegni un giorno quando è assente, nel quale o dee venire, o dichiarare il suo silenzio; la quale opinione appoggiata dalla Camera, il Presidente vorrebbe passare ai voti; ma dichiarando tutti essere in ciò concordi e non esser mestieri votare per cosa che vien concessa dal regolamento, viene approvata senz'altra votazione. Pertanto Tarantini invita Dragonetti a leggere alla Camera la sua interpellazione, ed assegnare il giorno per indirizzarla al Ministro. Dragonetti assegna la prossima seduta, e legge una sua interpellazione al Ministero sull'autorità discrezionale che esercita Nunziante in Calabria rivestito ancora dell'*alter ego*, senza che alcuna autorità responsabile abbiagli conferito un tal potere, e se poteva egli sciogliere e ricomporre diversamente la G. Nazionale di qualche Comune: domanda ancora d'interpellare il Ministro sull'assassinio del Deputato Costabile Carducci, e sull'impunità che gode colui che se ne crede l'uccisore.

Muratori avend' anche egli una petizione dei Calabresi sugli abusi che va operando Nunziante, dimanda venga unita all'interpellazione di Dragonetti. Il Presidente risponde che come interpellazione si aggiunga a quella di Dragonetti, essendone analogo lo scopo.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente consulta la Camera se debbasi sciogliere la seduta.

Poerio chiede se la Commissione di Finanza sia stata, com'erasi detto, suddivisa in tre sezioni; e de Blasis come membro della Commissione, risponde essersi opinato per ora di non fare quella suddivisione, cui sarebbesi provveduto in prosieguo.

Il Presidente interroga la Commissione dell'indirizzo a che ne stia il loro lavoro: e Baldacchini che ne fa parte annunzia alla Camera

che quel giorno stesso si leggerà in Commissione, e che spera però presentarlo subito; ma non può ancora assegnare il giorno. S'interroga la Commissione del Regolamento, e vien risposto non esser fatto il progetto. S'interroga la Commissione sulla G. Nazionale, ed Imbriani spera che nel corso della vegnente settimana si potrà stabilire il giorno per discuterlo; però il Presidente chiede alla Camera che cosa possa far parte dell'ordine del giorno della prossima tornata, e proponendo Centola che si nominino altre Commissioni fra cui quella di legislatura e Agricoltura e Commercio, si risolve che vengano messe nell'ordine del giorno; ma non trovandosi altri lavori in pronto da proporre, si stabilisce che il giorno e l'ora della prossima adunanza sarà comunicata ai Deputati ne' loro domicili. La seduta è sciolta alle ore 2 3/4 p. m.

TREDICESIMA TORNATA.

(27 luglio 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La seduta è aperta alle 12. Il Segretario Cicconi legge il verbale della tornata precedente, il quale dopo alcune rettifiche chieste dai Deputati Dragonetti, Poerio, e Muratori resta approvato.

Indi si procede all'appello nominale, ed i Deputati presenti trovansi in numero di 104.

Il relatore della Commissione de' Poteri, invitato dal Presidente, dice esser verificati i mandati de' signori Polsinelli, e Bottiglieri, i quali, non essendovi osservazioni in contrario son proclamati Deputati.

Di poi il Segretario Tarantini legge alla Camera un sommario di varie petizioni, e dice esser fissato il sabato per farsene rapporto dalla Commissione. Legge inoltre la rinunzia a Deputato di Giacomo Savarese, e la risposta del Generale Ruberti, il quale ringraziando la Camera delle cortesie istanze fattegli persiste nella prima domanda.

La Camera accoglie la rinunzia di Savarese, uniformandosi al principio già adottato.

Faccioli domanda a proposito di queste rinunzie, che si affretti la riconvocazione dei Collegi Elettorali, ma il Presidente ricorda esser ciò devoluto al potere esecutivo: averne spedito l'apposito specchietto al Ministero; al che soggiunge il Ministro dell'Interno come egli abbia già disposto il progetto di decreto da presentarsi al Re.

Sale quindi alla tribuna il Deputato Dragonetti per procedere alle sue interpellazioni. E, protestando di non uscir da' limiti parlamentari e non voler creare imbarazzi al Mini-

stero, domanda qual sia l'autorità delegata al Generale Nunziante nelle Calabrie, se come gli sembra, sia egli stato rivestito d'un *alterego*, e se ciò in forza d'alcuna ordinanza segnata da un Ministro responsabile. Di qual dritto abbia egli sciolte le G. Nazionali in più luoghi di quelle Province, ordinandone altre non secondo le norme della legge, a cui il Governo stesso non potea derogare, benchè già lo avesse fatto per la G. Nazionale di Napoli. Domanda inoltre de' chiarimenti intorno all' assassinio del già Deputato Carducci, il cui presunto uccisore gode piena libertà, nè pare che sia iniziato alcun procedimento pel detto reato. Cita da ultimo altri fatti accaduti nell' Abruzzo Aquilano, i quali dimostrano come gli agenti del Governo favoriscano e suscitino movimenti di controrivoluzione. Fra questi cita principalmente l'arresto senza mandato regolare di Falcone Ispettor di Polizia, tradotto nella Fortezza di Aquila, e dall'autorità giudiziaria inutilmente richiesto, dichiarando il

¹ Istruzioni riservate pel Generale marchese Nunziante destinato al comando di una colonna mobile per le tre Calabrie.

1. Un Generale è destinato al comando di una colonna mobile composta come segue:

5. di Linea — 10 compagnie.

6. idem — Un battaglione.

6. Battaglione cacciatori.

Mezza batteria di montagna.

2. Queste truppe verranno sbarcate al Pizzo o a Tropea, ed ivi riunite si recheranno dapprima a Monteleone.

3. Perchè il numero effettivo della stessa può supporre alquanto maggiore, potrà il generale adottare tutti quegli espedienti che produrranno l'intento.

4. Ove mai bisogno lo richiedesse, potrà egli mobilitare fino a seicento Guardie Nazionali di quei Comuni che crederà più attaccati all'ordine pubblico, alla Costituzione, ed incapaci a parteggiare per l'anarchia. A' suddetti si corrisponderà la mercede di grana 25 al giorno, prelevando la somma dalle casse distrettuali e generali. I ministri dell'Interno e delle Finanze, ciascuno per la parte che gli riguarda, emetteranno gli ordini corrispondenti. Le dette Guardie Nazionali saranno dal Generale impiegate non solo come un materiale aumento della sua forza, ma anche per far pentire al popolo nei diversi Comuni e nelle campagne, che il Re fedele alla Costituzione da lui concessa a' 29 gennaio, giurata a 24 febbraio è dalla nazione intera con immensa gratitudine accolta, non solo è deciso a farla rispettare, ma ha la forza a far pentire gli anarchisti che vogliono distruggerla, e quella necessaria per difendere le nostre libere istituzioni con pieno successo, avutosi riguardo non solo al numero ed all'ottimo spirito che anima le reali truppe, ma benchè alla immensa maggioranza di coloro fra quei cittadini che sono fedeli al Re ed alla Costituzione.

Le Calabrie sono agitate per le mene ambiziose di pochi demagoghi che vorrebbero attaccare l'ordine sociale per sole vedute di sordido interesse e di smodata ambizione, covrendo queste loro turpi passioni con gli speciosi nomi di amore per la libertà, di odio per la tirannide.

È dunque evidente esser d'uopo principalmente di convicere le popolazioni che l'ordine, la guaren-

Generale Zola, dipendere il di lui arresto dal Comando Generale.

Risponde il Ministro dell'Interno, non essersi punto conferiti al Generale Nunziante i poteri dell'*alter ego*; sibbene un foglio di segrete istruzioni essersi a lui rimesso nel partir per le Calabrie, istruzioni consentite dall'intero Consiglio de' Ministri che contrassegnarono in ciascuna pagina quello scritto. E sì questo come tutti gli altri documenti che si stanno raccogliendo, afferma il Ministro ch'egli avea intenzione di comunicare alla Camera, e che spera poterlo fare tra giorni quando avrà riunito il complesso di tutti i fatti relativi alla insurrezione Calabrese. Del rimanente poter egli in quanto al primo sodisfare sin da ora le premure della Camera dandone lettura. E di fatti il Segretario Tarantini legge alla Camera le istruzioni anzidette, dalle quali il Ministro afferma non essersi il Generale Nunziante punto nè poco dipartito ¹. Rispetto poi allo scioglimento della G. Nazionale, dice averlo

tigia di tutti gl'interessi pubblici e privati, e la vera prosperità della nazione possono soltanto conseguire mercè la lealtà ed unanime esecuzione della Costituzione dal Re giurata, e dalla Nazione accolta con sì universale giubilo, mentre tutto è rovina se vuolsi dare ascolto agli ipocriti perturbatori summentovati. Intanto il Generale non mancherà con suoi rapporti di far conoscere quali sono questi soggetti, e se rendesi assolutamente indispensabile che si adottassero per essi delle misure di rigore, onde dal real governo emettere quelle disposizioni che si crederanno opportune.

Il seguire dunque esattamente siffatte prescrizioni, in modo da far passare queste verità nel convincimento di tutti, e lo appoggiare queste sue patriottiche esortazioni con la forza delle armi, laddove i seduttori ed i sedotti volessero opporsi, sono gli oggetti cui deve direttamente mirare il Generale, poichè così soltanto potranno conseguirsi i seguenti risultamenti:

1. Le casse pubbliche non verranno manomesse come lo sono ora, e le imposte si pagheranno con la pristina regolarità.

2. Le autorità costituite riprenderanno l'esercizio delle loro rispettive funzioni.

3. Le reclute ed i congedati richiamati raggiungeranno i corpi cui sono destinati, preferendo sempre per quanto sarà possibile la via di mare a quella di terra.

4. Il traffico commerciale, la industria manifattrice, la cultura de' campi e le popolazioni rientreranno nel loro stato normale.

Ben s'intende che le cure del Generale debbansi sollecitamente estendere dal distretto di Monteleone a quelli di Catanzaro e Nicastro, poichè, riordinate le cose in Catanzaro tutto presto si calmerebbe nel distretto di Cotrone.

Tosto che si troverà egli nel suddetto distretto di Nicastro e verso i confini della Calabria Cosentina, se non gli riesce di farlo prima, principierà a corrispondere con le autorità civili e militari di quella provincia. Egli avrà cura di raggranellare tutti i soldati isolati che incontrerà, o che potrà riunire, siano Gendarmi a cavallo, siano a piedi, o appartenenti o qualunque altro corpo.

I suoi rapporti per duplicato diretti al Comando

il Governo autorizzato con rescritto posteriore alla partenza di esso Generale; e che tal provvedimento fu necessitato dall'aver le dette Guardie presa parte alla insurrezione. Aggiunge che il preteso riordinamento non ha altrimenti avuto luogo, rammentando come lo Statuto conceda al Governo un intero anno di dilazione, e spiega poi nel seguente modo il fatto che ha potuto condurre a quella supposizione. Le popolazioni delle Calabrie, dice egli, essere state calunniate da chi le reputava parteggianti per l'anarchia e non fedeli alla giurata Costituzione del 10 febbrajo, dalla quale invece non intendeano menomamente di allontanarsi. Che pertanto scoppiata colà la rivoluzione per opera di pochi deliranti aiutati da pochissimi proseliti stranieri e da un'orda di condannati Siciliani, quelle popolazioni allo arrivo del Generale Nunziante proffersero di aggiungere alle truppe un numero di Guardie Nazionali per concorrere a reprimere il movimento. La quale esibizione accettata dal Nunziante dice il Ministro aver fatto credere alla non vera ricomposizione. Circa alla G. Nazionale di Napoli sciolta per gravissime ragioni, afferma come il Governo abbia inteso valersi del suo dritto di non riordinarla che fra un anno, tanto più che la Camera dovrà prossimamente votar la legge definitiva, e che solo pel servizio de' Collegi elettorali e del Parlamento divisava richiamare in vigore la antica Guardia di Sicurezza.

Accennando poscia all'opinione che egli crede manifestata da un Deputato nell'ultima tornata, cioè che fosse dovere de' Ministri di assister sempre alle discussioni della Camera, ei prende occasione a dire che ove anche ciò fosse d'uso presso i Governi Costituzionali, mal potrebbe osservarlo l'attuale Ministero, tutto inteso com'è a preparare i vari progetti di legge da presentare alla Camera. E qui il Ministro osserva aver la Camera alquanto indugiato alla presentazione dell'Indirizzo che debbe al Ministero servir di norma ne' suoi lavori, e dal quale per sistema parlamentare suole appunto farsi procedere qualunque proposta di legge da parte del Governo.

Generale, ed al ministero di Guerra debbono esser frequenti il più che si possa, e deve farne egli la spedizione per vie sicure, affin d'impedirne la dispersione, o che vengan letti strada facendo.

Il telegrafo sarà da lui di preferenza impiegato, ed all'uopo sarà alla sua immediata un impiegato corrispondente, per far sì che i discorsi partir possano dal telegrafo più vicino al sito ov'egli si troverà.

Nel caso che dovesse spedir persona per esser informato de' fatti, o per altre circostanze, è autorizzato a poter fare delle spese con tutta la possibile economia; e la somma che gli potrà abbisognare la richiederà al ricevitore Francica di Monteleone, a cui si faranno gli ordini di tenere a disposizione di lui fino a ducati mille e cinquecento.

Qualora il Generale non riuscirà con le intimazio-

Siffatto indugio dice il Ministro aver tenuto il paese in una desolante agonia. Si fa poscia a discorrere della difficile situazione del Ministero per le lamentevoli condizioni del reame, condizioni ch'egli prende a descrivere co' più foschi colori richiamandovi su l'attenzione della Camera. Le invasioni della plebe nelle private proprietà: la depredazione delle pubbliche casse: la distruzione del commercio, e dell'industria: la miseria che affligge tutte le classi: la G. Nazionale che dappertutto tiene pel disordine e per l'anarchia; la stampa sfrenatamente mendace che sparge l'allarme, che insulta, che calunnia, fin la persona di colui che la legge vuole sacro, inviolabile: i collegi elettorali che si erigono in giudici delle operazioni del Governo; e que' medesimi collegi elettorali, egli dice, andranno fino a sconoscere le proprie elezioni e non rispetteranno più che tanto gli alti poteri onde son rivestiti i rappresentanti della nazione.

In questo punto il popolo prorompe in grida rumorose e prolungate: talchè il Presidente si vede obbligato di sospendere la seduta, e ordinare la evacuazione della tribuna.

Alle 2 1/2 p. m. la seduta è riaperta.

Sulla mozione di diversi Deputati si pone in discussione se debban riaprirsi le porte al pubblico. Il Presidente mette ai voti la questione, e la maggioranza approva che sia il pubblico riammesso nella sala. De Blasis osserva come tutt'i Deputati, qualunque ne siano le opinioni politiche, abbiano adottato il principio di moderazione e di temperanza nelle discussioni; principio dal quale par che il Ministro dell'Interno si discosti per far pompa di eloquenza; e che ora è più che mai interessante di non dipartirsene, perchè ne verrebbero commosse le passioni svegliate.

Gallotti aggiunge essergli stato assicurato da alcuni dell'uditorio come gli eccessi poco innanzi accaduti sieno stati promossi da persone dell'antica polizia. Dopo ciò è invitato il Ministro dell'Interno a risalire alla tribuna per terminare la sua risposta alle interpellazioni del Deputato Dragonetti.

Egli trova malagevole di riprendere il filo

ni legali, e con l'intercessione di ottimi cittadini a calmare gli spiriti in qualche Comune molto esaltato, e che i mali intenzionati giungessero al punto di inveire armata mano contro la truppa, allora adotterà con la conveniente prudenza tutte le misure mititari che si crederanno necessarie per ristabilire l'ordine e pel decoro delle Armi.

Queste truppe dipenderanno dal Maresciallo Palma, il quale trovasi al comando delle forze ora esistenti in Reggio.

Rimane dichiarato, che il Generale Comandante, non inceperà in nulla le autorità civili nello esercizio delle loro ordinarie funzioni.

Napoli 4 giugno 1848.

Firm. — Principe d'ISCHITELLA.

del suo discorso attestando d'essere commosso, benchè non turbato. Parla della sua vita passata: delle persecuzioni patite per aver sempre desiderata la libertà dell' uomo onesto. Le sue opinioni politiche esser conte all' Europa già da 28 anni: non aver egli mai deviato da quelle, e contro le ingiuste contumelie e le ire de' partiti stare il conforto della sua coscienza. Se non che il peso della vita pubblica essergli già divenuto importevole, epperò lui apparecchiarsi a dimmetterlo.

Il Presidente invita quindi il Deputato Muratori per le interpellazioni annunziate ad occasione della petizione da lui presentata sottoscritta da diversi Calabresi. Si dà primieramente lettura alla Camera di questa petizione ¹ che concerne appunto gli arbitrii usati dal Generale Nunziante, disciogliendo la G. Nazionale di Casalnuovo Comune della Provincia di Reggio. Il Deputato Calabrese domanda al Ministro dell' Interno la giustificazione di questo atto, asserendo dal canto suo costare a lui lesè venuto di colà che nuno motivo si era dato da que' cittadini: che quel Comune erasi tenuto affatto estraneo all' insurrezione, del pari che tutta la Provincia, secondo che risulta dallo stesso foglio d'istruzione dato al Nunziante. Tocca poi delle stragi commesse al Pizzo, a Filadelfia, e in altri punti delle due Calabrie Citeriore ed Ulteriore ², e si maraviglia dell'adesione del Governo alla condotta del Nunziante.

Il Ministro dal canto suo afferma non esserne egli ancora venuto in cognizione; e richiede il Deputato interpellante di dargliene

¹ Li sottoscritti cittadini della Provincia di Calabria Ultra 1. si sentono nel dovere di denunziare a questa Camera per le opportune risoluzioni il seguente abuso di potere degli agenti del Governo.

Il Generale Nunziante con uffizio de' 5 stante diretto al Sottintendente di Palma, come dall' amesso documento, annunziandosi facoltato dal Governo con Ministeriale dell' Interno de' 14 p. s. giugno, ordinò la destituzione dei capi tutti della Guardia Nazionale di Casalnuovo, comune di 12.000 anime, il più popolato dopo il capoluogo in quella Provincia 1. Calabria Ultra. La stessa disposizione diede per uno dei Capitani della Guardia Nazionale di Polistena, altro Comune dei più interessanti di quella Provincia, e per altri luoghi ancora.

Quanto un tal modo arbitrario sia fuori della legge, e ad avvilitare la Guardia Nazionale, prima garentia della libertà del popolo, non occorre ricordarlo. La detta Guardia per l'art. 7 della legge provvisoria de' 15 marzo ultimo è posta sotto l'autorità anche del Ministro dell' Interno, ma per ordinarne i movimenti, non già per disorganizzarla, a piacere, e togliere dal loro grado gli uffiziali debitamente eletti, ai quali veniva anche garentito il godimento del loro grado dall' art. 11 della Costituzione. Se si credeva di essere stata irregolare la loro elezione, si doveva a tempo reclamare presso l'autorità giudiziaria per farla annullare. Che se poi si credeva di avere i detti uffiziali meritata la destituzione, si dovean tradurre al Consiglio di disciplina, giusta lo statuto de' 19 aprile ultimo, e non già ri-

nota per iscritto onde egli possa domandarne conto.

Sugli stessi fatti in generale insiste Poerio. Dimostra come sarebbe stata incostituzionale la concessione d' un *alter ego*, che sottrarrebbe mediante la delegazione, una quantità di atti sovrani alla responsabilità Ministeriale; e loda il Ministro dell' Interno di averne respinta la presunzione. Trova però che nel fatto il Generale Nunziante abbia operato come se quella concessione vi fosse stata. Ritiene lo intervento di taluni cittadini armati per combatter la insurrezione come una convocazione di Corpi franchi fatta da esso Generale a sua elezione, senza norma di legge, e si duole che fossimo ritornati al tempo degli scrutinii, e che l'alto dritto di difendere il paese veggasi deferito non dalla legge, ma dall' arbitrio degli agenti del Governo. Si leva massimamente contro questo sistema col quale si cerca dar a divedere all' Italia, all' Europa, che un partito soltanto e non l' immensa maggioranza del paese abbia a cuore le costituzionali guarentigie. E stante la gravità dell' argomento, egli desidera che la Camera il tenga presente per farsene apposita menzione nell' Indirizzo.

A tutto ciò replica il Ministro doversi attendere che siano apprestati tutt' i particolari del movimento Calabrese, senza di che ogni giudizio sulla condotta del Nunziante sarebbe anticipato e ingiusto.

E di nuovo tornando il Dragonetti sulla questione dello scioglimento delle G. Nazionali e leggendo alla Camera un proclama dello stesso Generale Nunziante ² in cui egli vi si dichia-

nuoverli così a capriccio e dispoticamente. Gli esponenti credono essere della più importante necessità di resistere vigorosamente a questi passi dell' arbitrio acciò esso non s' inoltri ulteriormente, e perchè colla loro rettifica venga rialzato lo spirito pubblico della Guardia Nazionale della detta Provincia. Pregano quindi di chiedersi conto al Ministro della detta disposizione, onde disporsene la revoca, e qualora da quello sian presentati dei rapporti fattigli dal detto Generale, come si tratta di fatti ben noti ai deputati della ridetta Provincia, chiedono di esserne essi fatti intesi di tutto per poter dare gli opportuni schiarimenti.

Napoli 17 luglio 1848.

Firmati — Luigi Giofrè — Diomede Marvasi — Vincenzo Cotronei — P. Salvatore de Pasquale — Domenico Ranieri — Francesco Galini — Filippo Cavottari — Diego Gentile — Fortunato Gentile — Antonino Disciplino — Nicola Cotronei — Vincenzo Savoia — Sebastiano Benedetti — Giuseppe Lobasso — Filippo Soriano — Antonino Lombardi — Vincenzo Crisosi Marano — Paolo Panuccio — Filippo Olivotti.

² *Noi Marchese Ferdinando Nunziante Generale Comandante Superiore delle truppe riunite nelle tre Calabrie ec. ec. ec.*

Atteso le facoltà concesse a noi dal Real Governo, espresse nell' autorevole ministeriale del-

ra autorizzato, il Ministro di Finanza ripete dover la Camera attendere l'insieme de' fatti che il Ministero avrà cura di sottoporle, ed allora poter la discussione esser più fondata, ma che nel momento non si era in grado di dare ulteriori chiarimenti.

In quanto all'uccisione del Carducci, egli assicura anticipatamente la Camera per parte del Ministro di Grazia e Giustizia come questi

l'Interno de' 14 giugno spirato n. 2056, di poter sciogliere temporaneamente la Guardia Nazionale, e procedere al disarmo in quei Comuni, che si sono mostrati poco attaccati all'ordine pubblico, che hanno dato segni non equivoci di sentimenti anarchici e sovversivi.

Atteso che molti Comuni di questo distretto di Catanzaro si sono prestati per lo passato alle richieste di un Comitato illegale qui stabilito, inviando contingenti al campo de' rivoltuosi, giusta il dettaglio approssimativamente dato, come qui appresso.

Soveria, Simari e Sellia, circa 40 individui in una compagnia.

Sersale circa 12 individui.

Albi, Magisano, Pentone, Fossano e Sorgo, circa 40 individui in una compagnia, de' quali 10 del solo Pentone.

Tiriolo, circa 40 individui.

Marcellinara, circa 10 individui.

Settigiano, circa 60 individui.

Borgia, Cirifalco, S. Fiore, partito un forte contingente direttamente pel campo.

Staletti, Gasparina, Montauro, Montepaone, Soverato, Pertizzi, Olivadi e Centrache; nel Comune di Stalletti fu disposto un campo di osservazione composto di circa 500 individui, quasi tutti del solo circondario di Gasparina.

Chiaravalle, circa 20 individui.

Squillace, S. Elia e Palenititi, partito un contingente pel campo.

Cardinale, spediti direttamente un contingente.

Argusto, Gagliato, direttamente al campo furono spediti 8 individui.

S. Vito, spedito 50 individui direttamente al campo.

Davoli, Satriano, S. Soste diedero un contingente direttamente al campo.

Viste le misure adottate per questo Capoluogo.

Ordiniamo quanto appresso:

Art. 1. La Guardia Nazionale di tutti i paesi sopra indicati è sciolta: i capi destituiti.

Art. 2. Il sig. Intendente della Provincia darà le necessarie disposizioni per la organizzazione di una forza Nazionale, provvisoria nei medesimi, composta di persone probe e capaci di mantener l'ordine, cui soltanto si daranno le armi.

Art. 5. Il signor Intendente medesimo farà eseguire per mezzo delle autorità civili il disarmo, prescrivendo la consegna delle armi infra uno spazio da stabilirsi a tenore delle circostanze locali, avvalendosi dell'autorità civile, e de' Regii giudici corrispondenti.

Art. 4. Per quei paesi che saranno renitenti ad ubbidire saranno adottate all'uopo delle misure di rigore.

Il Sig. Intendente della Provincia medesima, e le autorità tutte militari e civili sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni.

Catanzaro 15 luglio 1848.

Il Generale Comandante,

FERDINANDO NUNZIANTE.

abbia con apposite circolari raccomandato ai Procuratori Generali l'esatto adempimento de' loro doveri; e citandosi dal Dragonetti varii casi di misfatti lasciati sinora impuniti, i due Ministri domandano che sen faccia nota in iscritto per prenderne informazione.

Dopo ciò, seguendosi l'ordine del giorno, si passa alla lettura del progetto d'Indirizzo che vien fatto dal Vice-Presidente Savarese ¹, il

¹ *Proposta d'indirizzo in risposta al discorso della corona.*

Sire,

Il 29 gennajo fu giorno di felicità e di gioia perfetta per questo popolo e il più glorioso del regno di V. M. Caduti gli ordini feudali, che ci ressero ne' secoli trascorsi, la monarchia Costituzionale, ch'è la forma ottima del principato civile, era divenuta il solo politico reggimento proporzionato alle presenti nostre condizioni; e la M. V., considerata sapientemente la maturità dei tempi e degli uomini, coll'atto Sovrano di quel memorabile giorno proclamò questo nobilissimo fatto, e gettò le basi del nostro politico risorgimento. Ma col richiamare questi popoli alla libertà ed alla vita politica, la M. V. non apriva ad essi soltanto una nuova era di felicità e di grandezza. Parte considerevole di un gran tutto, i nostri destini sono intimamente congiunti con quelli della comune patria italiana. Onde coll'iniziare tra noi un reggimento costituzionale la M. V. avauzò grandemente l'opera dell'italiana rigenerazione, incominciata dal santo pontefice, che siede glorioso e benedetto sulla cattedra di S. Pietro.

Un altro giorno dovea emulare e vincere il 29 gennajo, quello in cui V. M. dovea per la prima volta essere circondato dalle Camere Legislative, chiamate a rendere feconde le nostre nuove istituzioni, e a congiungere indissolubilmente tra loro e senz'alcun estraneo intervento la nazione ed il principe. Ma quel giorno tanto da tutti vagheggiato, e ch'esser dovea apportatore di gioia, fu per un funesto disastro sventuratamente tramutato in giorno di lutto; e dalla M. V. e da noi non sarà mai abbastanza deplorato, siccome quello che fatalmente venne ad interrompere quella confidenza intiera e serena, che dee stringere insieme il re ed il popolo.

Noi non contristeremo il cuore di V. M. soffermandoci su questa dolorosa rimembranza; nè le parleremo dei mali, onde furono afflitti i pacifici abitanti di questa città; nè dell'ansia e del timore, onde gli animi di tutti furono compresi sulle future sorti del Regno. Ma la sacra parola di V. M. venne ben presto a calmare ogni timore, e la nazione udì con gioia l'annunzio della prossima riunione dei suoi rappresentanti. Nondimeno gli straordinarii provvedimenti che nel tempo medesimo i consiglieri della Corona credettero di adottare, e l'inaspettata e precipitosa dissoluzione della Camera dei Deputati attenuarono i benefici effetti della sovrana parola, agitarono la pubblica opinione, e nocquero alla pacificazione del Regno. La Camera è profondamente addolorata che una funesta collisione abbia perturbato e disertato una delle più nobili parti del nostro reame. Deplorando quei tristi e lacrimevoli casi, noi facciamo caldissimi voti perchè la quiete e la pace sieno ben presto restituite a quelle travagliate contrade, e perchè la clemenza della V. M. lenisca l'acerbi-

quale dichiara alla Camera che la Commissione è stata di unanime accordo sul progetto in generale, ma che alcuno si ha riservato la sua opinione relativamente a ciascun articolo in particolare.

Bellelli dice sapersi che la Commissione ha avuto varii abboccamenti col Ministero: che de' documenti le sono stati comunicati, in virtù de' quali ella ha fatto de' cangiamenti alla primitiva redazione. Chiede pertanto che dia si notizia alla Camera di questi documenti.

Risponde Baldacchini membro della Commissione, esser vero che alcuni documenti vennero comunicati alla medesima, i quali sono in suo potere; che altri ne furon pro-

tà delle piaghe, che sono la necessaria conseguenza delle discordie civili.

A riparare per quanto è in noi gli effetti di tante sventure, ed a ristorare pienamente la confidenza che dee legare il principe ed il popolo, noi veniamo forti della purità delle nostre intenzioni, benchè ancora compresi da una infinita tristezza. Pure procureremo di non mancare nè all'aspettazione della M. V. nè alla fiducia di coloro che ci hanno eletti, nè alle nostre proprie coscienze. Ristabilita la confidenza, potrà il nostro concorso giovare agli alti intendimenti di V. M., che non possono essere se non per la prosperità e la gloria vera della Nazione.

I progetti di leggi che la M. V. ci annunzia saranno da noi disaminati colla maggiore possibile diligenza, essendo persuasi che senza di esse le nostre libere istituzioni rimarrebbero in grandissima parte infeconde. L'amministrazione comunale e provinciale, primo strato di ogni società politica, richiamerà principalmente la nostra attenzione, ed una legge che assicuri la libera azione dei comuni e delle provincie, senza distruggere l'autorità centrale, sarà un vero beneficio per queste popolazioni. Nostra precipua e sollecita cura sarà parimente il riordinare la Guardia Nazionale con una legge definitiva, per modo che la tranquillità interna dello Stato sia assicurata, e l'ordine e la libertà diventino tal cosa, che non si possano dissociare. Anche il diffondere l'istruzione nel popolo è cosa che non patisce indugi, persuasi come siamo che una grandissima parte de' nostri mali presenti procede dalla ignoranza, nella quale il popolo è stato ostinatamente tenuto. Una istruzione civile e religiosa ad un tempo verserà certamente il balsamo sopra molte nostre ferite.

Le pubbliche finanze attireranno del pari tutta la nostra attenzione, affine di recar rimedio al dissesto, cui soggiacquerò, e che d'ordinario suole tener dietro alle politiche vicissitudini, segnatamente quando non lievi mali preesistessero, cui non siesi a suo tempo fatto riparo. Così procureremo che una ragionevole parsimonia prevalga nelle spese, la quale non tolga che si provvegga agli essenziali bisogni dello Stato ed al mantenimento di una civiltà sovrana, quale si conviene alla presente generazione. La confidenza e l'amore, di cui testè parlavamo, l'ubertà nativa di questa terra, l'attività e la prontezza degl'ingegni che vi vivono, le industrie e i commerci assicurati dalla libertà, saranno cagione che il nostro reame risalga subito anche per la prosperità materiale al posto che gli è destinato dalla Provvidenza.

Gli attentati commessi contro la proprietà e l'onore de' privati sono preveduti e puniti da tutte

messi sotto certe condizioni dal Ministero dell'Estero, ma non dati per anco; che la Commissione non prima d'aver ricevuto que' documenti s'accordò in una formola determinata di redazione, per modo che non ebbe luogo veruna posteriore modificazione. Che ciò potrebbe avvenire, ove il Ministero volesse immediatamente fornire gli altri documenti promessi; ma allora starebbe alla Camera il decidere se la Commissione, la quale ha terminato il suo incarico, dovesse dietro le nuove comunicazioni riformare essa stessa il progetto.

A questo i due Ministri presenti dichiarano in quanto a se, non aver altri documenti da comunicare; ma che si faranno apportatori al

le legislazioni de' popoli anche meno civili. Onde a reprimerli e frenarli altro non è necessario se non che l'azione delle leggi e de' magistrati sia in efficace modo assicurata: pur nondimeno se di altre provvidenze legislative fosse mestieri, noi non mancheremo certo a questo sacro dovere: e quante volte a riconoscere le cause de' disordini sia uopo di coraggio, noi di questo coraggio ben ci sentiamo capaci, increscendoci parimente una libertà senz'ordine, ed un'ordine senza libertà, e ritenendo come ugualmente funesti la licenza e l'arbitrio.

Sire, la proclamazione sovrana del 7 aprile fece aperto al vostro popolo quanto profondamente fossero a cuore a V. M. le sorti delle altre parti d'Italia. Le milizie spedite a combattere per la guerra dell'italiana indipendenza partirono fra le acclamazioni di un popolo giubilante. Ond'è che grave dolore afflisse i nostri animi, quando i vostri ministri credettero di dover richiamare quelle milizie dal campo della guerra, convinti come siamo che la nostra politica rigenerazione non può essere perfetta senza l'indipendenza e la ricostituzione della intera nazionalità italiana, la quale non può seguire senz'accrescere lo splendore del trono della M. V. che regna sopra una parte tanto cospicua della patria comune. Laonde la Camera fa fervidi voti perchè si affretti l'ora del riscatto d'Italia, e tornata la pace nella penisola possano i diversi Stati che la compongono rivolgere le loro cure a vicendevolmente rafforzarsi ed unirsi, identificando sempre più e perfezionando i loro politici ordinamenti, e stringendo i patti di un'amichevole federazione; di che lo sviluppo intellettuale, morale, e materiale de' singoli Stati si gioverà grandemente, e più che qualunque altro questo reame, fatto per essere uno de' primi Stati italiani.

Sire, la Camera de' Deputati è lieta di udire dalla bocca di V. M. oome il suo inflessibile proponimento sia di assicurare e raffermare le nostre libere istituzioni e la felicità e il bene di questi popoli. In questo alto e nobile intento noi ci uniremo con tutto l'ardore del cuore, con tutte le forze del nostro animo; e saremo felici di poter concorrere per quanto è in noi al compimento di un così magnanimo scopo, quale si è il consolidamento delle nostre libertà, e la prosperità e la grandezza di questa nobilissima parte d'Italia.

La Commissione — *Domenico Capitelli*, Presidente. *Roberto Savarese*, *Giuseppe Devincenzi*, *Gaetano Giardini*, *Saverio Baldacchini*, *Gabriele Capuano*, *Francesco Saverio Correta*, *Giuseppe Massari*, Segretario.

Ministro dell' Estero del desiderio della Camera: laonde si conchiude attendersi il risultato di queste pratiche.

Si passa alla lettura de' nomi de' componenti la Commissione per gl' impieghi, e sono i signori Capitelli, Savarese, Tarantini, Jacampo, Castagna, Aceto, De Luca P. A., Pepe, De Thomas, Bonomo, e Dentice; dopo di che De Luca N. dirige a' Ministri presenti un'altra interpellazione circa la leva di 12 m. uomini, e richiamo della riserva ch' egli reputa un inutile aggravamento della Finanza dopo essersi disertata la guerra dell' indipendenza: ma la interpellazione riman sospesa facendosi ragione che vada più opportunamente riserbata al tempo della discussione dell' indirizzo.

Finalmente si stabilisce che la Camera si riunirà il domani in comitato segreto per trattar di un acconto da domandarsi al Governo onde sopperire alle spese più urgenti: e infine stabilisce la tornata di martedì per cominciare la discussione sul progetto d' Indirizzo.

La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.

QUATTORDICESIMA TORNATA.

(Comitato segreto de' 28 luglio 1848)

Presidente il signor Capitelli.

L' appello nominale presenta 83 Deputati.

Monta alla tribuna il Questore Dentice, e dice che il Governo ha disposto una somma di ducati 24 mila per la Camera, di cui 18 mila sono già spesi. Intanto alla giornata crescono i bisogni, ond' è che gli altri 6 in 7 mila sieno votati per la Questura. La maggior parte di queste spese sono state di primo stabilimento; altre ne occorrono alla giornata. Quando lo stabilimento è compiuto, la spesa sarà fissa, ed avrà il suo stato discusso.

Ciaburri chiede, se le spese si facciano in economia o in appalto. Dentice risponde, essersi finora fatte in economia: molti artefici avere anticipati i lavori, e non esser loro stati ancora rivaluti; rifiutarsi quindi a fornir novelli lavori: esser però necessario che si approvasse l' assegnamento di una somma, che basti a pagare i già fatti lavori e quelli che occorrono giornalmente.

Amodio vorrebbe si facesse una categoria delle spese. Dentice osserva che il Governo finora ha fornito la sala; per le dipendenze non si era fatto ancor nulla ed eran queste delle spese di prima necessità. Già se n' è letta la nota, ch' è soverchio rileggere.

Ad Amodio pare eccedente la spesa, poichè o questa sala è provvisoria, e son troppe; o è definitivamente assegnata e sta bene.

De Luca N. osserva che se ci stiamo, o prov-

visoriamente, o definitivamente, ci vogliono sempre le spese.

La somma richiesta è approvata.

Poerio ricorda un inconveniente: il Ministro Francese non trovò posto nella tribuna pe' diplomatici; i posti erano stati occupati: onde vorrebbe una separazione fra la tribuna dei diplomatici, e quella de' giornalisti.

Dentice risponde aver fatto considerare ai Diplomatici, ch' è questo uno stato provvisorio; che fa d' uopo si contentino per ora, in appresso saranno serviti meglio.

Poerio crede si possa impedir lo sconcio, vietando che co' biglietti di Pari si vada ammesso alla tribuna de' diplomatici: e Gallotti assicura essersi a ciò provveduto.

Amodio vorrebbe si rimettesse la bandiera tricolore nel posto che occupava prima del 15 maggio: ritien questa come un obbietto di addobbamento, e quindi di pertinenza della Questura.

Gallotti non ammette che sia obbietto di addobbamento e di Questura.

Clemente osserva, che se c' erano, ci vogliono: e Massari aggiunge, che basta esserne state tolte, perchè si rimettano.

Amodio insiste sulla sua mozione: soggiugne che ogni nazione ha dritto di scegliere i colori nazionali, e accenna alla disposizione del Ministero che ingiungea alle G. Nazionali di sostituire la coccarda rossa alla tricolore.

Imbriani fa osservare, che il Ministero in ciò non ha fatto che richiamare in vigore una disposizione del Ministero precedente in data del 17 aprile.

D' Errico ricorda questa disposizione essere stata la occasione di molte insolenze e soprusi. Cui risponde Imbriani esser questa una nuova controversia.

Amodio insiste sulla prima mozione per lo ristabilimento della bandiera al suo posto. Ma Tarantini osserva che la forma della bandiera non è ancora fermata; che lo può esser benosto con una legge, e allora si farà.

De Cesare dice non esser questione sulla qualità della bandiera, ma deve esserci riposta la già adottata.

Massari chiede che si accordi ai Deputati la franchigia postale, e in ciò viene appoggiato da molti. Spaventa ricorda che prima erasi accordata, poscia si è ritirata la franchigia. Correale considera esser la tassa postale una imposizione, e come tale la franchigia non esser ammessa senza una legge. Poerio ricorda che le amministrazioni godono per legge della franchigia; onde bisognerebbe provocare la legge. Tarantini osserva che le amministrazioni si reputano far parte del pubblico servizio.

La seduta è sciolta alle 2 1/2 p. m.

QUINDICESIMA TORNATA

(28 luglio 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

Il Segretario Ciccone legge il processo verbale della tornata precedente, il quale dopo alcune osservazioni resta sanzionato.

Si passa all'appello nominale, e si trovano 102 Deputati presenti.

Dentice salito alla tribuna fa noto alla Camera, com'egli, avendo in qualità di Questore premurato il Ministero, perchè si dassero al Presidente de' Deputati quegli onori che son dovuti al suo alto grado, chiede si faccia partecipazione alla Camera della risposta avutane dal Ministero dell'Interno, con che viene assicurato d'essersi sollecitamente scritto al Ministro della Guerra, onde dia disposizioni, che il Comandante della Guardia Nazionale faccia rendere al Presidente quegli onori che negli altri paesi costituzionali vengono renduti a quel grado.

Il Segretario Devincenzi si fa poi a leggere la comunicazione del Colonnello della G. Nazionale, che contiene l'ordine di rendere al Presidente de' Deputati gli stessi onori che soglionsi rendere ai Tenenti Generali.

Il Deputato Cimino salito alla tribuna, im- prende a fare una mozione su cose che non sono nell'ordine del giorno, e però il Presidente gli rammenta che ciò si oppone al Regolamento, il quale vuole che le mozioni sieno formolate, deposte sulla Banca della Presidenza, e rimesse agli uffizii pria di proporsi alla Camera.

Passandosi alla verifica de' poteri, il Segretario Tarantini dapprima propone in nome della Commissione la proclamazione a Deputato del signor Semeraro, di cui dichiara verificato e trovato in perfetta regola il mandato; ed il Presidente lo proclama Deputato. Di poi legge alla Camera un ufficio col quale il medesimo Semeraro allegando la sua età, e la sua cagionevole salute, chiede gli si conceda un permesso di 6 mesi per eseguire una cura di cui ha mestieri. Romanazzi assicura essere vere le ragioni esposte dal Semeraro, ma Poerio osserva non potersi accordare ad un Deputato congedi di troppo lunga durata senza ledere gl'interessi di 40 mila uomini, che han pure il dritto di essere rappresentati nel Parlamento; chi si trovasse nella fisica impossibilità di adempiere il mandato affidatogli, dovesse piuttosto dimettersi, a meno che il Collegio stesso che l'eleggeva, contendendosi d'una assenza di 6 mesi, nol riconfermasse; prega dunque che nel dare il congedo vogliasi tener conto di ciò, rammentando al Deputato, che ove la sua malattia andasse per le lunghe debba pensare che la nazio-

ne non può restar priva d'un suo rappresentante.

Il Presidente assicura di tener conto di queste osservazioni.

Tarantini legge una lettera del Marchese Taccone, il quale eletto a Deputato si affretta a rinunziare, allegando per ragione esser egli nuovo agli affari, e non sentirsi la forza di abbandonar le sue abitudini domestiche per islanciarsi nella vita pubblica. La Camera ne accetta la rinunzia.

Devincenzi legge il sommario di alcune petizioni pervenute alla Camera.

Il Presidente secondo l'ordine del giorno, invita a creare la Commissione d'Industria ed Agricoltura; e chiedendo se debba farsi nella Camera ovvero negli officii, si risolve unanimamente che si faccia negli officii.

Sul numero dei componenti la Commissione son varie le opinioni: alcuni vorrebbero se ne prendesse uno per ufizio; i più se ne prendessero due, e questa opinione vien ritenuta; se non che sulla proposizione del Deputato Correale si decide, che la Commissione invece di comporsi di 14 si componga di 15 Deputati, onde possa evitarsi la parità nelle votazioni. Finalmente sul metodo a tenere nella votazione Poerio, appoggiato da altri, propone che ogni ufizio dia tanti nomi quanti esser debbono i componenti la Commissione. E in ciò scorrendo egli stesso l'inconveniente di doversi tornare alla votazione, quando non si riuscisse alla pluralità assoluta, la Camera unanimamente decide che si faccia a sola pluralità relativa.

De Blasis salito alla tribuna, fa una mozione sul dubbio, se il progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze sulla vendita de' beni de' luoghi pii laicali, debba passarsi agli uffizii ovvero alla Commissione di Finanza, e sostiene debba passarsi direttamente alla Commissione. Perocchè comunque dagli articoli 37 e 37 del regolamento parrebbe a prima vista che dovesse esser passato agli uffizii, pure se si entra nello spirito della legge, e si considera che lo scopo delle sessioni per ufizio non è che di vedere se convenga o no disaminare una proposizione, e di nominare de' Commessarii per istudiare il progetto e riferire le loro osservazioni, si vede chiaro che per un progetto di cui l'iniziativa è del Re, e che riguarda una materia per cui vi è già una Commissione permanente, il rimetterlo agli uffizii sarebbe del tutto inutile ed a sola perdita di tempo.

Semola oppone, gli uffizii hanno pure lo scopo d'informare anticipatamente i Deputati delle questioni su cui debbesi poi discutere.

Poerio appoggia l'opinione De Blasis, aggiungendo che anche lo stato discusso che non è che un progetto di legge non deve essere rimesso agli uffizii, ma direttamente alla Com-

messione delle Finanze; ed il Presidente fa osservare, non esser vietato agli uffizii di occuparsene nel tempo stesso che se ne occupa la Commissione, e che stampandosi poi il progetto e distribuendosi a tutt' i componenti gli uffizii, potranno studiarlo a loro agio. Ma sostenendo Mazzotti che ciò s'opponesse interamente al regolamento, si passa alla votazione; e colla maggioranza di 99 sopra 3 viene ammesso che il progetto della vendita de' beni de' luoghi pii laicali passi direttamente alla Commissione di Finanza.

Il Presidente avverte la Camera essersi aperto sulla Banca della Presidenza un registro perchè possano segnare i loro nomi coloro che vorranno parlare nella tornata seguente sull' indirizzo che dee discutersi.

Finalmente si forma l'ordine del giorno per la tornata seguente e si stabilisce vi sia.

- 1.^o Verifica de' poteri, se ve ne sono.
 - 2.^o Petizioni da esaminarsi.
 - 3.^o Proposta che farà il Ministro dell' Interno sulla legge della Guardia N.
 - 4.^o Discussione del progetto dell' Indirizzo.
- La tornata resta fissata a martedì prossimo. La seduta è sciolta alle 2 p. m.

SEDICESIMA TORNATA.

(1^o agosto 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La seduta si apre alle 12 1/4. Il Segretario legge il verbale della seduta precedente, che senza osservazioni viene approvato; e procedutosi all' appello nominale trovansi presenti 106 Deputati. Non essendovi nuovi mandati verificati, si passa alla lettura di varie petizioni, dopo di che il Ministro dell' Interno sale alla tribuna per presentare il progetto di legge sulla G. Nazionale ¹. Innanzi di deporlo sul banco della presidenza ei dice alcune parole come ad illustrazione di quello.

Rileva il progresso avvenuto in Italia con la sostituzione degli eserciti regolari alle compagnie di ventura, a cui ne' tempi di mezzo era affidata la difesa della patria indipendenza. Un ulteriore svolgimento della civiltà aver recata l' istituzione di questa altra specie di milizia cittadina, che concorresse pure a quello scopo, benchè essenzialmente chiamata ad agire in un' altra sfera, ad esser cioè tutela delle leggi e dell' ordine interno dello Stato.

Dalla diversità de' due obbietti a cui rispondono l' esercito e la Guardia N. desume il Ministro la necessità d' una diversa organizzazione. Quella delle milizie cittadine dover esser

¹ Vedi i documenti annessi.

principalmente locale municipale, all' opposto di quella dell' armata che per la sua istituzione è sovente chiamata a riunirsi a grandi masse in un sol punto del territorio. Un' altra sostanzial differenza ei dice nascer da questo, che non avendosi nella G. N. quella perfetta unità organica che negli eserciti risulta dalla rigidezza della disciplina, e dalla nomina dei capi fatta esclusivamente dal potere esecutivo, è mestieri che i cittadini che la compongono offrano nella loro condizione sociale e nel proprio carattere morale delle garentie non richieste pel soldato, per cui basta l' età e la robustezza corporale. Cotale afferma il Ministro essere i sommi principii onde s'informa il progetto ch' egli sottopone alla Camera. Del quale datasi lettura sulla domanda di parecchi Deputati, il signor Mancini protestando non volere anticipar la discussione del progetto medesimo, fa delle osservazioni sul discorso del Ministro dell' Interno. Egli si meraviglia di veder assegnato come obbietto unico della milizia nazionale la custodia dell' ordine interno, e rammenta essere stato questo stesso il linguaggio del discorso della Corona; laddove è principio risaputo di dritto costituzionale, proclamato inoltre dalla legge provvisoria del 13 marzo, che pure è opera dello stesso Ministro, che la G. N. abbia per suo principale istituto la tutela delle nazionali garentie. L' ordine, ei soggiunge, volersi inseparabile dalla libertà, non tale che renda illusorie le stesse istituzioni liberali.

Risponde il Ministro non portar egli diverso avviso; soltanto notare che l' idea espressa dal Deputato Mancini è pur consacrata nel 1.^o articolo del progetto; ma questi replica come egli ve la trovi appena dubbiamente adombra- ta, quando che in modo assai esplicito la si rinviene nel preambolo della legge provvisoria. Dopo ciò secondo l' ordine del giorno si apre la discussione dell' Indirizzo.

D' Errico prende a parlare contro il progetto. Dopo aver toccato del fine a cui è ordinato un Indirizzo, dice com' egli crede che il progetto mai risponde a questo fine. Per guardarlo dal lato della politica interna vien rifacendo la storia del movimento napolitano dal 29 gennaio in poi. Rammenta l' accoglimento fatto allo Statuto del 10 febbrajo: il posteriore disconten- to del paese per la naturale influenza esercitata dagli avvenimenti sopraggiunti in Europa, e per la improvvida condotta del Ministero del 29 gennaio, i cui atti portavan costantemente l' impronta dell' insufficienza. In sostegno di che cita il decreto d' amnistia, la legge elettorale e quella sulla Guardia N. che tutte e tre ebbero uopo di successiva riforma. E ricordando le parole del Ministro dell' Interno alla Camera, si meraviglia d' udirlo dichiarare immutabile ne' principii da lui professati 28 anni indietro, così sconoscendo i tempi e la

sua missione. A questo errore afferma esser dovuta la perdita della Sicilia: a questo le calamità che hanno il 15 maggio desolato il paese. E poichè il medesimo sistema vedesi seguito nel discorso della Corona, benchè rigettato dalla pubblica opinione, conforme attestano le proteste de' Collegi Elettorali del 15 giugno, egli censura il poco coraggioso silenzio dell'Indirizzo su questo punto. Passando poi a considerarlo sotto il rispetto della politica esterna, accenna alle parole pronunziate dal Ministro Pareto nel Parlamento Piemontese relative al Governo di Napoli. Tocca del campo d'osservazione formato alle frontiere, e contrapponendo a questi fatti il linguaggio della Corona circa le relazioni esteriori del Regno, trova anche per questa parte censurabile la relicenza del progetto. Per le quali cose conchiude ch'egli vota per lo rigetto.

Parla in difesa del progetto il Deputato Savarese membro della Commissione. Dice che questa non ha creduto dover l'Indirizzo esser una istoria; onde non l'è caduto in pensiero di rannodare al 29 gennaio l'epoca posteriore al 15 maggio, come gli sembra aver desiderato il signor D'Errico. Del rimanente nulla parergli trasandato di quanto concerne lo stato attuale del reame, nè potersi con verità affermare che il progetto manchi d'imparzialità o di coraggio. In quanto alla politica esterna, esservi fatta esplicita allusione alle nostre relazioni col resto d'Italia; ed ove vi si voglia aggiungere cosa, poter essere obbietto di parziale emenda, ma non dar luogo a una censura generale.

Indi il Deputato Pepe domanda di leggere alla Camera le sue considerazioni sul progetto distese per iscritto; e prevenendo ciò che si sarà per obbiettargli, osserva come nel regolamento provvisorio non vi sia un espresso divieto. Il Presidente fa avvertire che un tal uso sarebbe pericoloso, come quello che convertirebbe la Camera in un'Accademia ove dei Deputati verrebbero a leggere lunghe ed elaborate dissertazioni. Ma il signor Pepe osserva invece esser in vantaggio della discussione il poter presentare le proprie idee meglio ponderate e maturate; avendole esposte per iscritto.

Poerio, posto il silenzio del regolamento, propone che la quistione vada messa ai voti; ma inclinando il Presidente a voler la votazione non per regola, sibbene pel solo caso speciale, il signor Pepe protesta di non esser per accettare alcun privilegio; il che dà occasione al signor Dorotea di osservare come appunto il divieto stabilirebbe un privilegio ingiusto e dannevole a favor di coloro che hanno il dono e l'esercizio della parola, soggiungendo aver egli veduto nella Camera di Roma parecchi Deputati leggere i loro discorsi.

Diverse opinioni sono avanzate da taluni, ma

l'avviso del Dorotea è sostenuto ed afforzato da Tarantini, il quale insiste sulla necessità di non precludere il campo della discussione a coloro che possono apportarvi i lumi della meditazione anzicchè le attrattive di facondo eloquio. Facendo poi notare che il pericolo di una soverchia lunghezza sussiste in ambo i casi, e che l'inconveniente delle non prevedute ripetizioni, a cui si può andar incontro con un discorso antecedentemente composto, è anche di leggieri rimediabile dall'accorgimento dell'autore; nè poi è di molta gravanza nelle discussioni di una qualche importanza. Imbriani allora, il quale ritiene che nel regolamento sia chiaro, sebbene implicito il divieto, si fa a proporre un modo di conciliazione, col dare alla Camera la facoltà di deliberare nei varii casi, ed accordare la parola scritta per eccezione non *personale*, ma *reale*.

Alla quale proposta si fan pure delle opposizioni, osservandosi fra le altre cose che la Camera abbia deviato in una quistione di regolamento; ma essendo la mozione d'Imbriani appoggiata da molti, fatta riserva di non intendersi pregiudicare su ciò che nel regolamento definitivo sarà per statuirsi, si mette ai voti la formola anzidetta, ed a maggioranza vien ritenuta.

Data pertanto al Pepe la chiesta facoltà, egli va a leggere il suo discorso intorno al progetto d'indirizzo. Ne approva appieno il dettato perchè dignitoso nel tempo stesso che mite e misurato. Passando poi ne' pensieri dice, che dovendo un'indirizzo aver per iscopo di rivelare al Principe i mali del popolo invocandone i rimedii, vorrebbe ne fossero nel progetto della Commissione più scolpiti i concetti. Però desidera che più scolpito vi fosse il dolore del pubblico per la defezione che fa il Ministero alla santa guerra italiana, come quella che avrebbe dato sfogo all'ardenza di quelle passioni e brame che impoliticamente compresse scoppiarono in feroce guerra civile, e ci avrebbe procurata una parte ai frutti della vittoria in compenso della perdita Sicilia. Più scolpito vi desidera pure il pubblico cordoglio per gli straordinarii provvedimenti che i Consiglieri della Corona adottarono dopo il 15 maggio; come fu soprattutto la dissoluzione di quella Camera che sarebbe stato invece più salutare aprire e costituire. Passando oltre, mostra il desiderio si parlasse nello Indirizzo della tolta larghezza del censo per le elezioni, e se ne chiedesse la restituzione, come mezzo di ripristinare quella mutua confidenza di che tre volte si accenna nel progetto. E tal mutua fiducia, perchè venga riconseguita, dice essere ancora mestieri che le gravezze e i contributi vengano volti in pro dell'universale: che però s'insista onde siano corretti i tanti abusi che si veggono in ogni ramo di amministrazione, ed i soprusi sì del Ministero dell'Interno, e sì

dello spirito municipale de' Capiluoghi di Provincia a spese de' Comuni. Molti esempi arreca al proposito di ladroncelli e malversazioni di varie maniere d'impiegati, e chiede dia opera il Governo a conciliare il popolo colle autorità, ed a riporre queste nella loro debita stima e considerazione mediante la buona scelta di persone, e l'allontanamento di quelle troppo sereditate nel pubblico. Vorrebbe inoltre che il Governo abbandonando quello spirito di reazione politica, di che par sia in bevuto, e che comunque inevitabile dopo una commozione politica, è pur sempre fristo e dannoso; volesse agire invece con una legale e dignitosa vigoria, e rammentarsi che la forza è l'estrema ragione delle leggi. Vorrebbe poi che il Ministero richiamasse ogni ordine al suo posto e dignità, vedendone allontanato fra gli altri l'ordine episcopale e quello della milizia; e si duole che invece abbia il Ministero dato guiderdone a quei che trionfarono con tanti eccessi nella guerra fratricida. L'ultimo mezzo finalmente che propone per rinnovellar la pubblica concordia e riconciliazione è il congedare la milizia straniera; che ciò invece di disarmare il Monarca, non fa che più invittamente armarlo, e viene poi imposto non pur da spirito di razionalità, ma ancora da ragioni di economia, perocchè colla spesa della milizia elvetica si manterrebbero 8 reggimenti nazionali.

Delle quali cose vorrebbe si parlasse nello indirizzo, onde potessero giungere a piè del Trono.

Massari dice gentili parole di ringraziamento al Generale Pepe in nome della Commissione, soggiungendo che delle osservazioni di lui si terrà conto nella discussione de' singoli paragrafi. Dopo di che non essendovi altri Deputati iscritti, la Camera sull'invito del Presidente decide ad unanimità di voti che s'intenda chiusa la discussione generale.

Si fissa quindi l'ordine del giorno per la prossima tornata, che la maggioranza rimanda a giovedì, cioè verifica de' poteri — sommario delle petizioni — discussione parziale dell'indirizzo; ed alle ore 3 3/4 è levata la seduta.

DICIASSETTESIMA TORNATA

(3 agosto 1848)

Presidente signor Capitelli.

La seduta è aperta alle 12 3/4.

Il Segretario Ciccone legge il processo verbale, che tranne una osservazione del sig. Pepe, viene approvato. L'appello nominale presenta 105 Deputati.

La Commissione per la verifica de' mandati

propone i signori Abatemarco e Cagnazzi, i cui mandati non hanno offerta difficoltà, e son proclamati.

Il signor Dragonetti interpella il Ministero intorno i 642 Siciliani fatti prigionieri nelle acque di Corfù: i quali furono spogliati di 10 mila once che recavano seco loro; e 612 di essi giacciono ora nel bagno di Nisita, ove sono pessimamente trattati. O son prigionieri di guerra, e voglion esser trattati come tali; o son prevenuti di reati comuni, e debbono essere rimessi ai tribunali ordinari: essi intanto non hanno ancor subito alcuno interrogatorio. Al che il Ministro di Giustizia risponde non essere a lui pervenuto alcun lamento degli arrestati; e che non ancora ha ricevuto sul loro conto alcuno incartamento, essendosi ripreso il giudizio dal Consiglio di Guerra.

Pisanelli chiede dal Ministro di Giustizia, se è vero che un Magistrato sia stato destituito per aver assoluto un accusato di delitto di stampa, e che misure di rigore si sien prese contro i Giudici della G. C. Criminale, che dichiararono non esservi luogo a procedimento: si spera che non sia vero il fatto, perchè sarebbe un esempio perniciosissimo, che distrugge la indipendenza del potere giudiziario. Il Ministro di Giustizia risponde che il fatto è vero: che il Giudice fu sospeso, non destituito: che il convincimento morale non dev'essere senza confini; che il Giudice avea giudicato male in un fatto gravissimo, in stampa che offendeva il Re e l'esercito. Che la G. C. Criminale non è giunta a questo eccesso.

Dorothea chiede al Ministero la ragione di molti fatti relativi all'Abruzzo Aquilano: fin dal 29 gennaio le autorità hanno abbandonato i posti: l'ordine e la giustizia non hanno più tutela: ribaldi riuniti in comitiva scórrono la campagna, e impongono tasse a' proprietari. In Pratola l'8 maggio consumarono orribili assassinii; e furti, ed assassinii tentarono in pubblica fiera a Castel di Sangro: e il loro esempio si è comunicato ancora in Molise. Che ha fatto il Ministero per rimediarvi? Il Ministro delle Finanze risponde, esser questi fatti sventuratamente comuni a molte Province; esser la conseguenza naturale de' politici rivolgimenti: esser debito del Ministero di provvedervi, ma esser molta la gente che procura di suscitare disordini: non bastare a ciò l'esercito. Dice esser difficile la riscossione delle imposte per la stessa ragione, ed essere stato costretto a castigar severamente de' buoni impiegati che per timore ricusano di andare ove sono destinati: aver già cominciato i Procuratori Generali a procedere contro questi reati, ma esser dilicati e difficili i processi a carico di molte persone ne' politici sconvolgimenti.

Dorothea ripiglia essere i fatti d'Abruzzo fatti di controrivoluzione, suscitati da emissarii spediti da qui da alti personaggi; essere

stata richiesta la forza, ed essersi negata. Il Ministro risponde che si sono istrutti de' processi, e che la G. C. Criminale di Napoli ha condannati alcuni autori di saccheggio. De Blasiis fa osservare che i movimenti controrivoluzionarii degli Abruzzi sono eccitati da nomini avidi di saccheggio e di bottino; che si son mostrati audaci, quando han visto che il potere avversava i liberali: che la truppa si spediva prontamente in lontani villaggi per arrestare qualche prevenuto di cospirazione, e richiesta per impedire orribili misfatti si riuusava. De Luca N. osserva che in Molise non si sono verificati moti controrivoluzionarii, ma solo si è vista qualche compagnia di malviventi. E si meraviglia come il Ministro della Finanza dica non bastare l'esercito, quando altre volte è bastato comunque assai inferiore in numero.

Tarantini legge una dichiarazione degli autori di emendamenti al progetto d'Indirizzo, i quali ritirano i loro emendamenti, ove la Commissione dichiarasse alla Camera, ch'essa non facendo un esame esplicito di molti atti dell'attual Ministero, non ha inteso perciò di approvarli; e ch'essa ha parimenti creduto di astenersi da ogni giudizio sugli atti del Ministero precedente, come estraneo ai fini e ai limiti dell'Indirizzo. La Commissione accetta.

Massari dichiara di aver data la sua adesione al progetto d'Indirizzo, perchè contiene la disapprovazione degli atti del Ministero; ancor più perchè nel § 8.º è altamente biasimata la politica del Ministero in ciò che spetta alla guerra della Italiana indipendenza.

Il Ministro dell'Interno dice astenersi dal rispondere perchè la discussione potrebbe riuscire pericolosa. Mazziotti aderisce alla dichiarazione e persiste nel suo emendamento. Si lamenta che in certi giornali siasi scritto ch'egli non era preparato a sostenere i suoi emendamenti: egli disse non esser pronto a sostenere gli altrui. Imbriani osserva esser gli emendamenti un commento al progetto d'Indirizzo; bastare che nel progetto si dichiarò riprovata dalla Camera la politica esterna e interna del Ministero; esser pericoloso nelle attuali condizioni muovere una discussione, ove entreranno in

campo, meno gl'interessi della nazione che quelli di alcune persone: essere nell'interesse del paese che si ritirino gli emendamenti.

Conforti si duole che il ritiro degli emendamenti gli abbia tolta la opportunità di difendere l'onore del Ministero del 3 aprile: e in una delle discussioni che seguiranno si riserba il dritto di farlo. Ritirati gli emendamenti, si pone ai voti il progetto d'Indirizzo, e resta approvato da tutti tranne un solo.

Dragonetti e Clemente dichiarano di aver anch'essi protestato contro il ritiro. E tutta la Camera aderendo alla dichiarazione della Commissione, adotta.

Quindi si tira a sorte la Commissione incaricata di presentare l'Indirizzo al Re.

Da ultimo la Camera si distribuisce per sorveglianza in uffizii. La seduta è sciolta alle ore 3 3/4.

DICIOTTESIMA TORNATA

(11 agosto 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La seduta è aperta alle 12 1/4.

Il Segretario Ciccone legge il processo verbale, che dopo alcune osservazioni de' signori Mazziotti, Dragonetti, Tommasi e Conforti rimane approvato.

L'appello nominale offre 98 Deputati presenti.

Pica legge un progetto di legge nel quale propone di sostituire agl'informi a dimora de' magistrati per cause civili e commerciali il sistema di udirsi in contraddizione le parti, o i loro difensori innanzi al Giudice Commessario, dopo la lettura della conclusione, e prima della pubblica discussione. La proposizione della legge sarà sviluppata nel giorno di lunedì prossimo ¹.

Il signor Maza legge un progetto di legge, su' mezzi di reprimere e punire gli attentati contro lo Statuto Costituzionale e le Camere Legislative, e quindi passa allo sviluppo della sua proposizione ².

pene a determinarsi, per gli enunciati reati, corrispondano con giusta proporzione, a quelle infisse dalle Leggi penali in vigore ai reati di lesa Maestà, ed agli altri contro lo Stato ivi contemplati; e ciò, fino a tanto che il nostro Codice non sia messo a livello colle istituzioni liberali survenute.

PROGETTO.

Art. 1. Qualsivisia attentato contro lo Statuto costituzionale del Reame, o contro le Camere legislative sarà punito coll'ergastolo: esiste l'attentato ogni qual volta si siano commessi, o cominciati atti prossimi alla esecuzione.

Art. 2. Ogni specie di cospirazione contro lo Sta-

¹ Vedi pag. 50.

² Attesochè ogni attentato allo Statuto costituzionale, o alle franchigie in esso racchiuse, costituisca da sè un grave reato di lesa Nazione.

Attesochè tali reati non possono essere previsti dalle Leggi penali in vigore, perchè preesistenti allo Statuto costituzionale.

Attesochè, ove pure si volesse, per induzione, ricorrere a queste leggi, mal corrisponderebbero la procedura e la proporzione delle pene.

Attesochè è di assoluta necessità determinare le pene per ciascun reato che attacca lo Statuto costituzionale, e le franchigie da esso garantite a' cittadini.

Attesochè è del pari di assoluta necessità che le

Ei dimostra la necessità di questa legge, perchè nel Codice penale, anteriore alla pubblicazione dello Statuto Costituzionale non sono nè poteano esser previsti i reati contro i

tutò costituzionale del Reame, o contro le Camere legislative, è punito col quarto grado di ferri: la cospirazione esiste sempre che fra due o più individui siano stati concertati, o conchiusi mezzi qualunque per agire.

Se la cospirazione sia stata progettata, ma non conclusa, nè accettata, l'autore del progetto sarà punito coll'esilio perpetuo dal Regno.

Art. 3. Chiunque con discorsi, con scritti, o con la stampa promuova i cittadini a rovesciare il Governo costituzionale, ovvero a restringerne le franchigie, soggiacerà alla pena del reato da lui provocato, ove questo avvenga; in contrario sarà punito coll'esilio perpetuo dal Regno.

Art. 4. In tutti i misfatti di sopra previsti sarà esecuta da pena chiunque fra i colpevoli li sveli agli agenti del potere giudiziario, prima di ogni esecuzione, tentativo, o procedimento.

Art. 5. Chiunque abbia scienza dei misfatti indicati negli articoli 1 e 2 sarà tenuto fra ventiquattro ore, di rivelare agli agenti del Potere giudiziario tutte le circostanze che sono a sua conoscenza: la omissione di tale rivelazione sarà punita colla reclusione, senza che possa ammettersi la scusa di non aver approvato i reati da lui conosciuti, e di essersene opposto, o di aver cercato dissuaderne gli autori.

La omissione di tale rivelazione, quando trattasi in persona del conjugue, degli ascendenti o discendenti, de' fratelli e sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi dell'autore del reato, sarà punita colla semplice malleveria.

Art. 6. Chiunque, con fine criminoso, interrompa le tornate delle Camere legislative, ovvero, con violenza o minacce cercasse costringere i Rappresentanti della Nazione a fare o non fare qualche atto dipendente dalla loro alta missione, sarà punito col primo grado dei ferri, salvo le pene maggiori nei casi indicati dalla legge.

Art. 7. Le ingiurie e le minacce contro i componenti delle due Camere legislative, in atto che esercitano le loro alte funzioni, o per occasione di esse, saranno punite colla relegazione. Se le ingiurie e le minacce hanno avuto luogo nelle pubbliche tornate delle Camere, la pena sarà della reclusione; salvo le pene maggiori nei casi previsti dalla legge.

Art. 8. Le percosse e le ferite commesse in persona de' componenti delle due Camere legislative, nell'esercizio delle loro alte funzioni, o per occasione delle medesime, saranno punite col secondo grado dei ferri. Se le percosse e le ferite hanno avuto luogo nelle pubbliche tornate delle Camere, la pena sarà applicata nel massimo.

Quante volte però le percosse e le ferite in persona dei privati fossero punibili col secondo grado di ferri, o con pena maggiore; in tal caso si applicherà sempre un grado maggiore di pena.

Art. 9. Se le ferite e le percosse mentovate nel precedente articolo, producono fra quaranta giorni la morte, il colpevole sarà punito coll'ergastolo.

Art. 10. Quando i misfatti previsti nei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 abbiano avuto luogo nelle pubbliche tornate legislative, la Camera nella di cui tornata venne commesso il misfatto si costituirà in alta Corte di giustizia, per giudicarne gli autori; e la sua decisione non sarà soggetta ad alcun gravame.

Art. 11. Ogni attentato alla libertà individuale de' cittadini, in opposizione al disposto dell'art. 24

dritti politici: che in caso si verificassero reati di questa natura, per caratterizzarli e punirli bisognerebbe procedere per via d'induzione, e la semplice induzione in materie pe-

dello Statuto, commesso dai privati, o da qualsiasi impiegato, ufficiale o altro agente subalterno, dell'Ordine amministrativo, giudiziario o militare, sarà punito col primo grado dei ferri nel presidio. Se l'attentato riguardi la inviolabilità de' componenti delle due Camere legislative, la pena aumenterà di un grado; salvo le pene maggiori nei casi indicati dalla legge.

Art. 12. Ogni attentato alla inviolabilità della proprietà de' beni immobili, in opposizione al disposto dell'art. 26 dello Statuto, commesso dagli impiegati, ufficiali o altri agenti subalterni dell'Ordine amministrativo, giudiziario, o militare, sarà punito colla reclusione.

Art. 13. La violazione del domicilio di un cittadino, commessa dagli impiegati, ufficiali, o altri agenti subalterni dell'Ordine amministrativo, giudiziario, o militare, in opposizione al disposto dell'art. 28 dello Statuto, sarà punita colla relegazione.

Art. 14. La violazione del segreto inviolabile delle lettere, commessa dagli impiegati, ufficiali o altri agenti subalterni del Potere amministrativo, giudiziario, o militare sarà punita colla relegazione.

Art. 15. La libertà della stampa non può essere soggetta che alla sola legge repressiva provvisoriamente in vigore, fino a che non sarà pubblicata la legge definitiva a tal riguardo; quindi qualsiasi attentato per via di fatto, commesso dagli impiegati, ufficiali, ed altri agenti subalterni dell'Ordine amministrativo, giudiziario, o militare, tendente ad impedire il libero esercizio della stampa, sia verso i tipografi, sia verso gli autori, sarà punito colla reclusione.

Art. 16. Qualunque impiegato, ufficiale, o agente subalterno dell'Ordine amministrativo, giudiziario, o militare obblighi un cittadino a pagare, o introiti dallo stesso danaro a titolo d'imposizione sia diretta, sia indiretta, non votata ed autorizzata dalle Camere legislative, ai termini dell'art. 14 dello Statuto costituzionale, sarà punito colla relegazione, salvo le pene maggiori, nei casi previsti dalla legge.

Art. 17. Quante volte i reati di cui è parola negli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 siano commessi da soli privati senz'alcuna complicità o cooperazione di qualche impiegato, ufficiale, o agente subalterno del Potere amministrativo, giudiziario, o militare, i medesimi saranno puniti ai termini delle leggi penali in vigore, ma, dove vi fusse la cennata complicità o cooperazione, i privati saranno puniti colle stesse pene indicate nei menzionati articoli.

Art. 18. Nei reati previsti negli anzidetti articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16, non varrà ai di loro autori la scusa di avere agito per ordine superiore, mentre, in tal caso, tanto gli autori del reato, che i superiori da cui è partito l'ordine saranno soggetti alla stessa pena fulminata dagli indicati articoli; salvo le pene maggiori, nei casi previsti dalla legge.

Art. 19. Qualunque rigiro, minaccia o corruzione impiegata per ottenere o distornare i liberi suffragi degli elettori, nella elezione dei rappresentanti della Nazione alla Camera de' deputati, o qualunque frode commessa nello squittinio de' suffragi, sarà punita colla interdizione da' pubblici uffizii.

Art. 20. Tutte le leggi, decreti e rescritti in vigore restano abrogati in tutte quelle parti che potessero essere in opposizione colla presente Legge — Napoli 27 luglio 1848 — Il Deputato — GABRIELE M. MAZA.

hali è poco concludente e pericolosa. La Camera adotta la proposizione, e risolve che si rimetta agli uffizii per la nomina d'una apposita Commissione.

Tarantini vorrebbe che si nominasse una Commissione di Legislazione, potendo avvenire che in alcuno degli uffizii la cui distribuzione è fortuita, ci fossero uomini speciali per altre materie e mancasse un uomo di legge.

Messa a'voti è rigettata.

Cacace legge un progetto di legge, nel quale propone di abrogare il decreto che vieta temporaneamente la estrazione della moneta, e rimette lo sviluppo della proposizione alla seconda tornata della seconda settimana ¹.

De Peppo legge una mozione colla quale chiede si nomini dalla Camera una Commissione per formare un progetto di legge per la stampa. Sorge la questione, se debba crearsi la Commissione, ovvero debba lo stesso autore della mozione formulare il progetto di legge. Il Presidente propone che sia questo dichiarato carico dell'autore della mozione, e De Peppo lo accetta volentieri. Ma De Cesare esige che si noti nel processo verbale doversi considerare questa volontaria accettazione come risoluzione in caso speciale, non come risoluzione di principio ².

Pisanelli propone un progetto di legge sull'abolizione della pena di morte, e assegna per lo sviluppamento della sua proposizione la tornata immediatamente successiva alla discussione del progetto di legge per la G. N. Correrà notando i rapporti di dipendenza fra il progetto di legge di Maza e quello di Pisanelli, vorrebbe che si discuta prima quello di Pisanelli, poscia quello di Maza.

Lo sviluppo della proposizione di Pisanelli è fissata per la tornata di sabato ³.

Ciaburri rammenta essersi fatta una mozione per la legge sulla responsabilità Ministeriale, il Presidente osserva che la Camera ha già deliberato, e non mancherà di tenerne conto.

De Cesare vorrebbe che si ricordasse al Ministero la necessità di procedere alla elezione de' Deputati mancanti, e se ne solleciti la esecuzione. Si passa quindi alla lettura del rapporto sulle petizioni fatte da Salerno. In occasione de' reclami contro l'Arciprete Nanni, sorge la controversia, se nella Camera si debba render conto di tutte le petizioni presentate, ovvero se ne possa metter da parte qualcuna per ragioni eccezionali. Pica sostiene, potersi esercitare il dritto di petizione per due ragioni: o per provocare nella Camera una deliberazione di pubblico interesse, o per reclamare contro una violazione di legge, o un

abuso del potere esecutivo. Quando la Camera riferisce sopra ogni sorta di petizioni, potrebbe diventare organo e strumento di calunnie e di diffamazioni che non sarebbe così facile il riparare. E quando si tratta di reclami portati innanzi alla Camera, pria che si fossero sperimentati i mezzi legali innanzi a' Giudici o superiori ordinarii, dovrebbero ai medesimi inviarsi. Laonde invoca l'ordine del giorno sulla petizione in esame.

De Cesare propone che si discutano in comitato segreto le petizioni che toccano la morale e l'onore delle persone. E Pisanelli sostiene essere illimitato il dritto di petizione, e non doversi in niun modo restringere: e adotta la proposta di De Cesare, il Comitato segreto, quando ne va di mezzo l'onore delle persone.

Tarantini osserva essere due i principali uffizii della Camera: concorrere alla formazione delle leggi, e sorvegliare il potere esecutivo onde non esca da' cancelli della legge. Quando adunque in una petizione si ricorre alla Camera per torti ricevuti da un pubblico funzionario prima che ne sia chiesta la riparazione ai superiori competenti, la Camera non ne può chieder conto ai Ministri, a' quali non sarebbero ancor giunti i reclami. E però la Camera non potrebbe competentemente esercitare il suo dritto di censura. Salerno relatore della Commissione ritornando al caso speciale, fa notare che nella petizione è dichiarato che inutilmente si sono sperimentati i mezzi legali presso l'Ordinario della Diocesi; onde sostiene il parere della Commissione che propone il rinvio al Ministro del Culto.

Il Presidente riassume la discussione e trova due opinioni: l'una vuole illimitato il dritto di petizione, salvo la deliberazione della Camera a trovar modo che non soffra detrimento la fama de' cittadini: l'altra vorrebbe restringere a certe condizioni il dritto di petizione. Onde risulta una questione di massima. Massari, vuole che la Camera non istabilisca alcun precedente, che resti illimitato il dritto di petizione: ma che ne' casi speciali risolva la Camera se debba tenersene conto. Nel che vienè appoggiato da Poerio, il quale insiste perchè la Camera si limiti a giudicar il caso speciale, e quando la Commissione non crede convenevole dar pubblica lettura della petizione, la Camera non potendo giudicare nell'ignoto è indispensabile che si legga in comitato segreto per poter deliberare. Si mette a'voti la proposizione del Comitato segreto, ed è adottata quasi ad unanimità.

Si dà conto di altre petizioni fra cui quella de' Siciliani prigionieri nel forte di S. Elmo, i

da quindi la nomina di una Commissione negli uffizii per formare un progetto di legge sulla stampa ai termini dell'art. 50 dello Statuto — DE PEPO.

¹ V. documenti.

² Prima fra tutte le garanzie dei liberi Governi è la libertà della stampa: l'ordine pubblico reclama però una legge che ne infreni gli abusi. Dimau-

³ Vedi pag. 52.

quali si lamentano di rigori illegali ed inumani. La Commissione propone d'inviarla al Ministro di Giustizia; ma De Blasiis la crede degna che se ne faccia un soggetto d'interpellazione al Ministero; al che soggiunge Pica, che avendo risposto il Ministro di Giustizia nella interpellazione de' detenuti prigionieri custoditi in Nisida non essergli pervenuto alcun reclamo, si potrebbe avere ora la stessa risposta. Appoggiano la mozione Imbriani, Poerio, e Mancini, il quale ultimo osserva esser questa una manifesta violazione delle leggi, perchè son custoditi i prigionieri nel forte di S. Elmo, quando non è quel Castello una delle prigioni legali dello Stato. Similmente si risolve che potrà essere obbietto d'interpellazione il reclamo di Valeriani, il quale si lamenta di essere stato prima tenuto in prigione, e poi intimato partire dal Regno come straniero dopo essere stato per 12 anni in Napoli, ove ha menato in moglie donna Napolitana.

Si fa menzione di due progetti di Giro Scotti, l'uno relativo ad una riforma della finanza, l'altro sull'affrancazione delle terre del Tavoliere, e di un altro del Duca di Ventignano sulla finanza. La Camera risolve se ne faccia onorevole menzione nel processo verbale.

Il Segretario Tarantini comunica alla Camera la presentazione di un progetto di legge sul giuri nella giustizia penale.¹ La seduta è sciolta alle 4.

¹ Vedi documenti.

² Il sottoscritto Deputato intende esporre alla Camera.

1.° Alcuni danni non lievi, commessi sul denaro pubblico dopo la Costituzione.

2.° Un mezzo da impedirne la continuazione.

3.° I mezzi da procurare in buona parte la ricuperazione del denaro mal erogato.

Il tutto senza pregiudizio della responsabilità Ministeriale — Napoli 25 luglio 1848 — Firmato, Martinangelo de Martino Deputato.

³ La parte offesa o danneggiata si è querelata di un fatto infrattore de' legittimi suoi dritti. Però una istruzione è stata raccolta, una pubblica discussione eseguita, ed una condanna renduta dall'autorità legittima.

Nulla di meno colui che offeso è ricorso a quella autorità ed ha usato del suo dritto; quest'uomo oltraggiato, offeso, o altrimenti danneggiato, è per effetto del Decreto de' 17 maggio 1850, altrettanto colpevole quanto l'autore stesso del reato; perocchè solidaria è la sua responsabilità verso l'Amministrazione del Registro e Bollo che ha dritto di obbligarlo al pagamento delle spese di Giustizia cui il colpevole venne condannato.

Così reo, ed innocente, offeso, ed offensore, sono una stessa cosa: l'uomo agitato offeso paga pel povero che l'oltraggiò, ed è tassato sol perchè gli piace d'invocare la Legge; come se non avesse questa il dovere santissimo di proteggerlo.

Questo principio illegale, irragionevole, funesto crea reazioni: sostituisce alla tutela che ogni citta-

DICIANNOVESIMA TORNATA.

(12 agosto 1848)

Presidenza del signor Capilelli.

La seduta è aperta alle ore 12 1/2.

L'appello nominale offre presenti 92 Deputati. Si legge un sommario di varie petizioni pervenute al Banco della Presidenza, e se ne dispone lo invio alla Commissione.

Indi si passa alla lettura delle diverse proposizioni segnate nell'ordine del giorno.

Primo dalla tribuna il Deputato de Martino propone di esporre alla Camera il novero di molti danni commessi al pubblico Tesoro dal di della promulgata Costituzione, ed i mezzi per impedire la continuazione ed ottenerne il risarcimento². La proposizione essendo presa in considerazione dalla Camera il proponente manifesta che ne farà lo sviluppo in una delle tornate del venturo mese di settembre.

D'Errico propone un progetto di legge sull'abolizione della responsabilità sussidiaria delle parti pel ricupero delle spese di giustizia ne' giudizi correzionali. La proposizione trovandosi già sviluppata abbastanza, è presa in considerazione, e se ne dispone la trasmissione agli uffizi pel procedimento di regola³.

Fraccacreta invitato a dar lettura del suo progetto di legge intorno alla inviolabilità del segreto postale lo dichiara superfluo trovandosi questo subbietto già preso in considerazione nel progetto di Maza letto ed appoggiato nella tornata precedente⁴.

dino ha dritto d'invocare, una responsabilità crudele: rende impunito il reato e spesso altri ne ingenera.

La ingiustizia di questa disposizione non potrebbe essere più evidente.

D'altra parte essendo giusta la condanna alle spese ove una dichiarazione registrata dica il *costa che non*

Domanda

Che la Camera renda la seguente Legge.

Visto il Decreto de' 17 maggio 1850, e considerata l'esorbitanza.

Dichiara quanto siegue.

Art. 1. Il Decreto de' 17 maggio 1850, sulla solidaria responsabilità delle parti offese pel ricupero delle spese di giustizia anticipate dall'Amministrazione del Registro e Bollo è abolito.

E interdetta ogni ulteriore procedura contro le parti offese o danneggiate per obbligarle al rimborso delle spese dovute dai colpevoli condannati.

Art. 5. Il querelante sarà tenuto di pagare l'enunciate spese nel caso soltanto che il Giudice dichiari costare di essere l'accusato innocente.

Col Decreto suddetto cesseranno di aver vigore tutte le altre disposizioni rendute sul soggetto fino alla pubblicazione della presente Legge.

Chieggo perciò che la presente proposizione sia sommessata a tutte le prove richieste dal Regolamento. — Firmato d'Errico.

Napoli li 27 luglio 1848.

⁴ La santità ed inviolabilità del segreto delle lettere viene garantita ai Popoli delle Sicilie dall'articolo 29 della Costituzione, e però fa mestieri si

Devincenzi avverte essere stato depositato sul Banco della Presidenza da' signori De Pippo, Fraccacreta, Pica, Sigismondi, Tommasi, Coppola, Del Giudice, Positano, Jorio ed Acceto, la domanda per la nomina di una Commissione la quale prepari un progetto di legge sull'Amministrazione Comunale e Provinciale ¹. Il Presidente dispone inviarsi agli uffici; e Faccioli che si apprestava a dar lettura della sua proposizione tendente alla nomina di una Commissione per la formolazione di una tale legge, ritira la sua proposta, la quale per tal modo trovasi già esaurita.

De Luca N. propone una Commissione di 21 membri che intenda ad una riforma legislativa per porre i nostri codici in armonia colle istituzioni Costituzionali, e fondere in uno la gran massa di decreti e rescritti emanati posteriormente alla codificazione del 1819 ². Invitato a sviluppare la sua proposizione, egli dopo aver dimostrata la necessità di coordinare le leggi antiche, di riordinare le disposizioni transitorie e di comporre delle leggi

adottino delle disposizioni legislative e preventrici, e delle punitrici che assicurino ad ogni cittadino il libero esercizio del dritto di affidare alle lettere i suoi anche più reconditi pensieri, e lo facciano certo, sicuro, e tranquillo per quanto è possibile da facili attentati che possansi commettere contro dello stesso.

Propongo quindi due Leggi.

La prima sarà concepita nei termini che seguono.

Visto l'art. 29 della Costituzione.

Considerando essere della massima importanza che il segreto delle Lettere sia col fatto inviolabile.

Considerando che per raggiungere un tanto scopo fa mestieri suggellare il precetto dello Statuto col vincolo religioso del giuramento.

Ordiniamo

Art. 1. Tutt' i Funzionarii, Impiegati di ogni classe, o grado al servizio delle poste, a cominciare dall' Amministratore Generale, presteranno oltre al giuramento ordinario prescritto dalle Leggi in vigore il seguente giuramento.

Io N. N. prometto e giuro di osservare, e fare osservare con tutta scrupolosità l' art. 29 della Costituzione, in tutta la sua forza, e tenore, e di non trasgredire giammai il precetto in esso stanziato.

Prometto e giuro di non obbedire agli ordini da qualunque Autorità possono essermi ingiunti che siano contrarii allo spirito, o alla lettera del detto art. 29 della Costituzione, al che mancando Iddio mi punisca.

Art. 2. Un tale giuramento sarà prestato da tutt' i Funzionarii postali fra un mese dalla pubblicazione della presente Legge, ai termini di un Regolamento che vi sarà annesso.

Seconda Legge.

Visto l' art. 29 della Costituzione così concepito. Il segreto delle Lettere è inviolabile. La responsabilità degli Agenti della posta per la violazione del segreto delle Lettere sarà determinata da una Legge.

Considerando che la violazione di un tale segreto costituisce un reato non previsto dalle attuali Leggi penali in vigore.

Abbiamo risolto,

nuove, dimostra la necessità che questo lavoro sia complessivamente eseguito da una Commissione, e non affidato a singoli uomini, perchè si raggiunga il doppio scopo della sollecitudine e dell' armonia nel lavoro. La proposta è appoggiata da alcuni Deputati, ma Savarese combatte l' idea di una riforma generale; dice essere cosa difficile più che non paia, poterla necessitare solo il decorso dei secoli. Ricorda come la legislazione Giustiniana ch' era in sostanza l' antico dritto Romano abbia sopravvissuto al medio evo, alla rivoluzione Francese, e con pochi cangiamenti subiti, con pochissimi che si potrebbe ancora apportarvi, sodisfi pienamente ai bisogni della moderna civiltà. Sostiene che le nuove istituzioni rappresentative non rendono tampoco necessaria una tal riforma, e reca in mezzo l' esempio della Francia già da più di 30 anni Costituzionale, e che pur non ha osato di por la mano sui Codici che considera come prezioso tesoro. E tali esser essi stati per noi come quelli che conservando in essi il germe delle idee liberali ci

Art. 1. È violato il segreto delle Lettere quando costui che un Impiegato qualunque delle poste abbia tentato, nel pravo disegno di conoscere o far conoscere ad altri con qualsiviasi modo, di aprire, dissuggellare i plichi, le lettere, e qualunque involto di carte affidate alla posta, sia che appartengano a privati, sia che appartengano alle pubbliche Amministrazioni di ogni genere.

Art. 2. Il reato preveduto nell' articolo precedente, se tentato, sarà punito colla interdizione temporanea del proprio impiego di anni due; se mancato, di anni cinque.

Art. 3. Quando il reato sudetto sarà confermato, il colpevole sarà punito col massimo del terzo grado di prigionia, e colla interdizione di anni cinque dalla sua carica. — Carlo Fraccacreta.

¹ L'ordinamento de' Municipii su larghe e popolari basi è il più sicuro palladio delle pubbliche libertà, sua mercè il popolo partecipa all' amministrazione delle proprie faccende e prova i diretti vantaggi del regime costituzionale. Chiediamo quindi la nomina d' una Commissione per preparare un progetto di legge sull' amministrazione Comunale e Provinciale raccogliendo il più opportuno alle nostre condizioni sociali dalle leggi de' varii Stati, domandiamo che tale Commissione sia nominata negli Uffici composta di sette membri — Seguono le firme.

² È necessità riconosciuta quella di riformare in armonia della carta della Costituzione tutt' i rami di legislazione ed avere così un corpo di leggi, che contenga non solo le cinque parti del Codice, ma le leggi Amministrative, Commerciali, Militari, Rurali e della stampa, desiderabile unità e corrispondenza di disposizioni per evitare le tante contraddizioni e controsensi, che spesso si verificano con manifesto danno della giustizia, e della speditezza dei giudizi.

Si domanda quindi, che sia nominata una Commissione per questo importante lavoro, tanto desiderato nelle attuali condizioni legislative del Regno; e perchè importantissimo e lungo debbe essere il lavoro della Commissione, potrebbe essere composta di 21 Deputati scelti tre da ciascuno ufficio, — Nicola de Luca,

han soli tutelati in parte durante la dominazione assoluta. Finalmente al danno che numerosi decreti e rescritti hanno in più luoghi confusa la legislazione, potersi rimediare alla spicciolata senza venire ad una totale riforma.

De Luca replicando, spiega meglio il suo concetto, non essendo sua mente di rifar le leggi, ma solo di bandire la colluvie de' decreti, e de' rescritti, e di combaciare le 5 parti del Codice collo Statuto Costituzionale. Al quale chiarimento aderisce De Blasiis, che dapprima aveva appoggiata la opinione di Savarese. Opina non pertanto che questo lavoro debba farsi non dalla Commissione ma dalla Camera intera. Muratori manifestando la stessa adesione di De Blasiis, opina invece per la nomina della Commissione, nel che è seguito da Tarantini, il quale si riserba espressamente di ritornare in altra occasione sulla necessità già da lui antecedentemente annunciata di Commissioni speciali quando trattasi di provvedimenti ch' esigono studii speciali. Messa intanto ai voti a richiesta di Poerio la proposizione principale contenuta nella proposizione del De Luca, la Camera decide a maggioranza di non doversi prendere in considerazione, per cui ogni altro esame riesce inutile.

Essendosi in altra tornata risolta la formazione di un progetto di legge sulla responsabilità Ministeriale, consultata la Camera ad istanza di Pica, si decide la nomina d' una Commissione di 7 membri da farsi dagli uffizii.

Essendo giunti i Ministri dell' Interno, delle Finanze, de' Lavori Pubblici, e di Agricoltura e Commercio, si procede alle interpellazioni stabilite nell' ultima seduta.

E primamente il Presidente interpella il Ministro dell' Interno circa la espulsione dal Regno di Gaetano Valeriani. Il Ministro risponde doverne prender conto, il che non aver fatto perchè non prevenuto. Del pari intorno alla depennazione delle 26 G. Nazionali di Altomonte, dice attendere i riscontri, essendo tali atti emanati da' Comandanti Militari. Alle interpellazioni concernenti la condizione dei detenuti Cilentani e Siciliani risponde in prima il Ministro di Giustizia asserendo che in quanto ai primi egli ha tosto rinviato al Procurator Generale di Salerno e di Napoli quelli pe' quali erangli pervenuti gli atti; rispetto ai secondi il Ministro de' Lavori Pubblici nega che sieno, come si dice, trattati disumanamen-

¹ Considerando che petizioni e lagnanze ricevute da' detenuti Calabro-Siculi parlano de' maltrattamenti che costoro soffrono ne' luoghi ove sono detenuti.

Considerando che il Ministro de' Lavori Pubblici asserendo che i detenuti son ben trattati, ha non pertanto accennato ad alcuni fatti che lasciano dubitare de' buoni trattamenti asseriti.

te: ne adduce in comprovua gli ordini per fare distribuir a que' miseri camicie, pantaloni, e coltri di lana, più un carlino al giorno per ciascuno, quandochè i condannati non ricevono pe' regolamenti che sole grana 4 ed i giudicabili 6; il Sovrano medesimo aver disposto, che fossero allogati in più vaste sale e separati dagli altri quelli di civile condizione; e in fatti già in numero di 130 insieme ad 11 disertori essersi mandati nella fortezza di Capua. Soggiunge in quanto al danaro che si dice lor tolto, essere ricevuto negli usi della guerra e ne' regolamenti delle prigioni di qualsiasi specie che i detenuti non possono avere nessun peculio: solo aver costoro il dritto di reclamarlo quando tornassero a libertà.

Mazziotti replica al Ministro di Giustizia allegando i nomi di tre Cilentani detenuti in una caverna del Castello dell' Ovo quasi a livello del mare, ma il Ministro si protesta ignaro di tali particolari e domanda che gli si dia comunicazione della petizione.

Replica poi il Deputato Scialoja al Ministro de' Lavori Pubblici, meravigliandosi di avergli udito menzionare il Principe, quasi non volendo far sue le disposizioni mentovate: ciò essere incostituzionale: ciò essere tanto più censurabile quanto il Ministro non siasi creduto in debito di dar egli stesso que' provvedimenti richiesti dalla umanità, ove que' detenuti si considerino come prigionieri di guerra richiesti dalla giustizia o qualora si risguardino come imputati di delitti comuni o politici. E invero la prigione pe' semplici detenuti non debb' essere che una casa di custodia, stando per essi la presunzione d' innocenza. Intanto il Ministero aver permesso che fossero sottoposti a prigionia rigorosissima e in carceri non riconosciute dalla legge; altri nel bagno di Nisida quasi condannati ai ferri; altri ne' Forti militari: aver lasciato scorrer già 20 giorni senza interrogarli; conchiude domandando, poichè il Ministro di Giustizia interrogato altra volta per questi fatti disse d' ignorarli, ed ora il Ministro de' Lavori Pubblici dice esser falsi, mentre i reclami continuano, che la Camera eliga dal suo seno una Commissione coll' incarico d' inquirere sui reclami ricevuti, e sui fatti che riguardar possono l' arresto de' prigionieri in parola ¹.

Il Ministro delle Finanze ascendendo la tribuna comincia dal riconoscere la responsabilità solidale del Ministero; ma essere indispensabile perchè il Governo non sia impedito nella

Considerando che la lunga detenzione senza inizio di processo e la loro custodia in luogo non legale sono cose riprovevoli.

La Camera delibera che venga dal suo seno eletta una Commissione con l' incarico d' inquirere intorno ai fatti esposti da' detenuti Calabro-Siculi ed a tutti quegli altri che possono riguardare il loro arresto, e la loro detenzione.

sua azione il porre in alcun modo freno al dritto d'interpellazione. Sostiene il Ministero dover esser libero nello esercizio degli atti governativi, e solo doverne render conto quando sia accusato di abusi commessi. In quanto a questi abusi, dover distinguere la responsabilità del subalterno dalla responsabilità del Ministro. Per costoro doverli adoperare la efficacia della legge direttamente contro di essi, e non lo esperimento dell'interpellazione verso i superiori. Intorno ai fatti che sono stati oggetto dell'interpellazione, dice che a torto si reputi rigorosa la prigionia dei detenuti in parola ove si ponga mente alla condizione in genere delle carceri presso di noi, rispetto alla quale se è giusto riconoscere il bisogno di una riforma non potrebbe dolersi che non vi sia già dato opera. Ciò posto, ei soggiugne, che il non gettar que' detenuti nelle già riboccanti prigioni sia stato un far men trista la loro sorte, e così pure il differirne il giudizio risparmiando loro forse l'estremo supplizio. Egli termina meravigliandosi che la Camera intenda chieder ragione ai Ministri di ciascun atto degli infimi funzionarii quando converrebbe innanzi tutto richiamarsene ai superiori immediati; e a tale occasione suggerisce che la Camera provveda a determinare i giusti limiti delle interpellazioni per non compromettere la propria dignità.

Essendosi durante questo discorso il Ministro delle Finanze appellato alla dignità della Camera, varii Deputati protestano contro un tal linguaggio, dichiarando come la dignità della Camera sia affidata alla propria tutela sua, pel quale proposito il Ministro dichiara non avere inteso affatto di mancare di riguardi alla rappresentanza Nazionale che egli altamente rispetta ed onora.

Scialoja combatte la teoria del Ministro di Finanza dimostrando che poichè i Ministri rappresentano nella Camera il potere esecutivo, Ella non possa ad altri che a loro chieder ragione degli atti de' funzionarii di qualsivoglia ordine, che dal potere medesimo emanano; però afferma che di tutti gli atti dei loro dipendenti senza eccezione tengansi meritamente mallevadori i Ministri; e finisce dicendo, che ove eglino stessi facessero maggior conto della dignità di questa Assemblea sarebbero stati più solleciti di porgerle i chiarimenti già chiesti sul subbietto in questione da ben due settimane al Ministro di Giustizia. Prende ancora a parlare sull'argomento Conforti, e insiste sulla illegalità commessa col non rimettere i prigionieri fra le 24 ore al potere giudiziario, additando l'enormità dell'abuso con che il potere esecutivo si fa giudice di fatto della loro reità. Altra illegalità l'oratore rivela nel fatto d'essersi tratti a Napoli ed a Capua uomini, che, se giudicabili dovrebbero per legge di competenza territoriale

esserlo dai Tribunali di Calabria, ovvero per ispeciale provvedimento, che manca nella specie, dai tribunali di Napoli; e tanto più si stupisce, quanto che le leggi in tal congiuntura violate eran pure vigenti, benchè non sempre rispettate sotto lo stesso regime assoluto. Da ultimo il Presidente interpella il Ministro dell'Interno sul proposito d'una petizione esibita da Muratori, ed il Ministro chiede gli si comunichi per prender conto dell'affare. Una novella interpellazione domanda d'indirizzare al Ministero il Deputato Avossa.

Ei comincia dal ricordare l'invito che nel discorso della Corona fu fatto alla Camera che svelasse le cagioni de' mali ch' affliggevano il paese e ne proponesse i rimedii. A ciò dice aver la Camera adempiuto col suo indirizzo e con la dichiarazione provocata dalla Commissione che lo redigeva, significando trovar quelle cagioni nella cessata fiducia tra la Nazione ed il Governo, e di ciò imputando in modo esplicito secondo sostiene l'oratore il Ministero del 16 maggio.

In seguito di tale disapprovazione dice egli avrebbe dovuto ritirarsi dal potere, solo mezzo a far salva la propria dignità e a non invelenire viemaggiormente le piaghe della nazione; il contrario essere avvenuto, nè poter egli in niun modo spiegarsi un tal fatto; però chiedere spiegazioni al Ministero medesimo. Risponde a ciò il Ministro dell'Interno dicendo: Le cagioni rilevarsi dagli effetti: allora che questi saranno palesi, la Camera poter essere in grado di conoscere i segreti del Consiglio. Scialoja avendo formolata la sua mozione di inchiesta non ostante che varii Deputati opinassero di doversi la Camera provvedere sul momento, il Presidente appellandosi al regolamento dispone trasmettersi agli uffizii, i quali se ne occuperanno appena levata la seduta. Reclamandosi intanto da parecchi Deputati un Comitato Segreto per dirigere altre interpellazioni ai Ministri, comitato per altro che trovavasi stabilito fin dall'antecedente tornata, il Presidente ingiunge al pubblico di uscir dalla sala, e la Camera si chiude in comitato segreto essendo le 3 1/3 p. m.

COMITATO SEGRETO.

Presidenza del signor Capilelli.

Il Deputato Poerio dichiara la ragione di questo comitato segreto: ei non intende sollevare quistione, ma vuole soltanto spiegazione di gravi avvenimenti non frenati dal potere.

Pisanelli fa notare esser questo lo scopo della mozione scritta che vien letta da Devincenzi.

Il Ministro dell'Interno dichiara, essersi

presi de' provvedimenti: essersi dati ordini severi: non averne avuto nuove che nella notte; e solo stammatina averne avuto un rapporto con qualche particolare, comunque neppure soddisfacente.

I particolari sono ancor più esplicitamente forniti da Devincenzi, De Luca N., e Dorotea.

Poerio movendo dalle ultime parole del Ministro, prende argomento a ringraziarlo, e certo non era da aspettarsi altro da un Ministro Costituzionale: ma dall'altra parte si dichiara profondamente addolorato de' fatti che si vanno succedendo. Questi fatti sono oltraggiosi alla Nazione e al Re che ha giurata la Costituzione. Ciò è nato da che non sono stati repressi i primi movimenti di questo genere, il che ha fatto accreditar la voce che il Governo li voleva. Ne' primi tempi di questo spirito di rivolta, due o tre mesi fa in Pratola si commisero eccessi spaventevoli, non si prese alcun provvedimento; e Pratola vive ancora in uno stato ex lege, in balia di tristi. Si è detto che il pubblico non vuole la libertà: calunnia. A torto ancora si è detto che l'esercito fosse animato dallo spirito di reazione; non è presumibile che onorati militari sieno animati da altro spirito che da quello di conservare lo Statuto che han giurato. Ma come in ogni corporazione, anche nell'esercito vi ha de' tristi che prendon parte a questi tumulti e disordini. Che ha fatto il Ministero per reprimerli e prevenirli?

Il Ministro dell'Interno vorrebbe più precisamente indicati i fatti: e dichiara che non ha potuto fare altro che spedir ministeriali. Poerio ricorda i fatti delle Calabrie, quelli del Pizzo, e altri: ripete che son dovuti a pochi sciagurati, non all'esercito: ma osserva, che gli autori non sono stati puniti. E Mancini soggiunge, anzi premiati. Il Ministro dell'Interno dice che il Ministero ne è addolorato. Baldacchini accetta questa dichiarazione del Ministro come una promessa di repressione contro gli agitatori, e il primo atto del Ministero che mostri il fermo volere di far cessare questi movimenti di reazione lo prende come programma del Ministero. Il Ministro delle Finanze fa notare, come molti tristi parteggino per una libertà trasmodante, molti ancora si agitano per uno spirito di reazione, pochi savii sono affezionati all'ordine attuale. Molte voci lo interrompono, ricordando che i moti liberali sono stati repressi, i reazionarii favoriti.

Il Ministro dell'Interno assicura la Camera, che più volte si era pensato ad un'amnistia, ma i moti sopraggiunti ne hanno sempre interrotte le pratiche. Il Ministro di Giustizia ritornando alla petizione de' prigionieri Siciliani, assicura esser soverchia la indagine, perchè il giorno innanzi gli è arrivato l'incartamento; e si daranno prontamente le convenevoli disposizioni. Conferma con nuove osservazioni

esser molto complicata la condizione attuale: e comunica il fatto avvenuto in Lecce, dove in pieno teatro si gridò viva Carlo Alberto! morte al tiranno!

De Blasiis vorrebbe far credere esser queste grida provocate dagli stessi reazionarii, e riferisce il fatto avvenuto in Città S. Angelo, dove alcuni miserabili gridavano abbasso la Costituzione, viva il Re, viva la Repubblica. Poerio ritorna alla questione, e dà la preghiera, che siano repressi gli agitatori reazionarii, soprattutto i militari armati, i quali non possono usarne che secondo la legge, e ne usano contro. Ei sostiene che son pochi; che se l'esercito potesse deliberare, sarebbe certo di trovar nell'armata la maggioranza costituzionale. Ma è certo però che alcuni tumultuano; che un'autorità gira pe' quartieri più ricchi di lazzaroni per muoverli; che si distribuiscono coccarde: che una bandiera è stata benedetta in una chiesa; che si mandano emissarii nelle Province. È forse imprudente il chiedere un'atto di repressione? La sola notizia di questo atto basterebbe a ristabilire l'ordine e la tranquillità.

Il Ministro dell'Interno dichiara esser questa la sua volontà; ma non ne ha avuto la prima nuova che a notte inoltrata; e il primo rapporto del mattino non è abbastanza preciso. Poerio risponde, che se non hanno indicato nessuno, bisogna dir che la polizia serve male, se tutto il paese conosce gli autori di questi moti. E Pica soggiunge che gli agenti di Polizia son di accordo cogli agitatori. Poerio conchiude che il paese è in pericolo, e si rimette alla coscienza del Ministero.

Pisanelli ricorda i fatti antichi, e li rannoda co' nuovi. Ne son forse ignoti gli autori? Notissimi a tutti. Perché non sono stati puniti? Se il Ministero non mostra altro che il buon volere fornirà sempre un fiacco servizio. Vi son tumulti nelle Province e i nuovi Intendenti e Sottintendenti speditivi che han fatto? Possono ispirar fiducia? Non è colpa del Ministero che li ha spediti? Quando il Ministero, potendo, non reprime è colpevole. Le parole non bastano ad ispirar fiducia, speriamo fatti.

Tarantini dice essere stato chiamato da un Usciere, che lo assicura essersi nel momento riprodotta al Mercato la scena di jeri. È questa una posizione grave per la Camera e pel Ministero; fatti gravi; fatti flagranti che di giorno in giorno ingrandiscono. Quali induzioni ne sorgono? Al maggior numero del volgo poco importa questa o quella forma di Governo: essi stanno a vedere: dalla punizione, o dalla impunità giudicano la segreta intenzione del Governo, onde per interesse diventano cospiratori. Il Ministero soverchiato da tanti movimenti adotta il principio dell'indulgenza, maggiore speranza. Ma se questo principio è santo in politica ne' movimenti delle masse, è

pernicioso pe' primi fatti isolati, che sono principio di altri fatti più gravi: quindi bisogna il rigore. Or se non li vediamo repressi, bisogna dire che la polizia o è insufficiente o è complice. Molti temono: credono alla calunnia, che il Governo voglia distrutta la Costituzione. Una pruova se n'ha nel fatto di Pasqua, il quale ha ritirato la querela contro gli autori del tumulto, nel quale fu violata la sua bottega, querela che il Commessario di Polizia non volle ricevere. Dunque bisogna co' fatti persuadere il pubblico che il Governo persiste nel proposto di mantenere lo Statuto.

Conforti osserva che il 16 maggio vi era più fiducia che oggi. Perché? Perché la politica reazionaria è venuta crescendo. Il Ministero ha sostenuto la controrivoluzione perchè ha sostituito a' funzionarii costituzionali i reazionarii. Esempio al Mercato, ove alcuni capi lazzaroni eran tenuti in freno da Ferace Ispettore: Il Ministero lo ha rimosso ed il Mercato tumultua.

Poerio ricorda, essere andato Palmieri al Mercato, presente Andreassi; e aver gridato abbasso la Costituzione! morte ai liberali! E Conforti nota risultare da un processo che molti lazzari eran pagati per fare delle dimostrazioni: onde non è solo la infima plebe, ma ci è pure qualche alto impiegato. Il Ministro dell'interno chiede che si nomini. Molte voci pronunziano Merenda. Conforti chiede se è possibile che se ne punisca alcuno, quando tali uomini sono alti funzionari. Diranno forse i Ministri che non possono sbrigarsene? (I Ministri rispondono no) Peggio, più grave responsabilità. Le minacce sono ora incarnate in fatti. Devincenzi dice essere stato visto Merenda aggirarsi spesso nelle pertinenze della Camera: a che? Il Ministro delle Finanze dice che questi fatti dovrebbero esser garantiti.

Conforti conclude non esservi per la Camera alcuna sicurezza: niuna difesa: gravi i peri-

coli: alla Camera non mancherà il coraggio; ai Ministri rimane la responsabilità. Il Ministro di Finanza ripete esser moti rivoluzionarii da una parte, e reazionarii dall'altra: il Ministero in mezzo. Che fare? Una legge repressiva di qualunque movimento tumultuario. Molti Deputati rivelano le minacce di un gran moto reazionario nel 15 del mese. Il Ministro di Finanza assicura che vi si rifletterà, se ne cercheranno gli autori, e si puniranno: così tutto sarà aggiustato.

VENTESIMA TORNATA

(19 agosto 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La tornata è aperta alle ore 12. Il Segretario Tarantini legge il verbale dell'ultima seduta, il quale dopo alcune osservazioni de' signori Mazziotti e Faccioli, resta sanzionato. L'appello nominale offre 96 Deputati presenti.

Si fa lettura d'un ufficio del Ministro dell'Interno, il quale richiesto dal Presidente che faccia restare a guardia permanente della Camera un picchetto di Guardia Nazionale per la sicurezza dell'Archivio, risponde aver già date le disposizioni all'uopo.

Vien poi comunicata alla Camera una dimanda del Deputato Lanza, il quale chiede un congedo per cagione di salute, e questo gli viene accordato.

Si passa all'ordine del giorno, e non essendovi mandati verificati a proporre, dopo letto il sommario di alcune petizioni, il signor Pica si fa a sviluppare il suo progetto di legge, riguardante gl'informi privati¹. Comincia egli dal rammentare come la semplice esistenza di una consuetudine nè tampoco la sua longevità

nelle cause civili, e commerciali le informazioni, sia dalle parti, sia da patrocinatori, avvocati ed altri interessati.

Art. 2. I magistrati che riceveranno le informazioni, ed i patrocinatori, o avvocati che l'eseguiranno saranno per la prima volta puniti con la sospensione dalla loro carica o ufficio per un mese.

Nel caso di recidiva la sospensione si estenderà da sei mesi ad un anno.

Art. 3. Le parti, ed i loro difensori debbono dopo la lettura delle conclusioni, e prima della pubblica discussione essere intesi contraddittoriamente avanti il giudice Commessario, nel giorno, ed ora che da esso sarà determinato.

Art. 4. Potrà egualmente il Presidente del Collegio presso il quale la causa si tratta, ordinare ai difensori delle parti di presentarsi a lui nell'intervallo sopra indicato, fra la lettura delle conclusioni e la decisione, per essere uditi in contraddizione: in questo caso le parti potranno rispettivamente assistervi.

Napoli 23 luglio 1848.

GIUSEPPE PICA.

¹ L'amministrazione della giustizia esige imperiosamente che le ragioni de' litiganti sieno pubblicamente sviluppate e discusse.

A ciò presso di noi si oppongono le private informazioni che soprattutto nelle cause civili, e commerciali, sostituiscono un segreto ingiusto, ed indoveroso a quella pubblica, e solenne discussione, che sola può far rilucere la verità, ed il dritto.

Mercè questo abuso, da veruna legge garantito, ma sostenuto da una antica consuetudine, nata in tempi ne' quali la giustizia si avvolgeva in un misterioso segreto, gli avvocati, ed i magistrati perdono quasi una metà del loro tempo, che più utilmente potrebbe esser consacrato allo studio delle cause, ispirano, ed accolgono idee spesso inesatte, e sempre incerte, perchè non determinate mercè la contraddizione, e sovente le passioni prendono il luogo di severi ed imparziali ragionamenti.

Propongo che questo abuso si faccia cessare mercè una Legge così concepita:

Art. 1. E vietato ai giudici, sotto la santità del giuramento da essi prestato, di udire in privato,

non sieno mica argomenti della bontà di quella, e come il progresso sociale si ottenga appunto col sottoporre allo sperimento della critica le usanze esistenti, ed esaminare se per avventura il fatto non sopravviva alle cause che il fecero nascere, senza che buone ragioni giustificino il suo perdurare. Ciò aver egli fatto intorno all'uso degl'informi privati ed essersi convinto che se la mera abitudine o interessi riprovevoli lo fan persistere tra noi, l'interesse della giustizia, non che quello dei Magistrati, degli Avvocati, e delle parti lo vogliono abolito. E per fermo egli vien dimostrando che le private informazioni, non più necessarie come innanzi che s'introducesse nei giudizi la pubblicità delle discussioni, tendono ora invece a scemarne il beneficio, sostituendovi le arti insidiose dirette a suscitare le passioni del Magistrato: obbligano quest'ultimo a sciupare in un'occupazione fastidiosa il tempo che consacrare dovrebbe alla lettura delle memorie, e allo studio del processo: gran tempo tolgono parimente all'avvocato, e ne falsano il carattere morale, costringendolo ad attemperarsi al genio de' Magistrati, e a lusingarne le passioni per farseli benevoli: nuocono alle parti ponendo fra esse la disuguaglianza che suol nascere o da maggiore influenza personale, o da più squisito artificio nell'espone e sostenere le proprie ragioni, o perfino da indole più corriva a cavar dalla istruzione segreta un profitto, cui non si oserrebbe mirare nella solennità della pubblica discussione. Ed ai litiganti medesimi sono da ultimo nocive per l'ansia, le dubbiezze e le sospizioni, in cui li mettono e per le spese talvolta enormi che fan loro subire. Per tali motivi egli propone che sia abolita questa consuetudine da niuna legge consentita. Ma il signor Pisanelli trovando inopportuna la legge di Pica domanda che o non sia presa in considerazione, o se il debba essere, vada sottoposta negli uffizi a maturo esame. Pertanto si fa a combattere i ragionamenti dicendo: che se gl'informi privati non son prescritti da veruna legge, e tuttavia sono di antica consuetudine, per ciò appunto non debbasi troppo agevolmente dichiararne l'abolizione; perocchè quando un fatto sorge spontaneo e diventa consuetudine, è uopo dir certamente che una necessità il promuova e sostenga, e niun legislatore potrebbe abbattere le consuetudini provenienti da una necessità. Che il tempo impiegato dai Magistrati per gl'informi privati non è cagione da far loro trasandare la lettura delle memorie: perocchè computando il numero delle cause che per l'ordinario non sono più di 20 in un giorno e sceverandone almeno una metà di assai poca importanza, resta loro tutto l'agio di studiar le altre, come fanno già molti, che leggono e studiano consciamente le memorie, tuttochè non manchi-

no ai privati informi: che però quei che ora non leggono le memorie, non avendo a ciò altra cagione che la loro colpevole desidia, aboliti gl'informi non potrà venirne in conseguenza che si piegheranno a leggerle. Che tolti gl'informi, e tutto riducendosi al cospetto del pubblico, sarebbe impossibile trattar venti cause al giorno e tutte compiutamente discuterle; perocchè gl'informi anzicchè impedire la discussione l'ajutano e la preparano istruendo anticipatamente i Magistrati, siccome vediamo praticare nella Corte Suprema di Giustizia. Che per le influenze poi di cui parla Pica, l'abolir gl'informi non pure le farebbe cessare, ma le renderebbe anzi un privilegio di pochi, dappoichè le case de' Magistrati non sarebbero chiuse che al pubblico, ma sarebbero sempre aperte a' loro amici e verrebbe così autorizzato un informo clandestino e quindi più reo: nè a nulla varrebbe imporre una pena ai Magistrati, che o sarebbe loro assai facile schermirla, o non avrebbero altro modo di salvare l'onore, che di tenere a tutti chiusa la loro casa. Pel mezzo finalmente che vorrebbe il signor Pica sostituire agl'informi, cioè il contraddittorio innanzi al Giudice Commercario, rammenta essere questo un'antico sistema, caduto in disuso, perchè poco conveniente; ed osserva che quando un solo de' Giudici fosse informato della causa, potrebbe sempre avere una preponderanza ed influire sugli altri. Conchiude pertanto essere l'abolizione degl'informi privati un comodo pe' Giudici, e un danno pe' litiganti. A sostegno della opinione di Pica parlano Scialoja e Giannattasio. Il primo dice essere l'abuso degl'informi privati abolito in tutt' i paesi inciviliti, nè veder egli alcuna peculiar ragione che si debba mantenere presso di noi: parergli anzi sia questo il momento di toglierlo anche nel nostro paese, che durante il triennio di amovibilità de' Magistrati, il Governo avrebbe modo di sorvegliare e punire colla destituzione quelli che si rendessero inadempienti ai loro doveri; così egli risponde all'argomento di Pisanelli che reputava gl'informi un mezzo necessario a riparare alla desidia di taluni Giudici. E in quanto alla possibilità dal medesimo contemplata, che l'uso degl'informi neppur cessasse pel divieto, egli dice non doversi presumere ne' Magistrati l'intenzione di violare la legge; e del rimanente potersi bene escogitare alcun altro mezzo da ovviare alla possibile violazione. Giannattasio aggiungendo agli argomenti già svolti, fa considerare come da un canto accorciata per effetto de' privati informi la discussione innanzi al pubblico, questo sia poco in grado di esercitare la censura, di cui la libertà della stampa gli dà dritto, e che è un freno sì potente sull'animo de' Magistrati e una garentia rilevantissima della buona amministrazione della giustizia; e dall'altra par-

le pone in veduta il danno che si arreca alla gioventù del Foro, massime nelle Province, cui è tolta la possibilità di un tirocinio nell'acquisto dell'uso della parola, essendo ne' Tribunali Civili la discussione pubblica quasi al tutto soppressa.

Tarantini poi dichiara ritener come veri tutti gl'inconvenienti di che vengono accagionati gl'informi: ma d'altra parte, esaminandone ancora i vantaggi nelle attuali condizioni, stima intempestiva l'abolizione, e vorrebbe si attendesse che una più vasta riforma giudiziaria ne faccia cessare la necessità. In ultimo tratta la questione il Deputato Imbriani. Dice doversi ben considerare il fatto che l'uso delle private informazioni, indispensabile quando non vi era la pubblica discussione, sia rimasto non ostante la introduzione di questa: dal che egli argomenta che la discussione pubblica per imperfezioni di esecuzione non bene risponda al suo fine. A ciò doversi por rimedio: ma rigettare egli si il mezzo diretto del divieto legale che darebbe luogo ad inquisizioni difficili ed immorali, si il modo indiretto del contraddittorio il quale darebbe al Giudice Commessario una perniciosa preponderanza, e richiamerebbe in vita un uso caduto col vecchio dritto. Proporre egli invece un complemento della discussione pubblica mediante la relazione de' fatti in una udienza preparatoria, la quale fosse tenuta *curia pro tribunali sedente* non presente il pubblico, ma sì solamente le parti interessate: così cessata sin da ora la vera causa dell'abuso, l'abuso stesso di necessità cesserebbe. Finalmente sembrando al Pica, dalle varie opinioni manifestate, che gl'informi sieno ritenuti come un abuso, e che la pubblica discussione sia solo mezzo di ovviarvi, osserva essere la proposizione d'Imbriani soggetto di emendamento, e rammenta aver egli fin dal principio dichiarata la sua idea di voler solo abbattere quello abuso, lasciando alla Camera la scelta de' mezzi per raggiungere questo fine.

Sulla quale dichiarazione di Pica i Deputati Pisanelli, Tarantini, ed Imbriani consentono a ritirare le loro mozioni, rimanendo alla Camera la valutazione de' mezzi che crederà più conducenti allo scopo. Dopo di che si vota per la presa in considerazione, e si decide la trasmissione agli uffizii.

Pisanelli sviluppa il suo progetto di legge per l'abolizione della pena di morte¹. Gli argomenti che arreca a sorreggere la sua proposta son tratti dallo svolgimento storico della idea della giustizia punitrice, facendosi egli ad additare i tre stadii pe' quali questa idea

¹ Dimando che la Camera deliberi intorno alla abolizione della pena di morte, od almeno, per ora, ne' reati politici — A siffatta proposta mi sospinge l'antica avversione da me professata contro l'ultimo supplizio, nelle presenti condizioni più che mai te-

è passata; e rammentando le tre diverse dottrine della vendetta, della espiazione, e della emendazione morale, la prima che cadde colla barbarie antica, l'ultima che surse colla moderna civiltà. Precursore della dottrina novissima essere stato il Beccaria, il quale levando la sua voce contro la sola pena di morte, in cui più si mostrava la pugna tra l'antico sistema, e le nuove idee, accennava non pertanto a una totale riforma del dritto penale. Quella voce aver trovato un eco nella coscienza de' popoli, e l'abolizione dell'estremo supplizio, già cominciata a reclamarsi dall'opinione, essere stata attuata da parecchi Principi solleciti di trasfondere ne' loro Stati i beneficii della progredita civiltà. La rivoluzione Francese e le guerre che la seguirono avere interrotto per poco il pacifico sviluppo sociale, ma il principio conquistato non essersi più perduto di vista, e la riforma penale divenuta obbietto delle meditazioni più attese degli scrittori, già iniziata su vaste proporzioni appo i popoli più civili, estendersi ogni di più e venir compiendo il voto della scienza e di una intelligente moralità. Dovendo la Camera decidere per la presa in considerazione, De Blasii dimanda che si differisca facendo notare come Pisanelli abbia deviato dalla sua primitiva proposta, e pertanto dall'ordine del giorno, il quale faceva menzione dell'abolizione della pena di morte pe' soli reati politici, e che posto il repentino ampliamento del subbietto, la Camera non potrebbe presumersi apparecchiata. Pica ritenendo questa osservazione, ed aggiungendo come le due parti della primitiva proposta siano al tutto distinte tra loro, vorrebbe che consentendo Pisanelli, il quale in fatti vi aderisce, a riprenderla come stava, fosse separata la presa in considerazione, e la Camera deliberasse senz'altro indugno ciò che concerne l'abolizione parziale.

Ma d'Avossa da altri appoggiato vi si oppone, ed insistendo sulla gravità dell'argomento, desidera si differisca a dopo la discussione delle due leggi sulla Guardia Nazionale e sui Municipii, delle quali rammenta l'importanza. Ciò fa meravigliare Mancini, il quale sostiene che l'importanza delle dette leggi non possa punto reputarsi maggiore, e che ne sia pure eguale la difficoltà, massime per la legge municipale. Al che soggiunge Pisanelli, che appunto perciò la Commissione statane incaricata è appena in principio de' suoi lavori. Per le quali considerazioni propongono entrambi che il differimento non vada oltre la discussione del progetto della Guardia Nazionale, su di cui la Commissione promette pre-

mibile, e il desiderio vivissimo che in questo paese prima che in ogni altro d'Italia sia proclamata l'abolizione di una pena la cui legittimità fu la prima volta in un altro paese d'Italia con salde ragioni impugnata. — Giuseppe Pisanelli.

sentare il suo rapporto nella prossima tornata.

Poerio invece vorrebbe che la presa in considerazione del progetto Pisanelli andasse rimandata all'intervallo fra la lettura del detto rapporto, e il cominciamento della discussione. Ma da ultimo messa ai voti la deliberazione, eziandio coll'esperienza della controprova, resta risoluto che preceda l'intera discussione della legge sulla Guardia Nazionale.

Cacace fa lettura d'un suo progetto di legge su' biglietti al latore, riserbandosi di svilupparlo dopo la discussione della legge Municipale ¹.

Clemente rammenta una proposizione sottoscritta da 50 Deputati, con cui si proponeva una riduzione sul prezzo del sale non che

¹ Attesochè nell'uso si adoperano i biglietti al portatore, pei quali non esiste alcuna disposizione legislativa.

Che anzi non contenendo i medesimi causa di obbligazione, nè nome di colui in favore di cui la promessa si faccia, potrebbero esser considerati in un conflitto giudiziario, in danno della buona fede e del commercio come incapaci di produrre effetti civili.

Che inoltre i medesimi servono efficacemente ai bisogni delle transazioni commerciali, rimpiazzando la moneta metallica stessa senza gl'inconvenienti cui va incontro la eccessiva moltiplicazione governativa della carta moneta.

Che i titoli al latore non sono altronde sconosciuti nel corpo delle leggi, laonde non può temersi introdurre una specie di titolo obbligatorio, che il silenzio del corpo delle leggi condanni.

Che i titoli più prossimi ai titoli al latore sono i biglietti ad ordine.

La Camera propone la seguente legge.

1.° Qualesivoglia titolo di obbligazione in moneta, abbenchè in esso non venga espressa la causa della obbligazione, sarà valido.

2.° Rimane a peso dell'obbligato il provare che la causa non fosse illecita, salva per altro la esecuzione parata del titolo.

3.° La pruova di cui sopra, sarà sottoposta alle regole generali intorno all'ammessibilità delle pruove in materie commerciali.

Nè potrà ammettersi, che ne' rapporti fra lo scrittore, ed il prenditore del titolo; o del datore, e del prenditore di esso.

I terzi possessori non possono esser ricercati, nè subire qualunque conseguenza di tali indagini.

4.° La scadenza dei titoli al latore si risguarderà esser quella della loro data.

5.° Sarà lecito mettere la propria firma in piedi, od in dorso di titoli al latore. Che vi si apponga la nuda firma, o con altra dicitura qualunque, l'aggiunzione della firma produrrà gli effetti dell'avallo.

6.° Se il possessore d'un titolo al latore lo trasferisca ad altri per via d'indossamento, il titolo nelle girate ulteriori non potrà negoziarsi ulteriormente, che per via d'indossamento secondo che vien prescritto pe' biglietti ad ordine.

7.° Tutte le regole dettate dalle leggi pei biglietti ad ordine sottoscritti da' negozianti sono applicate ai biglietti al latore, meno.

1.° La indicazione della valuta.

2.° Il nome del prenditore, e giratario. Salvo il caso preveduto nell'articolo precedente.

3.° La indicazione della scadenza.

4.° Il protesto.

3.° Il possessore di un titolo al latore potrà chie-

sulla tassa fondiaria, e si maraviglia che malgrado da più settimane inviata agli uffizi, non se ne sia peranco fatto parola. Egli fa istanza perchè vi si dia corso, essendo importante a suo credere che con qualche provvedimento di tal natura facciansi sentire al basso popolo i materiali vantaggi del novello regime. E risultando dagli attestati di diversi Deputati come non sia altrimenti pervenuta a tutti gli uffizi, si riconosce la necessità di porre maggiore ordine in questa parte di servizio interno: e il Presidente assicura vi sarà provveduto dalla Banca ².

De Luca N. legge un progetto di legge sulla riforma delle prigioni ³, del quale si rimanda

dere, senza che preceda alcun protesto, il pagamento innanzi a' giudici regii, ed al tribunale di commercio, ov' esistono, o innanzi a' tribunali civili, secondo le ordinarie regole della competenza.

9.° I biglietti al latore, in cui le firme siensi autenticate da un notaio che officia nel Comune ove sono stati segnati, verranno riguardati per gli effetti del falso incidente, o principale, come titoli autentici.

10.° Nulla è derogato alle leggi daziarie sulle carte gradualì, e sulle multe, dovendosi dette leggi applicare pei biglietti al latore come si applicano pei biglietti all'ordine. CAMILLO CACACE.

² Attesochè dovere di ogni civil reggimento è soddisfare non meno ai bisogni morali che ai materiali interessi della popolazione.

Attesochè alle classi più elevate del popolo, mercè le novelle istituzioni, è schiuso il campo al soddisfacimento dei loro morali bisogni.

Attesochè le condizioni delle altre classi ramondansi maggiormente ai materiali interessi, i quali giustizia esige sian presi in eguale considerazione.

Attesochè la Camera ha già nominata una Commissione per intendere all'esame ed ai miglioramenti del sistema finanziario — Propongo che la Commissione anzidetta senza ledere ai mezzi strettamente occorrenti per la necessità dello Stato, si occupi particolarmente di una riforma delle imposte, nello scopo di portar possibilmente la diminuzione di un quarto sullo attuale prezzo del sale, e di quanto si potrà sul contributo fondiario — LORENZO JACAMPO.

³ La giustizia, la civiltà, l'igiene reclamano altamente le riforme delle prigioni. Le antiche gemonie dove l'umanità è dannata a soffrire tutti gli strazii si sfascino, e le provincie siccome la Capitale sentano la necessità di edificare nuove carceri; ed alcune delle prime, tra le quali Molise, che spende circa 140 mila ducati hanno gettate le fondamenta di prigioni a forma panottica. Il cessato governo sebbene pregato e scongiurato dai consigli Provinciali ha mai sempre rigettato il sistema cellulare ed ha permesso le forme panottiche, soltanto per la facilità della custodia. Or crediamo indispensabile nelle attuali nostre condizioni che il sistema cellulare a segregazione assoluta notturna, ed a lavoro promiscuo diurno sia adottato in tutte le provincie del Regno, e preghiamo che sia nominata una Commissione di Legislazione, la quale tolga in esame primamente questa mozione, affinchè le provincie, che attualmente fanno costruire prigioni, possano a tempo modificare i disegni senza esser costrette a dirccare, e poi ricostruire gli edifici con gravissima spesa delle amministrazioni, le quali hanno dovuto strappare dalla miseria l'obolo destinato ad edificare le case di educazione. NICOLA DE LUCA.

lo sviluppo a dopo la discussione del progetto Pisanelli. Si legge un rapporto su 10 petizioni, delle quali quelle de' cittadini Nicola Pigliarini, Pietro Leone, Gaetano Barruto, son rimandate all'ordine del giorno. Un progetto di Gaetano Bozzaotra intorno al trasporto dei carri sulla via ferrata di Capua, vorrebbe dalla Commissione rimandato al Ministro dei Lavori Pubblici. Ma Poerio si oppone a questo avviso facendo considerare esser dritto del Ministero di rifiutare quando gli piaccia, simili progetti: e da altra parte non esser bene, che la Camera si privi del vantaggio di poterli all'uopo consultare per se medesima. Propone invece, che siffatte petizioni, che somministrano lumi e chiarimenti per la formazione o il miglioramento d'alcuna legge vengano depositate in Archivio in quello che i Francesi dicono *Bureau de reinseignements*, e ch'egli appellerebbe *Officina d'Indicazione*. Indi consideratosi che quel progetto intende all'impedimento del contrabbando, altri Deputati propongono e vien risoluto che si trasmetta alla Commissione di Finanza.

Un altro progetto di Flaviano Poulet intorno al miglioramento del Grande Archivio di Napoli si risolve, sia conservato per giovarsene a tempo utile, e che intanto facciasi onorevole menzione dell'autore. Una petizione di Gerardo Marone che chiede esser ripristinato nel grado di Sottotenente, viene inviata al Ministro della Guerra. Altra di Luigi Silvestre ergastolano che reclama per se e per alcuni suoi compagni la commutazione di pena a norma de' decreti di febbrajo ultimo, è inviata al Ministro di Giustizia. Sopra una petizione del Barone Giovanni Gallotta da Sapri, in cui si lamenta della impunità onde gode l'uccisore del Deputato Carducci, Poerio propone una interpellazione al Ministro di Giustizia, che non ancora ha dati i chiarimenti promessi sull'obbietto, e la Camera decide che gli si trasmetta la petizione insistendo per conoscere lo stato del processo, e le misure prese dal Governo.

Essendosi letta da ultimo una petizione di Crescenzo Galatola, che offre di porre a disposizione della Camera la sua Stamperia, De Blasis e Pica ne prendono occasione a far istanza perchè la Camera adotti il partito di pubblicare per proprio conto un diario delle sue tornate, essendo incomportabile di veder sovente le discussioni travisate nel Giornale del Governo, come in ispecie Pica afferma essersi avvertito nel rendiconto dell'ultima seduta. Riconosciuta la convenienza di questo temperamento e l'utile che nascerebbe di una più estesa pubblicità, la Camera farebbe commettere a' Questori di eleggere un tipografo all'uopo; ma del resto non vien preso alcun provvedimento definitivo.

Dopo di che non essendosi più in numero il

Presidente scioglie la seduta, essendo le ore 4 p. m.

VENTUNESIMA TORNATA

(23 agosto 1848)

COMITATO SEGRETO.

Presidenza del signor Capitelli.

La Camera secondo erasi fermato nella tornata del dì 11 agosto si chiude alle ore 11 1/2 in Comitato per deliberare sulla petizione relativa agli scandali dell' Arciprete Nanni.

Prima però di porla particolarmente in disamina, credesi opportuno trattar la questione di principio e di regola, per istabilire il modo a tenere ne' casi simili, e determinare se debbansi sempre in Comitato segreto discutere le petizioni scandalose o diffamanti, e se, in tal caso debba la Commissione o la Camera provocare il Comitato. Nel che primamente considerandosi che spesso potrebbe venire ingiustamente attaccata la fama di un cittadino, la quale è pur sacro dritto mantenere pura ed illesa, si decide non si possa trattar di tali petizioni che in Comitato segreto.

Sulla questione poi di chi debba provocare il Comitato, si osserva dall' un de' lati, che se alla sola Camera ne fosse dato il dritto, non potrebbesi ciò fare che proponendosi pubblicamente le petizioni, mancandosi così allo scopo cui si mira; se poi dall' altro, alla Commissione se ne desse la facoltà, avendo essa l'obbligo di indicar l'oggetto del Comitato, secondo vuole il regolamento, sarebbe già per questo solo, violato il segreto e manomessa la fama altrui. Pertanto si risolve che debba il Comitato esser messo ai voti della Camera, quando la Commissione indicandone generalmente come oggetto la *discussione di petizioni scandalose*, ne presenti la dimanda appoggiata da 10 Deputati. Per modo che non essendo la Commissione composta che di soli 7 membri, potrà essa aggiungersi a tal' uopo altri 3 Deputati, se tutta assente al Comitato, o tanti Deputati da comporre il numero di 10, se sola una parte il voglia richiedere.

Non però di meno il Segretario Tarantini osserva che con tali provvedimenti neppur si dà intera guarentigia ai cittadini attaccati nella loro fama; perocchè prima che la Commissione possa deliberare se convenga provocare il Comitato, è di regolamento che un Segretario legga nella Camera il sommario delle petizioni secondo il numero d'ordine: però o debbasi avere nel Segretario tal fiducia da dare a lui l'arbitrio di sceverare dalle altre le petizioni diffamanti e tacerle, o certo tornerà vano lo scopo del Comitato. Di più anche che la

Camera volesse confidar nel Segretario, dovrebbe questi tenersi, non pure dal leggere le petizioni che credesse scandalose, ma sì ancora dall'inserirle nella tabella che si affigge al pubblico per dar notizia ai postulanti delle loro petizioni, il che darebbe a chi per avventura non vi trova la sua, ragion di dolersi, e credere che la Camera non ne abbia tenuto conto. La Camera fa ragione alla opinione di Tarantini, e decide che avendo piena fiducia nel Segretario, abbia egli lo arbitrio di sceverare anticipatamente dalle altre quelle che secondo il suo giudizio creda scandalose e diffamanti, e di queste, onde possano i postulanti averne notizia senza publicar lo scandalo, si limiti a leggere ed inserir nella tabella il solo numero d'ordine ed il nome del postulante. Così si saprà solo esser quella una petizione scandalosa e diffamante, ma non dicendosi contro chi venga diretta, non sarà menomamente manomessa la fama de' cittadini. Si passa poi alla discussione particolare della petizione contro l'Arciprete Nanni; nella quale le autorità Municipali di Collepietro accagionandolo di attentati al pudore, di tresche illecite e disoneste, di avarizie e di mala amministrazione dei beni della Chiesa ec. ec. chiedono si provvegga onde non avvengano ulteriori sconci per la sua riprovevole condotta. La Camera decide sia rimessa la petizione al Ministro degli Affari Ecclesiastici. Dopo di che non essendovi altra materia a discutere, il Comitato si scioglie alle ore 2 1/4 p. m.

VENTIDUESIMA TORNATA

(24 agosto 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La tornata è aperta alle ore 12 3/4 p. m.

Il Segretario Tarantini legge il verbale dell'ultima seduta, che dopo una osservazione del signor Pisanelli resta sanzionato.

L'appello nominale offre 92 Deputati presenti. Il signor Spaventa domanda la parola. Egli annunzia alla Camera di volere interpellare il Ministero sui motivi pe' quali la Deputazione incaricata di presentare lo Indirizzo, non sia peranco stata ricevuta dal Principe, e se esso Ministero intenda di pigliar sopra di se la responsabilità di un tale fatto.

Indi il signor Imbriani legge il rapporto della Commissione per la legge sulla Guardia Nazionale ¹.

Terminata la lettura il Presidente domanda quando si voglia procedere alla discussione generale, al che risponde il signor Imbriani,

¹ Vedi documenti,

la Commissione esser pronta sin da ora per le due quistioni, l'una preliminare; se cioè fosse libero alla Camera e più conveniente di rigettare in massa la proposizione ministeriale, ovvero, ritenendola nel complesso, venirla modificando per via di emendamenti. L'altra che concerne le basi del disegno, su cui la Commissione ha lavorato. In quanto poi alla disamina de' singoli articoli, questa doversi fare successivamente, avendo cura la Commissione di comunicarli a tre o quattro per volta con qualche giorno di anticipazione. Il sig. Mancini crede che la discussione generale non possa iniziarsi, se non in prima la Camera non abbia cognizione di tutte le emende già formolate; ma il relatore combatte questa idea mostrando come sia sufficiente alla discussione generale l'esposizione contenuta nel rapporto. Il sig. Massari poi avvisa che si potrebbe anzi farne senza, attesa l'urgenza della legge, e non potendosi da veruno dissentire sul principio generale, ch'egli riduce alla necessità della Guardia Nazionale. Ma il Presidente gli rammenta, doversi in ciò stare al regolamento; e soggiunge il signor Baldacchini doversi pur serbare questo ch'è uso di tutte le Assemblee deliberative, solo, che vista l'urgenza la Camera saprà temperarsi nella discussione. Pertanto si risolve, che si darà principio nella prossima tornata; e il Presidente annunzia essere aperto il registro a que' Deputati che vogliono iscriversi per parlare pro, o contra il progetto. Il signor Baldacchini si leva per chiamare l'attenzione della Camera sull'annunzio dell'interpellazione fatta dal signor Spaventa. Egli fa considerare come si tratti di cosa assai grave: di un fatto che potrebbe essere superiore al giro della responsabilità Ministeriale. In questo dubbio egli opina, che la interpellazione non possa dirsi opportuna: che la Camera debba deliberarvi. Termina col domandare che la deliberazione sia calma e ponderata, e che si miri specialmente dopo il dotto ed eloquente rapporto sulla Guardia Nazionale ad entrar seriamente nella vita politica piuttosto che a fare una guerra minuta al Potere senza che alcun pro ne torui a' supremi interessi del paese. Spaventa dichiara, lui non credere che il soggetto della interpellazione ecceda i limiti della responsabilità Ministeriale, e così rivendicare il dritto libero in ciascun Deputato alla interpellazione, riconosciuto da una precedente decisione della Camera. Pisanelli sostiene l'opinione di Baldacchini ritenendo che il Ministero non possa giustamente esser chiamato mallevadore d'un atto che richiede il consenso del Principe: concorso che non istarebbe in lui di provocare o sollecitare. E del rimanente esorta ai temperati consigli, perchè si consegua quella concordia, onde la Camera ha dato finora sì mirabile esempio. Aggiunge Tarantini una avvertenza di fatto, significando alla Ca-

mera come ella attenda dal Ministero la comunicazione degli ordini sovrani, che quello promise di fare tostochè gli avesse ricevuti. Il Presidente vorrebbe mettere ai voti la quistione, ma sulla protestazione de' sig. Massari, Scialoja ed altri di non potersi soggettare a deliberazione la libertà del dritto d'interpellazione, animatasi viva discussione tra molti Deputati, il signor Spaventa impon fine ad ogni contesa ritirando la sua mozione; del che il signor Pisanelli, cui moltissimi altri assentono, chiede si faccia onorevole menzione nel verbale.

Il signor De Peppo fa lettura del suo progetto di legge sulla stampa. Invitato poi dal Presidente a determinare il giorno per lo sviluppo, egli dice come lo creda superfluo, essendosi attenuto nel suo progetto a principii fermati nello Statuto. Ed alcuni Deputati concorrono nello avviso di lui, se non che altri vi si oppongono, fra quali il signor Poerio, che distingue il principio della legge da quelli, che han determinato l'autore ad attuarla in un altro. Per questo rispetto egli sostiene essere lo sviluppo indispensabile, onde la Camera

* La Legge de' 2 gennaio 1820 sulla carta bollata è meramente finanziaria, ossia per imporsi un dazio a profitto della Finanza, senza alcuna veduta di pubblica utilità. Il preambolo stesso della legge lo addita, indicando il suo oggetto esser quello d'imporre un dazio per le spese giudiziarie e di giustizia.

Nè il Legislatore si è ingannato, poichè il prodotto di tal dazio non sorpassa li ducati 450,000 netti, nell'atto che si spendono per le sole spese di giustizia circa ducati 560,000 all'anno, in modo che non giunge a coprire le spese giudiziarie e di giustizia.

Per tale riflesso non può per ora proporsene l'abolizione, ma rimetterla a miglior tempo, quando migliorati gl' introiti della Tesoreria, si sia al caso di supplirvisi, ed allora togliersi l'imbarazzo della carta bollata, come fu tolto per Sicilia.

Con tutto ciò fa d'uopo migliorarsene l'applicazione, togliendosene insieme la parte più odiosa e la più gravosa.

Se ne migliora l'applicazione quando il dazio graduale, che ora si compone di undici dazii, da un carlino a carlini quindici, venga ridotto a soli cinque dazii; da un carlino a carlini cinque, all'oggetto di favorire le contrattazioni particolari e di commercio. Nè risulta danno alla Finanza, l'esperienza avendo dimostrato, che il maggior spaccio delle cambiali è quello di un carlino e di carlini due, le altre di dazio maggiore rimanendo inoperose negli uffizii.

Se ne toglie poi la parte più gravosa, quando si riducono a più giusta proporzione le multe di contravvenzioni comminate con gli articoli 41 e 46.

Tali multe sono di due specie, al dimensionale le une, al graduale le altre.

È comminata la pena di venti volte il prezzo di ciascun foglio di carta dimensionale di cui doveva farsi uso, se invece si fosse servito di carta libera, e di dieci volte se di carta bollata di prezzo inferiore.

E inoltre comminata la pena del dieci per cento sulle somme espresse nelle carte graduali, sia di

possa vedere se la via tenuta dall'autore sia quella, che più acconciamente conduca allo scopo. Però si decide che lo sviluppo abbia luogo nella ventura tornata.

Il signor Tari legge un suo progetto riguardante la carta da bollo¹, e lo sviluppo se ne rimette a dopo la discussione sulla Guardia Nazionale.

La lettura del progetto del signor Jorio sull'arresto personale è differita per infermità dell'autore. Il signor Pisanelli fa lettura di un suo progetto sulla istituzione di un giurì nei reati di stampa e di Stato, il cui sviluppo è fissato alla prossima seduta.

Finalmente il signor Imbriani manifesta alla Camera un errore corso nella ristampa del Regolamento Provvisorio, essendovisi introdotte, oltre le emende votate dalla Camera, quelle eziandio proposte dalla Commissione e poi ritirate, ed annunzia che l'errore sarà corretto. Dopo di che non essendosi più in numero il Presidente leva la seduta essendo le 4 p. m.

carta dimensionale graduale, sia per cambiali, quante volte si fusse adoprata carta libera o carta di dazio inferiore colla speciale comminazione, che non vi possa esser mai multa tale minore della somma di ducati dieci, in modo che sempre ducati dieci si riscuotano, quando la graduazione del dieci per cento non giugne a tal somma.

Riuscivano al Pubblico talmente gravose siffatte multe, che preferiva non portare al bollo le carte, anzichè pagarsi, regolando diversamente le proprie contrattazioni. Ad ovviarsi a tale inconveniente fu facoltata l'Amministrazione dal Ministro d'Andrea a transigere tali multe, definitivamente quando non oltrepassavano li ducati quindici, e coll'obbligo di starsi alla Ministeriale disposizione quando fossero di somma maggiore, ma infrattanto transigersi, onde non arrestare il corso alle contrattazioni.

L'Amministrazione adottò quindi delle regole sul più o sul meno della transazione, secondo che si fusse fatto uso di carta libera, o di carta di dazio inferiore, più richiedendo nel primo, e meno nel secondo caso; e ne ottenne vantaggiosi risultati, non essendosi visti più restii li contraenti a presentare le carte in contravvenzione, sicuri di ottenere un'equa transazione.

È questo è il sistema vigente, sistema che non può non dirsi arbitrario, perchè dipendente da disposizioni di legge, la cui applicazione si è trovata insequibile.

Quindi gli additati articoli 41 e 46 della citata legge devono esser corretti, e portati ad ammenda d'una più giusta proporzione. Qual danno infatti arreca alla Finanza colui, che invece di servirsi di carta bollata, si avvale di carta libera, o di foglio bollato di dazio inferiore? Evidentemente l'importo di quel foglio; e deve dirsi abbastanza punito, quando è multato non solo al pagamento di quello importo, ma al quadruplo od al sestuplo di esso.

A ciò tende il progetto di Decreto, che va annesso al presente rapporto, persuaso che la Camera convinta della sua giustizia ed utilità, voglia adottarlo.

VENTITREESIMA TORNATA.

(26 agosto 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La tornata è aperta alle ore 12 1/2. Il signor Tarantini legge il verbale della tornata precedente, che resta approvato senza osservazione. Dall'appello nominale risultan presenti 95 Deputati.

I signori Massari, Muratori, Poerio e Tommasi domandano la parola per quando sarà esaurito l'ordine del giorno. Si procede alla lettura de' rapporti della Commissione delle petizioni, dando principio dalle arretrate. Su quelle de' cittadini Saverio Franza, Antonio De Pucci, Gaetano Capasso, Vincenzo e Gaetano Romeo, Marianna de Santis, Anna Negri, Pasquale Lamelza, Francesco Scurci, Francesco De Vito, Achille De Santis, Luigi De Carlo, Domenico Romeo, Paolo Jotti, non che su due anonime, si passa all'ordine del giorno. Queste ultime danno occasione ad una discussione sul principio da stabilirsi, volendo alcuni che le petizioni non sottoscritte sieno per massima rigettate; altri che si faccia distinzione di quelle, le quali non tocchino verun cittadino, ma contengano progetti o idee di cui la Camera potrebbe giovarsi. Ma De Blasiis fa considerare che la quistione essendo di regolamento andrebbe naturalmente rimandata alla discussione del Regolamento definitivo; alla quale opinione la Camera si attiene.

Le petizioni de' cittadini Gregorio Janigro: Carlo Basile: Barone Scoppa; Luigi Flocco: Vincenzo Cardone: Antonio De Luca: Francesco Isacco: di 41 impiegati dell'Intendenza di Napoli: di 71 cittadini di Vasto: e in parte di quella di Vincenzo Pugliese van conservate in Archivio. Un'altra parte di quest'ultima è rinviata alla Commissione per la Guardia Nazionale insieme a quella del Conte Gaetani di Gaeta, di Emilio Cristini ed altri. Son inviate alla Commissione di Finanza quelle dei cittadini Luigi Fiore, Marco Antonio Bianchi, del Ve-

Poichè la necessità di garentire la buona fede nell'osservanza delle convenzioni fece introdurre l'arresto personale nelle nostre Leggi Civili e di Commercio.

Poichè d'altronde la sua durata a volontà del Magistrato, o del creditore che chiede l'esecuzione di una promessa si oppone al principio dell'inviolabilità di alcuni dritti de' quali l'uomo non può assolutamente disporre.

Poichè moderando la severità delle Leggi si può conciliare il riguardo dovuto alla buona fede medesima con quello che pur debbesi all'umanità soggetta infelicemente a questa misura coercitiva.

Poichè infine le contrattazioni commerciali vogliono essere anche più garantite e protette.

Per siffatti motivi.

Viste le disposizioni attualmente in vigore.

Il sottoscritto propone la seguente

sco di Nocera, e di Antonio Giusti. Al Ministro dell'Interno quelle de' cittadini Giovanni Vitale, Stefano Vallaro, Nicola Pessolano: sulla quale ultima in cui lamentansi illegalità e abusi di agenti subalterni, De Blasiis domanda che aggiuntane altre della stessa natura, si mandino tutte insieme al Ministro, onde la molteplicità di simili querele possa più efficacemente indurlo a provvedere. Si rinviano al Ministro delle Finanze le petizioni di Francesco Jervolino e di 28 soprannumeri delle Dogane; al Ministro della Guerra quelle di Benedetto Fortebuono, Carmelo Gagliardi, Alessandro Gianfrotta, e Michele Colonnese; al Presidente dei Ministri quella di Gaetano Talamo. Sono parimenti rinviate per preciso riscontro la petizione di Domenico Montemurro al Ministro della Guerra: quella di Antonio Autorino e Luigi Mollo ai Ministri della Giustizia e dell'Interno: quella di Michele Colonnese ai Ministri dell'Interno e Guerra; quella di Giuseppe Moretti, ed altri ai Ministri della Giustizia e de' Lavori Pubblici. Le petizioni del cavalier Sannicola e degl' Italo-Greci di Calabria son rinviate al Ministro dell'Ecclesiastico, ed al Ministro di Guerra e Marina per dilucidazioni e documenti, come pure quella di Alcimiro Duroni, che si duole d'essere stato leso per un contratto stipulato da quel Ministero senza le formalità della subasta. Finalmente essendovi una petizione sottoscritta da molti cittadini, che domandano l'abrogazione d'un decreto intorno al ritratto dotale, Pisanelli relatore dice che i membri della Commissione ne faranno una mozione in proprio nome.

Il signor De Jorio fa lettura del suo progetto di legge sull'arresto personale, e se ne rimanda lo sviluppo a dopo degli altri già stabiliti 1.

Il signor Imbriani significa alla Camera esservi sulla Banca un lavoro intorno lo stesso oggetto presentato per suo mezzo da Giuseppe Massa, e propone sen faccia onorevole menzione nel verbale a lode dell'autore figliuolo di quell'Oronzo Massa Generale d'Artiglieria che moriva sul palco, martire della patria nel

LEGGE.

Art. 1. Il Magistrato in materie civili ordinarie pronunzierà l'arresto nel seguente modo: Per ducati 20 a 100 da sei mesi ad un'anno: per duc. 100 a 500 da un'anno a due: per duc. 500 a 600 da due a quattro: per 600 a 1000 da quattro a sei: per 1000 a 4000 da sei sino ad otto: per 4000 in sopra non al di là di dieci anni.

Art. 2. In affari di Commercio si applichi sempre il massimo della pena.

Art. 3. In tutti gli altri casi ne quali l'arresto personale si pronuncia o per espressa disposizione di Legge, o per sola permissione della stessa, la sua durata non sarà minore di un'anno nè maggiore di sei, il che verrà espressamente stabilito nella sentenza.

Il Deputato — FILIPPO DE JORIO,

1799; alla quale proposta si annuiscce dalla Camera.

Il signor Pisanelli è chiamato a sviluppare il suo progetto di legge per l'istituzione di un giuri nei reati politici, e di stampa.¹ Egli si fa a dichiarare come vorrebbe estesa l'istituzione a tutt'i reati in genere, e su queste basi avea primamente meditato il suo lavoro; se non che aver creduto doversi limitare nel progetto sottomesso alla Camera, dubitando dello assenso di molti per una proposta più ampia: assenso che invece s'impromette per quelle sole due categorie di reati, che più degli altri esigono siffatta guarentigia. Accenna esser l'introduzione del giuri un necessario completamento del sistema costituzionale, come quello che fa partecipare i cittadini all'amministrazione della giustizia ed assicura, suprema garanzia, l'indipendenza dell'ordine giudiziario. Venendo poi a ragionare sui principii secondo cui ha stimato doversi ordinare il giuri, tocca del sistema Inglese e Francese. Vi nota il vizio capitale di attribuire la formazione delle liste, e la scelta de' giurati richiesti per ciascun giudizio a funzionarii del potere, come sono lo Sceriffo ed il Prefetto; del quale inconveniente, se i costumi del popolo Inglese valsero a neutralizzar gli effetti, l'opposto si è veduto accadere in Francia, ove il giuri era divenuto strumento della corruzione governativa. Per tal ragione aver egli tenuta altra via, e aggiudicata la formazione delle liste ai Decurionati, che con una buona legge elettorale saranno realmente la immediata rappresentanza de' cittadini. Parimenti essersi dilungato dal sistema Inglese e Francese in quanto al diritto di ricusa, che egli stima competere anche al Pubblico Ministero, quando il giuri non sia una dipendenza dello stesso potere esecutivo. Nè aver ammessa altrimenti la motivazione delle ricuse, per non limitare in verun modo quest'importante diritto, e non dar luogo a molteplici giudizi e recrimine che da quella condizione potrebbero originarsi. Aver esclu-

¹ Vedi documenti.

² *A Sua Eccellenza il Ministro della Guerra numero 962.*

Soffra V. E. che nella penosa impressione che mi ha recato il leggere quello che si è detto di me nella tornata della Camera del 27 luglio, le sommetta qualche osservazione.

Delle fatiche, de' pericoli, de' maggiori disagi che ho durato nel compiere la commissione di ridonare la calma alle Calabrie, e disperdere le migliaia di armati, era ben chiaro che non dovevano essermi grati i rivoltosi; ma non avrei mai creduto che alcuni che siedono nella Camera non avesser saputo reprimere il loro dispetto.

Sotto qualunque Governo il più democratico, per gli avvenimenti di cui sono stato teatro le Calabrie, vi si sarebbero di necessità sospese tutte le franchigie, e senza distinzione eseguito da per tutto severo disarmo. È presso di noi si mena tanto rumore,

sa la votazione ad unanimità richiesta in Inghilterra, perchè contraria all'indole del giudizio per giuri, il quale deve rivelare quella evidenza intuitiva che è fenomeno affatto impersonale, e non potrebbe in veruna guisa venir forzato. Nè parendogli d'altronde sufficiente guarentigia la maggioranza assoluta del sistema Francese, aver determinato che si richieda quella di tre quarti almeno di votanti, e riserbato inoltre come un rimedio eccezionale il dritto alla Corte Criminale d'invocar la clemenza del Presidente ove le sembri evidentemente erronea la pronunziatione dei giurati. In quanto al giudizio di accusa, che preceder debbe quello del giuri, ritenere egli che la competenza ne vada attribuita alla Gran Corte Criminale, e ritener del pari, ma solo temporaneamente tutta la procedura che antecede lo stesso giudizio d'accusa, finchè non sia purgata degli sconci non pochi che vi si notano, fra i quali massimo la segretezza dell'istruzione. Interrogato dal signor Mancini intorno alla narrazione del fatto nelle decisioni, dice che seguendo pure il sistema universale, egli ha reputato non doversi punto imporre ai giurati l'obbligo di ragionare le loro pronunziationi, e pertanto non esigere che il fatto vi sia narrato. Non dovere il giurato render ragione a chicchessia del giudizio che ha formato sul suo intimo convincimento: non esser del rimanente la inserzione del fatto nelle sentenze, come si pratica nelle nostre Corti, altro che un'illusione, stantecchè la compilazione se ne fa dal solo Giudice Commessario, e talvolta molti mesi dopo emanata la sentenza. Compiuto lo sviluppo, il Presidente mette ai voti la presa in considerazione che rimane decisa ad unanimità.

Muratori ha la parola per chiarire un fatto personale alla Camera. Ei reca sulla tribuna il giornale ufficiale de' 14 andante che pubblicava un ufficio del Generale Nuoziantè al Ministro della Guerra, e ne legge diversi brani che lo riguardano². In quanto alla firma di

perchè in alcuni luoghi sia alquanto ristretto il numero delle Guardie Nazionali. Se dal Ministero ha dovuto serbarsi la frase di sciogliere, e ricomporre, perchè non si è dichiarato nettamente il fatto, che non vi è altro se non che provvisoriamente in alcuni Comuni si sono tolti dal ruolo quelli che avean parteggiato per i faziosi, o si erano mostrati avversi all'ordine pubblico?

È un esempio unico nella storia, che provincie insorte sian trattate con tanta benignità ed indifferenza da sembrare di non aver preso sul serio quali danni abbian recati l'anarchia e la rivolta.

— E sarebbe inconcepibile tal' esempio di essersi limitato solo a restringere in alcuni Comuni il numero delle Guardie Nazionali, se non fosse manifesto che la grande maggioranza è attaccata al Real Trono, ed alla legalità, e che le truppe dopo aver disperso i faziosi son procedute fra le continue grida *Viva il Re*.

Perchè non si è risposto chiaramente, che nella

Luigi Gioffrè apposta sulla petizione da esso Deputato presentata alla Camera, e contro la quale protestavasi da un individuo dello stesso

ricomposizione delle Guardie Nazionali, non è già che siensi sostituiti a quelli che vi erano altri che non ne facean parte, ma solo se n'è ristretto in alcuni luoghi il numero?

Perchè si è esitato a rispondere, anche quando colla maggiore temerità il signor Poerio, credendo far dello spirito, ha insultato le Guardie Nazionali scévrate dai faziosi, persone in somma rispettabili, chiamandole *Corpi franchi*? Il signor Muratori poi ha ben ragione di dire che può assicurare la Camera dell'attaccamento all'ordine del Comune di Casalnuovo. Quei bravi abitanti si opposero al signor Plutino, ed altri che tentarono tutt'i modi per sommuoverli, e stabilir colà un comitato centrale. Ma ciò non toglie il fatto che fra le Guardie Nazionali vi furono alcuni che parteggiarono, specialmente i Capitani, fra i quali un Muratori, che suppongo figlio del deputato. Il mio abuso è stato quello di non arrestarli e rimetterli al potere Giudiziario, e prego l'E. V. d'indicarmi se debba ora adempire a ciò che non ho eseguito, per quella estrema mitezza di cui ho sempre raggiunto il massimo culmine, e che S. E. il Ministro dell'interno ben sa, e può con precisione attestare. Intanto desidererei che Muratori, e simili sapessero, che se nella comodità in cui si trovano di eccitare disordini sotto la sicura veste di Deputato, è naturale che cerchino di calunniare chi ha vinto la rivolta, non è però che io rinunzio ai dritti personali e particolari di non soffrire che si manometta la mia reputazione. Sappiano infine che le loro smanie, le loro grida, mentre mantengono viva l'agitazione frai perversi, le di cui speranze si rialzano fra mille illusioni, eccitano d'altra parte le grandi maggioranze, che sottratte or ora dalla truce oppressione di un piccolo partito, si cominciano a sdegnare dell'indifferenza con cui si vede l'impunità di coloro che in ciascun paese han turbato, o procurato di turbare l'ordine.

Ben altrimenti procede sotto ai nostri occhi il Governo repubblicano francese, e le Camere dell'Inghilterra, che al solo apparire di un pericolo nell'Irlanda, sospendono nientemeno la libertà individuale dell'Irlandesi. Io non voglio nè debbo giudicare del sistema d'impunità che il nostro Governo costituzionale crede giusto di seguire; ma io debbo reclamare i miei dritti di Cittadino, e di Generale, quando veggio che, mascherandosi i fatti, ed abusandosi della ragione, io son calunniato da quelli medesimi, che avrebbero a sostenere le leggi, delle quali si dicono custodi, intanto che io non per altro apparisco colpevole agli occhi loro, se non per averle osservate con troppa religiosità.

I fatti di Filadelfia, e del Pizzo! ma questi fatti sono stati forse da me comandati? Non è forse notorio mentre avvenivano questi fatti io era a Maida inconsapevole di ogni cosa?

Ed dico ciò quando la truppa sotto i miei ordini avesse inveito per volontaria deliberazione; ma tutti sanno che la truppa, allorchè ha operato in esecuzione de' miei comandi, non solo non ha mai inveito, anzi si è comportata umanissima coi rivoltosi; e che in Filadelfia, e in Pizzo gli eccessi non furono volontari, ma furono provocati col fuoco; perciò imputabili ai provocatori e non ai soldati. E veramente straordinario, che persone le quali seggono al posto di deputati, invece di gridare contro di chi si ribella alla Costituzione, e combatte ed uccide i soldati che la sostengono, gridano invece contro i soldati provocati ed uccisi?

nome, il signor Muratori fa noto esser costui tutt'altra persona da quello che in realtà sottoscrisse la petizione, e la identità del nome

Se V. E. si beugnerà far pubblicare questo mio ufficio, mi sarà ben grato, e lo reputo utile, onde la verità sia conosciuta dai buoni cittadini delle altre provincie.

Monteleone 2 agosto 1848.

Il Gen. coman.—FERDINANDO NUNZIANTE.

COMANDO SUPERIORE DELLE COLONNE MOBILI E TRUPPE RIUNITE NELLE TRE CALABRIE. — N.° 1102.

Quartiere generale di Monteleone, li 8 agosto 1848.

Eccellenza.

In prosiegno del mio foglio del 2 agosto numero 962, col quale mi pregiai sommettere a V. E. delle dilucidazioni sul conto di quel che si era detto nella Camera de' deputati, sul mio conto, ed in ispecie dal signor Muratori pel preteso scioglimento della Guardia Nazionale di Casalnuovo, che mai fu da me ordinato, sono a soccartare alla E. V. una copia di un reclamo diretto a S. E. il Ministro dell'Interno, col quale uno di coloro, la cui firma si è letta in un foglio, diretto a reclamare contro le mie operazioni, e presentato dal Muratori, si discolpa dicendo che mai ha apposta la sua firma a quel foglio, e domanda che questa sua protesta sia resa di pubblica ragione.

Tale inchiesta io appoggio presso l'E. V., acciò maggiormente si convinca il pubblico della verità e fondamento delle proposizioni eruttate nella Camera sul mio conto, ed in ispecie quelle di Muratori fondate su documenti non veri.

Il Gen. coman.—FERDINANDO NUNZIANTE.

A S. E. Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.

A. S. E. il signor cav. D. Francesco Paolo Bozzelli Ministro degli affari interni in Napoli — Eccellenza — Nel N.° 192 del Giornale Costituzionale, alla pag. 650, ho letto una supplica della data 17 luglio or decorso contro le disposizioni emanate dal Generale Nunziante in questa Calabria, dal sig. Muratori presentata a cotesta Camera di Deputati, in cui il primo firmato e un certo Luigi Gioffrè, Godendo, per la indulgenza de' dotti, una certa stima nel Regno, e che mi costa durate fatiche, grandi sacrificii, e le indescrivibili persecuzioni degl' invidi, non vorrei che un fatale equivoco mi facesse supporre autore di quella sottoscrizione che il mio nome potrebbe imporre a molti sulla verità dell'esposto, e farmi credere, da altri più istruiti di veri fatti, strumento degli odii privati, e venduto agli altrui capricci, cosa che tanto si oppone alla riputazione finora acquistatami, ed alla rettitudine dei miei principii. Pregho quindi l'E. V. pubblicare nelle carte del detto giornale questa mia utile e giusta reclamazione, assicurandovi che spettatore alle minacciate tragedie di questa Calabria, già ridotta a precipitare tutta in prossima ruina per pochi anarchisti, che profanando i santi nomi di libertà, fraternità, utilità ed altri, non miravano che a sovvertire l'ordine per solo personale interesse e privata ambizione, non poteva sottoscrivere, come non ho sottoscritto quel foglio, che solo da persone lontane dalle nostre disgrazie poté in buona fede esser firmato, secondando chi poteva aver interesse di far sconoscere le nostre sciagure!!!

Sant'Eufemia di Calabria Ultra 1.° 4 agosto 1848.

Dottor fisico LUIGI GIOFFRÈ di D. Giuseppe.

e del cognome, traendolo in equivoco, averlo indotto a protestare, siccome apparisce da una lettera del medesimo, che dopo letta, il signor Muratori depone sulla Banca del Presidente. Entra poi in altre dilucidazioni sul conto suo e di suo figlio per combattere le accuse ad entrambi dirette dal Generale Nunziantè; ma la Camera non consente ch'egli prosegua non potendosi riconoscere in esso Generale il dritto d'inchiesta su chicchessia, secondo che fa avvertire il signor Scialoja. Il signor Poerio sale alla tribuna annunciando parimenti dover intrattenere la Camera su di un fatto personale. Per non uscir dai limiti della moderazione dice aver egli scritto il suo discorso, e domanda ed ottiene il permesso di leggerlo. Comincia lo scritto col proporre un ordine del giorno motivato del tenor seguente. « La Camera de' Deputati sulla proposta di » uno de' suoi membri. Visto il rapporto del » Generale Nunziantè in data di Monteleone 2 » agosto diretto al signor Maresciallo di Cam- » po Ministro della Guerra, ed inserito nel fo- » glio ufficiale del 14 corrente. Considerando » che la dignità della Camera non le consente » di discendere alla discussione di quel docu- » mento. Considerando che la indipendenza di » questa Assemblea è affidata al coraggio ci- » vile de' suoi membri, ed è sotto la salva- » guardia dello Statuto, dell'onor nazionale e » di tutte le virtù cittadine. La Camera dei » Deputati passa all'ordine del giorno. » Indi il signor Poerio prosegue leggendo il suo discorso, che riguarda appunto l'ufficio anzidetto, nel quale egli vede insieme agli attacchi diretti contro di lui e del signor Muratori, la intenzione del Generale Nunziantè di offendere la dignità della Camera elettiva. Parecchi Deputati protestando contro questa interpellazione, impegnasi una viva discettazione, ed il signor Pisanelli, terminata la lettura dello scritto del signor Poerio, in cui questo concetto trovasi svolto anche più ampiamente, sale alla tribuna per combattere la opinione di lui. E sostenendo non poter la dignità della Camera accettare quella interpetrazione che varrebbe una confessione di poter non solo patire, ma di aver patito un'offesa; conchiude col proporre un'altra formola secondo la quale la Camera, considerandosi locata in troppo alta regione per prender parte alle dispute tra il Ministero ed i suoi agenti subalterni, e per potersi tenere offesa dalla stampa Ministeriale, passa all'ordine del giorno sull'ordine del giorno proposto dal signor Poerio. Questo, egli presenta come un emendamento alla detta proposta; ma osservandosi dal signor Spaventa com'esso sia non già un'emendamento, sibbene un rigetto di quella, il signor Savarese si fa a dichiarare, tale appunto essere stato lo intendimento del suo amico Pisanelli, comechè questi si sia servito di una

espressione inesatta; e tale essere altresì il suo, portando egli avviso che la Camera offenderebbe ella medesima la propria dignità col supporre in chicchessia l'animo di recarle ingiuria: epperò formando tal supposizione la base del discorso che precede l'ordine del giorno proposto dal signor Poerio, non dover la Camera, facendo dritto alla proposta di esso signor Poerio darvi la sua sanzione. Ma replica il signor Poerio trattarsi di un fatto permanente il quale sta indipendentemente da qualsivoglia supposizione. La dottrina del sig. Savarese esser al tutto nuova, dappoichè in tutti gli altri paesi costituzionali ci ha leggi che prevedono le offese verso la Rappresentanza Nazionale, e menziona il giudizio a cui le Camere Francesi sottoposero di recente il sig. Girardin per una imputazione di questo genere. Al che aggiugge il signor Scialoja rammentando come questa Camera stessa stia pur di presente dando opera ad un progetto di legge sull'argomento. Il signor Baldacchini dice che il dubbio in cui si mostrasse la Camera su questa opinione nei solenni momenti attuali, scemerebbe la pienezza della fede, ch'ella aver debbe nell'avvenire costituzionale, fede cui egli tien per fermo che i tre poteri dello Stato vogliano concordemente mantenere. Si procede con l'appello nominale alla votazione pel sì o no che fa il Segretario Tarantini. I Deputati che votano pel sì sono i signori

Avossa, Abignenti, Ameduri, Aceto, Amodio, Berardi, Bottiglieri, Bellelli, Buonomo, Ciaburri, Clemente, Correale, Conforti, Cimmino, Correrà, Cardone, Dorotea, De Peppo, De Cesaris, De Meis, De Cesare, De Blasiis, Del Giudice, D'Errico, De Luca N., Dragonetti, De Thomas, De Dominicis, Falletti, Ferrarese, Faccioli, Fraccacreta, Ferretti, Garofano, Giardini, Giuliani, Jorio, Mancini, Mazziotti, Muratori, Massari, Maza, Pica, Poerio, Polsinelli, Pugliese, Pesce, Pallotta, Raso, Rendina, Rigirone, Spaventa, Sigismondi, Scialoja, Tommaso, Troya.

I Deputati pel no sono i signori

Acclavio, Abatemarco, Baldacchini, Capuano, Cagnazzi, Cremonesi, Caracciolo, Castagna, Capitelli, De Franco, Dentice, De Horatiis, Gallotti, Grella, Jadopi, Jacampo, Imbriani, Lucarelli, La Greca, Modestino, Masi, Pau, Pisanelli, Romanazzi, Sansone, Salerno, Savarese, Sagarriga, Semmola, Tari, Tarantini, Topputi, Toraldo, Ugenti.

Il partito quindi è vinto a maggioranza di voti 56 sopra 34.

Romanazzi pria di dare il voto vorrebbe discutere sulla illegalità di quella votazione per non avere egli udita alcuna proposizione su cui potesse proporsi un ordine del giorno, ma sul ricordo del Presidente di non potersi più discutere durante la votazione vota anche egli pel no.

Il signor Massari annunzia il suo divisamento d'interpellare il Ministro dell'Estero sullo stato attuale delle negoziazioni per la lega Italiana, protestandosi di mantenersi ne' limiti delle convenienze diplomatiche, e d'esser mosso unicamente dal desiderio di ottenere una di quelle parole che sono per se sole un potente mezzo di conciliazione. Si assegna la prossima tornata.

Il signor Pica propone, e vi aderisce la Camera, che sia ne' suoi atti consacrata la dichiarazione che il 10.^o di Linea combattendo per la indipendenza Italiana, ha ben meritato della patria. E la stessa retribuzione di lode si decreta a proposta del signor Amodio pe' volontari Napolitani che in quella guerra sono intervenuti.

Il signor Dorotea invita la Camera a votare un atto di ringraziamento al Principe che decorava taluni di que' prodi ufiziali e soldati che strenuamente pugarono nella fazione di Goito, e la Camera concordemente vi fa eco.

I signori Tommasi e Pisanelli interrogano la Commissione di Finanza su' lavori intorno agli Stati discussi. Risponde il signor Scialoja Segretario di essa Commissione, dicendo non essersi ricevuto insino ad ora che lo Stato discusso del 1847 il quale con talune modifiche è quello in vigore a tutto il corrente anno. Per lo Stato discusso del 49 il Ministro delle Finanze aver dichiarato, che poste talune ragioni concernenti massimamente il Dicastero della Guerra non potrà somministrarlo prima di novembre.

Dopo di che la seduta è sciolta essendo le 4 1/2 p. m.

VENTIQUATTRESIMA TORNATA.

(1^o settembre 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La tornata si apre alle ore 12 1/2. Si legge il verbale dell'ultima seduta, che rimane sanzionato, salvo alcune emende domandate dai signori Poerio e Pica. Dall'appello nominale risultano presenti 101 Deputati.

Essendo intervenuto nella Camera il Ministro dell'Estero, il signor Massari è invitato dal Presidente a procedere alla sua interpellazione. Egli dichiara sul bel principio essergli nota la riserva che gli convien mantenere trattandosi di affari diplomatici, e protesta di venir mosso da principii affatto disinteressati, non da vaghezza d'opposizione sistematica ed astiosa, sibbene dalla sola veduta di adoperare alla salvezza ed al decoro del paese. Indi si fa a toccare della presente condizione della penisola Italiana; del cangiamento

che le sue sorti han subito per effetto degli ultimi avvenimenti: come non sia più dato all'Italia dopo il lamentevole armistizio di Milano di poter far da se, com'ella avea pur potuto sulle prime. Ciò essersi sentito troppo bene dalle varie rappresentanze Italiane, cotanto avverse ne' primordi della guerra allo ajuto straniero e che ora concordemente lo invocarono. Chiama pertanto l'attenzione del Ministro sulle eventualità che seco trarrebbe un intervento armato, che potrebbe aver luogo qualora la mediazione diplomatica fallisse: sui pericoli che correrebbe la Monarchia Costituzionale in Italia, ove un nuovo elemento venisse a gittarsi in mezzo alle già tante politiche complicazioni. Dice non potersi fare sicuro assegnamento sulle intenzioni pacifiche di chi ora presiede al reggimento della Francia, essendo cosa assai ordinaria nelle repubbliche un repentino mutar d'uomini, che adduca un subito mutar di politica. Di questi dati tenendo ragione i Ministri Piemontese e Toscano aver dichiarato ne' loro programmi il fermo proponimento di adoperare alla sollecita conclusione della Italica lega, nè delle intenzioni del Governo Romano potersi dubitare, come di quello che prima iniziava la lega commerciale, la quale era preludio alla politica. Avere anzi i primi due fra questi Governi già nominati dei rappresentanti che vadano a sedere nel Congresso in cui hanno a trattarsi i destini Italiani. Ora i gravi doveri a cui gli altri Governi della Penisola, han così mostrato di voler adempiere, non esser punto estranei al Governo Napolitano, essendo a noi comune con tutto il resto d'Italia la causa della nazionalità. Ma un più sacro debito incumbere a noi, un debito di espiazione, di risarcimento per l'opera di perturbazione che per tristizia di fato questo paese esercitava nel risorgimento Italiano. Poste tali cose, creder egli altamente compromessa la reputazione del Ministero, ove fosse questo per isconoscere la gravità degli obblighi, che gli corrono; epperò lui impromettersi che il Ministero non mancherà a se stesso ed al paese.

Risponde il Ministro degli Affari Esteri ringraziando innanzi tutto il signor Massari degli elogi ch'ei crede abbia voluto fare al Ministero. Poi dice essersi dal Deputato interpellante toccato del passato e dell'avvenire, e però lui rispondere sui due capi. Pel primo che il Governo ha pensato giovare agl'interessi del paese, i quali star debbono in cima ad ogni altro, che indirettamente ha pure giovato alla causa Italiana col difender l'ordine nel Regno, così prevenendo che fosse distrutto anche nel rimanente: da ultimo esser noto oggimai le pratiche da esso già tenute per la lega, e il risultato che sortirono. In quanto all'avvenire, esser egli un impossibile dare una risposta egualmente chiara: imperocchè

la situazione esser nel presente molto dubbia ed indeterminata, mancare i fatti e solo esservi delle idee, delle ombre. Questo impertanto poter egli dire che il Governo di Napoli è pure un Governo Italiano; ma che sopra ogni altra cosa star deggiongli a cuore gl'interessi interni.

Replica il signor Massari, protestando in prima contro l'interpettazione del Ministro data alle parole di lui, quando scambiava l'urbanità della forma coll'intenzione di lodare una politica, ch'egli invece biasima e riprova. Dice di poi, sul passato non voler tornar egli: invece fa rilevare il senso restrittivo e falso che dal Ministro si dava alla frase *interessi del paese*, limitando questi alla pace materiale, ed obbliando il maggiore di tutti gl'interessi sociali, ch'è quello di nazionalità. Conchiudendo dichiara la risposta del Ministro essere al tutto vaga e generica, e però non punto soddisfacente.

Il signor Poerio rende grazie al Ministro di una franca dichiarazione, che cioè il Governo senta d'esser Italiano: dice che la Camera è lieta di prenderne atto. Aggiunge che il fatto delle trattative in altro tempo iniziate e dallo stesso Ministro, è un grave precedente dal quale direttamente emergono i doveri futuri, non potendo il Governo per un primo rovescio patito dalla causa Italiana disertar quella via nella quale già s'era messo, ma dovere anzi spingervisi ora con più deliberato proposito.

Ma il Ministro insiste sulle cose dette, e ripete che se allora la situazione era nota e comportava quella politica, non è lo stesso di presente, e che il governo non trova fatti che possano dargli fondamento ad agire. Tocca di bel-nuovo degli interessi interni e parla persino della felicità di questo reame, ove com'ei dice, a differenza d'altri paesi d'Europa, l'ordine per un momento vacillante, è stato tosto rassodato, senza che una stilla sola di pianto, non che di sangue si versava. Da ultimo chiedendosi dal signor Imbriani alcun chiarimento sull'arrivo del signor Griffoli inviato da Toscana venuto per quanto pare per l'obbietto della lega, il Ministro dice avere ad esso inviato risposta convenevolmente.

Il signor Devincenzi che avea precedentemente chiesta la parola, interpella il Ministro dell'Estero intorno ad una violazione dello Statuto commessa dal Governo colla stipolazione d'un trattato di Commercio col Belgio posteriormente al 10 febbrajo senza che il Parlamento v'intervenisse. Il Ministro risponde non poter nel momento dare adeguati chiarimenti perchè non bene informato: parergli nonpertanto che la quistione sia tutta di date. Del rimanente domanda gli si rimetta copia

particolareggiata della interpellazione, ond'ei si ponga in grado di sodisfarvi.

Il signor De Blasiis chiesta la parola sin dal principio della seduta, ascende la tribuna per chiamar l'attenzione della Camera sull'indugio che pone il Ministro di Finanza nella presentazione dello Stato discusso del 49. Fa considerare quanta sia l'importanza del dritto che la Camera ha di votar gli Stati discussi: star in questo dritto la parte più grande di sovranità che le attribuisca lo Statuto. Mostra come il ritardo messo dal Ministro di Finanza sia possibile sorgente di gravi pericoli, quando presentato lo Stato discusso sul finir dell'anno, e mancato il tempo di studiarlo debitamente, la Camera potrebbe col rifiutar le imposte, lasciar il paese in una crisi esiziale, e col votarle avventatamente, tradire ogni legittima aspettazione del paese. Doversi pertanto protestare contro tale attentato al più rilevante dritto della Camera elettiva, e quindi interpellarne il Ministero; a ciò lui invitare la Camera; che se questa ne dissenta, esser sua intenzione di farlo in proprio nome; che sebbene convinto ormai della vanità delle interpellazioni che si fanno dai Deputati, egli opina non doversi ristare per questo, e lasciar che la storia pigli documento della fermezza della Camera e della ostinata incostituzionalità del Ministero.

Il signor Poerio reca un emendamento a questa proposta domandando che la Camera faccia una dichiarazione d'urgenza al Ministero, ed associandosi il signor De Blasiis in questa idea, la proposta vien così messa ai voti, e dietro lo sperimento della controprova resta approvata all'unanimità dei suffragi meno tre.

Dopo ciò il Presidente annunzia alla Camera esser pervenuto un ufficio del Ministro dell'Interno, nel quale trattandosi di cosa gravissima, e che trascende le sue attribuzioni invita la Camera stessa, affinchè presane lettura deliberi sulla risposta che convenga darvi. Esso contiene la comunicazione d'una deliberazione presa ad unanimità nel Consiglio dei Ministri il dì 25 agosto, con la quale ad occasione del progetto di decreto presentato da esso Ministro dell'Interno per la convocazione de' Collegi Elettorali, si decise che il detto decreto venisse sospeso sino a che la Camera avesse dati chiarimenti particolareggiati e precisi sul sistema tenuto nella verificaione de' poteri, e segnatamente sulla proclamazione di taluni Deputati ne' quali non concorrevano le condizioni di eleggibilità, essendo al Governo pervenuti infiniti reclami di cittadini per questo allontanamento dalle leggi e dalla Costituzione¹.

¹ Consiglio dei Ministri del dì 25 agosto 1848.

Il ministro segretario di stato dell'interno ha

presentato al consiglio un progetto di decreto per la convocazione dei collegi elettorali nei distretti e

Il signor Tarantini dà lettura della seguente proposta d'ordine del giorno depositato sulla Banca e sottoscritta da 4 Segretarii.

» La Camera de' Deputati vista la deliberazione del Consiglio de' Ministri rimessa con » ufficio del Ministro dell' Interno de' 26 ago- » sto. Considerando che a lei sola è dalle leggi » Costituzionali attribuito il giudizio sui poteri » de' suoi componenti giusta l' art. 39 dello » Statuto — Passa all'ordine del giorno. »

Indi il signor Imbriani dimanda la parola, e fatta verificare la mancanza della firma di un Ministro, sotto la deliberazione del Consiglio de' Ministri, chiede che si dichiari non essere ad unanimità risolta la deliberazione de' Ministri, poichè il sig. Carasco non ha firmato. Annunzia dividersi in due parti il suo discorso: indirizzarsi alla Camera ed a lei sola, per raggiugliarla sul metodo tenuto nella verifica de' poteri dalla Commissione di cui egli era membro: ragiona, di poi in appoggio, ed a sviluppo del proposto ordine del giorno. Si fa pertanto rilevare le differenze tra il sistema elettorale Inglese, Francese, ed il nostro. Il primo esser da quest'ultimo affatto lontano, stantecchè i Deputati Inglese vanno a sedere nella Camera sopra una presunzione di dritto che li fa reputar validamente eletti insino a quando non si producano reclami in contrario. Il che potendo in ogni tempo avvenire, la Camera non fa punto verifica preventiva, ma esamina occasionalmente la legittimità de' reclami prodotti, sicchè la elezione di un Deputato può per tal modo venire in ogni tempo annullata. Diverso essere il sistema seguito in Francia, dove non usandosi la formazione delle liste degli eliggibili, si solamente di quelle degli elettori, la Camera era chiamata a giudicare non pur sulla osservanza della procedura nelle operazioni elettorali, ma altresì sulla capacità de-

circondarii, ove per le disastrose vicende dei tempi non ha potuto aver luogo ancora l'elezione dei deputati; essendo ciò necessario a completar la Camera, secondo le premure che da essa medesima vennero espresse per mezzo del suo onorevole presidente.

Su di ciò il consiglio ha osservato esser giunti al Real Governo infiniti reclami nei quali s'impugnava come contraria esplicitamente alle leggi, la elezione innanzi fatta di taluni tra gli attuali deputati, i quali o non avevano il richiesto censo od erano rivestiti di pubbliche funzioni amovibili nel giorno della loro elezione: esser quindi necessario di conoscere innanzi tutto qual sistema siasi adottato dalla Camera nella verifica dei poteri onde il Real Governo si assicuri, o del poco fondamento dei reclami prodotti, o delle ragioni particolari che la Camera ebbe nell'allontanarsi dalle leggi e dalla costituzione; e possa così procedere alle misure cui è chiamato di provvedere per la convocazione de' collegi elettorali.

Per conseguenza il consiglio ha risoluto all'unanimità doversi per ora sospendere di sottoporre alla firma di S. M. l'enunciato progetto di decreto, ed

gli eletti, per il che richiedeasi la presentazione alla Camera stessa di tutt' i documenti da cui tal capacità dovea risultare. La Commissione, dice il signor Imbriani, aver considerato che nel sistema adottato con la legge provvisoria del 29 febbraio essendo prescritta la formazione delle liste degli eliggibili, egli è in questa formazione che si discutono i titoli di capacità, e questa discussione è della immediata competenza delle Giunte Elettorali. Aver pertanto ritenuto la Commissione che la giurisdizione della Camera si aggirasse principalmente nel giudicare dell'osservanza del rito per parte de' Collegi Elettorali, salvo ad esaminare direttamente la capacità qualora reclami per questo verso si produssero in tempo utile, o da privati cittadini, o dal Governo che indubitamente ne ha il dritto. E tale essere il sistema seguito appunto dagli altri parlamenti Italiani e specialmente dal Romano. Se non che per istudio di scrupolosità consideratosi dalla Commissione come le Giunte Elettorali non dovessero aver tenuto ragione delle incompatibilità nascenti dal possesso d'un officio amovibile all'epoca della formazione delle liste; aver preso in accurata disamina il caso della elezione del signor Pietro Leopardi sul quale segnalamente poteva per questo lato esservi alcuna difficoltà. E visto che il suddetto Deputato già inviato dal Governo Napolitano presso il Re Carlo Alberto nel tempo della spedizione delle nostre soldatesche in Lombardia, erasi per mezzo di pubblici giornali dichiarato dimesso tra il finir d'aprile ed il principio di maggio, essersi convinta che il motivo della incompatibilità era affatto rimosso, quand'egli veniva compreso fra gli eliggibili, e che quindi la elezione fosse onninamente valida e legale.

Passa quindi il signor Imbriani a sostenere il proposto ordine del giorno, e parla dell'atto

incaricarsi frattanto il ministro segretario di stato dell'Interno d'indirizzare all'onorevole presidente della Camera i suoi uffizi per aver gli schiarimenti particolarizzati e precisi sull'oggetto di sopra indicato; affinchè non si rimanga nella responsabilità morale del Real Governo di aver concorso col suo silenzio a stabilire un precedente che può esser causa di gravissimi abusi nell'avvenire, quando gran numero di cittadini vi han richiamata la sua speciale attenzione.

Firmati — Cariati — Torella — Ischitella — Gigli — Ruggiero — Bozzelli — Per copia conforme — Il ministro segretario di stato dell'interno — Bozzelli.

Napoli 20 agosto 1848.

Signor presidente

Mi fo l'onore di trasmettere a lei copia conforme d'una deliberazione emessa dal consiglio dei ministri con la data di ieri, interessandola vivamente a darsi ogni premura perchè sia il ministero fornito dei chiarimenti che nell'indicato foglio si richiegono — Il ministro segretario di stato dell'interno — Firmato Bozzelli.

Ministeriale che lo provocava. Rammenta le lagrimevoli condizioni in cui era il paese, quando la Camera fu aperta: le ragioni che necessitavano il suo pronto costituirsi: le difficoltà ch'ella ebbe in ciò a superare per la pugna allora viva ed armata fra due principii elettorali. Eppure la Camera averle superate rispettando religiosamente la legalità, e soddisfacendo alle esigenze del paese col costituirsi. Il Ministero averla riconosciuta nel modo il più incontrastabile col presentarle progetti di legge in nome del Principe, e dal Principe sottoscritti. Epperò esser altamente da stupire, che ora il Ministero violando ogni legalità pretenda ingerirsi nella verifica de' poteri, in cui ciascuna delle Camere è per lo Statuto assolutamente indipendente, e ciò massimamente dopo che il fatto della Camera è divenuto un giudicato. Contro una tale esorbitanza tenendosi sempre nelle vie della legalità esser nel dritto e nel debito di protestare.

Terminato il discorso del signor Imbriani, il Presidente fa rileggere alla Camera la proposta dell'ordine del giorno per indi procedersi alla votazione. In questo il signor Tarantini dice esser sulla Banca una domanda sottoscritta da 10 Deputati per l'appello nominale; ma il signor Baldacchini esprime il desiderio che la domanda sia ritirata, fondandosi sulla lusinga che la Camera sia per aggiungere un altro esempio ai molti già dati di sapiente concordia nelle deliberazioni di maggior momento. Al quale invito si aderisce, e procedesi alla votazione per alzata e seduta, che risulta unanimamente affermativa.

Il signor Gallotti fa osservare che da molti Deputati fu dichiarato che non s'intendeva di votare che soltanto sopra l'ordine del giorno, non sui motivi discussi da Imbriani; al che risponde il Segretario Cicconi che così fu pure osservato, che per regolamento sta, che la votazione vale soltanto per ciò che si mette in votazione. Il signor Tarantini sale alla tribuna per domandare che i Deputati protestino contro la voce sparsa nella Capitale che talu-

no di essi solleciti la prorogazione della Camera. Dice, lui tener per fermo che quella voce sia una calunnia; imperciocchè troppo essersi dimostrato da coloro che seggono in quest'Assemblea quanta sia la loro brama di veder attuato a pro della nazione il beneficio del Principe, comechè una situazione stranamente eccezionale abbia fin'ora renduto vani i loro voti. Ma alle prove già date, esser suo desiderio di veder aggiunta questa esplicita dichiarazione, la quale sia monumento duraturo che i Deputati del 1848 non indietreggiarono punto innanzi alle asprezze ed ai pericoli della loro missione.

Alle parole del signor Tarantini si fa pieno e concorde eco dalla Camera.

Ed il signor Gallotti aggiunge che per esser consona a questi principii, debba la Camera adottare un temperamento a riguardo di quei Deputati, che senza potenti ragioni si astengono dall'intervenire. La mozione è appoggiata da molti, e si decide che verrà formolata, rammentando il signor Poerio d'averne egli pure tenuto parola.

Lo sviluppo del signor De Peppo intorno al progetto di legge sulla stampa è differito sulla domanda di alcuni Deputati, consentita dall'Autore.

Il signor De Biasi manifesta il desiderio che nel mese or cominciato le tornate della Camera siano consecutive, per il che il Presidente fa appello alla Camera.

Il signor Pica rammenta esservi diverse Commissioni di cui è tuttora indugiata la nomina, e fra le altre quella pel progetto di legge sulla responsabilità Ministeriale, essendo surto dubbio sul numero de' membri che ciascun ufficio debba nominare. Si decide che giusta la regola generale se ne elegga uno dal seno di ciascun ufficio.

Il signor Mancini legge il suo progetto di legge per l'abolizione del dazio su' libri, il quale è preso in considerazione e se ne fissa lo sviluppo dopo quello degli altri precedenti¹.

Poichè il sottrarre a' vincoli daziarii il commercio de' libri giova altresì a togliere il pretesto e l'occasione a ceppi, restrizioni e ritardi, che provenir potrebbero da ben diverse cagioni:

Poichè, sotto il rapporto economico, il sistema delle proibizioni è il meno atto a promuovere la floridezza e l'incremento della nazionale industria; ed una lunga esperienza lo ha dimostrato ad evidenza, riguardo alle nostre tipografie:

Poichè, sotto il rapporto finanziario, il dazio su i libri esteri, già ridotto a metà, frutta ben lieve reddito allo Stato, da non doversi calcolare a fronte delle immense utilità di ordine superiore che deriveranno dalla sua completa abolizione. E, d'altronde, la riduzione che sarebbe urgente decretare su qualche altro ramo de' dazii d'immissione, (come a ragion di esempio sul ferro, il che arrecherebbe un grande beneficio alla nostra agricoltura), producendo per necessaria conseguenza non dubbio aumento

¹ Poichè quasi la totalità de' nuovi libri, che nel Regno si pongono annualmente in circolazione, viene introdotta dall'estero, attesa l'abbietta condizione della nostra industria tipografica:

Poichè, malgrado la riduzione già ottenuta della metà del dazio sulla introduzione de' libri, il fatto prova che la rimanente metà, per la sua gravità, pel metodo della sua misura, e per le norme della percezione, costituisce tuttavvia un potente ostacolo all'acquisto de' libri, ed anche allo sviluppamento del nostro commercio librario:

Poichè, sotto il rapporto morale e politico, i bisogni della civiltà e le nuove larghezze di vita pubblica a cui sono chiamati gl'Italiani, richiedono che si provveda con efficacia di mezzi alla più facile diffusione de' lumi e degli studii tra loro, specialmente nelle classi meno ricche, le quali nell'alto prezzo de' libri trovano d'ordinario il maggiore ostacolo a leggere:

Il signor Savarese propone due progetti di legge, quello che riguarda l'abolizione di alcuni avanzi del dritto di albinaggio e quello sulla naturalizzazione degli stranieri ¹. Lo sviluppo di questo ultimo è rimesso alla seconda

nella quantità delle immissioni di tal prodotto, e con esse negli introiti daziarii, potrebbe sopperire largamente al vuoto che porterebbe l'abolizione del dazio su i libri: *Per tali considerazioni*.

Il sottoscritto Deputato presenta alla Camera la seguente proposta di Legge:

Art. 1. Il dazio sulla introduzione di ogni specie di libri, stampe e giornali nel Regno è interamente abolito. La circolazione de' libri sarà quindi pienamente libera.

2. Tutte le disposizioni repressive esistenti per la occasione della percezione del dazio, o che si oppongono in qualsivoglia modo alla libera circolazione de' libri, restano abrogate. — Napoli 29 luglio 1848. — *Il Deputato* — PASQUALE STANISLAO MANCINI.

Il qui sottoscritto Deputato propone alla Camera le due Leggi seguenti:

Delle quali l'una è indirizzata a tor via dalla nostra Legislazione taluni avanzi dell'antico dritto di albinaggio, e a restituire agli stranieri la pienezza de' dritti civili; l'altra intende ad agevolare agli Italiani il conseguimento della cittadinanza nel Regno e a definire le condizioni, e i modi, secondo i quali deesi conferire la nazionalità alle varie genti straniere.

Sull'Albinaggio.

Attesochè le restrizioni che le nostre Leggi oppongono all'esercizio de' dritti civili degli stranieri sono manifestamente ingiuste, e contrarie all'utilità di tutte le nazioni civili.

Visti gli articoli 647 e 828 delle leggi civili.

La Camera de' Deputati propone la seguente legge.

Art. 1. Gli articoli 647 e 828 delle leggi civili sono abrogati, e conseguentemente gli stranieri avranno dritto di succedere, di disporre, e di ricevere nel modo medesimo che i nazionali in tutta la estensione del Regno.

Art. 2. Nel caso di divisione di una eredità deferrita ad eredi nazionali e stranieri, i primi preleveranno su i beni situati nel Regno una porzione eguale al valore de' beni situati in paese straniero ed appartenenti all'eredità medesima, dai quali venissero esclusi a qualsivoglia titolo in virtù di Legge o di consuetudini locali.

Sulla cittadinanza degli Italiani, e sulla naturalizzazione degli stranieri.

Considerando la necessità di definire le condizioni e le forme secondo le quali abbiassi a conseguire dagli Italiani la cittadinanza e dagli stranieri la naturalizzazione nel Regno.

Attesochè le condizioni soprascritte debbono essere determinate in proporzione delle affinità delle razze e dei legami naturali che intercedono tra popolo e popolo.

Attesochè le forme della naturalizzazione debbono stabilirsi conformemente allo Statuto Costituzionale.

Vista la legge del 17 dicembre 1817 e l'articolo dello Statuto,

La Camera de' Deputati propone la seguente legge,

tornata; del primo, a dopo gli altri sviluppi già stabiliti.

Si annunzia dal Segretario un'opera presentata alla Camera dall'Abate Villivà, ed un progetto di regolamento stampato deposto

Art. 1. Qualesivoglia individuo appartenente alla nazione Italiana, e che sia cittadino di alcuno dei vari Stati d'Italia, non esclusi quelli che sono sottoposti alla dominazione straniera, acquisterà la cittadinanza di dritto, purchè avendo già compiuta l'età di anni 21 abbia dichiarato di volersi stabilire nel regno, e dopo la dichiarazione vi sia dimorato con effetto per lo spazio almeno di un anno continuo.

Art. 2. I napoletani che abbiano acquistato la cittadinanza in altri Stati d'Italia, che non sieno di dipendenza straniera, o accettato impieghi civili e militari presso di quelli non perderanno per questa cagione la qualità di cittadini del Regno.

Art. 3. Qualesivoglia straniero che abbia onesti mezzi di sussistenza potrà domandare la naturalizzazione nel regno, purchè avendo già compiuti gli anni 21, abbia dichiarato di volersi stabilire tra noi, e vi sia dimorato con effetto dopo quella dichiarazione per quello spazio di tempo continuo, ch'è definito dall'articolo seguente.

Art. 4. Questo spazio di tempo sarà almeno di cinque anni per i Francesi, per gli Svizzeri, per i Belgi, per gli Spagnuoli, per i Portoghesi e per i Greci.

Sarà almeno di 10 anni per coloro che appartengono a tutte le altre nazioni.

Questi termini saranno ridotti alla metà per quelli tra gli stranieri medesimi che abbiano sposata una nazionale.

Art. 5. Sono eccettuali dalla regola del precedente articolo.

1. Gli stranieri che hanno renduto e che renderanno importanti servigii allo Stato.

2. Quelli che sono divenuti celebri per ingegno e sapere, o che introdurranno nel regno utili invenzioni o industrie.

3. Quelli che avranno acquistato nel regno beni stabili su i quali graviti un peso fondiario almeno di due. 100 l'anno. Per costoro basterà il domicilio nel territorio del Regno per lo spazio di un anno preceduto dalla dichiarazione prescritta dall'art. 5.

Art. 6. La dichiarazione di cui parlano gli articoli 1. 5. e 5. della presente Legge, dee essere fatta alla Municipalità del Comune in cui risiede lo straniero, accompagnata dall'atto di nascita del dichiarante.

Art. 7. La domanda di naturalizzazione sarà presentata al Sindaco del Comune, e costui colla copia della dichiarazione e dell'atto di nascita dovrà spedirla all'Intendente della Provincia accompagnandola col suo parere — L'Intendente, prese le necessarie informazioni, trasmetterà il tutto al Ministero di Grazia e Giustizia, dal quale la domanda di naturalizzazione verrà proposta alle Camere.

Art. 8. La naturalizzazione verrà dichiarata mediante una legge conformemente all'art. dello Statuto. Una spedizione della legge anzidetta autentica dal Ministero di Grazia e Giustizia verrà rilasciata alla parte. Lo straniero naturalizzato munito della soprascritta spedizione presterà giuramento di fedeltà al Re, e di obbedienza allo Statuto Costituzionale innanzi al Sindaco del suo domicilio — Il processo verbale del giuramento prestato sarà trascritto in un particolare registro.

Napoli 21 agosto 1848. — Roberto Savarese,

sulla Banca dal Deputato signor Romanazzi ¹. Si decide che del primo facciasi onorevole menzione, ed al secondo si rendano i ringraziamenti della Camera.

Indi si procede al sorteggio per la composizione de' nuovi ufficii, e la seduta si scioglie alle ore 3 1/4.

VIGESIMAQUINTA TORNATA.

(2 settembre 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La tornata è aperta alle ore 12 3/4. Si legge e si approva, salvo alcune emende, il verbale della seduta precedente. Dall'appello nominale risultano presenti 93 Deputati.

Il Segretario annunzia esser depositata sulla Banca una proposta del signor Poerio appoggiata da altri intorno a' Deputati assenti: si manda agli Uffici ².

¹ V. Documenti.

² Considerando che l'art. 54 dello Statuto garantisce a ciascun complesso di 40 mila abitanti il diritto di avere un Deputato alla Camera elettiva;

Considerando che questo diritto non può essere nè direttamente, nè indirettamente impedito o menomato, e che è mestieri assicurarne la piena osservanza in tutt'i modi legali;

Considerando che colui che accetta un qualunque mandato, e molto più quello che gli vien conferito dalla Nazione, deve adempirne lealmente tutt'i doveri;

Considerando che primo obbligo di ogni Deputato è quello di far legittimare il suo mandato, e prestare la sua personale assistenza alle tornate della Camera, salvo il caso di legittimo impedimento;

Si propone la seguente legge:

Art. 1. Qualunque Deputato eletto non presenti i suoi poteri, per esser verificati ne' due mesi a contare dal giorno dell'apertura della Camera, se la elezione ha avuto antecedentemente luogo, o dal giorno della nomina, se la elezione è seguita nel corso della sessione, dovrà essere considerato come rinunziante alla Deputazione.

2. Qualunque Deputato, i cui poteri sieno stati verificati ed ammessi, ha l'obbligo d'intervenire. Egli non può nè assentarsi dalle tornate, nè allontanarsi dalla residenza dell'Assemblea, senza il consenso della Camera. La Camera esprime il suo assenso rilasciando un congedo per motivo determinato e legittimo. Il congedo non può oltrepassare un mese, ma è rinnovabile. Se, allo spirare del termine assegnato, duri il legittimo motivo d'impedimento, il Deputato dovrà rinnovare la domanda, e potrà ottenere una proroga. I Segretarii dell'Assemblea terranno un registro esatto di tutt'i congedi.

3. Qualunque Deputato si assenti dalla Camera, per più di cinque sedute consecutive, senza regolare congedo, ovvero, senza aver manifestato un legittimo impedimento, o se, spirato il termine assegnatogli, non faccia rinnovare negli otto giorni il suo congedo, sarà sottoposto all' ammonizione.

4. L'ammonizione gli sarà fatta dal Presidente, con suo ufficio per iscritto, diretto al domicilio le-

Il signor Imbriani fa notare che il Deputato Lanza cui si diede un congedo per ragione di salute, è ora ristabilito, e che però converrebbe ritirargli il congedo, di cui sta abusando. Accenna del rimanente alle vere cagioni della sua assenza, che son pur note al paese, e domanda che la Camera pigli un temperamento. Si risolve che vi sarà provveduto dopo prese le convenienti indagini.

Il signor Faccioli rammenta il suo progetto sulla legge Provinciale appoggiato da 4 Uffici ³, fa istanze onde sia presentato alla Camera, per antivenire l'iniziativa che potrebbe prendere il Ministero. Al che risponde il signor Devincenzi che ora vi si è aggiunto un altro progetto, e che gli autori vi stan facendo delle emende, ultimate le quali, sarà stampato e distribuito.

Il signor Poerio relatore della Commissione delle petizioni fa rapporto su 22 delle più arretrate. Cinque di queste contengono idee ed osservazioni intorno alla Guardia Nazionale, e si mandano alla Commissione per tenerne conto nei suoi lavori: quella di Angelo Trom-

gale del Deputato. Se, dopo otto giorni dall'ammonizione, il Deputato non si presenti, o non faccia conoscere alla Camera, per iscritto, i gravi motivi della sua illegittima assenza, egli sarà sottoposto alla censura. Consisterà la censura nell'annotazione del nome del Deputato nell'albo degli assenti, senza legittimo motivo; albo che verrà inserito nel Diario ufficiale delle tornate, e nel processo verbale, che sarà affisso alle porte dell'Assemblea, e che verrà trasmesso all'Autorità, per essere affisso alla porta comunale del capo-luogo del Distretto a cui appartiene il Deputato. Trascorsi altri otto giorni, senza che il Deputato si presenti, o si scusi, si passerà alla seconda censura, e quindi, dopo altri otto giorni alla terza, se vi sarà luogo. Dopo la terza censura, il Deputato dovrà riguardarsi come dimissionario.

5. Ne' casi contemplati negli articoli 1.º e 4.º della presente Legge, la Banca dovrà fare il suo rapporto, esprimente i soli fatti, senza considerazione alcuna; il rapporto sarà messo a stampa, e distribuito a tutt'i membri, e, dopo i tre giorni, la Camera pronunzierà, senza discussione, all'appello nominale ed alla maggioranza assoluta. La decisione della Camera dovrà contenere la nuda esposizione del fatto, e la dichiarazione di essersi dato luogo alla revoca del mandato, per implicita rinunzia o dimissione.

6. Il Presidente comunicherà nelle 24 ore, la decisione della Camera al Ministro Segretario di Stato dell'interno, allorchè si proceda alla novella elezione, in rimpiazzo del Deputato dichiarato rinunziante o dimissionario.

7. I Collegi elettorali del Distretto in cui si verifica la vacanza dovranno essere improrogabilmente convocati nel mese dalla data della legale comunicazione della decisione dell'assemblea.

8. I Deputati dichiarati dimissionarii o rinunzianti, giusta gli articoli precedenti potranno essere rieletti.

Napoli 2 settembre 1848 — I Deputati Carlo Poerio — Giuseppe Gallotti — Pasquale Stanislao Mancini — Giovanni d'Avossa.

³ V. Documenti.

ha di Lecce che indica inoltre de' disordini gravissimi che han luogo in quella provincia; si rinvia per questa parte al Ministro dell' Interno. Quella di Giuseppe Amendola si rinvia alla Commissione degl' impieghi; e così pure quella di Gregorio Grammatico Barandiere del Museo Mineralogico, perchè verificato l'esposto, gli si dia una gratificazione. La petizione di Andrea Lebrano Guardia del Genio destituito nel 1821 si rinvia al Ministro della Guerra per l'esecuzione del decreto del 17 marzo ultimo; e risolvesi che in pari tempo si faccia istanza per la presentazione della legge con quel decreto promessa.

La stessa deliberazione prendesi sulla petizione di molte vedove ed orfane di militari destituiti nel 1821 che reclamano per le non ottenute pensioni. Si rinviano all'Archivio le petizioni di Giulio Desiderio, Francesco Tronca Parroco di Goriano Valle, e di molti ergastolani che domandano l'abolizione di quella pena. E all'Archivio parimente una, non petizione, ma piuttosto giustificazione de' deputati signori Jadopi e Pallotta intorno alla loro elezione — Su quattro petizioni si passa all'ordine del giorno, e son quelle de' signori Giacomo Leonetti, Nicola Rossi, Battaglini, Andrea Corsi. Quella del Tipografo Nicola Mosca si rimette alla Questura. La petizione del signor Conte a nome de' giovani Maestri di Musica si rinvia al Ministro dell' Istruzione Pubblica, perchè richiami in osservanza i regolamenti esistenti sull'obbietto. Quella di 85 cittadini di Lecce per l'arresto arbitrario di Achille Dell'Antoglietta ordinato dall'Intendente interino della Provincia vorrebbe dalla Commissione rinviata al Ministro di Giustizia, ma il signor Pica adducendo la vanità di questo espediente, domanda che la Camera deliberi per un'inchiesta diretta, massime perchè nella petizione è detto che l'arrestato fu tradotto nel forte di Brindisi, invece che nel carcere centrale della Provincia. Se non che il signor Poerio fa rilevare che gli stessi petizionarii riconoscono che tal misura eccezionale potè esser dettata da motivi di pubblica sicurezza, atteso il gran fermento che si era destato nella città a causa di quell'arresto. E la Camera si pronuncia pel parere della Commissione. Una petizione di varii cittadini di Bagnara contro il cav. Pipino nominato Sottintendente del Distretto di Solmona promove una viva discussione. Il relatore dice che non essendovi nella petizione fatti specificati, ma allegandosi soltanto la mala fama del Pipino, la Commissione ha opinato si passi all'ordine del giorno. Il signor Dorothea aggiunge che que' medesimi cittadini che per suo mezzo inviarono la petizione gli abbiano significata la volontà di ritirarla, Ma i signori Tommasi e Devincenzi oppongono, esservi un processo eriminale istituito pochi

anni or sono a danno di molti cittadini del Distretto del Vasto per rei artifizii del Pipino che n'era Sottintendente, e l'esito del giudizio dal quale risultò il *costa che non*, averlo ehiarito calunniatore, e indotto lo stesso Ministro Delcarretto a dimmetterlo. Pertanto dover la Camera con la conoscenza di questi fatti supplire al vago della petizione e deliberarvi. Ma il signor Poerio sostiene che la Commissione non poteva proporre, nè possa la Camera pigliare un'iniziativa contro un funzionario del potere esecutivo, quando non vi sieno reclami per fatti precisi e specificati: che altrimenti ella uscirebbe da' confini del suo potere. A ciò contraddice il signor Conforti, dimostrando che s'egli è fuori delle facultà della Camera di rimuover dall'ufficio un funzionario, ella è però nel dritto e nel debilo di esercitar la sua censura sul Ministero, quando deviando dal principio consacrato nello Statuto che gl'impieghi vadan conferiti a' soli meritevoli, pone in carica uomini di fama perduta; e aggiunge inoltre che, se questa è poggiala su fatti notorii al paese, ciò sia sufficiente perchè la Camera vi rivolga l'attenzione, senza attendere che nuovi fatti diano occasione a reclami, perocchè il passato è infallibile garentia dell'avvenire, e i precedenti d'una disonesta riputazione ingenerano per se soli una inquietudine nell'opinion pubblica che può esser sorgente di funeste conseguenze. La stessa opinione appoggia il signor Pica e dice dover la Camera massime in questi momenti esser vigilante e tener dietro alla condotta del Ministero, il quale deliberatamente va riponendo in ufficio uomini teneri del passato ordine di cose, e manifestamente avversi alle nuove istituzioni. E il signor Conforti aggiunge che così fatta gente dovrebbe per modo di regola esser esclusa da' pubblici uffizii, stantechè le istituzioni senza gli uomini che le careggino res'ano impotenti e infruttuose. Ma il signor Gallotti combatte quest'idea, e dice che a suo credere non debasi in ciò punto derogare alla eguaglianza per tutti. Il signor Tommasi prende occasione a dire che se la calma va rinascendo nell'agitato Distretto di Solmona, ciò sia dovuto all'ammirevole contegno del 10.^o di Lina che colà di presente staziona. Da ultimo il signor Devincenzi fa noto esser pervenuta contro lo stesso individuo un'altra petizione sottoscritta da 107 cittadini con documenti in appoggio; ed a proposta del signor De Blasiis si mette ai voti e si risolve a maggioranza la sospensione alla prima per riunirsi alla seconda quando la Commissione ne farà rapporto.

Si passa alla discussione generale sul progetto di legge per la Guardia Nazionale.

Il signor Bellelli membro della Commissione sale alla Tribuna, e ragiona in prima sulla

quistione preliminare, se cioè l'art. 40 dello Statuto vieti alla Camera assolutamente di formare nella stessa sessione un nuovo progetto di legge, dopo aver rigettato un progetto Ministeriale sulla medesima materia. E sostiene ch'essendo di quell'articolo dubbia la interpretazione, debba piuttosto opinarsi contro il divieto, se non nel caso che la prima proposta si rigetti per inopportunità, o poca convenienza alle condizioni del paese, certo in quello che tradisca lo scopo stesso della legge. E tale essere il progetto del Ministro sulla Guardia Nazionale, sicchè a suo credere ben poteva la Camera rigettarlo in massa, e sostituirvi il suo. Tuttavolta la Commissione aver reputato più conducente tener l'opposta via; ma non pertanto doversi a suo avviso far salvo il principio. Vien di poi, come a ripetizione del lavoro fatto dal relatore, sviluppando i principii generali che son serviti di guida alla Commissione nell'esaminare, ed emendar la proposta Ministeriale, su' quali principii la Commissione fu tutta d'accordo, e solo de' dispareri ebbero luogo intorno a' singoli emendamenti, come si vedrà nella discussione parziale. Indi il signor De Luca N. prende a parlare contro il progetto Ministeriale, e dimostra come abbia tradito il fine della legge, perchè informato in tutte le sue parti da una diffidenza mal fondata e ingiuriosa verso la nazione. Il signor De Martino chiede di parlare sull'inopportunità della legge. Ma qui sorge quistione sullo scopo e sull'obbietto della discussione che si è aperta. Sostengono i signori De Blasiis, Massari e Pica, ch'essa sia oziosa, se verte sulla necessità ed opportunità della legge; il qual punto fu assodato fin da quando la Camera procedeva alla nomina d'una Commissione. Il signor Imbriani poi, e con lui altri, assumono che la discussione debba concernere il progetto Ministeriale, come la Commissione ha creduto di emendarlo, tenendosi presenti i principii da essa seguiti, ed esposti nel rapporto del relatore. Ma obbiettando il signor Massari che ciò supponga la comunicazione non ancor fatta alla Camera di tutto il controprogetto, il Presidente propone, e la Camera adotta il partito conciliativo di non chiuder peranco la discussione generale, e ripigliarla insieme a quella de' singoli emendamenti nella tornata di mercoledì quando la Commissione avrà potuto darne intera comunicazione. E la seduta si scioglie alle ore 3 1/2 p. m.

VIGESIMASESTA TORNATA.

(8 settembre 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La seduta si apre alle 12 m. Il Segretario signor Ciccone dà lettura del processo verbale

della tornata precedente, il quale dopo alcune osservazioni resta sanzionato.

Fatto l'appello nominale si trovano presenti 106 Deputati.

Sorge dal Banco de' Ministri il Ministro delle Finanze, e chiesta la parola al sig. Presidente, ascende alla Tribuna e dà lettura del seguente Decreto.

FERDINANDO II, ecc.

Visto l'art. 64 della Costituzione; udito il Consiglio de' Ministri; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. La sessione delle Camere Legislative, aperta nel dì 1° dello scorso mese di luglio, è prorogata per la discussione dei corrispondenti lavori, al dì 30 novembre di questo corrente anno.

Art. 2. Tutt'i nostri Ministri Segretarii di Stato, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 1° settembre 1848.

Firmato, FERDINANDO

Il Presidente del Consiglio de' Ministri, Ministro Segretario di Stato degli Affari Esteri — Firmato, *Principe di Carialì*

Il Ministro Segretario di Stato dell'Agricoltura e Commercio ed Affari Ecclesiastici — Firmato, *Principe di Torella*.

Il Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina — Firmato, *Principe d'Ischitella*.

Il Ministro Segretario di Stato de' Lavori Pubblici — Firmato, *Carrascosa*.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — Firmato, *Nicola Gigli*.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze — Firmato, *Ruggiero*.

Il Ministro Segretario di Stato dell'Interno ed Istruzione Pubblica — Firmato, *Bozzelli*.

Dopo di che il Presidente in conformità del Decreto, dichiara sciolta la seduta, prorogando al dì 30 novembre 1848 la novella tornata. Sono le ore 2 1/2 di Francia.

VIGESIMASETTIMA TORNATA.

(1° febbraio 1849)

Presidenza del signor Capitelli.

Alle 12 e 50 minuti i Deputati entrano nella Camera (*vivissimi applausi dalle tribune*).

¹ Camera de' Deputati — invito a' signori Deputati al Parlamento Nazionale.

Le Camere Legislative, in virtù del Decreto del dì 25 novembre del caduto anno, vogliansi di dritto

Sono presenti il Ministro dell' Interno, dei Lavori Pubblici, delle Finanze, dell' Agricoltura e Commercio, di Grazia e Giustizia, e di Pubblica Istruzione.

All' una meno 5 minuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Segretario signor Tarantini legge il processo verbale della tornata del 5 settembre 1848 nel quale è il decreto del 1° settembre contenente la proroga delle Camere legislative al 30 novembre 1848. Indi soggiunge.

In questa intercapedine di tempo pervenne dal Ministro dell' Interno l' altro seguente decreto (*legge il secondo decreto di proroga sino al 31 gennaio 1849*)¹.

Il verbale è approvato.

Il Segretario Devincenzi legge l' appello nominale: gli antichi deputati sono in numero di 76.

La Camera dunque non è in numero legale. Vogliamo leggere i nomi dei nuovi deputati, perchè potessero portare i mandati in segreteria coloro che son venuti.... (*Si leggono; e nel nominarsi Ignazio Turco si nota un movimento nella tribuna del popolo. I nuovi presenti sono 17*), son pregati tutt' i nuovi di portare i mandati nella segreteria.

Presidente. Giri un usciere per raccoglierci (*l' usciere va*).

Devincenzi. Molti mandati sono stati già depositati sul banco

Presidente. Ora possono presentarli coloro che non l' hanno esibiti.

Poerio. Pregherei che si leggesse la lista dei mandati per trasmetterli alla commissione de' poteri.

Abignenti. Signor Presidente. . .

Presidente. Terminiamo questa operazione.

aprire il primo del prossimo febbraio. Però quel decreto valer deve d' invito a tutti gli onorevoli signori Deputati, acciocchè non manchino di trovarsi in Napoli il giorno su designato per ripigliare la sospesa sessione legislativa.

Nondimeno io mi reputo a dovere di fare loro uno speciale invito a venire, e sto certo che ad uomini zelantissimi, come egli sono, del bene e della prosperità della patria non sia mestieri rammentare, che al prò della intera Nazione si sacrificano gli agi della vita, le domestiche cure, ed ogni altro privato interesse.

Napoli 24 gennaio 1849 — Il Presidente della Camera dei Deputati — *Domenico Capistelli*.

Con altro posteriore decreto de' 25 novembre 1848 le Camere vennero nuovamente prorogate pel dì 1° febbraio 1849 che è del tenor seguente.

FERDINANDO II. ecc.

Veduto l' art. 64 della Costituzione politica del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La sessione delle Camere Legislative, prorogata con Decreto del 1° settembre ultimo per

Abignenti. È per la quistione de' poteri che intendo parlare.

Presidente. Non siamo in numero: pare inutile far quistione quando non ci è Camera. Potremo semplicemente procedere alla rinnovazione degli uffizii essendo il primo del mese: e, come cosa abbandonata alla sorte, si può fare quantunque non siamo in numero. Ma qualunque quistione intorno a' poteri vi riserverete a farla quando saremo in numero.

De Cesare. Signor Presidente la parola. Dovrei fare una mozione riguardante la verifica de' poteri, perchè io penso che secondo il regolamento, nell' art. 3. ove si legge « tutt' i » membri eletti votano nella Camera, fino a » che non venga sospesa od annullata la di loro » nomina » si possa incominciare sin da ora a procedere alla verifica de' poteri. Prego il banco a mandarmi un momento il regolamento.

Molti deputati. Ma nessuno lo mette in dubbio questo.

Presidente. Nessuno lo mette in dubbio; ma si deve incominciare negli uffizii e nelle Commissioni.

De Cesare. Non solo, signor Presidente, ma nella Camera nello stato in cui si trova, per virtù del regolamento possono votare per le quistioni della verifica tutti coloro i quali sono stati eletti, stando per essi la presunzione che la elezione sia stata regolarmente fatta, fino al momento che il mandato non vien sospeso o annullato: La sola osservazione mi si potrebbe fare in contrario sarebbe che quello articolo riguarda il tempo in cui la Camera va a costituirsi. . . .

Presidente. Dopo che avrete fatta la mozione si deve passare alla deliberazione: se ci è quistione, la potete risolvere? Dunque vedete

la discussione dei corrispondenti lavori al dì 30 novembre corrente mese ed anno, resta viepiù prorogata sino al dì primo febbrajo dell' entrante anno 1849, salvo di abbreviare questa prorogazione con altro nostro Decreto.

Art. 2. Tutti i Nostri Ministri Segretari di Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 novembre 1848.

FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato, Presidente del Consiglio dei Ministri — *Principe di Cariati*.

Il Ministro Segretario di Stato dell' Interno — *R. Longobardi*.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia — *Niccola Gigli*.

Il Ministro Segretario di Stato di Agricoltura e Commercio incaricato del portafoglio degli affari Ecclesiastici — *Principe di Torella*.

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina — *Principe d' Ischitella*.

Il Ministro Segretario di Stato della Pubblica Istruzione — *Bozzelli*.

Il Ministro Segretario di Stato dei Lavori Pubblici — *R. Carrascosa*.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze — *Ruggiero*.

che poco innanzi facevo questa medesima opposizione al nostro collega signor Abignenti. Aspettate che saremo in numero, ed allora proporrete la quistione. Noi abbiamo attualmente una Commissione: questa Commissione prepara il lavoro: verrà alla tribuna il relatore, e così si farà poi la quistione, che ora si è fatta intempestivamente, se mi permettete.

De Cesare. A questo modo voi verreste a decidere la quistione con la quistione, perchè direste che la Camera non possa cominciare a deliberare mentre io sostengo che la Camera possa fin da ora deliberare. Ed invero, sino a quando incontreremo ostacoli che si rendono impossibili a vincere, dobbiamo restringerci nei limiti della possibilità. Or se per avventura per cagioni estranee alcuni di coloro dei quali già si sono verificati i poteri, non potessero più venire alla Camera, questa Camera non dovrebbe mai ricostituirsi?

Tarantini. Credo che la quistione sia inutile ad agitarsi, perchè la Camera non ha che deliberare; il lavoro deve essere preparato dalla Commissione e proposto alla Camera; quando sarà proposto alla Camera i nuovi potranno votare, non v'ha dubbio su questo; è risoluto dal regolamento.

Presidente. Questa è quistione per ora inutile.

De Cesare. No signor Presidente, poichè quando la Commissione avrà verificati i poteri, allora non dovrà esservi più quistione; epperò sin da ora fo osservare alla Camera che secondo l'articolo del regolamento, coloro i quali sono stati eletti, quantunque non se ne sono ancora verificati i poteri, possono votare nella verifica.

Tarantini: la verifica de' poteri si fa sul lavoro della Commissione: la Commissione propone. Ora la Camera non ha ancora che proporre, dunque è inutile dire chi può votare e chi no.

Abignenti. Ma la Commissione non può verificare i poteri, la Commissione proporrà e la Camera deciderà.

Tarantini. Noi abbiamo il voto nostro; vogliamo insorgere contro il nostro voto? abbiamo verificato i poteri sino a poco fa!

Abignenti. Abbiamo però, che il regolamento dice, che i poteri debbono essere verificati negli ufficii: non dico ciò perchè non si dovesse altro che lode alla Commissione; ma solo perchè pare che sia della nostra dignità di osservare quanto è detto nel regolamento.

Presidente. Esisteva la Commissione prima del regolamento; e questa dopo fatto il regolamento, ha seguitato ad esercitare il mandato che la Camera le aveva dato, senza che nessuno della Camera sia insorto contro questo fatto: di modo che se avreste ora la derogazione di un fatto sanzionato dalla Camera,

sarebbe un andare contro il voto stesso della Camera.

Poerio. Se si mette in dubbio, signor Presidente, io credo che i membri della Commissione si asterranno fino a che non ci sia un voto esplicito della Camera che continui la sua fiducia alla Commissione.

Proto. Signor Presidente io son di credere che non si abbia a rinnovare la Commissione della verifica dei poteri durante la stessa sessione, imperocchè questa sessione non è che la continuazione della precedente.

Presidente. Se è sospensione, la sospensione è tolta; si ripiglia la medesima sessione. Si proceda innanzi: leggiamo.

Devincenzi. Ecco i mandati presentati. Giunti, Barone, Berardi, Giacchi, Baracco, Giura, Manna, Pignatelli, Marini, Turco, Trevisano, Grassi e Settembrini.

De Blasis. Tratterò brevemente la Camera per cosa che non ammette discussione, e quindi non pregiudica affatto la questione poc' anzi intavolata; è cosa anzi già deliberata dalla Camera. Si rammenterà che in una delle ultime tornate di agosto si dette un voto di fiducia agli onorevoli signori Questori, perchè provvedessero al modo onde i rendiconti parlamentari fossero sollecitamente ed esattamente pubblicati sotto la sorveglianza della Camera stessa. Io non credo che sia necessario trattenermi a considerare la gravità ed importanza di ciò che fu allora discusso, e quanto sia interessante che veramente con esattezza, veramente con ogni celerità i rendiconti della Camera sieno resi di pubblica ragione. Noi abbiamo sventuratamente a ricordare che nelle tornate di luglio e di agosto parecchi discorsi subirono delle trasformazioni sì gravi che la Camera ebbe a dolersene più volte, ma inutilmente. Noi ricordiamo del pari che il Giornale ufficiale fu assai trascurato nel pubblicare i rendiconti, e che questa trascuragine crebbe di giorno in giorno, sì che gli ultimi rendiconti, che pur erano importantissimi, non furono pubblicati se non 10, o forse 12 ed anche più giorni dopo la proroga della sessione. Io quindi interpellò gli onorevoli signori Questori, perchè dicano se essi con la loro usata solerzia si sieno occupati di una tale faccenda: suppongo che sì, ma in caso contrario rinnoverò la preghiera di occuparsene con ogni alacrità e prontezza.

Gallotti. Io prima di tutto non sapeva se doversi, o non doversi rispondere all'interpellazione dell'onorevole mio collega, perchè la Camera non essendo in numero, non credeva, che si potessero fare interpellazioni. Ad ogni modo per ubbidire a' comandi del mio onorevole Presidente, io ho l'onore di rammentare al mio interpellante che quando si parlò di questo affare egli e molti altri ebbero la bontà di darmi il voto di fiducia; ma io credo

che la Camera avrebbe prima dovuto votare se bisognava, o pur no fare un giornale.

Qui si tratta, o signori, di fare un giornale: io intendeva che la Camera dovesse prima deliberare se debba o non debba farsi; nel caso poi che la Camera deliberasse affermativamente, io pregherei gli onorevoli miei colleghi di consentire che un'altro e non io ne venisse incaricato; perchè confesso francamente di non sentirmi molto atto e di non esser pratico di queste cose; e credo che il mio collega Principe di S. Giacomo intenda fare la stessa dichiarazione. Ad ogni modo ringrazio sempre il mio onorevole preopinante del voto di fiducia che mi fece dare, e di averlo ora rammentato.

De Blasiis. Diceva solo, che sembra certamente a me e a tutta la Camera che gli onorevoli signori Questori per sola modestia vogliono ricusarsi ad un ufficio a cui sono sicuramente abilissimi; ma ad ogni modo persistendo essi nel rifiutarsi, mi risolvo a pregare la Camera che quando sarà in caso di occuparsi legalmente di questa faccenda voglia prenderla in seria considerazione, poichè io trovo che l'affare è gravissimo e degno di ogni premura.

Gallotti. Io ringrazio il mio collega della cortesia che mi fa; e lo prego di persuadersi che io ed il mio collega questore ci reputiamo non abili a questo; molti sono in questa Camera che assai son pratici in quanto riguarda giornali e stamperie.

Deputato Poerio. Si potrebbe nominare una giunta che unita ai due questori se ne occupi.

Presidente. Dunque passiamo alla rinnovazione degli ufficii; dopo la quale passeremo agli ufficii per la nomina della Commissione delle petizioni.

De Vincenzi. Il numero de' Deputati è di 115; sedici per ciascuno ufficio, meno i primi tre che ne avranno 17. Nel sorteggio risultano.

1. Ufficio, Abatemarco, Pietro Antonio Mazziotti, Cremonese, Jacampo, De Meis, Dorothea, Baldacchini, Positano, Tarantini, Dentice, Spaventa, Cacace, Polsinelli, Pepe, Pisanelli, Coppola, De Franco.

2. Ufficio, Cardone, Semeraro, Berardi, Capocci, Romanazzi, Pesce, Giuliani, Savarese, Del Giudice, De Dominicis, Cimmino, Massari, Mancini, De Martino, Scialoja, Clemente, Modestino.

3. Ufficio, Leopardi, Castagna, Tari, Salerno, Bellelli, La Greca, Giardini, De Blasiis, Capuano, Jorio, Jadopi, Pugliese, Rendina, D'Avossa, Abignente, De Vincenzi, Muratori.

4. Ufficio, Bonomo, Cagnazzi, Toraldo, Poerio, Sigismondi, Ferretti, De Conciliis, Trotta, Troja, Semeraro, Ciccone, De Luca, Paolo-Anania, Amodio, Conforti, Proto, Aceto, Tupputi.

5. Ufficio, De Peppo, Bottiglieri, Acclavio,

Vallin, Turchi, Correrà, De Cesaris, Masi, Dragonetti, Ferrarese, Rigrone, Colonna, Crisci, De Cesare, De Luca Ferdinando, De Oratiis.

6. Ufficio, Ugenti, Semmola, Blank, Giannattasio, Faccioli, Falletti, Lncarelli, Pica, Gallotti, Sangiovanni, De Thomas, Raso, Libetta, Ciaburri, Tommaso, Grella.

7. Ufficio, Maza, De Luca Nicola, Garofalo, Ameduri, Paù, del Re, Pallotta, Correato, Sansone, Fraccacreta, Caracciolo, Centola, d'Errico, Imbriani, Sagarriga.

Presidente. Sabato prossimo ci riuniremo per lavorare negli ufficii: a mezzo giorno in seduta pubblica. Se saremo in numero si tratterà della verifica de' poteri e delle petizioni.

Poerio. Prego di dichiarare appunto questo: se la Commissione si debba riunire, e quando si debba riunire per verificare i poteri, onde non si abbiano poi reclami contro l'ammissione de' deputati, e tutti sian prevenuti che si procede alla verifica de' poteri. Noi andremo a lavorare nella Commissione; le difficoltà che potranno avvenire saranno presentate alla Camera per discuterli.

Mancini. Non mi pare qui disputabile, che la Camera debba dar conto. Quindi sembra opportuno che la Commissione apparecchi il suo lavoro, acciò al momento opportuno possa farne rapporto alla Camera.

Scialoja. Si pubblici dunque che attualmente la Commissione si sta occupando di questo lavoro, acciocchè chiunque abbia reclami a fare possa presentarli.

La seduta è sciolta all'una e tre quarti.

VIGESIMAOTTAVA TORNATA

(3 febbraio 1849)

Presidenza del signor Capitelli.

1. Sommario delle petizioni.

2. Verificazione de' poteri.

La seduta è aperta alle 12 1/3.

Il Segretario Tarantini legge il processo verbale.

Non essendovi osservazioni in contrario, Resta sanzionato.

Il Segretario Devincenzi, legge l'appello nominale. I Deputati presenti sono in numero di 82, gli antichi, e di 14 i nuovi.

De Cesare. Signor Presidente mancando il numero legale de' Deputati di cui si sono verificati i poteri, potrebbe ora opportunamente sorgere la quistione che io accennai l'altro giorno; però nella speranza di poterla evitare domando che la tornata sia sospesa per un quarto d'ora: perciocchè ho ferma fiducia che uno de' nostri colleghi sopraggiunga.

Presidente. Anzi la sospenderemo per mezz'ora e ci ritireremo negli uffizi.

Tarantini. Il deputato Raso è arrivato; siamo già 83.

Presidente. La Camera è in numero legale: Procediamo all'ordine del giorno.

Il Segretario Imbriani legge il sommario delle petizioni.

Num. 166. Petizione sottoscritta da 17 detenuti nelle prigioni della Concordia, tendente all'abolizione dell'arresto personale per contrattazioni civili e commerciali.

167. Gaetano Briganti progetta il modo come rendere decenti i quartieri della capitale che sono ora tenuti per ignobili.

168. M.^a Giuseppa Botti vedova del Tenente Picorina chiede la pensione di giustizia negatale dal Ministro della Guerra.

169. Domenico Ciaburri domanda un impiego decoroso nella Segreteria della Camera pe' suoi meriti letterari e senza concorso.

170. Nicolò Ieno de' Coronei propone che si tolga il dazio di esportazione sull'olio.

171. I coniugi Duca e Duchessa di Aquara reclamano contro Vincenzo Marone Amministratore Giudiziario de' beni del Duca di Dianno, per abuso della carica.

172. Angelo Pecorini e Pasquale d' Angelo ricorrono per un'ingiustizia che dicono essere stata fatta loro nel concorso delle Guardie del Genio di 3.^a classe.

173. Pompeo de Angelis Canonico di Castellabate reclama pel suo arresto, come dice per calunnie, contro la sua famiglia.

174. Ignazio Donato Pangillo di Catanzaro imputato per reato politico reclama contro i soprusi che dice usati dal Procuratore del Re del Tribunal Civile di quella Provincia.

175. Maddalena Ricci d'Isernia ricorre contro Felice Corrado e Pasquale di Pilla, che condannati ai ferri per omicidio, sono ora per grazia ottenuta, rientrati in patria senza il contentamento de' parenti dell'ucciso.

176. Il Decurionato del Comune di Bacucco reclama onde si emendi il principio adottato dalla Suprema Corte di Giustizia, intorno alle prestazioni coloniche.

177. Emidio de Rubeis di Tocco domanda di essere esentato per l'anno 1848 dal pagamento della fondiaria in due. 8. 82 in grazia di esser figlio di un defunto Giudice per les. r. ma sua povertà.

178. Raffaele di Michele di Montesilvano chiede il pagamento di alcuni fondi, ceduti per la costruzione della strada di Penne.

179. Carmine Lombardi di Venafro aspira ad essere usciere, ed afferma esserne meritevole per varii requisiti che adduce.

180. L'Eletto e'l Parroco di Acquafondata e casale Cassinese riuniti a Vallicuso, dimandano la separazione del Comune suddetto.

181 Giuseppe Indiveri di Monopoli, do-

manda un impiego nel ramo Giudiziario, ed afferma averne i meriti per servigii renduti tra i Dragoni Nazionali.

182. Elia Albanese ed Antonio Moschillo servi di pena in Procida, imp'orano con istanza di esser presentati alla Camera onde fare importanti rivelazioni.

183. Giuseppantonio Massei chiede gli venga restituita la pensione che nel 1822 godeva, e che poi gli fu ingiustamente tolta.

184. Antonio Spina di Popoli ed altri suggeriscono alcune idee da tenersi presenti nella formazione della legge comunale.

185. Domenico Antonio Mallone di S. Giovanni Rotondo, domanda un impiego.

186. Domenico Jeravi di Jacurso reclama contro il segretario d'Intendenza Cocozza, perchè aderendo agli ordini di Nunziante, ha fatto togliere le armi al suo e ad altri piccoli Comuni, per concentrarle tutte a Catanzaro.

187. Il vescovo di Lecce ed altri domandano che non si sformino gli uffiziati della Guardia Nazionale, ma sibbene si sottopongano ad esame, ed i migliori negli esercizi delle armi e per caratteri morali restino possessori dei gradi maggiori, e ciò ad evitare collisioni e sangue.

188. Marco Rossomanno di Aversa domanda un impiego in qualunque ramo finanziario.

189. Ferdinando Galiani dice aver perduto il suo impiego nel 1821, e nella quas. certezza di non poterlo ricuperare ne chiede un altro nella armata.

190. Eugenio Meibo di Capitanata dirige alcune riflessioni sulla legge provvisoria per la Guardia Nazionale.

191. Pasquale Russo di Mola di Bari, propone che nelle contrattazioni di compravendita non debba dedursi il quinto sul valore del fondo per contributo fondiario, dovendo questo cadere a carico del compratore.

192. Gabriele Lanelli di Bari dice esser necessario aumentare i soldi degl' impiegati Postali, quando si vuole che non siano pieghevoli alle inchieste del Governo di svelare il segreto delle lettere.

193. Michele Tabassi Giudice della Gran Corte Criminale destituito al 1821, domanda esser reintegrato nel tribunale di Santa Maria con grado superiore, e calcolarsi non interrotto il suo servizio da quell'epoca fin oggi.

194. Giuseppe Saladino propone un piano per l'immediamento di vari rami dell'amministrazione finanziaria.

195. Vincenzo Greco di Rossano, ridotto nella miseria per le persecuzioni dell'abolita Polizia, domanda un impiego in qualunque ramo delle Finanze.

196. Vincenzo di Marzio di Montesilvano reclama il pagamento di alcuni suoi fon-

di ceduti per la costruzione della strada di Penne.

197. Giuseppe Gualtieri di Davoli reclama che sia riveduto il processo a suo carico istruito da D. Carlo Giordano.

198. Il cittadino Bove di Altamura vorrebbe che si domandasse la rivoce del decreto del 1831 su' benefizii, e si dassero intorno a ciò altri provvedimenti.

199. Il cav. Giovanni Sannicola in nome del popolo di Venafro domanda, che siano ripristinate in quella città la scuola pe' fanciulli di ambo i sessi e la biblioteca, istituita da de Bellis, i cui fondi all'opo destinati si posseggono dalla Beneficenza.

200. Antonio Adorato Sindaco di Melicucca domanda la interposizione della Camera per far cessare le vertenze tra il Real demanio e detto Comune circa il Bosco e Piano della Corona e l'esercizio de' dritti civici ne' medesimi.

Presidente. Verificazione de' poteri.

Pisanelli. La Commissione delegata per la verifica de' poteri ha esaminato il mandato rilasciato al signor Giovanni Manna. In quanto alla forma esso è fornito di tutte le condizioni per esser reputato legale. Ed in vero, la Giunta Centrale verificò che gli elettori votanti sommavano a 1491: che il signor Giovanni Manna avea raccolto 669 suffragi; e quindi la maggioranza relativa. Fatto questo esame, la Commissione ha proceduto a verificare le condizioni di capacità del signor Manna. In quanto alle condizioni personali non ha incontrato nessun dubbio; imperocchè egli è nazionale, ed ha una età maggiore di anni 25. Per rispetto al censo si è trovato nella lista degli eleggibili di Napoli. La Commissione, costante nei principii altra volta stabiliti, si sarebbe di ciò tenuta contenta, se il Ministero non le avesse inviato alcuni documenti co' quali par che egli abbia voluto porre in dubbio il censo del signor Manna. Però si è invitato ad intervenire nella Commissione il signor Giovanni Manna, perchè desse i chiarimenti opportuni intorno a questa circostanza. Egli ha esibito tali titoli che dileguano del tutto qualunque dubbio. Primamente egli ha presentato un estratto dei registri della percezione di fondiaria, dal quale apparisce che Manna Giovanni di Luigi è notato per una rendita imponibile di doc. 153; la qual somma è maggiore della rendita richiesta dalla legge elettorale. Oltre a ciò ha esibito i suoi capitoli matrimoniali dai quali risulta chiaro avere egli una proprietà molto maggiore di quella che è dimandata dalla legge elettorale. Per tale disamina è pervenuta la Commissione alla conclusione, che Giovanni Manna abbia tutte le condizioni necessarie per essere proclamato deputato; e quindi io pro-

pongo la conclusione della Commissione medesima, ch'è appunto quella di dichiarare deputato il signor Giovanni Manna.

Non avendo alcuno osservato in contrario, resta proclamato.

Pisanelli. Il secondo mandato del quale sono incaricato di far rapporto è quello del signor Giacchi. La Giunta del distretto di Campobasso verificò essere stati gli elettori votanti 1376; aver raccolto il signor Giacchi 689 voti, e quindi raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge per esser proclamato deputato. In quanto alle sue condizioni personali non ci è stato dubbio per l'età e per la nazionalità. Circa al censo la Commissione ha verificato che il signor Giacchi era annotato nella lista degli eleggibili, e non essendovi stato reclamo, nè documento alcuno comunicato che infermasse la prova che deriva dalla iscrizione nella lista degli eleggibili, si è ritenuto come avente il censo richiesto dalla legge; ed in conseguenza la Commissione è venuta nella conclusione di proporlo alla Camera come deputato.

Tari. Tuttavolta questa è una presunzione che abbia il censo, ma non è dimostrato.

Gallotti. Per meglio chiarir le parole del mio onorevole preopinante signor Tari, io credo che la Camera dovrebbe innanzi tutto deliberare se l'essere iscritto sulla lista degli eleggibili sia presunzione *juris*, ovvero presunzione *juris et de jure*. Se ora la Camera decide questo dubbio potrà questa decisione servir di norma per molte difficoltà che ci si potranno in appresso parer d'innanzi nel verificare i poteri de' deputati eletti. Credo che questo voleva dire l'onorevole signor Tari.

Pisanelli. La Commissione ha esaminato altra volta la quistione che oggi si rinnova per bocca di due onorevoli deputati, il signor Tari ed il signor Gallotti. La Commissione ritenne altra volta, nè per nuove riflessioni ha avuto ragione di mutar consiglio, che allorchando un candidato è iscritto nella lista degli eliggibili, questa iscrizione dà la presunzione che egli abbia il censo; presunzione che può venir meno quante volte sia impugnata con un reclamo, il quale si presenti per parte di chi ne abbia il diritto. Nella Commissione sono state ventilate le opinioni più disparate. Si è disaminato se basti il suffragio popolare per ritenere legittima la elezione fino a che non sia impugnata, come avvenne in alcuni paesi, e con questa opinione si è invero considerato che il suffragio degli elettori attesta la loro fiducia verso l'eletto, ma non prova nè fa presumere il censo. Ha ugualmente rifiutato la Commissione l'avviso che la iscrizione nella lista degli eliggibili non abbia alcun valore per rispetto al censo; e collocandosi in mezzo a queste opposte opinioni, ha ritenuto

che la iscrizione nella lista degli eleggibili stabilisca una grave presunzione che il deputato proclamato dalla Giunta elettorale abbia il censo. Ed a questa presunzione con fiducia si è affidata la Commissione fino a che non le sieno state offerte prove contrarie, o almeno fino a che un reclamo non abbia in qualche modo infermata quella presunzione; sicchè la quistione che potrebbe promuoversi è la seguente: la Commissione nel ritenere che la iscrizione nella lista degli eleggibili fa presumere il censo, ha violato alcuna legge o ha stabilito un concetto affatto arbitrario? Non mi pare che potrebbe sostenersi l'affermativa, perocchè tutti sappiamo che la legge stabilisce espressamente che colui che pretende di essere iscritto nelle liste degli eleggibili debba presentare i documenti comprovanti il censo. Sappiamo che la legge medesima concede a colui che non è stato iscritto come a ciascun altro il dritto di reclamare contro le liste e la facoltà di ricorrere a' Tribunali contro il giudizio della Giunta. Laonde se colui che è indicato da' voti del popolo, è annotato nella lista degli eleggibili, e proclamato dalla Giunta elettorale, e non è il suo mandato impugnato dal governo, con quanta ragione non si dee supporre che egli abbia il censo?

Ora io dimando non riterrà la Camera che questa presunzione sia ragionevole e giusta, e che debba valere sino a quando non sia impugnata? Certo è che altra volta in questa Camera fu ventilata la medesima quistione, ed allora la Camera si tenne per l'affermativa. Spero che non vorrà ora ritrattare i suoi precedenti e disdire le sue deliberazioni.

Mancini. Il dubbio pare rimosso nei termini stessi nei quali fu proposto. Ora la presunzione *de jure*, sussisterà nella mancanza di prova contraria; per cui pare che la Camera debba ritenere quello che essa medesima ha stabilito.

Pisanelli. Ed aggiungerò che per il signor Manna, noi non siamo stati contenti della iscrizione nelle liste, appunto perchè il Ministero avea presentato un tal documento dal quale poteva apparir dubbia la condizione del censo, ed abbiamo chiesto prima i documenti che lo provavano,

Poerio. Aggiungendo a quello che così bene ha detto l'onorevole collega, dirò che la Commissione è stata così scrupolosa che ha stabilito bastare un semplice reclamo, l'esibizione di un qualunque documento in contrario, per dare occasione al riesame della quistione intorno al censo. In questo modo niuno resta pregiudicato, ed il sistema da noi stabilito fa salvi tutt'i dritti, e risponde a tutt'i bisogni. Ed in vero, volendo per poco adottare un sistema opposto, andremmo incontro a' più gravi inconvenienti. Si sostiene da taluno che quando non si è sulla lista degli eleggibili, e

si è eletto, non si possa sedere in questa Camera. E con dolorosa meraviglia ha osservato, che in un reclamo del Governo contro alcuna elezione, si dice. Tizio non può esser deputato, poichè non era nella lista degli eleggibili, ed altra volta si dice Cajo sebbene sia sulla lista degli eleggibili, non può esser ammesso come deputato, poichè non ha censo. Il che importerebbe una norma arbitraria in tutt'i procedimenti, imperciocchè nello stesso tempo si verrebbe da una parte a ritenere come intangibile ed inalterabile la lista degli eleggibili; e dall'altra parte si verrebbe a riconoscere che le medesime liste possano esser corrette, ed alcuni nomi depennati. E questi due dritti così contraddittorii, e che a vicenda si escludono, si vorrebbero esercitare sempre nello scopo di escludere dalla rappresentanza Nazionale i deputati eletti.

Noi non potevamo ammettere questa strana teorica. Ma per procedere con quella regolarità, con quel senno civile, e con quella maturità che si conviene ad una assemblea rappresentativa, abbiamo stabilito, che quando vi è un semplice reclamo, basta questo atto, o che parta dal Governo, o che parta da parecchie persone, od anche da un individuo chiunque, basta, dico, questo reclamo per far nascere il bisogno di riesaminare il censo dell'eletto, i cui poteri non sieno stati ancora verificati. Così abbiamo fatto salvi tutt'i dritti, senza il pregiudizio di alcuno, e senza opporre un fine di non ricevere contro alle giuste domande; e così ciascuno che crederà di esser leso per l'ammissione di un deputato, vedrà il suo reclamo solennemente discusso. Parrebbe quindi che questo nostro divisamento, che è stato già discusso in questa Camera nelle sedute precedenti, che è stato già adottato ed eseguito inviolabilmente fin oggi, non debba per nulla alterarsi.

Presidente. Resta proclamato.

Imbriani. La Commissione ha esaminato il mandato di Michele Sant'Angelo di Mercogliano. In quanto alla votazione egli ha ottenuto il numero legale de' voti, poichè essendo i voti in tutto il distretto 1139, egli ne ha ricevuto 901. In quanto alla sua capacità censuale, la Commissione segue le norme ora discusse da questa Tribuna, e altra volta ammesse nella Camera, e dopo aver verificato che egli era allistato nelle liste del suo distretto, credè inopportuno ogni altro documento, poichè in questo caso militava appunto la presunzione *juris* a suo favore; per conseguenza non ha potuto ritenere che egli non avesse censo legale. Reclamo alcuno non è surto contro di lui, e perciò la Commissione si crede nel debito di proporre che egli veuga proclamato pel Distretto di Ariano.

Presidente. Resta proclamato.

Sansone. In proseguimento del rapporto ri-

guardo ai poteri discussi de' nominati a deputati io ho avuto l'incarico di sommettere a questa Camera ciò che si è osservato in quanto ai deputati signori Coppola, Laterza e Giura. In quanto al signor Laterza egli appartiene al Distretto di Castrovillari; e circa la forma i votanti erano 1069, de' quali egli ha portato una maggioranza assoluta; dunque in quanto alla forma non si è trovato alcun vizio. In quanto al censo, egli stava collocato nella lista degli eleggibili, quindi valeva la presunzione *juris*; più si sono osservati ancora i documenti de' quali è inutile parlare perchè vi è già la presunzione. Perciò domando in nome della Commissione, se altrimenti la Camera non istima, che sia proclamato deputato. L'età maggiore e la nazionalità sono anche provate.

Presidente. Resta proclamato.

Sansone. Il signor Coppola è stato nominato in due Distretti: in quello di Castrovillari ed in quello di Lagonegro. Nel Distretto di Castrovillari egli ha riportato 382 voti, ciò che formava 25 voti oltre il terzo di 357; cosicchè ha riportato nel Distretto di Castrovillari una maggioranza relativa. Nel Distretto di Lagonegro anche ha riportato 672 voti, ossia 17 sopra la maggioranza assoluta. In conseguenza concorrendo in lui la qualità in eleggibile si osservava sulle liste del Quartiere di Montecalvario, dove anche ha de' beni, essendo maggiore di età, ed avendo la nazionalità, la Commissione opina che possa esser proclamato deputato.

Presidente. E resta proclamato. Il sig. deputato Coppola deve poi ottare.

Coppola. Signor Presidente, permetta una breve dichiarazione. Gli Elettori del Distretto di Castrovillari mi hanno concessa una testimonianza di stima e di fiducia forse ispirata per gli atti del mio breve governare in quella interessantissima Provincia. L'animo mio informato alla più sincera riconoscenza era disposto di preferire questo mandato all'altro che mi viene da Castrovillari, luogo di mia nascita. Ma gli antecedenti di questa Camera mi hanno informato che molti fra questi illustri deputati hanno sempre preferito l'elezione ottenuta nella loro patria; e così pur io son costretto a seguire il loro autorevole esempio. In conseguenza scelgo il Distretto di Castrovillari, dichiarando pertanto le mie solenni grazie, le maggiori, le più sincere verso gli elettori Lucani.

Sansone. Si è proceduto alla nomina dei deputati anche nel Distretto di Cosenza; secondo il verbale della Giunta distrettuale apparisce che il numero de' voti fosse stato di 1627; cosicchè colui che avesse riportato la maggioranza assoluta in 815 voti, o la relativa in 545 avrebbe potuto esser nominato Deputato. Sulle relazioni ufficiali che ci sono pervenute si è però osservato, che in uno de' 17

Circondarii di cui si forma quel Distretto, il Circondario di Celico, ha votato in una maniera non legale. Dopo di aver proceduto alla nomina del Presidente e de' Segretarii ha voluto procedere alla nomina de' Deputati, ed il verbale di quel Circondario così si esprime senza dir tutto l'antecedente. Il Presidente in seguito ha invitato tutti gli Elettori a formare i loro cartellini per la nomina dei Deputati per esser buttati nel Cassettino all'uopo preparato, e di poi procedersi allo spoglio. Tutti gli elettori a voti unanimi e per acclamazione hanno nominato per Deputati di quel Distretto di Cosenza, i signori Cesare Marini e Giuseppe Mauro. Qui si è osservato che gli elettori del Circondario di Celico non si sono uniformati alla legge, la quale esige per presunzione, di cui è inutile far commento, che essi debbono scrivere i voti segreti e mettere i polizini nell'urna onde ciascuno sia libero nel votare. Poichè questo genere di votare per acclamazione non può lasciar liberi i votanti, i quali, per non disgustarsi il primo acclamato o per altra ragione, potessero essere nel convocio confusi con quelli che gridano, e però non avere la libertà di votare; la Commissione ha opinato che questo Collegio Elettorale, il quale si è allontanato dalla legge, fosse privato del dritto di votare in questa occasione, e che i suoi voti non fossero calcolati; quindi ha disposto che dal numero 1627 della somma si dovessero togliere 80 voti secondo il calcolo fatto che sarebbero 1549, e così ad ognuno de' nominati si dovessero togliere ottanta per ciascuno affinchè i voti fossero legali; perciocchè i voti non erano stati dati a norma della legge. Fatto il calcolo il signor Cesare Marini invece di avere una maggioranza di 576, si troverebbe di averne 496, ossia 20 meno della maggioranza relativa. In questa occasione la Commissione ha deciso che non poteva aver luogo il mandato del deputato.

Tarantini. Signori, nella Calabria Ultra 2. il Distretto di Cotrone dovea nominare un deputato. La maggioranza assoluta è stata riportata dal signor Stanislao Baracca; e il suo mandato sottoposto al più severo scrutinio non ha offerto alcuna irregolarità di forma. Restava ad assodare il censo, e, giusta la regola prestabilita, noi saremmo andati a riscontrare la lista degli eleggibili. Ma il signor Baracca con un bell'esempio di reverenza alla legge del censo, quantunque il cognome ne lo dispensasse, ha offerto un documento, da cui risulta che egli fin dal 1836 mutò 156 mila ducati ai signori Friozi, e che è in possesso dell'annua rendita di 8 mila ducati sopra beni siti in Provincia di Caserta e di Napoli. Quindi essendo anche la sua età regolare, la Commissione crede di proporre la proclamazione.

Presidente. Resta proclamato.

Poerio. Ho l'onore di sottomettermi il parere della Commissione riguardante due deputati eletti nel distretto di Lecce. Il primo è il signor Giovanni Saraceni; il secondo è il signor Giuseppe Grassi.

Avendo esaminato il mandato del primo, lo ho trovato in tutte le sue parti perfettamente conforme alla legge. I votanti erano in numero di 542 e il signor Saraceni ha ottenuto la maggioranza relativa: quindi è stato proclamato deputato. Fermato questo punto, la Commissione si è occupata di poi della questione relativa alla capacità, ed ha rilevato che il signor Saraceni è scritto su la lista degli eleggibili della Città di Napoli nel Quartiere Montecalvario. Inoltre non vi è nessun reclamo nè per parte dell'autorità, nè da parte de' privati per invalidare la sua missione; quindi niuno ostacolo ha incontrato perchè egli sia proclamato Deputato.

Ma prima di procedere a questa conclusione, stimo mio debito di rassegnarvi due osservazioni, abbastanza gravi, a cui il mandato in esame ha dato occasione. Nel processo verbale vi è documento dal quale appare che il Sindaco di Malendugno, paese di quel Distretto, indirige un reclamo al presidente del Collegio della Giunta elettorale centrale, avanzato in un rapporto portante la data del 17 corrente mese; e dallo stesso risulta non aver potuto gli elettori di quel Comune, e l'aggregato Borgagne, far uso del dritto di votazione, poichè la giunta elettorale di Vernola, che era il Capoluogo del Circondario, non erasi riunita nel 13 corrente mese, giorno designato alla convocazione. Soggiunge che avendo con altro ufficio quel Sindaco prorogata la riunione pel giorno 16, gli elettori non aveano creduto di potersi riunire, perchè un tal giorno era fuori il termine fissato dalla legge per la regolare riunione. In seguito essa Giunta centrale, avendo dato lettura di ciascun verbale esibito da' rispettivi presidenti e di quelli trasmessi, prima di passare allo scrutinio de' voti che si contenevano in ciascuno, ha osservato che nel circondario di Monterone non solo erasi riunito il collegio elettorale nel dì 16 del corrente mese, vale a dire fuori il termine permesso dalla legge, ma che nel medesimo tempo il numero de' voti dati eccedeva quelli de' votanti intervenuti; conseguentemente essere indubitato che alcuni degli elettori aveano dovuto gettare nell'urna più polizzini del numero legale.

In seguito di queste due importanti osservazioni, la vostra Commissione ha creduto suo debito di occuparsi del seguente esame. La mancanza del voto per parte di elettori che hanno espressamente dichiarato di voler far uso del dritto di votare, può render nulla la elezione del Deputato? La quistione come voi di leggieri scorgete è gravissima; poichè laddove

si stabilisse essere nel potere di qualcuno di impedire che un collegio si riunisca nel designato giorno e proceda alla elezione, sarebbe lo stesso che privare i cittadini di quella nobilissima facoltà di nominare i mandatarii del popolo, e ne verrebbe una perturbazione generale nel sistema elettorale, poichè la maggioranza sarebbe illusoria e mendace, e la minorità potrebbe diventare maggioranza, impedendo ad arte ad una parte degli elettori l'esercizio del loro dritto nel tempo legale. Da altra parte ha osservato la Commissione che anche uno sconcio gravissimo sarebbe quello di sanzionare una elezione parziale, fatta in un giorno diverso da quello designato dal potere esecutivo nel decreto di convocazione dei collegi; poichè la contemporaneità nelle operazioni elettorali è solenne guarentigia di sincerità pel pubblico: di genuina, schietta e coscienziosa espressione del voto generale. Ed invero, laddove ad un collegio fosse dato il privilegio di attendere le notizie della votazione già seguita negli altri collegi, potrebbe a suo talento, gettandosi o da un lato o dall'altro, divenire, l'arbitro delle elezioni; e quindi l'elezione ne diverrebbe radicalmente viziata: non sarebbe più il frutto spontaneo della coscienza degli elettori, ma sarebbe in certo modo imposta da una premeditata e colpevole determinazione di rendersi arbitro assoluto della scelta, e rendere efimera la libertà del voto. Nè potrebbe evitarsi un altro gravissimo inconveniente, cioè di aprire un vasto campo agli intrighi ed alle seduzioni di ogni maniera per parte degli ambiziosi. La vostra Commissione dunque, dopo avere esaminato accuratamente queste due gravi quistioni, ha riflettuto che il dritto degli elettori a dare il voto è un dritto sacro che debbe essere rispettato. Che le elezioni non possano nè debbono esser mai eseguite in altro giorno da quello destinato dalla legge, e designato dal potere esecutivo per la convocazione dei collegi; e ciò sì nell'interesse generale, come in quello individuale. Ma dopo avere esaminato la quistione sotto questo aspetto, e dopo avere stabilito l'intangibilità de' due principii di sopra invocati, la Commissione ha osservato che l'uso di questo sacro dritto deve essere esercitato *legalmente*, e che *l'errore di dritto* per effetto del quale alcuno o non usa, o usa male una facoltà assicurategli dalla legge, non ammette mai scuse. Nè vale un tardo reclamo contro il fatto proprio, anche in caso di errore, quando l'errore è di dritto. Nè noi possiamo di officio elevare la presente quistione di nullità, quando gli elettori i quali dovevano esercitare, e potevano esercitare costituzionalmente quel dritto, non abbiano saputo o voluto farlo in modo legale. Difatti è detto in questo reclamo del Sindaco che gli elettori essendosi recati nel Circondario di Vernola,

aveano trovato che il collegio circondariale non era riunito. Ora la Commissione dei poteri opina che erano nel dritto anzi nel dovere di rimpiazzare la Giunta provvisoria procedendo alla nomina della Commissione definitiva; e quindi esercitare legalmente e pienamente il dritto della votazione. Ora se essi non hanno voluto esercitare questo dritto: se essi non seppero ricorrere al mezzo legale per avvalersene, non hanno a chi darne colpa, tranne a loro stessi, poichè (giova ripeterlo) l'errore di dritto non iscusava giammai.

In quanto poi al secondo fatto, egli è evidente che poichè nel giorno designato gli elettori hanno creduto di non doversi riunire, ed in vece hanno preferito di riunirsi in un altro giorno, essi si sono allontanati dalla prescrizione della legge; e questo fatto abusivo non può essere in alcun modo garantito dalla legge, poichè quella riunione era assolutamente illegale. Si aggiunge a ciò nella specie, (come saggiamente ha fatto rilevare la Giunta centrale) che fuvvi un numero di polizzini di molto superiore al numero de' votanti; altra ragione potentissima ed ineluttabile per la quale la Giunta centrale non poteva tener conto di una votazione essenzialmente difettosa e nulla. Per tutte queste ragioni la Giunta opina che malgrado le due osservazioni contenute nel verbale, la nomina del sig. Saraceni, che riunisce tutte le qualità volute dalla legge per sedere in questa Camera, debba essere validata.

Presidente Dunque resta proclamato.

Poerio. Ci è un secondo mandato dello stesso Distretto di Lecce, ed è quello relativo al signor Giuseppe Grassi; poichè nella prima votazione due soli candidati ottennero la maggioranza legale, e bisognò procedere ad un secondo scrutinio, il risultato di questo secondo scrutinio è appunto che sopra 504 votanti il signor Giuseppe Grassi ha riportato la maggioranza assoluta. D'altronde si è verificato sopra i ruoli elettorali che il sig. Grassi è eleggibile, e paga un censo superiore a quello voluto dalla legge; percui la Commissione non incontra veruna difficoltà che il si-

« Signor Presidente. — Jeri la sera nel ritirarmi in casa alle ore 10 1/2, inoltratomi nel vicolo Quercia per fare una necessità, venni assalito alle spalle da due individui; e trovandomi perfettamente inerme, ed anche senza bastone, nel difendermi alla meglio, riportai da uno dei due, avvolto in un mantello da guardia di polizia, tre colpi vibratimi con arma bianca, che mi sembrò una baionetta. In quella lotta intesi una voce, che mi parve di una donna gridare da una finestra non molto vicina: *che cosa è?* e nel tempo stesso delle persone alla spicciolata attraversavano la strada Quercia. Fu in quel punto che mi riuscì svincolarmi dagli aggressori lasciando nelle loro mani il soprabito. Le due ferite, una nel volto e l'altra nella mano, sono di lievissimo momento; ma grave è l'altra che ho su-

gnor Giuseppe Grassi sia proclamato Deputato.

Presidente. Rimane proclamato.

Imbriani. Fo noto alla Camera il risultato della votazione degli uffici di questa mane.

1. Ufficio — Presidente, Cacace; Vice Presidente, Baldacchini; Segretario, Pisanelli.

2. Ufficio — Presidente, Savarese; Vice Presidente, Mancini; Segretario, Giuliani.

3. Ufficio — Presidente, Giardini; Vice Presidente, Muratori; Segretario, Bellelli.

4. Ufficio — Presidente, De Luca. Vice Presidente, Poerio; Segretario, Amodio.

5. Ufficio — Presidente, De Luca; Vice Presidente, Crisci, Segretario, De Cesare.

6. Ufficio — Presidente, Giannattasio; Vice Presidente, Faccioli; Segretario, De Thomasis.

7. Ufficio — Presidente, Imbriani; Vice Presidente, Caracciolo; Segretario, De Luca.

Commissione delle petizioni. De Franco, Pesce, De Blasiis, Poerio, Colonna, Pica, Centola.

La seduta è sciolta alle 4 1/2.

VIGESIMANONA TORNATA.

(5 febbraio 1849)

Presidente signor Capitelli.

La seduta si apre alle ore 2 p. m. Il Segretario Tarantini legge il processo verbale dell'ultima tornata, che dopo una osservazione del signor Gallotti rimane approvato. Si procede all'appello nominale, e i Deputati presenti sommano ad 86.

Si dà lettura alla Camera d'un ufficio diretto al Presidente dal Deputato signor Mazziotti¹, il quale si scusa di non poter intervenire, perchè aggredito la sera innanzi da assassini, e ferito gravemente da uno di essi, nel quale asserisce aver riconosciuto un poliziotto. In

bita nel fianco sinistro, e propriamente nell'addome, e vi è pericolo che vi fosse lacerazione di qualche intestino. Uno degli assalitori mi parve alla foggia del vestire, ed anche al volto, un poliziotto, il di cui aspetto non mi riusciva nuovo, sembrandomi anche ora di avere altre volte veduto un tale individuo di guardia all'imboccatura della strada della Cisterna dell'Olio.

« Ho creduto di parteciparlo a lei, affinchè la mia mancanza nel rispondere all'appello non sia attribuita ad oscitanza nell'adempiimento dei miei sacri doveri; ed acciò sia noto a quei tristi soggetti viene la pubblica tranquillità, la vita e sostanze de' cittadini affidata. »

« La prego gradire gli attestati della mia distinta stima. — Il Deputato, FRANCESCANTONIO MAZZIOTTI. »

mezzo alla sensazione che una tal nuova produce su tutta la Camera, il signor Poerio si dice dolente di non veder alcun Ministro al Banco per poterlo interpellare intorno a questo sistema di lasciar senza difesa di sorta la vita de' cittadini. E a lui si uniscono i signori Proto e Bellelli, accennando a fatti gravissimi accaduti sì in Napoli, sì nelle vicinanze. Il Presidente assicura che la relazione del signor Mazziotti verrà inviata al Ministro dell'Interno.

Si legge dal Segretario Tarantini il sommario delle petizioni, indi si passa alla discussione sulla verifica de' poteri.

Il signor Pisanelli riferisce intorno alla elezione del signor Paoletta, ed in nome della Commissione domanda che sia annullata, per essere l'eletto Alunno della Gran Corte dei Conti, epperò dipendente dal potere esecutivo come ogni altro impiegato, anzi in maggior condizione di dipendenza, attesa l'aspettativa in cui debb'essere di ascendere a grado di Ufficiale. L'elezione viene ad unanimità annullata.

Ragiona di poi sull'elezione del signor Gjura, e accenna documenti rimessi dal Ministero per impugnare l'esistenza del censo. Dimostra però i titoli esibiti dal signor Gjura abbiano chiarita pienamente la Commissione dell'invalidità del reclamo. Raggiuglia inoltre la Camera delle indagini fatte sulle altre condizioni di capacità dell'eletto, e conchiude per la sua proclamazione, la quale parimente ha luogo ad unanimità di suffragi.

Venuto a discorrere della elezione del signor Settembrini, dice come egli stesso abbia dichiarato di trovarsi impiegato in attività all'epoca in cui fu eletto, e però conchiude che non possa essere ammesso alla Deputazione.

Al quale avviso la Camera concordemente aderisce.

Il mandato del signor Turco, obbietto di accurato esame per parte della Commissione, dà occasione al relatore d'intrattenere alquanto lungamente la Camera. Per due lati la elezione era stata impugnata dal Ministero: quello del censo: e quello delle qualità morali dell'eletto. Rispetto al primo dimostra il signor Pisanelli, appoggiandosi ai titoli esibiti dal signor Turco, la compiuta insussistenza del reclamo. E in quanto al secondo prova con argomento di fatto come le imputazioni a carico del signor Turco di cui il Ministro avea creduto di armarsi, fossero state unanimamente cancellate da due solenni decisioni della Gran Corte Criminale. Per le quali esse essendo del rimanente in piena regola la forma del mandato, egli domanda, e la Camera unanime acconsente che il signor Turco sia proclamato Deputato.

Il signor Sansone prende a ragionare in-

torno ai poteri del signor Francesco Berardi: Fa avvertire come in un Circondario del Distretto gli elettori avessero proceduto non legalmente, sibbene per acclamazione; per il che la Commissione ha avvisato dover si detrarre dal numero totale de' suffragi riportati dal signor Berardi i 74 voti che avea dati quel Circondario. Ma poichè non ostante tal detrazione, rimane pur sempre la maggioranza assoluta; egli conchiude per la proclamazione del Deputato, e la Camera uniformemente vi aderisce.

Il signor Pica riferisce circa il mandato del signor Mauro. Sottopone alla Camera due particolarità avvertite dalla Commissione: l'una concernente la forma; e l'altra la capacità. Ma nè questa, nè quella potea nuocere alla validità della elezione; imperocchè sebbene un Collegio di 80 elettori avesse votato per acclamazione, e però que' voti non andassero computati; tuttavia rimaneva all'eletto un numero di suffragi maggiore del richiesto; e d'altra parte se la Commissione avea notato non essere egli compreso nella lista degli eliggibili, avea però dovuto persuadersi che tal lista non si fosse punto compilata nel Comune di lui, poichè non rinvenuta altrimenti fra' documenti rimessi dal Ministero. Aggiunge la comunicazione de' documenti relativi al censo del signor Mauro, da lui stesso presentati, da quali risultava avere il censo richiesto dalla legge.

Il signor De Martino prende a sostenere che la mancanza d'iscrizione nella lista debba aver valore d'infirmary la elezione, considerando egli come una condizione voluta indispensabilmente dalla legge elettorale, perchè sia data ad ogni cittadino la facoltà di farne escludere chi immeritamente vi si trovasse annotato. E dice essere a suo avviso ristrettiva la disposizione della legge che impone agli elettori di scegliere i Deputati sulle liste degli eliggibili. Ma gli risponde il signor Pica dimostrando come il sistema di restrizione propugnato dal sig. De Martino non sia nullamente dalla legge richiesto, la quale non ha voluto e non poteva voler limitare il dritto del popolo di riporre la sua fiducia in qualunque cittadino che abbia le condizioni di capacità richieste a rappresentarlo. In appoggio di questa opinione il signor Muratori fa notare che l'adozione di quel sistema verrebbe a stabilire una pena di decadenza, e queste non possono aver luogo che ne' casi espressamente indicati dalla legge. E soggiunge il signor Poerio che sarebbe inoltre crudele la interpretazione applicata al signor Mauro, il quale esule dallo Stato per le sue politiche opinioni, non potè forse ridurvisi in tempo utile per farsi iscrivere nella lista degli eliggibili. La Camera fa ragione all'avviso della Commissione, ed il sig. Mauro vien proclamato ad unanimità di voti meno uno,

Il Segretario comunica alla Camera esser depositata sul Banco una proposta di legge riguardante le imposte ed un indirizzo al Principe sottoscritto da sessantasette Deputati che domandano l'urgenza. Si rimettono agli uffizii.

Il signor Maza rammenta il suo progetto di legge pe' reati contro lo Statuto, già preso in

¹ Vedi nota a pag. 45.

² Attesocchè la crassa ignoranza, e l'abbrutimento in cui trovasi abbandonata la plebe della Capitale è incompatibile non solo con un Governo rappresentativo, ma bensì con qualsivisia altro ben ordinato regime.

Attesocchè un tale stato di deplorabile abbandono è in opposizione ancora ai precetti della nostra sacrosanta religione, nonchè compromessivo del buon ordine, e della tranquillità di una delle più floride Capitali di Europa.

Attesocchè una regolare, attiva, e ben diretta istruzione nella classe dei popolani può solo far sparire sì tristi inconvenienti, tramutando in buoni cittadini uomini che ignari dei loro più sacri doveri sen vivono a danno della società in uno stato presso che selvaggio.

Attesocchè per giungere a scopo si salutare fa uopo di provvedimenti straordinarii, che senza derogare alle Leggi in vigore sulla pubblica istruzione, le concentrino in un modo attivo, perchè possa ottenersi un risultato pronto ed energico.

Attesocchè la pubblica Beneficenza, ed altre simili istituzioni di altri Corpi morali, non debbono arrestarsi a portare dei soccorsi soltanto ai bisogni fisici della gioventù e della vecchiezza, ma loro corre l'obbligo più sacro ancora di porgerli indefessamente ai bisogni morali degli adulti.

Attesocchè ad ogni altro ramo della pubblica finanza, e molto più al Municipio di Napoli corre l'obbligo stesso; nè può senza colpa togliersi agli agiati cittadini il dritto di concorrere volontariamente ad una istituzione sì santa e sì patriottica.

Art. 1. In ciascuno dei dodici quartieri della Città di Napoli saranno sollecitamente installate esclusivamente, a profitto del basso popolo due o più scuole gratuite ad uso dei maschi, e due o più scuole gratuite ad uso delle fanciulle: le dette scuole saranno gradatamente aumentate a norma dei mezzi finanziari dei quali si potrà disporre, come appresso si dirà.

Art. 2. In dette scuole saranno soltanto ammessi i ragazzi di ambo i sessi che non abbiano compiti gli anni otto, e non oltrepassino il diciottesimo anno; in ciascuna scuola vi sarà una tabella indicante i loro nomi e cognomi.

Art. 3. Ciascuna scuola sarà divisa in due Classi: nella prima sarà insegnato il leggere e scrivere correttamente; nella seconda i primi rudimenti di Storia e Geografia.

Art. 4. Tutte le cennate scuole si terranno una sola volta al giorno: quella dei maschi dalle ore ventitre ad un'ora di notte, e quella delle fanciulle dalle ore ventuno alle ore ventitre.

Art. 5. In ciascuna scuola pei maschi vi sarà un maestro ed un Prefetto, ed in quella delle femmine una maestra ed una Prefetta.

Art. 6. In ciascun Quartiere della Capitale saranno ancora destinati due Cappellani uno pei maschi, e l'altro per le fanciulle delle cennate scuole, i quali avranno l'obbligo in ogni dì festivo di far udire loro la messa, istruirli nei Dogmi della nostra sacrosanta Religione, e di spiegare

considerazione e rinviato agli Uffici, e chiede la nomina d'una Commissione, attesa l'importanza dell'argomento¹. Ricorda pure un'altra sua proposta per l'istruzione del basso popolo, già annotata per la discussione negli ufficii, e domanda che sia riposta in notamento².

Il signor De Blasij chiama l'attenzione

loro il Catechismo Costituzionale, facendoli conoscere i doveri che ligano verso la Religione, lo Stato, e la Patria.

Art. 7. In tutte le anzidette Scuole gl'impiegati annessi alle medesime, e la di loro amministrazione, dipenderanno da una Commissione Centrale intitolata *Commissione Centrale d'Istruzione Popolare*.

Art. 8. Dipenderanno ancora da questa Commissione Centrale ventiquattro Ispettori che verranno nominati due per Quartiere nel modo come qui appresso si dirà.

Art. 9. L'incarico di quest'Ispettori sarà di sorvegliare attentamente le scuole del rispettivo Quartiere, ed avranno l'obbligo di visitarle in ogni sabato, nel quale giorno di accordo coi rispettivi maestri e maestre, tenuti presenti i rapporti dei Cappellani, sulla morale, l'assistenza, ed il profitto dei fanciulli, e delle fanciulle, distribuiranno loro proporzionatamente in ciascuna scuola dei premi in contanti, cioè alle prime classi secondo il merito di grana cinque o di grana dieci, ed a quelle delle seconde classi il premio di grana quindici o di grana venti.

Art. 10. Alla fine poi di ciascun anno, e propriamente in ogni quindici di ciascun mese di dicembre pei maschi, ed in ogni diciotto dello stesso mese per le femmine, in ciascun Quartiere si terrà un esame pubblico delle scuole comprese nel suo ambito, onde conoscere il profitto fatto dagli allievi nel corso dell'anno: questo esame sarà preseduto da una Commissione composta da un individuo della Commissione Centrale che funzionerà da Presidente, e da due Ispettori i quali tenuto presente il profitto fatto dagli allievi di ambo i sessi, e la di loro morale, distribuiranno a norma della proporzione che verrà fissata dal Regolamento da farsi dalla Commissione Centrale giusta l'art. 25, de' premi in contanti, cioè la prima classe secondo il merito di ducato uno, o di ducati due, e per la seconda classe di ducati due, o di ducati tre.

Art. 11. Ai detti esami saranno invitati ad assistervi tutti quei benemeriti cittadini che colle di loro offerte concorreranno a questa salutare istituzione, come si dirà nell'art. 27, nonchè quelle Autorità e distinti personaggi che crederà la Commissione Centrale d'invitare.

Art. 12. Nel caso che nell'esame annuale in qualche Quartiere mancasse il Presidente della Commissione di esame per indisposizione, o assenza di qualche individuo della Commissione Centrale, in questo caso il più anziano degl'Ispettori farà da Presidente, ed alla mancanza degl'Ispettori supplirà il più anziano di quei cittadini benemeriti che colle di loro offerte concorreranno a promuovere la istruzione del popolo.

Art. 13. La Commissione Centrale d'istruzione popolare verrà composta da dodici individui che sceglieranno tra essi a maggioranza di voti un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario con voto, ed un Amministratore senza voto incaricato soltanto della contabilità.

Art. 14. I dodici individui componenti la Com-

della Camera sulla necessità di occuparsi intorno alla legge Provinciale e Comunale per la quale ha presentato un suo lavoro da unirsi agli altri già depositati ¹. E domanda che la banca, ponendo mente alle condizioni del paese, dia opera a far procedere gli affari con maggior celerità, posponendo quelli di second'ordine ai più rilevanti. Il Segretario Ciccone risponde attestando che si terrà ragione delle giuste premure della Camera compatibilmente con la scarsezza degli impiegati, a cui non ancora si è potuto sopperire, attesa che i membri della Commissione non sono infino ad ora tutti arrivati nella Capitale; ma che intanto si adatteranno de' provvedimenti temporanei. In quanto al lavoro degli Uffici dice essersi stabilito dover seguire per consueto l'ordine d'iscrizione de' varii affari, salvo al Presidente a derogarvi ove l'urgenza il richiegga. E proponendo alcuni Deputati che i progetti alquanto lunghi, i quali mal

missione Centrale d'istruzione popolare saranno nominati dal Governo, uno per ciascun Quartiere a maggioranza di voti.

Art. 15. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, regolerà le discussioni in riguardo al buon andamento degli affari della Commissione Centrale.

Art. 16. Il Segretario ne registrerà tutte le deliberazioni, sarà incaricato della corrispondenza, ed avrà in custodia l'Archivio.

Art. 17. L'Amministrazione dirigerà la contabilità, ma non potrà far mai alcun pagamento senza la deliberazione della Commissione Centrale. Il danaro destinato alla istruzione popolare sarà conservato in apposita madrefede in testa del Presidente, del Segretario, e dell'Amministratore Centrale.

Art. 18. La Commissione Centrale dipenderà dal ramo di Pubblica Istruzione.

Art. 19. Le deliberazioni della Commissione Centrale saranno prese a maggioranza: per deliberare vi ha bisogno almeno la presenza della metà, più uno dei suoi componenti.

Art. 20. La Commissione nominerà senza aver bisogno di alcuna superiore autorizzazione i maestri e le maestre, i Prefetti, e le Prefette, ed i Cappellani addetti alla scuola popolare, tra le persone della più conosciuta religione, morale, ed attaccamento alle istituzioni costituzionali; e potrà del pari destituirle sempre che lo creda senza bisogno di alcuna autorizzazione.

Art. 21. I ventiquattro Ispettori che dipenderanno dalla Commissione, come dall'articolo ottavo, saranno nominati dal Governo sulle terne formate dagli Elettori di ciascun Quartiere a maggioranza di voti.

Art. 22. I suddetti Ispettori saranno tenuti in ogni settimana ragguagliare la Commissione con appositi e dettagliati rapporti sulla condotta dei maestri e delle maestre, sul profitto dei fanciulli e delle fanciulle, ed in generale su tutto ciò che riguarda il buon andamento delle scuole.

Art. 23. La Commissione Centrale farà ancora un apposito Regolamento pel servizio delle scuole, e stabilirà il metodo insegnativo più adattato allo scopo prefisso.

Art. 24. Gli Individui della Commissione, e gli Ispettori disimpegheranno il di loro nobile ufficio gratuitamente, valendoli solo di merito per ottene-

potrebbero studiarsi negli Uffici, vengano anticipatamente stampati e distribuiti, perchè ciascuno sia in grado di leggerli con più agio in sua casa, il signor Ciccone obietta sembrargli ciò non conveniente; dappoichè la stampa potrebbe impadronirsi di un progetto neppure appoggiato da due Uffici, e che ancora può correre l'eventualità di venir rigettato, o farlo passare come cosa già discussa dalla Camera. Il signor Pica all'opposto sostiene come sarebbe utile invocare la pubblica opinione a soccorrere col lumi la discussione che poscia verrebbe fatta nella Camera. Il sig. Pisanelli osserva come non sia stata messa ai voti la quistione, e però non risolta.

Insiste pertanto il signor De Blasiis onde il Presidente dichiari l'urgenza per la discussione negli Uffici della Legge Municipale e Provinciale, al che si annuisce, e benchè altri Deputati vogliano preferito il proseguimento della discussione intorno alla Guardia Nazio-

re delle cariche dal Governo in ricompensa, ed a norma dei loro onorevoli servigi.

Art. 25. Sarà messo a disposizione della Commissione per i soldi dei maestri, e maestre, dei Prefetti, e Prefette, e dei Cappellani, nonchè dei premi da distribuirsi ai fanciulli ed alle fanciulle come dagli articoli 9 e 10 l'annua somma di ducati 24,000. Quale sarà versata parte dalla pubblica Beneficenza, e d'altri Corpi morali della medesima istituzione, e parte dalla Città di Napoli, o altri rami della pubblica finanza a scelta dal potere Esecutivo.

Art. 26. Oltre della suddetta annua somma da assegnarsi dal Governo, lo stesso dovrà fornire i locali adattati in ciascun Quartiere per uso delle dette scuole.

Art. 27. Indipendentemente dalla dotazione di cui è parola nell'art. 25 per la istallazione delle scuole popolari, presso il Segretario della Commissione Centrale sarà aperto un registro per ricevere le offerte volontarie di tutti quegli agiati e benemeriti cittadini che volessero concorrere ad un'opera tanto eminentemente religiosa e cittadina ad oggetto di sollecitare e diffondere la istruzione del basso popolo.

Art. 28. Nell'anzidetto Registro verranno annotati i nomi degli offerenti, le somme mensili da essi offerte, ed il tempo pel quale intendono corrispondere: il tutto scritto di loro proprio pugno, bene inteso però che tali offerte saranno obbligatorie, e non potranno farsi meno della durata di un anno.

Art. 29. I pagamenti delle offerte si faranno mensilmente nelle mani, e dietro ricevo dell'Amministratore, il quale lo verserà sulla madrefede della Commissione Centrale.

Art. 30. I nomi dei benemeriti cittadini che concorreranno colle di loro-offerte ad un'opera tanto salutare, verranno iscritti nel giornale ufficiale del Regno, come giusta retribuzione della patria riconoscenza.

Art. 31. I soldi mensili saranno i seguenti, cioè per ogni maestro e maestra ducati sei, per ogni Cappellano ducati quattro, e per ogni Prefetto o Prefetta ducati cinque.

Art. 32. La Commissione Centrale a norma del numero delle scuole che anderanno ad aprire farà in ogni anno il suo stato discusso. — Napoli 26 agosto 1848. — Il Deputato, GABRIELE M. MAZA,

¹ Vedi documenti,

nale, la Camera sulle considerazioni del signor Pisanelli e di altri non appoggia questa mozione. Si procede al sorteggio per la distribuzione negli Uffici de' Deputati novellamente proclamati.

Indi dopo breve discussione si decide di prorogar la seduta al dimani, determinando per l'ordine del giorno.

1.^o Il sommario delle petizioni.

2.^o La verifica de' poteri.

La seduta è sciolta alle ore 3 1/2 p. m.

TRENTESIMA TORNATA.

(6 febbraio 1849)

Presidenza del signor Capilelli.

La tornata si apre alle ore 2 p. m.

Siedono al banco de' Ministri, quelli delle

Onorevoli Signori:

Il primo debito che il Ministero dee compiere nella desiderata riapertura del Parlamento nazionale, è quello di presentare la proposta della legge che dovrà regolare le pubbliche spese ed entrate per l'anno 1849. Ed io, preposto all'amministrazione delle finanze del Regno, mi affretto ad adempiere questo principale obbligo, prima ancora di richiedere il concorso delle Camere legislative in molti gravissimi obbietti, per mantenere ed accrescere con le nuove istituzioni politiche la prosperità materiale della patria.

La legge finanziaria, che si è solito chiamare col nome di *Stato discusso*, comprende due parti; l'una delle spese, l'altra delle pubbliche entrate.

Io presento ora la proposta dello *Stato discusso* delle spese: presenterò in seguito quella dello *Stato discusso* delle entrate. Dappoichè sol quando si son determinati i limiti delle spese, si può essere in grado di proporzionar con esse le entrate.

Non di meno, perchè si abbia come una guida nel giudicar della possibilità della spesa, è pur mestieri che vi sieno alcuni dati per giudicare innanzi tempo della possibilità delle entrate: così stretta e necessaria relazione è tra questi due termini.

Que' dati possono essere attinti da un paragone dello *Stato discusso* delle pubbliche entrate, che fu preveduto per il 1847 con la somma che deriva dai cambiamenti arrecati da leggi e da fatti posteriori. Non ometto quindi di presentare come uno specchio delle rendite dello Stato, quali e quante esse sono secondo le leggi esistenti.

E voi pertanto osserverete, o signori, che messe in riscontro le rendite che oggi si riscuotono dallo Stato con quelle che furono calcolate e stabilite nel 1847, si ha una differenza in meno di oltre a 6 milioni di ducati. La qual differenza non deriva già da mutamenti delle nostre condizioni economiche, ma da tre ragioni principali, affatto estranee da quelle.

Deriva in prima dall'essersi scemata con l'atto sovrano del 15 agosto 1847 la imposizione sul sale, che importava la somma di un milione di ducati; e dall'essersi abolita l'altra metà che rimaneva della imposizione del macino, onde ritraeva la Finanza la rendita di più di ducati 627 mila.

Finanze, de' Lavori Pubblici, e dell'Agricoltura e Commercio. Si legge il verbale della precedente seduta, che resta approvato dopo qualche osservazione dei signori Pica e Facchi.

Si procede all'appello nominale, ed i Deputati presenti trovansi in numero di 94.

Il Ministro delle Finanze ascende la tribuna e legge alla Camera un rapporto col quale accompagna la presentazione degli Stati discussi per l'anno 1849, che terminato il suo discorso, depone sulla Banca ¹. Il Presidente ne dà atto al Ministro, ed ordina che gli Stati discussi vengano rimessi alla Commissione di Finanza. Il Segretario Tarantini legge il sommario delle petizioni.

Indi si passa a discutere la verifica de' poteri. Il signor Imbriani relatore ragiona intorno ai mandati dei signori Baroni e Giunti. Dice pel primo siasi avverato lo stesso caso che la Commissione ebbe ad osservare riguardo al signor Mauro, cioè la mancanza

Dall'altra banda è da noverare la somma di circa tre milioni e dugento mila ducati che si ponevano a carico della Sicilia per le spese comuni.

Vi ha in terzo luogo una diminuzione di oltre ad un milione e 255 mila ducati su la rendita delle Dogane e de' dazi di consumo della città di Napoli, secondo che si è calcolato, tenendo ragione de' risultamenti delle riscossioni dei due anni che a questo son preceduti.

La qual diminuzione deriva da due cause. L'una è il cambiamento che si è apportato alle tariffe doganali; l'altra è l'esser cessato il contratto di appalto onde prima riscuotevansi que' dritti; dappoichè la vigilanza e l'interesse di un privato, il quale profitta di una parte del maggiore introito, mal potea esser supplita ad un tratto dalle cure dirette del governo.

Se non che io ho con molto fondamento concepita una speranza, che il Governo non avrà più mai a preferire alla sua diretta azione l'opera, assai troppo odiosa, di un privato che faccia uso per un privato interesse delle facoltà e dei dritti del Governo inverso i cittadini.

Gli appaltatori che per molti anni aveano tenute le dogane, aveano adoperato un grandissimo numero di loro ufficiali in quella intrapresa. Vi erano uomini fra questi di molta capacità e di non comune probità, che una gran parte della loro vita aveano spesa in questo solo esercizio. Non poteva il Governo gitare più che mille famiglie in una subita povertà. Parve più utile riordinarli in un *ufficio di vigilanza*; preporsi un Magistrato di molto sapere e di grande esperienza nell'arte dell'amministrazione; ridestare in essi assai più forte il sentimento de' loro doveri, e della fiducia che debbono ispirare al Governo.

Riuniti costoro agl'impiegati dell'Amministrazione generale de' dazi indiretti a cui sono preposti ancora uomini di grande probità ed efficacia, si è già cominciato a vedere in questi pochi mesi accendersi tra gli uni e gli altri una nobile gara ed emulazione, dalla quale già si consegue grandissimo frutto. Chè basta porre gl'impiegati in grado di sentire il debito loro, basta rilevarne la dignità pur troppo negli scorsi tempi invilita e dimenticata, basta mostrar loro dinanzi l'esempio de' migliori, e premiarli con la stessa giustizia con la quale i tristi vengon

della lista degli eligibili del Comune a cui l'eletto appartiene; e fa notare esser ciò do-

puniti, perchè si conseguano da essi frutti maravigliosi che forse non si sarebbe osato in altra condizione di prevedere. E se le Camere Legislative crederanno opportuno di approvare un premio che si propone alle loro fatiche, quando venissero coronate da buon successo, io confido che noi conseguiremo pienamente il nostro intento.

Mi conforta, oltre a ciò, il pensiero che il popolo è ora più che in altro tempo in grado di conoscere i suoi diritti e i suoi doveri. E quale se non questo è il più prezioso ed il maggior frutto della civiltà delle nazioni? Non derivò da quel nobile sentimento la rigenerazione della nostra patria, e non è forse questo medesimo sentimento che dovrà compierla? Il quale pensiero non è strano o fuggevole illusione della mente, poichè niuna virtù è straniera ad un popolo italiano, che in mezzo a' più gravi pericoli ha dato esempio del maggior senno civile.

Non ostante le agitazioni diverse della città e delle provincie nel passato anno, tutti i dazi sono stati riscossi meglio che in altri tempi, e questo, più che alla vigilanza dell'Amministrazione, è dovuto al buon senso di tutti, che han compreso come non vi ha libertà senza leggi e governo. Onde è da credere che saranno oggi assai meglio osservate quelle leggi, la cui esecuzione era affidata alla forza unicamente o al privato interesse.

Una sola condizione è ben necessaria, quella stessa ch'è richiesta pel vero progresso delle civili istituzioni, l'ordine e la tranquillità interna: di che il senno, e la virtù del popolo e la sapienza del Parlamento debbono ora fare accogliere nel nostro animo le più liete speranze.

Il governo ha considerata tutta la necessità e l'importanza dell'ordine e della pace interna, che ha procurato e procurerà con ogni sforzo di mantenere. E così ha potuto vedere in poco tempo migliorate le condizioni economiche del paese, col rifiorir da ogni lato l'industria ed il commercio, e col riaprirsi la principale sorgente della ricchezza nazionale ne' lavori di ogni specie, che si sono da qualche tempo ricominciati e ripresi.

Il che si parerà evidentemente ove esaminar si vogliono tra le altre cose, i registri delle nostre dogane, che mostrano ad un tempo la floridezza del commercio ed il progresso delle industrie nazionali. Nè altrimenti avvenir potea ciò che a molti è sembrato un prodigio, che quella finanza, la quale era già poverissima, e che si prevedeva che certamente sarebbe venuta meno alle gravi spese dello Stato, si è mantenuta e non ha mancato ad alcun suo obbligo verso chiechesia.

Io non dubito di ripetere ancora una volta che tutto in questo momento ci dee far credere che può ben raggiungersi agevolmente in queste contrade una maravigliosa prosperità, la quale, la rivoluzione, o la guerra potrebbe solamente impedire. Ma il governo vi garantisce, o cittadini deputati, e vi promette che manterrà l'ordine, a traverso di ogni ostacolo, e di qualunque difficoltà che si vorrà opporre. Perchè a questo modo solamente può assicurarsi il pacifico progresso delle idee e delle istituzioni, che dovrà far sentire al popolo i vantaggi della libertà, e fargliela amare, e difendere come la sua vita stessa. E così potrà allontanarsi ancora l'opinione volgare che in tutt' i paesi, dove grandi mutamenti politici sono avvenuti nell'anno scorso, la povertà e la miseria ne è stata conseguenza. No: non è la miseria del popolo conseguenza della libertà, ma degli eccessi e delle colpe che si commettono col

vuto ad uno fra i non pochi vizii della legge elettorale, che non prescrive la riunione e lo

nome della libertà, e delle irrefrenate passioni, onde, col rinnegarsi il progresso pacifico e lento delle idee, si rinnegano le idee stesse, cioè la ragione e le leggi che la Provvidenza ha imposte al genere umano. Da' liberi reggimenti non può sorgere che la prosperità e la ricchezza, quando non vengano corrotti dalla licenza. E però l'ordine è il principal nostro bisogno, e col mantener l'ordine il Governo adempirà i suoi doveri di mantener la libertà, e di fecondarla e renderla utile al popolo.

Ma io ritorno al subbietto del mio ragionamento. E per tutte le ragioni già indicate io conchiudo che la mancanza dell'appalto delle dogane non importerà tutta quella diminuzione di rendita che secondo il rigore del calcolo dovrebbe esser ritenuta. Anzi io oso confidare ed affermare al vostro cospetto che ove continui la stessa fermezza e la stessa diligenza nelle cose della pubblica Amministrazione, e niun altro avvenimento travolgerà le sorti della patria, potranno le pubbliche entrate pervenir quasi a quel punto, che erano nel 1847.

Bastino ora queste cose che mi è paruto dover dire intorno alla parte che riguarda le pubbliche entrate, che presentemente si riscuotono. Io non aggiungerò che poche osservazioni su la proposta della legge che riguarda la pubblica spesa.

Ciascun Ministro ha formato lo Stato discusso del suo Dipartimento.

Il Ministro della Guerra e Marina ha potuto tutto minutamente disaminare, in modo che, avendo egli calcolata ogni cosa secondo le presenti condizioni del paese, non avrà forse da aggiungere o da togliere altro. Egli ha procurati tutt' i risparmi ch' erano possibili e, comechè il Regno, dal quale una considerevol parte è ora divisa, si trovi in una condizione eccezionale, pure non ha aumentato il numero delle milizie insino a quello che era consentito dalle leggi.

Gli altri Ministri hanno calcolata la spesa secondo che risulta dalla presente condizione delle cose, e secondo alcuni miglioramenti che intendono essi di arrecare nelle diverse branche delle pubbliche Amministrazioni. Voi esaminerete, o Signori, gli Stati discussi di ciascun Dipartimento, e mentre niuna ragione non potrà turbare la serenità e l'imparzialità del vostro giudizio, i miei colleghi ed io, sospinti dalla medesima carità di patria ch'è la sola guida delle vostre discussioni, vi accompagneremo in quel luogo e faticoso esame. Noi saremo lieti di compiere con voi l'opera nostra, guidati dallo stesso desiderio di diminuire, quanto è possibile, la spesa dello Stato.

Io principalmente vi seguirò in questo esame, siccome quegli che non ho potuto, per la brevità del tempo, rivedere e porre tra loro in riscontro le proposte degli Stati discussi degli altri Ministri: il che bene avrei desiderato di poter fare, per rendere ancora più agevole e breve la discussione che sarà forse necessaria nella Camera.

Questo solo posso io sicuramente affermare; che tutto il Ministero comprende la necessità che gli viene imposta di una ragionevole restrizione.

Dispiacevol costume del nostro paese è tra gli altri l'Immoderato chieder degl'impieghi, quasi che lo Stato avesse mestieri dell'opera di chiechesia, o potesse far meritare i pubblici uffizii il dimandarli ostinatamente, e il dimostrare la propria incapacità di vivere in altro modo, che a peso del pubblico erario. Le conseguenze di questa biasimevole e vecchia usanza hanno fatto sì che oggi principalmente

spoglio delle singole liste comunali presso la Giunta centrale del Distretto. La Commissione pertanto aver supplito con la pruova diretta facendosi esibire i titoli della esistenza del censo; i quali essendo risultati soddisfacentissimi, nè verun'altra condizione mancando per la legalità dell'elezione, il relatore domanda, e la Camera ad unanimità acconsente che il signor Baroni sia proclamato Deputato.

abbondi in quasi tutte le Amministrazioni il numero degl'impiegati. E questo certamente un male che noi abbiamo a deplorare non solo come un aumento in gran parte improduttivo delle pubbliche spese, ma come una sorgente ancora d'incapacità e di miseria.

Ma in qual modo si potrà ora distruggere ciò che è già avvenuto? potrebbe ora ridursi al giusto, senza arrecare alcun altro inconveniente, il numero degl'impiegati nelle Amministrazioni dove è eccessivo?

E nondimeno io che, come Ministro delle Finanze, ho dovuto più particolarmente considerare questo eccesso nel numero degl'impiegati, già varie restrizioni ho proposte nelle Amministrazioni finanziere, ed altre, ho pure in animo di proporre, procurando prudentemente di conseguire lo scopo del risparmio col miglioramento del servizio pubblico, e senza che alcuno impiegato, il quale adempie utilmente e con lodevole zelo il suo ufficio, debba aver ragione di dolersi di non esser premiato.

Ma di queste cose non è forse il luogo nè il tempo di parlar oltre. Ed io non ho voluto accennarle ora, se non perchè nulla s'ignori delle intenzioni del Governo, e perchè i rappresentanti della nazione possano, ove le credan giuste, confortarle col loro legale ed autorevol concorso.

Voi intanto avendo dinanzi lo Stato discusso del 1847, osserverete, o Signori, un di più nella spesa preveduta pel 1849. Ed in qual guisa potrà mai supplirsi al difetto della somma di presso a 10 milioni e mezzo, che risulta dalla diminuzione delle entrate da una parte, e dall'aumento della pubblica spesa dall'altra parte? Questa dimanda il Governo fece a sè medesimo per supplire al deficit nel 1848; questa medesima l'ora a sè stesso ed alle Camere per sopperire al deficit del 1849.

Se non che quella somma verrà forse diminuita per alcuni risparmi che le Camere ed il Ministero crederanno di accordo esser giusto e ragionevole di dover fare.

Oltre a ciò è da sperare con fiducia quel che sopra si è già detto, che si avrà un aumento nella riscossione de' dazii indiretti.

Rimarrà nondimeno una considerevol somma da dover supplire. E comechè sia ora inopportuno il parlar di queste cose, pur piacemi di poter annunziare un mio pensiero, che non sarà mestieri nè conveniente il ricorrere a levar nuovi dazi e nuovi balzelli, salvo l'arrecare a quelli che sono presentemente alcune modificazioni, che alla saviezza vostra mi riserbo di proporre.

Molte ragioni m'inducono a pensare in tal guisa, e principalmente il considerare che i bisogni della Finanza non sono che temporanei e per temporanei cagioni. In queste terre piene di fecondità e di vita è ben da sperare la più certa e durevole ricchezza. Ed alla fertilità del suolo non si miranno pure i progressi delle industrie e del traffico, che già vediamo non pur rifiorire, ma accrescere e diventare ogni di più prospero? Dalle quali cose deriverà la floridezza della privata, come della pubblica economia.

Lo stesso esperimento dice il relatore essersi fatto in riguardo al censo del signor Giunti, e riuscito del pari favorevole, se non che una circostanza concernente la forma del mandato avea richiamata l'attenzione della Commissione. Al Collegio di Ajello che faceva parte del Distretto, essendo convenuti non più che 12 elettori, questi malamente avvisandosi non essere in numero legale, s'astennero dalla vo-

Nè vano è sperar tutto ciò, quando si consideri lo stato presente di queste contrade, e si ponga in riscontro con le altre parti della stessa Italia nostra. Qui il pubblico credito, come ad ognuno è notissimo, mirabilmente si mantiene, e nell'indicare la condizione attuale delle cose, fa presagire i futuri miglioramenti che certo si otterranno nel seno della pace, che è gloriosissima, quando è mezzo di miglioramenti e di progresso. L'avvenire e le speranze economiche degli altri paesi sono lo stato presente nel quale il nostro paese si ritrova.

Mi ricordo che altra volta esposi da questa tribuna il medesimo pensiero, che non solo non è da disperare della nostra Finanza, anzi nulla vi è che sperar non se ne debba. Queste cose, dopo alcuni mesi, le ripeto ancora con più ferma convinzione, e come niente rimane oggidì occulto, tutti saranno in grado di giudicar da' fatti la verità delle mie parole.

Ma io non aggiungerò altre preliminari osservazioni, ora che soprattutto importa che gli onorevoli componenti di questa Camera incomincino l'esame a cui sono invitati, a' termini dell'art. 17 della Costituzione.

Ma questo profondo e miuto esame di ciascuna parte dello Stato discusso complessivo delle pubbliche spese non è però opera che in brevissimo tempo possa esser compiuta. Laonde verrà necessariamente a ritardarsi l'esame dello Stato discusso delle pubbliche entrate, e quindi la votazione delle imposte.

Questa condizione inevitabile rende necessario un temporaneo provvedimento, quale è stato quasi sempre forza di prendere in tutt'i paesi costituzionali pel tempo più o meno lungo che si prevedeva che dovesse procedere la votazione delle imposte.

Io richieggo, per parte del Real Governo, che la Camera de' Deputati consenta che pel periodo di sei mesi si continuino a riscuotere i medesimi dazii diretti ed indiretti, che si sono riscossi in virtù della legge dello Stato discusso del 1847 prorogato con l'art. 88 della Costituzione pel passato anno 1848. Il qual termine potrà essere abbreviato, ove si giungesse prima a compier l'atto della votazione delle imposte, e della pubblicazione della nuova legge finanziaria.

Il far continuare per questo tempo la riscossione de' medesimi dazii non è che un atto di strettissima necessità, perchè altrimenti l'Amministrazione dello Stato rimarrebbe sospesa ed arrestata. D'altra parte le conseguenze non ne potranno esser nuove o imprevedute per chicchessia. Nè infine è possibile che la pubblica spesa pel 1849 sia capace di tal restrizione, che le somme riscosse per sei mesi sieno per avanzare o pareggiar quelle che per l'intero anno si dovrebbero riscuotere.

Vorrà quindi l'onorevole Camera de' deputati deliberare innanzi tutto su cosa di tanta necessità e di sì straordinaria urgenza. — Napoli 6 febbraio 1849. — Il Ministro Segretario di Stato nelle Finanze — FRANCESCO PAOLO RUGGIERO.

tazione. La Commissione pertanto, visto che il signor Giunti ha pur conseguita la maggioranza relativa con un voto di più, e che la astinenza d' un Collegio, o mossa da volontà renitente, o da errori di dritto non debba aver efficacia d' invalidare le operazioni del Distretto, opina che s' abbia a procedere alla proclamazione del signor Giunti, e la Camera concordemente vi aderisce.

Il signor Tarantini relatore della Commissione, invitato dal Presidente alla tribuna, espone alla Camera i seguenti fatti. Che nel Distretto di Castellammare i Collegi si riunirono per procedere alla rielezione di tre Deputati. Che la Giunta Centrale nel dì 14 novembre, fatto lo scrutinio, giudicò che niuno dei candidati avesse riportata la maggioranza, ed ordinò la riconvocazione de' Collegi. Che il dì 24 dello mese si procedè ad una seconda elezione, dietro la quale la Giunta Centrale proclamò eletti i signori Trevisano, Dino, e Pignatelli. Che contro il giudizio della Giunta varii reclami si son prodotti alla Camera: l' uno di 240 elettori avverso l' annullamento della prima elezione, che dicesi avvenuta per aver la Giunta malamente diviso in più categorie de' nomi coi quali era designato uno stesso individuo; l' altro del Duca di S. Donato che si querela di essere stato escluso dalla seconda elezione per identiche ragioni. Da questi fatti dice il relatore aver la Commissione veduto sorgere due quistioni preliminari: 1.° Se la Camera possa giudicar del fatto della

I sottoscritti Deputati propongono votarsi per ragioni d' urgenza la legge e l' Indirizzo seguente, e nel tempo stesso che il detto Indirizzo venga nel più breve termine presentato al Principe da una Deputazione, la cui nomina sia delegata al Presidente della Camera nel numero che egli avviserà.

Considerando non potersi esigere le pubbliche imposte di qualunque natura, se non votate dalla Camera.

Considerando che per lo corso della macchina governativa è suprema necessità la riscossione delle imposte.

Considerando che non avendo l' attuale Ministero in nulla meritato della fiducia del paese, non si possano concedere al governo quelle ampie facoltà di riscossione delle quali la Camera si farebbe di leggieri ad investire altri agenti risponsabili del potere, degni della pubblica confidenza:

La Camera de' Deputati propone e vota la seguente legge.

Art. 1. Le imposizioni dirette e indirette, le quali esistevano per le leggi in vigore sino al 31 dicembre 1848, sono votate le prime pel bimestre che scade il 15 febbrajo, e le seconde sino al 31 marzo del corrente anno.

Art. 2. Durante questo spazio di tempo, l' esito continuerà provvisoriamente secondo le leggi ed i Decreti esistenti, che non sieno in discordanza col l' attuale regime rappresentativo.

Proposta d' Indirizzo.

Sire,

La Camera de' Deputati volendo provare a V. M.

Giunta Centrale; 2.° nell' affermativa se la Giunta aveva facoltà di far quella distinzione di categorie che viene impugnata ne' ricorsi. Intanto un altro reclamo esser pervenuto alla Camera poche ore innanzi in nome di un tal Guardati, nel quale si adducono delle illegalità che diconsi avvenute ne' Collegi di Sorrento, e di Massa Lubrense. Per questo incidente la Commissione aver deliberato di soprassedere al suo rapporto, finchè non abbia discusso il ricorso ultimamente pervenuto. In questa occasione il signor Scialoja presenta un nuovo reclamo rimessogli dal Duca di S. Donato tendente del pari all' annullamento della prima elezione, e fa notare l' importanza di discuterlo, essendo possibile che la Commissione presti la sua adesione al temperamento adottato dalla Giunta Centrale. La Camera decide che la Commissione si riunisca di nuovo nella sera per riesaminare la questione cogli elementi posteriormente ricevuti.

Il signor Devincenzi dà comunicazione alla Camera del risultamento della votazione degli Uffici sulle due proposte, l' una di una legge sulle imposte, e l' altra di un indirizzo al Principe, sottoscritte entrambe da 67 Deputati.

Indi come uno de' sottoscrittori è invitato dal Presidente a darne lettura alla Camera, dopo la quale se ne stabilisce lo sviluppo per la tornata di sabato 1.

Si distribuiscono negli Uffici i due Deputati signori Baroni e Giunti.

ed al Paese intero che lungi dall' avversare il potere esecutivo, desidera anzi di offrirvi il suo franco e leale concorso, ha votato spontaneamente la riscossione provvisoria delle imposte per una parte del presente anno.

Non pertanto, sente l' alta ed irrecosabile necessità di aprirsi la via direttamente alla M. V. rivelandole gl' intimi sensi del suo animo. Essa si volge confidente al Principe che iniziava nella Penisola Italiana questa novella luce di tempi Costituzionali, perchè quello Statuto che Egli prima dava non sia manomesso per fatto de' supremi agenti risponsabili della potestà esecutrice.

Sire, i Deputati della Nazione a fronte degli ostacoli creati alla Camera ed al Governo medesimo, sono tratti con l' ansia di schietti e liberi cittadini ad invocare la voce del potere armonizzatore del Re, che parli ancora una volta, e richiami a concordia stabile e componga i gravi dissidii che la illegalità di pochi ha tentato d' ingenerare tra l' ordine esecutivo e la Camera elettiva.

I veri bisogni del Principe si confondono sempre con quelli della Nazione di cui è capo, e vindice supremo; e la minorazione sistematica di essi operata da un Ministero che esaurisce con i suoi arbitrii le genuine e larghe sorgenti della forza governativa, stringe i cuori di tutt' i buoni sulle sorti della Patria infelice. Cosiffatti bisogni ed interessi si riassumono, o Sire, nell' attuazione sincera e piena del regime Costituzionale, consentito dal Principe, legittimo diritto del paese, voto precipuo dei suoi rappresentanti.

Or quale è stata, quale è pur sempre la condotta

La tornata si proroga a giovedì, ponendosi all'ordine del giorno. 1.^o Sommario delle petizioni. 2.^o La verifica de' poteri. 3.^o Lo sviluppo delle proposte di legge del Vice Presidente Savarese sull'abolizione d'alcuni avanzi del dritto di albinaggio, e sulla naturalizzazione degli stranieri.

E la seduta si scioglie essendo le ore 4 1/2 p. m.

TRENTUNESIMA TORNATA.

(8 febbraio 1849)

Presidenza del signor Capitelli.

La tornata è aperta all' 1 1/2 p. m.

Si legge, e si approva, dopo un'osservazione del signor Bellelli, il verbale della seduta precedente.

Fattosi l'appello nominale risultano 98 Deputati.

Il Presidente fa dar lettura di un ufficio del Ministro dell' Interno concernente l'aggressione del Deputato Mazziotti, col quale la Camera viene informata delle indagini già fatte, e che con alacrità si proseguono ad iscoprire gli autori del reato.

Il signor Giura domanda la rettificazione di un errore incorso nel giornale ufficiale, laddove per isbaglio di data apparisce che la sua dimissione dalla carica sia stata posteriore all'epoca della elezione. Il Presidente dice che ne sarà scritto di ufficio al Ministro dell' Interno.

del Ministero, oltre la sua funesta politica generale già censurata dalla Camera?

Esso violava per cento guise le sostanziali nostre franchigie. Violava la santità del domicilio. Manometteva la libertà delle persone e del pensiero con modi arbitrari ed illegali: distingueva i cittadini eguali in faccia alla legge per altre gradazioni che di meriti civili; irrompeva nel santuario inaccessibile della coscienza del Magistrato e lo profanava; e senza curare la sicurezza de' cittadini, o provvedendovi con norme arbitrarie, scioglieva e scioglie le Guardie Nazionali del Reame, e ricomponeva corpi armati non autorizzati da alcuna legge, e con capi imposti contro lo Statuto. Non cercava di spegnere le funeste cagioni di dissidii, che han turbato l'amorevole accordo tra il militare ed il civile; accordo che non sarebbe mancato, nè mancherà certamente di ripristinarsi tra i figliuoli di una stessa patria aventi bisogni, gloria, sventure e speranze comuni. Invadeva la potestà legislativa con atti che avevano bisogno del suo concorso, dei quali molti aggravanti la condizione delle Finanze e de' contribuenti: e se gravi erano le condizioni e le necessità dello Stato, era pur mestieri rivelarle schiettamente a chi ne rappresenta i sacri interessi per avere il legale concorso delle Camere; e queste non l'avrebbero di fermo rifiutato nelle ragionevoli ed onorate proposte. Il Ministero da ul-

Il Segretario Tarantini legge un sommario di varie petizioni.

Indi si procede alla discussione intorno la verifica de' poteri. Il signor Pica riferisce circa il mandato del signor Doti trovato dalla Commissione in perfetta regola. Se non che con un ricorso alla Camera pervenuto la stessa mattina si obbiettava avverso di quel cittadino, ch'ei fosse Giudice supplente in Cosenza. Ma la Commissione avea verificato che il signor Doti erasi dimesso dalla carica appena promulgato lo Statuto Costituzionale: laonde il ricorso di per se cadeva, e il relatore domanda si proceda alla proclamazione del Deputato, al che la Camera ad unanimità aderisce.

Il relatore Tarantini facendo seguito al suo rapporto dell'altra tornata intorno all'elezione del Distretto di Castellammare espone alla Camera le conclusioni della Commissione. Primamente rispetto all'ammissibilità de' reclami che attaccano la regolarità dell'elezione, aver la Commissione opinato che non debba la Camera nè troppo facilmente accoglierli, ed aprir così vasto campo al Governo per avversare una elezione che non gli aggradi, ed ai privati per vituperar la fama d'un cittadino, nè però troppo di leggieri respingerli, ma adottar delle norme razionali che facesser presumere della validità del ricorso. Avea quindi la Commissione opinato che non si debbano ammettere se non i reclami appoggiati da una qualche protesta inserita nel verbale, o accompagnati da documenti, o preceduti da un procedimento giudiziario già iniziato. Passa indi a disaminare i vari reclami prodotti contro l'elezione di Castellamma-

timo ha tentato e tenta discreditare, rendendolo infecondo, il reggimento Costituzionale, togliendo alle Camere tempo e modo di portare a termine i richiesti provvedimenti a salvezza degl'interessi morali e materiali del popolo, e procacciando di rompere quel leale vincolo di fede e riconoscenza che stringer deve il Principe ed i Rappresentanti della Nazione, sino ad impedire che la loro voce giungesse innanzi al Trono.

Sire, è prerogativa di V. M. nominare e dimettere i Ministri; ma è dovere dei Deputati del popolo il segnalare al capo dello Stato il grande ostacolo che si oppone al regolare andamento della macchina governativa. Contro tante colpe Ministeriali, la Camera ha certo dei dritti sacri ed ineluttabili ad esercitare, dritti, che sono doveri: pure per temperanza civile essa oggi antepone di volgersi al Principe. Collocata V. M. nell'alta sfera di quelle sublimi attribuzioni costituzionali, che le tolgono la possibilità di fare il male per lasciarle l'onnipotenza di fare il bene, non tarderà a proferire quella regia parola, medicina suprema ai travagli dello Stato; come dal loro canto i Deputati sono stati sempre, e sono parati a dare al governo di V. M. quel pieno e costituzionale appoggio, che gli frutterà non meno sostanza di forza che amore, e riverenza de' popoli.

re. e dice averne la Commissione ritenuto un solo: rigettarsi gli altri per non offrire le condizioni di presunzioni precedentemente fermate. Va poi investigando la posizione della quistione a cui dà luogo il reclamo ammesso, ch'è quello de' 240 elettori contro l'operato della Giunta Centrale a riguardo della prima elezione. Esser paruto alla Commissione che la quistione fosse non di fatto, ma di dritto, attesochè la Giunta innanzi di procedere allo spoglio de' verbali comunali avea proposto a se stessa e fermato una teorica in conseguenza della quale lasciò separate le varie categorie in cui le schede trovavansi divise. E dopo aver dubitato della competenza della Camera a giudicare una quistione di fatto, niun dubbio vedendo per rispetto ad una quistione di dritto, aver la Commissione proceduto a discutere la teorica stabilita dalla Giunta. E rigettata come assurda, esser venuta nella sentenza che avendo in seguito di quella teorica lasciate depurate le categorie, ben poteva la Camera, facendo quel che la Giunta non avea fatto, esaminare se le categorie dovessero o no cumularsi. E qui il relatore viene allegando le congetture che hanno in ciò servito di guida alla Commissione. Conchiude finalmente per la cumulazione delle varie categorie indicanti Ferdinando Pignatelli, Ferdinando Principe Pignatelli, Ferdinando Strongoli Principe Pignatelli Maggiore della Guardia Nazionale nella persona del solo Ferdinando Principe Strongoli Pignatelli, e quindi per la simile cumulazione delle altre categorie indicanti Francesco Correato, Conte Correato, e Francesco Conte Correato nella sola persona di Francesco Conte Correato, e però chiede in nome della Commissione che codesti due cittadini sian proclamati Deputati. Rimanendo poi un terzo Deputato a dover completare la rappresentanza del Distretto, sorgeva la quistione se fosse dato alla Camera prescegliarlo fra coloro che nella seconda elezione avean conseguiti maggiori suffragi, ovvero bisognasse rinviar la elezione ai Collegi Elettorali. La Commissione ha opinato che allorquando si vota per tre mentre debbesi votare per uno, il maggior numero di voti non è sempre la verace espressione della maggioranza, potendò benissimo ottenere il maggior numero di voti in tre, colui che per un solo non sarebbe neppur nominato.

Il signor Scialoja parla contro il parere della Commissione, attaccandolo nella premessa che definiva questione di dritto quella risolta dalla Giunta. Egli invece assume dimostrare che la quistione fosse di fatto, e ne inferisce la incompetenza della Camera. Combatte inoltre la validità delle induzioni su cui la Commissione si appoggiava per risolvere la cumulazione de' voti, e l'appunta di contraddizione nell'applicar che faceva le nor-

me prestabilite sull'ammissibilità de' reclami. Replica il signor Tarantini insistendo sulle sue prime argomentazioni. Indi parla il signor Poerio contro la competenza della Camera nelle quistioni di fatto. Egli reputa doversi star fermo alla separazione fra' due poteri, l'elettorale ed il legislativo; sostiene che le operazioni delle Giunte faccian parte delle attribuzioni del potere elettorale, e che la Camera usurperebbe, elevandosi giudice su quelle. Le sole quistioni di dritto esser nella sua appartenenza, trovandosi ella in ciò simile alla Suprema Corte di Giustizia. Discute l'obbiezione che potrebbe farglisi del giudicato della Camera nella verifica de' poteri de' signori Cocco e Conforti: e prova che il 1.º caso non istarebbe contro di lui, essendosi trattato ivi appunto d'una quistione di dritto; e che il 2.º è anzi in appoggio della sua dottrina, perocchè la Camera non fece ragione di un reclamo prodotto, sol perchè rifletteva una quistione di fatto. La competenza è per opposto sostenuta dal signor Cacace, fondandosi sulle generiche espressioni dell'art. 37 dello Statuto, ed allegando la legge medesima da cui la competenza della Suprema Corte è espressamente limitata.

Il signor Imbriani riprendendo la questione sollevata dal signor Poerio, tratta alquanto a disteso de' limiti de' due poteri, elettorali, e legislativo, e contraddicendo all'avviso di lui, sostiene che il potere elettorale risiede esclusivamente nell'elettore, e che cessi con la deposizione delle schede nell'urna; altra cosa essere il giudizio del fatto degli elettori attribuito a' Collegi Centrali, ed in ultimo grado alla Camera. Combatte anch'egli l'assimilazione della Camera alla Corte di Cassazione, e dimostra la necessità che il giudicare sul fatto entri nella competenza di quella, attesochè sarebbe enorme, a suo credere, che le Giunte Centrali potessero mal giudicare o astenersi, e talora con premeditazione, dal giudizio loro devoluto, senza che l'errore potesse venir emendato, o che si avesse modo di supplire all'indebita astinenza: e fa notare come ogni altra via sarebbe chiusa alla Camera dichiaratasi incompetente, poichè non è data a lei l'iniziativa della riconvocazione del Collegi. Conchiude da ultimo coll'appoggiare il parere della Commissione. La dottrina del signor Imbriani è oppugnata dal signor Picà, il quale ritiene che l'esercizio del potere elettorale cominci dalla scelta delle Giunte Elettorali Circondariali per protrarsi fino alle operazioni delle Giunte Centrali, cioè allo spoglio fatto de' verbali de' Collegi Circondariali, ed al giudizio di fatti sul risultamento dello scrutinio. Riconosce egli come il principio ultra democratico voglia il potere elettorale sovrano, sì nella forma dell'elezione, sì nella capacità dello eletto, ma rammenta

esser così presso di noi, dove la legge è quella che determina la capacità de' Deputati, lasciando alle Giunte la verifica de' fatti elettorali: crede quindi che la Camera sia giudice unico e supremo della osservanza della legge, nella elezione, e circa la capacità degli eletti, ma non possa usurpare il potere anche unico e supremo delle Giunte Elettorali intorno la verifica dello scrutinio, e l'attribuzione de' voti dubbi. Chiesta da molti la chiusura della discussione, il Presidente riassumendola, presenta alla votazione della Camera le quistioni che sieguono.

1.^o Se la Camera sia competente a surrogarsi nelle funzioni della Giunta Centrale elettorale di Castellammare.

2.^o Se debbansi cumulare nella persona del Conte Francesco Maria Correale le diverse categorie divise dalla sudetta Giunta Centrale.

3.^o Se debbansi cumulare nella persona di Ferdinando Pignatelli Strongoli le diverse categorie divise dalla sudetta Giunta Centrale.

4.^o Nella ipotesi che dalla prima elezione risulti la nomina di uno o due Deputati, qual sarà l'efficacia della seconda elezione? vale a dire, sarà essa nulla, ovvero si presceglierà colui che ha raccolto il maggior numero di voti?

Sulla prima quistione la Camera adotta il parere della Commissione con 57 voti contro 33.

Sulla seconda l'adotta con voti 56 contro 24.

Sulla terza l'adotta con voti 47 contro 39.

Con decreto Reale del primo settembre del prossimo passato anno 1848, comunicato alle Camere legislative nel dì 4 dello stesso mese, venne la sessione che era stata aperta al dì primo di luglio, come in quel decreto fu detto, prorogata al dì 30 di novembre dello stesso anno.

Con altro decreto de' 25 di novembre la sessione che era stata prorogata ai 30 di quel mese fu ancora vieppiù prorogata, come in questo decreto dicevasi, al dì primo di febbrajo.

Nell'un decreto e nell'altro il governo ha fondato il suo dritto sull'articolo 64 dello Statuto, dal quale ha facoltà di prorogare e chiudere le Camere legislative.

Ma se l'articolo 64 dello Statuto accorda al governo la facoltà di prorogare le Camere e chiuderle, non gli concede però quella egualmente di poterle per niun tempo aggiornare.

È superfluo ogni ragionamento che potrebbe facilmente addursi dalle dottrine più certe e più sicure a questo riguardo: inutile l'autorità degli esempi e delle pratiche altrove seguite da altri popoli che usano e conoscono da secoli il dritto, ed il linguaggio parlamentario. Il nostro Statuto ne fonda e ne dichiara ineluttabilmente il principio nel citato articolo 64, ove il dritto di prorogare le Camere non può certamente equivalere ad una facoltà che fosse per avventura riservata al governo di poterle aggiornare, giacchè sarebbe assurdo in questo senso, che solo il Re, come in quell'articolo, sarebbe in tal caso disposto, potesse prorogarle.

La proroga che il governo decreta chiude indu-

Sulla quarta l'adotta con voti 61 contro 25.

Sicchè la Camera ha aderito all'avviso della Commissione, e la prima elezione è stata ritenuta valida ed efficace in favore de' sopradetti signori Correale e Pignatelli. E perchè il medesimo relatore ha fatto osservare concorrere ne' detti due individui tutte le qualità costituenti la capacità politica ad esser Deputati, sono stati proclamati.

Parimente è stato proclamato il Deputato signor Gabriele Abatemarco, sul cui mandato ha favorevolmente riferito il signor Sansone.

L'ora tarda non permette che si esaurisca l'ordine del giorno, e gli sviluppi da farsi dal signor Savarese son rimandati al dimani.

Il Presidente fa dar lettura alla Camera di una protesta inviata dal Deputato signor Romanazzi¹ assente, contro la permanenza della Banca dopo la proroga della sessione, ch'egli apparentemente scambia con la chiusura, e domanda in nome della Banca medesima, che innanzi che la Camera deliberi su quello atto, i seggi sieno occupati dal Presidente, e dai Segretarii di età. Ma tutt' i Deputati levatisi in piedi non consentirono che la Banca fosse abbandonata, dichiarando esser così evidentemente insussistente la eccezione da passarsi all'ordine del giorno. Nondimeno a richiesta del Presidente la protesta vien letta, perchè tutti ne avessero piena cognizione; e si delibera che sia la protesta inserita nel verbale, non come proposizione, ma come petizione¹.

bitatamente una sessione delle Camere legislative, e ne indice una novella.

In conseguenza di ciò nell'interesse del parlamento e della nazione alla quale importa che non sia reso per questo verso all'usurio l'obbligo del governo di riunire ogni anno le Camere legislative per ordinare in tempo opportuno le spese e gli introiti del susseguente esercizio, e provvedere ai bisogni ed alla utilità del paese senza venire immaturamente interrotti i lavori: nell'interesse del parlamento e della nazione io protesto per la mia parte contro l'invito ai Deputati del Presidente della sessione del primo luglio 1848 inserito nel numero 17 del corrente anno del giornale uffiziale: nel quale invito ha egli riconosciuta al governo una facoltà che a questo la Costituzione dello Stato punto non conferisce.

La sessione che si aprirà al dì primo di febbrajo non è in verun modo la stessa che quella dell'anno scorso, che indebitamente ha egli asserita sospesa: e deve perciò sortire tutti gli effetti costituzionalmente legali di una nuova sessione.

Si mettano in campo tutte le sottigliezze che vogliono immaginarsi sull'articolo 61 dello Statuto, per sostenere la permanenza dello stesso Banco della Camera in tutte le sessioni di un medesimo anno. E questa in ogni caso una quistione secondaria per rispetto al principio che ho dichiarato: Lenchè non sia men vero per altro che la nomina del Presidente, del Vice-presidente, e dei Segretarii sia uno degli effetti legali che vanno attribuiti ad ogni sessione novella.

Protesto contro il linguaggio equivoco che il go-

Per ultimo il Presidente propone di differire a lunedì la tornata stabilita per sabato; e in questo giorno anniversario della promulgazione dello Statuto invita la Camera a festeggiar la solenne ricorrenza con cerimonia religiosa. La Camera consente, e la seduta è sciolta alle ore 4 3/4.

Ordine del giorno — Sommario delle petizioni — Verifica de' poteri — Sviluppo del signor Savarese sui due progetti di legge per l'abolizione totale dell'albinaggio, e per la naturalizzazione degli stranieri — Nomina supplementaria di 6 membri della Commissione di Finanza.

TRENTESIMATERZA TORNATA.

(9 febbraio 1849)

Presidenza del signor Capitelli.

La tornata si apre all' 1 1/2 p. m. Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, si fa l'appello nominale e trovansi 88 Deputati presenti.

Il signor De Luca N. chiesta la parola anzitutto di voler interpellare il Ministro per la non seguita convocazione de' Consigli Provinciali, accennando ai danni che tale omissione arreca alla Amministrazione delle Province. Il signor Faccioli si leva a protestare contro l'intendimento del signor De Luca, e dice aver ben fatto il Ministero, nè doversi i Consigli riunire attesa la nuova forma di Governo. Ma replica il signor De Luca facendo notare come l'antico sistema amministrativo debba essere in vigore finchè la nuova legge non venga a sostituirlo, ed insiste sul suo proponimento. Avverte il signor Faccioli, che egli intendeva osservare, che sarebbe stata inutile una tale convocazione essendo che si farebbe sotto la influenza degl'Intendenti nello stato politico attuale.

Il Presidente rammenta al signor Faccioli non potersi limitare il dritto d'interpellazione: invita il signor De Luca a formular la sua in iscritto, e si stabilisce di designare al Ministero la giornata di mercoledì. Leggesi un sommario di petizioni; indi il signor Tarantini relatore della Commissione de' poteri propone la proclamazione del Deputato signor Musitano al che la Camera unanimamente aderisce.

verno ha tenuto su questo punto nei due citati decreti: e protesto egualmente contro qualunque decisione e contro l'operato della Camera, se si facesse a sanzionare della sua autorità i principii del Presidente della sessione del primo luglio 1848, e quelli dei menzionati decreti.

Non intendo, nè posso trovandomi assente dalla Camera sottomettere alcuna proposizione su que-

Il Vice Presidente signor Savarese è chiamato alla tribuna a sviluppare le due proposte di legge sull'abolizione dell'albinaggio e sulla naturalizzazione. Intorno alla prima egli dice come partendo da principii razionali la capacità a dritti civili si riconosca in ogni uomo: la capacità a dritti politici soltanto nei membri de' rispettivi Stati. Ma le società umane non essere nella loro condizione normale: lentamente venirvisi accostando, ed a misura che più se ne allontanano, più anormali esser le regole che veggiam seguite in quanto alla capacità. L'oratore si astiene dal risalir fino all'antichità, ed al medio evo; e limitandosi a tempi da noi poco remoti, dice come all'epoca della prima rivoluzione Francese in tutta l'Europa e nella Francia stessa, benchè quivi attenuata di molto, persisteva il rigore dell'albinaggio.

L'Italia soltanto aver respinto fin nell'età di mezzo questa importazione della barbarie, e massime nel nostro regno essere stato l'albinaggio quasi affatto sconosciuto; sicchè la storia non ce ne parla che per trasmetterci una costituzione di Federico 2.^o che compiutamente l'aboliva. Ricorda di poi come prima imitasse questo esempio la Costituente Francese, ma che le vicende posteriori d'Europa, l'odio che la guerra ebbe riecitato fra i popoli fe sì che i compilatori del Codice Civile con un passo retrogrado limitassero l'abolizione solamente rispetto alle nazioni che avevano adottato lo stesso sistema. Questa gretta dottrina di *reciprocenza* venne col Codice Francese introdotta nella nostra legislazione. Ma nel 1819 la Francia fece ritorno in fatto, se non in principio, al sistema largo ed umanitario della Costituente, e noi ritenemmo come tuttora riteniamo nelle nostre leggi quello elemento esotico ai nostri costumi ed alle nostre tradizioni. Indi l'oratore si fa a dimostrare come il sistema di reciprocenza sia ingiusto, perocchè spinto il principio alle sue ultime conseguenze, potrebbe autorizzare fino all'uccisione dello straniero; che esso sia non punto utile, ma invece dannoso, giacchè respingendo il forestiero coll'interdirgli la capacità alla successione, si priva la società dell'ingegno, dell'industria, de' capitali ch'egli potrebbe arrecarvi; che esso sia da ultimo lesivo alla riputazione di ospitalità che noi godemmo fin dai tempi della selvatica misantropia feudale. Per tali ragioni egli dice essersi indotto a proporre questa riforma al nostro Codi-

sto oggetto alle sue deliberazioni.] Ma dimando, ed ho il dritto di domandarlo, che vada questa mia protesta inserita ne' suoi processi verbali, acciocchè un simile precedente passi almeno oppugnatto e contrastato, com'è di dovere, a' parlamenti futuri.

Putignano li 50 gennaio del 1849 — GIUSEPPE M. ROMANAZZI.

ce, dal quale, ammiratore caldissimo come egli dichiara, crede esser urgente oggimai far disparire il principal vizio che lo contamina, il vestigio della dominazione straniera. Passa quindi a svolgere i motivi della sua seconda proposta. Dice dover l'umanità nel suo ideale considerarsi come una sola famiglia: questo ideale esser ella destinata a raggiungere, e le varie aggregazioni nelle quali in realtà la vediamo divisa aver tra loro un legame che le unisce per avvicinarle sempre più a quella grande unità: gl'individui di fatto integrarsi nella famiglia: le famiglie nel Comune: i Comuni nello Stato: gli Stati nella Nazione. Questi rapporti non esser già fattizii, ma naturali, o a dir meglio providenziali. Epperò le nazioni esser l'opera di Dio, cui la malvagità degli uomini non basta a distruggere. Applicando all'Italia la sua dottrina, mostra come l'Italia benchè divisa in più Stati, sia nel fatto una sola nazione, composta di 24 milioni di nomini che abitano una stessa regione geografica e che han comuni, lingua, indole, storia, grandezze, e dolori; e che, se questo fatto non è ancora politicamente riconosciuto, il che presto o tardi non mancherà di avvenire, esiste pur sempre come indipendente dall'arbitrio umano. Appressandosi poi viemaggiormente al subbietto della sua proposta, prende a indagare le condizioni fondamentali della cittadinanza, e mostra come elle siensi sempre, o necessarie o accidentali, spontaneamente prodotte. Nel primo caso indursi per presunzione; nel secondo riferirsi mediante un giudizio, ch'è il giudizio di naturalizzazione: presumersi ad esempio la capacità alla cittadinanza in uomo nato ed allevato sul territorio da padre cittadino; esser mestieri di prove per riconoscerla in uno straniero, prove che si desumono dalla dimora fermata da un certo tempo nel paese, dalla intenzione manifestata di farsene cittadino, o da altri fatti simiglianti. Ciò posto essergli paruta assai diversa l'attitudine alla cittadinanza in un italiano di altro Stato, il quale ha già comune la nazionalità, da quella che sia nello straniero di altra nazione. E una gradazione doversi pure a suo avviso ravvisare nella difficoltà di assimilazione che gli stranieri abbiano ad incontrare, la quale opinione egli fonda sulla identità o diversità di razze che si osserva nei popoli di Europa; imperocchè certamente la assimilazione debba tornar più agevole ai popoli della stessa razza latina, quali sono i Francesi, gli Spagnuoli, i Portoghesi che a quelli della razza Germanica o della Slava. Questa considerazione averlo indotto a proporre che il periodo di 10 anni di residenza richiesto per gli stranieri dalla legge del 1817 venga più o meno abbreviato tenendo conto delle suddette differenze. Del rimanente egli domanda che questo punto abbia a trattarsi

più ampiamente nella discussione che avrà luogo nella Camera. E conchiude col dire, che nella storia dell'umanità si osservano due epoche distinte tra loro: l'una per la tendenza alla disgregazione, l'altra per la tendenza al ravvicinamento ed alla fusione: quella esser il movimento della civiltà verso la barbarie; questa della barbarie verso la civiltà. Il nostro tempo esser evidentemente dominato dalla seconda tendenza; epperò correrli l'obbligo di operosamente secondarla. Terminato lo sviluppo, le due proposte si rimettono agli Uffici.

Dovendo sostituirsi 6 membri mancati alla Commissione di Finanza, si propone e si adotta che se ne faccia l'elezione negli uffici, nominando ciascuno 6 Deputati, e prescegliendosi poscia quelli che in complesso avessero raccolto maggior numero di voti. La seduta è levata alle 3 p. m. Ordine del giorno — Sommario delle petizioni — Verifica de' poteri — Sviluppo della proposta di legge sulle imposte e dell'indirizzo al Principe.

TRENTESIMAQUARTA TORNATA.

(12 febbrajo 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La seduta è aperta all'1 p. m. Si legge il processo verbale dell'ultima tornata, e dopo un'osservazione del signor Faccioli, resta approvato. Dall'appello nominale risultan presenti 105 Deputati.

Il signor Abignenti annunzia di voler interpellare il Ministero per lo illegale scioglimento della Guardia Nazionale del Comune di Sarno, raffazzonata poi ad arbitrio dalle autorità militari, e dice come intenda effettuarla mercoledì. Il Presidente lo invita a formular per iscritto la interpellazione.

Si dà lettura di un sommario di petizioni.

La Commissione de' poteri richiesta dal Presidente dichiara non aver cosa da riferire: il signor Poerio soltanto rimette il mandato del signor Fabiani.

Il signor Tari vorrebbe pubblicati i nomi de' Deputati che han sottoscritta la proposta d'Indirizzo, e si maraviglia che ciò non siasi già fatto. Il Presidente dice esser tardiva l'osservazione, e si passa all'ordine del giorno.

Il signor Devincenzi è chiamato a sviluppare le due proposizioni della legge sulle imposte e dello Indirizzo al Principe. Intorno alla prima egli dice doversi la Camera affrettare a votar temporaneamente le imposte per provvedere alla legalità e dignità del governo che le sta esigendo di fatto illegalmente. Perciò che concerne la disapprovazione del Ministe-

ro, egli se ne richiama a tutti i precedenti atti della Camera, ed a mostrarne quasi palpabile la giustizia addita i vuoti banchi della destra, e si meraviglia dell'assurdità che un Ministero Costituzionale non curi i voti della rappresentanza, ed avendo contro di se la immensa maggioranza della Camera resti ostinatamente al potere. Dimostra che l'idea d'un siffatto indirizzo al Principe non è punto nuova ne' fasti parlamentari, ma invece molti simili esempi se ne hanno nella storia, e cita quello fatto nel 1782 dalla Camera de' Comuni d'Inghilterra sostenuto da Fox, Pitt, ed altrettali insigni uomini a riprovare il Ministero pe' tristi casi della guerra d'America. Termina dicendo ch'egli si astiene dal discutere partitamente la redazione dell'Indirizzo proposto, dovendo questa delegarsi ad una Commissione che ben potrà formularlo diversamente.

Il signor Dentice, iscritto per parlar contro, chiede di leggere il suo discorso, il che, dopo consultato il regolamento, gli vien concesso; egli comincia protestando di non esser partigiano d'un Ministero non compatto, nè omogeneo, e quasi inferiore alla sua posizione; ma volendo giudicarne in complesso la condotta parergli sia da tener conto delle difficoltà de' tempi. Si fa pertanto a rammentare lo stato del paese all'epoca del 16 maggio: le sanguinose reazioni che bisognava attendersi, e la sicurtà ingeneratasi negli animi vedendo salire al potere uomini, i cui precedenti erano una guarentigia per la libertà. Indi pone a confronto gli avvenimenti di altre Capitali di Europa, e ne inferisce come a buon dritto il Ministro dell'Estero andasse lieto di ricordare dalla tribuna che la pacificazione del Regno non era costata neppure una lagrima; imperocchè si debba por mente al trucidamento d'un Blum, alle lagrime versate dalle famiglie di O'Brien, e di O'Mear ed a semila de' ortati Francesi. In questo contrapposto esser certamente una lode pel Ministero la moderazione serbata, ed una lode esser del pari l'aver adoperato così energicamente a ristabilire l'integrità della Monarchia, benchè da ostacoli estrinseci interrotto nella ben cominciata impresa. Suo grave torto all'opposto esser il silenzio nel quale si chiuse, e che lasciò non confutate delle ingiuste imputazioni a carico di un distinto generale; ma volersi riconoscere che se tacque non fu gran fatto incoraggiato a parlare. Del resto dice il signor Dentice come ogni governo debbe provvedere alla propria conservazione ed esser tanto più forte quanto più la libertà è minacciata. Passando di poi alla proposta in discussione, egli trova il temperamento imprudente ed impolitico, come quello che potrebbe a suo avviso eccitar le passioni e menare a una deplorabile lotta nel paese. Per rientrar nelle con-

dizioni del Governo rappresentativo stima non doversi dimenticare come il torto stia da tutte le parti, epigrafe nella quale egli riassume la nostra istoria degli ultimi mesi.

Il signor De Cesare si leva a protestare contro l'elogio fatto al Ministero per averne risparmiato orrori simili a quelli delle altre Capitali.

Il signor De Blasiis prende la parola a favore della proposta. Alle obbiezioni dell'incostituzionalità e dell'inopportunità dello Indirizzo oppone la necessità, legge suprema, e ch'egli ritiene eziandio come criterio di legalità; a dimostrar questa sussistente dà un rapido sguardo su tutta la condotta del Ministero dal 16 maggio. Avverte come sia principal vizio del Ministero il non aver punto fede politica, lo smentir sempre co'suoi fatti le sue parole, e ne allega recenti e gravissime prove. A fronte di questa politica qual espediente dover la Camera adottare? Il rifiuto delle imposte, o la messa in accusa: questa esser altamente pericolosa; e qui egli dichiara come non miri altrimenti alle persone de' Deputati nè all'esistenza stessa della Camera, ma soltanto alla Nazione da tanti mali bersagliata. Però più prudente partito esser quello di rivolgersi al Principe, ed espostigli con franca parola i sensi della Camera, rispettosamente invitarlo a far uso de' suoi poteri. Tal atto non parergli punto incostituzionale, ma ove anche per lontana ipotesi volesse ciò concedersi, la necessità essere a suo avviso sufficiente giustificazione.

Il signor Baldacchini parla contro la proposta. Egli assume di dimostrar l'Indirizzo istituzionale, perchè a suo credere scopre il Principe, separandolo dal suo organo che è il Ministero, e mettendolo nella alternativa, o di arrendersi a un desiderio impostogli dalla Camera, o sciogliendola venir in causa egli stesso, anzicchè i suoi agenti responsabili innanzi al Tribunale degli elettori. Sostiene inoltre essere il temperamento proposto un pericolo per la Monarchia Costituzionale, attesocchè il rifiuto del Principe porrebbe in un'appello al paese la controversia tra il Principe e la Camera. Ed insiste sulle potenti ragioni di custodire con ogni studio la suddetta forma di Governo, al che la Camera presta unanime adesione. Rispondendo poi all'addotta necessità che spinga la Camera al partito proposto, egli riconosce tutt'i torti addebitatigli, e ne aggiunge un altro gravissimo, quello di non avere il coraggio de' suoi principii, di non venire a difenderli al cospetto de' rappresentanti della nazione; riconosce e conferma col' esempio del Guizot la falsità e i pericoli della politica di resistenza in tempi di progresso civile: ma opina che la Camera non debba dipartirsi dalla linea di condotta prudente e temperata a cui fu costantemente fedele fin da' suoi pri-

merdii, e pertanto abbia a riprendere il corso de' suoi lavori ed obbligare il Ministero ad entrar con lei in discussione e a difendere i proprii atti. Così facendo egli non dubita del trionfo dell' opposizione.

Il signor Scialoja ha la parola per sostenere la proposta. Egli si fa innanzi tratto a dimostrare erroneo il raziocinio del signor Baldacchini, il quale confessando che la Monarchia Costituzionale può esser compromessa dalla politica di resistenza, teme che lo stesso effetto abbia a seguire da un atto della Camera che appunto tende a por limite a quella funesta politica. Sostiene esser l'atto in discussione pienamente Costituzionale. Ritener egli la indipendenza de' poteri costitutivi del Governo, ma non doverne disconoscere la connessione. Per effetto di questa esser dato al potere esecutivo prorogare o scioglier la Camera; ed alla Camera invigilare sulla condotta del potere esecutivo, e censurarlo. Nell'Indirizzo che si propone, la censura esser rivolta agli agenti responsabili: la preghiera al Principe. E qui egli insiste sulla dualità che nel Principe si incontra, della persona e dell'istituzione, la quale non bisogna perder di vista per giudicare la costituzionalità dell'atto.

Il signor Gallotti parla contro il progetto. Egli trova inammissibile la dottrina che il Ministero debba ritirarsi, quando la maggioranza gli è avversa: dice che ciò suole avvenire; non però ne inferisce che si debba pretendere. Sostiene che l'Indirizzo sarebbe prova di debolezza della Camera, la quale ha invece il dritto e il debito di porre in causa il Ministero prevaricatore; sarebbe offesa alla intelligenza o alla volontà del Principe: sarebbe pericolo per la Camera, la quale potrebbe dalla calunnia esser accagionata di avversare il Ministero per aver sedato i moti insurrezionali delle Calabrie, e ricondotta Messina in soggezione. Conchiude manifestando il suo avviso, che la Camera seguiti a combattere il Ministero col rigettare, o emendare le leggi proposte, ma non vada più oltre.

Il signor Imbriani parla in sostegno della proposta. Chiede ed ottiene licenza di leggere il suo discorso per ragione di salute. Comincia dal trattare delle attribuzioni della Camera elettiva, distinguendo dalla parte puramente legislativa, quella che concerne la censura del potere esecutivo responsabile. Tocca della latitudine della responsabilità ministeriale ch'è misura della latitudine del dritto censorio della Camera, e rammenta allegando lo Statuto, come l'una e l'altra si estendano ad ogni maniera di atti ammessi, od omissi. Indi discorre de' vari modi onde la censura si manifesta, cominciando dalle mozioni d'improbazione, e via procedendo agli ordini del giorno motivati, alle considerazioni di legge, agli indirizzi, ai rifiuti di sussidii e massime di fon-

di segreti fino all'accusa che si manifesta colla solenne forma del giudizio. Egli va inoltre svolgendo il concetto del Principato Costituzionale, e fondandosi sulla necessaria inviolabilità del Principe ne induce l'importanza della facoltà censoria attribuita alla Camera sugli agenti responsabili del potere. Con esempi parecchi desunti dalla storia parlamentaria d'Inghilterra e di Francia, dimostra non esser nuova la idea di un Indirizzo d'iniziativa, e il vederne diminuito l'uso a questi ultimi tempi nascer da ciò che nelle condizioni normali del regime rappresentativo il Ministero mai non persiste al potere quando non abbia il sostegno della maggioranza. Dice da ultimo come punto non resti lesa la dignità della Camera dall'atto che si propone perocché ella esercita con quello non già il dritto di petizione, sibbene il dritto di censura sul Ministero.

Il signor Crisci parla contro il progetto. Sostiene che, essendo questo già sottoscritto da sessantasette Deputati che costituiscono la maggioranza, sia per tal ragione a metà annullata, o almeno isterilita la discussione pubblica, la integrità e pubblicità della quale costituendo la essenza di ogni regime parlamentario, sia per conseguenza questo gravemente ferito nella stessa. Crede che il dritto della Camera di controbilanciare ed influir sul potere esecutivo si restringe al dritto di rigetto delle leggi, ed al dritto di accusa de' Ministri, oltre a che ogni altra influenza sarebbe invasione ed incostituzionalità. Passa inoltre a dimostrare che il principio dell'invioleabilità del Re verrebbe gravemente compromessa dal progetto d'Indirizzo, perciocchè tende questo a fare il Re Giudice tra la Camera ed il Ministero; nè essendovi giudizio senza responsabilità, la conseguenza ultima dell'Indirizzo sarebbe quella di mettere il Re a fronte del paese e renderlo responsabile del sì e del no con che accoglierebbe l'Indirizzo. Egli si fa poi a dire che l'Indirizzo oltre all'essere incostituzionale, sia pure sovversivo. In prova di che asserisce ch'essendovi nel paese tre partiti, cioè il reazionario, il rivoluzionario, ed il costituzionale: ed odiando tutti questi tre partiti il Ministero, pure tengono a suo riguardo l'identico linguaggio. Perlocchè, egli crede, ch'essendo la Camera l'eco dell'opposizione nel paese, debba, perciò appunto che nel paese esistono partiti ostili, l'Indirizzo precisare il suo linguaggio in modo che non possa essere la veste comoda per tutt' i partiti. Aggiunge che ad evitare la lotta e lo sveglia de' partiti dovrebbe francamente dirsi in nome di qual partito si intenda parlare.

Contro questa opinione si levau proteste da tutti i banchi della sinistra dichiarando i Deputati com' essi non rappresentano verun partito, sibbene l'universalità della nazione.

I signori De Cesare e Mancini rinunziano la parola.

Succede alla tribuna il signor Tarantini che parimente combatte la proposta. Egli crede che sia lecito alla Camera disapprovare il Ministero nella risposta al discorso della Corona, essendo quella una semplice espressione della opinione della Camera fatta in un colloquio iniziato dal Principe: non potersi dir lo stesso di un Indirizzo col quale un colloquio si apre dalla Camera e che tende a conseguire un fine determinato. Egli non crede che un atto di tal natura vada compreso fra' modi parlamentari onde si esprime la censura della Camera. Teme che invitandosi con esso il Principe ad una risposta, epperò obbligandolo a scoprirsi, si violi la irresponsabilità di lui, ovvero si ammetta l'assurdo di denunziare il Governo responsabile, in altri termini i Ministri ai Ministri. Per ultimo sembrargli non equo che si renda il Principe giudice de' Ministri, e che questo giudizio si faccia seguire senza la garanzia delle forme legali. Opina che la Camera ove abbia raccolte le prove delle colpe Ministeriali, si debba appigliare al partito dell'accusa.

Invitato da vari Deputati della sinistra a farne la proposta in suo nome, dice d'aver formulato un ordine del giorno motivato, così espresso.

La Camera. Considerando che l'Indirizzo proposto non sia delle comuni consuetudini parlamentari. Nel dichiarare che il presente Ministero non gode la sua fiducia, passa ecc.

La proposta è sottoscritta da signori Cremonese, Savarese, Capuano, Baldacchini, e Tarantini, il quale la depone sul Banco della Presidenza.

Il signor Pica parla in appoggio della proposta. Discute le due obiezioni dell'incostituzionalità e dell'inopportunità. Confuta la prima ripetendo i vari argomenti addotti dagli altri: in quanto alla seconda la combatte, passando a rassegna tutt'i torti del Ministero, e mostrando la deplorabile condizione materiale e morale in cui la sua politica ha gittato il paese. Elimina i timori messi innanzi sulle conseguenze dell'Indirizzo; il Governo esser forte qual si richiede, ove la libertà è nuova, e non potersi indebolire per la caduta del presente Ministero. Oltre a che non poter egli dubitare che il Principe spontaneo e leale conceditore dello Statuto non faccia dritto a' giusti voti della rappresentanza nazionale. Accennando finalmente a' conservatori che combattono il progetto, egli ricorda come sia lodevole cosa conservare il buono; ma sarebbe strano, assurdo voler conservare il cattivo; e si maraviglia che coloro i quali mostrano di preferire all'Indirizzo l'accusa non osino di proporla in loro nome.

Il signor Gallotti protesta contro questa al-

lusione ch'egli fa personale; e in quanto al coraggio del patriottismo si appella ai precedenti della sua vita. Dice poi che la proposizione che il signor Pica pretenderebbe da' conservatori, spetta a coloro che combattono il Ministero.

Il signor Colonna attesta in nome de' conservatori com'essi non vogliano conservar altro che la Costituzione, al che vari Deputati della sinistra dichiarano esser questo desiderio comune a tutta la Camera.

Il signor Conforti parla a favore del progetto. Riassumendo le cose già dette, egli dimostra esser l'Indirizzo un atto pienamente costituzionale, forse straordinario, come straordinaria è la posizione della Camera, non punto lesivo della dignità di lei, che non è mai compromessa quando ella compie un dovere.

In quant'alla eventualità della riuscita, egli non dubita che il Principe abbia ad accogliere le preghiere della Camera. Qualora ciò avvenisse, non crede debba temersi il rinvio agli elettori, perocchè il loro giudizio sovrano chiarirebbe il Principe della verità mostrandogli da qual lato si trovi il torto. Finalmente egli vede nell'atto proposto un mezzo efficacissimo onde la Camera risponda alle calunnie, di cui è stata fatta segno nell'animo del Principe, e pertanto un potente modo di conseguire la concordia fra' diversi poteri dello Stato, ch'è voto ardentissimo della Camera.

Il signor Cacace parla contro la proposta. Dice che lo Statuto non conferisca alla Camera il dritto di far altri atti che legislativi, e che tal non sia l'indirizzo in discussione. Anzi questa facoltà esserle, giusta lo spirito dello Statuto, inibito; e ciò per cinque ragioni (a), perchè lede i dritti dell'altra Camera la quale potrebbe esser discrepante da quella de' Deputati, e che dall'altra parte è sola giudice dei Ministri messi in accusa; (b) perchè scema i dritti della stessa Camera de' Deputati, per la quale è poco dignitoso il pregare; (c) perchè viola la libertà del Principe, imponendogli quasi il giudizio ch'egli dee formare de' suoi Ministri; (d) perchè fa che la Camera manchi al debito che ha verso la nazione, cioè di accusare i Ministri colpevoli innanzi al giudice competente; (e) infine perchè invocando dal Re la punizione de' Ministri mercè la dimissione, offende il dritto loro come cittadini di potersi disculpare in un formale giudizio. Altri argomenti reca in mezzo l'oratore a confutazione di quelli allegati da' sostenitori del progetto; e in quanto alla colpabilità del Ministero dichiara di sospendere il suo giudizio finchè non se ne abbiano prove bastevolmente assodate.

Il signor Pisaneli parla da ultimo a sostegno del progetto. Egli prende a combattere partitamente il ragionamento del preopinante. Osserva che lo Statuto del 10 febbraio non

distrugge il dritto e le consuetudini costituzionali; che la facoltà di censura è data dallo Statuto alla Camera, e non vi è punto in quello un articolo che vieti di metterla in atto con un indirizzo; che se d'altra parte volesse richiedersi un articolo espresso che ciò consentisse, dovrebbe dirsi il medesimo per gl'indirizzi di risposta al discorso della Corona; e non essendovi fra questi e quello differenza niuna sostanziale, dice che l'addotta lesione di dritti dell'altra Camera potrebbe egualmente allegarsi per ogni atto improbativo del Ministero, se lo si potesse per l'Indirizzo in questione; che la Camera non umilia se stessa rivolgendosi al Principe e cercando ristabilire l'armonia ne' poteri senza di cui il regime costituzionale si fa impossibile; e che nettamente scema i suoi dritti, poichè niuna rinuncia di questi è espressa o implicita nell'atto che le si propone; che niun'offesa reca al dritto de' Ministri come cittadini, poichè il Ministero non è al certo un relaggio di alcuni uomini, e lo scenderne è spesso più onorato che il rimanervi. E dopo questa confutazione, ritoccano parecchi degli argomenti già addotti, conchiudendo per l'Indirizzo.

Chiesta la chiusura il signor Tarantini domanda che nella votazione si dia la priorità al suo ordine del giorno motivato; ma essendogli obbiettato da' signori Poerio e Pica, che essendo esso una proposizione, dovrebbe avere il suo corso regolare; il sig. Baldacchini ed il signor Capuano dichiarano di rinunziarvi, protestando di non riconoscere identità fra un ordine del giorno ed una semplice proposizione. E vi si uniforma il sig. Tarantini, dicendosi pago che sian note le ragioni del suo voto.

Parecchi Deputati della destra domandano l'appello nominale, ma il Segretario dice es-

ser già sulla banca una simile domanda sottoscritta da 10 membri; epperò si procede alla votazione pel sì e no; il cui risultato è di 75 voti affermativi contro 26 1.

La seduta è levata alle ore 8 1/2 p. m.

TRENTESIMAQUINTA TORNATA.

13 febbraio 1849

Presidenza del signor Capitelli.

La seduta è aperta all'una p. m. Si fa l'appello nominale e si trovano 84 Deputati presenti. Il signor Tarantini, prima di leggere il processo verbale, espone alla Camera che la estensione delle materie della precedente tornata e la brevità del tempo corso tra quella tornata e questa, non ha permesso che si fosse compiuto, e però chiede di leggerne una parte. Quindi lettane una porzione, se ne rimette l'altra al dimani.

Il signor Baldacchini vorrebbe più chiaramente espresso nel verbale, che nel suo discorso egli avea riprovata la politica di condiscendenza; e che la sola politica che gli sembrava possibile era quella di esplicitamento ed attuazione dello Statuto.

Il signor Bellelli raccomanda ai Questori ed alla Banca, che il rendiconto rifletta la immagine vera della tornata. Perchè si suole ammettere, quando si notano de' segni di approvazione, da qual lato della Camera parlano. Comunque a tutti debbasi far la giustizia di esser coscienziosi, non professando tutti gli stessi principii, è giusto che si sappia da chi siano que' dati principii professati.

(Votazione de' Deputati con appello nominale)

Baldacchini	no	Topputi	no
Cacace	no	Toraldo	no
Capuano	no	Abignenti	sì
Colonna	no	Amaduri	sì
Correale F. M.	no	Amodio	sì
Cremonese	no	Avossa	sì
Crisci	no	Baroni	sì
Dentice	no	Bellelli	sì
Falletti	no	Berardi Enrico	sì
De Franco	no	Berardi Francesco	sì
Gallotti	no	De Blasis.	sì
Giannattasio	no	Bonomo	sì
La Greca	no	Bottiglieri	sì
Lucarelli	no	Cagnazzi	sì
De Luca Ferdin.	no	Capocci	sì
De Martino	no	Centola	sì
Masi	no	De Cesare	sì
Pignatelli	no	Ciaburri	sì
Salerno	no	Ciccione	sì
Sansone	no	Cimino	sì
Saraceno	no	De Conciliis	sì
Savarese	no	Conforti	sì
Semmola	no	Coppola V.	sì
Tarantini	no	Coppola G.	sì

Correale G.	sì	Modestino	sì
Correra	sì	Muratori	sì
Devincenzi	sì	Musitano	sì
Dorothea	sì	Pallotta	sì
Doti	sì	Pepe Gabriele	sì
Faccioli	sì	De Peppo	sì
Ferrarese	sì	Pesce	sì
Ferretti	sì	Pica	sì
Fraccacreta	sì	Pisanelli	sì
Giacchi	sì	Poerio	sì
Giardini	sì	Polsinelli	sì
Giuliani	sì	Positano	sì
Del Giudice	sì	Proto	sì
Giunti	sì	Del Re	sì
Giura	sì	Rendina	sì
Grassi	sì	Sagarviga	sì
Imbriani	sì	Scialoja	sì
Jadopi	sì	Sigismondi	sì
De Jorio	sì	Tari	sì
De Luca Nicola	sì	La Terza	sì
De Luca P. A.	sì	De Thomasis	sì
Mancini	sì	Tommasi	sì
Manna	sì	Troja	sì
Mauro	sì	Turchi M.	sì
Maza	sì	Tureo Ignazio	sì
De Meis	sì		

Prima il signor De Luca N., appresso il signor Abignenti ritirano le loro interpellazioni al Ministero; l'una per la non seguita convocazione de' Collegi Provinciali: l'altra sullo scioglimento della Guardia Nazionale di Sarno.

Il signor Pepe depone sulla Banca una proposizione di legge relativa alla pubblica istruzione.

Il signor Bonomo domanda la parola e sale in Tribuna. Ei dice come abbia udito eloquentemente trattate le questioni sulle varie proposte di legge. Ma in ciò par che manchi la base, il perfezionamento della pubblica istruzione. Che sono le armi senza istruzione? una forza pericolosa. Che sono le leggi senza istruzione? vani precetti. Che cosa è la finanza senza istruzione? un laberinto inestricabile. L'ingegno è la più potente e feconda forza della società. Una legge di pubblica istruzione è necessaria. Fra noi non manca al certo la coltura; e molti che seggono fra noi ne fanno prova luminosa. Ma la pubblica istru-

zione non fiorisce dove i pochi sanno molto; ma dove i molti sanno abbastanza; bisogna che gli studii abbiano intensità ed estensione; bisogna che con un metodo uniforme e generale, dalla Capitale fino all'ultimo Comune della più remota Provincia sieno i buoni studii frequentati. Se è vero che ai varii popoli fu attribuita una preminenza in un genere di studii, questo paese che riunisce le condizioni di tutti gli altri può profittare in tutt'i rami. E al clero, il quale conosce che la religione cattolica, sostegno della società, attaccata dagli eterodossi con ogni specie di arma, deve essere munita di ogni specie di scudo, dee pur essere a cuore la istruzione del popolo. Nulla resiste alla influenza dello ingegno e della virtù. Rendete la filosofia popolare, compartite la istruzione agli ultimi cittadini, non trascurate la istruzione delle donne, perfezionate colla istruzione la morale, e voi perfezionerete l'uomo e la società. A tale scopo depone un progetto di legge relativo alla pubblica istruzione ¹.

Art. 1. In ogni Capoluogo di Distretto sarà fondato un Collegio per la educazione, ed istruzione dei giovanetti, così nei principii della nostra sacrosanta Religione, come nelle diverse lingue antiche, e viventi, nelle belle Lettere, e nelle scienze.

Art. 2. Sino a che non vi si potrà stabilire un Convitto corrispondente alla popolazione del Distretto, basterà che il Collegio contenga la serie progressiva delle scuole per la piena istruzione della gioventù nelle discipline menzionate nell'art. 1.

Art. 3. In tutt'i Collegi si serberà lo stesso metodo, e vi sarà perfetta uniformità d'istituzione, dettandosi gl'istessi autori in ogni principale ramo dello scibile.

Art. 4. La determinazione del metodo d'istruzione, e de' Libri elementari risulterà da un apposito Regolamento che la giunta di Pubblica Istruzione, sedente in Napoli, dovrà compilare, e che sarà sottoposto all'approvazione del potere Legislativo, che vi provvederà per via di una Legge.

Art. 5. Le scuole stabilite negl' indicati Collegi saranno provvedute per via di pubblici esami in iscritto, a' quali non saranno ammessi, che persone d'illibata morale, di cui sarà fatto uno scrutinio severo.

Art. 6. Potranno essere dispensati dallo esame que' Professori che avessero di già acquistato una notorietà di sapere nel ramo dello scibile, che professano, sia per averlo dettato con successo in altro Collegio od Università d'Italia, sia mediante opere date alla luce per le stampe, e ricevute dall'universale con applauso. L'una, e l'altra condizione, dovranno essere documentate a rigore.

Art. 7. Nel caso degli esami, saranno questi eseguiti nel locale dello stesso Collegio, innanzi ad esaminatori all'uopo scelti dalla giunta di Pubblica Istruzione di Napoli. Dovranno essi procedere all'immediato scrutinio degli scritti de' candidati, e pronunziarli con voti motivati. Così gli scritti, come i voti degli esaminatori, saranno immediatamente trasmessi alla Giunta di Pubblica Istruzione, la quale ne pronunzierà definitivamente, e trovando luogo all'approvazione ne spedisirà il diploma esente da tasse.

Art. 8. In ogni Capo-Luogo di Distretto vi sarà

del pari un Educandato per la Istruzione Religiosa Letteraria, non che di arti donnesche per le giovanette.

Art. 9. Ove si possono immediatamente aprire de' Convitti, gli Educandati offriranno il comodo delle semplici scuole, in tutto il corso del giorno, e propriamente dalle 8 del mattino sino alle 4 p. m.

Art. 10. Oltre delle arti donnesche, ed a' doveri di religione, vi s'insegnerà l'Italiano, il Francese, l'Aritmetica, gli elementi d'istoria antica, e moderna, di geografia, e di chimica applicata alle arti.

Art. 11. L'insegnamento sarà uniforme per tutto il Regno.

Il metodo, ed i libri da usarsi verranno stabiliti da apposito regolamento, che emanerà la Pubblica Istruzione nel modo, forma, ed approvazione, come è detto nell'articolo quarto.

Art. 12. Ove non sia possibile che l'insegnamento letterario, e scientifico indicato nell'art. 10 venga sostenuto da maestre, i professori che saranno ammessi negli Educandati, dovranno aver compiuta l'età d'anni quaranta, e dovrà assistere alle lezioni una sorvegliante che in numero di quattro verranno stabilite in ciascun Educandato.

Art. 13. Per la provvista delle maestre, e de' professori negli Educandati si osserverà il disposto negli articoli 5, 6 e 7, salve le analoghe, e necessarie modificazioni che saranno precisate nel Regolamento da emanarsi dalla Giunta di Pubblica Istruzione.

Art. 14. La stessa uniformità d'insegnamento, e di metodo sarà applicata eziandio alle scuole primarie attualmente esistenti in ciascun Comune.

Art. 15. Indipendentemente da tali scuole in ciascun Comune sarà eretta una scuola notturna per espandere la coltura nella classe degli operai.

Art. 16. In queste scuole, oltre i principii religiosi, verrà insegnato il leggere, lo scrivere, ed i primi elementi dell'aritmetica, col metodo più facile e diffusivo che siasi sperimentato fin'ora, e che verrà proposto dalla Giunta di Pubblica Istruzione, ed adottato in forma di Legge per tutto il Regno.

Art. 17. Lo aver sostenuto per sei anni continui con successo una scuola notturna per la istruzione della classe povera, servirà di titolo positivo per ottenere le cariche lucrose. Pe' Sacerdoti sarà questo

Il signor Giura osserva che la tornata degli 8 appena si è ottenuta jeri sera; se si cammina di questo passo, la tornata di jeri non si avrà prima di un mese. Chiede perciò che si provvegga alla pronta pubblicazione degli atti della Camera. Il Presidente invita la Questura ad occuparsene.

Si legge il sunto di alcune petizioni. In questo punto il signor Ciaburri rammenta come in agosto la Camera deliberò per la nomina di una Commissione onde formolare una legge sulla responsabilità Ministeriale. Onde verrebbe che se la Commissione è già nominata, si occupasse del progetto; se non ancora lo è, lo fosse.

Il signor De Cesare propone che si nominino nella Camera i 6 membri supplenti per la Commissione di Finanza, attesa la mancanza de' primi nominati. Si raccolgono le schede, e si osserva che non si è in numero competente.

Il signor De Cesare propone che si pubblicassero i nomi di coloro che mancano. Il signor Mancini propone che s'invitino alcuni fra i Deputati non presenti; al che aderisce il signor De Cesare, e la Camera. E però il Presidente sospende la seduta alle 2 1/2.

Si riapre la seduta alle 3 1/2.

Sono presenti 84 Deputati; poscia arriva il signor Muratori e sono 85.

Si procede alla votazione pe' supplenti alla Commissione di Finanza, e riescono Manca con 72 voti, Mauro con voti 59, Poerio con voti 46, Devincenzi con voti 45. Bellelli con voti 38, e poichè Polsinelli e Pisanelli ottennero entrambi 24 voti si è commessa la scelta alla sorte, ed è stato tratto il nome di Pisanelli.

Appresso si passa alla votazione per la scelta della Commissione onde riferire sull'Indirizzo preso in considerazione. Il risultato della votazione ha presentato i signori Giardini con voti 60, De Blasiis con 56, Pisanelli con 54, Avossa con 52, Mancini con 44, Imbriani con 43. Il signor Savarese ha riportato la maggioranza relativa. Non essendosi potuta continuare per mancanza di numero la seduta si scioglie alle 5 1/2 p. m.

TRENTESIMASESTA TORNATA.

(14 febbraio 1849)

Presidenza del signor Capitelli.

Si apre la seduta all'una p. m. Si legge il processo verbale della seduta precedente; il

un requisito indeclinabile per ottenere la provvista de' benefici.

Art. 18. La scelta de' maestri per le scuole notturne avverrà nello stesso modo indicato negli articoli precedenti.

Art. 19. Oltre gl' Ispettori Distrettuali, e di Cir-

signor Gallotti osserva che il pretendere dalla Questura di occuparsi della stampa è tale carico, che non gli permetterebbe di continuare nel suo ufficio. Dopo alcune osservazioni dei signori Poerio e Cicconi, il Presidente ricorda, che la quistione aggirasi sul processo verbale, il quale, non essendovi osservazione, rimane approvato. Si fa l'appello nominale, e si contano 99 Deputati presenti.

Il signor Grassi presenta alla Camera la rinunzia del signor Leante.

Si legge il sommario delle petizioni. Non essendovi mandato da verificare, si procede alla elezione del 7.º membro della Commissione per riferire sull'Indirizzo, e risulta il signor Pepe con voti 68, il quale si leva e ringrazia la Camera della fiducia che gli accorda.

Il signor Scialoja relatore della Commissione di Finanza, presenta il rapporto della Commissione sull'Indirizzo. Ei ricorda come il Ministro delle Finanze dicesse dalla Tribuna, che lo stato discusso si compone di due parti, spese ed entrate; come ei presentasse la proposta delle spese, e promettesse di presentar quella della entrata, quindi facevasi a richiedere dalla Camera l'autorizzazione di riscuotere per 6 mesi le imposte dirette, ed indirette secondo lo stato discusso del 1847. Essendo lo stato discusso una legge, conveniva che il Ministro ne avesse presentato il progetto. Intanto il Ministro lasciava sulla Banca la comunicazione, e la Banca la inviava alla Commissione. Ora la Commissione non ha trovato altro che un notamento di spese per varii Ministeri, mancando ancora le note pei più importanti, come quelli di Guerra e Marina, dell'Interno, degli Affari Esteri, de' Lavori Pubblici. Quindi la Commissione non ha potuto cavare alcun frutto da quelle parziali e sconnesse note.

Sembra impossibile e pertanto è vero che a quella comunicazione mancasse il progetto di legge per legittimare la illegale riscossione delle imposte. Epperò la Commissione ha dovuto restringere l'esame alla legge iniziata dalla Camera. Nelle considerazioni della legge si esprimono i motivi che la dettarono; e sono il più leale attestato di senno politico e di patria carità. Il lavoro più importante della Camera è quello dello Stato discusso, ed il primo a compiersi, innanzi che cominci il nuovo anno. Intanto il Ministero con una doppia proroga erasi messo in una condizione illegale e pericolosa pel paese. La Camera con questa legge ha supplito al fallo del Ministe-

condario saranno Ispettori immediati di tali scuole notturne i Parrochi, e i Sindaci locali.

Art. 20. Si provvederà nello Stato Discusso del Regno a fondi necessarii per lo stabilimento, e mantenimento de' Collegi, e scuole colla presente legge stabiliti. — Il Deputato — BRONOMO.

ro, e libera il paese e gli ordini politici, imponendo a quello l'obbligo legale delle contribuzioni; salvando questi dal pericolo d'una illegale riscossione. La Commissione comincia dall'osservare, che sarebbe stato necessario conoscere i bisogni ed i mezzi dello Stato, le spese, le entrate, e ciò che resta in Cassa. Il che non si è potuto perchè il Ministero non ha adempiuto all'art. 17 dello Statuto, che

SIRE,

La vasta e difficile amministrazione che piacque alla M. V. di affidare alle mie cure, m' impone il debito di farle, senz'altro indugio, manifesto quale sia lo stato presente della finanza del Regno: da quali cagioni esso derivi: quali modi io creda atti a far disparire il vuoto, che quanto è stato più inevitabile, tanto ha mestieri di più sollecito compenso. Nella qual cosa il mio lavoro non potrà gran fatto tornar malagevole, chè a provvedere ai bisogni del pubblico erario negli anni che a questo seguiranno concorrerà la sapienza del nazionale parlamento, mentre io non debbo ora proporre se non quello ch'è strettamente necessario a compier l'esercizio del 1848.

Secondo l'art. 88 della Costituzione politica della Monarchia rimangono provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del Governo per provvedere con espedienti straordinari ai complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato. Di queste facoltà ha sempre più o meno usato il Governo; mai non è stato così costretto a doverse ne valere, come in un tempo in cui tanti straordinari eventi, oltre ogni umana aspettazione, si son succeduti.

E primamente ci ha de' debiti che lo Stato avrebbe dovuto pagare con l'esercizio del 1847; ce ne ha altri, i quali vanno propriamente soddisfatti con l'esercizio del 1848. Degli uni e degli altri è necessario tener ragione per determinar gli elementi da cui risulta il presente deficit della finanza.

In sul finire del 1847 vari e non lievi eran quelli che avea il Tesoro verso il Banco e la Cassa di sconto, e la Cassa di Ammortizzazione: essi montavano alla somma di ducati 4,367,664. 95. Potrà la M. V. degnarsi di scorgere da una esposizione dello stato finanziario de' Dominii di qua dal faro, la quale precede la collezione degli stati discussi del 1847, che ho già avuto l'onore di presentarle, quali di coteste somme, e per qual causa e da qual tempo, sieno dovute al Banco, o alla Cassa di sconto, o a quella di Ammortizzazione. Io rammento solo la somma complessiva di un debito, la maggior parte del quale importa che innanzi ad ogni altro sia soddisfatta con la religiosa esattezza che il Governo adoperar deve nell'adempimento delle sue obbligazioni.

E vuolsi aggiungere la somma di ducati 298,000, che la Regia de' sali e de' tabacchi della disciolta compagnia Benucci dee riscuotere per maggiori fruttati dal 1844 al 1846, e pel 1847, oltre l'ammontare de' capitali pe' tabacchi che già si stanno consegnando al Real Governo, i quali debbono far parte degli esiti del 1848, ed approssimativamente posson calcolarsi nella somma di ducati 400,000; e per ultimo un debito di ducati 65,719. 55 verso i Comuni del Regno per gli arretrati del beneficio comunale dal 1850 al 1855.

Riuniti tutti questi debiti dello Stato, si ha la somma di duc. 5,529,584. 48, la quale doveva esser pagata quasi tutta con l'esercizio del 1847. È una eredità tutta onerosa che veniva trasmessa al novello anno finanziario.

chiama la Camera ad acclarare i conti che si riferiscono allo Stato discusso; il che non può certamente la Camera ove non ne abbia i documenti dal Ministero. Il Ministero con una sofistica interpretazione dell'art. 88 dello Statuto si è creduto facoltato a contrarre un debito di 12 milioni; somma certamente che non si può supporre esaurita, ond'è da presumere che ne resti per l'esercizio del 1849.

In sì fatta condizione un vuoto della finanza obbligata a soddisfare quelle gravi ed urgenti sue obbligazioni sarebbe pure inevitabile, ove si ponessero questi due fatti; che la pubblica spesa niun straordinario aumento avesse avuto, nè potesse avere a questi tempi; e che la pubblica entrata sia nel fatto quella che nello stato discusso è calcolata e ritenuta. Ma le spese son cresciute nella stessa proporzione, e quasi per le medesime ragioni, onde le pubbliche entrate son diminuite.

Nulla non dirò delle molteplici opere pubbliche incominciate ne' trascorsi anni nelle varie provincie continentali, che con grandissima spesa vanno ora proseguite. Nulla degli esiti straordinari del 1847. Dappoichè come la somma de' debiti quì sopra noverati appartiene propriamente al passato anno, così al 1848 appartiene in principal modo l'aumento delle spese.

Dopo il nuovo ordine politico molti cambiamenti e riforme sonosi eseguite nelle diverse amministrazioni dello Stato. Ciò ha fatto crescere (e forse oltre il dovere) il numero delle pensioni di giustizia dovute a quelli che negli antichi loro ufizi sono stati da altri sostituiti. E le Camere legislative, che rappresentano il progresso politico ed assicurano la gloria avvenire e la potenza della patria, hanno arrecato anch'esse il bisogno di nuove spese.

Ma chi può ignorare come l'armamento della milizia cittadina, la spedizione di una considerevole parte dell'esercito per la guerra della italiana indipendenza, la necessità di sedar con le armi gl'interni tumulti che il mal talento ed il furore di una fazione avea destati nelle più pacifiche e tranquille provincie del reame, han quasi fatto esaurito il pubblico erario di tutte quelle somme che a pagar gli ordinari pesi dello Stato erano destinate?

I fatti presenti non vogliono essere che accennati. Nè accade fermarsi ad un calcolo aritmetico, del quale esporrò testè la indeclinabil conseguenza.

Insieme con questo aumento della pubblica spesa si ha una quasi non credibile diminuzione nella pubblica entrata.

Secondo il contratto della Regia interessata per le Dogane, ed i Dazi di Consumo (il quale doveva durare dal 1845 al 1850) era assicurata al Real Governo l'annua somma di 6,600,000 ducati, cioè ducati 4,400,000 per le Dogane, e ducati 2,200,000 pe' Dazi di consumo. E nondimeno il prodotto delle Dogane era grandemente diminuito, per modo che il governo riceveva annui ducati 700,000 di meno dell'affitto assicurato. In su lo scorcio del 1847 fu per la morte dello appaltatore sciolto il contratto stipulato nel 1844; e la M. V. con grandissima clemenza, vedute le ragioni della scenata riscossione, riunì a gran parte de' dritti che il Real Governo avea per lo stretto rigor del contratto contro gli eredi dell'appaltatore.

Le concessioni politiche della M. V. furono precedute da alcune finanziere, da molte amministrative. L'atto sovrano del 15 agosto 1847 avea diminuita l'imposizione sul sale di un terzo, che importava la somma di un milione di ducati. Nè si ac-

Nondimeno comechè queste considerazioni tendessero ad escludere la votazione per tutte

restò la benefica opera alla riduzione di quella sola imposta. Col Decreto degli 11 gennaio 1851 poco dopo che la M. V. era ascesa al Trono glorioso dei suoi maggiori, aveva abolita la metà della imposizione del macino che arrecava alla Finanza la rendita di ducati 625.946; con l'atto Sovrano de' 15 agosto 1847 pochi mesi prima di concedere una nuova forma di politico reggimento, abolir volle l'altra metà di quel balzello.

Tre milioni e dugentomila ducati che la Sicilia avrebbe dovuto pagare per la sua rata delle spese comuni non si sono ancora riscossi.

Non era trascorso un solo mese dal giorno delle concesse franchigie costituzionali quando pochi nemici della vera libertà si adoperarono reamente a suscitare tutte le passioni, a muovere tutti i partiti, a gittare il seme funesto del disordine e dell'anarchia. Come il diritto inviolabile della proprietà privata cominciava a non esser rispettato, così, quasi ogni vincolo di civile associazione fosse disciolto, non erano meno sconosciuti i diritti necessari del Governo. Di qui un gran ritardo nella soddisfazione delle imposte; di qui una incredibile audacia nel contravvenire alle leggi doganali e di privata.

L'ordine è ora ristabilito nel Regno, ma le conseguenze delle passate agitazioni sogliono sopravvivere alle fuggevoli cause loro; onde ora si tratta di riscuotere ciò che non è stato negli scorsi mesi soddisfatto, e questo torna assai malagevole ove non vengano adoperati eziandio alcuni modi pe' quali, come straordinari, è mestieri altra spesa.

Non mi tratterò più lungamente sulla parte che riguarda la diminuzione delle pubbliche entrate. Aggiungerò solo come calcolate esattamente le perdite per le diverse cause dinanzi accennate, la finanza infino a tutto il mese di luglio di questo anno ha riscosso di meno la somma di duc. 5.853.914.71. Sicchè calcolando con la medesima proporzione per gli altri cinque mesi, e ritenendo che in questi mesi si riscuota esattamente il tributo fondiario di tutto l'anno, si avrà alla fine di esso un introito diminuito di ducati 7.497.016. 17.

Ora rinnita la somma de' debiti, che aveva lo Stato nel finire del 1847, a quella della diminuzione delle pubbliche entrate, si ha la somma totale di ducati 12.826.400. 65.

Nè in questo son computate tutte le spese straordinarie che non possono ora ridursi ad una cifra certa e determinata, ma che sono certamente assai considerevoli per le cagioni testè esposte.

Tale è adunque la situazione, ovvero il *deficit* della Finanza nel 1848. Non però credo che questa condizione sia spaventevole, ove si ponga in riscontro con quella della Finanza degli altri Stati di Europa, ed ove si voglia per poco considerare che ci ha modi ben pronti ed efficaci a poter non solo superare a quel temporaneo bisogno, ma a fare altresì rifiorire la prosperità economica, e ad accrescere la pubblica ricchezza del nostro paese.

Ed è ben da considerare che dopo i fatti di una rivoluzione, la quale ha sospeso per alcun tempo il commercio, ed interrotta ogni maniera di pubblici lavori, una insolita povertà travaglia il nostro popolo. Quando mancano gli ordinari mezzi della industria il Governo ha il debito di soccorrere il popolo fornendogli il lavoro ed il pane. Ed ove il governo non provvede a tempo col promuovere massimamente le pubbliche opere, le conseguenze dello stato presente diverranno forse nel prossimo inver-

le imposte dirette ed indirette, riflettendo che le imposte secondo lo Stato discusso del 1847

no irreparabili ed estreme. La quistione sociale dev'esser dai Governi saggi prevenuta, prima che si presenti da se in tutta la sua forza. Grandissima attinenza ha la scienza economica con quella propria della Finanza; e solo differiscono talvolta ne' mezzi, senza esser contrarie.

Ora a riempire questo vuoto, a prevenir questi bisogni un doppio sistema può esser seguitato. O, senza prender alcun provvedimento generale, si adoperano, secondo che occorrono particolari bisogni, rimedi speciali, accrescendosi la somma di quello che dicesi con vocabolo straniero *debito galleggiante*, o si provvede in modo generale per sopprimere a tutto il vuoto della finanza.

Il primo sistema è stato infino ad ora preferito. Vari modi straordinari si sono adoperati secondo che a V. M. è noto, i quali è inutile il venir qui enumerando. Ma questo sistema ha molti inevitabili inconvenienti, nè è possibile trovar per tal guisa bastevole compenso ad un vuoto così grande, com'è quello onde si tratta.

Per un provvedimento poi più stabile e più sicuro due sole vie possono tenere: o il ricorrere ad un prestito, o il creare una novella rendita sul gran libro, ed esporla in vendita.

Molte offerte e molte ingegnose proposizioni di prestito mi sono state fatte; ma io ho calcolato che a noi non convenisse accettarne alcuna, e che si dovesse eleggere in preferenza la creazione di una rendita; poichè un prestito ci obbligherebbe ad una restituzione da farsi in pochi anni, il che porterebbe la necessità di creare negli anni avvenire novelle entrate, o sia novelle imposizioni, quando lo scopo principalissimo che ora bisogna proporsi, è quello di mettere il Governo e le Camere legislative nel grado di poter scemare i pubblici balzelli, o almeno di destinare una gran parte delle pubbliche entrate a tutte quelle opere che sono richieste dal bisogno di aiutare il progresso della civiltà.

A questo fine può solamente pervenirsi mercè la creazione della rendita iscritta sul gran libro. Nè giusta è la opposizione che si suol fare contro il sistema della rendita consolidata, cioè che dovendo esporre in vendita la nuova rendita creata se ne ritrae una somma molto minore del capital nominale; il che non averrebbe con alcuno dei metodi che mi sono stati proposti co' prestiti.

Si osservi nonpertanto che il prezzo attuale della nostra rendita è al di sopra di ducati 85 per ogni 5 ducati. Or si supponga che creandosi una rendita nuova si venda a questa ragione di ducati 85: ne risulta che se dopo 30 anni il Governo restituirà 100 ducati invece di 85, avrà pagato in questo spazio al creditore 150 ducati per interessi che, uniti a 15 che paga dippiù della somma ricevuta, sommano a ducati 165. Il che vale lo stesso che se avesse pagato un interesse del sei e mezzo per cento, o in quel torno; mentre niun prestito mi si è offerto a ragione più bassa del sette e mezzo o dell'otto. Dunque la creazione della rendita lungi dall'essere nociva all'interesse pubblico per questa ragione, è anzi da preferir ad ogni altro modo proposto.

L'altra opposizione che suol farsi a questo sistema è che col creare una rendita ed esporla in vendita, non si potrà avere in poco spazio di tempo tutto il danaro necessario senza farla scendere ad un bassissimo prezzo.

Ma le condizioni della nostra finanza sono tali da non farci temere questo danno, imperciocchè i nostri bisogni sono di due maniere: l'una ch'è la prin-

non sono molte onerose, ha stimato doverle votar tutte: e riserbando a più maturi studii i mi-

cipalissima, è il dovere che abbiamo di pagare i debiti verso le Regie casse sopra nominate; l'altra è di sopperire alle pubbliche spese in questi pochi mesi che ci rimangono per compiere l'anno.

In quanto alle pubbliche Casse non siamo stretti dal dovere di pagar loro prontamente in danaro contante tutto ciò che loro è dovuto; ma ci basta dar loro per la maggior parte dei loro crediti una sicura garanzia e metterle al caso di potere ad ogni uopo avere immediatamente le somme che loro fossero necessarie: ed a ciò si provvede agevolmente nel modo che io propongo alla M. V. col decreto che ho l'onore di sottoporle. Poichè basta che esse sieno assicurate che ad ogni loro bisogno possano immediatamente avere il danaro di cui sono creditori, e quest'assicurazione è pienissima allorchè il Governo intesta loro una rendita pubblica equivalente al loro avere, dando ad esse facoltà di venderla tutte le volte che la urgenza del bisogno il richiede, poichè in questo caso qualunque utilità della finanza deve cedere al bisogno ed al dritto delle amministrazioni creditrici, e qualunque danno della Tesoreria sarebbe minore di quello che deriverebbe dallo inadempimento delle sue obbligazioni.

Intanto insino a che le amministrazioni non saranno strette dalla necessità di vendere, il Tesoro profitterà dell'indugio per estinguere a mano a mano il suo debito.

In quanto alle spese di quest'anno basterà la vendita di una piccola parte della rendita creata, che non ne farà certamente diminuire di molto il prezzo corrente.

Io quindi propongo che piaccia alla M. V. di prescrivere che sia creata una rendita di 600 mila ducati, corrispondente alla ragione del cinque per cento al capitale di 42 milioni: alla quale rendita unita l'altra di ducati 100 mila creata col decreto del 26 aprile ultimo, si ha per tutto il nuovo debito una rendita di ducati 700 mila col corrispondente capitale di quattordici milioni.

Con questa somma io mi studierò di compiere la gestione dell'anno corrente. Egli è vero che i cinque milioni e 529,584. 48 che mancavano nel passato anno, uniti ai sette milioni e 497,016. 17 di minore introito probabile di questo anno corrente, darebbero un vuoto di ducati 12,826,400. 65: quindi se la rendita fosse venduta alla pari, si avrebbe un avanzo di 1,174,599. 55. Ma se i 700 mila ducati di rendita si vendessero alla ragione dell'85 per ogni cinque ducati, invece di dare 14 milioni darebbero un capitale di 11,900,000; e però non basterebbero a supplire al deficit del 1847 ed al minore introito del 1848 e molto meno potrebbero pagare le spese straordinarie occorse in questo anno e a dare al Governo il modo di soccorrere il popolo ne' presenti suoi bisogni.

Se non che è da osservare in primo luogo che non tutti i debiti verso le pubbliche casse sono così urgenti da doversi pagare immediatamente, ma si può rimettere il pensiero della soddisfazione a tempi più tranquilli: è da osservare inoltre che il pagamento di molti fra i più urgenti debiti può anche prorogarsi per poco tempo, e basta solo di mallevarlo nel modo che sopra è detto senza che sia necessario di vendere con perdita tutta la rendita creata; ed infine è da notare che importa, quando si contrae un nuovo debito, di usare la maggior diligenza per diminuirne la quantità, ed obbligare il Governo in questi casi a sentire ad ogni tratto il difetto del danaro; perchè gli uomini, comechè saggissimi, sono

glieramenti che vi si possono recare, rammenta al Ministero che informi la Camera del-

per natura inclinati allo spendere più che al risparmiare.

Per le quali ragioni trovo utile il non accrescere la somma del nuovo debito al di là di quella che io propongo.

Calcolata in questo modo la quantità della rendita che dee crearsi, rimane ancora un problema difficilissimo da dover risolvere, quello cioè di conseguire che la rendita creata non portasse nessuna novella gravezza ai popoli che danno tanta sollecitudine al paterno animo della M. V.

Io credo che il modo unico da risolvere questo problema sia di dover trarre partito dalla somma annua che la Real Tesoreria paga alla Cassa di Ammortizzazione per estinguere il debito pubblico, e che ammonta ora ad un milione e 600 mila ducati all'anno.

Per questa ragione propongo alla M. V. che 700 mila ducati, da prelevarsi da questa somma, sieno invertiti annualmente al pagamento della rendita nuova, e gli altri 900 mila rimangano per fondo di ammortizzazione.

Se la rendita da ricomprare co' 900 mila ducati avesse ogni anno il valore di 100 per 5, è chiaro che in 12 anni sarebbero pagati i 14 milioni, ed il Monte a multiplo ritornerebbe dopo questo spazio allo stato in che ora si trova. Vi ritornerà poi in un tempo minore se si ricomprerà la rendita ad una ragione più bassa. Sicchè senza gravare di novelli pesi le popolazioni, e sospendendo solo per 10 ovvero per 12 anni l'ammortizzazione della rendita che esiste oggi, il vuoto presente del Regio Erario sarà in questo spazio intieramente colmato.

E se negli anni avvenire sarà scrupolosamente serbato l'ordine presente di ammortizzazione, tutto il debito esistente e quello che ora si crea sarà spento in cinquant'anni, e queste popolazioni saranno disgravate quasi del quinto della loro uscita annuale.

Posto che una parte della rendita creata venga data in pegno alle pubbliche casse creditrici della general Tesoreria, egli è ben ragionevole che la rendita semestre che esse riscuotono dal Gran Libro sia da esse ritenuta in estinzione progressiva del credito loro contro la Tesoreria.

Così una parte delle usure sarà destinata in vece ad estinguere il capitale del debito; e quando il danaro destinato a pagare le usure può impiegarsi in soddisfazione del capitale, vien prontamente ad estinguersi il debito — Di che segue che per quanto la rendita che il Tesoro paga ogni sei mesi s'inverte in estinzione del capitale, altrettanto scema il debito delle usure, cioè si accelera l'ammortizzazione della nuova rendita che si è iscritta sul Gran Libro.

E se in questi ultimi anni avvenisse che il prezzo della rendita pubblica per qualsivoglia evento scemasse di assai in un momento in cui le Casse pubbliche non han bisogno di essere risarcite, non dev'esser vietato al Ministro delle Finanze di prescrivere ch'esse invertissero in acquisto di altra rendita le usure che riscuotono al finir di un semestre. La quale novella rendita dovrebbe ancora esser destinata a viemmeglio garantire il credito delle casse. Quando poi il debito del Governo verso di esse sarà tutto estinto in qualsivoglia maniera, dovrà essere ammortizzata non solo la rendita che ora dà loro in pegno, ma quella altresì che le casse avessero comprata con le usure semestri.

Le quali operazioni tutte se saranno dirette con

le somme rimaste in Cassa. In quanto alle formole la Commissione ha ritenuta quella del progetto, non potendosi adoperare quella del 1847 perchè nel corso dell'anno furono alcune imposte scemate. La Commissione chiede, e la necessità comanda la riscossione de' tributi: ma non può votarla per lungo tempo, si perchè non conosce il bilancio, e si perchè non ha fiducia nel Ministero. Quindi accetta l'idea, e si limita a proporre una emenda in queste parole — Considerando che non avendo l'attuale Ministero in nulla meritato della fiducia del paese, ed avendo specialmente mancato all'adempimento degli obblighi che indirettamente gli erano imposti dall'art. 17 dello Statuto, non si possono concedere al Governo più ampie facoltà di riscossione — Il secondo articolo riguarda la uscita. La Commissione manca di documenti, la formola è

prudenza dal Ministro che la M. V. deputerà alla pubblica azienda accelereranno moltissimo la estinzione della rendita che ora si crea.

E poi da notare che il Tesoro napoletano è creditore di molte somme di quel di Sicilia delle quali dovrà tosto o tardi essere risarcito. E questi crediti che si debbono certamente contrapporre al deficit del Tesoro napoletano dovranno pur destinarsi ad estinguere il nuovo debito aggiungendoli al Monte a multiplo.

Considerate tutte queste cose, io credo non pur necessaria, ma utile la proposta del decreto che io presento, e confido che avendo alla mia proposta annuito il Consiglio dei Ministri, la M. V. vorrà degnarsi di approvarla. — Napoli 15 settembre 1848 — Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze — FRANCESCO PAOLO RUGGIERO.

FERDINANDO II.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec., Duca di Parma, Piacerenza, Castro ec. ec., Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Veduto l'articolo 88 della Costituzione politica della Monarchia nel quale è stabilito che lo Stato discusso del 1847 rimane in vigore pel 1848, e che con esso rimangano pure provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del Governo per sopperire con espedienti straordinari a' complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato.

Veduto il rapporto presentatoci dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Su la proposizione del detto nostro Ministro Segretario di Stato.

Udito il nostro Consiglio ordinario.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È creata una rendita di annui ducati seicentomila col capitale corrispondente di dodici milioni che verrà iscritta sul Gran Libro del debito pubblico napoletano in testa alla Tesoreria generale col godimento dal primo luglio 1848.

Art. 2. Questa rendita è messa a disposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze sia per estinguere, sia per garantire i debiti più urgenti che la Real Tesoreria ha verso gli Apodissari del Banco, la Cassa di Sconto e la Cassa di Ammortizzazione, e per supplire ai bisogni del pubblico

difettosa. Negli ultimi mesi furono creati nuovi Ministeri, ed il nuovo reggimento ha modificato gli esiti. Quindi se gli estendesse a tutto ciò che ha fatto il Governo, potremmo approvare ciò che dovremo censurare in appresso. L'esito dev'essere approvato con leggi; dei decreti non possono esser rispettati che quelli che sono in armonia collo Statuto. Quindi vuol essere ritenuto il secondo articolo. La mancanza de' documenti non ha permesso alla Commissione di presentare un esame più esatto.

Si passa alla votazione delle considerazioni.

La 1.^a è ammessa all'unanimità.

La 2.^a del pari all'unanimità.

La 3.^a formolata dalla Commissione ammessa con 83 voti contro 13.

Più si viene alla votazione della dispositiva.

Il 1.^o articolo passa all'unanimità.

Erario per compiere l'esercizio dell'anno 1848.

Art. 3. La garanzia dei debiti sarà fatta coll'infestare alle casse creditrici una rendita equivalente al loro avere, la quale sarà da esse tenuta a luogo di pegno, con privilegio di poterla vendere al prezzo corrente in borsa senz'alcuna formalità, ogni volta che per le loro operazioni avranno preciso bisogno (riconosciuto vero dal Ministro delle Finanze) di riavere immediatamente il loro danaro.

Art. 4. In caso di pegno, la rendita semestrale che le casse creditrici riceveranno dal Gran libro sulla partita pignorata sarà secondo le occorrenze, a giudizio del Ministro delle Finanze, ritenuta da esse in estinzione progressiva del loro credito contro la Tesoreria o sarà impiegata in acquisto di altra rendita che accrescerà il valore del pegno ricevuto: ma l'acquisto non potrà esser fatto quando il prezzo della rendita nella Borsa di Napoli eccederà il cinque per cento.

Art. 5. Dagli anni ducati un milione e seicentomila, che il Real Tesoro deve ora alla Cassa di Ammortizzazione per l'estinzione del debito pubblico secondo le leggi ed i decreti in vigore, saranno prelevati 700 mila ducati annui per pagare la rendita creata col presente Decreto nonchè i centomila ducati di rendita creati col Decreto dei 26 aprile 1848, ed i rimanenti ducati 900 mila seguiranno ad appartenere al Monte a multiplo eretto per la estinzione del debito pubblico.

Art. 6. Tutte le somme che potranno a mano a mano riscuotersi in avvenire dalla Sicilia oltre il Faro in pagamento di ciò che essa deve alla Tesoreria di Napoli, saranno ancora versate nella Real Cassa di Ammortizzazione per aumento della somma destinata alla estinzione del debito pubblico.

Art. 7. Allorchè saranno estinti i crediti garantiti agli Apodissari del Banco, alla Cassa di Sconto ed alla Cassa di Ammortizzazione la rendita data loro in pegno sarà immediatamente ammortizzata.

Art. 8. Sarà in facoltà del Ministro delle Finanze di far eseguire i trasferimenti della rendita creata col presente decreto senza l'opera di Agenti di cambio.

Art. 9. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto. — Napoli 2 ottobre 1848.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

Firmato — RUGGIERO.

Il 2.º articolo egualmente all'unanimità.

Sorge quindi la controversia se la votazione generale debba essere una, e complessiva delle considerazioni e della legge, ovvero divisa per ciascuna delle due parti: si decide per quest'ultimo partito. Onde si viene a votare per le considerazioni, e si ammettono alla maggioranza di 80 contro 16. Quindi si passa alla votazione della legge, e viene accettata all'unanimità.

Il signor Tari osserva esser grave mancanza del Ministero il non aver rimesso tutti gli Stati discussi, e chiede che s'inviti a comunicarli; al che risponde il signor Tarantini, che alcuni sono stati respinti, non essendo muniti della firma. E immediatamente appresso il Presidente comunica alla Camera un ufficio del Ministro delle Finanze, con cui rimette lo Stato discusso del Ministero de' Lavori Pubblici.

Essendosi chiesto alla Banca, perchè non si stampino gli ordini del giorno per gli Uffici, ed essendosi osservato, che non tutte le proposizioni sinora inviate sono state in tutti gli Uffici deliberate, il signor De Blasis ha proposto, che il Segretario di ciascun Ufficio legga alla Camera il risultato di ciò che si è risolto nel proprio Ufficio.

Il signor De Luca N. rammenta, che innanzi alla proroga era in discussione il progetto di legge sulla Guardia Nazionale: che gli emendamenti della Commissione eran pronti, e però chiede che se ne sollecciti la discussione. Ed il signor Bellelli membro della Commissione risponde esser la Commissione pronta a presentarli. La seduta è sciolta alle 4 p. m.

TRENTESIMASETTIMA TORNATA

(17 febbraio 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La tornata si apre all'una p. m. Leggesi l'ultima parte del verbale della seduta del 12 corrente, il quale dopo alcune osservazioni resta sanzionato. Indi vien letto ed approvato il verbale della seduta precedente. Si passa all'appello nominale e trovansi intervenuti 97 Deputati.

Il Presidente dà comunicazione d'una lettera del signor Imbriani, il quale per una sventura domestica chiede un congedo e il surrogamento d'un altro Deputato alla Commissione dell'Indirizzo. La Camera gli accorda un congedo illimitato.

Si dà lettura di due rinunzie, l'una dello Arcidiacono Leante, e l'altra del signor Blanch le quali sono accettate.

Il signor Scialoja fa una mozione d'ordine.

Dice essersi trasmesso al 2.º Ufficio per la nomina d'un Commessario ad un progetto di riforma daziaria. Domanda che venga ritirato e mandato alla Commissione permanente di finanza; e così si faccia per ogni altro progetto che a quella branca si riferisca.

Parimente chiede il signor De Luca N. che le proposte riguardanti Agricoltura e Commercio s'inviino alla Commissione speciale. La Camera fa dritto ad ambo le domande.

Il signor Grassi vorrebbe creata una Commissione legislativa; ma il Presidente ricorda che questa mozione fu già fatta altra volta, e si risolvè di rimetterla alla discussione del Regolamento definitivo.

Il signor Poerio presenta un indirizzo di 200 Leccesi, che significano la loro riconoscenza alla Camera pel coraggio civile di cui fa mostra. Si rinvia alla Commissione delle petizioni.

Presenta inoltre una domanda di due cittadini che si offrono ad assumere la pubblicazione delle discussioni della Camera e propone si nomini una Commissione speciale che insieme alla Questura si occupi di questo urgente argomento: ma a richiesta del Presidente si decide che venga in prima consultata la Questura.

Il signor Abignenti rammenta l'importanza d'una legge sulla pubblica istruzione: indarno essersi atteso che il Ministero ne prendesse l'iniziativa, e le proposte del Deputato Bonomo e di altri non riguardare che una branca sola. Però domanda si nomini una Commissione che dia opera ad un progetto compiuto. Il Presidente invita a formulare in iscritto la sua proposizione.

Si legge un sommario di petizioni: il signor Poerio relatore propone la proclamazione a Deputati de' signori Varo e Morgia, avendone la Commissione trovati regolari i poteri. La Camera ad unanimità vi aderisce. Dice poi come sulle elezioni dei signori Ippolito, Fabiani, ed Ortale, la Commissione abbia dovuto soffermarsi, essendovi reclami del Ministero. La Commissione però avendo trovato non bastevoli gli elementi finora prodotti, aver divisato chiedere al Ministero maggiori chiarimenti con un ufficio che il relatore sottopone all'approvazione della Camera; resta approvato.

Si passa al rapporto sulle petizioni, e la Camera prende le deliberazioni seguenti: passa all'ordine del giorno su quelle de' cittadini Leopoldo Leuzi, Domenico Ingrati, Pasquale Russo, Giuseppe Gualtieri, Maria Bolti, Domenico Jerardi, Marco Russomanno, Ferdinando Galiani, Gabriele Lanese, Michele Tabassi, Vincenzo Greco, Luigi Bova, Antonio Adorato. Rinvio all'Archivio quelle de' 17 cittadini che chiedono l'abolizione dell'arresto personale in materia civile e commercia-

le, di Gaetano Briganti, Vincenzo Albarella, del quale si fa onorevole menzione; di Vincenzo Pugliese, di Vincenzo Quartaroli, di Luigi Costantino — Alla Commissione degl'impieghi quella di Domenico Ciaburri.

Al Ministro dell'Interno quella d'Alfio Caponetti, di Donato Ciccorelli, di Raffaele Cifarelli, di tre cittadini del Comune di S. Fele, di Antonio Ronda.

Al Ministero di Giustizia quelle del Cittadino Carmine Franzese, e di molti detenuti nelle prigioni di Stilo.

Al Ministro della Guerra quella di Concetta Maurizio per sollecitare la promessa legge sulle pensioni delle vedove de' militari costituiti nel 1821, e quella de' 5 Uffiziali delle abolite legioni provinciali che reclamano per l'esecuzione del Decreto del 17 marzo 1848.

Al Ministro dell'Istruzione pubblica quella del cav. S. Nicola di Venafro.

Al Ministro delle Finanze quella di Antonio Prestia. Sul proposito di una petizione di un impiegato del 1820 che chiede esser reintegrato, il signor De Martino dice che il Ministero non ha punto curato di ristorar que' cittadini che nel 1820 avean perduto i loro impieghi per opinioni politiche, sebben molti fra essi lo avessero meritato per ingegno e per opere pubblicate. Altri Deputati lo appoggiano. Qui si discute se la Camera possa in tali cose prender l'iniziativa e si mette a' voti la questione. Sorto il dubbio che la Camera non sia in numero, si fa l'appello nominale: in questo entrano degli altri Deputati e si ha il numero legale. Il signor De Luca lamenta l'assenza de' Deputati e vuol fatti pubblici i nomi di coloro che non intervengono. Il Presidente dice la Camera averlo incaricato di far loro un invito: e il signor Poerio rammenta la legge da lui proposta sull'obbietto. La questione si risolve negativamente e la Camera si uniforma all'avviso della Commissione.

Si procede allo sviluppo delle proposte di legge provinciale e comunale. Il signor Pisanello essendo infermo, si rimette al lunedì il suo sviluppo, e così pure quello del signor De Blasiis, il quale dice che per la molta affinità ch'è tra' loro progetti convenga non disgiungerli. È chiamato a sviluppar la sua proposta il signor Faccioli. Dice come una buona legge comunale e provinciale non solo valga a restituire ai Comuni e alle Provincie la libera amministrazione del loro patrimonio, ma eziandio a svegliare nelle masse l'affetto al nuovo regime costituzionale. Rammenta le franchigie possedute da antichissimo da' nostri municipali e l'introduzione della funesta centralità amministrativa avvenuta nel 1809 per opera dello straniero. A quell'esser dovuta la prosperità agricola commerciale e industriale di cui goderono fino all'entrar del presente secolo le nostre provincie; all'altra il

compiuto ammortamento della vitalità cittadina. Pertanto il suo progetto informarsi di questo principio, che si abbia a riallaccar la interrotta catena della nostra tradizione: far disparire dall'organismo della macchina amministrativa tutte quelle molle intrusevi con intendimento di centralizzare e che riescono solo ad incepparne il giuoco, far rivivere gli antichi parlamenti municipali indefinitivamente prorogati per virtù de' funesti ordinamenti del 1809 e del 1816: conferire la libera elezione de' rappresentanti municipali con voto diretto a tutti que' cittadini che offrirono legali guarentigie di capacità e di amore per l'ordine. Termina dicendo che il problema da risolvere nella istituzione de' municipii è quello di conciliare la libera amministrazione di questi e delle provincie con la vigilanza del governo centrale, e che ei si lusinga aver nel suo progetto avvicinati i due estremi.

Succede alla tribuna il generale Pepe per lo stesso obbietto, che legge il suo discorso. Comincia dal toccare dell'urgenza d'una legge municipale e provinciale che sostituisca al presente sistema amministrativo uno conforme alle nuove condizioni del regime costituzionale. Insiste sull'importanza d'un buon organamento del Comune, centro dello Stato. Rammenta gli antichi e larghi istituti onde il reame godè da Federico lo Svevo fino a Carlo 3.^o che sebbene conquistatore non vi attentò, anzi se ne valse ad abbattere la potenza de' Baroni. Dice come la distruzione delle nostre franchigie municipali fosse stata opera del governo decennale e segnatamente del Ministro Giuseppe Zurlo, che con audacia di zelo cortigianesco giunse fino ad arrogarsi la pecunia de' Comuni, e farne dono al regio erario. Indi si fa a segnalare le funeste conseguenze morali di quel sistema; l'odio cioè che dapprima rivolto a' feudatarii dalla cui oppressione aveano i Comuni un vindice nel braccio regio, si riversò tutto su quest'ultimo, quando abbattuta la tirannide baronale, vi si surrogò esso stesso. Passa di poi a notar partitamente i vizi del vigente sistema: le estorsioni degli Intendenti e la loro malefica influenza sugli uffiziali municipali; la spendiosa inutilità dei Sott'-Intendenti; lo scandalo de' Consigli Provinciali rivestiti della competenza del contenzioso amministrativo nella quale sono ad un tempo giudici e parti; il monopolio degl'ingegneri de' Ponti e Strade che sì grave pesa sulle provincie. Rammenta la legge del 18 gennaio 1848 che prescriveva la ripristinazione de' Comuni nelle loro tradizionali franchigie. E conchiude sostenendo la convenienza che a quelle si ritorni, ordinando un sistema che guarentisca ai municipii la libera amministrazione del loro patrimonio, la libera scelta ed il sindacato de' loro amministratori, e una tal dipendenza dal governo centrale che

non renda effimero l'esercizio di que' dritti.

Si procede alla votazione per sostituire il signor Imbriani nella Commissione per l'indirizzo, e risulta eletto con 63 voti il signor Manna.

Si distribuiscono negli Uffici i nuovi Deputati proclamati; e la seduta è sciolta alle 4 1/2.

Ordine del giorno per lunedì — Sommario di petizioni — Verifica de' poteri — Continuazione degli sviluppi sulla legge Provinciale e Comunale — Rapporto sulle petizioni — Sviluppo del signor Poerio sulla sua proposta intorno ai Deputati assenti.

TRENTESIMAOTTAVA TORNATA.

(19 febbraio 1849)

Presidenza del signor Capitelli.

Si apre la tornata alle 12 1/2 meridiane.

Il Ministro delle Finanze siede al banco. Diversi Deputati annunziano che i signori Dragonetti, Vallin, Raso, Jacampo, abbian loro scritto d'esser prossimi a recarsi nella Capitale essendone stati impediti per diverse ragioni.

Il Segretario Devincenzi dà comunicazione di due lettere de' signori Santangelo ed Aceto che si scusano perchè infermi. Si dà un mese di congedo al primo, e due al secondo, attesa la gravità del suo male. Il signor Mauro osserva non essere mestieri produrre certificati di medici, come faceva il signor Aceto.

Il signor De Luca Ferdinando domanda che il Presidente convochi per giovedì alle 10 la Commissione del Regolamento.

Il signor Poerio rammenta doversi nominar de' supplenti per la Commissione degl'impieghi. Il Presidente dice che riunirà in sua casa i membri presenti, e poi proporrà alla Camera.

Si legge il verbale dell'altra seduta e resta approvato. L'appello nominale offre 92 Deputati intervenuti.

Il Presidente dà comunicazione dell'Ufizio pervenutogli dalla Camera de' Pari, relativo alla legge inviatale. « Ho l'onore di farle qui » annessa pervenire la legge, ch'ella trasmise » a questa Camera con suo pregevole ufizio » del 14 corrente ne' termini che è stata dalla » medesima votata nella tornata di questo » stesso giorno » firmato Gamboa — Camera de' Pari Sessione 1848.

» La Camera de' Pari ha votato ne' seguenti » termini il progetto di legge proposto dalla » Camera de' Deputati. »

» Art. 1. Le imposizioni dirette ed indirette le quali esistevano per leggi in vigore » sino al 31 dicembre 1848 sono votate le » prime per due bimestri, che scadono a 15

» aprile, e le seconde sino alla votazione dello » Stato discusso. »

Art. 2. Durante questo spazio di tempo » l'esito continuerà provvisoriamente secondo » le leggi ed i decreti esistenti, che non sieno » in discordanza coll'attuale regime rappresentativo come è stata votata nella tornata » di sabato 17 febbraio 1849. Il Segretario » Conte Genoio. Il Vice Presidente Gamboa. »

Il Presidente propone che vista l'urgenza dell'obbietto, si sospenda la seduta onde la Commissione di Finanza possa all'istante riunirsi.

Ma prima di ciò il signor Baldacchini domanda di fare al Ministro delle Finanze la seguente interpellazione che da lui viene letta. » Desidero interpellare il Ministro delle Fi- » nanze, la prima volta ch'egli si è recato in » questa Camera su' seguenti tre casi che a » me sembrano gravissimi. »

» 1. Perchè egli abbia chiesto per sei mesi » a questa Camera la percezione delle imposte, senza esservi debitamente e per iscritto » in forma di progetto di legge autorizzato » dalla Corona. »

» 2. Perchè stimando utile la sua opinione » al bene del paese, non sia venuto a sostenere in questa Camera ad occasione della » legge di finanze proposta.

» 3. Come e con quali mezzi pensi di sostenere il grave carico del suo Ministero, e di » reggere il credito dello Stato in tempi difficilissimi non essendo appoggiato da questa » Camera e dopo la votazione del 17 febbraio, » non avendo neppure la maggioranza in un » altro recinto. »

Dichiaro sin da questo momento che non volendo creare inciampi al Governo dove plausibili sieno i chiarimenti del Ministro io me ne terrò soddisfatto.

Il Ministro sale alla tribuna per rispondere. Dice che fin dal dì 6 corrente egli aveva recato alla Camera tutti gli Stati discussi; che alcuni gli furono respinti per non essersi avvertita la sottoscrizione del Ministro che era in un angolo di pagina, e che quello della Guerra si disse smarrito: gli uni pertanto aver egli già restituiti, e l'altro consegnarlo di presente alla Camera sulla Banca. In quanto alla non esibita autorizzazione per la domanda de' tre bimestri, ciò essere avvenuto perchè egli, vedendo che il giorno innanzi erasi fatta un'altra proposta nella Camera aveva voluto attenderne l'esito, e non era intervenuto nella discussione perchè ignaro, non essendo suo costume di leggere il giornale ufficiale. Alla interrogazione come egli intendeva menar innanzi il suo dicastero, risponde esser chiaro il modo cioè che la Camera metta d'accordo con lui, stantechè è comune lo scopo ch'è il bene del paese.

A questo il signor Baldacchini attesta do-

versi dichiarare non soddisfatto. Aver egli domandato al Ministro come si fosse condotto a far una proposta alla Camera senza lo appoggio de' suoi colleghi e l'autorizzazione della Corona. Egli rammenta, che essendo egli un agente responsabile del potere esecutivo, il quale risiede nella Corona, cessa dall'esser Ministro, qualora la protezione della Corona gli venga meno. L'altra sua interpellazione essere stata schivata dal Ministro. Onde egli insiste su questo punto: come pesi il Ministro di sostenere il suo grave carico mancandogli la maggioranza in questa Camera, e neppure avendola nell'altra, perocchè la sua domanda di un semestre a cui un sol pari, da lui medesimo appoggiato, proponeva che la Camera assentisse, venne invece respinta. Replica il Ministro impugnando il fatto ch'egli abbia appoggiato un Pari, sebbene il signor Baldacchini glielo nomini, negando inoltre di non aver la maggioranza in quella Camera, dalla quale se non tre bimestri, ben due gliene furono conceduti, soggiungendo ch'egli saprebbe mostrare i suoi poteri, ove gli fossero richiesti, e che in quanto alla facoltà in controversia può affermare di essere stato autorizzato a domandar la riscossione delle imposte insino alla votazione dello Stato discusso, il quale termine era a lui paruto poter essere di sei mesi. Del rimanente sua colpa essere stata il voler procedere d'accordo con le Camere e il non aver assistito alla discussione anzidetta. Ma il Ministero aver sempre fatto il suo dovere.

Il signor Pica domanda che il Ministro sia invitato a deporre sull'istante i poteri di cui si dicea investito; ma egli risponde non averli seco; poterli presentare fra qualche giorno.

Il signor Baldacchini protestando di non esser rimasto soddisfatto, domanda che si passi all'ordine del giorno.

Il sig. Faccioli interpella il Ministro intorno ad una Ministeriale colla quale egli avrebbe autorizzato i percettori a riscuotere. Ottiene in risposta che la Ministeriale cui egli accenna ha soltanto ordinato il lungo lavoro preparatorio richiesto per la esazione delle imposte dirette, al qual uopo il Ministro dice che avrebbe potuto provocare un'ordinanza. Dopo ciò il signor De Blasiis propone un ordine del giorno così motivato.

» La Camera dichiarandosi non soddisfatta » delle spiegazioni date dal Ministro delle Finanze all'interpellazione del Deputato Baldacchini, passa all'ordine del giorno. »

Si passa alla votazione e la Camera adotta con voti 84 contro 8. Indi la seduta si sospende per un'ora e mezzo e vien ripresa alle 3 p. m.

Il signor Scialoja a nome della Commissione di Finanza legge un rapporto che esprime il parere unanime della stessa Commissione

intorno alla deliberazione della Camera dei Pari sulla legge delle imposte. Dice che in quella deliberazione si può facilmente distinguere l'assenso implicito dato al progetto di cui la Camera de' Deputati prendeva l'iniziativa, da un'opinione emessa dall'altra Camera in quanto al bimestre di più delle imposte dirette, ed alla illimitata concessione delle indirette. E poichè la iniziativa in materia di imposte è privilegiatamente data a questa sola Camera, onde la prerogativa di lei possa conciliarsi col voto della Camera de' Pari, dice esser avviso della Commissione che innanzi di prendere quella deliberazione che dallo Statuto le è imposta, la Camera dia una novella pruova di prudenza civile e dimostri come insieme al sentimento de' suoi delli e de' suoi doveri sia in lei grande il desiderio di accordo e di armonia cogli altri poteri dello Stato. Si fa pertanto a proporre l'espedito di una conferenza libera, ovvero Commissione mista di membri di ambedue le Camere, i quali riuniti consultino sul partito da prendere e poscia riferiscano rispettivamente alle Camere, le quali debbano deliberare e risolvere. Questo temperamento il signor Scialoja dimostra esser negli usi de' più antichi parlamentari, e sorretto dall'autorità di classici scrittori.

Ma il signor De Luca N. si leva a combattere l'avviso della Commissione parendo a lui che la Camera venisse a porre in dubbio la sua prerogativa.

Il signor Scialoja tornando alla tribuna, chiarisce ancor più le considerazioni esposte nel rapporto; ma persistendo il signor De Luca nel suo assunto, egli fa una mozione di ordine, osservando che l'ora è pregiudichi il fondo della quistione che la proposta della Commissione lasciava intatto. Il Presidente crede che la mozione sia accolta ad unanimità, ma protestando i signori Giardini, De Luca, e Polsinelli, la mette ai voti ed è adottata ad unanimità meno tre.

Indi si mette ai voti la proposta della Commissione, ed è adottata parimenti con 90 voti contro sei. Il Presidente dice che si farà un messaggio all'altra Camera, ed ove consenta al partito proposto, si procederà alla nomina de' Commissarii.

Si legge il sommario delle petizioni. Indi si dà comunicazione di un ufficio del Ministro dell'Interno, il quale promette di dare, appena gli giungano da Provincia i chiarimenti chiesti sul conto de' cittadini Ortale, Fabiani, ed Ippolito, de' quali pende la verifica de' poteri.

Il signor Pisanelli chiamato a sviluppare il suo progetto di legge municipale, e provinciale, domanda che sen faccia almeno, sembrandogli non dubbia la convenienza della presa in considerazione. Ma il signor Poerio gli fa os-

servare che lo sviluppo è richiesto come esposizione de' motivi che han condotto l'autore ad adottare questo o quell'altro sistema. Allora il signor Pisanelli dichiara di cedere la parola al signor de Blasiis, attesochè per la grande affinità de' loro progetti essi abbian divisato di fonderli in un solo. Propone intanto la nomina d'una Commissione di 15 membri che senza indugio dia opera alla discussione della legge, riunendosi ne' giorni in cui non v'è seduta pubblica coll'assistenza degli stenografi, onde la disputazione sia grave e possa esser fatta di ragion pubblica. Molti Deputati appoggiano la mozione.

Il signor De Blasiis sale alla tribuna a sviluppare il suo progetto. Tocca della necessità d'una pronta e radicale riforma delle nostre leggi amministrative per eliminarne il principio della centralità, che omai le rende incompatibili cogli ordinamenti liberali. Accenna agli studi da lui fatti sulle leggi straniere, ma dice aver soprammodo attinto nelle nostre antiche e sapientissime istituzioni municipali di cui l'occupazione forestiera venne a privarci. Da questo documento che la storia dà del nostro passato viver civile egli trae la risposta a chi obietta che esser prematura pel nostro popolo una legge amministrativa sinceramente liberale: e soggiunge la libertà di amministrazione del Municipio e della Provincia non esser meno razionale di quella dell'individuo, o della famiglia, nè doversi meno dalla legge rispettare; se non che come a quest'ultima così alle altre esser giusto che sien posti de' limiti: limiti maggiori pel municipio che per la famiglia: maggiori ancora per la provincia che pel municipio: ma minori sempre di quelli imposti dall'amministrazione dello Stato. Indi l'oratore espone il concetto organico della legge da lui proposta. Ritiene la divisione del territorio per province, considerando però queste come una creazione fattizia della legge, da dover servire di anello unico in riguardo all'amministrazione fra il municipio e lo Stato. Le divisioni circondariali, distrettuali e simili sotto il rapporto amministrativo esser soltanto una dispendiosa e superflua complicazione, che andrebbe abolita con vantaggio anche economico, pel risparmio d'un personale considerevole. Senza fermarsi a dimostrare l'opportunità delle elezioni liberamente popolari, l'oratore si arresta soltanto a giustificare perchè abbia proposto la elezione diretta pe' Consigli municipali, e la indiretta per gli ufficiali municipali. È paruto a lui potersene affidare al senno popolare nelle elezioni di più individui a cariche identiche, eliminandosi così presso ciascun elettore i voti dettati da parzialità con quelli che sono giustificati da verace merito. Ma lo stesso non accadere nell'elezione di un solo a carica specifica, in cui tanto più soglion dominare le

deferenze e gli intrighi, quanto gli elettori locati sono più in basso. Le altre ragioni che son da aggiungere a questa ei le riserva alla discussione del progetto. Parimente dice essergli sembrata preferibile la elezione indiretta de' Consigli provinciali, cioè fatta da Consigli municipali, perchè più facilmente si allontanassero le grettezze del municipalismo, ma dichiara di non esser così tenace di questa seconda veduta come della prima. In quanto alle condizioni di capacità elettorale, esser egli larghissimo, ma aver proposta una severa restrizione per gli analfabeti, salvo una temporanea eccezione pe' comuni che hanno meno di 3 mila anime. E in vero i dritti politici esser meno dritti che doveri, epperò dover la società esser molto rigida sulle garentie d'idoneità richieste pel loro esercizio. Del rimanente quella restrizione sarebbe a suo avviso un incitamento per generalizzare nel popolo l'istruzione finora tanto negletta. Sviluppa inoltre i motivi che lo hanno indotto a proporre come penalità la temporanea decadenza dal voto attivo e passivo per coloro, che eletti a cariche gratuite municipali, o provinciali, si recusassero, ovvero di fatto trascurassero di compiere gli obblighi. Esser ufficio della legge avvertire con tai mezzi indiretti la tendenza egoistica che suole allontanare i cittadini dallo esercizio de' loro doveri verso lo Stato. Da ultimo dice l'oratore come egli abbia mirato alla maggior possibile unità di sistema fra le amministrazioni municipali e provinciali, e l'amministrazione suprema dello Stato: aver quindi posto mente all'equilibrio delle attribuzioni fra le rappresentanze deliberanti e le autorità esecutive, al dritto di censura nelle prime, di reclamo ne' cittadini, di rielezione negli eligibili. Aver contemperato gli articoli 9 e 14 dello Statuto, determinando tassativamente gli oneri che i Comuni e le province possano imporsi e fermando un maximum, oltre il quale si richieda un'autorizzazione per legge. L'oratore termina instando perchè la Camera anteponga ad ogni altra la formazione di questa legge che deciderà le basi al novello ordinamento politico della patria.

La Camera prende in considerazione i progetti de' signori Faccioli, Pisanelli, e De Blasiis. Si mette ai voti la proposta del signor Pisanelli e resta adottata, decidendosi che la Commissione di 15 membri venga nominata nella Camera a scrutinio di lista, e che alla medesima vengano comunicate altresì le osservazioni del signor Pepe sullo stesso subbietto.

Il signor Poerio dà lettura del suo progetto di legge su' Deputati assenti, e sen rimanda lo sviluppo alla prossima tornata.

Il signor Maza interroga il Presidente se abbia ricevuta la lettera indirizatagli da' Depu-

tati Massari e Spaventa secondo si rileva dai pubblici giornali. Il Presidente afferma di sì, e di avere scritto ad essi ed al signor Leopardi che niun ostacolo vi sia alla loro venuta.

Il signor De Luca N. rammenta la legge sulla Guardia Nazionale di cui vorrebbe ripresa la discussione. Il Presidente dice che in una delle prossime tornate se ne sarebbe tenuta ragione. La seduta è levata alle 4 1/2 p. m.

Ordine del giorno per giovedì. Sommario di petizioni. Verifica de' poteri. Rapporto sulle petizioni. Sviluppo della proposta di legge del signor Poerio su' Deputati assenti. Nomina della Commissione per la legge Comunale e Provinciale.

TRENTESIMANONA TORNATA.

(22 febbraio 1849)

Vice-Presidente signor Savarese.

La tornata è aperta alle 3 p. m.

Si dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale resta approvato, dopo talune osservazioni.

Il signor Baldacchini dichiara, ch'egli ignorava la posizione in cui si trova il Ministero in questo momento, ed è dolente d'aver dovuto nella sua interpellanza al Ministro delle Finanze accennare a particolari avvenuti nell'altra Camera, ma esservi stato necessitato dalle risposte del Ministro.

Il signor De Luca N. rammenta le sue istanze perchè si ripigli la discussione della legge

veduta la deliberazione della Camera nella quale furono ammesse le rinuncie di quattro deputati.

Il sottoscritto propone che si adotti il seguente progetto di legge.

1.° Non sarà permesso per le elezioni, che avran luogo da oggi in avanti di rinunciare per motivi generici alla deputazione della Camera de' Deputati.

2.° Sarà permesso per giusti, e giustificati motivi reclamare contro le deliberazioni delle giunte elettorali, e chiedere di venir cancellato dalla lista degli eligibili, sia a perpetuità, sia per la durata d'una legislatura.

3.° Il reclamo di cui è parola nell'articolo precedente dovrà proporsi, instruirsi, e risolversi applicando le medesime regole fissate dalla legge elettorale provvisoriamente in vigore, sui reclami tendenti a farsi comprendere nel numero degli eligibili, se si trovi omissa il proprio nome.

4.° La giunta elettorale, ed in caso di gravame il tribunale civile potranno ammettere i reclami, che crederanno giusti, rimanendo investiti a tal fine d'una autorità discrezionaria. Benvero che dovranno motivare la propria decisione.

5.° I Sindaci de' Comuni ed in Napoli gli eletti ciascuno per la propria Sezione, dovranno personalmente, ed assistiti dal loro cancelliere recarsi dal deputato prescelto, dopochè la Camera si è aperta, consegnare ad esso deputato in persona l'estratto dell'atto di nomina, e trasmettere per l'or-

sulla Guardia Nazionale, e dice che lo Statuto sarà una lettera morta finchè non è affidato al patriottismo della Guardia Cittadina.

Il signor Gallotti credendo che il signor De Luca avesse detto *al solo patriottismo della G. N.* protesta contro questa espressione che potrebbe offendere le altre armi. Ma il signor De Luca dichiara di aver detto *al patriottismo* e non già *al solo patriottismo*.

Il signor Muratori appoggia la mozione di De Luca, allegando i disordini che contristano le province per la mancanza della Guardia Nazionale.

Il Segretario Devincenzi dice che si darà comunicazione alla Camera di tutte le proposte e mozioni discusse dagli Uffici, perchè la Camera ne deliberi successivamente la messa all'ordine del giorno.

Si legge il sommario delle petizioni. Sulla domanda del signor Clementi vien dichiarata l'urgenza per quella de' cittadini Sbaraglia di Chieti illegalmente arrestati e tradotti nella fortezza di Pescara senza esser rei di verun delitto.

Il signor Poerio rimette alla Banca il mandato del signor Sarlo insieme ad una sua lettera di cui si dà comunicazione, con la quale si giustifica di non aver potuto sinora recarsi alla Capitale.

Si accorda un mese di congedo al Deputato Sangiovanni che ne avea fatta la domanda per infermità.

Il rapporto delle petizioni è differito per l'assenza del relatore Pica.

Il signor Poerio è chiamato a sviluppare la sua proposta di legge su' Deputati assenti¹. Dice

gano del rispettivo Intendente, copia del detto verbale al Ministro dell'Interno.

6.° I deputati —

a. I quali non esibiscano alla Camera i loro poteri fra 15 giorni dall'apertura della medesima senza che abbiano precedentemente chiesto ed ottenuto da lei un congedo.

b. Quelli che non gli esibiscano tra 15 giorni a contare dal dì della deliberazione del ricusato congedo.

c. Quelli che decorso l'ultimo giorno del congedo ottenuto non gli esibiscano.

d. Coloro i quali dopo aver cominciato a prender parte a' lavori della Camera per sette sessioni continue se ne assentino, senza aver chiesto ed ottenuto congedo.

e. Coloro che in tutto il corso di un periodo annuale della legislatura, senza averne ottenuto congedo assistano per un numero minore di tre quarti delle sedute della Camera.

Rimarranno a perpetuità privati de' dritti politici.

7.° L'atto con cui rimangono privati consisterà nell'estratto del corrispondente capo della deliberazione della Camera, il quale estratto segnato dai Segretarii della medesima, verrà rimesso al Ministro degli Affari Interni. Sarà a cura di esso Ministro darne partecipazione agl'Intendenti di tutte le provincie, e da costoro ai Sindaci di tutti i Comuni del Regno. Come in pari tempo farla riportare nel giornale costituzionale.

esser grave mancamento quello dei Deputati che trascurando l'adempimento de' loro doveri, non intervengono nell'assemblea: la Camera dovervi provvedere, essendo dritto di tutti gli elettori di vedersi rappresentati nel parlamento. Tratta una quistione pregiudiziale: se bastino all'uopo delle misure regolamentari, o sia mestieri d'una legge. Lui essere andato in quest'ultima sentenza, per due ragioni. 1.^o Che trattandosi d'allontanar dalla Camera un Deputato già proclamato, questo atto sia troppo grave per poterlo compiere senza il concorso dell'intero potere legislativo. 2.^o Che dopo l'esclusione d'un Deputato debba provvedersi alla sua sostituzione, e la Camera non avrebbe in questo caso il dritto di provocar la convocazione de' collegi, onde rendesi necessaria un'apposita legge. Indi viene a svolgere i principi onde s'informa la sua proposizione. Rammenta la regola adottata dalla Camera che il mandato degli elettori non sia obbligatorio, e ne desume come conseguenza ineluttabile che il Deputato, il quale abbia accettato il mandato, e poi non ne adempia gli obblighi, dia il dritto alla Camera di astringerlo allo adempimento e infine di escluderlo. Discorre i vari gradi da lui proposti, dell'ammonizione, della censura, dell'eliminazione del Deputato. Indi percorre i pericoli di questa facoltà conferita alla Camera, tocca della tendenza invaditrice delle maggioranze, rammenta gli scandali avvenuti in Inghilterra e in Francia, ove si videro espulsi dall'Assemblea degli onorevoli rappresentanti per faziosa connivenza della maggioranza al potere. Per queste considerazioni aver egli circondato di grandi cautele l'esercizio del dritto della Camera, fino ad ammettere il Deputato escluso alla rielezione. Termina l'oratore col far voto che la legge da lui proposta non abbia mai ad aver applicazione in questa Camera.

Il signor Mancini dichiarando di non oppugnare la presa in considerazione, osserva però che la prima parte del progetto sia piuttosto materia da regolamento che di legge: onde vorrebbe che la Commissione la quale sarà deputata all'esame di quello, sceverasse i primi da'secondi elementi.

Il signor Poerio dice aver egli primo avvertita quella possibile obiezione; ma essergli stata necessità tener la via che si censura, per mostrare la gradazione fra vari espedienti per lui proposti. Il signor Bellelli parla contro la presa in considerazione. A suo avviso la proposta offende la dignità della Camera: egli respinge la supposizione che un Deputato possa rendersi manchevole ai suoi doveri. I pericoli della facoltà che si vorrebbe concessa alla Camera lo preoccupano forte; ed egli non crede bastevoli le guarentigie escogitate dal signor Poerio. Ritiene inoltre come non praticabili i provvedimenti proposti, e dice

che le antiche leggi coattive della Camera inglese sono perciò in necessaria desuetudine. Non ammette l'argomento che la rappresentanza de' cittadini venga a mancare per l'assenza de' Deputati, imperciocchè ciascun Deputato rappresenta la totalità della nazione. Sostiene inoltre che il progetto rimanga annullato dalla facoltà illimitata che si concede ai Deputati di chieder congedi ottenibili sulla pura e semplice domanda. Appoggia l'osservazione del signor Mancini, e soggiunge non parergli eseguibile lo sceveramento dell'una parte del progetto dall'altra, attesocchè ne seguirebbe che la Camera de' Pari dovesse o entrar nell'esame di disposizioni regolamentari di questa Camera, o discuter la legge proposta indipendentemente dalla motivazione ch'è contenuta nella prima parte: inconvenienti l'uno e l'altro che l'oratore non reputa tollerabili.

Il signor Massari fa una mozione d'ordine: sostiene esser intempestiva la discussione promossa dal signor Bellelli: trattarsi unicamente della presa in considerazione, alla quale egli richiama la Camera. La sua mozione è appoggiata, e messa ai voti la presa in considerazione viene a gran maggioranza adottata.

Si passa alla nomina della Commissione per la legge municipale e provinciale. Il signor Muratori domanda se gli autori de' progetti per la detta legge possano far parte della Commissione: si dà lettura dell'articolo del regolamento che lo consente. Indi si procede alla votazione. Risultano a maggioranza assoluta i signori Manna, De Blasiis, Pisanelli, Devincenzi, Savarese, Imbriani, Faccioli, Poerio, Cacace. La nomina degli altri 6 membri, non essendo più la Camera in numero è rimessa alla prossima tornata.

La seduta è sciolta alle 7 p. m.

QUARANTESIMA TORNATA.

(24 febbraio 1849)

Presidenza del signor Capitelli.

Alle 2 1/4 si apre la seduta. Si legge il verbale dell'ultima seduta e viene approvato. L'appello nominale offre 100 Deputati presenti.

Il signor Amodio propone che facciasi tosto la nota de' distretti, ne quali occorre procedere novellamente alle elezioni, ed il signor Devincenzi dice che il lavoro è già fatto e depositato sulla Banca. Indi dà comunicazione alla Camera delle Commissioni nominate negli Uffici per dar opera ai vari progetti di legge già presi in considerazione.

Il Presidente fa dar lettura della corrispon-

QUARANTESIMAPRIMA TORNATA.

(27 febbraio 1849)

Presidenza del signor Capitelli.

danza tenuta coll'altra Camera per rapporto alla legge delle imposte, e il signor Tarantini dà contezza de' 7 Deputati eletti dalla Commissione di Finanza come Commissari per la conferenza libera, che sono i signori Savarese, Pocerio, Ferretti, Manna, Mancini, Dragonetti, e Scialoja. Di poi legge una lettera del signor De Jorio, che si scusa dell'assenza, perchè infermo; ed un'altra del signor Ugenti che annunzia la sua prossima venuta: finalmente un ufficio del Ministro di Agricoltura e Commercio, il quale invia 100 copie dello Stato discusso per distribuirsi a' Deputati.

Si legge il sommario delle petizioni. In questo entra nella sala il Deputato signor Mazziotti.

Il signor Maza sale alla tribuna per fare una mozione d'ordine. Rammenta essersi più volte proposta la nomina d'una Commissione permanente di legislazione; ma la Camera aver rigettata la proposta. Or egli crede che quella Commissione sia prescritta dal regolamento, e cita l'art. 62; ma il signor Tarantini fa avvertire che il regolamento adottato dalla Camera non è quello allegato dall'oratore, del quale vennero ritirati gli esemplari, perchè errata la impressione. Soggiunge il signor Bellelli non esser punto una mozione d'ordine quella del signor Maza, sibbene una proposizione, ond'egli scendendo dalla tribuna, dice che la formolerà in iscritto. La Commissione de' poteri non ha cosa da rapportare. Il signor Muratori dice che v'era da verificare il mandato del signor Mantica; ma il Presidente osserva non esser pervenuto che nella mattina medesima. Si passa al rapporto sulle petizioni che si fa da' relatori signori Pica e Centola. La Camera adotta su tutte il parere della Commissione.

Di Andrea Russo che ha presentato un progetto di Codice ipotecario, si decide farsene onorevole menzione nel verbale.

Il signor Conforti fa lettura del suo progetto di legge intorno a talune modificazioni da apportarsi allo Statuto penale militare.

Il signor Pisanelli dice esser pervenuti al 1.º Ufficio di cui egli è Segretario taluni progetti relativi a materie di Finanza, Agricoltura e Commercio: essersi dubitato se il rinvio alle Commissioni permanenti dovesse aver luogo prima, o dopo della presa in considerazione, osservando il signor Scialoja che le Commissioni permanenti tengon luogo delle Commissioni speciali, che si nominano dopo la presa in considerazione.

Il Presidente propone si nominino i tre membri che mancano alla Commissione degli impieghi, onde questa possa subito imprendere la disamina degli scritti del concorso; ma non essendovi il numero legale de' Deputati la seduta è sciolta alle ore 5 1/2 p. m.

Alle ore 2 3/4 p. m. si apre la tornata. Si legge ed approva il verbale dell'ultima seduta. Dall'appello nominale risultan presenti 100 Deputati. Il signor De Luca N. domanda che invertito l'ordine del giorno si cominci dalla lettura dell'Indirizzo. Il Presidente oppone il regolamento; e dice che del resto la Commissione sta tuttavia lavorando. Il signor De Luca crede che si procede troppo a rilento, ma i signori de Cesare, Massari, e Pocerio, dimostrano essersi invece lavorato con grande assiduità.

Il signor Correale presenta le scuse del signor Rigirone sinora infermo, ed ultimamente trattenuto dal venire per una domestica sventura: la Camera le accoglie.

Il signor Devincenzi dice, la Commissione per la legge municipale essersi costituita; ed a nome della medesima invita i Deputati, che ne avessero l'intendimento, a comunicarle in iscritto le loro proposizioni. Si dà lettura del sommario delle petizioni.

Il Presidente dice che la Commissione della Conferenza si adunerà per l'ultima volta nella sera, e che nella prossima seduta potrà presentare il suo rapporto. Il signor De Luca N. domanda che la Commissione per la legge sulla responsabilità Ministeriale si costituisca, e che tosto il Presidente voglia convocarla.

Il signor Polsinelli fa avvertire che taluni Deputati sono ad un tempo membri di più Commissioni, il che parendogli un ostacolo alla speditezza de' lavori, propone che ciascuno otti per una di quelle, e facciasi surrogare nelle altre. I signori Coppola e Pica osservano che l'ostacolo veduto dal signor Polsinelli non esiste altrimenti; ed il signor Pocerio dice doversi rispettare il suffragio della Camera che conferiva ad un medesimo Deputato più mandati ad una volta: che l'azione proposta dal signor Polsinelli sarebbe una novità parlamentare od un funesto precedente. La Camera si attiene a questo partito. Il signor Faccioli osserva che debbasi non ostante saper grado alla sollecitudine del signor Polsinelli, cui egli fa eco allegando le lamentanze della stampa. Il Presidente dice esser queste mal fondate: non potersi revocare in dubbio la operosità, ed il coraggio civile della Camera.

Il signor Pisanelli rapporta sull'elezione del signor Mantica, e ne domanda la proclamazione. La Camera ad unanimità acconsente.

Indi ragiona intorno ai poteri del signor Sario. Dice aver la Commissione trovata regolare la elezione. Però dal mandato stesso aver ricavato che in taluni Comuni del Distret-

to erasi trovato un numero di voti minore alquanto di quello degli elettori. Essersi data ragione di questo fatto col supporre o l'astinenza di alcuni elettori dal votare, o la votazione fatta per uno e non per due candidati; ma avendo nondimeno il signor Sarlo riportata la maggioranza relativa, la Commissione non essersi arrestata a quella circostanza; nè del pari aver tenuto conto d'una corrispondenza prodotta dal Ministero fra il Sott'Intendente ed i Sindaci del Circondario di Tropea, con la quale vorrebbe sostenersi che il numero de' votanti fosse stato di 150 e non già di 480, come dal verbale della Giunta Centrale. La Commissione aver ritenuto siffatti verbali per atti solenni, per oppugnare i quali il Ministero non abbia che una sola via, il giudizio di falso: ogni altra maggior latitudine sarebbe un lasciar troppo ampio campo all'arbitrio del potere e mettere in gran pericolo la libertà elettorale. Pertanto conchiude per la proclamazione, e la Camera concordemente vi aderisce.

Il signor De Peppo ascende la tribuna per far lo sviluppo della sua proposta di legge sulla stampa. Ricordando la sua mozione degli 11 agosto, dichiara nuovamente come egli intenda che una Commissione speciale abbia a fare un progetto assolutamente suo, tenendo delle idee di lui quel conto che meglio le sembrerà. Indi prende ad esporre le basi su cui ha appoggiato il suo progetto: dice esser il pensiero onninamente libero finchè rimane nel santuario della coscienza; ma tostochè presa una forma si manifesta come per mezzo della stampa, esser dritto della società l'esigere ch'esso rispetti la religione, la morale, l'uguaglianza, l'ordine pubblico, condizioni vitali per la conservazione della macchina sociale. Queste norme aver egli stabilito per limitare l'esercizio della libertà della stampa. In quanto alla penalità essersi attenuto nel generale al sistema del Codice Penale, parendogli che qualunque novella legge debba pure armonizzarsi con quella, sicchè non vi sia arrecata una riforma. Non aver giudicato conveniente adottare, come in altri paesi le pene pecuniarie, di loro natura ineguali, essendone la gravezza relativa alle facoltà del condannato, e poco atte inoltre ad aver efficacia morale, come quelle che traducono in prezzo l'offesa recata alle leggi. In quanto ai giornali che con la loro maggior pubblicità rendono più pronti e funesti gli effetti del reato, l'oratore dice aver attinto alle leggi di Francia e del Piemonte. Vien quindi svolgendo le ragioni che gli han fatto preferire il sistema delle disposizioni parziali a quello della legge in massa: il vantaggio cioè di offrire ai cittadini una definizione individuale dell'atto da cui debbono astenersi, onde possano intuitivamente vederne la reità; in secondo luogo l'inconveniente

di lasciare al magistrato un troppo ampio potere discrezionale, che in fatto di stampa tornerebbe pernicioso. Dice inoltre essergli paruto indispensabile che la valutazione del fallo in simili reati sia affidata ai giuri, e se ne riporta agli argomenti allegati dal signor Pisanelli nello sviluppo della sua proposta sull'obbietto.

Il Presidente domanda se vi sieno 5 Deputati che appoggino il progetto. Ma il signor De Cesare fa una mozione d'ordine. Crede non si deve procedere alla presa in considerazione, ritenendo egli che l'autore abbia inteso rinunciare al suo progetto. Il signor Grassi obietta ch'egli abbia confusa una dichiarazione mossa da delicatezza con la intenzione di ritirar la proposta nell'atto che l'autore ne faceva lo sviluppo. Il Presidente insiste sulla prima domanda: il progetto è appoggiato, e si apre la discussione sulla presa in considerazione. Il signor Tarantini prende la parola. Interpretava il significato della presa in considerazione. Dice potersi intendere in doppio modo: se cioè, che la Camera adotti la proposta di farsi una legge sopra un dato subbietto, o che accetti le basi d'un progetto presentato da un de' suoi membri. Questa seconda interpretazione esser pericolosa, dappochè farebbe dipendere talvolta dalla priorità della proposizione la preferenza d'un cattivo progetto sopra altri migliori che posteriormente avrebbero potuto presentarsi. Molti Deputati dichiarano che la presa in considerazione va intesa nel primo senso; e a ciò il signor Tarantini dice non veder dubbio sulla urgenza di sostituire una legge precisa e liberale a quella informe ed arbitraria che provvisoriamente regola la materia della stampa. Che se poi diversamente avesse ad intendersi la presa in considerazione, egli ne domanderebbe l'aggiornamento, perchè sa che varie difficoltà si hanno da parecchi, e grandissime ne ha egli stesso intorno al progetto del signor De Peppo.

Il signor Pica ascende la tribuna: sostiene esser fuori controversia che la presa in considerazione debba rimanere a due cose, alla convenienza ed alla opportunità di fare una legge sopra un determinato obbietto: la discussione sul merito di tale o tal altro progetto esser riserbata agli studi ulteriori prescritti dal regolamento. Ciò posto sembrare anche a lui nella specie, indubitata la convenienza della presa in considerazione. In quanto al fondo del progetto benchè egli non accetti tutte le vedute, crederlo però non rifiutabile affatto, e tra le altre cose, esser parimenti suo avviso che una nuova legge quale che sia debba armonizzarsi col preesistente sistema di legislazione.

Il signor Tarantini replica obiettando che quando un peculiare progetto sia stato dalla Camera preso in considerazione, la Commes-

sione che si nomina dagli Uffici, lavora pur sempre sulle basi di quello, e quindi s'inciampa possibilmente nello sconcio ch'egli segnalava. Inoltre dice esser a parer suo non laudabile intendimento quello d'innestare una legge fatta in tempi liberi nel vecchio edificio che ha molti vizi connaturali al regime assoluto.

Il signor Massari, aggiungendo alle cose dette dal signor Pica, combatte la opinione che la discussione della presa in considerazione possa implicar quella sul merito. Indi si fa a svolgere l'indole dell'iniziativa parlamentare e vuole che la Camera sia parca nell'esercizio d'una sì alta prerogativa. Dice che la iniziativa può prendersi o per l'urgenza di provvedere ad una data legge, o per la opportunità di far che si studi una determinata materia, o come mezzo d'opposizione parlamentare, o da ultimo per riparare alla negligenza del Ministero. Va citando in appoggio della sua dottrina esempi tratti dal Parlamento Inglese, e dal Francese. Conchiude che nella specie sia di somma convenienza la presa in considerazione, essendo debito della Camera proteggere con una legge saggia e liberale la stampa Na-

poletana, a cui egli fa giustizia della rettitudine de' principi e dell'amore alla libertà e all'ordine ch'essa vuole non altrimenti che la Camera inseparati. Il Presidente mette ai voti la presa in considerazione, e resta adottata all'unanimità; il progetto è mandato agli Uffici.

Il Presidente consulta la Camera intorno alla sostituzione de' 4 membri della Commissione degl'impiegati, de' quali 3 sono assenti ed 1 infermo.

Il signor Pica propone che a risparmio di tempo, la Camera se ne rimetta alla Commissione medesima: il partito viene adottato.

Il signor Conforti sviluppa il suo progetto di legge per modificare alcune disposizioni dello Statuto penale militare. Segnala lo strano fatto che questo Codice a differenza del nostro Codice comune, ch'è fra i migliori di Europa, sia ancora informato da spirito di barbarie vandalica, e dice che ciò doveva essere, posciacchè esso non è frutto della civiltà napoletana. Indi va svolgendo le diverse ragioni delle modificazioni da lui proposte. Il progetto è preso in considerazione ad unanimità di voti, ed inviato agli Uffici ¹.

¹ Considerando che nello Statuto penale militare ritrovansi parecchie disposizioni legislative, le quali non rispondono alla civiltà dei tempi.

Considerando che parecchie forme del giudizio militare apertamente ricalcitano alle sapienti forme di penale procedimento sancite nei giudizi ordinari.

Considerando che senza forme sapienti di penale procedimento non è garantita la libertà individuale e si arrischia spesso di assolvere il colpevole, e di condannare l'innocente.

Per queste considerazioni si presenta la seguente proposta di legge.

Art. 1.° Gli articoli 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 189, 190, e 201 dello Statuto penale Militare sono aboliti.

Art. 2.° All'art. 195 che rimane abolito è sostituito il seguente:

Se il testimone, o l'offeso, o il complice o correo non conosca l'imputato, o non sappia specificarne il nome e cognome, ma lo indichi solamente in una maniera imperfetta, il Commissario del Re ed il Presidente non potranno chiudere l'istruzione senza eseguire un regolare atto di affronto.

L'atto di affronto si eseguirà alla presenza del Presidente, del Commissario del Re, e del Cancelliere.

Art. 3.° All'art. 202 che rimane abrogato è sostituito il seguente:

Se l'imputato ricusi di rispondere, o s'ingiunge muto, il Presidente lo esorterà a parlare. Se l'imputato si ponga risolutamente al niego se ne distenderà processo verbale firmato dal Presidente, dal Commissario del Re, e dal Cancelliere.

Art. 4.° L'ultima parte dell'art. 200 così concepita « sulla negativa non si presterà giuramento » rimane abrogato.

Art. 5.° All'art. 216 che rimane abrogato è sostituito il seguente:

Le eccezioni di atti nulli per la violazione delle forme non proposte nel termine di cinque giorni

statuite nell'art. 212 restano coperte dal silenzio. La nullità degli atti sostanziali preveduta nel Capitolo IV di questo titolo, e le eccezioni d'incompetenza possono allegarsi in qualunque stadio di giudizio.

Art. 6.° All'art. 262 che rimane abrogato è sostituito il seguente:

Terminato il dibattimento il Presidente dichiara sciolta l'udienza. Il Commissario del Re, il querelante, l'accusato ed ogni estranea persona esce dalla Sala del Consiglio restando il solo Cancelliere per assistere alla deliberazione.

All'art. 367 del titolo primo del libro terzo che rimane abrogato è sostituito il seguente:

Delle punizioni Militari e del loro effetto.

Le pene Militari sono

- 1.° La morte.
- 2.° L'Ergastolo.
- 3.° I ferri.
- 4.° La reclusione.
- 5.° La degradazione.
- 6.° La destituzione, o sospensione d'impiego per gli uffiziali.

- 7.° I servizi ignobili o la detenzione in Castello.
- 8.° L'aumento del tempo del servizio.
- 9.° Il passaggio a battaglioni provvisori per un tempo determinato.

Pei soli sottouffiziali o soldati. La degradazione, la destituzione, e la sospensione d'impiego per gli Uffiziali, l'aumento di servizio, ed il passaggio a battaglioni provvisori possono essere pronunziati insieme ad una delle pene criminali nei casi determinati del presente Statuto.

All'art. 365 che rimane abrogato è sostituito il seguente:

I castighi Militari sono

- 1.° La sospensione e destituzione dei sottouffiziali.
- 2.° Gli arresti semplici e di rigore.
- 3.° I servizi ignobili da sei giorni ad un mese.
- 4.° Tutti gli altri castighi prescritti dal Regola-

Il signor Mancini dà lettura d'una proposta di legge intorno alla reintegrazione de' funzionari destituiti per gli avvenimenti politici del 1820, ed alla cumolazione de' periodi di servizio negli ufficiali Militari ed impiegati Civili destituiti per la stessa causa, e richiamati o da richiamarsi.

Il signor Centola rapporta intorno a varie petizioni, sulle quali la Camera adotta il parere della Commissione. A lui fa seguito il signor De Blasis le cui conclusioni fatte a nome della Commissione son parimente adottate.

L'attenzione della Camera è chiamata sulla petizione del Sindaco e Decurioni de' Comuni di Bacucco, e Pistenti negli Abruzzi, i quali espongono che gli abitanti degli ex feudi compresi in quell'agro son tuttora schiacciati dall'enorme peso delle prestazioni feudali, non avendo la Suprema Corte di Giustizia voluto estendere ad essi il beneficio della riduzione al decimo, di cui godono tutte le province. Il relatore propone che la petizione con le memorie annesse venga deposta in Archivio, per tenersi presente allorchè la Camera potrà prendere un' iniziativa sull'obbietto. Ma il signor Pica chiamando la considerazione della Camera sulla gravità dell'argomento, chiede la nomina d'una Commissione che specialmente lo esamini, e riferisca; il partito viene adottato.

La seduta è sciolta alle 5 p. m.

mento di disciplina da publicarsi a termini dell'art. 89 del presente Statuto.

La pena della bacchetta è abolita. In tutti gli articoli dello Statuto penale Militare in cui vien fulminata la pena della bacchetta è sostituita la pena degli arresti di rigore, e di servizi ignobili che i Giudici applicheranno secondo i casi nella diversa latitudine sancita dallo Statuto Militare.

RAFFAELE CONFORTI, *Deputato.*

* L'anno 1849 il giorno 26 febbraio in Napoli.

Le Commissioni delegate dalle due Camere legislative per la conferenza libera unite insieme in una sala dell'archivio generale del Regno, han posto e cominciato a discutere in termini generali le quistioni insorte ad occasione del progetto di legge finanziaria votata dalla Camera de' Deputati nel giorno 14 del corrente mese.

Da parte della Commissione della Camera de' Deputati si è espressa la volontà di entrare in trattative, a condizione di non pregiudicare in nulla la quistione della prerogativa che la Camera de' Deputati sostiene avere, quella cioè di votare essa prima le imposte, in modò che la Camera de' Pari non abbia facoltà di estendere la quantità delle imposizioni votate dall'altra Camera.

Da parte della Commissione della Camera de' Pari si è risposto ch'essa concorda in ciò che non debba pregiudicarsi la quistione; ma che questa però si tasci intatta, anche per ciò che concerne i dritti che la Camera de' Pari sostiene competerele, cioè che possa emendare anche estendendo la quantità delle imposizioni votate dall'altra Camera. Posta quindi da banda questa pregiudizial quistione, e mosse le due Commissioni dall'unico fine di soddisfare alla

QUARANTESIMASECONDA TORNATA.

(28 febbraio 1849)

Presidenza del signor Capitelli.

Si apre la tornata all'1 p. m. Il verbale dell'ultima seduta è letto ed approvato. Si procede all'appello nominale e risultan presenti 113 Deputati.

Il signor Scialoja relatore della Commissione di Finanza monta alla tribuna. Premette alcune parole con le quali rende testimonianza delle ottime disposizioni dimostrate dagli onorevoli Pari Commessari della Conferenza, per istabilire ed alimentare il tanto desiderato accordo fra gli alti poteri dello Stato. Indi dà lettura dell'atto verbale delle riunioni tenute dalla Commissione mista ¹, e della proposta per lei fatta d'un articolo addizionale al primitivo progetto di legge sulle imposte votato da questa Camera il quale articolo è così formulato.

« Giunto il giorno 31 marzo se lo stato di » scusso non è ancora votato e sancito, il Go- » verno avrà la facoltà di provvedere provvi- » soriamente con sua ordinanza alla riscossio- » ne de' tributi indiretti ed alle spese, sino al » 30 aprile 1849, e ne' limiti descritti negli » articoli precedenti. Entro questo nuovo ter- » mine, e nel caso che lo stato discusso non

urgenza del pubblico servizio, hanno proposto vari partiti, i quali sono stati ampiamente discussi, senza che siasene alcuno definitivamente adottato.

Essendosi l'ora molto inoltrata, la sessione si è aggiornata a domani. *(sequono le firme)*

L'anno 1849 il giorno 27 febbraio in Napoli.

Le due Commissioni delegate dalle Camere legislative per la conferenza libera, riunite, hanno ripigliato nuovamente la discussione del giorno precedente. Contemperando quindi fra loro vari partiti proposti, sono giunte a stabilirne di accordo uno che fra tutti è sembrato il più acconcio a conseguire lo scopo della conferenza. Il quale partito consiste nel giovarsi dell'esempio che offre la storia parlamentaria di altri paesi, e proporre alla Camera de' Deputati la votazione di un articolo addizionale, il quale inviato col primitivo progetto alla Camera de' Pari, rimoverebbe ogni ritardo che altri espedienti potrebbero offerire.

Ciò posto, si è sospesa la sessione per continuarla nella sera di questo stesso giorno.

Ripresa quindi la sessione, alle ore 7 della sera, si è discusso intorno alla formola dell'articolo addizionale, è poichè questa non può contraddire a quanto si è stabilito nei precedenti articoli del medesimo primitivo progetto, è stato uopo giovarsi di ciò che frequentemente praticasi altrove, e dare provvisoriamente al Governo in modo sussidiario la facoltà di provvedere con ordinanza.

Così le due Commissioni han creduto conciliare le vedute del bene pubblico, gl'interessi dei contribuenti ed il credito dello Stato, coi riguardi che vogliono avere le Camere legislative alle loro rispettive opinioni, riguardi che sono alimento di quell'armonia che costituisce la forza, *(sequono le firme)*

» fosse ancora convertito in legge, sarà prov-
» veduto per la ulteriore riscossione de' tributi
» con altra legge speciale, cioè per la riscos-
» sione del bimestre fondiario del 15 aprile
» prima del detto giorno, e pe' dazi indiretti
» prima del 30 aprile ».

Il relatore medesimo dà poscia lettura del rapporto da lui fatto a nome della Commissione di Finanza, il cui parere unanime è adesivo alla proposta anzidetta. E chiede che la Camera deliberi.

Il signor De Luca N. fa una mozione d'ordine. Dice che ritenuto dalla Commissione il privilegiato dritto d'iniziativa della Camera de' Deputati in materia d'imposta, la divisa aggiunta alla legge, essendo una nuova proposizione, debba esser trasmessa agli Uffici.

Risponde il signor Scialoja che per regolamento, quando si tratta di un emendamento, la Camera può inviargli alla Commissione della legge. Or questo rinvio può rendersi inutile nel caso, poichè dalla Commissione stessa muove la proposta. Replica il signor De Luca che appunto perciò egli dee combattere un tal partito, dappoichè la Commissione sarebbe giudice nell'opera sua.

Il signor Poerio dice non esser punto la Commissione che giudica, sibbene la Camera. Il signor Polsinelli oppugna il parere della Commissione sembrando a lui che il temperamento proposto leda la prerogativa della Camera tuttocchè non ne abbia l'apparenza. Il signor Giura dice esser nato dubbio in qualche Intendente se nella legge votata dalla Camera vadan compresi i grani addizionali. Il signor Scialoja dichiara che certo avea dovuto esser questa l'intenzione della Camera, quando votava per la continuazione delle imposte come esistevano al 31 dicembre 1848. Il signor Massari domanda la chiusura: il signor Scialoja dichiara esser nel desiderio della Commissione che la sua proposta subisca la più ampia discussione. Il signor De Luca vuol messa ai voti la sua mozione. Ma il Presidente dice che osta il regolamento, già allegato dal relatore.

Il signor Muratori domanda si dia lettura di tutto il complesso della legge: il signor Scialoja ne dà lettura. Parimenti si leggono i considerandi di essa a richiesta del signor Pica, il quale avverte esser bene che la Camera dimostri di non essersi punto dipartita dal suo primo intendimento, nè voglia menomamente infirmare la sua solenne dichiarazione di sfiducia verso il Ministero. Dopo di ciò si passa alla votazione coll'appello nominale. Il signor Spaventa si astiene dal votare. — Sono pel *No* i signori Berardi Francesco, Ciaburri, Conforti, Giardini, De Luca Nicola, Pallotta, Polsinelli, Del Re, Rendina; e pel *Sì* i signori Abatemarco G., Abignenti, Amaduri, Amodio, Baldacchini, Baroni, Bellelli, Berardi E., Bonomo,

De Blasiis, Cagnazzi, Capocci, Capuano, Carracciolo, Centola, De Cesare, De Cesaris, Ciccone, Cimino, Clemente, Colonna, De Concilli, Coppola G., Coppola V., Corrales F. M., Corrales G., Corrales. Cremonese, Crisci, Denlice, Devincenzi, De Dominicis, Dorotea, Doti, Dragonetti, Faccioli, Falletti, Ferrarese, Ferretti, Fraccacreta, De Franco, Gallotti, Garofano, Giacchi, Giannattasio, Del Giudice, Giuliani, Giunti, Giura, Grassi, La Greca, Imbriani, Iadopi, Leopardi, De Luca F., De Luca P. A., Lucarelli, Mancini, Manna, De Martino, Masi, Massari, Mauro, Mazziotti, De Meis, Modestino, Morgia, Muratori, Musitano, Pepe, De Peppo, Pesce, Pica, Pisanelli, Poerio, Positano, Proto, Sagarriga, Salerno, Sansone, Savarese, Scialoja, Semeraro, Semmola, Sigismondi, Tarantini, Tari, La Terza, De Thomas, Tommasi, Topputi, Toraldo, Troya, Turchi M., Turco I., Varo.

Sicchè la Camera adotta il parere della Commissione con voti 96 contro nove.

Il Presidente dice che la legge sarà intantamente inviata all'altra Camera.

Il signor Pisanelli in assenza del sig. Avossa dà lettura della proposta d'Indirizzo al Principe formolata dalla Commissione. Il Presidente dice che sarà tosto stampata e distribuita ai Deputati, e invita coloro che volessero proporre emendamenti a presentarli onde del pari si stampino e si distribuiscano.

Il signor Centola fa rapporto su varie petizioni: la Camera adotta l'avviso della Commissione. La tornata è sciolta alle 2 1/4 p. m. Ordine del giorno. Discussione dell'Indirizzo.

QUARANTESIMATERZA TORNATA

(3 marzo 1849)

Presidenza del signor Capilelli.

La tornata è aperta alle 2 1/2 p. m.

Si legge il verbale dell'altra seduta e resta approvato dopo una osservazione del signor Faccioli. I Deputati presenti sommano al numero di 104.

La Commissione de' poteri non ha nulla da riferire, onde si passa alla discussione dell'Indirizzo. Il signor Avossa relatore ascende la tribuna. Dice, che avendo la Camera già deliberato intorno alla costituzionalità d'un indirizzo simile a quello presentato dalla Commissione e già presolo in considerazione, non accade ch'egli si rifaccia su tale assunto. Solamente tocca dell'obbiezione che l'atto non fosse delle comuni consuetudini parlamentari, e vi risponde dicendo come bisognerebbe dimostrare che avesse la Camera potuto adoperare altro espediente migliore per palesare al

Principe la sua inconfidenza nel Ministero. Ora un Indirizzo di risposta averlo il Ministero medesimo renduto impossibile, che prorogando nel 1849 la sessione del 1848, non dava luogo a novello discorso della Corona. Il partito dell'accusa non esser certamente arduo, molte essendo le colpe ministeriali, patenti le pruove, e note le leggi da invocare; ma pericoloso essere oltremodo per l'agitazione che suole ingenerare. Da ultimo occorrere il rifiuto delle imposte, mezzo terribile non pure, ma da non potersi adottare prima di esaminarsi lo stato discusso, epperò prima di sei mesi, avendo li Ministero, secondo il costume di governo debole, indugiata a tutto potere quella grave quistione.

Per siffatte ragioni l'oratore sostiene esser saggio temperamento il transigere fra una inerle rassegnazione e l'esercizio del più sacro diritto: e conchiude che l'Indirizzo era atto costituzionale, opportuno, indispensabile.

In quanto alla verità del concetto che tutto lo informa, cioè la incompatibilità del Ministero, l'oratore ne va toccando per sommi capi le pruove.

Dice esser assurdo un Ministero che vuol governare non con l'appoggio della maggioranza, ma in onta alla maggioranza: che vuol cementare con la rappresentanza nazionale una lotta interminabile qual la esige la dignità di quella, ed esiziale non già alle nazioni che sono imperiture, sibbene alla forza stabilita da' governi. Una successione di falli governativi essere stata necessitata da questa lotta: grandi accuse versarsi sul Ministero dall'opinione pubblica, e dalla stampa, nè lui aver punto curato di purgarsene al cospetto della Rappresentanza del paese. Aver anzi tentato d'offendere la Maestà della Camera occultandole con proposito la sua politica sì interna come esterna, eludendone le interpellazioni, impedendole in tutti i modi d'intervenire nei pubblici affari.

Essere un Ministero invido del bene del paese questo, che prorogando due volte la Camera, le toglieva il tempo di lavorare a migliorar la condizione intellettuale e materiale del popolo: essere illegale, poichè tollera gli arbitrii e le enormezze di taluni subalterni nelle province: essere invasore poichè fatte silenti le Camere legislative, ad esse si sostituiva con danno della stampa, della finanza, dell'arma cittadina. Poste le quali cose, l'oratore termina dicendo esser debito della Camera svelare al Principe i pericoli che l'attual Ministero va suscitando alla Monarchia Costituzionale, imperocchè il tacere sarebbe colpa grave quanto il tradirlo.

Soggiunge il signor Avossa che la redazione presentata dalla Commissione fu votata a maggioranza di voti 7, astenendosi un membro dal votare.

Il Presidente dice che la discussione generale è aperta.

Il signor De Cesare domanda se la Commissione crede pregiudicata l'opportunità dell'Indirizzo dal fatto dell'unanime adesione dell'altra Camera alla legge delle imposte, adesione nella quale egli vede implicita la disapprovazione del Ministero. Il signor Avossa risponde per la Commissione, che il fatto allegato va ritenuto come un argomento di più per l'opportunità dell'Indirizzo. Il signor De Blasiis appoggia, sviluppando ancor più le parole del relatore. Non essendovi chi chiegga la parola, il Presidente proclama chiusa la discussione generale, e si passa alla parziale.

Un solo emendamento del signor Proto è deposto sulla banca. Il Presidente crede si debba rimetterlo alla Commissione, ed aggiornar la discussione.

Il signor Mazziotti rammenta l'urgenza: il Presidente oppone la gravità dell'argomento. Il signor Spaventa domanda si consulti la Camera perchè deliberi se l'emendamento abbia ad inviarsi alla Commissione, ovvero discutersi all'istante. Propone del resto che la Camera esprima al signor Proto il desiderio che l'emendamento venga ritirato. Questi vi si ricusa, dicendo di averlo proposto coscienza, e dovervi insistere. Sorto dubbio sulla procedura concernente gli emendamenti, si legge il regolamento, e a norma di questo, il Presidente mette ai voti la quistione. Si decide a maggioranza di 49 voti contro 35, astenendosi dal voto i membri della Commissione, che l'emendamento sia discusso nella tornata medesima. Indi si procede alla lettura e votazione de' singoli §§.

Il Segretario Devincenzi dà lettura del 1.º, che resta adottato a gran maggioranza. De' segni di disapprovazione essendo diretti dalle tribune ai Deputati dissidenti, il Presidente richiama all'ordine il pubblico e gli rammenta le sue facoltà. Il signor Gallotti domanda che di questo incidente sia fatta menzione nel verbale, acciò gli elettori veggano (son le parole dell'oratore) come son libere le nostre deliberazioni.

Il Deputato La Greca dichiara come egli, ed i suoi amici politici non sieno per lasciarsi imporre dalle manifestazioni del pubblico, avendo essi la coscienza ed il coraggio delle proprie opinioni: la Camera fa plauso a queste parole. I §§ 2.º 3.º 4.º 5.º sono parimente adottati a gran maggioranza.

Si dà lettura del 6.º, indi dello emendamento con cui il signor Proto domanda che sia soppresso. Il Presidente lo invita allo sviluppo. Egli chiede licenza di leggere, e consultata la Camera vi aderisce.

Il signor Proto ascso alla tribuna restringe l'estensione del suo emendamento, domandando che dal § anzidetto vengano tolte soltanto le

parole finali « che indugia a V. M. la gloria, » e le gioie del perdono ».

Allega pel suo emendamento queste ragioni. Gli sembra che la Camera accennando a grazia pe' condannati, urterebbe nella prerogativa reale. Dall'altra parte solleva il dubbio che l'amnistia richieda una legge, e che forse la Camera stessa ne potesse prendere l'iniziativa.

Il signor Mancini a nome della Commissione combatte l'emendamento. Dice aver la Commissione aggiunto per intero quel § alla primitiva redazione, credendo farsi interprete d'un voto universale del paese. Risponde ai dubbi del sig. Proto, interpretando gli articoli 637 e seguenti della procedura penale e 63 dello Statuto, desumendone la dottrina, che abbia a farsi distinzione tra la *grazia*, cioè l'assoluzione da una pena giudiziariamente inflitta, e l'amnistia che può comprendere anche i giudizi pendenti; che il dritto di far grazia sia incontestabilmente devoluto al Principe; l'amnistia invece esiga una legge. Dice essere stato intendimento della Commissione d'accennare al bisogno d'entrambe, ed averlo pur fatto indirettamente, notandone l'impedita soddisfazione come uno de' torti del Ministero. Del rimanente non esservi esempio nella giurisprudenza parlamentare d'una legge d'amnistia iniziata dalle Camere legislative; nè la Commissione aver voluto proporre una simile novità, onde non fosse pregiudicata la spontaneità dell'alto riservato al Principe. Conchiude dicendo che il votare contro il § potrebbe esser germe di tardi rimorsi posteriori.

L'emendamento non essendo da altri appoggiato, che dal signor Giura, vien rigettato, e il paragrafo resta adottato a gran maggioranza. Così parimente il 7.º ed ultimo. I signori Crisci e Gallotti dichiarano di non aver presa parte alla discussione, e di aver votato contro i singoli §§. dell'Indirizzo, non perchè ne disapprovassero interamente la redazione, ma perchè avevan votato contro la proposta medesima. Dichiarazioni che intendono fare anche a nome de' loro amici politici. Lo stesso ripete il Segretario Tarantini, e rammenta l'ordine del giorno motivato, da lui proposto nella discussione della presa in considerazione e sottoscritto da altri membri, de' quali son presenti Baldacchini e Capuano, in nome dei quali e nel proprio egli dichiara che votando contro l'Indirizzo non intende menomar la precedente disapprovazione manifestata contro il Ministero. Il signor Masi si associa a questa dichiarazione. Si procede alla votazione complessiva con l'appello nominale sulla domanda fattane da 10 membri, e l'Indirizzo resta adottato con voti 79 contro 23.

Il signor Pesce riferisce su varie petizioni, e la Camera adotta le conclusioni della Commissione.

Il signor Giura ricorda esser prescritto dal Regolamento che delle petizioni si affigga un quadro stampato 3 giorni prima del rapporto: domanda l'osservanza su questo punto. Il Segretario Ciccone dice che la tipografia occupata nell'impressione di molte proposizioni di legge, non ha potuto bastare a tutto: ma che vi sarà provveduto.

Il signor Amodio depone sulla banca un Indirizzo alla Camera. Si rimette alla Commissione delle petizioni.

Il signor Scialoja dà comunicazione de' membri della Commissione di Finanza, dalla medesima delegati all'esame dello stato preventivo del 1849, e propone che la Camera aggiunga pel ramo di Guerra e Marina il General Pepe, come competente nella materia. La Camera aderisce. Il General Pepe rende grazie dell'onore che gli s'impartisce, ma protesta di poter esser poco utile, poichè da 28 anni alieno dalle cose militari. La Camera fa giustizia alle cognizioni ed alla modestia del Deputato.

Il signor Dorotea domanda che si ponga all'ordine del giorno il suo progetto intorno alla istruzione agraria, il quale se è accolto dalla Camera potrà esser rimesso alla Commissione della legge municipale. Si aderisce.

Il signor De Biasis rammenta di aver proposto che le due Commissioni per la legge sulla Guardia Nazionale e per la legge municipale si ponessero d'accordo; e dice esser tempo che ciò si faccia; che la Commissione della Guardia Nazionale riprenda i suoi lavori. Dover la Camera, quali che sieno gli ostacoli posti dal Ministero, non ristare dal compiere il suo debito di dar opera alle leggi organiche. Il Presidente dice che il desiderio del signor De Biasis verrà soddisfatto; e il signor Bellelli membro della Commissione per la Guardia Nazionale assicura esser il lavoro pressochè compiuto, e fra qualche giorno potersi dare alla stampa. Si procede al sorteggio per la rinnovazione degli Uffici.

Si rammenta doversi nominar la deputazione per presentare l'Indirizzo, ed essersi proposto che la nomina si faccia dal Presidente. Il Presidente ringrazia la Camera di questo voto di fiducia, ma si scusa dall'accettare, e dice che si farà per sorteggio. Però non essendo la Camera più in numero la seduta è levata alle 5 1/4 p. m.

QUARANTESIMAQUARTA TORNATA

(6 marzo 1849)

Presidenza del signor Capitelli.

La tornata è aperta alle 2 3/4. Il verbale della seduta precedente è approvato, salvo alcune osservazioni.

Si procede all' appello nominate : 112 Deputati sono presenti. Il signor Scialoja osserva che nella tornata del 12 febbraio come fu riferito nel giornale, si contiene un errore, ed è che egli sia stato chiamato all'ordine dal Presidente, il che non avvenne. Il Segretario Devincenzi comunica la seguita costituzione degli Uffici, e la nomina de' membri della Commissione delle petizioni.

Il signor Semeraro si duole che non ancora siano distribuiti a' Deputati i vari stati discussi per aver l'agio di studiarli e portarvi maturo esame. Il Segretario Tarantini dice esser già pervenuto numero di copie degli stati discussi dell'Agricoltura e Commercio, e degli Affari Ecclesiastici, oltre quello de' Lavori Pubblici ricevuto dapprima; gli altri attendersi prossimamente dal Ministero.

Il signor Semeraro esprime inoltre il desiderio che si faccia lecito ad ogni Deputato l'intervenire per sua istruzione nelle sedute delle Commissioni, senza avervi la parola. Crede che sarebbe erroneo l'interpretar come restrittivo l'art. 60 del Regolamento, che concede quella facoltà agli autori de' progetti di legge. Il signor Massari fa osservare che presso i Parlamenti stranieri le tornate delle Commissioni son segrete. Il segretario Ciccone sostiene non potersi ampliare la eccezione che il Regolamento fa in favore de' soli autori. Il Presidente conchiude che sembrando dubbia l'interpretazione dell'art. 60, il signor Semeraro debba formulare la sua proposizione e sottoporla agli studi di regola.

Il signor Amodio tornando sulla deliberazione presa nell'altra seduta di rinviare alla Commissione delle petizioni un Indirizzo alla Camera da lui presentato, invoca l'art. 16 del Regolamento che a suo avviso prescrive la lettura degl'Indirizzi. Ricontrato l'articolo in parola, il Presidente osserva doversi intendere soltanto degl'indirizzi che sieno della stessa specie de' messaggi, o lettere, poichè il testo dice ed altri indirizzi.

Art. 1.° La disposizione dell'art. 1.° del Decreto de' 17 marzo 1848, con cui gli uffiziali ed impiegati militari destituiti per gli avvenimenti del 1820 vennero richiamati al servizio, s'intende estesa a tutti gl'impiegati di ogni specie in quella occasione destituiti: essi avranno dritto, a misura delle vacanze, ad esser reintegrati in gradi possibilmente eguali a quelli che occupavano, eccetto il caso in cui abbiano riportato posteriormente alcuna condanna per misfatti comuni, o si trovino in una condizione di notoria indegnità o incapacità, a giudizio di una Commissione composta da tre Consiglieri di Stato e dai Presidenti e Procuratori Generali della Suprema Corte di Giustizia e della Gran Corte de' Conti.

Art. 2.° I funzionari pubblici dell'ordine giudiziario ed amministrativo, del pari che gli uffiziali militari, rimossi dal servizio per gli avvenimenti politici del 1820, e che sono stati o saranno chiamati al pubblico servizio, avranno il diritto di cumulare al novello servizio tanto l'antico quanto il pe-

Il Segretario Cicconi nota che l'art. 16 prescrive al Presidente di dar *conoscenza* alla Camera, non già *lettura*. Il signor Scialoja oppone che per costume della Camera non si dà conoscenza altrimenti che mercè la lettura. Soggiunge doversi prender la parola *indirizzo* nella sua adozione generale, ed allega il Regolamento della Camera Francese del 1814. La sua mozione essendo appoggiata, si viene a' voti, e la Camera decide che diasi lettura dello Indirizzo in quistione, il quale è sottoscritto da 300 cittadini della Basilicata che attestano la loro gratitudine alla Camera pel coraggio civile con cui adempie al suo mandato.

Il Presidente fa dar lettura d'un ufficio responsivo del Ministro di Giustizia concernente le tre petizioni di Carmine Franzese, di Teresa Carducci, e di 4 detenuti nelle prigioni di Stilo. Il signor Giardini rammenta che sulla petizione della Carducci fu a sua istanza deliberato di chiedersi al Ministro la comunicazione di tutti i documenti relativi a quel giudizio. Soggiunge che non avendo il Ministro a ciò adempiuto, limitandosi a soli chiarimenti, debba la Camera insistere sulla prima inchiesta. Il Presidente fa dar lettura dell'ufficio con cui egli significava al Ministro la deliberazione suddetta.

Il signor Pica propone che la Camera si dichiari non sodisfatta delle semplici informazioni ricevute dal Ministro. Il signor Poerio ed altri appoggiano la mozione del sig. Giardini che rimane adottata.

Si dà un mese di congedo al signor Iacampo per malattia, e al signor Baracco per la perdita del padre.

Il signor Tarantini relatore della Commissione de' poteri propone il mandato del signor Giuseppe Masci, e conchiude per la proclamazione. Viene adottato ad unanimità.

Il signor Mancini è chiamato a sviluppare la sua proposta di legge concernente i funzionari destituiti dopo il 1820¹. Dice com'egli ab-

riodo intermedio della non volontaria interruzione come se durante il medesimo non avessero mai legalmente cessato dall'esercizio delle loro funzioni.

Art. 5.° I destituiti che sebbene vivano tuttora, pure per ragion di età, di salute o di altro impedimento non potranno esser richiamati al servizio, sono ammessi a chiedere la liquidazione della corrispondente pensione di ritiro, quante volte congiungendo la durata dell'antico servizio con gli anni posteriori fino alla promulgazione della presente legge, si troveranno aver acquistato dritto ad ottenerlo.

Art. 4.° Tutte le destituzioni avvenute sino a tutto l'anno 1822 si presumono cagionate da precedenti avvenimenti politici, e quindi contemplate negli articoli 1.° e 2.° della presente legge; salvo al Governo l'obbligo di documentare il contrario. La competenza di questo esame apparterrà alla Gran Corte de' Conti, a termini dell'art. 15 della legge de' 29 maggio 1817 — Il Deputato Pasquale Stanislao Mancini.

bia inteso proporre alla Camera un atto di giustizia, di saggia politica, di riconoscenza nazionale. Tocca del movimento costituzionale prodottosi nelle due estremità d'Italia nel 1820, quando il resto del continente Europeo era sepolto nel servaggio: della repressione che ne seguì per la forza delle armi barbariche, e delle sventure rovesciatesi su tutt'i generosi che a quel movimento avean partecipato. Questa espiazione, benchè per parecchi fosse cessata sin dal 1830, per altri durò non interrotto per circa sei lustri. Il principio costituzionale trionfava definitivamente nel 1848, e quando ciascun s'attendeva veder data ampia riparazione a quegli sventurati la cui colpa era stata di caldeggiarlo 28 anni innanzi, il primo Ministero Costituzionale provocava il decreto del 17 marzo col quale scarsamente si provvedeva alla sorte di una parte sola di essi. E laddove nell'art. 3.^o di quel decreto commettevasi al Ministro di proporre una legge per la congiunzione de' due periodi di servizio, nè richiamavasi la sistematica incuria del Ministero, fece sì che dopo un'intero anno la proposta non si ottenesse. La Camera dover supplire alla oscitanza governativa. Essere di evidente giustizia il principio che se un cittadino sia sospeso o destituito da un pubblico ufficio per colpa che poi vien chiarita insussistente, o che anzi in merito si converta, egli debb' essere ripristinato nella carica e possibilmente ristorato de' danni innocentemente patiti. Alcune cautele soltanto doversi serbar nell'applicazione per conciliare gl'interessi del presente co' dritti del passato, ed a ciò l'oratore dimostra aver tenuto l'occhio nella sua proposta. Dice inoltre come trovando malage-

vole per ciascun individuo la pruova diretta della causa politica della destituzione, la quale non seguiva che di fatto e senza verun presidio di legali forme, ei si atteneva ad una presunzione, il giudizio delle Giunte di Scrutinio, e teneva sufficiente che un tal documento potesse allegarsi. Dopo altri argomenti adottati in sostegno della sua proposta, cita l'oratore esempi relativi di Francia e di Sardegna, e in ultimo quello che la nostra istoria medesima ci fornisce, quando nel 1816 venian ripristinati nelle cariche coloro che si erano astenuti sotto il decennale governo, e valuta per nulla la interruzione del servizio. Aggiunge la giurisprudenza della G. C. de' Conti che riconosceva la sanatoria, testè concessa dal Principe, a taluni ufficiali richiamati. Finalmente dice l'oratore esser la legge per lui proposta non pur giustissima, ma voluta da alto interesse politico, non potendosi disconoscere che il beneficio di nazionali ricompense sia un potente stimolo alle opere patriottiche ed alla fedeltà al principio liberale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione: ma non essendovi chi voglia prendere la parola, si mette ai voti la presa in considerazione, che ad unanimità è adottata.

I signori De Luca P. A. De Luca F. Topputi e Pepe dichiarano di volersi astener dal voto perchè interessati nella causa come destituiti, ma i signori Poerio e Tarantini oppongono presumersi il voto de' Deputati coscienzioso e non doversi dar luogo ad un precedente malinteso: al che la Camera fa eco.

Il signor Cicconi è chiamato a leggere il suo progetto sulla pubblica istruzione: ma poichè molto lungo, propone egli stesso, e la Camera

PROGETTO DI LEGGE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLE PRIMARIE.

Art. 1. In ogni circondario vi sarà una Commissione circondariale di pubblica istruzione, composta di quattro notabili cittadini, preseduta da un consigliere distrettuale.

In ogni collegio elettorale comunale i cittadini elettori daranno, ciascuno nella sua scheda sei nomi: se ne farà lo scrutinio, e se ne compilerà un processo verbale, di cui una copia sarà inviata al Corpo municipale del capoluogo del circondario, l'originale sarà conservato nell'archivio del Comune. Nel Comune capoluogo si farà lo scrutinio collettivo: i quattro nomi che avranno raccolto il maggior numero di voti, saranno i membri ordinarii: i due che seguiranno immediatamente, saranno membri sostituti della Commissione circondariale.

I sostituti non saranno adoperati che nei soli casi di mancanza degli ordinarii.

Il consigliere distrettuale che dovrà essere il presidente, sarà scelto dal Consiglio a maggioranza di voti.

La Commissione circondariale sceglierà nel suo seno a maggioranza di voti il suo segretario.

Art. 2. In ogni città dove esiste una scuola preparatoria sarà creata una Commissione distrettuale di

pubblica istruzione, composta di quattro membri, preseduta da un consigliere distrettuale.

Ogni Commissione circondariale nominerà a maggioranza quattro cittadini e un consigliere distrettuale; e ciascuna invierà la sua nota al Corpo municipale della città sede della scuola preparatoria: ivi se ne farà lo scrutinio; e i cinque nomi che avranno ottenuto il maggior numero di voti comporranno la Commissione.

Il consigliere distrettuale ne sarà il presidente: uno dei membri scelti a maggioranza nella stessa Commissione farà le funzioni di segretario.

Art. 3. Ogni provincia avrà una Commissione provinciale di pubblica istruzione, composta di sei membri e di un presidente. Il presidente sarà scelto dal consiglio provinciale nel suo seno a maggioranza di voti. I membri saranno scelti dalle Commissioni circondariali, e dalle Commissioni distrettuali; le quali formeranno a maggioranza una lista di sei nomi, e la invieranno al capo politico della provincia. I primi sei nomi, che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi, saranno i membri della Commissione provinciale. Rinnita la Commissione, sceglierà nel suo seno il segretario.

Art. 4. Nella capitale del regno vi sarà un alto Consiglio di pubblica istruzione composto di dieci membri, due per ciascuna delle cinque facoltà. I due membri di ciascuna facoltà saranno scelti dal rispettivo giuri.

accetta che la lettura abbiassi per data, essendosi presa contezza della proposta negli Offi-

Il ministro della pubblica istruzione ne sarà il presidente, e nominerà un vice presidente che in sua mancanza ne farà le veci. Il segretario sarà scelto a maggioranza dallo stesso Consiglio nel suo seno.

Art. 5. Il ministro della pubblica istruzione nominerà, per ciascun distretto, un ispettore delle scuole.

Art. 6. Tutte queste funzioni sono temporanee, e durano tre anni. Nel caso che i consiglieri distrettuali o provinciali cessino dalle funzioni di consiglieri, cesseranno del pari da quelli di presidenti, e in questo caso colle stesse norme si procederà alla nomina di nuovi, che saranno in funzione pel rimanente del triennio.

Art. 7. L'insegnamento è libero. L'insegnamento privato non potrà essere interdetto: la legge gli impone le garantigie che stima convenienti per assicurare la buona direzione degli studii, senza offendere la libertà dell'insegnamento.

Art. 8. La pubblica istruzione avrà quattro gradi d'insegnamenti: 1° Scuole primarie; 2° Scuole preparatorie; 3° Scuole speciali; 4° Scuole di perfezionamento o Universitarie. Alle scuole preparatorie stabilite nei capoluoghi di distretto saranno aggregate le scuole normali per le scuole primarie.

Art. 9. Le scuole primarie sono pubbliche e private: quelle sono in tutto od in parte mantenute a spese dei Comuni, queste istituite da privati o da società private. Esse possono occuparsi della istruzione di fanciulli e di fanciulle.

Art. 10. Le scuole primarie private saranno organizzate sotto la stessa sorveglianza delle scuole primarie pubbliche, così rispetto ai costumi e all'ordine pubblico come rispetto alla istruzione.

Art. 11. Chiunque voglia istituire una scuola privata, un mese prima dell'apertura dee darne avviso alla Commissione circondariale di pubblica istruzione.

Nelle scuole primarie private è d'obbligo l'insegnamento di tutti gli obbietti delle scuole primarie pubbliche; ma non è vietato che si elevi l'insegnamento al di sopra del semplice primario.

Art. 12. Le scuole primarie avranno due gradi di insegnamento.

Sono obbietti del primo: leggere: scrivere: aritmetica elementare: catechismo di religione: disegno lineare.

Nel secondo grado ai precedenti si aggingeranno: gli elementi di agricoltura e pastorizia: il catechismo costituzionale: i rudimenti di pilotaggio nei comuni marittimi.

Art. 13. Il Consiglio generale di pubblica istruzione stabilirà il metodo da serbarsi nell'insegnamento per tutte le scuole primarie del regno.

Art. 14. I libri che debbono servir di guida nell'insegnamento dovranno essere approvati dal Consiglio di pubblica istruzione.

Art. 15. Ogni Comune deve avere una scuola primaria. Nondimeno sarà permesso a due o più Comuni poco popolati e vicini di avere una sola scuola primaria; ma questo permesso non sarà accordato che sulla dimanda dei Corpi municipali di quei Comuni appoggiata dall'avviso della Commissione distrettuale della pubblica istruzione.

Art. 16. Nei Comuni potranno istituirsi più scuole primarie pubbliche, e il loro numero proporzionato alla popolazione sarà stabilito dalla Commissione circondariale di pubblica istruzione.

Art. 17. Nei Comuni che non abbiano più di 2000 abitanti i due gradi d'insegnamento potranno essere

ci. Ma a semplice chiarimento soggiunge che in questa proposta vi sono molti punti di con-

sostenuti dallo stesso istitutore. In quelli che oltrepassano i 2000 e non giungono a 3000, gl'istitutori potranno associarsi un aggiunto a scelta del Corpo municipale. In quelli che superano i 4000 vi saranno due istitutori, l'uno per la classe di 1° l'altro per la classe di 2° grado.

Art. 18. Ovunque sieno più scuole primarie, queste dovranno esser poste nei diversi quartieri del Comune in guisa che meglio favoriscano la frequentazione delle scuole.

Art. 19. Le scuole primarie saranno a carico dei rispettivi Comuni. Ai Comuni poveri soccorrerà il Consiglio provinciale con sovvenzioni dai fondi della cassa provinciale, e da quella di pubblica beneficenza.

Art. 20. Ad uso della scuola saranno destinate una o più sale, secondo il numero degli allievi e lo stato economico del Comune. E ciò sino a quando il Comune non abbia costruito un edificio, che possa servire di abitazione per l'istitutore e di uso per le scuole. Il potere esecutivo curerà di proporre al concorso un modello di edificio per una scuola primaria che servirà di norma alla costruzione per quei Comuni che si troveranno in grado di farlo.

Art. 21. Gli obbietti necessari al mantenimento della scuola saranno forniti dal Comune.

Art. 22. Agli alunni poveri saranno dal Comune forniti gratuitamente gli obbietti relativi all'insegnamento.

Art. 23. Gli alunni poveri saranno ricevuti gratuitamente alla scuola; quei che potranno, contribuiranno carlini tre al mese.

Art. 24. Il cassiere comunale sarà incaricato di esigere dai contribuenti a' 10, a' 20, e a' 30 di ciascun mese la rata di un carlino.

Art. 25. Il Corpo municipale sulla nota degli alunni addetti a ciascuna scuola stabilirà la distinzione di quelli che debbono e di quei che non debbono pagare.

Art. 26. L'istitutore avrà un soldo fisso di ducati 6 al mese, il quale potrà crescere sino a ducati 12 quando il suo insegnamento riuscisse esatto e proficuo, e fosse per la universal soddisfazione molto frequentato. Quello che riceverà oltre i ducati 6 s'intenderà percepito a titolo di gratificazione e può variare secondo le circostanze. La gratificazione sarà determinata dalla Commissione circondariale di pubblica istruzione.

Art. 27. Quando l'istitutore avrà bisogno di un aggiunto, questi percepirà la metà del soldo e della gratificazione assegnata all'istitutore.

Art. 28. Nella capitale di ciascuna provincia vi sarà un libro, dove saranno notati tutti gli istitutori di scuole primarie della provincia.

Questo libro sarà conservato dal direttore della scuola normale annessa alla scuola preparatoria della provincia.

Art. 29. Niuno potrà esser chiamato alle funzioni d'istitutore in una scuola primaria pubblica o privata che sia, quando non abbia ottenuto la cedola di capacità.

Art. 30. Avranno diritto alla cedola di capacità tutti coloro che già si trovano da due anni nell'esercizio dell'insegnamento primario.

Quelli che non abbiano questo diritto, dovranno sottoporsi ad un esame intorno agli obbietti di primo e secondo grado dell'insegnamento primario. Sarà giudice in questo esame la stessa Commissione che appresso verrà stabilita per gli esami della scuola normale.

tatto che ravvicinano la pubblica istruzione alla pubblica amministrazione; in consequen-

Art. 51. Scorso il terzo anno dopo la pubblicazione di questa legge, la cedola di capacità non sarà conceduta se non con le norme stabilite nella sezione quinta di questa legge.

Art. 52. Quando sono scorsi 5 anni dal giorno in cui fu conferita la cedola di capacità, e durante questo tempo non si sieno esercitate le funzioni d'istitutore o di aggiunto, la cedola non ha più valore, e per aspirare ad un posto d'istitutore o di aggiunto è necessaria una nuova cedola in virtù di un nuovo esame. Le cedole rinnovate si concederanno gratuitamente.

Art. 53. Allorché sarà vacante un posto d'istitutore o di aggiunto in una scuola primaria, se ne darà avviso al pubblico, e gli aspiranti nello spazio di un mese dal giorno della pubblicazione daranno i loro nomi al cancelliere municipale.

Il capo municipale ne sceglierà tre e ne invierà la nota alla Commissione circondariale di pubblica istruzione, che farà su i proposti le osservazioni che stimerà convenevoli. La Commissione distrettuale di pubblica istruzione sceglierà fra i tre nomi proposti.

Ove ci sia ragion di credere, che il Corpo municipale abbia unito ad uno degli aspiranti che protegge due altri che non possono venire in competenza escludendo quelli che lo potrebbero, la Commissione distrettuale può registrare tutti i tre candidati, e chiedere una seconda nota, nella quale non potrà esser compreso alcuno di quelli nominati nella prima. Nel caso che la Commissione abbia rigettato anche la seconda nota, la scelta sarà fatta dalle due Commissioni circondariale e distrettuale riunite.

Art. 54. Sono incapaci di esercitare le funzioni di istitutore pubblico o privato:

- 1.º I condannati a pene afflittive od infamanti.
- 2.º I condannati per furto, fallimenti, frode, abusi di confidenza, attentati al pudore.
- 3.º I condannati a pene portanti la interdizione dei pubblici uffizii.

Art. 55. Sono incompatibili le funzioni d'istitutore con ogni altra pubblica funzione esercitata fuori del Comune: quelle di Curato, di Sindaco, di Cassiere, di primo e di secondo Eletto:

L'esercizio di professioni o d'industrie che tolgono all'istitutore il tempo necessario alle sue funzioni, o scemano al suo carattere quel rispetto e quelle reverenze che debbono ispirare agli alunni.

Art. 56. La Commissione circondariale può sospendere per un mese di funzioni, e di soldo l'istitutore; ma dee darne subito comunicazione alla Commissione distrettuale.

Art. 57. La Commissione circondariale potrà provocare la destituzione dell'istitutore. In questo caso le due Commissioni circondariale e distrettuale, si riuniranno e decideranno. L'istitutore ha diritto ad essere inteso. La destituzione non potrà esser pronunciata che alla maggioranza di due terzi.

Art. 58. Tutti i giovanetti da 7 a 14 anni sono obbligati ad assistere alla scuola primaria del Comune cui appartengono. Prima e dopo di questa età la frequentazione della scuola è facoltativa.

Art. 59. Sono dispensati dalla disposizione dell'articolo precedente, tutti quei fanciulli, i di cui genitori o tutori potranno dimostrare, che hanno provveduto altrimenti alla loro istruzione.

Art. 60. La Commissione circondariale di pubblica istruzione potrà permettere ai giovanetti al di sotto di 14 anni di uscir dalla scuola, quando li trovi sufficientemente istruiti. Similmente potrà esigere

za sarebbe stato necessario che esistesse una legge sull'amministrazione provinciale e co-

che altri giovanetti vi continuino più a lungo quando non sieno istruiti abbastanza.

Art. 41. Ove i genitori, i tutori, o i capi d'arte che tengono fanciulli ad istruire nel loro mestiere, contravvengono al disposto nell'art. 58, saranno chiamati innanzi alla Commissione circondariale, che li ammonirà, e farà loro promettere di adempiere al debito di procurare la istruzione ai loro figli, pupilli o alunni. Ove continuassero nella loro colposa negligenza, i genitori, e i tutori saranno condannati ad un'ammenda di 6 a 12 ducati, ai capi di arte saran tolti gli alunni ed affidati ad altri. Ove persistessero nella loro ostinazione potranno esser condannati alla privazione dei diritti politici da uno a tre anni, e all'ammenda di ducati 6 a 12. Se dopo una seconda condanna continueranno nella loro colposa, ed ostinata negligenza, la Commissione circondariale nominerà ai figli o ai pupilli, un tutore, o un contutore, perchè sieno incaricati della loro educazione.

Art. 42. In tutti questi casi è giudice la Commissione circondariale; soltanto nel caso di privazione dei diritti politici, la Commissione fa da accusatrice presso il giudice del circondario. I condannati possono appellarsene alla Commissione distrettuale.

Art. 43. Le ammende saranno percepite dal cassiere municipale, e serviranno ad uso della scuola.

Art. 44. I fanciulli oltre i 10 anni il cui lavoro sia necessario ai genitori, potranno essere dispensati dalla scuola in certi tempi determinati. La dispensa di una settimana può essere accordata dall'istitutore una più lunga esige l'autorizzazione del presidente della Commissione circondariale, e in questo ultimo caso i fanciulli dovranno andare alla scuola due volte per settimana.

Art. 45. Le scuole primarie non ammettono ferie annuali.

Art. 46. Le lezioni si fanno tutti i giorni, tranne le domeniche e le feste comandate. Nel mattino durano tre ore, nel giorno due.

Art. 47. Nelle scuole ove sia un aggiunto, questi assumerà la istruzione dei più giovani fra gli allievi, rimanendo la istruzione degli altri a carico dello istitutore. Entrambi dovranno assistere per tutto il tempo sopra indicato alle lezioni.

Art. 48. Il Corpo municipale farà una doppia lista di alunni. In una iscriverà i fanciulli che frequentano la scuola primaria pubblica; nell'altra i fanciulli che ricevono la loro istruzione in scuole private o in propria casa.

Art. 49. I fanciulli che abbiano mancato più di quattro volte in un mese alla scuola, saranno esclusi per un semestre dal conferimento di premi: un maggior numero di mancanze sarà imputato ai genitori, ai tutori, o ai capi d'arte, contro i quali si procederà com'è detto nell'art. 14 di questa legge.

Art. 50. I castighi ai fanciulli indocili e impertinenti, o pigri ed ignari, sono a discrezione dell'istitutore, il quale cercherà guidarli più colla dolcezza che con la severità. Nondimeno la Commissione circondariale veglierà sulla condotta disciplinare dell'istitutore, e quando la trovi eccessivamente severa, prima l'ammonirà, e se le ammonizioni non produrranno il loro effetto, potrà sospenderlo o anche provocarne la destituzione.

Art. 51. L'istitutore dividerà i suoi alunni in classi, secondo il grado di loro istruzione.

Art. 52. Ogni istitutore avrà un libro dove saranno scritti i nomi degli alunni, e in fine del mese ne farà rapporto alla Commissione circondariale.

munale affinché si avesse potuto definire più precisamente la influenza che questa aves-

Art. 53. Nella fine di aprile e di settembre avranno luogo gli esami. La Commissione di esame sarà costituita dalla Commissione circondariale di pubblica istruzione, cui saranno aggiunti due membri del Corpo municipale a ciò dallo stesso Corpo delegato.

Art. 54. Tutti gli alunni sono obbligati a presentarsi agli esami. I genitori o i tutori di quei fanciulli che non si sieno presentati, saranno citati a comparire innanzi alla Commissione, e potranno essere condannati all'ammenda di 12 a 24 carlini.

Art. 55. La Commissione chiamerà innanzi a sé i fanciulli non iscritti sulla lista della scuola primaria pubblica. Ove si neghino, i genitori o i tutori potranno esser condannati all'ammenda di 12 a 24 carlini.

Art. 56. Ove la Commissione trovi insufficiente la istruzione dei fanciulli non iscritti sulla lista della scuola primaria pubblica, potrà obbligare i genitori o tutori a spedirveli. Similmente potrà obbligarli alla scuola primaria pubblica, quando non sieno presentati all'esame, ed abbia ragione di credere che la loro istruzione sia trascurata.

Art. 57. Gli alunni che più si distinguono nell'esame verranno incoraggiati con premi i quali saranno di due gradi, e gli obbietti di premio resteranno a discrezione del Corpo municipale, e verranno distribuiti solennemente in pubblico.

Art. 58. In fine di ciascun anno scolastico sarà fatto un quadro statistico che conterrà: 1.° Il numero dei fanciulli del Comune obbligati di andare alla scuola; 2.° dei fanciulli che frequentano la scuola pubblica; 3.° di quelli che riceveranno la istruzione privata; 4.° di quelli che mancarono ad ogni scuola; 5.° i mezzi coattivi adoperati contro i genitori, i tutori o i capi d'arte; 6.° il profitto ottenuto, e i premi distribuiti.

Questo quadro sarà compilato dal segretario della Commissione circondariale: se ne faranno due copie che saranno sottoscritte dai membri della stessa Commissione: e di esse una rimarrà negli archivi del Corpo municipale, e l'altra sarà inviata alla Commissione provinciale di pubblica istruzione. Il segretario di questa, lavorando su i quadri di ciascun Comune, formerà la statistica generale della provincia su gli stessi elementi, e la invierà col corrispondente rapporto al Consiglio generale di pubblica istruzione sedente nella capitale.

Art. 59. L'ispettore distrettuale, nominato dal ministro della pubblica istruzione, veglierà alla esecuzione della legge in tutte le cose riguardanti le scuole, così pubbliche come private. Egli corrisponderà direttamente col ministro; e sarà tenuto di fare in ogni bimestre un rapporto particolareggiato sullo stato della istruzione primaria del distretto affidato alla sua sorveglianza.

Art. 60. La Commissione circondariale della pubblica istruzione disporrà delle somme destinate alle scuole per le spese che stimerà più convenevoli: a lei è affidata la direzione delle scuole secondo le norme stabilite in questa legge.

Art. 61. In ogni Comune vi saranno una o più scuole per le fanciulle, dove s'insegnerà 1.° leggere — 2.° scrivere — 3.° aritmetica — 4.° disegno lineare — 5.° lavori donneschi.

Art. 62. Ogni scuola avrà una maestra col soldo di ducati 4 al mese.

Quando non si abbiano maestre che possano insegnare il leggere, lo scrivere, l'aritmetica, e il disegno lineare, alla scuola sarà aggregato un istitutore

se potuto spiegare nella distinzione dell'insegnamento, soprattutto in quella parte che

aggiunto. Ove le maestre possano lo faranno, e il loro soldo sarà cresciuto a duc. 6.

Art. 63. Le fanciulle sono obbligate alla scuola dal quinto al decimo anno compiuti.

Art. 64. Tutte le disposizioni dettate per le scuole primarie de' fanciulli sono applicabili a quelle delle fanciulle.

SCUOLE PREPARATORIE.

Art. 65. Le scuole preparatorie avranno per iscopo d'informare la gioventù di quelle cognizioni, che le potranno essere utili in qualunque condizione sociale, e la potranno disporre a ben riuscire nelle arti, o nelle scienze che vorrà coltivare. Similmente in esse la gioventù sarà esercitata nelle arti cavalleresche e nella ginnastica.

Art. 66. Nelle scuole preparatorie s'insegnerà:

1.° Storia antica e moderna: storia patria mitologia, geografia, mineralogia e geologia, anatomia e fisiologia vegetabile: botanica: zoologia: agricoltura e pastorizia: commercio: economia pubblica: statistica e tecnologia: fisica e meteorologia: matematiche elementari: letteratura antica, latina e greca: letteratura moderna, lingua italiana, francese: filologia, diritto naturale internazionale, costituzionale: chimica generale, speciale, applicata: calligrafia, disegno, ballo, scherma, musica, esercizi militari.

Art. 67. In ogni città capoluogo di distretto vi sarà una scuola preparatoria. Non è vietato che ve ne sieno più nella stessa città, e che se ne stabilissero in altre città del medesimo Distretto.

Gli attuali licei o collegi saranno ridotti a scuole preparatorie.

Art. 68. Per tutti i Comuni di ciascun Distretto si aprirà una sottoscrizione volontaria per tutti coloro che vorranno contribuire per le spese di prima fondazione. Si riceveranno ancora sottoscrizioni per somme da pagarsi a rate mensili. Tutti questi sottoscrittori contribuenti saranno creditori della scuola, e potranno rivalersi delle somme versate, tenendo nella scuola alunni a mezza pensione, sino a che resti tutto il loro credito scontato.

Art. 69. Ogni Comune sarà tassato sulla sua rendita alla ragione del 2 per 100 pel mantenimento della scuola.

Art. 70. Quando in una Città Capoluogo di Distretto esista un edificio, che possa, senza pubblico danno invertirsi ad uso di scuola preparatoria, sarà questo preferito. Ove manchi, si potrà o adottarne un altro comechè poco opportuno, o prenderne alcuno in fitto, quando non ve ne sia nessuno: ma nel tempo stesso provvederà alla costruzione di un edificio modello per la scuola preparatoria.

Art. 71. Qualora diventasse così fiorente la scuola, che potesse bastare a se medesima con le sole pensioni degli alunni, potrà cessare o venir ridotta la contribuzione imposta ai Comuni.

Art. 72. Gli altri fondi della scuola sono costituiti dal pagamento degli alunni interni ed esterni.

Art. 73. Nel caso di bisogno verrà di soccorso il governo.

Art. 74. La economia della scuola è affidata al Rettore e alla Commissione distrettuale di pubblica istruzione.

Art. 75. Il Rettore sarà scelto dalla Commissione distrettuale. Durerà in carica tre anni, e potrà essere confermato indefinitamente.

riguarda le Scuole primarie e le Scuole secondarie. Ma siccome la legge provinciale non

Art. 76. Il Rettore sarà sotto l'assoluta dipendenza della Commissione distrettuale, che potrà destituirlo o surrogargli un altro.

Art. 77. Il Rettore può essere ammesso nei Consigli della Commissione: vi sarà inteso, ma avrà voce consultiva non deliberativa. Egli è l'esecutore di tutte le deliberazioni della Commissione.

Art. 78. La Commissione si unirà due volte al mese, ed in fine di ciascun mese verificherà la gestione del Rettore.

Art. 79. Tutte le provvisori della scuola sempre che si possa, si faranno per appalto, e gli appaltatori saranno soggetti ad ammende quando manchino alle condizioni del patto. Il Rettore assistito da due professori della scuola a scelta della Commissione, veglierà alla esattezza della esecuzione dei patti di appalto.

Art. 80. Vi saranno due specie di alunni, gli interni o convittori, e gli esterni.

Art. 81. Gli alunni interni pagheranno duc. 5 al mese; degli esterni quelli che ne avranno il potere pagheranno carlini 6 al mese; i poveri vi saranno ammessi gratuitamente.

Art. 82. Le lezioni di ballo, di scherma, di musica, di disegno, saranno pagate a parte da quelli che vorranno profittarne così per gli interni come per gli esterni.

Art. 83. Gli alunni interni saranno raccolti in sale comuni, distribuiti per classi, sorvegliati da un prefetto, serviti da un cameriere.

Art. 84. Per essere ammesso come alunno è necessario si che sappia passabilmente il leggere, e si abbia compiuto l'età di otto anni.

Art. 85. Vi saranno in ciascuna scuola speciale le cattedre di

1° Storia, mitologia, geografia.

2° Mineralogia e geologia, anatomia e fisiologia vegetale, botanica, zoologia.

3° Agricoltura e pastorizia, commercio, economia pubblica, statistica, tecnologia

4° Fisica e meteorologia, matematiche elementari.

5° Chimica generale, speciale applicata.

6° Letteratura latina elementare.

7° Letteratura latina media.

8° Letteratura latina superiore, lingua greca.

9° Arte di comporre, letteratura italiana, lingua francese, declamazione.

10° Filosofia, diritto naturale, internazionale, costituzionale.

Art. 86. Ogni cattedra avrà un professore. Le cattedre 6, 7, 8, 9, che riguardano la letteratura, ove il numero degli alunni lo esiga, potranno averne di più. La Commissione giudicherà di questo bisogno.

Art. 87. Gli alunni saranno distribuiti in otto classi, nelle quali s'insegnerà:

1° Classe. Storia, mitologia, geografia.

2° Classe. Storia, mitologia, geografia, mineralogia, botanica, zoologia, lingua latina elementare.

3° Classe. Mineralogia e geologia, anatomia e fisiologia vegetale e botanica, zoologia, letteratura latina elementare.

4° Classe. Agricoltura, pastorizia, commercio, economia pubblica, statistica, tecnologia, letteratura latina media.

5° Classe. Matematiche elementari, fisica e meteorologia, letteratura latina media.

6° Classe. Chimica generale, speciale applicata, letteratura latina superiore.

7° Classe. Filosofia, letteratura latina superiore, lingua greca.

ancora è stata discussa, così non è stato possibile poter determinare con precisione i rap-

8° Classe. Letteratura italiana, arte di comporre in prosa e in verso, declamazione, dritto naturale internazionale, costituzionale.

Art. 88. Dalla prima alla quarta classe inclusivamente vi sarà lezione di calligrafia.

Art. 89. Gli esercizi militari saranno obbligatori per tutti gli alunni interni ed esterni da 12 anni compiuti in su.

Art. 90. La istruzione nelle arti cavalleresche è facoltativa.

Art. 91. La scuola avrà gabinetti 1° di mineralogia, 2° di zoologia, 3° di fisica, 4° di chimica; un giardino botanico ed agrario; una biblioteca. Il giardino agrario sarà munito di tutti gli strumenti all'uso.

Art. 92. L'onorario dei professori è fissato a duc. 12 al mese. Ove però il favore che avrà acquistata la scuola il permetterà, ai professori verrà assegnata una gratificazione proporzionata al numero degli alunni interni ed esterni contribuenti alla ragione di carlini 2 per capo.

Art. 93. I professori saranno tutti per concorso. Ove però niuno si presenti al concorso, ovvero quelli che si son presentati non abbiano offerto il professore, la Commissione circondariale ne proporrà una lista di tre alla Commissione provinciale, e questa da quei tre sceglierà il professore.

Art. 94. Il professore ottenuto per concorso lo sarà di fatto e di dritto fin dal primo giorno della nomina. Il professore scelto senza concorso insegnerà per un anno, e non diventerà professore di dritto, se compiuto l'anno la Commissione distrettuale, non l'abbia con apposita deliberazione dichiarato idoneo.

Art. 95. Sul giornale ufficiale del regno si annunzierà la cattedra vacante, la sede della scuola, il luogo destinato per la iscrizione dei candidati, il giorno sino al quale resta aperta la iscrizione.

Le incapacità, e le incompatibilità stabilite negli articoli... di questa legge per gli istitutori di scuole primarie, valgono ancora per gli aspiranti a cattedre di scuole preparatorie. La incompatibilità è rimossa colla dichiarazione di rinunziare all'ufficio che la produce.

La Commissione provinciale di pubblica istruzione comporrà un giuri di esame, composto di 7 membri scelti fra le persone più istruite e più probe. Il giuri stabilirà il giorno del concorso che almeno 15 giorni prima sarà annunziato nel giornale ufficiale del Regno, invitando gli aspiranti ammessi a trovarsi riuniti nel luogo, giorno ed ora indicati nell'avviso.

Le materie del concorso saranno quelle della cattedra in concorso, salvo qualche altra materia affine che il giuri stimerà necessaria. Nelle cattedre di materie sperimentali aggiungerà alla prova scritta una prova di pratiche cognizioni.

Le tesi saranno scelte a sorte, siccome si dirà nei concorsi alle cattedre della Università.

Il giuri si riunirà il giorno appresso alla prova scritta e giudicherà in seduta permanente; se non che si riunirà nel giorno seguente, quando non sia stato possibile risolvere il giudizio nel primo giorno.

Absolute il giudizio il giuri ne farà un verbale e lo invierà alla Commissione provinciale. Questa lo rimetterà al capo politico della provincia, il quale lo farà pervenire al Consiglio generale di pubblica istruzione, che curerà perchè al candidato prescelto sia conferito il diploma di professore.

Art. 96. I gabinetti saranno custoditi e diretti dai rispettivi professori, il giardino botanico e agrario

porti che debbono avere le due leggi. Questo lo condonerete alla circostanza: gli altri alla

dai due professori di botanica e di agricoltura, e però sarà diviso in due parti uguali.

Le spese per i gabinetti e pel giardino saranno fatte dai rispettivi professori, i quali ne passeranno la nota al rettore per esserne rivaluti. La Commissione della scuola potrà, quando il creda, disporre diversamente per queste spese.

La biblioteca resterà a cura del rettore, che ne sarà il conservatore responsabile.

Art. 97. Il rettore veglierà all'adempimento dei doveri per ciascun professore. Potrà sospenderli per una settimana di funzioni e di soldo, ma dovrà tosto riferirne alla Commissione della scuola, la quale potrà confermare per più lungo tempo la sospensione, e anche provocarne la destituzione dal ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 98. In tutti i giorni vi sarà scuola, tranne le domeniche, i giovedì e le feste di doppio precetto.

Art. 99. Le ore delle varie lezioni saranno stabilite in modo che riescano di maggior comodo agli alunni e ai professori; ma in quest'ordinamento si avrà sempre innanzi agli occhi la facoltà per gli alunni di attendere alle diverse lezioni della stessa classe. L'orario sarà formato di concerto tra il rettore, i professori e la Commissione: la sola Commissione però ne decide. Nei primi giorni di novembre se ne farà un regolamento, esposto in una mappa, che avrà vigore per tutto l'anno.

Art. 100. Il mese di ottobre sarà mese di vacanza, e gli alunni se vorranno tornare in seno alle loro famiglie lo potranno.

Art. 101. I membri della Commissione visiteranno spesso le scuole, e si assicureranno del profitto degli alunni, e della esattezza del rettore e dei professori nell'adempimento de' loro doveri. Veglieranno soprattutto, perchè gli alunni sieno ben trattati sotto tutti i rapporti.

Art. 102. Nei giorni feriali il rettore insegnerà il catechismo di religione, e i principii di morale religiosa e civile.

Negli stessi giorni vi saranno gli esercizi militari: si potranno ancora stabilire dei ginocchi di ginnastica, nei quali potranno nelle ore di divertimento esercitarsi gli alunni.

Art. 103. Infine di ciascuna settimana ogni professore farà un rapporto distinto in due categorie, istruzione e disciplina; e vi seguiranno coloro che più si sono distinti, e coloro che si sono condotti male. Il rettore raccoglierà i rapporti e li presenterà alla Commissione.

Art. 104. Le ore per gli esercizi cavallereschi, nella musica, nel disegno, saranno fissate dalla Commissione in giorni determinati.

Art. 105. Il congedo di una settimana non darà diritto ad alcun rimborso; più lungo darà diritto al rimborso della metà di ciò che si paga. Chi abusa del congedo non acquista diritto per l'assenza più lunga di una settimana.

Art. 106. La divisa degli alunni interni sarà quella della guardia nazionale, e nella stessa classe si potranno creare dei gradi fino a sergente maggiore.

Art. 107. Le pene corporali sono vietate. Gli alunni che meritano castighi, si puniranno con pene che valgono ad umiliare, ma non giungono a prostrare il carattere. Si leggerà in pubblico una sentenza di mortificazione; si escluderanno dagli esercizi di ginnastica; si degraderanno i graduati: si sequestreranno in camera.

La buona condotta sarà incoraggiata co' premi e colle distinzioni, i segni di grado sulla divisa, le

occasioni che con esso vi offro di rivolgere la vostra attenzione sopra un argomento dal qua-

pubbliche commemorazioni di lode: il permesso di andare in famiglia in qualche giorno festivo.

Art. 108. Nella fine di aprile, e di settembre vi saranno gli esami degli alunni in tutte le materie che avranno studiate. Nell'esame di settembre tutti quelli che mostreranno di aver bene imparato le materie della classe cui appartengono, saranno iscritti nella classe superiore per l'anno seguente: quelli che proveranno di non aver profittato abbastanza continueranno nella medesima classe.

Art. 109. Così nell'uno come nell'altro esame, gli alunni che più si saranno distinti, verranno onorati e incoraggiati con premi a definizione della Commissione e in ragione del merito. Vi saranno premi di 1.^o 2.^o e 3.^o ordine; un giuri di cinque maestri scelti dalla Commissione, giudicherà dei premi; la Commissione li conferirà.

Art. 110. Il Rettore nella fine dell'anno scolastico formerà un quadro statistico, nel quale indicherà: 1.^o il numero degli alunni interni, 2.^o quello degli esterni, 3.^o gli alunni interni che conseguirono il passaggio di classe, 4.^o gli esterni che ottennero lo stesso passaggio, 5.^o il numero degli alunni per ogni classe, 6.^o gli interni premiati, 7.^o gli esterni premiati, 8.^o gli alunni ammessi, 9.^o gli alunni licenziati, colle osservazioni che stimeranno convenevoli.

Art. 111. Nello stabilimento vi sarà una sala ad uso d'infermeria, ove saranno collocati gli alunni presi da qualche malattia.

Le malattie acute si cureranno nello stabilimento; per le croniche i genitori o tutori saranno invitati a ritirare i figli o pupilli dallo stabilimento.

Art. 112. Saranno addetti alla scuola un medico un chirurgo, un farmacista.

Art. 113. Ove, com'è presumibile, nei primi tempi della fondazione di queste scuole non si abbiano alunni per tutte le classi, non si nomineranno maestri che per le sole classi per le quali vi saranno alunni; e in ragione che vengono alunni per le nuove classi, si sceglieranno i nuovi maestri.

SCUOLE NORMALI.

Art. 114. In ogni capitale di provincia sarà stabilita una scuola normale, destinata a formare gli istituti di scuole primarie.

Art. 115. La scuola normale sarà annessa alla scuola preparatoria.

Art. 116. Il numero degli allievi di scuola normale sarà proporzionato alla popolazione della provincia e al numero degli istituti delle scuole primarie che le appartengono.

In questa prima fondazione si potrà portare il numero degli alunni fino a 56 per ogni scuola normale. Appresso, quando avrà preso radici la istituzione, ne sarà stabilito il numero in ragione del bisogno.

Art. 117. In ogni anno nel corso del mese di agosto si aprirà il concorso per coloro che aspirano all'alumnato nella scuola. Per tutto il mese di settembre sarà deciso il concorso, e pubblicata la decisione. In ogni anno sarà aperto il concorso per un numero di piazze corrispondente alla terza parte del numero totale degli alunni.

Art. 118. L'esame di concorso sarà in parte orale in parte scritto.

L'esame orale cadrà sopra: 1.^o il catechismo di religione; 2.^o la lettura; 3.^o l'analisi grammaticale.

L'esame scritto resterà sopra 1.^o la forma del carattere; 2.^o la maniera di esporre un racconto, tratto dalla storia sacra o profana, che loro verrà letto

le dipenderà in gran parte il destino futuro della nazione.

e che ciascuno narrerà a suo modo; 5.º l'aritmetica e la geometria elementare; 4.º il disegno lineare.

Art. 119. Le caratteristiche degli esami saranno indicate colle quattro seguenti gradazioni, *male, mediocre, bene, benissimo*. Coloro che in tutte le prove avranno raccolto le più distinte caratteristiche saranno prescelti sino alla concorrenza del numero stabilito delle piazze a provvedere.

Per nessuna ragione si potrà ammetterne più del numero fissato dalla legge.

Art. 120. Per essere ammesso al concorso si esige 1.º l'età di 13 anni compiuti; 2.º la fede di perquisizione, netta di qualunque macchia criminale o correzionale; 3.º un certificato del parroco o del corpo municipale, che attesti la sua buona condotta morale. 4.º Una dichiarazione del padre o del tutore che possa e voglia pel tempo stabilito al corso della scuola normale contribuire la pensione assegnata, ovvero la dimostrazione, qualunque ella sia purchè sicura, di potere adempiere alla pensione.

Art. 121. Gli aspiranti dovranno per tutto il dì 15 del mese di luglio trovarsi già iscritti, con i documenti richiesti; spirato questo termine, non saranno più ammessi ad iscriversi.

Art. 122. Gli alunni saranno distribuiti in tre classi, che corrispondono a tre gradi d'insegnamento, ne' tre anni di dimora nella scuola normale.

Art. 123. Gli alunni di primo corso studieranno: 1.º La religione: libbia; catechismo. 2.º lettura: declamazione; 3.º lingua italiana: analisi grammaticale: ortografia: composizione; 4.º aritmetica elementare; 5.º geometria elementare; 6.º storia antica; 7.º geografia; 8.º calligrafia; 9.º disegno.

Gli alunni di secondo corso studieranno: 1.º religione: storia della chiesa: morale cristiana: catechismo; 2.º lingua italiana: composizione; 3.º storia moderna: storia d'Italia; 4.º storia naturale; 5.º fisica; 6.º agricoltura; 7.º calligrafia; 8.º disegno.

Gli alunni di terzo corso studieranno: 1.º composizione; 2.º agricoltura; 3.º fisica; 4.º calligrafia; 5.º disegno; 6.º didattica e pedagogia.

Art. 124. Gli alunni di terzo corso, a disposizione del rettore della scuola normale, saranno occupati nel pratico insegnamento di una scuola primaria annessa nelle classi inferiori alla scuola preparatoria.

Art. 125. Le lezioni comuni alla scuola preparatoria ed alla scuola normale non avranno maestri particolari per quest'ultima.

Il Rettore della scuola normale insegnerà agli alunni di essa la religione, la didattica e la pedagogia.

Art. 126. Gli alunni dimoreranno a convitto nella scuola preparatoria. È lecito a coloro che abbiano parenti nella città sede della scuola normale di rimanere presso di essi e di assistere da esterni alla scuola normale.

Art. 127. Ogni alunno convittore pagherà ducati 56 l'anno, in tre rate, di quattro in quattro mesi. Gli esterni profitteranno gratuitamente delle lezioni.

Art. 128. Una parte dell'edificio addetto alla scuola preparatoria sarà destinata ad uso della scuola normale. Gli alunni dimoreranno in una sala comune, e saranno trattati pel convitto come gli alunni della scuola preparatoria.

Art. 129. La scuola normale sarà governata da un rettore, a scelta della Commissione provinciale di pubblica istruzione. Ei veglierà alla disciplina della scuola rigorosamente. Dimorerà nello stabilimento, ove avrà vitto, abitazione, e il soldo di ducati 20 al mese,

Indi il signor Dorotea legge il suo progetto sull'istruzione agraria.

Art. 130. Due professori della scuola preparatoria cui è annessa la scuola normale, formeranno insieme col rettore un consiglio di disciplina per la scuola normale. Essi saranno scelti dalla Commissione provinciale.

Art. 131. La distribuzione delle lezioni sarà la stessa adottata nella scuola preparatoria.

Art. 132. In fine di ogni anno scolastico gli alunni daranno l'esame sulle materie del loro corso rispettivo. Questo esame sarà distinto da quello della scuola preparatoria, e sarà esclusivo della scuola normale. L'esame sarà rigoroso e severo. Saranno giudici i professori della scuola preparatoria.

Art. 133. Tutti coloro che resteranno approvati, passeranno al corso superiore, ovvero guadagneranno la cedola d'istitutore primario.

Quei che si troveranno non ancor bene istruiti in qualche ramo, saranno autorizzati al passaggio, ma a condizione di seguire nel corso successivo anche le lezioni dove si mostrarono un po' deboli.

Quelli che saranno riprovati, a discrezione del consiglio di disciplina della scuola, del rettore cioè e de' due maestri, verranno obbligati a ripetere lo stesso corso ovvero assolutamente licenziati come non idonei alla carriera dell'insegnamento.

Art. 134. Le mancanze saranno punite 1.º con le ammonizioni private; 2.º con le ammonizioni pubbliche; 3.º con la esclusione de' premi in fine di corso, o ancora con la sospensione del godimento di quello già ottenuto; 4.º con la espulsione dalla scuola.

Art. 135. Gli alunni che in tutto il corso e nell'esame in fine di corso si sieno distinti, e che nel corso dell'anno abbiano serbata una condotta morale irreprensibile, saranno premiati.

Art. 136. Per ogni classe vi saranno due premi: 1.º remissione di due terzi; 2.º remissione di un terzo dell'annua pensione.

Art. 137. I premi saranno conferiti nel modo seguente. Il consiglio di disciplina della scuola nominerà per ogni premio due alunni che ne stimerà più meritevoli, e sotto il rapporto morale, e sotto il rapporto scientifico. Tutti gli alunni saranno chiamati a votare per l'un dei due; e colui che otterrà la maggioranza avrà il premio; quegli che proposto pel primo premio ne sia stato escluso, sarà ammesso a concorrere con gli altri due proposti pel secondo. Per questo sarà sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 138. Gli allievi di terzo corso sono obbligati a subire l'esame di uscita. La capacità sarà misurata sopra tre gradi, secondo si stima il candidato; perfetto, buono, sufficiente, qualità che corrispondono ai numeri 1, 2, 3.

Art. 139. Ciascuno alunno approvato riceverà un certificato di capacità a professore nelle scuole primarie, dove sarà indicato il grado col quale è stato approvato.

Art. 140. Il rettore della scuola farà un rapporto al capo politico della provincia dove esporrà il risultamento dell'esame, e indicherà i nomi di coloro che hanno meritata la cedola d'istitutore, distribuiti nelle tre categorie corrispondenti a' tre gradi di approvazione.

Il capo politico della provincia spedirà il rapporto al Ministro della pubblica istruzione, il quale ordinerà la spedizione delle cedole rispettive.

I candidati approvati si recheranno dal capo politico della provincia per ricevere le cedole rispettive, e presteranno il giuramento di adempiere con zelo e coscienza agli uffizii del loro ministero. Nel riti-

QUARANTESIMAQUINTA TORNATA.

(8 marzo 1849)

Vice-Presidente signor Savarese.

La seduta si apre alle 2 p. m.

Vien letto ed approvato il verbale della

rare la cedola pagheranno ducato uno e grana venti che saranno inviati al rettore della università.

Art. 141. In ogni anno saranno stampate le note di tutti gl' institutori di scuole primarie, dove s'indicherà l'epoca di uscita dalla scuola normale, il grado di approvazione, la scuola ove si è addeffo, ovvero s'indicherà che non si è ottenuta ancora alcuna destinazione.

Questa nota d'institutori sarà distribuita per tutti i Comuni della provincia.

Art. 142. Gli approvati in primo grado potranno fin da principio esser destinati a dirigere una scuola primaria, e gli approvati in 2.° e 3.° grado saranno addetti ad una scuola come aggiunti, ove insegneranno per qualche tempo, prima di coprire il posto d'institutori.

Art. 143. Ove in una provincia scarseggiano, in altri abbondino gl'institutori senza destino, la Commissione provinciale di una provincia potrà sulla richiesta di quella di un'altra, ordinare ad alcuno degli institutori in attenzione di destino che vada ad insegnare in una scuola primaria di un'altra provincia. La negativa sarà considerata come un demerito: la obbedienza sarà un merito nella provvista delle scuole primarie meglio remunerate.

Nella destinazione degli institutori senza ufficio, la Commissione di pubblica istruzione consulerà sempre il Consiglio di disciplina della scuola normale.

Art. 144. In fine d'ogni anno il rettore della scuola normale farà un rapporto minuto e circostanziato dello stato della scuola, notando il numero degli alunni: quello degli ammessi: quello degli usciti: i premi accordati: i castighi inflitti: la condotta degli alunni in generale: i bisogni della scuola, e quanto altro stimerà convenevole. Il qual rapporto potrà essere stampato per disteso, o compendiatto negli annuali dell'università.

SCUOLE SPECIALI

Art. 145. Nelle scuole speciali s'insegneranno elementarmente le scienze che introducono ad una professione.

Art. 146. Per tutto il regno vi saranno tre scuole speciali, una in Aquila, l'altra in Bari, la terza in Catanzaro.

Art. 147. I Licei di Aquila, di Bari, e di Catanzaro saranno trasformati in scuole speciali.

Il liceo di Salerno e il collegio medico chirurgico di Napoli restano aboliti.

I professori che vi appartengono saranno destinati o a professori aggiunti nella università, o a professori titolari in alcuna delle tre scuole speciali, o a professori di scuola preparatoria. In quest'ultimo caso conserveranno il soldo che attualmente godono.

Art. 148. In ogni scuola speciale vi saranno tre facoltà la fisico-matematica, la medica, la legale.

Art. 149. La facoltà fisico-matematica avrà le seguenti cattedre: 1.° aritmetica e geometria elementare; 2.° algebra elementare e sublime; 3.° applicazione dell'algebra alla geometria; 4.° geometria descrittiva e disamina dei metodi geometrici puri; 5.° calcolo differenziale ed integrale; 6.° meccani-

precedente tornata dietro qualche leggiero emendamento. I Deputati presenti sono 109.

Si legge il sommario di diverse petizioni.

Il signor De Luca N. domanda fare la seguente interpellanza: *La Camera de' Pari e quella de' Deputati sin dal giorno 28 febbraio scorso votarono definitivamente la legge provvisoria sulle imposte, che permette la esazione delle di-*

ca analitica; 7.° geodesia e topografia; 8.° Fisica e meteorologia; 9.° architettura civile e idraulica.

Le facoltà di scienze naturali e mediche avranno le cattedre seguenti: 1.° chimica inorganica generale e particolare; 2.° chimica applicata alle arti ed alla industria; 3.° chimica organica generale e particolare applicata all'agricoltura e alla medicina; 4.° mineralogia e geologia; 5.° botanica, anatomia e fisiologia vegetale; 6.° fisiologia e anatomia comparata; 7.° agricoltura e pastorizia; 8.° anatomia umana, generale e descrittiva; 9.° fisiologia umana comparata, generale e speciale; 10.° patologia generale e anatomia patologica; 11.° farmacologia generale e speciale; 12.° medicina pratica, e clinica medica; 13.° chirurgia e clinica chirurgica; 14.° medicina legale e igiene pubblica; 15.° chimica farmaceutica.

La facoltà legale avrà le seguenti cattedre: 1.° diritto naturale, diritto delle genti e diritto politico; 2.° diritto romano; 3.° diritto civile; 4.° leggi di procedura civile; 5.° leggi penali e di procedura penale; 6.° economia pubblica e filosofia statistica.

Art. 150. Alla scuola speciale saranno aggregati dei gabinetti, un orto, un ospedale e una biblioteca.

Avranno il rispettivo gabinetto le cattedre di fisica, di chimica, di mineralogia, di zoologia, di anatomia, di farmacologia. L'orto sarà destinato alle cattedre di botanica e di agricoltura, l'ospedale sarà addetto alle cliniche.

Art. 151. Nelle scuole speciali non vi saranno che soli professori speciali.

I gabinetti e le cliniche e gli orti avranno ancora un aiutante.

Il professore di chimica organica avrà il carico delle analisi chimiche per le cliniche.

Il professore di anatomia patologica avrà il carico delle sezioni per le cliniche.

Art. 152. I professori avranno il soldo di ducati 25 al mese. I professori di chimica e di anatomia patologica addetti alle cliniche ne avranno 30.

Art. 153. L'ordine e la disciplina saranno modellate su ciò che verrà stabilito per l'Università.

Art. 154. Coloro che vorranno seguire i corsi di una scuola speciale, dovranno prendere iscrizione presso il segretario della scuola. La iscrizione si paga ducati 1.20 e si riceve una copia della legge per l'organizzazione dell'istruzione pubblica.

Nel tempo stesso si chiederà il corso che vuol seguire pel quale si pagherà ducati 8.

Il diritto d'iscrizione non si paga che una volta sola. L'onorario per i corsi si paga ogni anno.

Art. 155. I premi degli alunni di scuola speciale consistono nell'esenzione del debito di pagare la iscrizione al corso superiore.

Art. 156. Il rettore della scuola speciale corrisponde, per mezzo degli agenti amministrativi, col rettore della Università. Egli invierà a quest'ultimo il suo discorso di rito, e quelli tra gli atti del senato accademico della scuola che crede meritevoli di esser pubblicati. Il discorso sarà pubblicato negli annuali accademici per cura del segretario dell'Università. Degli atti saranno pubblicati quelli che ne saranno stimati degni dal segretario, il quale quando creda doversi negar la pubblicazione di alcuni di

rette sino al giorno 15 febbraio e delle indirette sino al 30 aprile prossimo; or si domanda se il

questi atti, deve farne oggetto di quistione in Consiglio di dignità, e seguirne strettamente le risoluzioni.

Art. 157. Le quistioni o i dubbi che insorgono intorno alla interpretazione della legge di pubblica istruzione, saranno formulati e proposti al senato accademico della Università, a cui spetta la decisione.

Art. 158. Tutte le disposizioni segnate nelle sezioni seguenti, sono applicabili alle scuole speciali, in tutto ciò che può loro concernere.

UNIVERSITÀ

Art. 159. Nel regno vi sarà una sola Università, che avrà sede nella capitale: in essa esclusivamente saranno conferiti i gradi accademici.

Art. 160. L'insegnamento nella Università sarà distribuito in cinque facoltà, e sono: 1.° facoltà sacra 2.° facoltà legale; 3.° facoltà di scienze naturali e mediche; 4.° facoltà fisico-matematica; 5.° facoltà di letteratura e filosofia.

Art. 161. La facoltà sacra avrà le seguenti cattedre: 1.° scrittura sacra; 2.° storia della religione; 3.° dogmi; 4.° morale cristiana.

La facoltà legale avrà le seguenti cattedre: 1.° diritto romano; 2.° diritto civile; 3.° diritto civile e commerciale; 4.° leggi di procedura civile; 5.° diritto penale; 6.° leggi di procedura penale; 7.° diritto naturale e internazionale; 8.° diritto pubblico e costituzionale; 9.° economia pubblica e statistica; 10.° diritto canonico; 11.° diritto amministrativo.

La facoltà di scienze naturali e mediche avrà le seguenti cattedre: 1.° chimica inorganica generale e particolare; 2.° chimica applicata alle arti; 3.° chimica organica, generale e particolare applicata all'agricoltura e alla medicina; 4.° chimica farmaceutica; 5.° anatomia, fisiologia vegetale e botanica; 6.° mineralogia e geologia; 7.° zoologia; 8.° agricoltura e pastorizia; 9.° anatomia comparata; 10.° anatomia umana generale e descrittiva; 11.° anatomia patologica; 12.° fisiologia umana e comparata; 13.° patologia generale; 14.° medicina pratica e clinica 1.°; 15.° medicina pratica e clinica 2.°; 16.° medicina pratica e clinica 3.°; 17.° farmacologia generale e speciale; 18.° chirurgia e clinica chirurgica 1.°; 19.° chirurgia e clinica chirurgica 2.°; 20.° oftalmia e clinica oftalmiologica; 21.° ostetricia e clinica ostetrica; 22.° medicina legale; 23.° igiene pubblica e polizia medica.

La facoltà delle scienze fisico-matematiche avrà le seguenti cattedre: 1.° fisica e meteorologia; 2.° aritmetica e geometria elementare; 3.° trigonometria e geometria a tre coordinate; 4.° geometria descrittiva e disamina dei metodi geometrici puri; 5.° algebra elementare e sublime; 6.° calcolo differenziale ed integrale; 7.° meccanica analitica; 8.° fisica matematica; 9.° geodesia e topografia; 10.° architettura civile e idraulica; 11.° astronomia.

La facoltà di letteratura e filosofia avrà le seguenti cattedre: 1.° letteratura italiana, composizione; 2.° letteratura ed archeologia latina, composizione; 3.° letteratura ed archeologia greca, composizione; 4.° lingua ebraica; 5.° lingua araba; 6.° storia critica della letteratura antica e moderna; 7.° filosofia; 8.° storia critica di ogni filosofia.

Art. 162. Per ciascuna cattedra vi sarà un professore titolare e un professore aggiunto.

Art. 163. Vi saranno dei gabinetti per le cattedre seguenti: 1.° chimica organica generale e particolare

Principe ha sanzionata la legge, perchè non è stata promulgata? Se poi per l'opposto la sanzio-

2.° chimica applicata alle arti; 3.° chimica organica generale e speciale applicata all'agricoltura e alla medicina; 4.° chimica farmaceutica; 5.° mineralogia e geologia; 6.° zoologia; 7.° farmacologia generale e speciale; 8.° fisica.

Vi saranno due orti, l'uno per la botanica, l'altro per l'agricoltura.

Vi sarà una biblioteca.

Art. 164. Il professore della cattedra cui è annesso un gabinetto ne è il direttore: il professore aggiunto n'è il conservatore.

I gabinetti di zoologia e di anatomia patologica avranno un preparatore, un aiutante ed un serviente.

Gli altri gabinetti avranno un aiutante ed un serviente.

Art. 165. A ciascuna clinica sarà addetto un aiutante, un infermiere ed un serviente.

Per tutte le cliniche vi sarà un rettore e due becchini.

Per tutte le cliniche vi sarà egualmente un clinico con un aiutante ed un serviente.

Art. 166. Le cattedre nelle scuole speciali ed i posti di professori aggiunti nella Università, di chimica delle cliniche, di lettore delle cliniche, di aiutante, di preparatore ecc., saranno provvedute sempre per concorso.

Le cattedre nell'Università si provvederanno o per merito riconosciuto nella pubblica opinione o per mezzo di concorso.

Art. 167. Vi sarà un giuri per ciascuna facoltà tanto per giudicare il merito riconosciuto nella pubblica opinione, quanto per giudicare il merito risultante dal concorso; l'uno giuri di opinione, l'altro giuri di concorso.

Art. 168. Tutti i dottori che abbiano ottenuto il diploma da cinque anni almeno, si rinvieranno nei collegi elettorali. Ciascun di essi consegnerà scritto in una scheda 40 nomi fra dottori che stimerà più commendevoli per probità, per fermezza e per scienza. I 40 nomi che nello scrutinio avranno passato il numero della metà dei votanti, saranno i primi 40 giurati. Ove nella prima votazione non si abbiano 40 nomi colla maggioranza assoluta, si ripeterà la votazione sopra un numero di nomi doppio di quello dei giurati che restano da nominare, e saranno presi quelli che più si avvicinarono alla maggioranza assoluta. In caso di parità fra gli ultimi di maggioranza relativa, si trarranno a sorte i nomi di quelli che dovranno compiere il doppio numero dei giurati da eleggersi. Gli elettori non potranno scegliere che tra questi il rimanente dei giurati. In caso di parità sarà deciso dalla sorte.

Art. 169. Per ciascuna facoltà sarà creata una Commissione composta da professori dell'Università, da membri della Reale Accademia delle scienze, e da altri uomini dotti e probi.

Per un tempo determinato non minore di un mese si terrà aperto un registro nel quale ciascuno che abbia conseguito il diploma da 5 anni potrà iscriverne il suo nome come elettore del giuri. Chiuso il registro, la Commissione esaminerà i nomi iscritti e potrà escluderne coloro che non creda meritevoli dell'ufficio di elettori: la esclusione però non potrà esser valida se non pronunziata alla maggioranza di due terzi della Commissione. Fatto lo scrutinio, coloro che si troveranno ammessi come elettori, si riuniranno in un giorno ed in un luogo destinato e sceglieranno come innanzi si è detto 40 giurati.

Art. 170. Il giuri di concorso sarà composto di 7 giurati, i quali saranno scelti dagli stessi concorrenti

ne non è stata data con qual dritto si riscuotono le imposte? Si stabilisce la tornata di sabato.

nel seguente modo. Cinque giorni innanzi al primo sperimento di concorso si riuniranno i concorrenti, e ciascuno avrà il diritto e il dovere di nominare 7 fra giurati del giuri di opinione della facoltà in cui cade il concorso. Tutti quei nomi che avranno ottenuto la maggioranza assoluta saranno giudici del concorso; ove nella prima votazione non tutti ottennero la maggioranza assoluta si procederà al compimento del numero con una seconda votazione sopra un numero di nomi che ebbero la maggioranza relativa, siccome si è detto per la formazione del giuri di opinione: in caso di parità si affiderà la decisione alla sorte.

I sette giurati di concorso si riuniranno il giorno appresso a quello in cui venne loro comunicata la scelta, e nel giuri di opinione sceglieranno un presidente e un segretario di cui l'uno dirigerà e l'altro raccoglierà le operazioni del giuri di concorso, senza prender parte alla votazione.

Art. 171. Qualunque giurato senza sufficiente ragione manca all'ufficio cui è chiamato, decade dallo ufficio e verrà tosto rimpiazzato.

Art. 172. Il giuri di opinione sarà ricomposto ogni cinque anni, e ciascun giurato può esser rieletto indefinitivamente.

Art. 173. Ove nel corso del quinquennio manchi un giurato, sia per rinunzia, sia per decadimento, sia per morte, sarà rimpiazzato collo stesso metodo di elezione: e a tal fine nel mese di dicembre di ogni anno si riuniranno gli elettori per eleggere i giurati mancanti.

Art. 174. Il giuri sceglierà nel suo seno un presidente, un vice presidente, e due segretari, tutti a maggioranza assoluta.

Art. 175. Allorchè diverrà vacante una cattedra nell'Università, il rettore ne darà avviso al ministro della pubblica istruzione. Il ministro farà pubblicare sul giornale ufficiale la cattedra vacante, e in un termine definito non minore di un mese inviterà tutti coloro che vi aspirano a dare il loro nome.

Spirato il termine della iscrizione, il ministro invierà la nota degli iscritti al presidente del giuri.

Art. 176. Il presidente del giuri inviterà con uno avviso speciale tutti i giurati indicando l'oggetto della riunione, e rimettendo a ciascuno una nota dei pretendenti alla cattedra vacante, a raccogliersi in un giorno definito per deliberare sul merito riconosciuto dalla pubblica opinione degli aspiranti. Raccolto il giuri si voterà successivamente sopra ciascuno dei pretendenti l'uno dopo l'altro. La votazione sarà segreta. Non sarà lecito di fare lo scrutinio della votazione sopra alcun nome prima che siasi compiuta la votazione per tutti. Colui che ottenga almeno i due terzi di voti dei giurati presenti, sarà proclamato professore. Ove più di uno ottengano i due terzi di voti sarà prescelto chi ne riportò il maggior numero. In parità di voti si ripeterà la votazione; e dove continuasse la parità, sarà preferito il più anziano in età. Ove nessuno riesca ad ottenere i due terzi di voti, si dovrà procedere al concorso.

La conclusione del giuri o che si tratti di comunicare la scelta del professore, o che si tratti di proclamare il concorso, sarà sottoscritta dal presidente e dai segretari, e quindi inviata al ministro della pubblica istruzione.

Art. 177. Quando si dee procedere al concorso, pubblicato l'avviso del concorso, e spedita la nota degli iscritti com'è detto nell'art. 175 di questa legge, il presidente del giuri stabilirà il giorno pel concorso e ne darà avviso sul giornale ufficiale: però dal

Al signor Coppola Vincenzo infermo si accorda sulla sua domanda un mese di congedo.

giorno dell'avviso al giorno del concorso dee correre almeno un mese.

Art. 178. In ogni concorso si faranno quattro prove, due scritte, e due parlate. Per le scienze sperimentali le prove parlate saranno accompagnate dai rispettivi sperimenti ove ne occorrono.

Art. 179. La prima pruova sarà scritta improvvisa.

Il giuri di concorso aprirà a sorte in cinque parti differenti ciascun volume di un'opera classica della scienza, per la quale è aperto il concorso, tutti gli argomenti usciti in sorte saranno scritti in schede che saranno messe in un'urna: se ne caverà una a sorte. Su questo argomento ciascuno dei sette giurati formolerà tre quesiti, ciascun dei quali riguardi una tesi breve, o assolutamente ammessa nelle istituzioni, o che nei libri elementari sia brevissimamente trattata, in somma una questione, che per un ingegno volgare, o per un neofito nella scienza, sia sterile e secca, ma pei buoni ingegni versati e consumati nella scienza sia capace di commento, di svolgimento e sviluppo. Tutti questi quesiti saranno dai giurati discussi, e tutti quelli che saranno a maggioranza approvati, verranno messi in un'urna: uno se ne caverà a sorte e costituirà il soggetto della pruova. La discussione di questi quesiti sarà segreta fra i giurati di concorso, ma sarà permesso ad altri giurati di assistere senza voto deliberativo. Tutte le altre operazioni si faranno in pubblico alla presenza dei concorrenti.

Il giuri di concorso, consultati prima gli stessi concorrenti, determinerà il tempo da accordarsi per lo sviluppo della tesi, terminato il quale gli scritti in qualunque stato si trovino debbono essere consegnati.

Gli scritti saranno chiusi e suggellati in un involto comune, e garentiti nelle congiunture dalle firme di tre giurati o di alcuni fra i concorrenti. L'involto resterà affidato a quello dei giurati che è rimasto a vegliare sul concorso.

Art. 180. La seconda pruova sarà scritta e meditata. Si sceglierà dai giurati una tesi dello stesso carattere sopra notato e colle stesse norme. I concorrenti nello spazio di 20 giorni dovranno presentarne lo sviluppo in istampa e spedirne due copie a ciascun giurato del concorso. I concorrenti avranno facoltà di servirsi gratuitamente della tipografia della Camera dei deputati.

Art. 181. Il presidente del giuri di concorso fisserà un giorno nel quale si dissugelleranno gli scritti della prima pruova. Dissugellati alla presenza di quei tra i concorrenti che vorranno assistervi, si troveranno pronti tanti copisti quanti sono gli scritti; e di ciascuno si farà una copia conforme all'originale. Le copie in presenza dell'autore saranno confrontate cogli originali, e trovati conformi, gli originali saranno nuovamente chiusi e suggellati, e le copie si spediranno alla tipografia per essere stampate. Ad ogni giurato di concorso si spediranno due copie di ciascuno scritto.

Art. 182. I giurati di concorso avranno un tempo non maggiore di un mese per presentare il loro giudizio ragionato e scritto. Nel giorno designato si riuniranno, e discuteranno sul merito relativo dei concorrenti nelle due prove; e misureranno in ciascuna pruova il valore di ciascun scritto con punti, il cui numero massimo sarà 12.

Art. 183. Saranno ammessi alle prove parlanti quelli che avranno raccolto nelle due prove scritte un numero non minore di 20 punti. Quelli che ne ottennero meno non s'intenderanno per ciò riprovati quando sieno giunti a raccoglierne almeno 16.

Chiede parimenti un congedo il signor Pugliese, ma essendovi qualche opposizione, si

Art. 183 bis. La prima pruova parlata sarà improvvisa. In ciascun volume di un'opera classica si prenderanno a sorte 5 tesi, che si scriveranno su di altrettante schede, e tutte si gitteranno in un'urna: se ne caverà una a sorte, e questa sarà soggetto della pruova. Sopra la stessa tesi i giurati di concorso formoleranno due quesiti ai quali dovranno rispondere i concorrenti. Questo si farà senza che i concorrenti ne conoscano nulla. Sarà concessa un'ora di preparazione a ciascun concorrente per disporre le sue idee, sarà permesso di fissarle sopra carte e servirse-ne di norma nel discorso.

Scorsa l'ora di preparazione il primo concorrente sarà condotto sopra la cattedra ove discorrerà per mezz'ora sulla tesi. Poscia gli si presenterà scritto il primo quesito e vi risponderà: similmente si farà pel secondo.

Lo stesso si farà per gli altri concorrenti, in guisa che ciascuno non conosca la tesi, che un'ora prima d'esser chiamato alla pruova del discorso.

Art. 184. La seconda pruova parlata sarà meditata. Sarà scelta una tesi come si è detto per la pruova precedente alla presenza dei concorrenti, i quali nel giorno seguente saranno tenuti a farvi su una lezione che duri almeno un'ora. Ove la scienza e la tesi lo esiga, questa pruova sarà accompagnata da sperimenti.

Art. 185. Le pruove parlate saranno pubbliche. Vi assisteranno dei stenografi, i quali immantinentemente presenteranno le copie di ciascun discorso. I discorsi saranno subito stampati, e ad ogni giurato se ne consegneranno due copie.

Art. 186. In quindici giorni il giuri si riunirà e ciascun giurato darà il suo voto ragionato e scritto sopra ciascun discorso delle due pruove come si è detto per le pruove scritte. Il valore di ciascuna delle pruove parlate sarà misurato sopra una scala di sei punti.

Art. 187. Il giuri di concorso farà entrare nel calcolo di merito tutti gli elementi e dello scritto, e della parola: per gli scritti, la chiarezza, l'ordine il dettato del rigore logico, la profondità della scienza ecc. pei discorsi la facoltà della parola, la dignità del porgere, la chiarezza della esposizione, la forza degli argomenti, la solidità del sapere ecc.

Art. 188. Il giudizio delle pruove scritte deve essere esaurito prima che si passi a quello delle pruove parlate.

Art. 189. Nuno può essere scelto a professore, il quale in tutte le pruove non giunga a cumulare almeno trenta punti.

Art. 190. Colui che avrà ottenuto maggior numero di punti al di là di trenta sarà proclamato professore. Colui che lo siegue immediatamente appresso, avrà diritto a pretendere un posto di aggiunto nella università, o di professore in una scuola speciale, purchè abbia raggiunto i trenta punti. In caso di parità pei professori dell'università, il giuri di opinione scieglierà fra pari: in caso di parità fra quelli che sieguono immediatamente appresso al primo, i pari avranno egual diritto. Non essendo posti vacanti per tutti, o per nessuno, il giuri di opinione stabilirà la classificazione di quelli che hanno diritto in serie successiva.

Quando si tratta di un posto di aggiunto nell'università o di professore in una scuola speciale, in una cattedra della facoltà differente da quella che fu oggetto di concorso, non avrà vigore quel diritto senza che la facoltà rispettiva abbia dichiarato esservi tale analogia che il concorso per l'una può valere per l'altra.

viene ai voti: la maggioranza si pronunzia favorevolmente. Indi proponendo il signor Poe-

Art. 191. Il concorso sarà aperto a tutti gli italiani; ne sono esclusi soltanto gli stranieri. Ma sarà lecito a chiunque di presentare una dimanda per fare escludere dal concorso alcuno degli aspiranti: non è necessario che la dimanda sia sottoscritta; ma è necessario che sia indicata e documentata la ragione su cui si vuole appoggiare la esclusione. Il giuri di opinione giudica inappellabilmente di tale dimanda.

Gli aspiranti dovranno presentare il certificato di perquisizione netto di reati portanti a pene criminali. Se in qualche gran Corte, altra di quella da cui si è ricevuto il certificato, si ritrovasse una rubrica criminale a carico del concorrente, sarà esso escluso dal concorso in qualunque periodo si trovi, e sarà spogliato della cattedra quando ne sia stato già investito.

Art. 192. Sarà permesso a qualunque fra i giurati d'intervenire alle discussioni del giuri di concorso; ma non potranno prendervi parte senza che vi sieno invitati.

Art. 193. Il voto dei giurati deve essere ragionato e scritto. Più giurati e anche tutti possono sottoscrivere il medesimo voto: ciascuno può ragionare e scrivere differentemente il suo.

I voti ragionati, scritti e sottoscritti saranno consegnati e conservati nella cancelleria della Università.

Art. 194. Il giuri di concorso non si scioglierà se prima non avrà giudicato tutte le pruove del concorso, e non avrà proclamato il professore, ovvero non avrà dichiarato di non trovarne nessuno deguo fra i concorrenti.

Art. 195. Il giuri di concorso farà un processo verbale in cui consegnerà il risultato delle sue discussioni; e questo verbale sottoscritto da sette giurati sarà inviato al ministro di pubblica istruzione per la corrispondente approvazione e nomina del professore.

Art. 196. I professori titolari e i professori aggiunti sono dichiarati funzionari dello stato inamovibili.

Art. 197. Il soldo dei professori titolari è fissato a ducati 30 il mese: quello degli aggiunti a ducati 25. Il chimico ed il rettore delle cliniche, e i preparatori dei gabinetti avranno lo stesso soldo degli aggiunti.

Art. 198. Un professore titolare dell'Università non può essere professore in altra scuola pubblica o privata. Chiunque si trovi già d'essere professore in altra scuola pubblica o privata, e sia poscia chiamato a professore dell'Università, deve rinunziarvi.

Art. 199. È lecito a chiunque purchè fornito del diploma di professore d'insegnare privatamente nella facoltà dove ha ricevuto il diploma. A tal uopo può chiedere dal rettore dell'Università una stanza ed un'ora per le lezioni. Nel caso che gli allievi che sieguono le sue lezioni non giungono a dieci, il rettore potrà negargli la opportunità del luogo; e il professore privato può quando il voglia dare le lezioni in casa propria.

Art. 200. Ogni professore darà tre lezioni per settimana. Vi saranno lezioni ogni giorno anche il giovedì: le sole domeniche e le feste di doppio precetto saranno giorni feriali. A Pasqua ed a Natale vi saranno otto giorni di ferie; a Carnevale quattro.

Art. 201. Ogni lezione avrà la durata di un'ora almeno. Dove sono necessari gli sperimenti, potranno avere una durata ancora più lunga.

Art. 202. I professori aggiunti avranno il debito

rio che il congedo fosse per 15 giorni, altri per un mese, si procede di nuovo alla vo-

di assistere ai professori titolari, e di esercitare gli alunni nelle conferenze. Quindi in fine della settimana gli alunni della classe si riuniranno e per un ora almeno saranno esercitati nelle conferenze sulle lezioni precedenti.

Art. 205. Ogni professore può domandare di essere dichiarato emerito: 1.° Quando abbia compiuto trent'anni d'insegnamento nell'Università; 2.° Quando abbia compiuto il settantesimo anno di età; 3.° Quando sia così male andato in salute che gli riesca penoso o pericoloso l'esercizio dell'insegnamento.

Art. 204. Un professore può essere dichiarato emerito, non chiedente, e anche non volente quando sulla dimanda della facoltà cui appartiene così decide il senato accademico.

Art. 205. Il professore emerito riceverà il soldo, senza aver l'obbligo di far lezione, e conserverà il diritto d'intervenire a' consigli delle facoltà e alle sessioni del senato accademico.

Art. 206. Nel caso di legittimo impedimento del professore titolare, la lezione a lui affidata sarà fatta dal suo aggiunto.

Art. 207. Vi sarà un registro o foglio di presenza nel quale i professori titolari e aggiunti sono obbligati di mettere la loro firma nei giorni di loro lezione. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione veglierà perchè i professori adempiano esattamente ai loro doveri.

Allorchè un professore manchi al suo dovere, sarà prima ammonito, e dove si mostri ostinato nelle sue mancanze, potrà essere sospeso di funzioni e di soldo: potrà essere anche destituito.

La sospensione di funzioni e di soldo potrà esser inflitta dal Consiglio di facoltà: la destituzione dovrà essere decisa dal Senato accademico, e deve essere approvata dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Il professore che abbia commesso un reato che porti a pena criminale, sarà destituito di diritto.

Art. 208. Per essere alunno dell'Università bisogna prendervi iscrizione, la quale si prende dando il nome al cancelliere della Università e pagando ducati 1,20 di diritto.

L'alunno così iscritto riceverà una copia della presente legge, cui prometterà di adempiere religiosamente.

Art. 209. Per essere ammesso a prendere iscrizione nella Università è necessario che si presenti la cedola di l'accelliere.

Sono esenti da quest'obbligo coloro che si presentano per iscriversi nella facoltà di letteratura e filosofia.

Art. 210. Il numero dei corsi, e la materia di ciascun corso è fissato per ciascuna facoltà, nè sarà permesso ad alcuno di saltare un corso per abbreviare il tempo della scientifica educazione. E se taluno volesse iscriversi ad un corso superiore senza che abbia già esaurito gl' inferiori, vi sarà autorizzato solo a condizione che si esponga all'esame sulle materie dei corsi inferiori e ne resti approvato.

Art. 211. La iscrizione ad un corso, qualunque sia la facoltà, si paga ducati 12, e all'iscritto conferisce il diritto e impone l'obbligo di assistere a tutte le lezioni di che si compone il corso per l'intero anno, senza che sia tenuto ad alcun'altra retribuzione.

L'iscrizione ai corsi si fa presso il cancelliere dell'Università, e si ripete ogni anno.

Art. 212. Il segretario del Senato accademico distribuirà tutti gli studenti iscritti in cinque liste, secondo l'ordine delle facoltà, e ne spedirà ciascuna al

decano della rispettiva facoltà. Il segretario Tarantini dice aver il Ministro

decano della rispettiva facoltà. Il decano distribuirà gli iscritti secondo l'ordine dei corsi, e ne farà tante note, quanti sono i professori del corso, di guisa che ogni professore abbia la nota di coloro che sono iscritti al suo corso e debbono assistere alle sue lezioni.

Art. 215. Ogni professore terrà un registro dove noterà le mancanze degli studenti; e però prima di cominciar la lezione si farà l'appello nominale dei presenti. Quelli che sopraggiungono nel corso della lezione, si avranno come mancanti, ma si farà menzione di essere arrivati tardi.

Art. 214. Gli studenti sono obbligati alle conferenze che si faranno innanzi ai professori aggiunti, una volta per settimana sulle cose studiate nel corso della settimana. Niuno se ne può scusare, e il professore aggiunto terrà un registro, nel quale segnerà i nomi di coloro che furono chiamati a conferire colle rispettive caratteristiche di male, mediocre, bene, benissimo. Se alcuno si nega alle conferenze si avrà come mancante.

Art. 215. In fine di ciascun mese il professore o il suo aggiunto faranno ciascuno il suo rapporto, dove riassumeranno le osservazioni sulla condotta degli studenti in tutto il mese e lo invieranno al rettore della Università.

Art. 216. Gli studenti debbono mostrarsi quieti, docili, rispettosi, assidui, operosi, studiosi. I professori titolari ed aggiunti veglieranno sulla condotta dei loro studenti, gli ammoniranno nelle mancanze, e quando si troveranno ostinati ed indocili ne faranno rapporto al rettore, il quale potrà quando ne veggia il bisogno scacciarli dalla Università: questa misura di rigore però deve essere decisa in Senato accademico.

Lo studente scacciato non avrà diritto ad alcuna restituzione di somme pagate per diritto d'iscrizione, e qualunque sia l'epoca della sua espulsione.

Art. 217. Vi sono quattro gradi accademici coi titoli di baccelliere, candidato, dottore, professore.

Il baccelliere è colui che in forza di un esame è stato riconosciuto sufficientemente istruito nelle lettere, e capace di passare allo studio delle scienze.

Il candidato è colui che nei primi corsi della scienza cui si è applicato ha dato gli esami ed è stato approvato, dichiarandolo abile a passare allo studio dei corsi superiori.

Il dottore è colui che ha dato gli esami nei corsi superiori, ed è stato riconosciuto abbastanza istruito per potersi abbandonare al proprio esercizio della scienza che ha studiato.

Il professore è colui, che ha subito le prove particolari di uno studio più esteso e più profondo ed è stato dichiarato capace non solo di praticare, ma di insegnare ancora la scienza in cui si è versato.

Art. 218. Ai baccellieri si dà la cedola, ai candidati la licenza, ai dottori la laurea, ai professori il diploma.

La cedola e la licenza non accordano alcuna facoltà tranne quella di passare ai studi superiori.

La laurea conferisce l'autorizzazione di esercitare, il diploma quello d'insegnare.

Art. 219. La cedola può essere rilasciata nelle scuole preparatorie e nella Università: la licenza nelle scuole speciali, e nell'Università: la laurea e il diploma soltanto nell'Università.

Art. 220. I gradi accademici saranno conferiti in ciascuna facoltà dietro uno speciale esame per ciascuno.

Art. 221. La cedola di baccelliere si può conseguire

delle Finanze fatto sapere alla Camera essere incorsi degli errori nello stato discusso del Mi-

re da coloro che in una scuola preparatoria si presentarono all'esame e furono approvati nelle materie del settimo ed ottavo corso, da coloro che avendo fatto i loro studi privatamente si presentarono e furono approvati nelle materie degli stessi due corsi in una scuola preparatoria, ovvero da coloro che nella Università sieno approvati negli esami di belle lettere, filosofia e matematica elementare.

Art. 222. La cedola non si spedisce che dall'Università soltanto a tutti quelli che approvati negli esami degli ultimi due corsi delle scuole preparatorie depositeranno nella cancelleria della rispettiva intendenza, o sottointendenza ducati 6 e l'attestato della Commissione distrettuale, onde risulti essere stato egli approvato negli ultimi due corsi della scuola.

L'intendente o il sottointendente, spediranno il denaro e il certificato al rettore della Università, il quale sarà sollecito di mandare all'intendente o al sottointendente la cedola adempita.

Art. 223. L'esame della candidatura nella facoltà sacra cadrà sopra 1.° la teologia naturale; 2.° la storia ecclesiastica; 3.° la teologia dommatica; 4.° la teologia morale.

Nella facoltà legale sopra 1.° il diritto naturale internazionale; 2.° il diritto romano; 3.° il diritto civile e commerciale; 4.° il diritto penale.

Nella facoltà medica, così pei medici come pei chirurghi sopra 1.° la fisica e meteorologia; 2.° la mineralogia e geologia; 3.° la botanica, l'anatomia e fisiologia vegetale; 4.° la zoologia; 5.° la chimica inorganica generale e speciale; 6.° la chimica organica generale e speciale; 7.° l'anatomia umana generale e speciale; 8.° l'anatomia comparata; 9.° la fisiologia.

Pei farmacisti sopra 1.° la fisica e meteorologia; 2.° la mineralogia e geologia; 3.° la botanica, e l'anatomia e fisiologia vegetale; 4.° la zoologia.

Nella facoltà fisico-matematica sopra 1.° la fisica e meteorologia; 2.° la geometria e aritmetica elementare; 3.° la trigonometria e geometria a due e tre coordinate; 4.° la geometria descrittiva e la disamina dei metodi geometrici puri; 5.° l'algebra elementare e sublime.

Nella facoltà di letteratura e filosofia sopra 1.° la letteratura italiana; 2.° la letteratura ed archeologia italiana; 3.° la letteratura ed archeologia greca; 4.° la filosofia.

Art. 224. L'esame pel dottorato cadrà per la facoltà sacra sopra 1.° la lingua greca; 2.° la lingua ebraica; 3.° il diritto naturale; 4.° l'esegesi biblica; 5.° la fisica; 6.° l'astronomia fisica.

Per la facoltà legale sopra 1.° la procedura civile e commerciale; 2.° la procedura penale; 3.° il diritto amministrativo; 4.° il diritto pubblico e costituzionale; 5.° il diritto canonico; 6.° l'economia pubblica; 7.° la medicina legale; 8.° l'igiene pubblica e polizia medica.

Nella facoltà medica così pei medici come pei chirurghi sopra 1.° la patologia generale; 2.° l'anatomia patologica generale e speciale; 3.° la farmacologia generale e speciale; 4.° la medicina pratica e clinica; 5.° la chirurgia pratica e clinica; 6.° le operazioni chirurgiche; 7.° l'ostetricia; 8.° la medicina legale; 9.° l'igiene pubblica e la polizia medica. Quei che aspirano al dottorato in medicina e non in chirurgia non sono obbligati all'esame delle operazioni chirurgiche.

Pei farmacisti sopra 1.° la chimica inorganica generale e speciale 2.° la chimica organica generale e

nistero degli Affari Esteri, per la qual cosa inviava altre copie da sostituirsi alle prime.

speciale; 3.° la chimica farmaceutica; 4. la farmacologia generale e speciale.

Nella facoltà fisico-matematica sopra 1.° il calcolo differenziale ed integrale; 2.° la fisica; 3.° la fisica matematica; 4.° la geodesia e topografia; 5.° l'architettura civile e idraulica.

Per la facoltà di letteratura e filosofia sopra 1.° la lingua ebraica; 2.° la storia critica della letteratura antica e moderna; 3.° la storia critica della filosofia.

Art. 225. I dottori che aspirano al diploma di professori dovranno scrivere e pubblicare due tesi in due rami differenti della stessa facoltà, sostenerle in contraddizione di due professori che vi faranno delle obiezioni; fare una lezione sopra un soggetto che loro sarà comunicato 24 ore innanzi. La scelta dei soggetti per le tesi sarà a scelta degli aspiranti.

Art. 226. Niuno potrà aspirare ad un grado superiore quando non sia stato già rivestito degli inferiori.

Art. 227. Nelle pubbliche amministrazioni non sarà ammesso niuno fra gli alunni, e gli ufficiali, il quale non sia provveduto della cedola di baccelliere.

Nelle scuole preparatorie niuno sarà proposto a professore, quando non sia munito del diploma dei professori.

Al concorso di professore o di aggiunto nella Università o nelle scuole speciali non si può essere ammesso senza presentare il diploma di professore.

Niuno potrà esser promosso alla magistratura nè ammesso ad alcun corso per cariche nella magistratura, quando non fusse munito del diploma di professore in diritto.

Art. 228. I diritti da pagare pei diversi gradi sono:

1.° *Facoltà di letteratura e filosofia* — 1.° baccellieria ducati 6; 2.° candidatura duc. 12; 3.° dottorato duc. 12; 4.° professorato duc. 12.

2.° *Facoltà sacra* — 1.° candidatura ducati 12; 2.° dottorato duc. 12; 3.° professorato duc. 12.

3.° *Facoltà legale* — 1.° candidatura ducati 56; 2.° dottorato duc. 50; 3.° professorato duc. 24.

4.° *Facoltà medica* — 1.° candidatura ducati 24; 2.° dottorato duc. 56; 3.° professorato duc. 18.

Pei farmacisti — 1.° candidatura duc. 18; 2.° dottorato duc. 24.

5.° *Facoltà fisico-matematica* — 1.° candidatura ducati 24; 2.° dottorato duc. 56; 3.° professorato duc. 18.

Art. 229. Le diverse parti della scienza che s'insegnano in ciascuna facoltà saranno ordinati in corsi in guisa che s' incominci dall'elementare e si terminino alle più elevate. I corsi sono:

1.° *Per la facoltà sacra* — 1.° bibbia sacra, dogmi; 2.° storia della religione, morale.

2.° *Per la facoltà legale* — 1.° diritto naturale internazionale, diritto romano; 2.° diritto civile e commerciale, diritto penale; 3.° procedura civile, procedura penale, diritto canonico e diritto amministrativo; 4.° diritto pubblico e costituzionale, economia pubblica, medicina legale, igiene pubblica e polizia medica.

3.° *Per la facoltà medica* — 1.° Fisica e meteorologia, mineralogia, botanica, anatomia e fisiologia vegetale, anatomia umana, anatomia comparata; 2.° anatomia umana, anatomia comparata, fisiologia chimica inorganica generale e speciale, fisiologia; 3.° anatomia umana, anatomia comparata, fisiologia, chimica inorganica generale e speciale applicata alla medicina, patologia generale; 4.° medicina pratica

Il signor Mauro dice aver osservato negli stati discussi una forte somma allogata per le spese

e clinica, anatomia patologica generale e speciale, farmacologia generale e speciale; 5.° chirurgia e clinica chirurgica, oftalmiatria e clinica oftalmica, ostetricia e clinica ostetrica, e clinica medica; 6.° medicina legale, igiene pubblica e polizia medica, clinica medica, clinica chirurgica.

4.° Per la facoltà fisico-matematica — 1.° fisica e meteorologia, aritmetica e geometria elementare, mineralogia e geologia, chimica inorganica generale e speciale; 2.° chimica applicata alle arti, trigonometria e geometria a due e tre coordinate; geometria descrittiva e disamina dei metodi geometrici puri, algebra elementare e sublime; 3.° calcolo differenziale ed integrale, meccanica analitica, fisica matematica, geodesia e topografia, architettura civile e idraulica.

5.° Per le facoltà di letteratura e filosofia — 1.° letteratura italiana, letteratura ed archeologia latina 2.° letteratura italiana, letteratura e archeologia latina, letteratura e archeologia greca, lingua ebraica; 3.° letteratura e archeologia greca, lingua ebraica, storia critica della letteratura, filosofia; 4.° lingua araba, filosofia, storia critica della filosofia.

Art. 250. Le lezioni saranno stabilite in modo che in ogni corso vi sieno lezioni per tutti i giorni della settimana: che l'ora di una lezione non contrasti a quella di un'altra; e che non rechi molto incomodo agli studenti del corso. Le ore saranno fissate da' professori in consiglio di facoltà.

Art. 251. Il mese di agosto è destinato agli esami a cui dovranno sottoporsi tutti gli studenti, che vorranno farli valere pei gradi accademici. L'esame sarà fatto in tutte le materie del corso, sopra tesi cavate a sorte fra tante già innanzi ordinate e pubblicate che abbracciano tutta la materia dell'insegnamento. Quelli che non ottemperano l'approvazione in tutte o nella maggior parte delle lezioni del corso saranno obbligati a ripetere lo stesso corso dell'anno seguente. Quelli che in alcune non furono approvati, potranno essere abilitati a passare al corso superiore, col l'obbligo di assistere nell'anno seguente alla lezione in cui furono riprovati.

Art. 252. Quelli, che non si presentarono all'esame potranno iscriversi pel corso superiore. Niuno però sarà ammesso all'esame per la candidatura o pel dottorato, quando non provi di aver seguito i corsi rispettivi in una scuola speciale, o nella Università.

Art. 253. Nella Università vi sarà il Senato accademico, che consiste nel concistoro di tutti i professori titolari, che avrà un Segretario, e sarà presieduto dal Rettore.

Vi sarà per ciascuna facoltà, il Consiglio di facoltà, costituito da tutti i professori titolari della facoltà, assistito da un segretario, presieduto da un decano.

I decani ed i segretari di ciascuna facoltà presieduti dal rettore, costituiti dal segretario del Senato accademico, comporranno il Consiglio delle dignità.

Art. 254. Nell'ultimo giorno di agosto si riunirà il Senato accademico, ed a maggioranza assoluta sceglierà il rettore col segretario: ne farà processo verbale, e ne spedisce copia al ministro della Pubblica Istruzione, il quale presenterà al Re la nomina per l'approvazione.

Art. 255. Nè il Rettore, nè il Segretario potranno essere scelti più di due volte in cinque anni nella stessa facoltà. Niuno può esser confermato o rieletto nel corso di cinque anni.

della Camera. Vorrebbe pertanto che si nominasse una Commissione per dar opera all'or-

Art. 256. Il Decano al Consiglio di facoltà del pari che il Segretario, saranno scelti a maggioranza di voti da' professori delle facoltà, il giorno appresso alla elezione del Rettore.

Art. 257. La disciplina sarà affidata a ciascun professore per la lezione propria, al Consiglio di facoltà per le cose spettanti alla facoltà, al Senato accademico per le cose spettanti all'Università.

Art. 258. Il Decano convoca, e presiede il Consiglio di facoltà; il Segretario compila il processo verbale delle sessioni del Consiglio. Ogni processo verbale sarà firmato dal Decano, e dal Segretario, e poscia inviato al Cancelliere della Università, perchè sia consegnato nell'Archivio.

Il Rettore convoca e presiede il Senato accademico. Il Segretario compila il processo verbale delle sessioni, il quale firmato dal Rettore e dal Segretario sarà inviato al Cancelliere per essere conservato nell'Archivio. Mancando per qualunque ragione il Rettore, sarà sostituito da quello fra' decani che è più antico professore di nomina. Mancando il decano ne assumerà le veci il più antico professore di nomina alla rispettiva facoltà. Mancando il Segretario del Senato accademico, ne farà le veci il più antico professore di nomina fra' segretari della facoltà. Mancando il Segretario di facoltà, ne assumerà le funzioni l'ultimo professore di nomina della stessa facoltà.

Art. 259. Per poter deliberare in Senato accademico, o in Consiglio di facoltà, è necessario che vi sia almeno la metà più uno del numero completo dei professori.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità, il voto del Rettore in Senato accademico, quello del Decano in Consiglio di facoltà, saranno preponderanti.

Art. 240. Il Rettore nuovamente eletto presterà nelle mani del Rettore che cessa il giuramento nei termini seguenti:

« Io giuro di osservare, e di fare osservare le leggi ed il regolamento della Università, che sono stati, o che saranno emanati, di adempiere religiosamente alle funzioni, che mi sono imposte, e di fare nella mia qualità tutto quello che meglio potrà conferire a vantaggio, e a decoro della Nazionale, del Re, e della Università.

Art. 241. Il Rettore corrisponde direttamente col Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 242. Il Rettore, assistito dal Cancelliere dell'Università, riceve il giuramento da coloro, che furono approvati dottori, o professori.

Art. 243. In tutte le circostanze di solennità da celebrarsi nella Università, il Rettore ne terrà avvisati i professori, e dove non sieno con particolare regolamento ordinate, il Rettore ne regolerà l'esecuzione.

Fra' professori non vi ha precedenza: nelle pubbliche solennità prima procederà il Rettore con cinque decani, poscia indistintamente tutt' i professori, in ultimo il Segretario del Senato accademico, e i cinque segretari di facoltà.

Art. 244. La direzione superiore della Polizia della Università, è affidata al Rettore, il quale perciò potrà ordinare a qualunque studente, o impiegato di comparire innanzi a lui, sia per chiedergli spiegazioni, sia per fargli degli ammonimenti, sia per castigarli. Ma quando si tratta della espulsione di qualche studente dalla Università, o della destituzione di qualche impiegato, l'affare dovrà essere riferito, discusso, e risoluto in Senato accademico,

ganico; e studiare i modi di serbare la più stretta economia. Il signor Tarantini risponde

Art. 245. Il Rettore frescamente uscito di funzione, il giorno 12 novembre pronunzierà un discorso di apertura, nel quale fra le altre cose presenterà un compendio storico di ciò che si è fatto nella Università nel corso dell'anno scolastico: darà una notizia biografico-letteraria de' professori defunti in quell'anno: accennerà gli scritti, e le opere de' professori pubblicate, e qualunque altro fatto, che potrà contribuire al vantaggio, ed al decoro degli studi e della Università.

Art. 246. Prima che cominci il nuovo anno scolastico, ogni Consiglio di facoltà si riunirà per fissare i giorni, e le ore in cui si terranno le lezioni. I decani, ed i segretari di facoltà, si riuniranno sotto la presidenza del Rettore, coll'assistenza del Segretario del Senato accademico, e compileranno la mappa generale, in cui si troveranno indicati i giorni, e le ore di ciascuna lezione. Il Consiglio delle dignità potrà portare delle modificazioni nell'ordinamento proposto dalle facoltà.

La mappa sarà stampata, ed affissa alle porte della Università. Ad ogni studente ne sarà data una copia.

Art. 247. Il Consiglio di facoltà si riunirà ogni quindici giorni ne' mesi di studio, e ciascun professore comunicherà le sue osservazioni sulla condotta dei suoi allievi, su' bisogni dell'insegnamento a lui affidato, sugli inconvenienti a rimuovere, su' miglioramenti ad introdurre.

Art. 248. Nella fine di ciascun mese dell'anno scolastico, il Rettore convocherà i decani, ed i segretari di facoltà, e discuteranno, e risolveranno le proposizioni fatte in ciascun Consiglio di facoltà.

Art. 249. I dubbi e le quistioni che possono insorgere sulla interpretazione delle leggi, e de' regolamenti della Università, saranno discussi e risolti in Senato accademico.

Art. 250. Il Segretario del Senato accademico avrà in custodia il gran Sigillo dell'Università: avrà cura dell'Archivio, nel quale si conserveranno tutti gli atti del Senato accademico, e del Consiglio delle dignità; terrà un registro, in cui saranno indicati in serie successiva gli atti medesimi: compilerà i processi verbali delle sessioni del Senato accademico; dirigerà la pubblicazione degli annali accademici.

Art. 251. Il Rettore avrà ducati 25 al mese di gratificazione: il Segretario accademico 15; i decani ed i segretari di facoltà 10.

Art. 252. Gli alunni saranno contenuti dalla minaccia delle pene: incoraggiati dalla speranza dei premi.

Art. 253. Le pene saranno misurate sulle seguenti gradazioni: 1.° ammonimenti del professore; 2.° ammonimento in Consiglio di facoltà; 3.° ammonimento in Senato accademico; 4.° privazione del diritto a' premi dell'anno corrente; 5.° detenzione da uno a 5 giorni nell'edifizio dell'Università; 6.° espulsione dalla Università.

Art. 254. Nell'edifizio dell'Università vi sarà una stanza per la esecuzione della pena di detenzione, dalla quale usciranno gli alunni rinchiusivi soltanto per andare alle lezioni.

La pena della detenzione include sempre la esclusione da' premi dell'anno corrente; nelle altre circostanze deve essere espressamente dichiarata.

Art. 255. La detenzione non può mai essere pronunziata dal Rettore, senza aver prima inteso il Consiglio di facoltà, cui lo studente appartiene. L'espulsione non può esser pronunziata che in Senato accademico.

Art. 256. Scorso un'anno dalla espulsione, lo stu-

rammentando essersi già fatto un organico provvisorio dalla Commissione a ciò delegata. Sog-

dente espulso, ove si munisse di un certificato del Consiglio municipale, che assicuri la regolarità della di lui condotta durante il tempo corso dalla espulsione a quello della dimanda, potrà chiedere al Senato accademico di essere con una nuova iscrizione rimesso all'Università.

Art. 257. Il Consiglio di facoltà, il Consiglio della dignità col Senato accademico pronunziano le loro deliberazioni come giuri.

Art. 258. I premi consistono in 1.° esenzione dal pagare il dritto d'iscrizione al corso seguente; 2.° gratuito conferimento de' gradi accademici, corrispondente a' corpi in cui si è dato l'esame; 3.° medaglie d'argento, o d'oro.

I premi segnati a' numeri 1.° e 2.° saranno proporzionati al numero degli studenti di ciascun corso, nella ragione di 10 per cento; le frazioni fino a 5 non saranno calcolate: oltre i cinque saranno calcolati per 10.

Colui che non abbia conseguito l'approvazione in una sola lezione del corso, non potrà essere ammesso al conferimento de' premi, qualunque sia la riuscita nelle altre.

La Commissione di esame, costituita dalla stessa facoltà, è il giudice assoluto del merito.

Art. 259. In ogni anno saranno distribuite 15 medaglie di oro e 30 di argento, ripartite per le diverse facoltà come segue:

Scienze sacre	oro 1	argento 2
Letteratura, e filosofia	» 2	» 4
Scienze fisico matematiche	» 3	» 6
Scienze naturali	» 3	» 6
Scienze legali	» 3	» 6
Scienze mediche	» 3	» 6
	—	—
	15	30

Art. 260. Le medaglie di oro, e di argento avranno il peso di due onces. Da una parte rappresenteranno Prometeo, che rapisce il fuoco al Sole, dall'altra il Rettore, che corona un giovine col motto *Al merito*.

Art. 261. La medaglia d'oro sarà accordata alla miglior dissertazione, sopra un tema proposto dalle rispettive facoltà.

Al chiudersi dell'anno scolastico saranno pubblicati i temi: pel giorno 31 dicembre debbono trovarsi consegnati gli scritti in risposta. I concorrenti metteranno in fronte a' loro scritti un motto, un'epigrafe: consegneranno insieme allo scritto una scheda, che porti esternamente il motto, internamente chiuso, e suggerito il nome, il cognome, e la patria del concorrente. La scheda, e lo scritto dovranno chiudersi in un'involto comune, e consegnarsi al Segretario del Senato accademico.

Per tutto il giorno 31 gennaio ciascuna facoltà dee avere esaurito l'esame e il giudizio: saranno scelti i tre primi scritti, il primo per la medaglia d'oro, gli altri due per quella di argento. Nel corso del mese di febbraio saranno invitati gli autori degli scritti da premiare a presentarsi in giorno stabilito per sostenere le loro tesi contro le obiezioni che loro faranno i professori della facoltà, e quelli che vorranno fra' loro competitori. Nel caso che il modo di distendere la tesi, o altre circostanze valgono a convincere i professori, che lo scritto non sia opera di colui che se ne è dichiarato l'autore, potranno ricusare la medaglia d'oro, e potranno aggudicarla ad uno dei due scritti designati per la medaglia d'argento, ove nella distesa che ne fanno i concorrenti, mostrino di essere i veri autori.

giunge non aver la Segreteria attualmente che 20 impiegati, numero troppo inferiore al bisogno. Per gli altri essersi aperto un concorso, epperò contratti degl' impegni col pubblico, da' quali la Camera non potrebbe recedere. Il signor Mauro insiste sulla sua mozione, e dice che la formolerà per iscritto ¹.

Il signor Mazziotti ricorda le mozioni più

Quando la facoltà non trovi nessuno scritto meritevole della medaglia d'oro, potrà distribuire quella di argento, e rimettere nel seguente anno la stessa tesi nuovamente al concorso.

Art. 162. Nel proporre i temi si baderà a preferire le quistioni, che suppongono un assiduo esercizio alle lezioni, piuttostochè un genio di ricerca, o d'invenzione: e saranno regolate in modo che in capo ad un certo numero di anni essi abbiano abbracciati tutt'i rami delle lettere e delle scienze. A tal uopo ogni professore proporrà tanti temi, quanti sono i soggetti di premio nella facoltà cui appartiene, essi saranno comunicati a tutti i professori delle facoltà, e in Consiglio di facoltà a maggioranza di voti saranno scelti quelli che si metteranno a concorso.

Art. 263. Le medaglie saranno conferite dal Rettore in pubblica solennità.

Gli scritti premiati saranno stampati negli annali dell'Università.

Le medaglie guadagnate ne' concorsi saranno considerate come titoli per qualche posto, o per qualche promozione.

Art. 264. Non saranno ammessi a concorrere che quelli, i quali abbiano seguiti i corsi nella Università, o nelle scuole speciali, almeno per 3 anni, e non ne sieno usciti da più di 2 anni.

Art. 265. La Università pubblicherà gli annali accademici, i quali conferranno, 1.º il discorso del Rettore, di cui si è detto nell'art. 245; 2.º le tesi premiate colle medaglie d'oro; 3.º le dissertazioni per diploma di professore, quando abbiano meritata l'approvazione; 4.º I risultati delle discussioni del Senato accademico, per quella parte, che sarà giudicata a proposito di pubblicare; 5.º Le tesi di concorso degli approvati, quando non vi si oppongono gli autori; 6.º Le biografie dei professori defunti; 7.º La lista de' professori, e la mappa di ordinamento delle lezioni dell'anno prossimo.

La pubblicazione degli annali accademici sarà diretta dal Segretario del Senato accademico.

Art. 266. L'amministrazione dell'Università resterà affidata ad una Commissione di tre membri, uno presidente nominato dal Re, gli altri due scelti a maggioranza di voti tra' professori. Essi avranno la indennità di ducati 12 il mese.

Art. 267. È ufficio della Commissione di compilare lo stato discusso dell'Università dell'anno nuovo: vegliare al buon mantenimento dell'edificio, della biblioteca, degli archivi, dei gabinetti, degli orti, delle cliniche; ordinare il pagamento delle spese occorrenti.

Art. 268. Alla Università saranno somministrati gli stessi fondi che per lo passato; più quelli della scuola di ponti, e strade, che resta fusa nella Università. Gl' introiti che vengono dal conferimento dei gradi accademici, e dall'iscrizione degli alunni completeranno i fondi dell'Università. Adempinti i pagamenti necessari per tutte le spese dell'Università, ciò che supera dell'introito sarà ripartito a titolo di gratificazione ai professori titolari, ed aggiunti nella ragione di due terze parte pe' primi, una terza pe' secondi; e fra questi saranno compresi il chimico

volte fatte relativamente alla pubblicazione degli atti della Camera, e dolendosi che non siavisi provveduto, accenna di accagionarne la Questura. Le sue parole eccitando le rimostanze del signor Gallotti, e quindi una replica per parte del signor Mazziotti, la Camera domanda l'ordine del giorno ².

Il signor Ciccone sviluppa la sua proposta

ed il Rettore delle cliniche, e i preparatori dei gabinetti.

Art. 269. I pagamenti che fa, e riceve l'Università, saranno in polizza. Vi sarà un Tesoriere pagatore, incaricato di conservare le polizze, ed eseguire i pagamenti ordinati dalla Commissione amministrativa.

Art. 270. Nel caso di spese imprevedute ed urgenti, non indicate nello stato discusso dell'anno, la Commissione dovrà farne rapporto al Rettore, il quale convocherà o il Consiglio di dignità, o il Senato accademico, i quali delibereranno sull'affare proposto.

Art. 271. La scuola dei ponti e strade rimane incorporata nell'Università; ed i professori di quella scuola saranno professori dell'Università.

Art. 272. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione darà la giubilazione col titolo di Emeriti, a coloro che non istimerà più capaci di tollerare il peso dell'insegnamento, e questi si ritireranno cogli averi di cui sono in attuale godimento.

Art. 273. Con legge speciale si provvederà alle scuole infantili, alle scuole notturne, alle scuole tecniche, alle scuole di belle arti, alle scuole di agricoltura, alla scuola di navigazione, e commercio, alla scuola de' sordi muti, alla scuola di guerra, alla scuola di marina, ecc. ecc.

Art. 274. Il potere esecutivo sarà incaricato di fare gli opportuni regolamenti per l'attuazione della presente legge, secondo lo spirito della stessa legge.

Art. 275. Quelli che sono attualmente in esercizio di professori, avranno il diritto di chiedere il diploma, senza essere obbligati ad esame. Il giuri d'opinione giudicherà a maggioranza, se il diploma possa essere accordato. — Il deputato Antonio Ciccone.

¹ Vedi Documenti annessi.

² Progetto di un regolamento provvisorio per la pubblicazione del rendiconto della sessione della Camera dei Deputati.

Considerando di essere indispensabile che gli atti della Camera elettiva vengano sollecitamente e con esattezza resi di pubblica ragione, e che non altri che la Camera stessa, cui appartengono sorvegli alla pubblicazione ufficiale dei medesimi.

Considerando che non è stato finora adottato un regolamento interno definitivo della Camera.

Visto il rifiuto più volte espresso dai Questori di assumere un tale incarico.

Visto le offerte fatte da parecchi tipografi.

La Camera de' Deputati ha deliberato come segue:

Art. 1. E affidato ad una Commissione di sette membri da nominarsi uno per ciascuno ufficio di esaminare le diverse offerte fatte dai tipografi e di accogliere quella che le sembri più regolare.

Art. 2. La Commissione suddetta fino all'approvazione definitiva del regolamento interno sarà rinnovata come nell'art. 1.º, in ogni mese, ed avrà cura che i processi verbali raccolti dagli stenografi sieno corretti nel caso di qualche menda in cui avessero potuto essi incorrere, e vengano fedelmente e sollecitamente pubblicati. Il deputato Francescantonio Mazziotti.

di legge per la pubblica istruzione, e dice esser la istruzione fondamento di civiltà, e la civiltà base di vera e duratura libertà. Esser presso di noi deplorabile la condizione del pubblico insegnamento, e se non abbiain molto ad invidiare gli altri Stati di Europa, esser tutto opera dell' insegnamento privato. Egli ricorda non dover estendere il suo discorso che soltanto a' principj informatori del suo progetto. E si fa dapprima a considerare come la miglior legge non sia la più perfetta, ma la più opportuna, e però preferisce una legge buona di certa riuscita ad una ottima di riuscita incerta. Distingue la educazione e la istruzione, e dice potersi queste due cose separar nel concetto, ma doversi conservar congiunte nella istituzione. Vuole che l' insegnamento sia graduato e che corrisponda nelle sue parti e nella sua forza a' diversi gradi di svolgimento intellettuale. Stabilisce dover esser pubblico l' insegnamento, e la libertà d' insegnare dover andar soggetta a quelle sole restrizioni che dipendono dal danno che può tornare al pubblico interesse. L' insegnamento dover esser generale, in guisa che si diffonda l' istruzione per tutt' i più remoti angoli del regno. Quindi tocca la quistione relativa alla nomina de' professori, e stabilisce per alcune scuole la scelta, per altre il concorso, e per la università propone la istituzione di un giuri per cia-

* Considerando che l' agricoltura nel Regno viene esercitata in modo vieto, ed affatto tradizionale.

Considerando, che per migliorarla deve pria di ogn' altro precedere l' istruzione.

Considerando essere l' agricoltura nel tempo stesso arte, e scienza, e che quindi l' istruzione debba essere pratica, e teoretica.

Considerando che oltre all' essere la quistione agricola economica per se stessa, per le condizioni speciali nel Regno si rende quistione eminentemente sociale; abbiamo formolato il seguente progetto di legge.

L' istruzione agricola nel Regno verrà regolata nel seguente modo.

Art. 1. In ogni comune del Regno vi sarà un orto agrario, ove praticamente, e teoricamente verranno insegnati gli elementi di agronomia.

Art. 2. In ogni capitale di distretto, ed in ogni sede vescovile vi sarà un' orto agrario di maggiore estensione, in cui l' insegnamento sarà meno elementare.

Art. 3. In capitale di provincia vi sarà una fattoria modello.

Art. 4. Nella capitale del Regno verrà stabilito un istituto agronomico, il quale porterà la scuola normale superiore di agricoltura.

Art. 2. Le spese per l' istituto, e per le fattorie, saranno a carico dello Stato, quelle degli orti agrarii metà a carico dello Stato, e metà a carico dei comuni.

Art. 6. L' insegnamento, di cui è parola negli articoli 1° e 2° sarà gratuito.

Art. 7. Tutti coloro che documenteranno di avere assistito ad un corso di agricoltura avranno rilasciati gratuitamente i certificati dello Stato Civile servibili per contrarre matrimonio, o per altra causa.

scuna facoltà che o sceglie il professore, o proclama il concorso. Tocca ancora dell' ordine e della disciplina, e propone un sistema che abbracci la partecipazione d' un' autonomia di influenza governativa, e d' influenza municipale. Da ultimo accenna de' fondi, e promette dimostrare che il progetto come vien da lui presentato non aggrava le già gravi condizioni del tesoro. La proposta è presa in considerazione all' unanimità, e rinviata agli Uffici.

Il signor Mancini manifesta il desiderio che sieno posti senza indugio all' ordine del giorno gli altri progetti sullo stesso argomento già appoggiati dagli Uffici. Propone inoltre che alla Commissione che verrà nominata, diasi facoltà di presentar successivamente delle leggi distinte per ciascun grado del pubblico insegnamento, cominciando da quella urgentissima sulle scuole primarie e secondarie; la Camera adotta.

Il signor Dorotea fa lo sviluppo del suo progetto di legge sull' istruzione agraria. La proposta è presa in considerazione all' unanimità, e si rimette alla Commissione di Agricoltura e Commercio, per poi comunicarsi parimenti secondo la mozione del signor Tommasi, alle Commissioni della legge sulla istruzione pubblica, e della legge municipale, colle quali ha attinenza ¹.

Il signor Imbriani ascende la tribuna. Ram-

Art. 8. Tutti coloro che s' incamminano al sacerdozio avranno l' obbligo di assistere per un biennio alle lezioni teorico-pratiche di agricoltura.

Art. 9. I corsi delle fattorie modello saranno gratuiti: avranno ancora de' pensionisti, e degli allievi a piazza franca. Questi ultimi, nel numero che verrà determinato, saranno scelti per concorso tra giovani, che risulteranno più istruiti nelle belle lettere, e negli elementi delle naturali discipline.

Art. 10. A parità di merito, nel concorso che verrà fatto per provvedere i professori comunali, verranno scelti gli allievi delle fattorie.

Art. 11. Nelle fattorie modello saranno fatte sperienze su i migliori metodi di coltura degli alberi da frutto, come pomi, ulivi, celzi: di quelli che valgono per fogliame a nutrire bigatti, o per foraggio di animali domestici; sulle piante boschive o silvane atte a costruzione, a mobilia, al tornio; alla produzione della resina, della pece, della marna, della gomma; su quelle servibili per tessuti per cordami, o necessarie a conciatori, a tintori; su i cereali e loro succedanei, sulle leguminose; piante sulle pratensi, ortenzi, o servibili a diversi usi economici; sulle piante da giardinaggio.

Si faranno sperienze per acclimar piante, ed animali esotici, riconosciuti necessari per la utilità loro.

Si faranno sperimenti sull' incrociar delle razze, si faranno prove per creare novelli tipi, utili sotto il rapporto industriale.

Si sperimenteranno i migliori metodi per governare, e moltiplicare gli animali domestici, gl' insetti utili, come le api, i bigatti, e le cocciniglie.

Da ultimo le sperienze cadranno non solo sul modo di meglio conservare i prodotti agricoli, ma su quello di migliorarli coll' arte.

menta dell' Ufficio Centrale de' 7 membri nominato per dar opera alla legge sulla stampa, essendosi presa in considerazione la proposta del signor De Peppo. Dipoi chiamata l'attenzione della Camera sulla gravità e delicatezza del subbietto, si fa a domandare che quell'Ufficio venga dichiarato Commissione *aperta*. Propone inoltre che alla medesima si dia incarico di raccogliere le varie leggi ed usi de' principali popoli liberi sulle possibili deviazioni della stampa ed i pratici risultamenti di quelle; la qual raccolta presentata dalla Commissione unitamente al suo rapporto verrebbe stampata e distribuita a' Deputati, perchè la Camera potesse, non che sull'avviso della Commissione ma su quegli elementi direttamente determinare il suo giudizio. I signori Mancini e Poerio muovono qualche difficoltà a cui risponde l'oratore, ed essi si dichiarano soddisfatti. Prende la parola il signor Massari. Egli crede la proposizione del signor Imbriani originata dal timore che la Commissione dovesse di necessità attenersi al progetto del signor De Peppo. Si fa pertanto a ricordare che sulla mozione fu espressamente dichiarato dalla Camera che la Commissione serberebbe tutta la sua libertà incontro a quel progetto, e che la

Art. 12. La durata del corso d'agricoltura sarà di un triennio.

Art. 13. Il risultamento delle esperienze che si saranno praticate, sarà fatto di pubblica ragione, ed inviato ad ogni comune in ciascuna fine di anno.

Art. 14. Nell'istituto agronomico l'insegnamento sarà gratuito, e vi saranno pure dei pensionisti, ed allievi a piazza franca in numero da determinarsi. Questi ultimi saranno scelti per concorso, il quale verserà sull'agronomia elementare, e sugli elementi delle scienze ausiliarie alla stessa.

Art. 15. La durata dell'insegnamento sarà di un triennio.

Art. 16. Alla fine di esso triennio sarà aperto un concorso tra gli alunni, del quale possono anche far parte gli esterni. Esso verserà sulle scienze agronomiche, e sulle altre di cui si è trattato nell'istituto.

Art. 17. Il premio del concorso sarà un viaggio che si lascerà fare all'alunno a spese dello Stato per visitare i migliori stabilimenti di agricoltura esistenti in Europa, a fine di trarre profitto dalla comparazione de' fatti osservati. Esso viaggio durerà tre anni.

Art. 18. In parità di merito il premio sarà conferito all'alunno dell'istituto.

Art. 19. Nell'istituto agronomico gli esperimenti avranno un più vasto campo scientifico, nè si limiteranno alla parte nuda di agronomia; ma verseranno sull'applicazione delle scienze ausiliarie ancora.

L'istituto come è detto delle Fattorie modello, renderà di pubblica ragione le sperienze praticate entro l'anno insieme a' risultamenti ottenuti.

Art. 20. I medici, ed i farmacisti, dopo ottenuto il permesso della laurea, non potranno spedirla, se per un'anno non abbiano assistito ad un corso di agronomia nell'istituto.

I comuni rispettivi contribuiranno per metà alle spese del loro mantenimento in questo anno.

Art. 21. Gli alunni, previo concorso, avranno in preferenza dritto di occupare le cattedre dei poderi

presa in considerazione rifletteva unicamente l'opportunità e l'urgenza di fare la legge. Del resto non vedere egli la convenienza di una deliberazione per cosa che la Commissione avrebbe pur fatta di per se.

Replica il signor Imbriani non parergli che la Commissione avesse il debito di far ciò che egli proponeva, sibbene potersi limitare ad un rapporto nel quale si contenesse il risultamento de' suoi studi e non proprio gli elementi che avessero determinata la sua opinione. Altre cose si soggiungono da ambo le parti, ma la discettazione prolungandosi di troppo, si domanda l'ordine del giorno, invitandosi il signor Imbriani a formolare e rimettere agli Uffici la sua proposizione.

La seduta è levata alle 5 1/4 p. m.

QUARANTESIMASESTA TORNATA.

(10 marzo 1849)

Presidenza del signor Capitelli.

La tornata si apre alle 2 p. m. Si legge, e si approva il verbale dell'ultima tornata. I Deputati presenti sono nel numero di 110.

modello, e degli orti agrari vacanti.

Art. 22. Nell'istituto verrà riunito il collegio Veterinario, e suoi annessi.

Art. 23. In ogni sessennio verrà tenuto nella capitale un congresso di Agronomia, di cui saranno membri effettivi tutt' i professori de' diversi stabilimenti agrari. Saranno in essi presentati i risultamenti delle diverse esperienze agricole, da' diversi metodi praticati, e della loro riuscita, e di più sarà reso solenne ragione del progresso che avranno avuto i diversi stabilimenti.

Art. 24. Una Commissione scelta a sorte tra i membri del congresso giudicherà del merito de' lavori presentati, e de' migliori risultamenti ottenuti ne farà rapporto al potere esecutivo, raccomandando coloro che più han meritato, perchè venga loro accordato un premio di onore.

Art. 25. I professori dell'Istituto, de' poderi modello, delle scuole distrettuali, di quelle di sede Vescovile, e de' comuni saranno scelti per concorso.

Art. 26. I direttori dell'istituto, e delle Fattorie saranno nominati dal Governo, al quale reuderanno annualmente conto dell'esito, e dell'introito, come dell'andamento in generale dell'istituzione.

L'amministrazione degli orti agrari sarà sotto la direzione de' professori di agronomia.

Art. 27. Il modo de' concorsi, il numero delle piazze franche, il mensile degli alunni, l'emolumento a' professori, i requisiti per gli uni e per gli altri; e quanto altro riguarda il buon andamento dell'istituto, fattorie ed orti agrari, sarà provveduto con apposito regolamento.

Nello stato discusso di quest'anno 1849 verrà posto un titolo novello detto *d' Istruzione d' agronomia* e verrà segnata la cifra di ducati trentamila per questo esercizio, affine d'incominciare la fondazione dell'istituto, riservando negli anni avvenire quella delle fattorie e degli orti agrari. Napoli 18 febbraio 1849. Il deputo Leonardo Dorotea.

Il signor De Blasiis dice d'aver osservato che nel giornale ufficiale non si sono riportati i vari progetti presentati alla Camera intorno alla legge municipale, e domanda che ciò si faccia, essendo nel dritto di tutt'i cittadini d'averne conoscenza e darvi la loro opinione per mezzo della stampa. Il Presidente assicura che sarà soddisfatta la sua domanda ¹.

Si legge il sommario delle petizioni.

Il signor Pisanelli ascende alla tribuna e pronunzia le seguenti parole che il signor Poerio chiede sieno testualmente consacrate nel verbale « Signori, corre voce esser già nelle mani di molti un goffo proclama alla Sicilia, ed essersi attribuito a parecchi Deputati. Per ora è vano lo investigare gli autori di questa nefanda calunnia, e i turpi fini che l'hanno consigliata. Nondimeno per bocca mia i Deputati a cui quel proclama si attribuisce protestano altamente per quest'abbietta menzogna, e dichiarano quest'atto del tutto calunnioso. Sieno queste poche parole leale manifestazione a' nostri elettori, e monito solenne ai miserabili calunniatori.

Il signor Amodio propone un ordine del giorno così formulato « La Camera a riflesso delle » impudenti calunnie attribuite agli onorevoli » suoi Deputati, si onora di tenersi solidale » contro l'attentato calunnioso, e con la sua » dignità e con la sua immacolata coscienza, » lo combatte, e lo smentisce e passa all'ordine del giorno ». Il signor Baldacchini dice che le parole e le proposizioni del preopinante darebbero troppa importanza ad una calunnia, ed afferma che la Camera non abbia punto a deliberare. Il signor Amodio chiede la votazione sulla sua proposta; ma il signor Baldacchini obietta che la votazione implicherebbe un dissenso nella Camera, il quale non può darsi allorchè si tratta dell'onore de' suoi membri, pertanto egli domanda l'ordine del giorno. La Camera adotta.

Il Presidente fa dar lettura dell'ufficio del Ministro delle Finanze, col quale si scusa di non aver potuto per affari gravissimi venire a rispondere alla interpellazione. Il signor De Luca N. protesta di non accogliere la scusa del Ministro: esser suo primo dovere di recarsi in questa Camera. Il signor Giura dice che il Ministro avrebbe dovuto indicare con precisione un'altro giorno in cui intendea intervenire. Avendo invece risposto in termini assai vaghi e generici, egli propone il seguente ordine del giorno « Considerando che non ancora è » sancita la legge sulle imposte, voluta da am- » be le Camere e che intanto il Ministero fa » illegalmente riscuotere le imposizioni; ed il » Ministro delle Finanze ritardando i richiesti » schiarimenti, la Camera sensibile all'obbligo » di sostenere la dignità della nazione, riser-

» bandosi di dimandar conto e ragione ai Mi-
» nistri, i quali nell'esercizio della loro carica
» saran riconosciuti colpevoli di aver violata
» la Costituzione e infrante le prerogative del-
» la nazione » passa all'ordine del giorno. Il
Presidente osserva che trattandosi non di rifiuto fatto dal Ministro, ma di dilazione, si potrebbe metterlo in mora. Il signor De Blasiis propone un'altro ordine del giorno così formulato. « Il Ministro col solo non mostrarsi » diligente a rispondere ad una domanda di » tanta importanza, merita la riprovazione » della Camera. Su queste considerazioni si passa all'ordine del giorno ». Il signor Correale F. M. appoggiando la proposta del Presidente, vorrebbe che si desse un termine al Ministro per intervenire. Parla nello stesso senso il signor Grassi, e soggiunge non doversi fin da ora esser correvi ad una riprovazione: esser possibile che un Ministro sia impedito materialmente da altri gravi affari di Stato. Conchiude per l'ordine del giorno puro e semplice. Il signor Baldacchini dice doversi consultare il signor De Luca come autore dell'interpellazione: questi invita il signor Giura a sospendere la proposta del suo ordine del giorno per attendersi se il Ministro non intervenga nell'altro giornata assegnatagli. Il signor Giura si ricusa. Il signor Spaventa dichiara di far suo l'ordine del giorno del signor Giura ed insistervi, non potendo egli ammettere che il Ministro avesse affari più gravi di quello in questione, vedendo in vece nel suo contegno la sistematica non curanza de' suoi doveri verso la Camera. Il signor Coppola G. soggiunge che essendo il Ministero solidalmente responsabile degli atti più gravi del governo, ben poteva il Ministro delle Finanze farsi surrogare da altro suo collega, e ritiene il non averlo fatto come argomento di deliberata volontà ripugnante. Però esser suo avviso che la Camera scapiterebbe in dignità col formulare una nuova censura dopo aver recentemente espressa nel più solenne modo la sua riprovazione verso il Ministero. L'oratore conchiude contro l'ordine del giorno motivato. Il signor Giura si fa a sostenerlo dicendo non aver inteso a formulare una censura contro il Ministero, che oramai sarebbe superfluo, sibbene ad illuminare il popolo, cui il Ministero vorrebbe far credere di avere un potere superiore alle leggi. E ricordando i vari atti governativi su cui appoggiava la sua asserzione conchiude dicendo com'egli intravedeva nel Ministero il disegno di attentare all'esistenza stessa del reggimento costituzionale; ma lui aver fidanza nella giustizia di Dio, nella moralità umana, e nel coraggio civile de' cittadini. Il signor De Cesare interrompendo l'oratore soggiunge « e nel giuramento del Re » al che il signor Giura aderisce. Il Presidente dichiara essendovi la proposta di un ordine del giorno puro e semplice

¹ Vedi Documenti annessi.

questa debba per regolarmente aver la preferenza nella votazione. È messa ai voti, ed adottata con maggioranza di 89 contro 21, dichiarandosi aggiornata l'interpellazione alla prossima seduta.

Il signor Mancini dà lettura del suo progetto di legge sullo scemamento dell'imposta sul sale, e si propone di svilupparlo nella seconda settimana vengente, poichè attende che gli pervengano taluni elementi statistici che stima importante sottoporre all'attenzione della Camera. La proposta è accettata all'unanimità ¹.

Gli succede alla tribuna il signor Maza, il quale data lettura del suo progetto d'istruzione popolare per la città di Napoli ne fa lo sviluppo. Accenna alla deplorabile condizione della numerosa classe popolana della Capitale, che a suo dire marcisce nell'abrutimento, benchè da natura largamente dotata e di sveltezza e di mente e di bontà d'indole. Dice evidente la necessità di rialzarla a dignità d'uomo mercè i benefizi della istruzione. A ciò mirare il suo progetto, il quale non è altrimenti un vasto piano d'insegnamento generale; sibbene una legge speciale ed eccezionale. Cotale richiederla il bisogno di sormontare gli ostacoli che i pregiudizi di quella classe oppongono alla sua educazione, la necessità di escogitar de' mezzi d'incoraggiamento che conferiscano al più facile conseguimento del fine, non che la convenienza di assegnare all'insegnamento le ore notturne, dovendo quelle del giorno esser dedicate al lavoro manuale, che al popolo è mezzo di sussistenza. Il signor Giardini rileva aver l'oratore per eccesso di zelo usati nel proemio della sua legge e nello sviluppo fattone colori troppo foschi per dipingere l'ignoranza del nostro popolo. Egli

¹ Proposta di legge per sostituire ad una parte della imposta sul sale, una imposta sopra oggetti di lusso.

Essendo altamente reclamata una più equa distribuzione delle pubbliche imposte, in guisa che ne vengano alleviate principalmente le classi povere; anche per essere salutare provvedimento il far risentire alla parte più numerosa e misera del popolo i primi benefici effetti del nuovo reggimento costituzionale.

E poichè l'imposta del sale è quella che più universalmente gravosa riesce alle classi povere ed industriali; e d'altronde veggonsi con ingiusto favore sottratti ad equal peso di tributi moltissimi oggetti di lusso, che servono agli usi del ricco.

Per tali considerazioni il sottoscritto Deputato ha l'onore di presentare alla Camera la seguente proposizione di legge.

Art. 1. Il Dazio che attualmente pagasi sul sale è diminuito di un terzo cioè da grana 3 vien ridotto a grana $5 \frac{1}{5}$ il rotolo alla minuta.

Tale riduzione comincerà ad avere effetto dal 1° gennaio 1850, ed anteriormente dal dì in cui verrà sanzionato lo stato discusso da votarsi dalle Camere legislative.

Art. 2. Alla corrispondente mancanza nel pro-

sostiene che ciò sia un'andare al di là del vero, e un porgere argomento agli stranieri di portar falso giudizio sulle condizioni del nostro paese. La Camera approva le osservazioni del signor Giardini, ed il signor Maza ritratta la durezza delle parole. La proposta messa ai voti è presa in considerazione ad unanimità.

Il signor Polsinelli deposita sulla banca della Presidenza un suo progetto di legge in appendice a quello del signor Mancini, col quale propone l'abolizione de' dazi su' grani e farine per la città di Napoli e Casali ².

Il signor Buonomo dà lettura del suo progetto di legge sull'istruzione pubblica, e quindi ne vien facendo lo sviluppo. Tocca della necessità dell'istruzione in generale. Passa a dimostrare il bisogno che l'istruzione sia diffusa per tutto il regno. Combatte gli ostacoli che si allegano, cui egli riduce a tre: il difetto di grandi biblioteche nelle province; la scarsezza di ottimi professori; l'enormità delle spese. Dice che l'istruzione si acquista non col molto leggere, ma col molto meditare; che uomini insigni ve ne ha talora negli angoli più reconditi del regno; solo è d'uopo cercarli e trovarli esser loro larghi d'onori e di ricompense; finalmente che la società debba essere avara per le opere dilettevoli, economica per le utili, e così troverà i mezzi per sopperire alle necessarie fra le quali è prima l'istruzione. L'oratore termina il suo discorso raccomandando l'istruzione delle donne che tanta influenza esercitano sull'altra metà del genere umano, e quella de' fanciulli pe' quali commenda la fondazione di Scuole notturne. La presa in considerazione è adottata a grande maggioranza. Il signor Cremonese domanda che la Commissione per la legge della pubblica istruzione sia di 14 membri anzicchè di

dotto di questo introito finanziario verrà supplito con la percezione di una somma annua di ducati settecentomila sopra oggetti di lusso, giusta la enumerazione e le tariffe annesse alla presente legge.

N. B. Per non preoccupare l'oggetto delle speciali conoscenze e de' maggiori lumi della onorevolissima Commissione delle Finanze, l'autore del progetto si riserva quando la presente proposta otenga di esser presa in considerazione dalla Camera, di sottoporre all'esame della Commissione stessa il risultamento dei suoi studi intorno agli oggetti più opportuni a comprendersi nel quadro e nelle tariffe che debbe essere annesso alla legge, e farne parte; acciò la Commissione migliorando ed emendando le idee del proponente possa farne materia del suo rapporto. Napoli 28 febbraio 1849. Il deputato Mancini.

² Alla proposta del sig. Mancini tendente a diminuire in vantaggio del popolo il prezzo del sale, e gravare invece gli oggetti di lusso, il sottoscritto propone di aggingere:

L'abolizione del Dazio di Consumo, che si riscuote sulla farina, sul grano, e sul granone, nella città di Napoli e casali. Napoli 10 marzo 1849. Il deputato Giuseppe Polsinelli.

7, e che venga nominata immediatamente dalla Camera. Egli opina che trattandosi di una legge che abbraccia l'intero scibile umano, vi si richieda il concorso di più membri versati in diverse discipline. Ma sulla considerazione che le Commissioni troppo numerose sieno una difficoltà più che altro, la Camera si attiene alla sua prima deliberazione ¹.

Il signor Pisanelli presenta le scuse del Deputato signor Gatti impedito dal venire perchè infermo.

Il signor La Greca depono sulla banca due petizioni e chiede che la Commissione se ne occupi prontamente. Il signor Tommasi a nome della Commissione delle petizioni riferisce su quella dichiarata urgente di Panfilo Liberi e Gaetano Tozzi. Questi cittadini imputati di seduzione tentata su' soldati del 12.° di linea, vennero arrestati e tradotti innanzi la G. C. criminale di Aquila. La Corte non trovando altro documento dell'accusa fuorchè l'asserto di due individui di quel reggimento, ordinò la conservazione degli atti e la escarcerazione provvisoria degl'imputati. Questi furono pertanto messi in libertà, ma il Comandante della Provincia nello stesso giorno li fece di nuovo arrestare, e cacciòli in una segreta del forte d'Aquila, dove tuttora son trattiene. La Commissione propone che la petizione si rimetta al Ministro di Giustizia perchè dia pronti chiarimenti. Il signor Giura osserva che ciò non basti. Esservi un doppio reato commesso dalle autorità, cioè l'arresto arbitrario e la reclusione in carcere non riconosciuto dalla legge. Questi reati esser contemplati nel nostro Codice penale; epperò doversi invitare il Ministro

¹ Vedi pag. 95.

² Progetto di legge elettorale, in conseguenza del provvedimento contenuto nell'art. 62 della Costituzione, col quale essa ha delegato alle Camere nel primo periodo della loro legislatura il carico di compilare la legge elettorale definitiva.

Veduti gli articoli 54, 56, 57, 59, della stessa Costituzione.

Considerato — 1.° Che la Costituzione ha stabilito il rapporto del numero de' Deputati alla popolazione secondo la proporzione dell'uno per 40,000.

2.° Che con le parole di *circoscrizioni all'obietto* fa chiaramente intendere doversi stabilire un approssimativa partizione del territorio in Cantoni Elettorali.

3.° Che con le parole poi *eccesso di popolazione* ha inteso di provvedere al caso, in cui essendo malagevole di combinare la distribuzione delle popolazioni tra' Cantoni per modo che il numero totale delle anime di ciascuno sia esattamente divisibile per 40,000, la frazione che ne ricade nel quoziente sia di tal natura da doversi tenere come unità intera. Or la regola naturale è di calcolar, come tale, la frazione che equivale almeno ad un mezzo: il che nella specie sarebbe quello di considerare come un eccesso di 20,000 anime di popolazione, come se fossero 40,000.

4.° Che al contrario con le parole *difetto di popolazione* fa intendere ancora che quantunque il tipo che deve regolar l'estensione di queste partizioni debb' essere la popolazione secondo la proporzione

a far procedere giudiziariamente contro quei funzionari, che se ne resero colpevoli.

Il Relatore afferma che per suo conto egli si unisce in questo avviso; ma che la Commissione avendo documenti di ciò che asserivasi nella petizione, dovea ragionevolmente andare in quella sentenza. Il signor Dragonetti assicura essere i fatti già noti al Ministro da un rapporto del Procurator Generale di Aquila.

Il signor Tarantini formola a questo modo la deliberazione. Che si scriva al Ministro di Giustizia, perchè dia i chiarimenti opportuni nel tempo più breve, e verificato l'esposto, faccia come per legge procedere contro le autorità che han proceduto all'arbitrario arresto ed alla detenzione nel carcere non legale, e di tutto tenga informato la Camera. Il partito è adottato ad unanimità.

Il signor Tari dice di aver letto nella relazione della tornata de' Pari del 6 di questo mese talune parole del Ministro dell'Interno in risposta alla interpellanza del Principe Pignatelli, dalle quali si ricava come il Ministro, convenendo della necessità della Guardia Nazionale, accagionasse la Camera de' Deputati d'aver indugiata la discussione della legge. Il signor Tari rammentata la doppia proroga come vera cagione dell'indugio, domanda che la discussione di quella legge si riponga tosto all'ordine del giorno. Il Presidente consulta tosto la Commissione, e si delibera che per giovedì l'ordine del giorno potrà portare la discussione anzidetta.

Il signor Savarese ascende alla tribuna. Dice esser deposta sulla banca una proposta di legge elettorale presentata da un Deputato ². Egli

ne stabilita; ciò non pertanto ha voluto prevedere il caso che pel difetto di popolazione non si avesse dovuto di troppo allargare la superficie di un Cantone, dal che deriverebbe che allungandosi assai il raggio de' centri di elezione, si renderebbero malagevoli le corrispondenze tra centri stessi, e gli estremi Comuni del cantone: corrispondenze le quali al contrario hanno bisogno di speditezza, e dippiù mancherebbe per l'ampiezza del tenimento, e la lontananza delle varie dimore tra gli abitanti del Cantone quella frequente comunicazione vicendevole ch'è essenziale perchè si conoscano tra loro, e saper ciascuno quale persona meriti la fiducia del Cantone.

5.° Che dietro di ciò è necessario di stabilire ancora un tipo di misura per la circoscrizione dei Cantoni stessi. Or allora vi è difetto di popolazione quando questa è al di sotto di quello che corrisponde alla ragion media.

6.° Che secondo la popolazione attuale del Regno la ragion media corrisponde a 288 persone a miglio quadrato; e dovendo dar ad ogni Cantone una superficie tale da corrispondere, secondo la stessa ragione media alle 40,000 anime di popolazione, questa estensione equivale approssimativamente a 140 miglia quadrate, pari all'aria di un circolo di 7 miglia di raggio; e quantunque l'estremo del raggio, secondo questo calcolo, dovrebbe cadere su gli estremi confini del Cantone; ciò non pertanto giova di riguardarlo nel principio della parte urbana de-

chiama pertanto l'attenzione della Camera sull'art. 62 dello Statuto, dal quale si desume

gli estremi Comuni, affinché quel tratto che resta a cominciare dalle spalle dei Comuni stessi fin a' confini del loro tenimento, coincidenti con quelli del Cantone, valga a supplire alla scarsa estensione di suolo che potrebbero avere alcuni Cantoni, sì per la tortuosità del camino, mentre il raggio si è supposto rettilineo, sì per la irregolare circoscrizione dei Distretti, o per alcuna insormontabile difficoltà naturale, che non han permesso di prolungare in tutt' i versi il raggio stesso fin alla misura stabilita; come pure per la configurazione de' limiti, non potendo esser mai la circolare qual si è supposto (che i cerchi altrimenti non possono combinare che toccandosi in un punto solo ciascuno a ciascuno, mentre i confini debbono consistere in una linea comune alle superficie rispettive delle parti limitrofe) talchè convenga ritagliare sul lembo del circolo.

7.° Che la condizione delle piccole isole oppone difficoltà insormontabile a queste norme di circoscrizione, e perciò debbono costituire una eccezione necessaria a questa regola.

8.° Che il raggio di 7 miglia al massimo neppur è un rimedio sufficiente ad evitar l'incomodo che proverebbero gli abitanti dei Comuni remoti a recarsi in massa al Capoluogo del Cantone, e ciò sì pel difetto di strade, sì per la scarsezza di edifici, di cui peccano una gran parte dei Comuni del Regno per contenere tanta moltitudine di stranieri, e dippiù per l'accesso e recesso si spenderebbe molto tempo a detrimento di quello di cui si richiede per far l'elezione; e perciò essendo questa un'altra cagione da far ripetere le adunanze, farebbe o moltiplicare l'incomodo dei viaggi, od annojar la gente sì che moltissimi non v'interverrebbero, e la rappresentanza non esprimerebbe genuinamente il voto universale del paese.

9.° Che neppur ovvia del tutto a tal inconveniente il sistema stabilito con l'ultima legge provvisoria, di prendersi i voti per circondari; tanto più che col sistema, che ora trattasi di sostituirgli, si semplificano le forme elettorali adoperandone una sola in diversi ordini di elezione compresa quella dei corpi municipali, che turbano la mente, ed impediscono di contrarsi le abitudini a sistemi di elezione quando ora per un genere di elezione si dovessero riunire in un luogo, ed ora per un altro genere in un altro; e variando ancora le condizioni di elettore secondo il grado di gerarchia elettorale, ora vi fossero chiamati cittadini di censo e capacità più rara, ed ora pure cittadini di sfera inferiore.

10.° Che neppur torna contrario esservi nel sistema di prendersi i suffragi per Comune troppo snuozamento del collegio elettorale in frazioni; talchè ciò torni contrario ad ottenere voti uniformi e cospiranti verso la stessa persona, Imperocchè tra l'ambito delle circoscrizioni comunali, e le cantonali secondo il sistema premesso nelle precedenti considerazioni vi ha la stessa proporzione, ch'è tra l'ambito di circondarii, e quello di distretti amministrativi, come sono attualmente circoscritti.

11.° Che quantunque sembri aver determinata la specie di questa fortuna con le parole di *rendita imponibile*; ciò non pertanto sarebbe contrario ad ogni regola d'interpretazione di voler prendere queste parole in tal senso, ch'ella avesse inteso di restringere il dritto di elezione attiva o passiva ai possessori di questa sola specie di fortuna; mentre avendo ella mirato allo scopo d'impedire la corruzione, sarebbe stato ridicolo il credere che ricchissimi capitalisti fossero suscettivi di corruzione più

essere l'iniziativa di quella legge stata già presa e irrevocabilmente dal Governo, onde a

di tenui possessori di un jugero di terra; onde il senso naturale di quelle parole è stato di prendere la rendita imponibile, come tipo di misura, sulla quale sian da livellarsi le altre fortune. Nè varrebbe il dire, che allora la legge avrebbe potuto accennar in generale rendita senza specificare qual sorta di rendita con la clausola ristrettiva d'imponibile, perchè con questo non ha inteso già di specificare la natura della rendita, ma bensì di determinarne la misura; ed invero si avrebbe potuto muover dubbio, se quella quantità si dovesse intender netta o lorda di pesi pubblici.

Quindi le Camere ec. ec.

Art. 1. Sarà stabilita un'apposita partizione del territorio in Cantoni elettorali, nell'ambito di ciascuno dei quali dovranno farsi le elezioni de' Deputati alla Camera, ed alle rappresentanze provinciali, o di qualunque altra divisione amministrativa, alla cui elezione la legge stimerà potersi convenire lo stesso sistema elettorale.

La circoscrizione di questi Cantoni dovrà essere regolata secondo le norme che si statuiscano negli articoli succedenti.

Art. 2. Se un Distretto amministrativo ha una popolazione minore di 60,000 anime, ed il Capoluogo (od altro Comune da poterglisi sostituire per centro di elezione) collocato in tal punto che la sua lontananza dagli ultimi comuni del Distretto, non ecceda le 7 miglia, questo Distretto costituirà un sol Cantone elettorale, ed eleggerà un sol Deputato.

Art. 3. Se poi un Distretto non ha nè il Capoluogo, nè altro Comune da poterglisi sostituire per centro di elezione, che sia così collocato da soddisfare le condizioni di centralità, di cui si parla nel precedente articolo sarà partito in Cantoni elettorali, i quali saranno altrettanti, quanti ne saranno necessari ad ottenere, che il Capoluogo di ciascun di loro non sia lontano più di 7 miglia dagli ultimi Comuni del rispettivo Cantone.

Art. 4. Ogni Distretto da 60,000 anime in sopra di popolazione, se pur abbia le convenienze di centralità di cui si parla nel precedente articolo, sarà tuttavolta partito in Cantoni elettorali. Ed il quoziente che risulterà dalla divisione del numero delle sue anime per 40,000 esprimerà il numero de' Cantoni stessi. E se nel quoziente vi cadrà pure una frazione eguale almeno al 1/2, questa si considererà come unità intera. La popolazione totale del Distretto amministrativo verrà, per quanto sarà possibile, distribuita a rate uguali tra' suoi Cantoni ed ogni Cantone eleggerà il Deputato.

Art. 5. Se poi un Distretto abbia la popolazione di cui si parla nel precedente articolo e non abbia le condizioni di centralità, di cui si parla nell'articolo stesso, sì nell'art. 3 è parola, il numero dei Cantoni stabilito sulle norme del precedente articolo sarà accresciuto ancor di più, e fin a tanto, quanto sarà necessario ad ottenere che il Capoluogo di ogni Cantone non sia lontano più di 7 miglia dagli estremi Comuni del Cantone medesimo.

Art. 6. Soddisfatte alle condizioni di centralità dei Capoluoghi dei Cantoni, di cui si parla ne' precedenti articoli, ogni Cantone eleggerà sempre il Deputato per quanto la sua popolazione sia inferiore a 40,000 anime.

Art. 7. La città di Napoli sarà parimenti partita in altrettanti Cantoni, quanti sono i Deputati, che le spettan di eleggere secondo la cennota proporzione di 1 per 40,000, e calcolandosi per 40,000 l'ec-

suo avviso la Camera dee necessariamente cominciare dall'esame della legge provvisoria.

cesso di 20.000, se la massa della sua popolazione non sarà esattamente divisibile per quel numero. Nondimeno il numero de' Cantoni potrà essere minore del numero de' Deputati quando ciò sia opportuno per porre in accordo questa partizione con quella dei suoi quartieri, ed evitare che un quartiere sia smembrato in frazioni per aggregarsi a diversi Cantoni. Però la partizione sarà regolata in modo che a nessun Cantone spetti di eleggere più di due Deputati.

Art. 8. Se col progresso del tempo alcun altro Comune giunga ad aver una popolazione divisibile per 40.000 anime, saranno applicate le disposizioni del precedente articolo.

Quantunque per effetto di questa condizione un Comune potesse da se solo eleggere il Deputato, tuttavolta ciò non tornerà contrario, che i Comuni adiacenti vi si potessero incorporare quando eglino solo aggruppati non facessero una popolazione sì ficiente da eleggere il Deputato, nè sia possibile incorporarli ad altri Comuni vicini. Però se per effetto di questa unione la popolazione giungesse a tale che il numero dei Deputati da eleggere eccedesse quello che al Comune maggiore spettrebbe di eleggere, i Comuni adiacenti maggioreranno da se soli un Deputato, purchè però la popolazione, a cui somma il loro gruppo contenga almeno 15.000 anime.

Art. 9. Da tutte queste regole di circoscrizione sono eccettuate le isole.

Le isole Ponza costituiranno tutte quante, unite insieme un sol Cantone elettorale, il cui Capoluogo sarà un Comune dell'isola d'Ischia.

L'isola di Capri sarà attaccata ad un Cantone della Costiera di Sorrento, ch'ella sceglierà a suo piacimento.

Le altre isole similmente sceglieranno quel Cantone, a cui avranno maggior relazione di traffico in su l'opposto lido tra' più vicini.

Art. 10. Riunendo in *unum* le condizioni per essere elettore ed eleggibile, tanto quelle che sono stabilite dalla Costituzione, quanto quelle che la Costituzione riserva alla prudenza del legislatore: le condizioni per essere elettore restano stabilite come segue.

Art. 11. Sono condizioni comuni agli elettori ed agli eleggibili.

I. L'età di 25 anni compiuti.

II. La qualità di cittadino.

Art. 12. Quanto alle condizioni di ciascuna delle due categorie, sono elettori:

I. I possessori di una rendita imponibile pari almeno ad annui ducati 12.

II. I capitalisti che dal loro capitale debitamente ipotecato, traggono un interesse legale non minore di questa rendita.

III. I possessori di una rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico, la quale sia uguale almeno a questo valore.

IV. Gli usufruttuarii a vita di una rendita pari almeno al doppio di quel valore.

V. I fittuarii di fondi rustici che pagano un estagio non minore di ducati 21 annui, sono compresi in questa categoria i coloni parziali di terre, la cui rendita imponibile sia di questo valore.

VI. I fittuarii di fondi urbani, che pagano una pigione non minore di annui ducati 60 in Napoli: 50 nei Capoluoghi di provincia: 15 in quello dei Distretti, e dei Comuni di prima classe: e 6 in tutti gli altri Comuni.

VII. Coloro che irrevocabilmente possiedono una

Propone quindi che si nomini una Commissione, la quale riferisca sull'iniziativa suddetta.

rendita vitalizia pari almeno a ducati 120 debitamente ipotecata.

VIII. I pubblici impiegati inamovibili, che abbiano un soldo eguale almeno ad annui ducati 120.

IX. Gl'impiegati già ritirati, che o per effetto degli anni di servizio, o per irrevocabile concessione possiedono una pensione dello stesso valore.

X. I militari di ogni arma dal grado di ufficiale in sopra, tanto se siano in attività, quanto, se ritirati, godono una pensione di ritiro.

XI. Gli ecclesiastici secolari, che tengano il sacro patrimonio, tanto se questo gli è costituito sopra beni liberi ottenuti o per atti tra vivi, od a causa di morte, quanto sopra una cappellania di patronato o pubblico o gentilizio, od ancora sulla prebenda, che gli somministra la Chiesa, alla quale è incardinato.

XII. I membri ordinarii delle tre Reali Accademie, di cui si compone la società Borbonica, ed i membri ordinarii delle altre Reali Accademie.

XIII. I cattedratici titolari della Regia Università degli studi, e dei pubblici Licei autorizzati dalle leggi.

XIV. I professori laureati della Regia Università degli studi nei diversi rami delle scienze, delle lettere e delle belle arti.

XV. Nei Comuni di 2^a e 5^a classe coloro che vi esercitano da maestri un arte o mestiere, e che vi tengano un negoziato, ancorchè di bottega, se pure il valore dell'edificio in cui tengono la bottega stessa non giunga a tale ch'eglino possano andar compresi in alcuno dei numeri I, IV e VI.

XVI. I decurioni, i sindaci, e gli aggiunti delle Comuni che trovansi nell'effettivo esercizio delle loro funzioni.

Art. 13. Sono eleggibili:

I. I possessori di una fortuna pari di specie a quelle di cui si parla nei tre primi numeri del precedente articolo e decuplo di valore.

II. Coloro che irrevocabilmente godono a titolo di vitalizio un usufrutto, od una semplice rendita debitamente ipotecata, pari almeno al valore di annui ducati 240.

III. I possessori di una fortuna uguale alla metà di quella, di cui richiedesi ne' precedenti numeri, purchè ad un tempo abbiano le condizioni, di cui si parla nel numero XIV del precedente articolo, ovvero tengano in attività una fabbrica di manifattura in un edificio, di cui pagano un fitto di annui ducati 100, o che, essendone eglino usuarj, abbia questo valore.

IV. I membri ordinari delle tre Reali Accademie, di cui si compone la Società Borbonica, i cattedratici titolari della Regia Università degli studi, ed i membri ordinari delle altre Reali Accademie.

V. I militari od in attuale attività, o ritirati che possiedono un soldo, o pensione pari ad annui ducati 480.

VI. I pubblici funzionari inamovibili che possiedono un soldo uguale a questo.

VII. I pubblici funzionari ritirati che per effetto degli anni di servizio, o per irrevocabile concessione, possiedono una pensione dello stesso valore.

VIII. Gli ecclesiastici secolari che irrevocabilmente godono un emolumento vitalizio, sia qualunque il titolo canonico, su cui sia costituito pari almeno a ducati 240 di valore.

Art. 14. Coloro la cui fortuna non è d'una specie sola, ma bensì partecipa di diverse specie, di quelle di cui si parla nei due precedenti articoli, senzache

Il signor Giardini dichiara di non uniformarsi al parere del signor Savarese. Ma la proposta

ciascuna di loro arrivi alla quota legale, potranno compensare il difetto di ciascuna specie con quella che possiedono nell'altra. Nel che dovrà tenersi questa regola presa per unità la stessa quota legale: le frazioni che rappresentano in ciascuna specie il rapporto della fortuna del candidato con la quota della specie ristrettiva, queste frazioni riunite (fatta astrazione della specie a cui son relative) sommano all'unità, così p. e. se uno ha quattro ducati d'imponibile, il che è pari al terzo della quota legale per essere elettore, se è ancora vitalizante, potrà supplire agli altri due terzi dell'imponibile, qualora la rendita che percepisce a titolo di vitalizio sia di ducati 80 pari a due terzi della quota legale di questa specie di fortuna.

Art. 15. Saranno calcolati nel patrimonio del marito i beni della moglie vincolati secondo la regola dotale, e la comunione de' beni, e parimenti saranno imputati al genitore i beni dei figliuoli minori, di cui abbiano l'usufrutto, e come se fossero beni propri ne saranno considerati proprietari e non già semplici usufruttuari, e perciò l'imponibile gli sarà calcolato a termini dei primi rispettivi numeri degli articoli 11 e 12.

Art. 16. Tutte queste specie di fortune saranno giustificare o co' titoli di acquisto, o con estratto del catasto, o co' viglietti di avvertenza dell'esattore, o con le quietanze coloniche, od in generale con gli istrumenti di affitto.

Art. 27. Se in un Comune il numero degli elettori sarà minore del 10 per 100, questo numero sarà completato discendendosi man mano nelle fortune inferiori al censo stabilito, prescegliendo i possessori di una fortuna maggiore relativamente agli altri che non hanno tal censo. Formata così una prima lista, se il numero di coloro che in ordine al censo stanno all'infimo scalo della lista, ecceda quello che è necessario per farla giungere al numero stabilito, costoro nondimeno potranno tutti concorrere alla elezione.

La stessa regola vuolsi applicare agli eligibili, qualora il numero sia minore dell'uno per mille nei Cantoni da 40,000 anime in sopra: e minore di 40 per quelli che non giungano a 40,000. Il qual calcolo sarà formato giusta le regole che saranno stabilite nell'art. 22 del seguente titolo intorno alle liste, e massimamente nel titolo IV intorno alle liste suppletorie.

Art. 18. Benchè dotati delle condizioni di cui si parla meglio negli articoli 12 e 13 tuttavolta sono esclusi dalla voce attiva e passiva.

I. Gli inquisiti contro di cui si sia già spedito un mandato di arresto, od anche di semplice deposito sino a che non vi sarà stata una decisione giudiziaria che li assolve dall'inquisizione, od un decreto di grazia che li riabiliti.

II. I debitori falliti.

III. Gli interdetti giudiziariamente, e coloro che sono costituiti sotto il consulente giudiziario.

IV. Gli impiegati pubblici amovibili a disposizione del governo.

V. I servi domestici.

19. Ogni Comune terrà una lista propria de' suoi elettori; ed ogni Cantone ne terrà due, una cioè collettiva di tutte le liste Comunali degli elettori, ed un'altra de' suoi eligibili, da compilarsi, e periodicamente riformarsi secondo le regole, che si stabiliranno qui appresso.

Art. 20. Per elettori propri del rispettivo Comu-

messa ai voti è adottata con maggioranza di voti 80 contro 4.

ne s'intendono coloro, che vi abbiano costituito il loro domicilio politico.

Di regola il domicilio politico sarà lo stesso del domicilio civile a' termini delle leggi, qualora l'elettore non abbia dichiarato una intenzione diversa.

21. Qualora un elettore voglia costituire il suo domicilio politico in un luogo diverso da quello, in cui ha il domicilio civile, dovrà fare una doppia dichiarazione, cioè una al Sindaco del Comune, in cui ha il domicilio civile, e l'altra a quello del Comune, in cui egli intende stabilire il domicilio politico. Ben inteso che non potrà mai avere più di un solo domicilio politico.

Art. 22. Quanto agli eligibili, saranno notati nella lista non solo coloro, che, come elettori hanno il domicilio politico nel Cantone, ma coloro tutti, che vi possiedono la fortuna, di cui richiede la legge per essere eligibile, e potrà perciò essere ripetuto il suo nome sulle liste di differenti Cantoni, qualora la sua fortuna non si trovi raccolta in un sol Cantone. E se il cespite che possiede in alcuno di questi non giunge alla quota legale, egli potrà farsi iscrivere anche sulle liste di questo Cantone, mostrando i documenti di quello che possiede altrove, qualora ciò basti a supplire al difetto di quello che possiede nell'altro per giungere alla quantità, di cui la legge richiede.

Art. 25. Le liste degli eligibili varranno solo ad illuminar gli elettori sulle persone, a cui possono volgere l'attenzione; ma non ne restringeranno il libero arbitrio di dar il voto a persone ch'eglino sappiano di aver le condizioni legali, avvegnacchè non siano notate sulle liste del proprio Cantone; e ciò quando pure non siano notate per dimenticanza, od equivoco sulle liste degli altri.

Art. 24. Le liste degli elettori e degli eligibili saranno permanenti, ed anno per anno saranno rivedute per farvi le cancellazioni e notamenti novelli, secondo che le antiche persone scritte o siano morte, o per variar di condizioni, ne siano decadute, e col variar delle condizioni stesse, altre ne sorgano che abbiano diritto di esservi ascritte. La revisione sarà fatta secondo le regole che si contengono nei succedenti articoli.

Art. 25. Le persone saranno notate nelle liste per ordine alfabetico secondo le iniziali dei casati, e per quelle che hanno lo stesso casato per le iniziali dei nomi. Però quelle degli elettori serberanno, innanzi tratto, la separazione naturale de' luoghi: talchè nel farsi da ogni Comune la sua propria lista come sarà detto nel succedente articolo, l'ordinamento alfabetico si osserverà in ciascuna di queste. E queste, tal quali, saranno l'una dopo l'altra ordinate nella mappa generale del Cantone, senza fondersi in massa per modo che l'ordinamento alfabetico turbasse quello dei luoghi. Ed in testa a ciascuna si porrà per rubrica il nome del rispettivo Comune. Il contrario si praticherà per quella degli eligibili, nella quale l'ordinamento alfabetico sarà anteposto a quello dei luoghi. Le liste medesime, oltre a' nomi, ne specificheranno il luogo ed il tempo della nascita, la specie di fortuna ed il Comune dov'è riposta, ed altresì quello del domicilio reale e del politico.

Art. 26. In ogni anno al 1° di agosto sarà fatta dal Sindaco di ogni Comune un'avvertenza a coloro che credono di aver le condizioni legali, e che non si trovano notati nelle liste degli anni precedenti, di manifestarle e giustificare le condizioni stesse, laddove i pubblici registri siano insufficienti all'uo-

Si procede alla nomina di una Commissione di 7 membri, e risultano i signori

po., sì quanto all'età, perchè siano nati altrove, sì quanto alle fortune, perchè ne possiedono fuori del Comune stesso. Parimenti avvertirà a coloro, i quali sappiano esservi state notate persone, che non abbiano le condizioni legali, denunziarle co' documenti giustificativi, affinchè su questi richiami, se mai si troveranno giusti, ne venissero cancellati.

Art. 27. Quindi dal 15 agosto in poi il Sindaco e il Decurionato del proprio Comune faranno la revisione delle liste dei cittadini, i quali abbiano le condizioni legali per essere elettori ed eligibili. Nella città di Napoli ogni quartiere sarà considerato come Comune, ed il Decurionato si scinderà in altrettante sezioni, quanti sono i quartieri, e ciascuna sezione unirà all'Eletto del quartiere corrispondente farà l'ufficio di tutto quanto il corpo municipale. Non appena terminato, ne sarà mandata copia ai sindaci rispettivi di tutti gli altri Comuni del Cantone per l'organo di quello del Capoluogo, che sarà tenuto di farne prima la mappa accennata nell'art. 24 e poscia prontamente farla circolare per tutti i Comuni del Cantone.

Non è proibito al Decurionato di poter commettere tutto o parte il carico riguardante la compilazione delle liste ad una Commissione di cittadini che può appositamente creare.

Art. 28. Queste liste dovranno essere completate e pubblicate per tutt' il 15 di settembre; e resteranno affisse in tutto il resto del mese. Durante questo periodo, sarà lecito di produrre i richiami a termini dell' art. 25, tanto sulla parte ritenuta delle vecchie liste, qualora li avessero prodotti nel tempo della loro riforma, quanto sulla parte corretta ed aggiunta.

Ogni cittadino ha dritto di far richiamo contro dei notati ch' egli sappia di essere sforuiti di condizioni legali, e potrà farli tanto relativamente alle liste del proprio Comune, quanto a quelle degli altri Comuni, se per questi sian posti fuori del proprio Cantone; talchè egli trovandosi di passaggio ne sia venuto accidentalmente a notizia.

Art. 29. Ogni sorta di richiamo dovrà essere prodotto innanzi al Sindaco e Decurionato del rispettivo Comune, e se ne dovranno presentare i documenti giustificativi. I quali quando sian fatti contro alcuna persona, che si pretende essere mal notata sulla lista, saranno a questi notificati, che per rispondere avrà dieci giorni di tempo da computarsi secondo le leggi di procedura.

Art. 30. Il Decurionato terrà periodicamente a porte aperte le sue sedute a cominciare dal 17 settembre per ricevere dal Sindaco i rapporti dei richiami di cui si parla nei precedenti articoli, e secondo che crede esservi lumi sufficienti per pronunziare, emetterà il suo voto nella stessa seduta, ovvero lo rimetterà alle altre, ordinando che si presentassero nuovi rischiarimenti.

Art. 31. Qualora il corpo municipale emetterà un giudizio favorevole all' elettore non ne sarà prodotto alcun gravame; altrimenti poi se ne farà giudizio presso i tribunali nelle forme ordinarie, come cause civili. La parte succumbente che malamente aveva preteso doversi alcun cancellare dalle note, sarà condannata ad una multa non eccedente il terzo delle sue rendite, o dei suoi lucri prudenzialmente calcolati a criterio del giudice. Queste multe saranno versate in beneficio delle casse comunali. Non sarà tenuto a questa multa, se il richiamo riguardasse se stesso pel desiderio di essere iscritto alla lista.

Savarese con voti 83. Tupputi con 70. Facioli con 69. Baldacchini con 78. Sagarriga

Queste quistioni saranno tutte decise con assegnazione a breve termine, e con l'esenzione di spese, di dritti, registri e multe, eccetto quella di cui si è parlato.

Art. 32. I termini al richiamo contro le decisioni del Decurionato sono di otto giorni, e quelli ad appellare contro le sentenze di prima istanza sono ridotti a giorni 15. Dicasi lo stesso pel ricorso di annullamento.

Se pria che tali giudizi siano terminati, accada la convocazione de' collegi elettorali, basterà la favorevole requisitoria del Pubblico Ministero, perchè l'elettore sia riabilitato a votare; similmente gli basterà la requisitoria fatta in grado di appello per rendere invalida la sfavorevole sentenza dei primi giudici. Dicasi lo stesso della requisitoria per ricorsi di annullamento.

Art. 33. Gli esattori delle contribuzioni, i conservatori dei privilegi ed ipoteche, i ricevitori del registro e bollo, ed ogni altro ufficiale depositario di pubblici registri, saranno rigorosamente tenuti a rilasciar certificati in carta libera e gratis a chiunque ne domandi.

Art. 34. Quando avvenga il caso preveduto nello art. 16 le liste suppletorie saranno compilate secondo le regole seguenti. Innanzi tratto s'intende che vi sia difetto non solo quando il numero che risulta dalle liste sia al di sotto di quello ch' è stabilito come minimo, ma altresì quando gli è o rigorosamente uguale, o superante di tal poco, che questo non compenserebbe al numero di coloro, che secondo i calcoli prudenziali, ne possono venir depeunati ai termini degli articoli 27 e seguenti.

Art. 35. Quanto poi alle liste degli eligibili da supplirsi, ogni Comune farà uno spoglio del catasto del censo, e lo rinvierà al Sindaco del Capoluogo del Cantone, affinchè questi dal confronto di tutte le liste dei rispettivi Comuni che compougono il Cantone, possa fare la scelta di coloro, che si trovano più graduati nel censo relativamente a tutti quelli, che nel Cantone possiedono una fortuna minore di quella, di cui la legge richiede.

Art. 36. Tutte le regole stabilite intorno ai richiami delle parti negli articoli 28 e seguenti vanno naturalmente applicate alle liste suppletorie.

Art. 37. Il collegio elettorale del Cantone si costituisce di tutti gli elettori contenuti nelle liste, di cui si parla nell' articolo 12 e nei due precedenti titoli.

Art. 38. Ciò nondimeno quando più Comuni costituiscono un Cantone, gli elettori si riuniranno separatamente nei rispettivi Comuni, e costituiranno almeno un' assemblea per Comune.

Art. 39. Queste assemblee comunali le quali, per la elezione dei Deputati al Parlamento, ed altresì dei rappresentanti a Consigli di alcuna divisione amministrativa, che la legge stimerà delegare a collegi dei Cantoni, sono considerati come sezioni del collegio del Cantone; saranno poi riguardate come collegi a parte per le elezioni dei rispettivi ufficii municipali, e dei rappresentanti alle divisioni amministrative inferiori, quando mai ve ne sieno, e tali che sia concesso ad ogni Comune di avervi almeno una voce.

Art. 40. Le assemblee medesime saranno partite in sezioni quando oltrepassano il numero di 400 membri, e la partizione sarà regolata per modo, che ciascuna sezione ne abbia 200 almeno, e 400 al più.

Art. 41. Quanto al modo di regolare la partizione

con 67. Amodio con 66. Del Giudice con 64.

E si decide che per questa discussione tengasi seduta straordinaria lunedì alle ore 12 m. La seduta è riolta alle 6 p. m.

QUARANTESIMASETTIMA TORNATA.

(12 marzo 1848)

Presidenza del signor Capitelli.

La tornata è aperta all' 1 1/2 p. m. Si dà lettura del processo verbale di l'ultima tornata

sarà riservato alla prudenza de' rispettivi decurionati di statuire ne' loro regolamenti municipali, se questa debba esser fatta secondo l'ordinamento naturale dei rioni delle case, ovvero secondo l'ordinamento alfabetico delle iniziali dei catasti e nomi ai termini dell'art. 25.

Parimenti nella città di Napoli il Decurionato regolerà la partizione dei Cantoni, e stabilirà se la partizione di ciascun collegio cantonale nelle sezioni, secondo la regola stabilita nel precedente articolo, debba essere per rioni, o per ordine alfabetico. Né in ciò sarà necessaria l'uniformità; potrà bensì stabilirsi or l'una or l'altra regola, secondo le varie condizioni dei vari Cantoni della città.

Lo stesso va applicato al Decurionato di ogni altro Comune, che nel tratto successivo giungerà a tal popolazione da costituire da se solo uno o più Cantoni siccome si disse nell'art. 8.

Art. 42. Il Decurionato regolerà la precedenza delle sezioni, quando mai la partizione sarà fatta secondo i rioni di case. Quando poi sia fatta secondo l'ordine alfabetico, seguirà naturalmente quest'ordine stesso.

Art. 43. L'ufficio di ciascuna assemblea o sezione sarà costituito dal Presidente, vice Presidente, quattro Segretari e quattro scrutinatori.

Il Presidente ha egli solo la polizia dell'assemblea: ai segretari si spetta di scrivere e registrare gli atti dell'assemblea medesima; ed agli scrutinatori di vigilare ed aiutare i Segretari nell'investigare il risultato de' suffragi raccolti.

I soli elettori assistono all'assemblea, oltre di coloro, che sono chiamati a prestarvi il loro concorso.

Art. 44. Il Presidente del Decurionato sarà interinamente il Presidente nato del Collegio elettorale; e quando questo sia partito in due sezioni, alla seconda presiederà il vice Presidente; e quando siano più, il decurionato medesimo sceglierà dalla sezione corrispondente il Presidente interino.

Lo stesso dicasi di coloro, che dovranno far l'ufficio di segretari inferiori.

Art. 45. I Presidenti, i vice Presidenti ed i segretari definitivi saranno eletti dagli elettori medesimi, che costituiscono il collegio, o la sezione. Basterà all'uopo la pluralità relativa.

Art. 46. Nessuno elettore può votare per procura. Saranno per affissi pubblicati i nomi di coloro, che non vi sono intervenuti; eglino saranno chiamati dal giudice locale a render conto della mancanza; la quale, se non ha legittima scusa, farà loro meritare la pubblica riprensione ed un'ammenda pari a 5 carlini per ogni 12 duati di rendita imponibile, ma senza eccedere i ducati 10. Queste ammende saranno versate in beneficio della cassa Comunale.

Art. 47. Se mancheranno coloro, che sono stati eletti agli uffici accennati negli articoli 44 e 45 saranno condannati a 20 ducati di ammenda, se sono ufficiali principali, ed a 10 se supplenti.

Né sarà ammessa scusa quando essendo sopraggiunta la cagione che loro impediva di recarsi, non l'abbiano mandata ad avvertire il giorno innanzi, al più

tardi, al Sindaco, o s'è proprio il Sindaco, a chi doveva supplirlo; ovvero non sia stato a ciò impedito da una forza superiore alla propria volontà. Se poi la cagione dell'impedimento è sopraggiunta la mattina stessa, che si dovrebbe recare al collegio, neppure la scusa sarà accolta, se sul momento non ha mandato a far l'avvertenza, di cui si parla.

Art. 48. Nuno può presentarsi armato nell'assemblea sotto pena di perdere il dritto di votare, e di pagar il doppio dell'ammenda accennata nello art. 46.

Nessuna forza armata può presentarsi senza richiesta del Presidente, nè alla sala delle sessioni, nè esternamente dappresso al luogo dove si tiene l'assemblea. I pubblici ufficiali civili e militari son tenuti di ubbidire alle richieste del Presidente.

Art. 49. Coloro che avessero ottenuto i giudicati, di cui si parla negli articoli 51 e 52 dopo riunita l'assemblea, se tuttavia sono a tempo per votare, avranno dritto di presentarsi co' corrispondenti documenti al Presidente, che lo annunzierà ad alta voce all'assemblea. E se mai insorgano nuovi richiami circa la capacità dei suoi membri, l'assemblea medesima sarà competente a pronunziarvi sommariamente, ed il suo giudizio verrà interinamente eseguito in questa tornata, senza pregiudizio del gravame, che a termini degli art. 28 e seg. comperterà a chi si è creduto incapace.

Tutti i richiami saranno inseriti nel processo verbale, come pure la decisione ragionata dell'assemblea. I documenti o bollettini relativi a richiami saranno sottoscritti da membri dell'ufficio e dal richiamante, e saranno accoppiati al processo verbale.

Art. 50. Il collegio elettorale e ciascuna delle assemblee o sezioni che lo compongono, non possono occuparsi d'altro che delle elezioni: qualunque deliberazione che si versasse sopra di altra materia è dichiarata illecita e nulla di pieno dritto.

Art. 51. Il tempo delle elezioni sarà ordinario o straordinario. Quando abbiano luogo le elezioni straordinarie sarà materia del succedente titolo.

Art. 52. E per le une e per le altre si terranno sempre di domenica, od in qualche altra festa di doppio precetto.

Ogni volta che le assemblee si debbono riconvocare per terminare le elezioni, quando o nella prima tornata nessuno ab'ia ottenuto il numero legale di voti, o nello scrutinio, che si fa nel Capoluogo del Cantone insorgano dubbi, la cui decisione spetta alle assemblee medesime, come sarà stabilito nei succedenti articoli: tali adunanze si terranno sempre di domenica, cominciando dall'ottava della prima tornata, e ripetendosi quando ve ne sia bisogno in tutte le domeniche successive.

Quando mai in questi periodi accade qualche festa di doppio precetto, potranno in quella festa anticiparsi le tornate, che si sarebbero tenute nella succedente domenica, eccetto che non vi sia qualche cagione che faccia intoppo.

Art. 53. Le elezioni ordinarie si terranno nel mese di novembre a cominciare dalla prima domenica che succede alla festa di tutt'i Santi, e saranno ri-

che dopo qualche osservazione resta approvato. L'appello nominale presenta 106 Deputati.

petute in tutte le domeniche successive fin a che le elezioni non siano terminate.

Nelle domeniche, che succederanno all'ultima, in cui si sono definitivamente terminate le elezioni de' Deputati al Parlamento, si faranno le elezioni dei rappresentanti amministrativi, le quali domenica per domenica si succederanno le une alle altre con l'ordinamento de' gradi delle varie rappresentanze della gerarchia amministrativa, fin a che si giugne alle elezioni municipali. E negli anni, in cui non vi sarà elezione di Deputati al Parlamento la prima domenica dopo la festa di tutt' i Santi sarà destinata al primo grado delle elezioni amministrative, relativamente a quelle, di cui accade l'elezione nell'anno medesimo. E se non accaderà l'elezione di amministrazioni superiori, si faranno in esso le elezioni del corpo municipale.

Art. 54. Il modo di procedere all'elezione sarà questo. Innanzi tratto in ogni anno al 1° novembre l'arciprete o parroco profittando della festa di tutt' i Santi nella messa solenne, dopo la lettura del vangelo, annunzierà solennemente al popolo, che già si approssima il tempo dell' augusta funzione dell' elezione, e terrà un ragionamento sull' importanza della materia. E nell' anno in cui accade l' elezione dei Deputati lo farà l' ecclesiastico di maggior dignità che si trova nel Comune, a cominciar dal Vescovo.

Art. 55. Nella prima domenica successiva dopo il giorno di tutt' i Santi, si celebrerà la messa solenne allo Spirito Santo, e l' ecclesiastico celebrante ripeterà un sermone analogo all' affare di cui si tratta.

Art. 56. Quindi il Sindaco, terminate le sacre cerimonie, farà lettura solenne de' nomi del Presidente, e Segretari interini del Collegio, o sezioni, e gli inviterà quindi, come a tutti gli elettori di recarsi nei locali assegnati per procedere alle elezioni.

Art. 57. Ogni elettore dovrà munirsi di tessera sottoscritta dal Sindaco, e consegnarla ad un bidello all' ingresso della sala, o dell' edificio. Che se egli la disperde, sarà soggetto a grana 20 di multa a beneficio della casa comunale; ma non già decederà dal dritto di votare, qualora venga riconosciuto, almeno da due persone dell' assemblea sotto la loro guarentigia.

Art. 58. Il bidello, nel ricevere le tessere, vi segnerà il numero d' ordine con cui li riceve. Ed in caso di dispersione vi supplirà con un biglietto volante. E ciò affinché sia agevole conoscere quanti elettori s' siano raccolti. Nel tempo stesso ne segnerà i nomi corrispondenti sulla lista degli elettori che tiene preparata secondo l' ordine alfabetico, con porre a lato a ciascuno la cifra numerica segnata sulla corrispondente tessera. Questa lista verrà consegnata al Presidente e Segretari interini. Ma non però il bidello lascerà la porta, dovendo egli prendere notamento dei nuovi che sopraggiungono, non che di quelli che n' escano.

Art. 59. Tosto che il Presidente interino avrà preso seggio con i Segretari, dichiarerà aperta la seduta, e darà la parola al Segretario perchè faccia solenne lettura del Cap. III della Costituzione, e dei titoli della presente legge; una copia delle quali insieme colle liste degli elettori, e degli eligibili saranno collocate sulle tavole dell' ufficio del collegio o sezione. Quindi domanderà se i Segretari trovino alcuna difficoltà ne' giudicati che riguardano i nuovi iscritti che s' siano presentati la mattina stessa a' termini dell' art. 51 ed il collegio

Il Vice-Presidente signor Savarese ascende la tribuna e legge il rapporto fatto a nome

là per là sommariamente pronunzierà ciò che gliene sembra.

Art. 60. Dopo di ciò il Presidente interino inviterà gli elettori di procedere all' elezione del Presidente, vice Presidente e Segretari definitivi, la quale sarà fatta a questo modo.

Innanzi tratto l' ordinamento con cui si debbono chiamare gli elettori, e tutte le altre forme materiali dell' elezione saranno le stesse di quelle, che ne' succedenti articoli si stabiliscono per l' elezioni de' Deputati, eccetto che nelle seguenti cose.

Un segretario riceverà per l' elezione del Presidente verbalmente il voto degli elettori, e li noterà uno dopo l' altro con l' ordinamento con cui si presentano. Un altro segretario riceverà nel modo stesso i voti dei segretari.

Gli altri due segretari terranno in mano le liste degli elettori, secondo l' ordine alfabetico, le quali se le distribuiranno per modo, che ciascheduno abbia approssimativamente un numero uguale di nomi. E gli elettori dopo d' aver dichiarato a' due primi segretari il loro voto, passeranno a questi due altri segretari per ripetere gli stessi voti, i quali saranno notati nelle corrispondenti liste a lato dei nomi rispettivi nelle cassette appositamente preparate. Nelle cassette si scriverà per segno di voto il numero d' ordine di voti, che ha ciascuno. Se mai alcun di costoro si accorga che qualche nominato abbia ottenuto oltre della metà, farà, per l' ufficio a cui questi è chiamato, troncar l' elezione, per la quale, bastando anche la pluralità relativa a' termini dell' art. 45, e non potendo accadere di essere superato da altri per un numero maggiore di voti, si risparmi un tempo che sarebbe inutile.

Quando si son raccolti o tutti i voti, od i voti sufficienti, come ora si è detto, per alcun nominato, quello de' due primi segretari che fa il notamento corrispondente de' voti secondo l' ordinamento delle chiamate, farà lettura di tutto il notamento, mentre quelli, che hanno segnato i voti sulle liste preparate ne faranno il confronto per rettificare qualche errore, in cui si sia incorso. E se già per alcun nominato si è fatta questa lettura, non sarà necessario ripeterla da capo per gli altri, basterà solo di leggerne la parte di cui è stata accresciuta di poi.

In questo modo riuniti i suffragi si proclameranno gli eletti ad alta voce, e loro cederanno il posto i corrispondenti ufficiali interini a misura che vengono proclamati. E se verranno proclamati o tutti, o più d' uno in una volta, e tra loro si trovi il Presidente, questi sarà il primo ad esser posto in possesso. Consumata in tal modo questa elezione, si avrà come costituita l' assemblea o sezione elettorale.

Art. 61. Terminati questi atti preparatori, il presidente novello annunzierà ad alta voce che già comincia la votazione per l' elezione dei Deputati, o de' rappresentanti amministrativi.

La votazione stessa sarà fatta a questo modo.

Innanzi tratto le tavole dell' ufficio saranno collocate per modo, che gli elettori possono girar attorno, od almeno vi abbiano comodo accesso.

Art. 62. Il Presidente interrogherà i segretarii sul numero degli elettori presenti, ed i segretarii lo dichiareranno ad alta voce; quindi comincerà l' appello nominale degli elettori secondo l' ordinamento delle liste; quelli però che non si trovassero presenti al primo appello dei loro nomi, saranno nuovamente chiamati in ultimo luogo, dopo esaurita la lista. Per lo che il bidello, che deve restar all' ingresso, giusta l' art. 57, verifichiate le tessere de' nuo-

della Commissione per la legge elettorale. Il Presidente chiede se possa aprirsi la discus-

vi sopraggiunti, e fattone notamento, lo dovrà rimettere al Presidente non appena che sarà esaurita la lista principale.

Art. 65. Gli elettori si presenteranno a tre la volta innanzi a quattro segretari. Sarà in loro arbitrio, quando sappiano scrivere, di seguire egli stessi il loro voto nei registri, che loro presenteranno i segretari; altrimenti glielo dichiarerà a voce il nome della persona, cui intende dar il suo voto, beninteso che non potrà darlo mai a se stesso sotto pena di perdere il dritto di votare (ma in questa sola tornata) e di pagar la multa accennata precedentemente.

L'ordinamento e notamento dei registri sarà fatto a questo modo.

Art. 64. Uno di questi registri consisterà nel verbale della seduta, e gli altri tre in tre libri, in cui saranno ordinatamente scritti foglio per foglio i nomi degli eligibili, assegnandosi un foglio per ciascuno, in testa al quale ne sarà scritto il nome corrispondente. L'ordinamento ne sarà quello delle liste, od in altri termini dell'alfabeto. Tra un foglio e l'altro se ne lascerà almeno uno in bianco per assegnarlo a qualche altro eligibile, quando mai un elettore desse il suo voto a persona che non si trovasse scritta sulla lista del primo Cantone, frapponendosi in quel foglio, a cui richiama l'ordinamento alfabetico, e si potrà profittare ancora della pagina in dorso all'altra dov'è segnato il nome, qualora questa sia sufficiente per l'uso che si dirà, e così si guadagnerà più spazio nel caso che più nomi novelli, che sono trascritti sulla lista, si debbono frapporre nello intervallo. Ed in piè del libro per cautela si potranno all'uopo lasciare altri fogli in bianco, per supplire al difetto di quelli, che non avessero potuto scriversi in mezzo. Si faranno sporgenti a' margini del libro i cartellini co' segni alfabetici, e co' nomi dei rispettivi eligibili, affinché si faciliti il solleccito riscontro ogni volta che si deve scrivere un voto.

Tra' tre libri saranno distribuite le lettere dello alfabeto, di modo che il secondo cominci dalla lettera succedente a quella, con cui termina il primo, e termini con la precedente a quella con cui comincia il terzo.

Art. 65. Questi tre libri saranno rispettivamente assegnati a tre de' quattro segretari, il quarto dei quali si occuperà del verbale.

Art. 66. Nel verbale le voci passive saranno naturalmente segnate secondo l'ordine della chiamata, ed a canto di ciascuna sarà segnata la cifra corrispondente al numero d'ordine. Sarà taciuto il nome dell'elettore, ma questi è nel diritto, come si è detto nell'art. 57 di scrivere egli stesso il proprio voto. Simultaneamente nei registri alfabetici sarà nel foglio corrispondente segnato a questo modo.

Anticipatamente sarà spartita la pagina per righe in altrettanti versi quanti sono gli elettori (oltre di quello, in cui è scritto il nome dell'eligibile in testa della pagina, come si è detto nel precedente articolo); il che si potrà ottenere con lo scompartimento per colonne, non bastando la lunghezza della pagina. I versi sottoposti a quello, in cui è scritto il nome dell'eligibile, saranno numerati, ponendo in testa a ciascuno la cifra corrispondente.

Ogni volta che si scrive un voto nel verbale, il segretario che avrà quello de' tre volumi, in cui è la lettera corrispondente, risconterà ben tosto la pagina dov'è scritto il nome di colui, al quale ora si dà il voto, o nel primo verso, quando ora sia

sione generale. Il signor Crisci oppone l'art. 59 del Regolamento a norma del quale doman-

il primo voto che ottenga questo eligibile, o nel primo di quelli che sono restati in bianco, qualora abbia già ottenuto altri voti, scriverà di lato alla cifra del numero d'ordine del verbale, e null'altro; il che si potrà fare dall'elettore medesimo quando questi ne richiede.

Art. 67. Ogui elettore potrà liberamente dar il suo voto ad altrettante persone a quante egli reputa degne dell'ufficio, di cui debbono essere investite; nè tornerà contrario che questo numero ecceda quello delle persone da eleggere; ma non potrà esser mai minore di questo.

Art. 68. Si passerà quindi allo scrutinio; i segretari consegneranno rispettivamente a quattro scrutinatori il verbale ed i tre registri alfabetici di voti. I tre che terranno tali registri faranno lettura de' nominati, del numero de' voti rispettivi, e dei corrispondenti richiami col verbale; mentre il quarto scrutatore osserverà con l'aiuto delle corrispondenti chiamate, se nel verbale sono tutti registrati. Frattanto i segretari faranno i debiti notamenti di tale risultato, i quali saranno inseriti pure nel verbale, accennandosi uno per uno i nominati con le corrispondenti cifre di voti raccolti; quindi di tal atto il Presidente farà solenne lettura ad alta voce.

Art. 69. Se mai insorga difficoltà sull'identità delle persone nominate, tra perchè vi siano più persone dello stesso nome e casato, tra perchè sulle schede si trovino segnate con qualche variazione, usandosi or il nome di battesimo e casato, or il titolo di dignità e del luogo, con cui il nominato abbia relazione o di feudalità o di governo, ciò sarà proposto all'assemblea, che deciderà, se realmente vi sia o no identità, non ostante l'uniformità di nome in persone diverse, o la varietà di nome in una stessa persona. Di tutto ciò sarà fatta rigorosa menzione nel verbale.

Art. 70. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente, segretari, e scrutinatori dell'assemblea, o sezione, e dal Sindaco del Comune, il quale resta incaricato di far affiggere copia del risultato dell'elezione, e rimetterne altra copia al Sindaco del Capoluogo del Cantone.

Art. 71. Qualora l'assemblea sia partita in più sezioni, la copia del risultato, di cui si parla nel precedente articolo sarà fatta sul coacervo dei risultati delle varie sezioni; ma in tal caso quanto alla copia da affiggersi nel Comune, vi saranno notate non solo la cifra totale di voti che avrà ottenuto ciascun nominato in tutte le sezioni, ma altresì tutte le singole cifre, che rispettivamente avrà raccolto sezione per sezione. Perlocchè tale annunzio sarà fatto in una mappa da formarsi nel seguente modo: La superficie della carta sarà partita secondo i metodi conosciuti in altrettante colonne, cioè strisce rettangolari, quante unità si contengono nel numero delle sezioni aumentate di due. Nella prima colonna saranno notati i nomi delle persone che hanno ottenuto i suffragi, nelle altre che succedono saranno notati i suffragi che rispettivamente hanno ottenuto sezione per sezione, e nell'ultima poi la somma totale. Questa mappa sarà sottoscritta dai presidenti e segretari rispettivi di tutte le sezioni, ed altresì dal Sindaco e Cancelliere comunale.

Art. 72. La copia poi da rimettersi al Sindaco del Capoluogo del Cantone sarà più semplice tralasciandosi le colonne contenenti rispettivamente le cifre delle singole sezioni. Si avrà cura che i nomi delle persone, le quali hanno ottenuto i suffragi

da che il rapporto sia prima stampato e distribuito, onde i Deputati si abbiano l'agio di

sieno notati nella colonna, secondo il rigoroso ordinamento dell'alfabeto, affinché quando nel Capoluogo del Cantone si dovrà fare il coacervo di tutte le liste ricevute da Comuni del Cantone, sia agevole di osservare i suffragi che ciascuna persona nominata ha ottenuto ne' vari Comuni.

Questa lista sarà indiritta dal Sindaco del Cantone; il quale, assistito da una Commissione creata all'uopo dal decurionato dello stesso Capoluogo farà il confronto di tutte le mappe nome, per nome e le fonderà in una mappa generale da compilarsi a foggia di quelle del precedente articolo. E valga qui a rigor di lettera quello, che allora si è detto intorno a questo punto, sostituendosi solamente alla voce sezione la voce Comune, ed alla voce Comune la voce Cantone.

Art. 75. In questa mappa però le persone saranno notate non più secondo l'ordinamento alfabetico ma bensì secondo il grado della cifra, che rappresenta il totale de' suffragi ottenuti nel Cantone. Il Sindaco del Capoluogo del Cantone farà circolare per tutt' i Comuni la mappa, di cui si parla nel precedente articolo; ed in ciascuna Comune si esaminerà ben tosto se vi sia errore nella cifra assegnata alla corrispondente colonna. Quando ciò sia avvenuto ben tosto con nuovo ufficio ne sarà avvertito il Sindaco del Capoluogo perchè questi proceda all'opportuna rettifica. Lo stesso dicasi se si avverta, che vi sia errore nella cifra rappresentante la somma totale dei suffragi ottenuti in tutto il Cantone. Quando mai l'una e l'altra cosa si trovi esatta, il Sindaco del corrispondente Comune lo dichiarerà eziandio nell'ufficio di riscontro.

Art. 74. Se mai nella fusione delle mappe sorga pur quistione, di cui si parla nell'art. 64 intorno all'identità delle persone; talchè non siasi certo che chi è stato eletto in un Comune sia lo stesso di chi è stato eletto in un altro; allora il Sindaco del Capoluogo del Cantone farà avvertenza al Sindaco del Comune cui riguarda l'equivoco; questi col decurionato, mercè il riscontro dei verbali, osserverà se l'equivoco nasce da poca precisione di chi ha scritto la mappa, ovvero dagli elettori nell'accennar la persona. Nel primo caso correggerà l'errore, dichiarando al Sindaco l'equivoco. Nel secondo lo proporrà all'assemblea elettorale, che a maggioranza assoluta di voti, emetterà il suo giudizio. Di questo il Sindaco ne terrà tosto avvertito il Sindaco del Cantone.

Art. 75. Reciprocamente se in un Comune sulla mappa generale del Cantone si osserverà di essersi equivocato sopra una persona che si è confusa con un'altra, se ciò emergerà certo dal riscontro de' verbali, ne avvertirà ben tosto il Sindaco del Capoluogo del Cantone, perchè si proceda alla correzione. Se poi emergerà da altre sorti di convinzioni, allora avvertirà il Sindaco che egli ben tosto lo proporrà all'assemblea del Comune, la cui decisione sarà ben presto notificata al Sindaco del Capoluogo del Cantone.

Art. 76. Tosto che dai riscontri de' Sindaci apparisce che tutto va esatto, o che tutto è stato rettificato secondo le rispettive avvertenze; il Sindaco del Capoluogo con una nuova circolare dichiarerà fermo il risultato, e la persona da proclamarsi, o da riproporsi, secondo le regole, che si stabiliscono negli articoli seguenti.

Art. 77. Sarà proclamato eletto colui, che avrà ottenuto la maggioranza assoluta de' suffragi. S'intende per maggioranza assoluta quella che oltrepas-

studiar posatamente l'argomento. Il signor Poerio fa rilevare le ultime parole dell'arti-

sa la metà del numero de' votanti presenti. Se nessuno avrà ottenuto questa maggioranza, ovvero ne avrà ottenuto un numero minore di quello che si richiede, si replicherà lo scrutinio tra due che hanno ottenuta la maggioranza relativa se un solo era da eleggere, e se più, il numero doppio di quelli che sono o restano da eleggere. Però la maggioranza relativa dev'essere tale che i rispettivi suffragi dei due candidati sommino ad un numero eguale almeno alla metà. E se sono da eleggere più, fa mestieri che la somma dei rispettivi suffragi pareggi il prodotto della metà stessa moltiplicata pel numero delle persone da eleggere. Altrimenti il numero dei candidati sarà accresciuto di altrettanti, quanti ne lastano, perchè i loro rispettivi suffragi sommino al valore di queste cifre. Ed il paragone si farà tra due alla volta. Quello che tra questi deve rimaner scelto, verrà in paragone col terzo, e così progressivamente.

Se sono più persone da eleggere, questo paragone verrà ripetuto per ogni posto vacante.

Art. 78. Il metodo da raccogliere questi suffragi sarà il seguente. Ogni segretario non escluso il quarto che ha la consegna del verbale, terrà un foglio partito in due colonne, in testa delle quali saranno rispettivamente scritti i nomi dei due candidati. Quindi si chiameranno gli elettori a quattro la volta distribuiti tra quattro segretari, e come giungono, il segretario a cui l'elettore s'indirizza, noterà il voto di costui nella colonna, che riguarda quello dei due candidati, a cui dà la preferenza. Ma il voto sarà notato con la sola cifra esprimente il numero progressivo dell'ordine, senza mai apporvi il nome dell'elettore. Questo notamento potrà farsi dall'elettore medesimo quando gli piaccia a termini dell'art.

Art. 79. Se mai per effetto della facoltà conceduta dall'art. avvenga il caso inverso di quello preveduto dall'articolo precedente; cioè che quelli, i quali hanno ottenuto la maggioranza assoluta eccedono il numero delle persone da eleggere, rimarrà preferito di dritto colui, che avrà ottenuto la maggioranza relativa. Ma gli altri verranno proclamati come Deputati supplenti nel caso che il Deputato principale, o non accetti, o scelto altrove ad un tempo, preferisca il mandato dell'altro Cantone, che l'ha eletto, o per altra cagione qualunque abbandoni la deputazione di questo Cantone. Si suppliranno l'uno con l'altro secondo l'ordinamento che verrà accettato dal numero corrispondente de' suffragi. E se in quell'anno medesimo accada l'elezione dei rappresentanti amministrativi, questi stessi resteranno di dritto destinati a quest'ufficio, secondo il grado medesimo che occupano nelle liste, cumulandosi l'ufficio di rappresentante con la qualità di Deputato supplente.

Art. 80. Qualora vi sia parità di voti, o tra coloro che hanno ottenuta la maggioranza assoluta, o tra coloro, che l'hanno ottenuta relativa, ma di cui tuttavia è necessario regular la preferenza, verrà prescelto il più anziano. In pari età deciderà il grado della possidenza, e se anche in questa condizione vi sia parità, deciderà la sorte. Se poi la Commissione centrale abbia qualche difficoltà intorno a tali condizioni, il Sindaco del Capoluogo praticherà i debiti uffici presso i funzionari competenti per ottenerne gli opportuni rischiarimenti, come nei casi contemplati negli art. E se essa sarà incorsa in qualche equivoco, il Sindaco del Comune della persona mal posposta, o chiunque altro si accorge dell'equi-

colo, le quali dicono « salvo che la Camera non determini altrimenti ». Ma il signor Crispien sostiene che quell'inciso si riferisca soltanto alla pubblicità della discussione, ed insiste per l'osservanza del regolamento. L'appoggia il signor Correato F. M. e domanda che la di-

voco, saranno tenuti d'illuminare il Sindaco del Capoluogo nel termine di 3 giorni, da che colui avrà pubblicato il risultato dell'elezione, come nei succennati articoli. Elasso questo termine, la decisione della Commissione resterà ferma fino a che non se ne faccia richiamo appo la Camera dei Deputati.

Art. 81. Tosto che la Commissione del Capoluogo avrà riconosciuto chi debba essere proclamato, il Sindaco lo annunzierà per circolare a termini dell'art. E se mai avvenga il caso del precedente articolo, egli avvertirà che la proclamazione resti in sospenso fino a che non passino gli otto giorni, di cui quivi si parla. Quindi ripeterà nuovamente la circolare per annunziar che l'elezione resta ferma.

Art. 82. Ciascun Sindaco, ricevuta la circolare finale, farà pubblicar l'elezione secondo le consuete formalità. Ed officierà l'Ecclesiastico di maggior dignità, nel dì vegnente, ancorchè non sia festivo, onde si facciano gli atti di grazia all'Altissimo. Quindi farà riscontro di quella circolare al Sindaco del Capoluogo, dichiarandogli essere stato solennemente riconosciuto nel proprio Comune quella data persona per deputato, e che perciò resta il Sindaco del Capoluogo autorizzato di spedirle il corrispondente mandato, e di farne altresì rapporto al ministro dell'Interno.

Art. 83. Di questi riscontri sarà fatta precisa menzione nel processo verbale della Commissione centrale, e con ciò se ne farà solenne chiusura. Esso sarà sottoscritto dal Sindaco del Capoluogo, e dai membri della Commissione stessa. Di tal verbale si faranno tre spedizioni, delle quali una sarà inviata al deputato eletto, l'altra al ministro dell'interno, e la terza resterà nell'archivio del Comune Capoluogo. Il Sindaco del Capoluogo ne inserirà copia nella circolare, che ne dovrà fare a tutt'i Sindaci degli altri Comuni del Cantone, ciascuno de' quali sarà tenuto di farlo inserire nel verbale delle elezioni.

Nella circolare medesima si farà menzione della triplice spedizione, che se n'è fatta e del corrispondente invio al ministro dell'Interno, ed al deputato eletto co' debiti uffici, dei quali uno consisterà nel rapporto al ministro ai termini del precedente articolo, e l'altro nel mandato al deputato, di cui si fa cenno nell'articolo medesimo.

Art. 84. Questo mandato consisterà nell'avvertire la persona eletta, che giusta il verbale accoppiato con l'ufficio, ella sia stato prescelto a deputato, e che in tutti i Comuni del Cantone ne sia stata fatta la solenne ricognizione; perlocchè ella ne resti avvertita per sua intelligenza, affinchè possa andar a sedere in Parlamento come rappresentante la nazione, esercitarvi tutte le facoltà che la costituzione gli concede, ed adempiere a tutt'i doveri che gl'impongono la fiducia, che in lei si è riposta. Il deputato dal lato suo farà riscontro al Sindaco del ricevuto mandato, di cui dichiarerà farne solenne ricognizione, promettendo nel suo onore di corrispondere alla fiducia che in lui si è riposta.

Art. 85. Non sarà lecito ad un deputato di far rinunzia dopo d'essere stato eletto, se la cagione che gl'impone a rinunziare non è sopraggiunta dopo. Altrimenti non potrà in altro modo sfuggire il peso

scussione sia almeno differita alla prossima tornata. Dice esser l'argomento gravissimo, stantechè dalla legge elettorale dipende che il paese sia bene o mal rappresentato. Il signor Spaventa chiede la parola, dicendo voler parlare contro la discussione immediata, ma

di quest'ufficio, che dichiarandolo prima dell'elezione con una circolare, che a sua petizione il ministro dell'interno farà girare per tutt'i Sindaci del Regno, i quali sono tenuti di pubblicarla unita alle liste elettorali.

Art. 86. Se il ministro dell'interno troverà qualche difficoltà sulla validità dell'elezione, dovrà parteciparlo alla persona cui riguarda, affinchè costei a tempo debito, si prepari per giustificare l'elezione innanzi alla Camera.

Art. 87. I collegi straordinari verranno convocati nei seguenti casi:

I. Per tutto il Regno simultaneamente quando la Camera venga disciolta dal Re.

II. Per quei Cantoni, in cui la deputazione resta vacante.

Art. 88. La deputazione resta vacante.

I. Quando trapassi la persona eletta, nè vi sia altri che lo supplisca di dritto a termini dell'art.

II. Quando per una cagione qualunque decada dalla qualità di cittadino, ovvero incorra nei casi preveduti dall'art.

III. Quando la stessa persona sia stata eletta ad un tempo da un altro Cantone, sul quale abbia esercitato il dritto di scelta.

IV. Il deputato quando per giusta cagione a termini dell'art. 85 abbia dato la sua dimissione.

V. Quando abbia accettato dal governo un impiego a termini degli articoli della costituzione.

Art. 89. Il decreto che statuisce la dissoluzione della Camera determinerà il giorno della convocazione straordinaria tra le domeniche o feste di doppio precetto.

Art. 90. Quando poi la convocazione del collegio debba avvenire per le altre cagioni contemplate nell'art. 88, il ministro dell'interno comunicherà al Sindaco del Capoluogo del Cantone di essersi avverato il caso contemplato in uno dei numeri del citato articolo; ed il Sindaco benfesto con una circolare dichiarerà a' sindaci dei Comuni ch'eglino dovranno aprire le assemblee elettorali nella prima festa di doppio precetto, che succede al giorno della circolare, ovvero nella seconda al più tardi, qualora tra il giorno in cui arriva la circolare, e la prima festa v'intercedano meno di due giorni.

Art. 91. Non farà d'uopo di alcun'altra deliberazione preparatoria sulla partizione delle sezioni, ed elezione agli uffici rispettivi, rimanendo le cose nello stesso stadio, in cui furono stabilite nell'ultima convocazione ordinaria. Ma ciò non impedirà che si diano gli opportuni provvedimenti così nella Commissione centrale, come nei rispettivi corpi municipali per casi impreveduti, ed altresì per ciò che riguarda i richiami di coloro, che abbiano dritto ad essere ascritti alle liste in virtù di un giudicato che abbiano ottenuto dopo l'ultima convocazione, e prima che non sia venuta la rinnovazione periodica delle liste.

Art. 92. Finchè non si faccia una circoscrizione territoriale più convenevole dei Cantoni a norma delle regole stabilite nel titolo I, si pubblicherà con lo specchio accoppiato alla presente legge.

Art. 93. Tutt'i corpi rappresentativi delle partizioni amministrative possono proporre in ogni tempo al Parlamento le rettifiche che giudicano opportune,

per diverse ragioni. Il Relatore dichiara che in quanto alla Commissione, essa desidera la più ampia discussione. Ma osserva che nella specie non militano i motivi dell'art. 59 del Regolamento, dappoichè la legge elettorale è ormai stampata da oltre un anno e bisogna supporre che ciascun Deputato l'abbia pur letta e studiata a tutt'agio, nè d'altronde occorre rimetterla agli Uffici per la presa in considerazione essendovi iniziativa del governo. Il signor Spaventa monta alla tribuna. Dice che la insolita precipitanza con cui si vuol procedere alla discussione gli fa supporre che occulte ragioni si abbiano dalla Commissione, e domanda d'esser chiarito su questo punto; tanto più che la legge proposta dalla Commissione non pare di avere in sè qualità che potrebbero spiegare una così facile adozione. Teme quindi che la precipitata deliberazione non dimostri al Governo esser la Camera persuasa del suo prossimo scioglimento, e rassegnata a subirlo. Ma la Camera invece non dover permettere che il Ministero consumi quest'altra enormezza, e che quindi prosegua la riscossione delle imposte non curando l'assenso del Parlamento: alcun grave e più utile provvedimento dover ella adottare. Per tali ragioni conchiude l'oratore per l'aggiornamento della discussione, salvo che la Commissione non risponda soddisfacentemente alle sue inchieste. Il relatore dice che in quanto alle voci di scioglimento che correano per la piazza, la Camera debba ignorarle, perchè troppo al disotto della sua altezza. Che le ragioni della proposta son chiaramente espresse nel rapporto, nè altre men palesi ve ne ha. Del rimanente non aver punto la Commissione dubitato, nè poter dubitare la Camera della irretrattabilità della legge provvisoria da parte del Governo; ma potendo pure un tal dubbio ingenerarsi nella pubblica opinione, egli avvisa che ben farebbe la Camera a prevenirlo, aderendo alla proposta della Commissione. Il signor Spaventa dichiara di esser soddisfattissimo delle spiegazioni ricevute, e di associarsi al partito proposto. Il signor Giura dice che voleva chiedere la parola per esser chiarito sul dubbio a cui ha accennato il relatore, ma che ora essendo soddisfatto vi rinunzia.

Il signor De Martino sorge a chiedere di nuovo la impressione del rapporto, e la maturità della discussione. Il signor Coppola G. ripete che la legge elettorale è stampata già da gran tempo e che la discussione non potrebbe punto dirsi immatura. Il signor Poerio soggiunge che essendo nell'art. 62 dello Statuto consacrata la iniziativa presa dal Governo, e l'obbligo delle Camere di discuterla, sarebbe irriverente il supporre che dopo un anno i Deputati non avessero peranco piena contezza di questa legge. Il signor Crisci insiste per lo aggiornamento, e per la osservanza

del regolamento. Protesta d'ignorar tuttavia le ragioni della precipitanza. Cita gli esempi delle altre Assemblee che sogliono consacrare più sedute alla discussione delle leggi elettorali. Non ammette che vi sia l'iniziativa presa dal Governo, dicendo che nel caso non si son verificate. Domandata la chiusura, si viene a' voti e l'aggiornamento è rigettato alla quasi unanimità.

Si apre la discussione generale. Il signor Pica vorrebbe un rimpasto della legge e dei due decreti posteriori in un solo atto, onde si ottenesse maggior chiarezza; e perchè si modificassero talune espressioni che accennano alla futura sanzione definitiva. Per la prima il relatore osserva che sarebbe invece un crescer difficoltà, e cita il recente esempio dello stato discusso provvisorio dalla Camera approvato con un solo articolo. In quanto alla seconda, propone una riserva da farsi con un secondo articolo. Il signor Pica se ne dichiara soddisfatto. In questa alcuni Deputati si muovono per uscir dalla sala. Ciò facendosi osservare, il signor La Greca, ritornando dichiara di andar via perchè non intende di votare. Il signor Gallotti protesta contro le parole del signor Giacchi che diceva i *Deputati della dritta se ne vanno*. Il signor Giardini dichiara di persistere nel dissenso già manifestato nella precedente tornata. Dice come egli si attendesse dalla discussione un sensibile miglioramento alla legge elettorale, il quale è nel voto universale del paese. E va notando i vizi principali di quella, e massime la esclusione delle capacità. Il signor Pica brama sia dichiarato che la Camera non aderisce punto alle considerazioni del decreto de' 24 maggio. Il relatore risponde che le considerazioni sono estranee alla legge. La discussione generale è chiusa. Il Presidente fa dar lettura della intera legge che è così formolata.

Art. 1.^o La legge elettorale provvisoria del 29 febbraio 1848 con le modificazioni che si contengono negli articoli de' decreti del 22 marzo, e del 24 maggio dell'anno medesimo è dichiarata legge definitiva.

Art. 2.^o Le disposizioni riservate nell'articolo 19 della legge elettorale del 29 febbraio saranno l'oggetto di una legge speciale.

Si mette ai voti il 1.^o articolo e resta adottato a maggioranza di voti 75 contro 14.

Parimenti il 2.^o articolo.

Indi si passa alla votazione complessiva con l'appello nominale. I signori Gallotti e Dentice dichiarano di astenersi.

La legge è adottata a maggioranza di voti 77 contro 7, astenendosi dal voto 3 Deputati.

Il Presidente dice che sarà tosto fatto un messaggio all'altra Camera.

Il signor Pica domanda se si sia comunicata al Ministero la votazione dell'Indirizzo. Il Presidente risponde di sì.

Indi consulta la Camera sul giorno in cui si terrà seduta, e vien deciso pel dimani, comunicandosi a domicilio l'ordine del giorno.

La seduta è levata alle 4 p. m.

QUARANTESIMAOTTAVA TORNATA.

(13 marzo 1849)

Presidenza del signor Capitelli.

La seduta è aperta all'una e tre quarti p. m.

I Deputati presenti sono molto numerosi.

Le tribune riboccano di spettatori.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio deposita sulla Banca Presidenziale un Decreto Reale.

Il Presidente ne ordina la lettura.

Il Segretario legge le seguenti parole :

‘ Rapporto fatto al Re dal Ministero per la dissoluzione della Camera.

Sire — Nella mancanza di ogni possibile accordo fra il Ministero e la pluralità della Camera elettiva, in tempi nei quali, per le tristissime vicende in cui gli Stati confinanti sono miseramente travolti, questo Reame, divenuto segno da ogni parte ai più malvagi tentativi di sovversione, riman perplesso ed agitato nella incertezza dei suoi destini, non altro espediente offrivasi a noi, suoi fedelissimi sudditi e ministri, se non quello di rivolgerci alla inevitabile alternativa, o che fosse a noi dato il ritirarci tutti, o che la suddetta Camera fosse sciolta. Nella gravità di sovrastanti casi, la inefficacia dei nostri voti, perchè la Maestà Sua si appigliasse al primo de' due proposti partiti, ci rende unanimi nel richiamar la Sua Sovrana attenzione sulla imperiosa, urgentissima, invincibile necessità di oramai ricorrere al secondo. Conceda quindi la Maestà Sua, che a meglio giudicarne i preminenti motivi, noi percorriamo d'un rapido sguardo gli avvenimenti a cui si rannoda l'attuale stato delle cose, da quelli che per lo innanzi ci percorsero, sino a quelli che tuttavia ci premono e c'incalzano.

La Maestà Sua inaugurava un'era novella in questa patria diletta con la Costituzione che spontaneamente concedea il 10 febbraio dello scorso anno a' suoi popoli; ed esser già stato il primo a formolarne il dettato in Italia, è una gloria che niuno le può contendere. Se non che, mentre a questo inatteso mutamento di civil comunanza le masse applaudivano a gara con leal rendimento di grazie al Cielo, un pugno di audaci, avidi a far mercato delle lagrime nostre, concepirono sordamente il reo disegno di avvelenare la pubblica gioia colle loro immonde passioni. Le collisioni, le turbolenze, i tumulti già scoppiavano da ogni canto; e sotto le violenze che lo stringevano, il Ministero che avea contrassegnata la Costituzione, dopo di essersi modificato in parte, si discioglieva interamente sulla fine di marzo. Allora ogni argine fu rotto al torrente che straripava; i delitti non ebbero più limiti: la santità de' doveri fu profanata; le milizie cittadine preposte al mantenimento dell'ordine vennero trascinate nel disordine: l'ambizione, il raggio ed il privato interesse, prevalendo a contaminar

Ferdinando 2.^o

Sul rapporto del Nostro Ministro di Stato dell' Interno.

Udito il Consiglio dei Nostri Ministri Segretari di Stato.

Veduto l' articolo 74 dello statuto politico della Monarchia del 10 febbraio dello scorso anno.

Abbiamo risoluto decretare e decretiamo quanto siegue :

Art. 1. La Camera de' Deputati è sciolta.

Art. 2. Ci riserbiamo con altro Decreto di stabilire l' occorrente per la convocazione dei collegi elettorali.

Art. 3. I Nostri Ministri Segretari di Stato, ciascuno in ciò che lo riguarda sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Gaeta 12 marzo 1849.

Ferdinando.

Ricevuta tale comunicazione la Camera si scioglie in silenzio ‘.

tutto, menarono infine al memorando conflitto del 15 maggio: e siccome nel precedente intervallo erasi proceduto alla prima elezione de' Deputati con regole sovversive della legge fondamentale che ci reggea, ne risultò una Camera la quale per giustificare la sua origine si mostrò impaziente in usurpar poteri che non le competeano, anche prima di essersi costituita, ed in quel giorno fatale si trovò leggiadramente collocata dal canto de' faziosi.

Or non è da obbliarsi che il Ministero attuale, onorato della fiducia della M. S. in momenti disastrosi nei quali sarebbe stata viltà il rifiutare di obbedirla, prendea le redini dello Stato dopo la spaventevole catastrofe del 15 maggio, la quale benchè compressa nelle strade di Napoli, pur prorompea in cento altri luoghi, pari a fuoco sotterraneo che cercasse violentemente un'uscita, e dopo aver commosso tutto, balzando di provincia in provincia, si dilatava con nuovo e più efferato mugghio nelle Calabrie, ove minacciò irreparabile una generale conflagrazione. Vidersi allora fra cittadini e cittadini, come se ogni vincolo sociale fosse andato in pezzi, attentati alla vita, attentati alla proprietà, attentati all' onore, e tutto rimescolato e confuso in una congerie di orribili ed inaspettati disordini. In questo convulsivo stato di cose, il dover primo e più sacro dell' attuale Ministero era quello di richiamare il governo a' suoi principii e preservar la Costituzione dagli attaccchi chi avea voluto lacerarla: esso la riguardò come l' albero della vita intorno a cui tutti, calmata la effervescenza delle passioni impure, si sarebbero un giorno riordinati e raccolti. Se questo non produsse immediatamente i suoi frutti, non fu colpa del Ministero, ma fu suo merito che in mezzo alle tempeste di estermio esso non rimanesse schiantato fin dalle sue radici; perchè oppose alle percosse che il crollavano una resistenza in gran parte passiva, ma sempre ferma e perseverante. Convinto che mercè la Costituzione la libertà si era identificata con la Corona, il Ministero per serbare ad entrambe la loro integrità e la loro inviolabilità, si collocò intrepido fra la Corona e i pericoli che le sovrastavano; affinchè divenuto esso solo bersaglio a tutt' i colpi, quest' arca della alleanza si rimanesse invulnerata per la futura prosperità dei popoli. Tutto quello che ha operato

nell'intervallo è stato in vista di questo eminente obbietto, e forte della sua coscienza, il Ministero se ne applaude, aspettando la retribuzione di giustizia, non dai suoi contemporanei ma dall'imparziale posterità.

I primi nostri provvedimenti governativi portarono in fatti la duplice impronta della fermezza e della più riconciliante moderazione. Poichè mentre dall'un canto, a tutelare la interna sicurezza dello Stato, e così preservar di rimbalzo il resto della minacciata Italia dalla funesta dissoluzione di ogni ordine sociale, noi non fummo perplessi a richiamare subito nel Reame quella parte del napoletano esercito, che già preparavasi a combattere pugne gloriose in regioni esterne, mostrammo dall'altro che non dovendosi eriger trofei alle civili vittorie, ogni rincrescevole classificazione tra vinti e vincitori dovea sparir senza ritardi: per cui oltre a 600 individui, presi nella maggior parte con le armi alla mano, ed ancor luridi e fumanti del terribil conflitto del 15 maggio, vennero il dì appresso tutti rilasciati, e quest'atto di longanimità in un consimile clamoroso avvenimento, che avrebbe dovuto comporre immediatamente a stabil concordia le anime più ostinate nel mal operare, non ci riusciva malagevole, quando trattandosi di perdonare, il nobil cuore della M. S. precorreva di gran lunga fino alle nostre intenzioni più occulte. Nè le altre simultanee misure, che adottar ci convenne a garanzia della tranquillità pubblica, furono suggerite da spirito men temperato ed indulgente; lasciando noi alla rigida storia il decidere con facili confronti, se lo stato di assedio, a cagion di esempio, in cui fu dichiarata la città di Napoli fosse stato più di nome che di fatto.

Fermi così nel preconetto nostro politico sistema di riaunire la devozione per l'Augusta persona della M. S. ed il rispetto dovuto alla Costituzione accordataci dal suo grande animo, noi ci rivolgemmo a pacificare per gradi le agitate provincie senza insoliti rigori, senza persecuzioni cieche, senza spargimento di sangue. E siccome in talune di esse offriva perenne incitamento alle turbolenze lo stato di anarchia deplorabile in cui la contigua città di Messina si trovava, noi non fummo irresoluti a spinger fin là i mezzi, disperdere a comune vantaggio i perturbatori dell'ordine, e ricongiungere di nuovo l'intera isola al rimanente del Reame: al che bastarono pochi bravi di un esercito eminentemente intrepido e devoto, che in breve spazio, affrontando con valore ogni sorta di pericolo, restituirono alla desiderata calma quella derelitta contrada. Indispensabile quanto salutare impresa, che univa sempre alla franca lealtà ed alla costante buona fede della politica del Governo, ci meritò al punto la stima di Europa, che due grandi potenze vollero esse, ad attestato di antiche benevoli relazioni, delegar due rinomati Ammiragli a portar parole di pace, di libertà e di perdono a tutti gli altri abitanti della già insorta e desolata Sicilia. Se non che le passioni sovvertitrici eran represses ma non disarmate nell'indomabili faziosi che avevan tentato la rovina di tutti; e divenute impotenti a sfogarsi per le antiche vie, si gettarono sotto l'apparenza di un esercizio di dritto, a macchinar più iniqui attentati nei collegi elettorali che si convocarono per la novella Camera, dopo che restò sciolta la precedente. Le liste degli elettori erano già incompiute; perchè in tanta generale emozione i più timidi si ritrassero dal farvisi comprendere. Ciò malgrado la fazione audace, cui offrivasi propizia l'opportunità di sommergere il reame nei tumulti, abusando della generosità del governo, il quale si astenne da qualunque atto che potesse inceppare la

libertà dei suffragi, stimò che fosse ancora troppo esteso il numero di coloro che si trovavano iscritti; e pose tutto in opera per allontanarne la maggior parte col turpe mezzo delle menzogne; delle frodi, delle calunnie, delle minacce e delle violenze di ogni specie. E che i successi rispondessero all'intento, lo provano geometricamente i fatti, poichè in Napoli di 9384 elettori iscritti soli 1491 intervennero alla votazione: ad Aversa di 2822 ne comparvero 485; a Lagonegro di 5448 se ne mostrarono soli 652; a Catanzaro di 3855 soli 1140; a Nicastro di 3625 soli 952; a Foggia di 4608 soli 1500; a Bovino di 2108, soli 478 e così di tutti gli altri. Nè mancarono dei collegi che o non si riunissero affatto, o che facendosi giudici essi delle più alte prerogative della corona, dichiararono illegalmente sciolta la presente Camera, e ne confermarono senza forma di elezione i Deputati. Frutto di tante inique pratiche e di una sì scandalosa minoranza di elettori, fu l'attuale Camera dei Deputati, la quale con poche onorevoli eccezioni tra coloro che ne fan parte, rappresentate da personaggi che intimamente convinti non potersi la vera libertà disgiungere mai dall'ordine, si fecero dall'una come dall'altra ardenti e leali propugnatori, spregiando i biasimi che loro ne venivano da una turba facinorosa ed insolente di spettatori, non parve riunirsi nella Capitale del Reame se non per mettere in piena mostra la impurità della sua origine. Poichè nella verifica dei poteri si lasciò trarre ad introdurre nel suo seno taluni individui ai quali mancavano i requisiti richiesti per sostenere un sì alto mandato; ed avvertita dell'errore sdegnò fieramente di emendarlo; dando così l'esempio di un consesso che delegato a concorrere alla formazione delle leggi, cominciava esso medesimo a conculcarne i più aperti dettati. Ed indi si organizzava in assemblea legislativa fingendo di obliar nettamente, che innanzi di prender seggio nei suoi recinti, primo ed indispensabile dovere di ciascuno deputato era quello di prestare alla Costituzione in vigore quel giuramento temuto, che rappresenta un atto non solo di religione, ma probità civile, e fingeva di obliarlo come obbietto di pochissima importanza e come se Dio e la virtù non dovessero esercitare la menoma influenza sulle sue future ispirazioni; mentre la M. S. e tutta la S. R. Famiglia fin dai primi giorni la giuravano con lealtà di benevoli affetti a piè degli altari; e la giuravano i pubblici funzionari negli svariatissimi rami dell'amministrazione dello Stato, e la giuravano l'esercito e l'armata nelle loro più infime classi.

Al certo coll'indirizzò con cui rispose al discorso della Corona, la Camera non trascurò d'inserire per la M. S. alcune vaghe proteste di devozione, le quali prive di quella ingenuità espansiva che le indicasse surte dal profondo del cuore, vennero ismentite immediatamente dai fatti, essendosi visti alcuni fra coloro che la compongono andar senza maschera suscitando brighe e fuori e dentro il Reame, sia per mettere in brani la monarchia, sia per sovvertirla o venderla bruttamente ad altri; e per impadronirsi del potere supremo, di che avea fatto innanzi sì tristo esperimento, rifulsero fin d'allora i lampi di quella irrequieta impazienza di allontanarne sotto qualsiasi pretesto l'attuale Ministero; cui ai suoi occhi erano gravissime colpe di essere pervenuto con la sola perseveranza dei mezzi temperati, a ricondur la calma nel paese, a reprimere sempre rinascenti tumulti, a soffocar le perverse tendenze che han posto due vicini Stati nell'orlo dell'abisso, a serbar la Costituzione intatta e nei soli precisi termini onde si fu largita, a sostenere finalmente, con saldo animo senza temerità, e senza bassezza, la dignità e la indipendenza dello Stato in faccia allo straniero.

E la Maesta Sua non ignora quante volte per solo amore di pace noi l'abbiam sollecitata umilmente a degnarsi di accogliere la nostra dimissione. Ma quando la Camera tradita nella sua fremente ambizione, si lascia trascorrere in maligne accuse, che uomini d'intemerata vita non si abbasseranno mai a combattere; quando con novello strauissimo indrizzo trascendendo essa i mezzi che la Costituzione le offre, osa fare alla iudipendenza dei poteri del Principe apertissima ed irreverente violenza, per così dischiudersi le vie a riaccendere le collisioni, onde il Reame fu per lo innanzi contristato: quando ad accrescere le perturbazioni e i pericoli osa implicitamente, ma con arroganza intimargli, che terrebbe in poter suo le chiavi del Tesoro pubblico, fino a che le sue superbe insistenze non restino soddisfatte; quando alline la M. S. francamente sia risoluta di continuarci quella fiducia che noi abbiamo la coscienza di non aver demeritata, mentre ogni ulterior contatto cou la Camera dei Deputati è per

noi divenuto impossibile, allora è di necessità imperiosa ed urgente che quest'ultima venga sciolta, e che altra ne sia convocata, richiamando a' loro veri principii le leggi dell'elezione, affinché i turbolenti fautori dell'anarchia non riescano più oltre a farsele coi loro perversi raggiri ed improbi attentati.

È questo il voto che noi presentiamo unanimi a piè del Suo Trono con quegli invariabili sentimenti di riconoscenza e di pienissima devozione, onde abbiamo l'onore di raffermarci

*Suoi umilissimi, obbedientissimi,
fedelissimi sudditi e ministri*

PRINCIPE DI CARIATI—PRINCIPE DI TORELLA—
PRINCIPE D'ISCHITELLA — RAFFAELE CARRA-
SCOSA — NICOLA GIGLI — FRANCESCO PAOLO
RUGGIERO — BOZZELLI — RAFFAELE LONGO-
BARDI.

ELENCO

DE' COMPONENTI

LA CAMERA DEI DEPUTATI

PROVINCIE	DISTRETTI	COGNOMI E NOMI	OSSERVAZIONI
NAPOLI . . .	NAPOLI . . .	CACACE CAMILLO	In luogo di Savarese Giac. rinunz. Invece di Roberti Gen. rinunz. Invece d' Imbriani. Ozione per Caserta. » per Salerno. Ha rinunziato. Ha ottato per Gaeta invece Settembrini Luigi escl. per iuc.
		FERRETTI PIETRO	
		GALLOTTI GIUSEPPE	
		GIURA ROSARIO	
		LANZA VINCENZO	
		MANNA GIOVANNI	
		SAVARESE ROBERTO	
		TURCO IGNAZIO	
		CAPITELLI DOMENICO	
	CONFORTI RAFFAELE		
	BLANCH LUIGI		
	POERIO CARLO		
	CASORIA . . .	CAPUANO GABRIELE	
		PROTO FRANCESCO	
		TROYA CARLO	
CASTELLAMM.	CORREALE FRANCESCO MARIA	In luogo di Troya Carlo } non Degli Uberti Vincenzo } appro- Conforti Raffaele } vati.	
	PIGNATELLI FERDINANDO		
	TREVISANO GAETANO		
POZZUOLI . . .	FRANCO (DE) TOMMASO		
	SCIALOJA ANTONIO		
CASERTA . . .	ACETO GIOVANNI		
	CAPITELLI DOMENICO		
	CORRERA FRANCESCO SAVERIO		
	CRISCI COSTANTINO		
	GAROFANO FRANCESCO		
	LUCARELLI RAFFAELE		
MAZA GABRIELE			
TERRA di LAVORO	NOLA	CICCONE ANTONIO	
		PESCE GAETANO	
		SEMMOLA GIOVANNI	
GAETA	BONOMO VINCENZO		
	POERIO CARLO		
	VALLIN GIUSEPPE		
SORA	CAPOCCI ERNESTO		
	POLSINELLI GIUSEPPE		
	TARI GIUSEPPE		
PIEDIMONTE.		CIABURRI PASQUALE	
		COPPOLA VINCENZO	
		GIUDICE (DEL) GAETANO	

PROVINCIE	DISTRETTI	COGNOMI E NOMI	OSSERVAZIONI		
PRINCIPATO CITERIORE.	SALERNO . . .	ABIGNENTI FILIPPO	Per la rinunzia di Parisi Donato		
		AVOSSA GIOVANNI			
		GENTOLA GIOVANNI			
		CONFORTI RAFFAELB			
		GIANNATTASIO DOMENICO			
	POSITANO GIOVANNANGELO				
	SALA	ABATEMARCO GABRIELE			
		ABATEMARCO PIETRANTONIO			
	CAMPAGNA	BELLELLI GENNARO			
		BOTTIGLIERI GIOVANNI BATTISTA			
		GIULIANI GIACOMO			
	VALLO	DOMINICIS (DE) ULISSE			
MAZZIOTTI FRANCESCANTONIO					
SANGIOVANNI GIOSUÈ					
PRINCIPATO ULTERIORE.	AVELLINO	CONCILI (DE) LORENZO	In luogo di Degli Uberti Vinc. rinunziante.		
		IMBRIANI PAOLO EMILIO			
		LUCA (DE) PAOLO ANANIA			
		MASI RAFFAELE			
	ARIANO	MANCINI PASQUALE STANISLAO			
		SANTANGELO MICHELE			
	S. ANGELO DE' LOMBARDI	GRELLA FEDERICO			
		JORIO (DE) FILIPPO			
	BASILICATA	POTENZA		AMODIO PASQUALE	Non presentato.
				CESARE (DE) INNOCENZIO	
ERRICO (DE) VINCENZO					
FERRARESE LUIGI					
MATERA		CORREALE GIOVANNI			
		RIGIRONE COSTANTINO			
MELFI		CARACCIOLO NICOLA			
		PETRUCELLI FERDINANDO			
LAGONEGRO		SANSONE DIODATO			
		DOTI NICOLA			
SANNIO.	CAMPOBASSO	SALERNO GIOVANNI	In luogo di Colaneri escluso per incapacità		
		TREVISANI GAETANO			
		GIACCHI MICHELE			
		JACAMPO LORENZO			
	ISERNIA	MARTINO (DE) MARTINANGELO			
		TROTTA DOMENICO			
		CREMONESE MICHELE			
	LARINO	JADOPI STEFANO			
		PALLOTTA GIROLAMO			
	LARINO	LUCA (DE) NICOLA			
PEPE GABRIELE					

PROVINCIE	DISTRETTI	COGNOMI E NOMI	OSSERVAZIONI
CAPITANATA	FUGGIA . . .	PEPPO (DE) GAETANO	Non presentato. Ha rinunciato.
		ZUPPETTA LUIGI	
		MANTUANO NICOLA ARCIDIAC.	
	S. SEVERO . .	FRACCACRETA CARLO	
		LIBETTA GIUSEPPE	
	BOVINO . . .	LUCA (DE) FERDINANDO	
TERRA DI BARI.	BOVINO . . .	VARO DOMENICO	In luogo di Ianigro Desiato. Escluso per incapacità.
		PAOLELLA ANTONIO	
	BARI	GRECA (LA) AUGUSTO	In luogo di Ruggiero F. P. escluso per incapacità.
		MASSARI GIUSEPPE	
		RE (DEL) GIUSEPPE	
		ROMANAZZI GIUSEPPE	
		SAGARRIGA GIROLAMO	
	SALICETI AURELIO		
	BARLETTA . .	BALDACCHINI SAVERIO	
		PJCI (DE) MICHELE	
TARANTINI LEOPOLDO			
TOPPUTI OTTAVIO			
ALTAMURA . .	UGENTE GIUSEPPE		
ALTAMURA . .	CAGNAZZI LUCA (DE) SAMUELE	Escluso per incapacità.	
	MELISURGO EMANUELE		
TERRA D' OTRANTO.	LECCE	GRASSI GIUSEPPE	Idem.
		SARACENO GIOVANNI	
		SCARAMBONE LUIGI	
TERRA D' OTRANTO.	TARANTO . . .	ACCLAVIO PIETRO	In Congedo.
		SEMERARO GIOVANNI	
		GATTI MARCO Arciprete	
TERRA D' OTRANTO.	GALLIPOLI . .	PISANELLI GIUSEPPE	Non presentato. Rinunziante.
		GIANNOTTO FRANC. SAVERIO	
		LEANTE GIUSEPPE Arcidiacono	
TERRA D' OTRANTO.	BRINDISI . . .	COLONNA GIUSEPPE	
		DENTICE FRANCESCO	
ABRUZZO CITERIORE.	CHIETI	HORATHIS (DE) CONCEZIO	
		MEIS (DE) ANGELO CAMILLO	
		SIGISMONDI GOPFREDO	
ABRUZZO CITERIORE.	LANCIANO . .	PUGLIESE DOMENICO	
		THOMASIS (DE) VINCENZO	
		TURCHI MARINO	
ABRUZZO ULTERIORE 2.°	VASTO	CARDONE LUIGI	
		SPAVENTA SILVIO	
ABRUZZO ULTERIORE 2.°	AQUILA	DRAGONETTI LUIGI	
		GIARDINI GAETANO	
		PICA GIUSEPPE	
ABRUZZO ULTERIORE 2.°	SULMONA . . .	DOROTEA LEONARDO	
		LEOPARDI PIETRO	
ABRUZZO ULTERIORE 2.°	AVEZZANO . .	BERARDI ERRICO	Per la rinunzia di Ferraute Antonio.
		BERARDI FRANCESCO	
ABRUZZO ULTERIORE 2.°	CITTA-DUCALE	TOMMASI SALVATORE	

PROVINCIE	DISTRETTI	COGNOMI E NOMI	OSSERVAZIONI
ABRUZZO ULTERIORE 1. ^o	TERAMO . . .	CASTAGNA MICHELANGELO . . .	
		CLEMENTE BELLISARIO . . .	
		DEVINCENZI GIUSEPPE . . .	
COSENZA . . .	PENNE . . .	BLASHS (DE) FRANCESCO . . .	Non presentato. Escluso per incapacità.
		CAESARIS (DE) DOMENICO . . .	
		MAURO GIUSEPPE FU ROSARIO . . .	
CALABRIA CITERIORE.	CASTROVILL.	COPPOLA GIACOMO . . .	Non presentato.
		LA TERZA ANTONIO . . .	
		PACE MUZIO . . .	
ROSSANO . . .	PAOLA . . .	BARONE BONAVENTURA . . .	Idem.
		GIUNTI FRANCESCO . . .	
		MORGIA CARLO . . .	
CALABRIA ULTERIORE 2. ^a	CATANZARO .	LARUSSA IGNAZIO . . .	Idem. Idem. Idem.
		DE ORAZIO VINCENZO . . .	
		DE CARIA PASQUALE . . .	
MONTELEONE	COTRONE . . .	BARRACCO STANISLAO . . .	Idem.
		TORALDO CARLO . . .	
		SARLO ANNUNZIATO . . .	
NICASTRO . . .	MONTELEONE	TACCONE MARCHESE GIUSEPPE . . .	Ha rinunziato.
		D'IPPOLITO ANTONIO . . .	
		FABIANI SEBASTIANO . . .	
CALABRIA ULTERIORE 1. ^a	REGGIO . . .	CIMINO ANTONIO . . .	In rimpiazzo di Genovese Feder. def. del Bar. di Polizzi Pari
		MUSITANO FELICE . . .	
		MANTICA ANTONIO . . .	
PALMI . . .	GERACE . . .	AMADURI GIUSEPPE . . .	
		FALLETTI SIMONE . . .	
		FACCIOLI CARMELO . . .	
PALMI . . .	PALMI . . .	MURATORI DOMENICO . . .	
		RASO GIUSEPPE RAFFAELE . . .	
I Segretarii		DE VINCENZI	Il Presidente CAPITELLI
		IMBRIANI	
		CICCONE	
		TARANTINI	

DOCUMENTI

RELATIVI ALLE TORNATE DELLA CAMERA

(Vedi Foglio 40)

FERDINANDO II ec. ec.

Il nostro ministro segretario di Stato dell'interno ci ha presentato la proposta della seguente legge :

Vedato l'articolo 19 della Costituzione politica della Monarchia ,

Udito il nostro Consiglio ordinario ,

Permettiamo al suddetto nostro ministro segretario di Stato dell'interno di portarla alla discussione del Parlamento nazionale.

Proposta di legge definitiva per l'organizzazione della guardia nazionale.

Art. 1. Una Guardia nazionale è istituita ne' nostri Domini di quà dal Faro , per concorrere , con le Truppe di linea e con la Guardia di pubblica sicurezza , a sostenere la Monarchia costituzionale , e vegliare al mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica , alla sicurezza della proprietà e delle persone , ed alla difesa del Territorio del Regno.

Essa non potrà intanto esercitare alcun atto di forza pubblica , se non quando ne sarà legalmente richiesta ; e , in questo caso , non potrà negarvisi.

Art. 2. Come forza armata , la Guardia nazionale è obbediente di sua essenza : in nessun caso le sarà permesso di deliberare.

Qualunque sua deliberazione , intorno agli affari dello Stato , della Provincia o del Comune , costituirebbe un reato punibile a norma delle leggi.

Art. 3. Il servizio della Guardia nazionale consiste :

1° in servizio ordinario nell'interno del Comune ;

2° in servizio di distaccamenti fuori i limiti del Comune ;

3° in servizio di Corpi distaccati , per secondare l'Esercito nella difesa del Regno.

Art. 4. Quante volte la Guardia nazionale non obbedisse alle dimande o agli ordini legali delle Autorità cui compete di darli , ovvero s'intromettesse negli atti delle Autorità municipali , amministrative o giudiziarie , lo

Intendente della corrispondente Provincia potrà provvisoriamente sospenderla , dandone parte immediatamente al ministro dell'interno.

La sospensione non potrà durare più di due mesi , quante volte non sia confermata per più lungo tempo , da non eccedere però lo spazio di un anno , con decreto del Re , contrassegnato dal ministro dell'interno , o non ne sia prescritta la dissoluzione.

Art. 5. Le Guardie nazionali son poste sotto l'autorità de' sindaci , de' sottintendenti , degli intendenti e del ministro segretario di Stato dell'interno.

Art. 6. Quando le Guardie nazionali di più Comuni saranno unite nel capo-luogo del Distretto , o in tal altro Comune di esso , rimarranno sotto l'autorità del sottintendente del Distretto in cui si trovano riunite ; salvo i casi in cui dall'Autorità civile fossero già state messe , per servizi militari , sotto l'autorità di capi militari.

Art. 7. È vietato alle Guardie nazionali di prender le armi , e di unirsi come Guardie nazionali , senza l'espreso ordine de' loro capi immediati ; ed è vietato a questi di darlo senza una espressa richiesta per iscritto della Autorità civile ; la qual richiesta sarà letta innanzi alle guardie riunite.

Art. 8. Nessun ufficiale o comandante di posto della Guardia nazionale potrà far distribuire le cartucce alla sua truppa , se non per espreso ordine dell'Autorità civile : ed ove altrimenti facesse , rimarrà responsabile di ciò che potesse avvenire.

Compete quindi alla sola Autorità civile il determinare in quai casi ed in quai parti dovranno esser distribuite le cartucce agl'individui , sia con regolamento permanente , sia per ciascun bisogno speciale.

Art. 9. Le medesime Autorità civili , o con loro speciali ordini scritti , o per diretti ordini del Governo , prescriveranno alle Guardie nazionali di sottoporsi alle Autorità militari , ne' casi in cui lo giudicheranno necessario , indicando loro l'immediato capo militare , dagli ordini del quale dovranno dipendere.

Alle stesse Autorità civili spetta ugualmen-

te il prescrivere la riunione delle guardie di più Comuni, e designar quello in cui dovranno riunirsi.

Art. 10. Tutt' i cittadini, da' 26 anni cominciati ai 60 anni compiuti, son tenuti al servizio delle Guardie nazionali.

Art. 11. Fino alla età di 50 anni compiuti il servizio sarà personale; da' 50 ai 60 potrà esser supplito, a richiesta dell' individuo, da una contribuzione di carlini due al mese nella Capitale, di un carlino al mese ne' Comuni da diecimila anime in sopra, e di grana cinque al mese ne' Comuni al di sotto di diecimila abitanti.

Art. 12. Per far parte della Guardia nazionale bisogna giustificare i seguenti requisiti:

1° esser cittadino del Comune e di probità conosciuta;

2° avere i mezzi di vestirsi ed armarsi a proprie spese;

3° possedere una rendita imponibile di ducati dieci, o pagare una pigione o un estaglio per fondi urbani o rustici, ascendenti in complesso a ducati sessanta nella Capitale, a ducati venti nelle Provincie; ovvero esser capo di una bottega stabile di arte, o di opificii o d' industria o di commercio.

I figli de' cittadini, i di cui genitori hanno i suddetti requisiti, potranno, laddove non siasi raggiunto il numero richiesto, essere chiamati a far parte della Guardia nazionale, se ne abbiano l' età, e non sieno colpiti da eccezioni o da esclusioni.

Art. 13. Il servizio della Guardia nazionale è incompatibile con le funzioni di quelle Autorità le quali hanno il diritto di chiedere lo intervento della forza pubblica.

Art. 14. Non saranno chiamati a questo servizio:

1° gli ecclesiastici secolari e regolari, e gli alunni de' seminarii;

2° i militari dell' esercito di terra e dell' armata navale in attività di servizio, o in disponibilità, o addetti ad impieghi determinati; coloro i quali avessero ricevuto una destinazione speciale dai ministri della guerra e della marina; gli amministratori militari in attività di servizio o in disponibilità; gli operai dei porti, degli arsenali e delle manufature d' armi che vivono sotto regola militare. Non son compresi in questa dispensa gl' impiegati de' ministeri di guerra e marina;

3° le guardie doganali ed i loro ufficiali; le guardie forestali e campestri con soldo dell' amministrazione pubblica; le guardie sanitarie; e gl' individui affetti da infermità che son notati come incapaci di esser chiamati al servizio militare.

Art. 15. Sono esenti dal suddetto servizio:

1° coloro i quali sono addetti al servizio domestico;

2° i carcerieri e i loro sotto-agenti, e gli agenti subalterni della polizia.

Art. 16. Il servizio della Guardia nazionale è interdetto agl' individui privi dell' esercizio de' diritti civili e politici, conformemente alle leggi.

Art. 17. Sono esclusi dalla Guardia nazionale:

1° i vagabondi, i mendici e gl' individui che non abbiano mestiere fisso;

2° quelli generalmente tenuti per discolti, rissosi o insubordinati;

3° i condannati a pene crimipali, benchè abbiano espiata la pena;

4° i condannati correzionalmente per furti, fallimenti, abusi di confidenza, calunnie, malversazioni di denaro pubblico, attentati al pudore o false testimonianze;

5° tutti coloro i quali si trovano interdetti per condanne in via correzionale, durante però il periodo della interdizione.

Art. 18. I cittadini i quali hanno i requisiti necessari per far parte della Guardia nazionale, saranno iscritti su di una matricola che sarà composta dal sindaco, e indi discussa in Decurionato, cui verrà aggiunto il parroco con voto deliberativo. La matricola verrà rimessa al sotto-intendente, il quale, trovandola nel senso della legge, vi apporrà il suo visto per la esecuzione. Scorgendovi violazione di legge, la rileverà e respingerà la matricola, richiedendo che sia rettificata. Laddove il Decurionato, unitamente al parroco, persistesse, i rilievi verranno sottomessi al giudizio del Consiglio di Intendenza, siccome è prescritto pe' richiami, rimanendo ferma la matricola in tutto il resto. I suddetti funzionari costituiranno il *Consiglio di ammissione della Guardia Nazionale*.

Nella Città di Napoli il sindaco potrà delegare gli eletti a fare le sue funzioni nei rispettivi quartieri, e l' intendente, ovvero un consigliere d' Intendenza, da lui designato, adempirà all' ufizio del sotto-Intendente.

Basteranno cinque decurioni per deliberare. Si delibererà a maggioranza di voti.

Art. 30. La matricola sarà conservata nella casa comunale, e potrà esser consultata da tutti.

Art. 21. Le medesime Autorità procederanno a formare due piedilista tratti dalla suddetta matricola, uno pel servizio ordinario, l' altro per la riserva della Guardia nazionale; i quali piedilista, discussi e diffiniti come nell' articolo 19, verranno affissi nelle case comunali.

Art. 22. Tutti i reclami che potranno prodursi contro detta matricola, o contro detti piedilista, tanto per esserne un individuo stato indebitamente escluso, quanto per esservi stato indebitamente incluso, saran portati innanzi al Decurionato, preseduto dal sindaco,

ed assistito dal parroco, e decisi in prima istanza da esso. I richiami avverso la decisione del Decurionato saranno giudicati definitivamente dal Consiglio d'intendenza, con l'intervento del segretario generale, che funzionerà da Pubblico-ministero.

Art. 23. Le matricole ed i piedilista veran terminati ed affissi nel periodo improrogabile di giorni 12, a cura del sindaco. I richiami avverso di esse dovranno esser prodotti negli 8 giorni seguenti alla pubblicazione, scorsi i quali si terranno per definitivi per coloro che non si saran richiamati. I richiami al Consiglio d'Intendenza non avranno effetto sospensivo.

Art. 24. Nella città di Napoli le matricole ed i piedilista saran formati per quartiere; e quante volte non bastassero i decurioni per dare simultaneamente il numero di cinque in ciascun quartiere, la matricola e le liste saran formate successivamente: nel qual caso il periodo a terminare i piedilista e la matricola verrà prolungato fino a giorni venti.

Art. 25. A cura del sindaco i piedilista, pria di esser discussi e definiti, saran rimessi a' procuratori-generalis presso le G. C. criminali, per stabilire se alcuno individuo in essi portato per guardia nazionale sia notato di reato, o condanna preveduta nella presente legge. I procuratori-generalis noteranno, in margine de' nomi che si troveranno rubricati per colpe che determinano l'esclusione, le rubriche contro di loro esistenti. I procuratori-generalis risponderanno tra i 12 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Art. 26. Nel mese di gennaio di ciascun anno il sindaco, in deliberazione col Decurionato e col parroco, iscriverà nella matricola i giovani che avran compiuti 25 anni, e che avrauno i requisiti per esser annoverati nella Guardia nazionale, e ne cesserà i cittadini i quali avran compiuti i 60 anni, non che quelli i quali avessero perduti i detti requisiti, ed i guardia-nazionali trapassati; i piedilista saran corretti analogamente.

Art. 27. Sarà inoltre tenuto esatto registro degl'individui di oltre ai 50 anni, che avran chiesto di fornire il loro servizio in danaro, a termini dell'art. 11. Di questo registro sarà trasmessa copia, certificata dal sindaco, al cassiere comunale, perchè ne curi la riscossione amministrativamente.

Art. 28. Il registro suddetto verrà rettificato nel mese di gennaio dal sindaco in Decurionato, secondo le norme dell'art. 26; e le rettificazioni saran comunicate al suddetto cassiere.

Art. 29. Il sindaco, in Decurionato, come è prescritto nel precedente titolo, e con ugal rito e giurisdizione, iscriverà nel piedilista del servizio ordinario ed abituale tutti i cittadini che stimerà atti a questo servizio.

Il piedilista del servizio ordinario non potrà eccedere la forza di dieci guardie-nazionali per ogni complesso di mille abitanti.

Tutti gli altri cittadini portati sulla matricola verranno iscritti sul piedilista della riserva.

Art. 30. Il piedilista della riserva comprenderà i cittadini superanti, cui il servizio abituale tornerebbe troppo oneroso pel loro stato per le loro professioni o per le loro famiglie.

La riserva non verrà richiesta pel servizio attivo, se non in circostanze straordinarie, sulla dimanda degl'intendenti, i quali saranno tenuti di riferirne immediatamente al ministro dell'interno, per la sovrana approvazione.

Nel farne la richiesta, gl'intendenti indicheranno il numero di uomini che dovranno rinforzare le compagnie, o le compagnie di cui stimeranno doversi aumentar la forza.

La di loro richiesta verrà indirizzata a' sindaci de' Comuni cui appartengono le compagnie che dovranno aumentarsi; ed i sindaci, dopo averne prevenuti i corrispondenti superiori, procederanno a nominar le guardie-nazionali della riserva che dovranno passare in servizio ordinario, riunendo a tal uopo il Consiglio di cui è parola nell'art. 19.

Finito il bisogno, le suddette guardie-nazionali ritorneranno alla riserva.

Art. 31. Le compagnie e sezioni di compagnie saran formate sul piedilista del servizio ordinario.

Questo piedilista del servizio ordinario, come quello della riserva, fatte amendue per Comune o per quartiere, rimarranno affissi nelle case comunali, o negli uffizi degli eletti.

Art. 32. Saranno ammessi i ricorsi de' terzi sui quali cadrebbero i doveri del servizio, per esclusioni pronunziate ingiustamente.

Art. 33. Il servizio della guardia-nazionale è personale ed obbligatorio; i cambi sono vietati: non pertanto verranno ammessi fra parenti prossimi; talchè il figlio potrà fare il servizio pel padre, il fratello pel fratello, il nipote per lo zio, e reciprocamente: lo stesso è ad intendersi tra gli affini dei medesimi gradi, qualunque sia la compagnia cui gli uni e gli altri potranno appartenere.

Le Guardie-nazionali della stessa compagnia, anche non parenti o affini, potranno cambiar tra loro soltanto il giro di servizio, previo permesso del capo della compagnia.

Art. 34. Si terranno per dispensati dal servizio ordinario, benchè iscritti:

1° i membri delle due Camere legislative,

2° i ministri e i consiglieri di Stato;

3° i membri delle Corti e de' Tribunali;

4° i distributori delle lettere, e i postiglioni delle poste in esercizio.

Art. 35. La Guardia-nazionale sarà forma-

ta per Comune, e per compagnie o sezioni di compagnie; salve le eccezioni fatte in seguito per la capitale, nell'art. 47, e quelle contenute nell'articolo 40.

Art. 36. Nelle città ciascuna compagnia sarà composta, in quanto è possibile, di guardie nazionali del medesimo quartiere; ne' Comuni di campagna le guardie nazionali formeranno una o più compagnie, secondo il numero degl' iscritti.

Art. 37. La ripartizione in compagnie o sezioni di compagnie verrà determinata dalle Autorità dei rispettivi Comuni, sotto la dipendenza del sottintendente e dell' intendente.

Art. 38. Vi saranno in ogni sezione di guardie nazionali:

Primi tenenti da 40 a 50.1, da 50 a 80.1.

Secondi tenenti da 20 a 40.1, da 50 a 80.1.

Alfieri da 15 a 20.1, da 40 a 50.1.

Sergenti sino a 14.1, da 15 a 20.1, da 20 a 40.2, da 40 a 50.2, da 50 a 80.3.

Caporali sino a 14.1, da 15 a 20.2, da 20 a 40.4, da 40 a 50.4, da 50 a 80.6.

Tamburi da 40 a 50.1, da 50 a 80.1.

Art. 39. La forza ordinaria delle compagnie sarà di 81 a 200 uomini; nè potrà formarsi una novella compagnia, se la precedente non sia già forte di 200 uomini.

E in ciascuna compagnia di Guardie nazionali vi saranno:

Capitano da 80 a 100.1, da 100 a 140.1, da 140 a 200.1.

Primo tenente da 80 a 100.1, da 100 a 140.1, da 140 a 200.1.

Secondi tenenti da 80 a 100.1, da 100 a 140.1, da 140 a 200.2.

Alfieri da 80 a 100.1, da 100 a 140.2, da 140 a 200.2.

Sergente-maggiore da 80 a 100.1, da 100 a 140.1, da 140 a 200.1.

Foriere da 80 a 100.1, da 100 a 140.1, da 140 a 200.1.

Sergenti da 80 a 100.4, da 100 a 140.6, da 140 a 200.8.

Caporali da 80 a 100.8, da 100 a 140.12, da 140 a 200.16.

Guastatori da 100 a 140.1, da 140 a 200.2.

Tamburi o trombettisti da 80 a 100.2, da 100 a 140.2, da 140 a 200.3.

Art. 40. Le compagnie o sezioni di compagnie non potranno riunirsi in battaglioni, se non quando ciò venga prescritto da un particolare decreto del Re, contrassegnato dal ministro dell' interno.

Art. 41. Nel caso preveduto dall' articolo precedente, il battaglione sarà formato di 4 compagnie almeno, e di 8 al più.

Lo stato-maggiore del battaglione sarà composto:

di un maggiore;

di un aiutante-maggiore capitano, o di un alfiere istruttore;

di un cappellano;

di un secondo chirurgo;

di due aiutanti-sotto-ufficiali istruttori;

di un caporal tamburo.

Art. 42. L' aiutante maggiore istruttore, del pari che i due aiutanti-sotto-ufficiali istruttori, saranno scelti e nominati dal Re, tra gli uffiziali e sotto-ufficiali dell' esercito, a proposta del ministro della guerra.

Verranno ugualmente nominati dal Re, a proposta de' capi de' Corpi, e sul rapporto del ministro dell' interno, i cappellani ed i chirurghi.

Art. 43. Il battaglione sarà sotto gli ordini del maggiore. In mancanza del maggiore, l' aiutante-maggiore non potrà assumere il comando del battaglione, che apparterrà di diritto al più antico capitano del battaglione medesimo.

Art. 44. Il maggiore sarà scelto e nominato dal Re, sulla proposizione del ministro dello interno.

Art. 45. Le compagnie e le sezioni di compagnie dei Comuni dipenderanno dai loro capi rispettivi, che ne invigileranno la istruzione la disciplina e l' amministrazione.

Art. 46. In tutti i Comuni ove il piedista del servizio ordinario ascenderà a più di 800 uomini, potranno questi, in seguito di particolare decreto del Re, venir formati in battaglione.

Art. 47. La Guardia nazionale della città di Napoli sarà divisa per quartieri. Ogni quartiere sarà considerato come un Comune; e in ciascun di essi la Guardia nazionale vi sarà formata per compagnie, corrispondenti alla forza della popolazione indicata nell' art. 29, e secondo tutte le norme stabilite nella presente legge.

Art. 48. La Guardia nazionale della città di Napoli avrà un generale dell' Esercito per comandante superiore, ed uno stato-maggiore corrispondente.

Art. 49. Il comandante superiore ed il capo dello stato-maggiore saranno scelti nell' Esercito e nominati dal Re, sulla proposta del ministro della guerra.

Gli altri uffiziali dello stato-maggiore saranno scelti e nominati dal Re tra quelli della stessa Guardia nazionale, sulla proposizione del ministro dell' interno.

Art. 50. Le Guardie nazionali, chiamate in ciascun Comune a formare una compagnia o delle sezioni di compagnia, si uniranno, senz' armi e senza uniforme, nella casa comunale, per procedere, in presenza del sindaco, o dell' eletto, e di due decurioni tratti a sorte, alla elezione dei loro uffiziali, sotto-ufficiali e caporali.

Art. 51. L' elezione seguirà per ciascun grado successivamente, cominciando dal grado superiore, e discendendo ai gradi inferio-

ri, secondo la forza della Guardia nazionale assegnata a ciascun Comune, a' termini degli specchietti riportati negli articoli 38 e 39.

Essa sarà fatta per voto individuale e segreto, ed a maggioranza assoluta. I soli sotto-ufficiali e caporali verranno eletti a maggioranza relativa, tra coloro, per quanto sia possibile, che sappiano leggere e scrivere.

Lo scrutinio della votazione sarà fatta dal sindaco e dai due decurioni testè indicati, i quali decurioni serviranno particolarmente da scrutinatori.

Art. 52. Nelle città e ne' Comuni che avranno più di una compagnia, la elezione seguirà sempre per ciascuna compagnia separatamente.

Art. 53. Il risultato della elezione sarà, per l'organo degli intendenti, comunicato immediatamente al ministro dell'interno.

Art. 54. I richiami che potessero elevarsi, relativamente a qualche violazione delle norme prescritte per la elezione degli uffiziali e dei sotto-ufficiali, verranno portati innanzi al Consiglio d'intendenza, il quale vi pronunzierà senz'appello, coll'intervento del segretario generale dell'Intendenza, funzionante da Pubblico-ministero.

Art. 55. Se gli uffiziali d'ogni grado, eletti secondo la legge, non saranno nello spazio di due mesi compiutamente forniti, armati e vestiti di uniforme, saran considerati come dimissionari, e prontamente sostituiti.

Art. 56. I sindaci, ovvero gli eletti, faran riconoscere in ciascun Comune, alla Guardia nazionale posta sotto le armi, il comandante di essa; e far prestare a tutti il giuramento di fedeltà al Re, alla Costituzione ed alle leggi del regno, secondo la formola prescritta.

Art. 57. Gli uffiziali, sotto-ufficiali e caporali della Guardia nazionale di ciascun Comune s'intenderanno eletti per soli tre anni, e potranno essere rieletti.

Art. 58. Sul parere del sindaco e del sottintendente, qualunque uffiziale eletto dalle Guardie nazionali potrà esser sospeso per tre mesi dalle sue funzioni, con ordinanza dell'intendente, resa in Consiglio d'intendenza, ed udito l'uffiziale ne' suoi discarichi.

Questa ordinanza sarà trasmessa immediatamente al ministro dell'interno, il quale, facendone rapporto al Re, potrà far prolungare la sospensione, in forza di real decreto. E, se nel corso di un anno, l'uffiziale sospeso non sarà stato rimesso nelle sue funzioni, si procederà ad una nuova elezione.

Art. 59. Gli uffiziali dell'Esercito, addetti al servizio della Guardia nazionale, potranno, sull'avviso de' sottintendenti, o degli intendenti, comunicato al ministro dell'interno, e da questi al ministro della guerra, venir sospesi dalle loro funzioni, o richiamati dal servizio della Guardia nazionale, con decreto

del Re, sul rapporto dello stesso ministro della guerra.

Art. 60. Qualora un impiego venisse a vacare, sarà proceduto alla novella scelta, secondo le prescrizioni della presente legge.

Art. 61. Nella Guardia nazionale non potranno esister gradi senza impieghi.

Art. 62. L'uniforme della Guardia nazionale sarà stabilito con particolar decreto del Re.

Art. 63. Quando il real Governo stimerà necessario di distribuire delle armi militari alle Guardie nazionali, ne sarà fatta consegna in ciascun Comune al Corpo municipale, il quale ne darà corrispondente ricevo.

Il Corpo municipale ne formerà un registro circostanziato, a doppio margine, per usarne nel modo che verrà prescritto da particolari regolamenti.

Le armi saranno marchiate e numerate.

Art. 64. Il mantenimento delle armi e gli accomodi di esse, per degradazioni avvenute in servizio, saranno a carico del Comune.

Art. 65. L'armamento della Guardia nazionale, nel senso indicato dell'art. 63, potrà esser sottoposto alla ispezione di un capitano d'armamento, o di altro uffiziale, anche in commissione speciale, che il real Governo potrà voler delegare per tale oggetto.

Le armi distribuite rimarranno proprietà dello Stato, e i Comuni rispettivi ne saranno responsabili.

Art. 66. I corpi della Guardia nazionale sotto le armi prenderanno la diritta anche sulla Guardia reale, ma dopo le Guardie del corpo. — E fra essi la precedenza sarà regolata dal numero d'ordine stabilito.

Il comando nelle feste o nelle cerimonie civili apparterrà all'uffiziale più elevato in grado di diversi corpi presenti, ed, a gradi uguali, al più antico.

Art. 67. Le Guardie nazionali potranno aspirare a tutte le onorificenze o distinzioni stabilite in favor dell'Esercito pe' servigi resi allo Stato.

Art. 68. Ciascun guardia nazionale addetto al servizio ordinario potrà conservare in sua casa un fucile colla baionetta corrispondente, e la sciabla, secondo il modello, ed asportare il fucile con la baionetta per cagion di servizio, e la sciabla, quante volte vestirà di uniforme.

Art. 69. Il Regolamento relativo al servizio ordinario, alle riviste ed agli esercizi sarà proposto dal comandante della Guardia nazionale al sindaco, approvato da questi e corretto, ove sia bisogno, ed approvato dal sottintendente e dall'intendente.

Ovunque vi sieno comandanti di Piazza o di Provincia, il suddetto sarà loro comunicato, perchè possa esser messo di accordo col servizio giornaliero de' corpi di linea.

Art. 70. I capi della Guardia nazionale,

conformandosi al Regolamento di cui si parla nel precedente articolo, e prevenendone l'autorità municipale, potranno dare tutte le disposizioni e tutti gli ordini relativi al servizio ordinario, agli esercizi ed alle riviste.

Ovunque però vi sia comandante di Piazza o di Provincia, la Guardia-nazionale non potrà prender le armi o uscir dalle barriere, se non dopo averne ottenuto il permesso dai suddetti comandanti.

Art. 71. Qualora la Guardia-nazionale dei Comuni venisse unita in battaglioni distrettuali, a' termini dell'art. 40, il regolamento suddetto sarà formato dal sottintendente ed approvato dall'intendente, sulla proposizione del maggiore o dell'uffiziale che ne farà le veci, previo l'avviso dei sindaci.

Art. 72. L'intendente potrà sospendere le riviste e gli esercizi annuali ne' Comuni o nei Distretti della sua Provincia, dandone però immediatamente conto al ministro dell'interno.

Art. 73. Ciascun guardia-nazionale cui è ingiunto un servizio qualunque sarà obbligato di obbedire, salvo a ricorrere al capo del corpo, ove si trovi lesa.

Art. 74. L'amministrazione della Guardia-nazionale si appartiene all'Autorità amministrativa o municipale. — Le spese saranno votate, regolate e invigilate come ogni altra spesa comunale.

Art. 75. Le somme provenienti dal servizio, rappresentato da una contribuzione in denaro, saranno impiegate alle spese inservienti alla Guardia-nazionale del Comune.

Art. 76. In ciascun Comune verrà installato per la Guardia-nazionale un Consiglio di amministrazione, incaricato di presentare annualmente al sindaco lo stato delle spese necessarie, e di vidimare i documenti giustificativi dell'impiego fatto delle somme ricevute. Questo stato sarà riveduto e discusso dal sottintendente del distretto, ed approvato dallo intendente in Consiglio d'Intendenza.

Un regolamento di esecuzione determinerà i modi onde un tal Consiglio dovrà comporsi, secondo la forza della Guardia nazionale di ciascun Comune.

Art. 77. Le spese della Guardia-nazionale sono:

1° il prezzo di acquisto de' tamburi;

2° il soldo de' bandisti, se ve ne sieno, ed il loro uniforme;

3° le riattazioni delle armi non a carico delle guardie-nazionali;

4° il prezzo di acquisto de' registri, della carta, delle matricole, dei biglietti di guardia ed altre minute spese di ufficio, necessarie al servizio della Guardia nazionale;

5° il soldo de' tamburi ed il loro uniforme;

6° le spese di ufficio necessarie per lo

stato-maggiore della Guardia-nazionale della città di Napoli;

7° l'illuminazione dei posti e corpi di guardia, ed il fuoco per essi nell'inverno;

8° un'assegnamento per le spese imprevedute.

Art. 78. Il solo Decurionato è giudice nel Comune della necessità delle spese di cui si parla nel precedente articolo.

Le spese della Guardia-nazionale di ciascun Comune, saranno a carico di esso Comune; quelle che potranno bisognare pe' battaglioni distrettuali, ove vengono uniti, rimarranno a carico della Provincia.

L'Amministrazione provinciale disporrà, verificherà ed approverà le suddette ultime spese, nei modi prescritti dalle leggi amministrative.

Art. 79. Le Guardie d'onore a cavallo rimarranno stabilmente organizzate secondo i decreti del 30 maggio, 21 settembre, 26 novembre 1833, e del 16 gennaio 1834.

Speciali regolamenti di esecuzione saranno emanati dal real Governo, per armonizzare il servizio delle Guardie di onore a cavallo, con quello delle Guardie-nazionali ne' suoi diversi incarichi.

Art. 80. Il real Governo determinerà l'epoca in cui dovrà procedersi alla nuova elezione de' graduati, ed alla novella organizzazione della Guardia-nazionale, secondo le norme indicate dalla presente legge; ma questa epoca non potrà esser protratta al di là di un anno, da computarsi dal giorno della pubblicazione di questa legge medesima.

Art. 81. La Guardia-nazionale dovrà somministrare degli uomini o dei distaccamenti, nei seguenti casi:

1° In caso d'insufficienza della Guardia di pubblica sicurezza e dei soldati di linea, dovrà somministrare il numero di uomini necessario a scortare da una città all'altra i convogli di danaro o di altre proprietà dello Stato; i condannati, gli accusati, o altri prigionieri; custodire le strade pubbliche, le prigioni, i bagni dei condannati e i pubblici stabilimenti; assicurare le operazioni della giustizia, e quelle dell'amministrazione, per la riscossione de' pubblici tributi.

2° Dare distaccamenti per soccorrere i Comuni, i Circondari e le Provincie vicine che si trovassero minacciati da sedizioni o sommosse, o da incursioni di ladri, fuorbanditi o da altri malfattori. In tali casi i distaccamenti della Guardia-nazionale in servizio ordinario saranno convocati ne' Distretti, dopo ordine del sottintendente; se dovessero uscir dal Distretto, dopo ordine dell'intendente; e con decreto del Re, qualora dovessero uscir dalla Provincia. Nondimeno, nei casi urgenti, e su dimanda scritta dal sindaco di un Comune in pericolo, i sindaci de' Comuni

limitrofi, senza distinzione di Provincia, e presa l'autorizzazione del giudice del Circondario, potranno dimandare al comandante della Guardia-nazionale del Comune che un distaccamento di essa si trasporti immediatamente sul luogo minacciato, salvo a renderne conto nel momento medesimo alle Autorità superiori.

In tutti i casi, i distaccamenti della Guardia-nazionale non cesseranno di dipendere dall'Autorità civile. L'Autorità militare non potrà prenderne il comando per la conservazione o il ristabilimento della tranquillità pubblica, se non per espressa delegazione e dimanda dell'Autorità amministrativa.

Art. 82. L'ordine in virtù, del quale la Guardia-nazionale dovrà fornire uomini o distaccamenti pei servizi indicati nei due precedenti articoli, esprimerà il numero d'uomini necessari per tali servizi.

Art. 83. Il sindaco, assistito dal comandante della Guardia-nazionale del Comune, formerà, nel ricevere l'ordine suddetto, il chiesto distaccamento, tra gli uomini iscritti nel piedilista del servizio ordinario, preferendo i celibi ed i più giovani.

Quante volte i distaccamenti delle Guardie-nazionali o le semplici guardie dovranno rimanere per più di 24 ore fuori del loro Comune, pe' suddetti servizi, ovvero anche nei loro Comuni, senza poter lavorare, riceveranno un'indennità di grana 20 al giorno, e saranno assimilati all'Esercito per gli alloggi, ed anche pei foraggi.

Percepiranno soltanto grana 10 qualora i viveri fossero loro somministrati in genere.

Art. 85. I distaccamenti non saranno tenuti fuori Comune, se non ad un servizio di 10 giorni, se richiesto dal sottintendente, di 20 se richiesto dall'intendente, e di 60 se richiesto dal Governo.

Art. 86. Quando, in conformità dell'articolo 81, la Guardia-nazionale dovrà somministrare del distaccamenti in servizio ordinario sugli ordini dei sottintendenti, degl'intendenti o del Governo, i castighi disciplinari saran determinati nel modo seguente:

Per gli ufficiali — 1° Gli arresti semplici, fino a 6 giorni;

2° Il biasimo, messo all'ordine;

3° Gli arresti di rigore con sentinella alla porta, per 6 giorni al più;

4° La marcia alla coda del distaccamento;

Pei sotto-ufficiali, caporali e guardie semplici — 1° La consegna al corpo di guardia per 6 giorni, al più;

2° Il biasimo, messo all'ordine, o letto sotto le armi, unito il distaccamento;

3° La prigione per otto giorni al più;

4° La marcia senz'armi, in mezzo ad un picchetto, nei movimenti del distaccamento.

Art. 87. I castighi degli arresti di rigore,

della prigione, del biasimo messo all'ordine, o letto sotto le armi, e della marcia, non potranno essere inflitti se non dal capo del distaccamento, o del corpo; gli altri castighi potranno venire comandati da qualunque superiore al suo inferiore, dandone parte, tra le 24 ore, di grado in grado, secondo la gerarchia.

Art. 88. In quanto ai trascorsi più gravi ed alle pene cui son soggetti, saranno seguite le norme determinate sì per le pene che per la giurisdizione nel titolo delle pene.

Art. 89. I Guardia-nazionali feriti o infermi, per causa di servizio, avranno diritto ai soccorsi, alle pensioni e ricompense accordate dalla legge ai militari in attività di servizio.

Art. 90. La Guardia-nazionale dovrà somministrare dei corpi distaccati per la difesa delle piazze forti, delle coste e delle frontiere del Regno, come ausiliari dell'Esercito attivo; questo servizio non eccederà la durata di un anno.

Art. 91. I Corpi distaccati non potranno esser tratti dalla Guardia-nazionale se non in virtù di una legge speciale, ovvero, in assenza delle Camere, da un decreto del Re, il quale verrà convertito in legge nella più prossima sessione.

Art. 92. La legge o il decreto in virtù del quale la Guardia-nazionale dovrà somministrare dei Corpi distaccati pel servizio di guerra, determinerà il numero d'uomini abbisognevola.

Art. 93. I Corpi distaccati verranno composti:

1° Dei guardia-nazionali che si presenteranno volontariamente, che saranno stimati atti al servizio attivo, e che non avranno più di 36 anni;

2° Dei giovani di 21 a 25 anni, che vorranno entrare volontariamente ne' corpi distaccati della Guardia-nazionale, e che saranno egualmente stimati atti al servizio attivo. Questi giovani non saran dispensati dalle leggi della reclutazione; ma il tempo durante il quale avran servito nei detti corpi distaccati sarà loro computato in deduzione del loro servizio nell'Esercito, se più tardi vi fossero chiamati. Nell'ammissione di questi giovani si seguiranno le medesime norme, e si esigeranno i medesimi documenti e condizioni che nell'ammissione dei volontari nell'Esercito.

Art. 94. La scelta delle guardie-nazionali pe' corpi distaccati sarà fatta dal Consiglio di organizzazione al servizio ordinario, tra tutti gl'iscritti su i piedilista, tanto del servizio ordinario, come del servizio straordinario nel seguente ordine:

1° I celibi; 2° i vedovi senza figli; 3° i maritati con figli; 4° i maritati senza figli.

Art. 95. Per la classe dei celibi, i contin-

genti verranno ripartiti proporzionalmente al numero di uomini rimasti celibi di ciascun anno, dai 25 a 35 anni, incominciando dai più giovani. In ciascuna delle altre classi i chiamati si sceglieranno tra quelli che avranno dai 25 ai 35 anni, incominciando dai più giovani, e proporzionalmente al numero disponibile di ciascuna classe. Ove non si raggiungesse il numero voluto pel contingente, il di più verrà scelto tra i maritati con figli, sino all'età di 35 anni. Tra i maritati con figli si comincerà dal chiamare coloro i quali ne avranno un numero minore, o sieno più capaci di lavoro (non contando in questi i figli maritati) e coloro che appartengono a famiglie più agiate o meno povere.

Art. 96. Il primo nato di orfani minori di padre e di madre, il figlio unico, il primo nato del figlio, ed in mancanza di questi il nipote, o il primo nato del nipote di una donna attualmente vedova di un padre cieco o settuagenario, prenderanno posto nella chiamata al servizio de' Corpi distaccati tra i maritati senza figli ed i maritati con figli.

Art. 97. Il Consiglio di revisione è chiamato a deliberare e decidere tutti i richiami che potranno farsi avverso la scelta dal Consiglio di organizzazione al servizio ordinario.

Art. 98. Non sono atti al servizio militare dei Corpi distaccati:

1° I guardia nazionali che non avranno la statura voluta dalla legge di reclutazione;

2° Quelli che per infermità dimostrate sono impropri al servizio militare.

Art. 99. L'attitudine al servizio sarà giudicata da un Consiglio di revisione, il quale verrà unito nel luogo dove dovrà formarsi il battaglione, e sarà composto di 7 membri:

Dall'intendente presidente, o dal segretario generale, ovvero da un consigliere d'Intendenza che egli delegherà; da due membri del Consiglio di organizzazione, prescelti e nominati dall'intendente; dall'uffiziale destinato a comandare la forza da unirsi; dal sindaco, e da un decurione scelto dal Decurionato del Comune ove dovrà unirsi la suddetta forza.

Art. 100. I Consigli di revisione saranno giudici de' motivi di esenzione, relativi al numero ed attitudine de' figli.

Art. 101. Il guardia-nazionale il quale abbia cambio nell'Esercito non è esentato dal servizio nei Corpi distaccati; non pertanto non sarà chiamato se non dopo i vedovi senza figli.

Art. 102. Un guardia-nazionale scelto pei Corpi distaccati potrà farsi sostituire da un cittadino non scelto, che abbia da 21 a 36 anni, che sia celibe ed atto al servizio; di che sarà giudice il Consiglio di revisione. In caso di diserzione, il sostituto risponderà pel sostituto, marciando esso medesimo, o provvedendo ad una nuova sostituzione.

Art. 103. Qualora un guardia-nazionale, portato sul piedilista del servizio ordinario, avrà messo un cambio di un Corpo distaccato, non sarà perciò disobbligato dal servizio ordinario.

Art. 104. Se il numero degl'iscritti nel servizio ordinario pe' distaccamenti fatti divenisse scarso pel servizio interno del Comune, ed in qualunque caso urgente e speciale, una parte o tutti gl'iscritti nel servizio straordinario verranno chiamati pel servizio ordinario, non esclusi quelli che avran preferito il pagamento mensile al servizio. In questo caso questi ultimi non saranno tenuti al mensile pagamento. Quando il bisogno cesserà i suddetti guardia-nazionali ritorneranno nelle loro abituali condizioni.

Art. 105. I corpi distaccati della Guardia-nazionale (in seguito di un decreto del Re) potranno essere organizzati in battaglioni e reggimenti.

Art. 106. Nella prima organizzazione i corporali e sotto-uffiziali, i tenenti, i sotto-tenenti e gli alfieri saranno eletti dalle guardia-nazionali; i forieri ed i sergenti maggiori, proposti dai capitani, saranno nominati dai capi del Corpo. Gli uffiziali contabili, i cappellani, i chirurghi, gli aiutanti-maggiori, i capitani e gli uffiziali superiori verranno nominati dal Re.

Gli uffiziali di nomina regia potranno esser presi indistintamente nella Guardia-nazionale, nell'Esercito e tra militari in ritiro.

I Corpi distaccati della Guardia-nazionale, come ausiliari dell'Esercito, sono assimilati pel soldo e le prestazioni in genere di qualunque sorta, all'Esercito di linea. Un decreto del Re determinerà le prime messe, le masse e gli accessori dei soldati.

Art. 108. È permesso di cumulare, durante il servizio nei Corpi distaccati della Guardia-nazionale, il soldo di attività che in essi si percepirà col soldo di ritiro o pensioni dei quali pria si godeva.

Art. 109. Allorquando i Corpi distaccati di Guardia-nazionale verranno organizzati, saranno sottomessi alla disciplina militare, esclusa però sempre dalle pene quella delle battiture. Nondimeno ove i guardia-nazionali rifiuteranno di obbedire alla requisizione, non saranno puniti se non di prigionia, la quale non potrà eccedere i due anni; ed allorquando abbandonassero il Corpo senza permesso, e fuori della presenza del nemico, saranno puniti di tre anni al più di prigionia.

Art. 110. La Guardia-nazionale, non vivendo unita ed in quartiere, e perciò, non adempiendo se non ai servizi d'armi sotto la direzione dell'Autorità civile non può esser responsabile innanzi ai suoi capi se non dei doveri inerenti al servizio d'armi, e non può esser punita se non pei mancamenti a questi doveri.

Art. 111. Nondimeno, quante volte, anche fuori servizio, mancasse ai suoi capi di grado in grado, per effetto di fatti derivanti in qualunque modo e relativi al servizio d'armi, sarà punibile coi medesimi castighi e le medesime pene. In tutti i casi, sia in servizio, sia fuori servizio, debbe rispetto e deferenza ai suoi capi, di grado in grado, dal caporale al generale comandante.

Art. 112. Per qualunque altro reato la Guardia-nazionale è sotto l'impero della legge comune, salvo le misure disciplinari.

Art. 113. La Guardia-nazionale, qualora sarà formata in Corpi distaccati, presso l'Esercito attivo, verrà sottomessa al Codice punitivo militare, salvo i temperamenti nelle pene di alcuni reati militari come è stabilito nell'art. . . .

Art. 114. I Consigli di disciplina sono istituiti per pronunziare su tutte le trasgressioni contro la disciplina, che potranno commettere i Guardia-nazionali, inviati innanzi di loro, ne' modi determinati dalla presente legge.

Art. 115. Vi sarà un Consiglio di disciplina:

1° per le compagnie o sezioni di compagnie di ciascun Comune;

2° per i battaglioni e reggimenti della città di Napoli, e per quelli delle altre città o distretti, ove un decreto del Re abbia riunite le compagnie della Guardia-nazionale in battaglioni o reggimenti.

Art. 116. Il Consiglio di disciplina, in ciascun Comune, sarà composto dal sindaco, da due decurioni a ciò delegati dallo stesso decurionato, da un ufficiale e da un sotto-ufficiale della Guardia-nazionale del Comune medesimo. Un'altro ufficiale o sotto-ufficiale della stessa Guardia-nazionale vi eserciterà le funzioni di relatore.

Art. 117. Il Consiglio di disciplina del battaglione o del reggimento sarà composto di sette giudici. Cioè, ne' reggimenti: dal colonnello o tenente colonnello, presidente; e nei battaglioni isolati, dal maggiore, presidente; da un capitano, da un tenente, sotto-tenente o alfiere, da un sergente, un caporale e da due guardie-nazionali.

Art. 118. Nelle città le quali avranno uno o più reggimenti, sarà nominato un Consiglio speciale di disciplina per giudicar gli ufficiali superiori, e gli ufficiali di stato-maggiore non soggetti alla giurisdizione dei Consigli di disciplina sopra indicati.

Il Consiglio di disciplina che dovrà giudicare gli ufficiali superiori e gli ufficiali di stato-maggiore sarà del pari composto di sette giudici, cioè: un colonnello presidente, due maggiori, due capitani, e due tenenti, sotto-tenenti o alfiere.

Art. 119. Quando l'imputato sarà ufficiale, due ufficiali del grado dell'imputato verranno

chiamati nel Consiglio di disciplina, in luogo degli ultimi due membri.

Se venisse in giudizio un maggiore, l'intendente indicherà, per via di sorteggio, due maggiori dei reggimenti o dei Distretti della Provincia, per prender parte al Consiglio; ed in mancanza di questi due, dei capitani i più antichi del battaglione cui non appartiene lo imputato.

Art. 120. Il Consiglio si unirà nel capoluogo del Distretto, ovvero nelle città le quali avessero battaglioni o reggimenti.

Art. 121. In ogni Consiglio di disciplina vi sarà un relatore, capitano o tenente; ed un segretario, tenente, sotto-tenente o alfiere. Nelle città che avranno più reggimenti verranno nominati un relatore ed un segretario sostituto, di gradi inferiori al relatore ed al segretario.

Art. 122. Il sotto-intendente sceglierà i relatori e segretari, ed i loro sostituti, su terna presentata da' colonnelli, ove la Guardia-nazionale sarà formata in reggimenti, e dai maggiori ove si trova formata in battaglioni.

Art. 123. I relatori ed i loro sostituti, i segretari ed i loro sostituti verranno nominati per cinque anni, e potranno esser confermati.

L'intendente, previo rapporto dei sindaci e de' capi dei Corpi, potrà dimetterli, procedendo immediatamente alle nuove nomine nel modo indicato.

Art. 124. I Consigli di disciplina sono permanenti. Non potranno giudicare con meno di cinque giudici presenti. I giudici saranno rinnovati dopo sei mesi di servizio; benvero, quante volte per sostituirli mancassero gli uffiziali dei gradi richiesti, quei che dovrebbero cessare rimarranno. I presidenti sono compresi in questa disposizione.

Art. 125. Il sindaco del capoluogo del Distretto o della città, assistito da due decurioni e dal colonnello del reggimento, o dal maggiore del battaglione presso i quali dovrà formarsi il Consiglio di disciplina, formerà dal piedilista del servizio ordinario, una lista o specchio generale, per grado e per età, di tutti gli uffiziali, sotto-uffiziali e caporali del battaglione, o del reggimento, e di un numero doppio di guardie-nazionali semplici relativamente al numero di tutti i suddetti gradi computati insieme.

Questo specchio verrà firmato e vidimato da essi, e sarà affisso nei locali ove si unirà il Consiglio, perchè ciascun guardia-nazionale possa esserne istruito.

Art. 126. I giudici di ciascun grado ed i guardia-nazionali giudici verranno chiamati ad esercitare il loro ministero, secondo l'ordine col quale sono portati sullo specchio.

Art. 127. Qualunque guardia-nazionale sarà stato condannato tre volte da' Consigli di disciplina, ovvero da' Tribunali per colpe

correzionali, sarà cassato per un anno dallo specchio destinato a formare il Consiglio di disciplina; in caso di recidiva ne sarà escluso definitivamente.

Art. 128. Il Consiglio di disciplina sarà chiamato a deliberare, per mezzo del rinvio che il capo del Corpo gli farà di tutti i rapporti, processi verbali o istanze, le quali dimostrino i fatti che possono dar luogo a giudizio.

Art. 129. Le istanze, i rapporti ed i processi verbali verranno indirizzati all'ufficiale relatore, il quale farà citare l'imputato per la più prossima tornata del Consiglio.

Il segretario terrà registro degli ora detti documenti. La citazione sarà portata nel domicilio dell'imputato da un usciere municipale a ciò destinato permanentemente dal sindaco del luogo ove risiede il Consiglio.

Art. 130. Il relatore darà conoscenza al sindaco de' documenti suddetti, il quale ne farà rapporto al sotto-intendente o intendente. Questi procederà alla composizione del Consiglio di disciplina, in quanto è relativo alla diversa composizione di esso, a tenore della diversità de' gradi, a' termini degli articoli 116 e 117.

Il presidente, sulla dimanda del relatore, convocherà il Consiglio, secondo il numero e l'urgenza degli affari.

Art. 131. In caso di mancanza, qualunque membro del Consiglio, quando non produce scusa legittima che lo dispensi, verrà condannato dal Consiglio a 10 carlini di ammenda, e verrà a lui sostituito l'ufficiale, sotto-ufficiale, caporale, o guardia-nazionale immediatamente dopo di lui iscritto nell'ordine dello specchio.

Art. 132. Non potranno far parte del Consiglio i parenti dell'imputato, fino al 3°, e gli affini fino al 2° grado civile, nè coloro i quali avranno introdotta l'istanza. Gli esclusi saranno sostituiti, ciascuno nel suo grado, da coloro che li seguono immediatamente negli specchi.

Art. 133. L'imputato comparirà in persona, o per mezzo di un procuratore legalmente da lui nominato, e potrà esser assistito da un difensore.

Art. 134. Ove l'imputato o il suo rappresentante non comparisse innanzi al Consiglio nel giorno e nell'ora determinata nella citazione, sarà giudicato in contumacia.

Art. 135. L'opposizione al giudizio contumaciale dovrà esser prodotta tra tre giorni dalla notificazione dell'intima, e potrà essere scritta in piede dell'originale di questa, a modo di semplice dichiarazione. Se l'opponente non comparisse nell'indicata tornata, o se non vi fosse opposizione, il giudizio contumaciale diverrà definitivo.

Art. 136. Sotto pena di nullità la istruzione

del processo innanzi al Consiglio sarà pubblica, del pari che le sue unioni. La polizia dell'udienza apparterrà al presidente, il quale potrà espellere o fare arrestare chiunque alterasse l'ordine. Se l'ordine fosse alterato da un delitto ne sarà formato processo verbale. L'autore del disordine verrà nel momento giudicato dal Consiglio, se sia un guardia-nazionale, e se la pena sia tra quelle che il Consiglio può pronunciare. In qualunque altro caso il colpevole, accompagnato dal processo verbale, sarà inviato al procurator generale della gran Corte criminale.

Art. 137. Il dibattimento innanzi al Consiglio sarà regolato nel seguente ordine.

Il segretario chiamerà l'affare. In caso di ricusa, il Consiglio delibererà. Il Consiglio accetterà la parola di onore del ricusato come prova di non trovarsi egli in caso di legittima ricusa. Se la ricusa è ammessa, il presidente chiamerà, secondo l'ordine dello specchio, i giudici supplenti per ciascun grado necessari per completare il Consiglio.

Se l'imputato eleverà quistioni di giurisdizione, il Consiglio delibererà sulla sua competenza, ed ove si dichiarasse incompetente, l'affare sarà rinviato innanzi a chi di dritto.

Il segretario leggerà il rapporto, il processo verbale o l'istanza coi documenti all'appoggio. Saranno in seguito intesi i testimoni chiamati sia dal relatore, sia dall'imputato, ove ve ne siano.

Sarà inteso l'imputato, ovvero il suo difensore. Il relatore riassumerà l'affare e darà le sue conclusioni.

L'imputato, o il suo procuratore o il suo difensore potranno replicare.

In ultimo il Consiglio delibererà in segreto e fuori della presenza del relatore, ed il presidente pronunzierà la sentenza.

Art. 138. Le sentenze nei Consigli di disciplina della Guardia-nazionale saranno eseguite dalla Guardia medesima ed a cura de' sindaci ove risiederà il condannato. Le sentenze saranno distese, comunicate nella medesima forma usata dai tribunali negli affari correzionali.

Art. 139. Contro le sentenze definitive dei Consigli di disciplina della Guardia-nazionale competerà il ricorso per annullamento alla suprema Corte di giustizia, soltanto per incompetenza o violazione di legge. Questo gravame, a pena di decadenza, dovrà esser prodotto fra giorni tre dall'intima della sentenza, e sospenderà gli effetti di essa.

La Suprema Corte, in caso di annullamento, rinvierà l'affare ad un'altro Consiglio di disciplina della medesima provincia o della medesima città.

Tutti gli atti d'istruzione, tutte le sentenze, decisioni o ricorsi formati ne' giudizi dei Consigli di disciplina saran dispensati dal bollo, e registrati *gratis*.

Art. 140. Il capo di posto, o il capo di un servizio armato, di qualunque grado superiore, non che il capo di posto, o di un servizio armato, di grado uguale ai guardia-nazionali messi sotto i suoi ordini, potrà imporre i seguenti castighi :

1° Un giro di sentinella di più di quello che dovrebbe, contro qualunque guardia-nazionale, il quale avesse mancato alla chiamata, o si fosse senza permesso allontanato dal posto, ovvero, trovandosi sotto le armi, avesse senza permesso abbandonate le righe;

2° La detenzione nella prigione del posto ove ve ne sia, e la detenzione nel locale medesimo del posto, ove manchi, contro qualunque guardia nazionale in servizio, il quale si ubriacasse, o che si rendesse colpevole di contumelie, di percosse, di disordini, di violenze o di provocazione al disordine; salvo il rinvio al Consiglio di disciplina, se la colpa comportasse una punizione più grave.

3° L'arresto e l'invio scortato al quartiere con rapporto ai superiori, contro qualunque guardia-nazionale il quale, non corretto dai primi castighi, seguitasse a turbare il posto o la tranquillità pubblica.

Il capo del Corpo, darà, secondo i casi, gli ordini necessari ed i castighi che crederà, nel limite delle sue facoltà, all'individuo così arrestato.

Art. 141. Tutti gli ufficiali potranno castigare i di loro inferiori di arresto semplice, da un giorno a tre, in caso d'insubordinazione in servizio o fuori servizio, quante volte l'atto d'insubordinazione derivi da fatti anteriori riguardanti il servizio. Tutti i sergenti e caporali potranno, per egual causa infliggere 24 ore di arresto semplice ai loro inferiori. Se l'atto d'insubordinazione fosse commesso con fatti preveduti dalla legge comune, rimarrà sempre salvo alla parte civile, o al Pubblico-ministero di valersi della legge comune. L'arresto semplice si espia rimanendo in casa propria non discontinuamente per tutto il tempo della sua durata.

Art. 142. Tutti gli ufficiali superiori potranno castigare con un giro di servizio di più, oltre quell'ò cui è tenuto, qualunque ufficiale, sotto ufficiale, caporale e guardia-nazionale il quale, essendovi comandato, avesse mancato al servizio.

Art. 143. Il capo del Corpo potrà infliggere il biasimo sia verbale, sia scritto all'ordine, a qualunque individuo del Corpo il quale avesse replicate volte commesso una delle suddette trasgressioni; ovvero a qualunque individuo del Corpo il quale, per la sua cattiva istruzione, e per la sua condotta sconvenevole compromette la dignità del Corpo.

Il biasimo verbale sarà espresso al colpevole sia dal capo medesimo del Corpo, sia da un ufficiale superiore da lui delegato.

Art. 144. Nella Città di Napoli, il generale comandante della Guardia nazionale potrà infliggere sino a tre giorni di arresto di rigore, da esparsi in un castello, a qualunque individuo di essa il quale, per via di fatto grave, avesse mancato di subordinazione sotto le armi, o avesse provocato i suoi compagni o i suoi superiori, o avesse distolto gli altri dall'obbedire; salva sempre l'applicazione della legge e della giurisdizione come, ove il caso sia da essa preveduto.

Art. 145. I Consigli di disciplina potranno, ne' casi seguenti, infliggere le pene qui sotto notate:

1° Il biasimo alla pubblica udienza, pronunziato dal presidente;

2° Gli arresti semplici, da 3 a 6 giorni;

3° Il biasimo messo all'ordine, e letto presente il colpevole, alla guardia montante;

4° Il castello, la prigione in quartiere o nel corpo di guardia, o gli arresti di rigore, con sentinella, da 3 a 6 giorni;

5° La privazione del grado;

6° La sospensione;

7° La espulsione dalla Guardia-nazionale;

Art. 146. Sarà punito col biasimo all'udienza l'uffiziale il quale avrà commesso una infrazione, anche leggiera, alle regole del servizio e della disciplina.

Art. 147. Sarà punito colla medesima pena scritta nell'ordine e letta, presente il colpevole, alla guardia montante, l'uffiziale il quale, in servizio o in uniforme, si comporterà in modo da offendere la disciplina della Guardia-nazionale, o l'ordine pubblico.

Art. 148. Sarà punito con arresti semplici, o con arresto di rigore, ovvero con la sospensione da 2 mesi a 6, secondo la gravità dei casi, qualunque ufficiale il quale, trovandosi in servizio, o fuori servizio, vestito di uniforme, abbia commesso le colpe seguenti:

1° La disobbedienza e l'insubordinazione;

2° La mancanza di rispetto, le parole offensive e gl'insulti verso gli uffiziali di un grado superiore;

3° Qualunque discorso oltraggioso verso un subordinato, o qualunque abuso di autorità;

4° Qualunque mancanza ad un servizio comandato, o l'abbandono del posto pria della muta, o il non presentarsi nel luogo di unione al battere della generale o della chiamata;

5° Qualunque infrazione alle regole del servizio.

Art. 149. Le pene indicate nell'art 145, in pari casi e secondo le circostanze, potranno essere inflitte ai sotto uffiziali, caporali e guardia-nazionali; per le semplici guardia-nazionali verrà, nei casi gravi, pronunziata la espulsione in luogo della sospensione.

Art. 150. Potrà esser punito della prigionia, per un tempo che non potrà eccedere 2 giorni, ed, in caso di recidiva, eccedere 6 giorni:

1° qualunque sotto-uffiziale, caporale o guardia-nazionale colpevole di disobbedienza e d'insubordinazione, o che, per la seconda volta, si fosse negato ad eseguire un servizio d'ordine e di sicurezza;

2° qualunque sotto-uffiziale, caporale o guardia-nazionale il quale, trovandosi di servizio, venisse ad ubbriacarsi, o si comportasse in modo da offendere la disciplina della Guardia-nazionale, o l'ordine pubblico. — Alla terza recidiva sarà pronunziata la espulsione;

3° qualunque guardia-nazionale il quale, trovandosi in servizio, avesse abbandonato il suo posto o le armi pria della muta; qualunque sentinella avesse abbandonato il suo posto sarà punito col massimo di detta pena.

Art. 151. Sarà privato del suo grado qualunque ufficiale, sotto-uffiziale o caporale il quale, dopo d'aver subito una condanna del Consiglio di disciplina, si renderà colpevole di una trasgressione la quale meriti la prigionia, se dalla prima condanna sia scorso meno di un'anno. — Potrà ugualmente esser privato del suo grado qualunque ufficiale, sotto-uffiziale o caporale, il quale avesse abbandonato il suo posto in circostanze meno o più gravi, a giudizio del Consiglio, pria della muta.

L'uffiziale, il sotto-uffiziale ed il caporale, privato del suo grado per condanna, non potrà venir rieletto se non all'elezione generale.

Art. 152. Il guardia-nazionale imputato di aver venduto a suo profitto o alienato in qualunque modo le armi e l'equipaggio affidategli dallo Stato, o da Comuni, sarà tradotto innanzi ai giudici ordinari, ed ai termini delle leggi comuni. — Verrà condannato in oltre alla restituzione, in favore dello Stato o del Comune, del prezzo delle cose involate.

Art. 153. Ogni guadagno illecito o mercimonio commesso a danno del servizio della Guardia-nazionale o di qualunque cittadino, relativo al servizio medesimo, verrà punito con la prigionia da 4 ad 8 giorni, e la recidiva con la espulsione dalla Guardia-nazionale, salvo le pene maggiori, in caso di reati preveduti dalla legge comune.

Art. 154. Qualunque guardia-nazionale venisse condannato anche correzionalmente per colpe prevedute dall'articolo... verrà espulso dalla Guardia nazionale.

Art. 155. Chiunque fa parte della Guardia-nazionale il quale, nello spazio di un'anno, avendo subito due condanne del Consiglio di disciplina, per essersi ricusato al servizio, ricadesse in simile colpa, sarà punito con gli arresti di rigore da 5 a 12 giorni.

Art. 156. I comandanti di corpo, di posto o di distaccamento della Guardia-nazionale, i quali si ricuseranno di obbedire alle richieste

de' magistrati o funzionari pubblici, i quali hanno diritto di fare agire la forza pubblica, o che avranno agito senza legale richiesta e fuori dei casi preveduti dalla legge, saranno accusati innanzi ai tribunali ordinari, e puniti secondo le prescrizioni della legge penale. L'accusa produrrà la sospensione, e la condanna della perdita del grado.

Art. 157. I capitani aiutanti maggiori ed i tenenti o alfieri quartier mastri sono punibili, per trasgressioni al servizio, con gli arresti semplici, o con gli arresti di rigore, inflitti da qualunque ufficiale superiore o generale della Guardia nazionale. — Ben vero l'arresto semplice non potrà eccedere 5 giorni, e quello di rigore tre giorni. — Potrà il generale della Guardia-nazionale in Napoli, il comandante delle armi nelle Provincie, ed il comandante di piazza nelle altre città di guerra, prolungar per grave causa, e su rapporto motivato del capo del corpo, l'arresto di rigore fino a 15 giorni. — L'arresto di rigore sarà espiato a norma dell'art. 302 dello Statuto penale militare.

Per reati più gravi verranno accusati presso i Consigli di guarnigione, e giudicati in conformità delle leggi militari. Gli aiutanti sotto uffiziali, i capi-banda, o capi-tromba, i caporali-tamburi, i tamburi o trombe ed altri assoldati, potranno esser puniti con la consegna al corpo di guardia, e con la prigione da tre a sedici giorni; cioè da' capitani fino a giorni cinque, dagli uffiziali superiori fino a giorni otto, dal colonnello fino a giorni dodici, dal generale fino a giorni sedici. — Per reati più gravi gli assoldati verranno tradotti innanzi ai tribunali ordinari, ed i militari innanzi ai Consigli di guarnigione, per esservi giudicati a norma delle leggi rispettive.

Art. 158. Rimangono abrogate tutte le disposizioni delle leggi, decreti e rescritti relativi alla organizzazione della Guardia-nazionale.

Rimangono abrogate tutte le leggi, decreti e rescritti relativi all'amministrazione, al servizio, alla disciplina, ed alla organizzazione giudiziaria e punitiva della Guardia-nazionale, in quanto siano contrari alla presente legge. — Napoli 28 luglio 1848 — Firmato, Ferdinando.

PER L'ABROGAZIONE DELLA LEGGE INTORNO AL DIVIETO TEMPORANEO DELLA ESTRAZIONE DELLA MONETA.

(Vedi F. 45)

Vista la legge del dì 20 aprile 1818 art. 11 così concepito: « Uniformemente alla nostra prammatica de' 16 gennaio 1805, ed al nostro decreto de' 24 ottobre 1815, sarà costantemente ed invariabilmente permesso di poter libe-

ramente estrarre dal nostro Regno qualunque somma in moneta effettiva in oro ed in argento, con cui venne permessa liberamente l'estrazione della moneta».

Veduta quella del dì 12 aprile 1848 art. 1. « La esportazione da' reali domini al di qua del faro di ogni specie di moneta, e verghe metalliche di oro e d'argento è provvisoriamente proibita » con cui venne temporaneamente vietata.

Considerando che l'anzidetto divieto si oppone alle leggi preesistenti, di tal che non altrimenti poteva farsi che con una nuova legge cui doveva concorrere l'attuale legislatura.

Che all'onde tali leggi, o sono dannose, o nella ipotesi più felice inutili. Dannose, imperciocchè l'estrazione della moneta presuppone una permutazione tra questa ed altri valori. Or se tal cambio fosse efficacemente impedito sarebbero impediti le permutazioni, merecè cui si adempiscono le obbligazioni contratte, o si legano convenzioni novelle inutili finchè il volume delle monete è tale che sfugge alle perquisizioni doganali.

Per gli anzidetti motivi la Camera propone il seguente progetto di legge.

Si dichiara come nulla, e non avvenuta la legge del dì 12 aprile 1848 contenente il divieto temporaneo della estrazione della moneta — Firmato Cacace.

(Vedi F. 46)

PROPOSTA DI LEGGE PER LA INSTALLAZIONE DEL GIURÌ NEI REATI DI STAMPA E DI STATO.

Della istruzione e del giudizio di accusa.

Art. 1. In tutti i reati di Stato e di stampa, eccetto quelli contro l'onore de' privati, ai quali sarà provveduto con altra legge, si giudicherà dalla Gran Corte criminale con le forme, e ne' modi stabiliti per ogni altro reato di sua competenza fino al giudizio di accusa.

Art. 2. Se l'imputato sarà dalla Gran Corte sottoposto ad accusa, s'eseguiranno tutte le disposizioni prescritte dalle leggi di procedura penale, dall'art. 166 sino all'art. 194, inclusivamente.

Art. 3. Il giorno appresso a quello in cui saranno compiuti gli atti fatti in esecuzione dell'art. 175, o il giorno appresso a quello in cui sarà scorso il termine stabilito nel detto articolo, sarà dal Presidente della Gran Corte criminale rilasciata un'ordinanza con la quale dichiarerà che l'accusato è rinviato al Giurì, e disporrà al tempo stesso la trasmissione di tutti gli atti, e di tutti gli oggetti che possono essere argomento di convinzione presso il Giurì medesimo.

Della capacità de' Giurati.

Art. 4. Possono esser Giurati tutti i cittadini i quali avendo compiuti gli anni 30 e non oltrepassati i 60, e non ricevendo soldo o pensione dal Governo, si trovino in una delle seguenti categorie:

- 1° Licenziati in dritto;
- 2° Professori di scienze, e belle lettere;
- 3° Soci d'Accademie, riconosciute dal

Governo;

4° Licenziati in medicina ed architettura.

Art. 5. Non potranno esser Giurati, non ostante che si trovino in una delle suddette categorie:

- 1° Gli ecclesiastici;
- 2° I membri delle Camere legislative;
- 3° Coloro che sottoposti ad un giudizio penale, di qualunque natura, ne siano stati condannati.

Della formazione delle liste de' Giurati.

Art. 6. Il Decurionato del Comune di ogni capoluogo di provincia, nel mese di dicembre d'ogni anno procederà alla formazione della lista dei Giurati, allegando in essa tutti coloro i quali domiciliavano nel Comune, ed hanno, giusta gli articoli precedenti, la capacità per essere Giurati.

Art. 7. Nel giorno 15 del mese di dicembre d'ogni anno la detta lista sarà pubblicata con affissi.

Art. 8. Ogni cittadino potrà reclamare contro la detta lista, sia per l'ammissione, sia per la esclusione di taluno.

Art. 9. Cotesto reclamo debb'essere prodotto tra i 15 giorni dalla pubblicazione della lista, e con istanza motivata diretta al Sindaco del Comune. Questi dovrà immantinentemente inviare la detta istanza al giudice regio del luogo, ove la lista si è pubblicata.

Art. 10. Il regio giudice, a cui è pervenuto il reclamo, inteso il reclamante e colui dell'ammissione o esclusione del quale si tratta, sentenzierà sommariamente, e, di officio, farà immantinentemente intimare la sua sentenza alle parti interessate.

Art. 11. Fra tre giorni dal dì della detta intima sarà permesso alle parti interessate di appellare, e il Tribunale procederà in detto appello, come in causa sommaria. Il regio Procuratore trasmetterà d'ufficio la sentenza del Tribunale al Sindaco del Comune.

Art. 12. Scorsi 15 giorni dall'affissione delle liste, rimarranno esse ferme in tutte le parti non impugnate, e per queste s'eseguirà la sentenza del Tribunale civile.

Della convocazione del Giurì.

Art. 13. Rilasciata dal Presidente della Gran Corte l'ordinanza di cui è parola nello art. 3, il pubblico Ministero ne darà notizia al Sindaco del Comune, e cotesto avviso imporrà l'obbligo a costui di convocare nel giorno appresso il Decurionato.

Art. 14. Riunito il Decurionato, si procederà a porte aperte al sorteggio di 32 nomi, tra quelli che sono segnati nella lista dei Giurati. Se tra questi nomi ci fosse qualche parente o affine dell'accusato o del pubblico Ministero, inclusivamente sino al quarto grado, di alcuno che fosse fuggitivo per mandato speditogli dalla giustizia punitiva, o condannato, non se ne avrà conto e sarà rimpiazzato con nuovo sorteggio.

Art. 15. Dei nomi sorteggiati se ne formerà una lista sottoscritta dal Sindaco, dai Decurioni e dal Cancelliere comunale, la quale sarà tosto inviata al Presidente della Gran Corte criminale. Costui disporrà che sia essa nel giorno appresso notificata all'accusato, al pubblico Ministero, ed a' Giurati. Colla medesima notificazione saranno avvertiti l'accusato, il pubblico Ministero e i Giurati del giorno in cui sarà trattata la causa, che sarà di dritto il terzo dì, dopo quello in cui sarà stata eseguita la suddetta intima.

Delle ricuse.

Art. 16. Nel giorno prefinito, aperte le porte della sala d'udienza, il Presidente disporrà l'ingresso del pubblico Ministero, dell'accusato e del suo difensore. Dopo di ciò si leggerà la lista de' Giurati eletti.

Art. 17. Data lettura della lista, il pubblico Ministero potrà ricusarne 8 senz' allegare motivi; l'accusato ed il suo difensore potranno ricusarne 12 senz'addurre motivi. La ricusa sarà prima esercitata dal pubblico Ministero e poi dall'accusato.

Art. 18. Se, esercitata la ricusa, il numero de' Giurati resterà maggiore de' 12, si estrarranno a sorte i 12 che debbono costituire il Giurì.

Art. 19. Se le ricuse proposte dal pubblico Ministero e dall'accusato riducono il numero de' Giurati a meno di 12, si sorteggeranno dal Presidente 5 Giurati per ognuno che ne manchi, e di questi cinque uno potrà esser ricusato dal pubblico Ministero ed un altro dall'accusato. In tal guisa continuerà il sorteggio finchè non sarà compiuto il numero de' 12 Giurati.

Art. 20. Siccome saranno estratti dall'urna i nomi di coloro che debbono completare il numero de' 12 Giurati così saranno immanenti invitati ad intervenire.

Art. 21. Se nella stessa causa vi fossero più

accusati, potranno essi procedere di accordo alle ricuse, o anche separatamente: in questo caso ciascuno potrà ricusarne un numero uguale all'altro, nè si potrà in nessun caso eccedere il numero delle ricuse definite nei precedenti articoli.

Art. 22. Completato il numero de' Giurati, presteranno essi l'un dopo l'altro il seguente giuramento: « Giuro innanzi a Dio ed alla Patria, di esaminare con ogni scrupolo l'accusa proposta contro N. N., e di adempire esattamente ai doveri del mio ufficio. Giuro di esser saldo contro qualunque insinuazione favorevole o avversa all'accusato, e di dare il mio voto secondo l'intimo sentimento della mia coscienza, con l'imparzialità e la fermezza che si addicono ad un uomo onesto e libero. »

Della pubblica discussione.

Art. 23. La discussione delle prove e di tutte le dimande che fa il Ministero pubblico, nel corso della medesima, debbe esser fatta innanzi a tutt'i Giurati che debbono pronunziar sull'accusa e a porte aperte. Il Ministero pubblico, l'accusato ed il suo difensore debbono esservi presenti.

Art. 24. È permesso di discutere a porte chiuse una causa, quando la discussione in udienza pubblica possa offendere il buon costume, o cagionare scandalo e gravi inconvenienti. È però necessario che questa condizione di fatto sia unitamente riconosciuta da' 12 Giurati. Quando ciò avverrà, il Presidente, prima di procedere ad ogni altro atto, disporrà che sia redatta dal cancelliere la deliberazione corrispondente, che sottoscritta da tutti i Giurati, sarà inviata al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 25. È in facoltà del Presidente il disporre per motivi gravi che una persona sia ascoltata nella discussione in presenza delle parti e fuori la presenza del pubblico.

Art. 26. Se l'accusato, il querelante, o un testimone non parli la lingua italiana, il presidente, a pena di nullità, destinerà di ufficio un interprete.

Art. 27. L'interprete non può mai essere scelto fra i giudici, nè fra i testimoni, nè fra gli uscieri o altri individui addetti al servizio della Cancelleria. Debbe aver almeno l'età di anni 18 compiuti.

Art. 28. Le parti, prima che cominci l'esame, possono ricusare l'interprete nominato. Il Giurì delibererà sulla ricusa e prevarrà l'opinione sostenuta dal maggior numero dei voti.

Art. 29. Se l'accusato, o il querelante, o il testimone sia sordo-muto e sappia scrivere, le domande e le osservazioni dovranno farsigli per iscritto, ed egli risponderà per iscritto. Le domande e le risposte saranno lette

pubblicamente dal Cancelliere. Se non sappia scrivere, il Presidente nominerà di ufficio, per interprete, una persona che abbia familiarità con lui. All'accusato, al querelante, al testimone, che sia semplicemente muto e non sordo, si dirigeranno le dimande, come ad ogni altro accusato e testimone. Egli risponderà in iscritto se sappia scrivere, e se non sappia scrivere gli si destinerà un interprete, a pena di nullità.

Art. 30. Se l'accusato finga di esser muto, o ricusi di rispondere, il Presidente lo ammonirà. Se persiste nella sua finzione, ove il Giurì attesterà unanimamente, cioè, potrà la Corte di giustizia per questo solo fatto, condannarlo da uno sino a tre giorni di detenzione.

Art. 31. Se l'accusato turbi l'ordine e la decenza dell'udienza pubblica con ingiurie, con minacce, o in qualunque altra maniera, e non sia docile a' richiami del Presidente, il pubblico Ministero potrà richiedere, ed il Giurì, s'è unanime, disporre che sia allontanato dalla pubblica udienza, e che il giudizio si prosegua col' intervento del solo difensore; salvo ne' casi particolari le pene maggiori stabilite dalle leggi.

Art. 32. Nel corso della discussione, non possono variarsi i Giurati: la decisione non può proferirsi che da coloro che hanno assistito a tutte le udienze della discussione pubblica, a pena di nullità.

Art. 33. Se non sarà possibile compiersi la discussione pubblica in una sola tornata, e qualche giurato sia nella impossibilità assoluta di recarvisi il giorno seguente, si supplirà alla sua mancanza come nell'articolo 9, e la discussione sarà ricominciata.

Art. 34. La discussione è diretta dal Presidente.

Art. 35. In tutto il corso della pubblica discussione, il Ministero pubblico, l'accusato, e la parte civile potranno fare le dimande che crederanno convenienti, rivolgendosi all'uopo al Presidente.

Art. 36. Il Presidente comincia la discussione dall'interrogare l'accusato del suo nome, cognome, età, patria, condizione, domicilio: lo avvertirà a prestare a quanto si fa tutta la sua attenzione, e ch'egli ha il dritto di dedurre tutto ciò che reputa utile alla propria difesa.

Art. 37. Il pubblico Ministero legge poscia l'atto di accusa, e l'ordinanza di rinvio innanzi al Giurì.

Art. 38. Il Cancelliere legge l'istanza dell'offeso, se trattasi di reato in cui questa è necessaria pel procedimento. Quando l'offeso siasi costituito parte civile, legge l'atto della sua intervento.

Art. 39. Il pubblico Ministero e la parte civile possono quindi riassumere e spiegare i loro atti.

Art. 40. In seguito il Presidente, chiarendo, se occorrerà, all'accusato l'accusa che gli è fatta, lo inviterà a dare le sue discolpe. Questo non sarà mai obbligato a prestar giuramento.

Art. 41. Di poi il pubblico Ministero, la parte civile, e l'accusato, faranno leggere successivamente le liste dei testimoni che dovranno essere esaminati.

Art. 42. Le dette liste non potranno contenere che i nomi di quei testimoni i quali sieno stati almeno 24 ore prima del loro esame indicati con la designazione della loro professione, e del loro domicilio dal pubblico Ministero e dalla parte civile all'accusato, e viceversa. Quindi ciascuno di essi si potrà opporre all'udizione di un testimone, il quale non sia stato indicato 24 ore prima dell'esame, in conformità del presente articolo.

Art. 43. Potrà nondimeno il Presidente nel corso della pubblica discussione, scorgendo la necessità, e l'utilità di udire altri testimoni chiamarli all'udienza, spedendo purchè sia necessario, un mandato di accompagnamento. I testimoni così chiamati non prestano giuramento, e le loro deposizioni terranno luogo di semplici indicazioni.

Art. 44. Lette le liste de' testimoni, il Presidente interpellerà il pubblico Ministero, la parte civile, e l'accusato s'essi abbiano ripulse a presentare

Art. 45. A pena di nullità non possono essere ammessi a deporre nella pubblica discussione:

1° Gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, e le sorelle di 2° grado, il marito o la moglie dell'accusato, o di uno degli accusati presenti e sottoposti alla medesima pubblica discussione.

2° I difensori delle parti sui fatti, la cui scienza dipenda dalla fiducia che le parti stesse hanno risposta nel loro patrocinio.

Art. 46. La nullità nascente dalla violazione del divieto dell'articolo precedente debbe essere opposta prima dello esame del testimone in pubblica discussione, altrimenti rimane coverta dal silenzio.

Art. 47. Ogni altra eccezione toglie al testimone la facoltà d'intervenire nella discussione pubblica, nè lo fa cancellare dalla lista, ma entra soltanto nel calcolo della fede della sua deposizione.

Art. 48. Coloro che, per decisione o sentenza, non possono essere ammessi a deporre in giudizio, faorchè per dare semplici indicazioni o spiegazioni, debbono essere nella nota espressamente indicati con questa qualifi.

Si ritengono gli articoli 244 sino a 271 della proc. pen

Art. 49. Compiuto l'esame delle pruove, il Presidente riassumendo l'affare, ricorderà le prove sviluppate *pro* e *contra* dell'accusato.

Quindi proporrà la quistione nei seguenti termini :

Tizio è colpevole di aver commesso il tale reato, con le tali circostanze ?

Potrà pure proporre due separate quistioni, una pel fatto principale, e l'altra per le circostanze che l'accompagnano.

Se si tratti di più misfatti, le quistioni saranno distinte. Se l'accusato è minore di 16 anni il Presidente proporrà la seguente quistione: *ha Tizio agito con discernimento?* Allorchè l'accusato avrà proposto per scusa un fatto riconosciuto come tale dalla legge, il Presidente eleverà la seguente quistione: *Costa il tale fatto?*

Art. 50. Stabilite dal Presidente le quistioni e scritte, saranno esse insiem con tutti i documenti, e gli oggetti di convinzione recate nella stanza delle deliberazioni.

Art. 51. Proposte dal Presidente le quistioni e trasmesse nella stanza delle deliberazioni, i Giurati si recheranno quivi. Sceglieranno essi tra loro un Direttore con squittinio segreto, ed un Segretario. Il primo avrà il carico di regolare la votazione: il secondo di prender notamento del risultato.

Art. 52. I Giurati non potranno uscire dalla Camera delle deliberazioni se non dopo di aver pronunziata la loro deliberazione. Parimenti è vietato ad ogni altro di entrarvi.

Art. 53. Rilette dal Direttore del giuri le quistioni proposte dal presidente, ciascun giurato dovrà rispondere. Essi risponderanno con l'ordine che hanno ottenuto dal sorteggio.

Art. 54. Se al giurato non costi del fatto, o non sia convinto che l'accusato l'abbia commesso, risponderà: *L'accusato non è colpevole.* In questo caso il Giurato non deve rendere altra risposta.

2° Se al Giurato costi del fatto, ed è convinto che l'accusato ne sia stato l'autore o il complice, dirà: *L'accusato è colpevole di aver commesso il tal fatto con tali circostanze, o senza tali circostanze.*

3° Risponderà pure il Giurato, affermando o negando, alla quistione intorno al discernimento, ed all'altra intorno al fatto della scusa.

Art. 55. Per la deliberazione di colpevolezza si richiede il concorso di 9 voti. Quando ciò non si verifica prevale l'avviso favorevole all'accusato.

Art. 56. Fatta la deliberazione, i Giurati usciranno nella pubblica udienza ove, ripreso da ciascuno il suo posto, il Direttore del Giuri passerà la deliberazione nelle mani del Presidente. Questi, chiamati prima due Giudici della G. C. criminale, i quali gli sederanno accanto, leggerà la detta deliberazione ad alta voce: dopo di che i giurati si sciolgono.

Art. 57. Allorchè l'accusato sarà stato dichiarato non colpevole, il Presidente lo di-

chiarerà sciolto dall'accusa, ed ordinerà che sia posto in libertà, purchè non debba rimanere arrestato per altra causa.

Art. 58. Allorchè l'accusato sarà stato dichiarato colpevole, il P. M. farà la sua requisitoria per l'applicazione della pena. Quindi sarà data la parola all'accusato, ed al suo difensore.

Art. 59. Sull'applicazione della pena è interdetto alla parte civile di parlare.

Art. 60. Finite le arringhe la Corte di giustizia rientrerà nella camera delle deliberazioni. Se il fatto del quale l'accusato è stato dichiarato colpevole non è vietato dalla legge, la Corte pronunzierà l'assoluzione del colpevole.

Art. 61. Allorchè sarà stato dichiarato costare un fatto di scusa, la Corte pronunzierà secondo la legge.

Art. 62. Tornata la Corte di giustizia nella pubblica udienza e data lettura della sua decisione, il Presidente nel caso che sia condannato, proporrà la quistione intorno a' danni ed interessi pretesi dalla parte civile. All'uopo inviterà a parlare la parte civile, e l'accusato.

Art. 63. Se la Corte non crederà bastantemente istruita la causa intorno a' danni ed interessi, potrà rinviare la parte innanzi a' giudici civili. Se la causa è sufficientemente istruita vi pronunzierà.

Art. 64. Se la dichiarazione del Giuri importa condanna dell'accusato, ed alla Corte di giustizia sembrasse che il convincimento del Giuri sia evidentemente erroneo, potrà la detta Corte farne rapporto al Ministro di grazia e giustizia per provocarne la grazia. Questa misura non può esser presa altrimenti, che di ufficio. Il detto rapporto non impedirà, nè sospenderà la pronunziatione della Corte di giustizia sulla pena, e la sua esecuzione.

Art. 65. Per la notazione e pubblicazione della decisione della Corte di giustizia s'eseguiranno tutte le disposizioni della procedura penale.

Art. 66. In quanto al ricorso in Corte Suprema si eseguiranno le regole stabilite nelle leggi di procedura penale.

Art. 67. Se l'imputato si renderà contumace, si procederà a norma di quanto è stabilito nelle leggi di procedura penale, intorno ai giudizi contumaciali, e solo quando, presentatosi il reo, torneranno nel nulla gli atti fatti precedentemente, avrà luogo l'applicazione della presente legge.

Art. 68. Ne' reati di Stato, oltre le persone comprese nelle categorie designate nell'art. 4 potranno pure esser giurati nelle provincie coloro che posseggono una rendita annua di duc. 150, e nella capitale di duc. 250.

Art. 69. Procedendosi al sorteggio, giusta

l'art. 14, dei reati di Stato, si sorleggeranno 36 giurati.

Art. 70 Il dritto di ricusa, concesso allo imputato dall'art. 17, ne' reati di Stato, si estende sino a poterne ricusare 16 senza addurne motivi.

Art. 71. Ne' reati di Stato saranno pure osservate le disposizioni contenute nell'articolo 195 fino all'art. 217 della procedura penale.

Art. 72. Quante volte, nei reati politici, paresse alla Corte di giustizia evidentemente erroneo il convincimento dei giurati, nel farne rapporto al Ministro di grazia e giustizia, giusta l'art. 62, sospenderà la esecuzione della condanna. — Il deputato — Pisanelli.

RAPPORTO DEL DEPUTATO IMBRIANI RELATORE DELLA COMMISSIONE PER LA PROPOSTA DI LEGGE INTORNO ALLA GUARDIA NAZIONALE.

(Vedi F. 56)

Signori, la vostra Commissione per la legge della Guardia Nazionale mi ha eletto relatore a voi delle sue meditazioni sopra un gravissimo subbietto. Voi conoscete che ella avea quasi compiuto il lavoro di una proposta, quando il ministero si piacque di presentare una sua proposizione sulla stessa materia alla vostra approvazione. Voi senza valervi dell'ordine regolamentare ed esercitando quella latitudine di prudente arbitrio che vi assente il vostro diritto, reputaste opportuno di commettere la disamina della proposta ministeriale alla Commissione stessa. Allora seri dubbi sorsero nell'animo dei miei colleghi, se si trovasse già esercitato dalla Camera con la nomina di una Commissione a ciò il diritto di iniziativa della proposizione di legge, il quale spetta alle tre branche concorrenti del potere legislativo; e nell'ipotesi che ciò non fosse, se trovandosi a modificare ed emendare la proposta ministeriale in parti sostanziali e vitali, potesse rigettarsi in massa, e fare noi nel corso della presente sessione un'altra proposta, ovvero si dovesse presentare una contro-proposta e procedere per via di amendamenti alla riforma della proposta del governo.

La Commissione fu uniforme nel pensiero che l'esercizio della iniziativa era preoccupato da chi prima presentava in realtà la proposta ad una delle due Camere, non da chi avea solo dimostrato il volere e cominciato a lavorar sopra una legge ed anche menata quasi a termine. Oltredichè facilmente si potrebbe impedire al governo di prender l'iniziativa in qualunque maniera di legge, se a prenderla bastasse la nomina di una Com-

messione per crear siffatte leggi. D'altra parte i pubblicisti sono concordi nel professare che il governo è condizionato per forma che può più agevolmente presentare una proposta accettabile, stante il maggior tempo e la pratica profonda e diretta che ha nella vita organica ed esplicativa dello Stato, di quello che non sia una riunione di uomini più atta a discutere il fatto che a crearlo. Sono del pari unanimi nello scorgere più utile alle rappresentanze la via dello esame e della emenda, dove l'acume dei singoli può condurre a maturazione possibile perfezione il lavoro governativo, essendo condizione più favorevole quella di giudicare che di essere giudicati; il che non avverrebbe, ove si ammettesse troppo lievemente l'opposto sistema.

Sulla seconda quistione noi portammo la nostra più matura e severa indagine; perciocchè taluni opinavano che fosse lecito nel corso della medesima sessione presentare un progetto novello di legge, quando un primo fosse stato rigettato in massa. E di vero l'articolo 40 dello Statuto che si crede a ciò contrario, pur non sembra tale ove si ponga mente che codesto articolo contempla il caso di un progetto, su cui abbia dissentito l'altra Camera, laddove dissenso ora non vi è punto: dippiù, l'articolo ragiona del medesimo progetto che non sia presentabile nella medesima sessione, ma non di un novello progetto sulla materia stessa. Ora essendo codesto articolo restrittivo delle intrinseche e native facoltà delle Camere, non può essere esteso per interpretazione a casi diversi da' contemplati ed espressi, essendo questo fondamentale canone di logica così applicabile al privato come al pubblico diritto. — Per l'opposito si faceva osservare che o una proposta si rigetta per la materia in massa, o per il modo come è trattata e per le disposizioni speciali: che l'art. 40 parla di *contenuto* di un progetto: dunque abbraccia entrambi i casi. D'altra banda, se la proposta presentata è da ripudiarsi per la materia, allora è chiaro, che la stessa materia non può presentarsi alla Camera nel corso della medesima sessione, perciocchè tornerrebbe lo stesso che o far opera vana e sporre il proponente a novello rifiuto, o almeno accagionare di precipitanza di giudizio l'assemblea con evidente disdoro dopo una discussione solenne: ed in ciò la storia parlamentare offre continui e splendidi documenti, seguitamente nella quistione del traffico dei Negri in Inghilterra e in quella sulla pena di morte in Francia, proposizioni giammai non rinnovate nel corso di una sessione.

Se poi la proposta non è rigettabile per la materia in genere, ma merita sia radicali o superficiali, sia generiche o parziali emende, allora la Camera presenterà una contro-proposta (uso parola tecnica parlamentare) e

per la lata via delle emende modificherà il progetto.

Sopra queste gravi riflessioni la vostra Commissione decise di aversi a discutere in Camera la proposta governativa con le emende portate da' vostri delegati. A tal modo si sarebbe con gravità discussa la proposizione del Governo senza che gl'importanti diritti di noi rappresentanti del popolo venisser manomessi o punto scemati; e si sarebbe raggiunto il medesimo fine senza collisioni od altriti sempre spiacevoli fra' poteri dello Stato.

Rendomi certo, o signori, che voi non accagionerete nè la Commissione deliberatrice, nè me suo relatore di aver punto deviato dal subbietto nostro con la trattazione pregiudiziale delle due quistioni delibate di sopra, perciocchè esse eran troppo strettamente legate alla materia nostra da non poterle passare senza ostacolo potentissimo, e poi esse eran di tanta importanza nella definizione delle attribuzioni costituzionali delle Camere, che meritavan di esser estimate o almeno pregustate dalla nostra assemblea. Da ultimo ciò vi darà pegno, o signori, che noi non abbiam rifiutato o evitato indagine alcuna per discuter pienamente tanto quello che direttamente, quanto quello che di sbieco risguardava il delicato carico a noi commesso.

La Commissione di cui son relatore, ha sentito, o signori, tutta l'importanza di una legge che debbe stabilmente fondare la principal garentia delle nostre costituzionali franchige. Ha valutato con grave temperanza gli odii e gli amori estremi, e i precipitosi e forti giudizi, di cui è stata segno sinora tra noi una istituzione per essersi malamente voluto attribuire le colpe degli ordini di organizzazione alla bontà sicura ed intrinseca del principio. Epperò dal non giusto e maturo concetto politico son derivate le varie incontinenze, che restringendo o slargando il principio medesimo, violano nelle sue essenziali condizioni la primitiva, virginale e salutare eccellenza di esso.

Mi sarà dunque lecito, anzi dirò necessario il fermare innanzi tratto l'animo vostro, onorevoli colleghi miei, sul movente politico della istituzione della Guardia Nazionale, sul suo scopo e sulle varie gradazioni, onde si distingue dalle altre parti svariate della forza d'uno Stato. E ciò tanto è più da fare, in quanto che il ministero ha snaturato solennemente questo principio, o lo ha avvolto fra tali ambagi da renderlo confuso. Statuito ciò ineluttabilmente, ei tornerà agevole a ciascuno il divisare a che partito dovremo attenerci nel giudicare e la proposta presentata dal Governo e le emende molteplici apportate dalla Commissione.

Concedete, signori de' comuni, che si dia un rapido sguardo alla storia per compren-

dere più esattamente in che condizioni nacque ed a che uopo civile sopperì la milizia cittadina. Taccio del mondo greco e romano, perchè le origini moderne si dilungano e talvolta al tutto si rimuovono dagli ordini antichi, e vanamente si cercherebbe fuori de' propri tempi e di peculiari necessità il germe di molte nobili istituzioni le quali sono l'espressione di una civiltà differente e progredita. Malamente per parecchi valentuomini si avvisa, che il corso de' tempi sia sempre uniforme e di ripetizione, perciocchè l'esplicamento della umanità è indefinito, ed alcune civiltà si arrestano, alcune si forviano, altre muovono maestose e solenni all'arcano benefico dell'avvenire.

Diventata maggiore la mole romana degli omeri di un solo uomo, il senno de' tempi consumò la divisione dell'impero. Ma, rotti gli ordini prischi, e mancata la virtù che può talvolta tener luogo degli ordini, il mezzogiorno di Europa rimaneva facile preda dei fortunati seguaci d'Attila e di Teodorico. La estrema battaglia della civiltà con la barbarie fu pugnata nei campi catalaunici, dove per l'ultima volta i chiamati e pelliti guerrieri di Oriente fuggirono innanzi al fragoroso rombo delle aquile occidentali. Ma sulla Matrona e con Ezio cessano i forti fatti, e la civiltà maldifesa dalle armi infeminite de' servi ripara nobilmente negli spazi di Rialto per ricostituire la novella Europa dalle cicladi dell'Adriatico; in quella terra di Dandolo e di Foscarei, che oggi fieramente si agita al vicino servaggio e si apparecchia a serbare inviolato nelle sue rocche il seme della novella civiltà dell'indipendenza.

Signori, dalle turbe visigote fino alla catafratta e nomade figliolanza di Tancredi di Altavilla, gli ordini militari si costituirono sul principio eroico della tribù che migra, o della famiglia che conquista. Pochi e scarsi fari ha la civiltà europea fino al 1035, ove ne toglie Carlo Martello ed il nipote, capo e fine de' Carolingi. Ma con la costituzione feudale nuovi ordinamenti sursero, e la plebe delle campagne e delle terre cominciò nella fede, nelle industrie e nel sapere a sentirsi popolo; così la chiesa e l'officina ebbero nella croce e nel lavoro il labaro della redenzione civile, e la pieve fu il primo comune, il comune la prima città. Ma i borghesi non potevano resistere alle guerre assidue degli uomini d'armi capitanati dagli oziosi padroni de' feudi, dai selvatici abitatori delle rocche; non valevano a distogliersi dal lavoro delle officine per accorrere e schermirsi dagli assalti di gente che faceva delle armi istituto di vita e modo di guadagno. Oltredichè gli esuli e i profughi di altre terre riboccanti di uomini trovavano una via di profitto nel congregarsi in compagnie ed offrire i loro soccorsi a' trava-

gliati e pacifici borghesi. Così nacquero quelle compagnie di ventura, espressione di una civiltà che soffre e ne' loro inizi onorata milizia. Ma i mali, che ingenerarono tra' secoli 13° e 16° e che qui tornerebbe vano enumerare, costrinsero gli uomini di stato a trovar modo più conforme alle mutate condizioni dei tempi. Epperò vedemmo proposte da' prudenti fiorentini le ordinanze, per le quali si schivava a un tempo il pericolo degli eserciti stranieri e delle milizie permanenti. Ma l'ottimo concetto riusciva troppo acerbo alla età incomposta: e quindi scade la milizia di ventura, ma fu consacrata la permanenza della milizia domestica, che non onorerò del nome di nazionale. Allora la soldatesca permanente si chiarì eminentemente governativa: laonde novelle necessità si appalesarono in sullo scorcio del 18° secolo. La forza pubblica di uno Stato fu esaminata sotto il quadruplice aspetto, economico, politico, difensivo interno ed esterno: quindi fu partita in quattro larghe categorie di esercito, gendarmeria, milizia nazionale e guardia nazionale. L'esercito intende alla difesa esterna, è permanente e ridotto. La gendarmeria è la forza coercitiva interna contro i singoli delitti per la tutela delle persone e delle proprietà: essa è permanente del pari e diffusa in piccole frazioni per tutto lo Stato. La guardia nazionale è la cittadinanza armata per mantenere l'ordine e le libertà della nazione contro l'anarchia e le aggressioni interne delle fazioni e del potere medesimo, quando questo obbliando l'altezza e la dignità del suo ufficio politico divenisse ancor esso fazione. Da ultimo la milizia nazionale è un corpo intermedio organizzato, ma non permanente, il quale coopera, secondo le necessità ovvenienti con la guardia nazionale nel servizio straordinario e con l'esercito come corpo ausiliario. Questa milizia segna, come dicemmo, una gradazione media, e partecipa degli abiti e disciplina del soldato e della fratellanza cittadina della guardia nazionale. È il legame sincero fra il soldato ed il cittadino; e se la preveggenza al tutto malamente non c'inganna, essa è destinata nell'esplicamento politico sociale dell'avvenire a rappresentare forse la principale soldatesca dello Stato; a tal guisa il concetto maturato tra gli onorati riposi degli orti oricellarii, e che valeva ne' buoni fiorentini a temperare alquanto l'acerbità del servaggio di Leone e di Clemente, reggerà il futuro ordinamento militare dell'età civile: altra gloria certa e non temerata d'Italia. Delle milizie nazionali, quantunque non al tutto bene ordinate ed amministrare in tempi infelici delle nostre storie noi napoletani facemmo non trista prova in marzo 1821; perciocchè di tutta la nostra truppa accorsa a' confini per respingere le tormente mosseci contro dalla federata oligarchia

de' principi, nella dissoluzione compiuta militare, una sola e breve parte di militi animosamente pugnò nei piani reatini.

Ma facendoci più da presso alla Guardia Nazionale, della quale ci occupiamo, è chiaro che ogni cittadino ha il dritto ed il dovere di appartenervi: anzi il dritto deriva appunto dal dovere, come ogni altro dritto nella società morale, civile e politica. E in ciò dissenso da molti, i quali vorrebbero stabilire una relazione erronea fra queste due idee, laddove l'unica genesi del dritto è dal dovere, e se questo non fosse, l'altro non avrebbe luogo. Errano del pari coloro che vorrebbero statuire che il solo dovere e non punto dritto alcuno obbliga al servizio delle Guardie Nazionali, avvegnacchè questo nascendo da quello, la società non può opporre limiti all'esercizio del dritto, che quando riesce dannoso per essa. Osserveremo di breve quali sieno le garanzie che la società richiegga dai suoi membri per attribuir loro la grave facoltà di armarsi, e di associarsi nel fine di difenderla. Tutti i cittadini hanno adunque il dritto di esser guardie nazionali, perchè ne hanno il debito, sotto la sola condizione che possano garentire da timori la società nell'esercizio di siffatto dritto.

Le garanzie principali derivano da varie fonti: la prima è l'interesse politico e civile di ciascuno individuo al mantenimento della quiete interna e alla stabilità della libertà costituita. Quindi è necessario che concorra la qualità di nazionale e l'uso dei dritti civili e il principale stabilimento dell'individuo o della sua famiglia nel comune dove presta il servizio.

Seconda fonte di garentia è l'interesse materiale alla custodia dell'ordine e delle franchige che assicurino la proprietà: laonde è mestieri che ogni individuo abbia un modo anche lieve di onesta sussistenza, sia interessato in qualche traffico comunque piccolo, in qualche mestiere, sia nel possesso di tenue capitale o fondo urbano o rustico, o in qualche professione ingenua. In somma basta non esser nudo proletario per dirsi appartenente a' cittadini abbienti e quindi capaci di essere annoverati nella Guardia Nazionale.

Terza garentia ci offre la moralità e maturità civile dell'individuo, perciocchè la società temerebbe di dar le armi ad uomo di malvagia e rea vita, di natura discola ed abitualmente rissosa, ad uomo infine il quale non avesse acquistato dagli anni quella gravità di mente da non farlo irrompere a lievi ed inconsulti partiti.

Quarta ed ultima guarentigia viene la capacità fisica, la quale esclude tutti coloro che non sono atti a' servigi delle armi sia per età debile o stanca, sia per vizi corporali di organizzazione o d'infermità.

Queste quattro guarentigie concorrenti rendono certi che i cittadini possano degnamente adempiere il loro debito nella difesa dell'ordine e della libertà. E notiamo segnatamente l'ufficio della tutela della libertà, perciocchè dove non è libertà non può esservi interesse comune di difesa ne' cittadini, non può esservi Guardia Nazionale. Dove non è libertà, il cittadino è straniero alla cosa pubblica, perchè questa gli riesce indifferente. L'ordine solo allora interessa che è l'esercizio tranquillo della libertà: a chi potrebbe importare quella quiete funerea così cara al dispotismo, se non ai satelliti di questo? Ad uomini servi torna meglio qualunque agitarsi per incomposto che sia, perciocchè l'agitazione è vita. Rammentate, o Signori, che la prima Guardia Nazionale in Europa rivelossi all'alba della libertà francese nelle famose giornate di luglio 1789, e che le prime armi furono rapite da cittadini che cominciarono ad esser soldati ai soldati che aveano obbliato di esser cittadini. Può uno Stato libero far ammeno di guardie cittadine, quando i popoli sono vecchi alla libertà e quando la condizione del governo è altamente libera ed è divenuta natura intrinseca di ogni singolo individuo, così che il soldato non potrebbe mai cessare di esser cittadino. Così veggiamo l'Inghilterra senza Guardia Nazionale, e parimente senza Guardia Nazionale la terra di Washington, quella che io chiamerò *Inghilterra della democrazia*. Eppure sulle rive dell'Hudson e del Susquebanna in questi ultimi anni per meglio far saldi quegli ordini larghissimi di franchige e tutelare la quiete interna, è stata sentita la necessità della creazione di una Guardia Nazionale temperata giusta le leggi della contrada e gli usi degli abitatori. L'insufficienza o l'esorbitanza della truppa assoldata ha fatto inchinar le menti dei padri dell'americano consiglio a stupende novità che meritano l'attenzione di chiunque è inteso a vigilare l'incremento della scienza dell'uomo di stato. Queste novità faron mosse dapprima col messaggio presentato in dicembre 1835 dal presidente del governo federale. Le parole di quell'atto solenne eran l'espressione di un vero universalmente sentito, il quale avea sol d'uopo per esser recato in atto dell'autorità del corpo deliberante, che osasse proclamare la urgenza del provvedimento e sapesse ordinare l'unità federale del comando della novella milizia, vincendo o dominando i piccoli timori de'singoli stati, tanto più sospetti, quanto sono più liberi. Non tornerà forse vano il qui ricordare un luogo di un lavoro già dall'Europa ben giudicato di Michele *Chevalier*, uomo che mi piaccio di citare, poichè onora non men con i pregi dell'intelletto che con le virtù dell'animo la patria sua, e che suole emendare o frenare i possibili trascorsi

dell'ingegno con la santità de' suoi fini e con la prepotente affezione a quanto è più riverito o più gentile sulla straziata terra. Solo avanza (dice l'egregio cittadino) *nelle condizioni dubbie di quella contrada stringersi in patriottiche associazioni ed ordinarsi in compagnie di milizie, creare in fine una Guardia Nazionale sotto le forme ammesse dalle leggi ed usi dello Stato*¹. Da ciò è sensibilmente chiaro, che eziandio nella luce piena ed equatoriale della libertà democratica di Baltimora si desidera la milizia cittadina, quella garentia riboccante di stabilità per le politiche istituzioni, la quale poi torna assolutamente indispensabile a genti rischiarate appena dalla luce obliqua e polare di meno larghe istituzioni.

Spero che mi si perdoni in grazia del subbietto questa breve digressione, dalla quale mi rimetto nella via.

Signori, la garentia patrimoniale è stata ben controversa ne' modi di valutarla, perchè potea darsi luogo a grandi restrizioni, il che tornava odioso e sembrava lesivo delle pubbliche franchige. Ma egli è ormai fermato tra' pubblicisti, che l'interesse materiale largamente inteso è indispensabile a fare a ciascun più cara la libertà della patria e l'ordine che vi si gode. Oltredichè l'uomo affatto sfornito di industria e di fortuna è più facile a irrompere nell'anarchia e più disposto ad esser imbecherato; egli è meno indipendente. Anche nelle Guardie Nazionali delle regioni di Europa più sorrise dalla libertà l'elemento patrimoniale non è mai al tutto negletto: e la nostra medesima legge del 1820, che posava sopra sì larghe basi organiche, escludeva con sano consiglio quegli ordini di cittadini che eran disgiunti patrimonialmente dalle affezioni locali. Nonpertanto io reputo che qualunque legame di simil natura debba esser sufficiente, perciocchè egli è mestieri di non rifiutar l'opera di alcun cittadino, nel quale concorrono le tre prime capacità veracemente essenziali. I segni sensibili, a cui si debba riconoscere la capacità patrimoniale di un candidato alla Guardia Nazionale, non sono mica come per taluno si crede, una restrizione all'ammissione, ma un freno salutare all'arbitrio troppo vago di una giunta giudicatrice dell'ammissione stessa; perciocchè quando la estimazione è fatta preventivamente dalla legge, l'uomo che l'applica può meno cader nella colpa o nell'errore, o n'è agevolmente richiamato.

Nè va taciuto parimente che in quanto alla capacità morale degl'individui, va fatta e tenuta presente una distinzione, nella condotta abituale che costituisce strettamente la moralità di un individuo e nella maturità sua civi-

¹ Lettres sur l'Amérique du Nord lett. 51 et not. 37.

le, la quale sta nel meglio comprendere il concetto de' propri doveri e più facilmente infrenare gl' impeti inconsulti degli anni troppo verdi. La società ha diritto di esser garantita di questa doppia maniera di capacità interna, epperò richiede una determinata età, richiede che non pesino a carico dell'individuo presunzioni sinistre nascenti da condanne, nè prova diretta di una vita contaminata pubblicamente e rea. Dati son questi agevolmente provabili e che non dan luogo ad arbitrio alcuno. Riproveremo adunque altamente quella norma, che stabilisce per presuntiva e di regola la malvagità dell'uomo, obbligando chi la negasse ad una prova molte volte negativa: perciocchè porge indizio di trista natura colui, che non vede naturalmente buona e benefica la primitiva natura umana, la quale solo dalle tristizie e dall'uso della vita può contaminarsi e perdersi; pochissime sono ed eccezionali le nature malvage originarie e per avventura non ve ne ha neppure. Oltredichè la presunzion contraria che è la non vera, darebbe luogo a restrizioni ed arbitri sterminati per parte delle giunte di ammissione. Non bisogna adunque provar la moralità umana, bisogna provar l'immoralità per escludere, perciocchè la prima è regola, la seconda non è ch'eccezione, non altrimenti che si presume il vero finchè il falso non venga provato. Ciò è sì certo che nella stessa proposta di legge sulla Guardia Nazionale discussa in Consiglio di Stato noi troviam consacrato questo medesimo principio. Di là noi l'abbiam fatto passare ne' nostri emendamenti come abbiamo adoperato altre volte (e ciò ne è spesso incontrato), poichè le nostre osservazioni ne han menato sovente agli identici risultamenti. Il che mostra che uomini posti in differentissime condizioni sociali, quando sono intesi a' medesimi fini e mossi dalla stessa purità di principi, s'incontrano sulla via. Egli è dunque uno stadio violento di male quello che vale a turbar le forze sociali, quando il loro corso ordinario e normale tenderebbe all'armonia delle forze medesime: ma quest'armonia non avverrà che quando i governi saranno interamente convinti che la loro salute peculiare sta nella salute comune dello Stato. Per istatuire nella loro complessiva universalità i requisiti di ammissione, era mestieri non pur vedere il fine generale della Guardia Nazionale e le necessità pubbliche, cui intende di soddisfare; ma disaminarne eziandio le particolari destinazioni. Ora in cosiffatta divisione la Commissione si è separata per distinti convincimenti in diverse opinioni.

¹ Codesta proposta fu compilata dal consiglier Cianciulli e dovea servir di base al progetto ministeriale, che tanto se ne rimosse. La Commissione della nostra Camera l'ha in molte parti seguita nella proposizione delle emende,

E d'vero una delle minorità ha creduto ch'essa vada partita in due larghe categorie di attività e di riserva. L'attività comprenderà due classi, di attivi ordinari e di veterani. Gli attivi ordinari abbracceranno i forniti dei vari requisiti dall'età di 23 anni fino a quella di 45 compiuti; i veterani, i medesimi individui da 45 a 55 anni terminati. E prima di parlar della riserva, sarà bene qui accennare come in propria sede, dell'alunnato della guardia, istituzione che introdotta nel 1820 in Napoli non va punto obbliata, ove si ponga mente che noi abbiamo un alto dovere, quello di creare abiti virili nel nostro popolo, troppo a lungo desueto dall'armi. Solo questo scopo va procacciato con quella prudenza civile che attesta la piena maturità di una istituzione. Siffatto alunnato va distinto in alunnato di speranza e di attività, desunti da quegli individui i quali abbiano i requisiti degli attivi. L'alunnato di speranza è da 15 anni compiuti a tutto l'anno 21, non presta servizio alcuno, ma solo è istruito ne' giorni festivi sotto la vigilanza de' veterani; l'alunnato attivo serve tra' veterani dagli anni pieni 21 fino a tutto l'anno 23, nel quale entra di dritto tra gli attivi ordinari. Da ultimo la riserva si compone di due classi; di quella di sedentanei tra i quali vengono compresi tutti coloro che sono tra i 55 e 60 anni compiuti e che hanno i requisiti dell'attività veterana. L'altra classe si dirà riserva di requisizione, la quale si comporrà di tutti gl'individui, in cui s'incontrano i requisiti stessi dell'attività, meno il censo legale, e si estenderà da' 18 a 38 anni compiuti.

Il servizio ordinario nell'ambito del comune è dell'attività ordinaria. Il servizio nelle cerimonie e feste pubbliche civili e religiose, ed eccezionalmente di sussidio all'attività ordinaria, appartiene a' veterani, i quali sono separati di servizi e non di corpo dagli ordinari attivi. Nel servizio ordinario succede a' veterani la riserva sedentanea. Il servizio straordinario fuori del comune per distaccamenti appartiene all'attività ordinaria, in sussidio a' veterani, infine alla riserva di requisizione. Il servizio straordinario per corpi ausiliari dell'esercito appartiene in primo luogo alla riserva di requisizione, in sussidio all'attività ordinaria, quindi all'alunnato attivo ed infine a' veterani.

A tal modo si era da taluno di noi stimato che si potesse trarre un gran profitto in condizioni eccezionali e supreme dai cittadini compresi nella riserva di requisizione, i quali non offrano garanzie sufficienti per il servizio ordinario nell'interno del comune. Dippiù degli uomini, i quali sono meno legati per interessi materiali al loro comune, possono con maggiore agevolezza esser mobilizzati: così potressi alla disciplina loro applicare più

utilmente le norme strette militari. Questo servizio della requisizione è più raro, ma più grave, epperò va rinchiuso in più stretti confini di età.

La medesima minorità avea creduto oltracciò porre nella riserva di requisizione il germe della futura milizia provinciale, la quale partecipa dell'esercito e della Guardia Nazionale; come l'esercito è organizzata e disciplinata, come la guardia cittadina è fusa ed armonizzata colla società. Sono insomma de' cittadini, che attendono alle faccende domestiche parati alla difesa pubblica; abbandonano i loro focolari per difendere le loro famiglie, ed abbandonano le armi dopochè la difesa non è più necessaria od è consumata. Sono i militi l'anello vero del soldato e del cittadino, e riempiono quella gradevole distanza che separa questi due ordini.

Nonpertanto la maggioranza relativa della Commissione ha opinato per la classificazione dell'età che l'alunnato tutto non attivo dovesse comprendere gl'individui da 14 anni compiuti sino a tutto l'anno 21; l'attività abbracciasse gl'individui dall'anno 21 pieno fino a tutto l'anno 45; la riserva contenesse gl'individui da' 45 anni compiuti fino a tutto il 55. Ed infine vi fosse una categoria di contribuenti necessari da' 55 a 60 anni finiti: così la requisizione rimane esclusa.

Da ultimo la seconda minoranza della Commissione non ammetteva alunnato, statuiva l'età degli attivi dagli anni 23 compiuti a' 45 pieni e la riserva già fermata dalla maggioranza relativa.

In questa 2^a e 3^a opinione il servizio nello interno del Comune è dell'attività, la quale può esser mobilizzata fuori comune, sia sola, sia concorrendo con la forza di pubblica sicurezza, sia con l'esercito.

La Commissione ha portato le sue più severe indagini, perchè gli allistamenti dei cittadini venissero fatti senza arbitri da giunte che rappresentassero meno l'elemento centrale o governativo che l'elemento municipale, perciocchè non andava perduto di vista l'origine e la destinazione della guardia, espressione armata della cittadinanza e tutela dell'ordine e delle libertà contro le anarchie di qualunque natura. A conseguir ciò si opponeva la normale composizione del municipio attuale; quest'ostacolo rendeva necessaria prima la discussione della legge municipale. Ma non potendosi ciò eseguire ed essendo di urgenza suprema una buona costituzione della guardia nazionale del reame, noi non abbiamo dimenticato questo fatto, ed abbiam riservato aperto il rimedio in quest'anticipazione legislativa. Oltredichè abbiamo messo dei freni alle operazioni delle giunte direttamente ed indirettamente, ed abbiam dubitato per modo di regola che negli attuali consigli mu-

nicipali risedesse la sincera rappresentanza del municipio. Questo è stato la pietra fondamentale della legge presente; senza di questa avvertenza ogni aspettazione dei nostri committenti, ogni giusto desiderio della nazione sarebbe rimasto tradito. Abbiamo osato confessare a noi stessi per poi confessarlo ad alta voce al paese nostro, che l'elemento municipale, bello e rigoglioso appo noi sotto Carlo VII di Napoli e solo maculato di qualche ruggine dei tempi, rimase assorbito nel vortice governativo e si estinse al primo calpestio de' napoleonici cavalli sulle tacite rive di Garigliano. Per rivendicare il comune, noi non abbiamo che a rivolgere lo sguardo al passato ed alla sapienza de' patri scrittori. Lo stato vive e si agita nel comune, e senza di questo violenta e fittizia riesce l'amministrazione; essa è una sfolgorata menzogna, è una servitù larvata di splendidi nomi. Concedete, o signori, alla personale esperienza queste calde parole, poichè con queste mani ho io toccati e ponderati i vizi originari e radicali dell'amministrazione di Principato Ulteriore, ho sentita tutta la sventura di popoli retti da simili ordini, ed ho caldamente desiderato questa politica veste di Deputato per concorrere alla organizzazione del nuovo municipio, affinchè si accorgano finalmente le diserte province de' benefici non ancora sentiti del nostro novello dritto pubblico.

Ha provveduto la Commissione che nei casi in cui si esercitasse dal principe la prerogativa dell'art. 67 dello Statuto politico, il comune non rimanesse al tutto destituito della tutela delle armi cittadine. Epperò nel caso di dissoluzione della guardia attiva di qualche comune limitrofo o viciniore, bastasse al concorso della guardia suddetta l'inchiesta dell'autorità civile locale.

La formazione della guardia sarà quale l'avete, o signori, letta nella proposta governativa per la fanteria, variando solo che le sezioni e compagnie per ottenere la fusione delle classi sociali il più possibilmente e per organizzare il più che si possa della guardia, si compongano nel seguente modo. Le varie classi saranno proporzionalmente allorate in ciascuna compagnia per forma che vi entrino gli agricoltori, gli artigiani ed industriali, gl'impiegati ed i gentiluomini in proporzioni fisse, ma con individui tratti a sorte. Dippiù, proporzionalmente eziandio ogni compagnia avrà per l'opinione della prima minorità succennata una quantità di veterani ed alunni di attività e di riserva. I servizi solo rimarranno distinti fra le due categorie dell'attività nelle guise indicate di sopra. Ma per l'opinione della maggioranza ogni compagnia avrà una proporzionale quantità di attività e di riserva.

Ben è qui da notare che la Commissione è stata concorde nella organizzazione normale per

battaglioni e per reggimento e non per sole compagnie, e solo si è lasciata all'autorità governativa e civile la facoltà di poter congregare i battaglioni ed i reggimenti quando lo reputa opportuno.

In quanto a' requisiti ed alla elezione degli uffiziali e sotto-uffiziali, la Commissione ha opinato a maggioranza assoluta che i sotto-uffiziali e caporali non potessero avere meno di anni 25, e gli uffiziali di 30: che i caporali dovessero saper scrivere il loro nome e cognome, che i sotto-uffiziali dovessero almeno saper leggere e scrivere. Che la elezione di caporali e sotto-uffiziali si facesse per compagnia, ma che le elezioni degli uffiziali fino al capitano si facesse cumulativamente da tutte le compagnie circondariali per le province, da tutte le compagnie di un battaglione per la metropoli e pe' comuni provinciali, dove la guardia del comune giunge a formare il battaglione. Oltracciò ha disposto la Commissione che le elezioni si facessero cominciando dal caporale e così salendo a mano a mano ne' gradi. Siffatte due ultime prescrizioni sono dirette a distruggere l'influenza locale e di compagnie, ed a prevenire la preponderanza che un capitano potesse avere sulle elezioni dei gradi inferiori. Infine la temporaneità delle cariche è stata fermata concordemente, solo si è variato dalla proposta ministeriale nello stabilire diversa durata per i diversi gradi. La elezione è legale solo quando è fatta dai due terzi presenti degli individui.

La Commissione in una quistione gravissima, dopo matura disamina, a maggioranza assoluta ha deciso che la elezione di maggiore e colonnello andasse fatta in un modo misto, cioè tutta l'uffizialità e sotto-uffizialità del battaglione si riunisse in consiglio elettorale di battaglione e presentasse al governo una lista di tre per maggiore. Del pari si riunisse un consiglio elettorale di reggimento composto dei consigli elettorali de' vari battaglioni di una provincia, aggregativi i vari maggiori dei battaglioni, il quale procederà alla formazione della terna di colonnello. Le terne dovranno per norma contenere fra' ternati qualche uffiziale ritirato o in attività dell'esercito. La minorità della Commissione opinava che fosse proibito dallo Statuto la presentazione della terna di maggiore e colonnello; la maggioranza d'altra parte, riflettendo che lo Statuto pone l'obbligo fondamentale della elezione de' gradi delle compagnie fino a capitano negl'individui della guardia, non vieta poi che mediante una legge ordinaria col concorso dell'intero potere legislativo si possa in modo misto far l'elezione di maggiore e colonnello. Questa divisione della Commissione vi dimo-... o signori, con che severo studio ha cercato di risolvere tutti i dubbi dell'ufficio affidatole; rimane ora alla camera di va-

lutar' diffinitivamente le ragioni delle due parti intorno a subbietti sì gravi.

Infine la Commissione ha creduto che la guardia nazionale debba avere un corpo di artiglieri: ma siccome l'organizzazione di siffatto corpo richiedeva delle norme speciali, così ha per ora fermato il principio, ed ha rimesso ad una separata ed apposita legge lo statuire i modi della organizzazione succennata.

La Commissione ha stimato ancora che la cavalleria della guardia debba essere organizzata sulle stesse norme di formazione intrinseca della fanteria, poichè intende al medesimo fine ed ha la stessa origine: epperò ha desunto dalla proposizione del Consiglio di stato quelle parti che riguardavano questa organizzazione.

Non ragiono particolarmente del regolamento di disciplina annesso alla legge proposta; esso ne è sembrato accettabile quasi nella integrità, perciocchè adempie a' suoi fini salutari senza violare le norme di convenienza verso una guardia cittadina.

Signori, tali sono i principj trasfasi nelle emende da apportarsi alla legge proposta dal ministero. Debbo ora richiamare la vostra attenzione sopra alcune parti della detta proposta che fondano delle regole che la Commissione ha tenuto per esiziali a' cardini fondamentali della novella nostra ragion pubblica e pur degne di essere peculiarmente denunziate alle vostre meditazioni.

La proposta ministeriale non può esser rigettata nella sua discussione complessiva, perciocchè tutte le parti speciali, che van soggette ad emende, sfuggono la valutazione preambola e rientrano nella discussione paragrafica, Nondimeno ci ha dei principj generali, i quali sono professati nella legge e contaminano l'intera articolazione. Essi quindi van riprovati nel secondo stadio della discussione; ma non tornerà pertanto vano il presentarli sin da ora rapidamente all'attenzione della Camera. Signori, nello statuire il precipuo ufficio della guardia nazionale il ministero ha doppiamente deviato dal vero nell'art. 1 perciocchè la tutela delle guarentigie costituzionali e dell'ordine interiore è segnatamente affidata alla guardia, e ciò è servizio proprio e destinazione politica della guardia, indipendentemente dall'opera sussidiaria che può prestare all'esercito nella difesa esterna ed all'arma di pubblica sicurezza nella repressione dei reati particolari. Faceva d'uopo pertanto distinguere l'ufficio diretto e peculiare della guardia da quelli che ha comuni coll'esercito e col corpo di sicurezza pubblica: faceva d'uopo eziandio notare quale fosse il principale, quale il sussidiario. Da questa perturbazione di principj derivano funeste conseguenze in tutta la legge, e vien tolto al nostro Statuto il suo più fermo presidio e dirò quasi la

pietra angolare dell'edifizio politico. Non così la proposta discussa in Consiglio di Stato che nell'art. 8 consacra per norma che *la guardia è istituita per difendere la monarchia costituzionale, la Costituzione ed i dritti da essa consacrati ec.* Qui emerge esplicito e semplice il concetto, ed il dovere dell'arma cittadina è nitidamente segnato.

Nè meno repugnante allo Statuto è la facoltà concessuta al governo dall'art. 4 di sospensione annuale. Perciocchè in materia rigorosa non vi ha luogo ad estensione, e sarebbe attentatorio alle pubbliche libertà l'attribuire al governo la potestà di sospendere per un anno e poi di sciogliere la guardia, sicchè in realtà buona parte del reame potrebbe rimanere per due anni priva affatto di guardia mercè la sospensione e la dissoluzione di essa per i due anni consecutivi. Oltredichè, essendo libero all'Intendente, che infine è un agente subalterno del potere, di valersi più volte nel corso dell'anno della sospensione bimestrale, sopra pretesti facili a rinvenirsi, viene a ingenerarsi quella peste esiziale che addimandasi *demoralizzazione* della guardia. Se la guardia, o signori, erra, vi ha il codice disciplinare che la punisce, ma non si conceda, in nome di Dio, di punirla amministrativamente in modo che fraternizzi egregiamente co' provvedimenti *economici* dell'età dell'oro dei governi paterni. Questo principio di sospensione porta i mali suoi frutti in tutta la legge, perciocchè vediamo che è data questa facoltà ancora contro gli ufficiali dall'art. 58. In ciò son da osservare vari vizi radicali. In effetti l'uffiziale, ove manchi, dev'esser giudicato da giudici propri e non dal potere esecutivo. Oltredichè si attribuisce indirettamente al governo la facoltà di render vana la elezione del corpo contro le norme fondamentali dello Statuto, dapoichè la sospensione può esser protratta ad un anno, nel qual termine avviene di dritto la destituzione. Veggasi in questa sola disposizione qual serie di errori gravissimi s'includa, come venga temerata l'indipendenza delle elezioni!

Terzo principio generale altamente riprovevole è quello che riduce la guardia in strettissimi confini e quasi ne distrugge il beneficio, perciocchè restringere con l'art. 29, a 10 per migliajo le guardie attive è crear il simbolo della guardia, non la verace guardia. In questa proporzione la guardia è insufficiente allo scopo cui è diretta, ed è reso elusorio lo Statuto in una delle sue parti più vitali. Nè si dica che la legge distingue fra attività e riserva, e che ciò che manca nell'attività venga nella riserva compreso, perciocchè chi non sa che in realtà la sola guardia nazionale è quella di attività, unica frazione che possa ne' casi svariati che incolgono, dar qualche simbolo di utilità; essendo la riserva al tutto disor-

ganizzata, non disciplinata, non armata? Si aggiunga che in tal proporzione si condannerebbero molti comuni del reame composti di 300, 400 e 500 abitanti a mancar perpetuamente di guardia, avvegnacchè aver 3, 4 e 5 individui tra gregari e capi torna il medesimo che non aver punto guardia. Ancora il servizio riuscirebbe troppo grave ne' piccoli e mezzani comuni, ristretti fra pochi individui attivi. Il principio fondamentale è che ogni cittadino sia guardia nazionale, purchè offra alla società garentia piena di tutela. Ora in questa posizione, che sembra dapprima e a chi leggermente la consideri, sì lata e comprensiva, poco è il novero di tutta la guardia, mirabilmente poco dell'attiva. A considerare solo di passaggio le tavole ed i calcoli di probabilità statistica, tolte le donne, i fanciulli, i giovanetti, i vecchi, gl'inabili per salute e difetti fisici e morali e coloro che non hanno i requisiti legali; tolte le classi dei preti, dei magistrati, de'soldati attivi dell'esercito ed altrettali; appena è che avanzino tre sopra cento individui, ossia 30 sopra mille. E questi trenta van poi partiti in alunnato, attività, riserva, per forma che l'attività intera non conterrà che i due terzi al più de'trenta, e l'attività scevra di veterani non ne comprenderà che la metà o poco oltre. Da ciò è chiaro che sempre scarsa è la guardia attiva, e non fa mestieri violare i principi per restringerla ancor di più.

Quarta violazione fondamentale si è incontrata nell'organizzazione della Guardia Nazionale a cavallo, perciocchè una è la guardia si a piedi che a cavallo, uno è il modo di comporla, una la destinazione politica. Ora serbare la guardia d'onore non solo nel nome, ma nella formazione e nello scopo primitivo di creazione, è solennemente smentire l'unità generica ed onnimoda della Guardia Nazionale, è metter differenze rifiutate dalla legge e confondere una guardia della monarchia assoluta con quella della monarchia costituzionale.

Signori, abbastanza ho abusato per avventura della pazienza vostra nel dimostrarvi parzialmente e sommariamente quel che potrebbe sembrar vizio generale della proposta legge ministeriale. Ma in realtà ciò riguarda i singoli articoli, su'quali la Commissione ha formolato le sue emende e modificazioni. Epperò di ciò si terrà conto nella disamina secondaria e speciale, nella quale saran discussi gli ammendamenti e le aggiunzioni in parte derivanti da'suddetti principi generali corretti, in parte dalle altre osservazioni nel corso di questo rapporto enunciate.

E qui porrò fine al mio dire, invocando dalla Camera quella indulgenza di che mi è sicuro pegno la cortesia già usatami dai miei colleghi della Commissione. Piacciavi solo di

permettere a me ch'io vi riveli, non più per parte della Commissione, ma nel mio special nome alcuni miei dolori e desideri, con cui verrà concluso il presente discorso. E di certo se è vero quel concetto di un illustre moderno che i nobili ed alti pensieri vengono dal cuore, io potrei affermare di esser questo mio non al tutto umile lavoro, perciocchè non ci ha subbietto che più m'abbia agitato tutte le potenze dell'animo. Signori, chi è che fra noi non rammenti i dodici battaglioni di quella guardia cittadina di Napoli, la cui universale abolizione segna il principio delle nostre sventure e degli errori ministeriali? Se ai pronti e gagliardi spiriti di quell'animoso eletta di cittadinanza fosse stata congiunta la bontà dell'organizzazione e della disciplina, noi ora non avremmo a lamentare il quindici maggio; soprattutto non ci dorremmo ora della diserta causa della indipendenza italiana che fu assai più di una sciagura, fu una colpa nazionale, e che unita ad altre colpe di altri Stati d'Italia, se DIO non disperde l'augurio, sarà di corto forse nostro esizio e perdizione: nè per avventura sentiremmo contaminate di nuovo ed attonite le contrade Lombarde dal servaggio straniero, e non avremmo iniziato l'abbandono e dispregiato il beneficio immenso e fuggevole che DIO aveva concesso all'Italia di fare finalmente da se. Il disegno dei secoli era per esser soddisfatto e compiuto; ma noi invidiammo a noi stessi la santissima gloria, e l'Italia è ancora spaurita dalla scura minaccia di tornare ad essere non già la nobile palestra di generose e cittadine passioni, ma la terra delle tombe e dei musei, dove noi popoli raccogliamo una difficile ed indeclinabile eredità, la gloria del passato e l'ignavia del presente.

Se non che giova riflettere, o signori, che il risorgimento dell'italica nazionalità non è un semplice e comunale avvenimento; esso comprende e circoscrive tutta un'epoca; ed in questo provvidenziale e supremo pensiero si rasserena la mente dell'uomo di stato, ha riposto il cuore del cittadino italiano.

OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DI REGOLAMENTO PER LA CAMERA DE' DEPUTATI DEL DEPUTATO ROMANAZZI, AD OGGETTO DI AFFRETTARE IL LAVORO DELLA COMMISSIONE.

(Vedi F. 67)

Credo esser utile il premettere al seguente progetto di regolamento alcune brevi dilucidazioni.

Stabilisce il nostro statuto Costituzionale in esplicito modo il principio che per la istruzione degli affari di lor competenza debbano

le nostre Camere legislative dividersi in Commissioni.

« Ciascuna delle due Camere, vi è detto nell'art. 42, formerà il suo regolamento in cui verrà determinato . . . il numero e gl'incarichi delle Commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi . . . »

Il principio contrario era contenuto nello art. 45 dell'antica Carta Costituzionale francese corrispondente all'art. 39 in quella del 1830, ne quali era prescritto che dovesse la Camera dei Deputati « scompartirsi in Uffici per discutere i progetti che le fossero presentati dalla parte del Re. »

In conseguenza di questa disposizione fondamentale il regolamento di quella Camera, dal quale il regolamento provvisorio torinese è letteralmente desunto, in Uffici la compartiva che eran formati per sorteggio, e andavano ad ogni mese collo stesso metodo rinnovati.

A malgrado della utilità universalmente riconosciuta delle Commissioni ad ottenere una più matura istruzione e insieme più celere degli affari nelle adunanze legislative, e non ostante la esperienza che si era avuta della men felice riuscita della distribuzione in uffici, secondo la quale l'Assemblea costituente e la legislativa si erano altra volta ordinate, venne ciò non pertanto respinta nel 1815 la proposta che si faceva delle Commissioni per la Camera dei Deputati: ed un apposito articolo fu creduto opportuno ad essere inserito nella legge medesima costitutiva, che ostasse alla loro formazione nel caso che la Camera avesse pensato di adottarla.

A niuno cui è noto quanta parte i Comitati si ebbero nelle più spaventevoli scene della rivoluzione non deve recar meraviglia la ripugnanza che perdurava ancora in Francia in quell'epoca contro ad ogni maniera di Comitati permanenti: avversione che era stata in certo modo consagrada nelle Costituzioni medesime che dal 1795 si erano succedute in quello Stato.

Furono in effetto al Consiglio dei Cinquecento ed a quello degli Anziani per la Costituzione dei 5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795) i Comitati permanenti espressamente inibiti; i soli Comitati speciali essendo stati loro permessi di momentanea esistenza fino a che non si fosse sull'oggetto del loro incarico statuito. E caddero allora anche gli uffici in disuso, come per tema che in Comitati per successione di tempo non si venissero convertendo.

Le stesse forme per la Costituzione Consolare dei 22 frimajo anno VIII (13 dicembre 1799) si riprodussero nel Tribunato, sola assemblea almeno apparentemente deliberante in quelli ordini legislativi, nella quale potesse riuscir utile una qualunque divisione: dapochè nè di uffizii, nè di commissioni il mu-

lo Corpo Legislativo poteva certamente avere mestieri. E fu ordinamento non regolamentario ma politico la partizione posteriore del Tribunato in tre sezioni diverse, che venne quindi resa comune per la Costituzione Imperiale de' 18 maggio 1804 anche al Corpo Legislativo: dappoichè si vollero per questa misura e l'una e l'altra di quelle adunanze di tal maniera divise, sicchè comprendesse ciascuna come altrettanti disgiunti consessi, ognuno dei quali attender doveva alle sue particolari incombenze, senza che gli altri due ne avessero pur solamente cognizione; ed era in effetto espressamente interdetta la loro riunione in assemblea generale per la discussione delle leggi.

Quando nel 1815 ricomparivano in Francia le adunanze libere legislative, e vi ritornava con esse la pubblicità della discussione politica, era ben naturale che gli uffizi andassero preferiti alle Commissioni, come quelli che comunque da lunghi anni egualmente abbandonati, e sperimentati in altri tempi di poca efficacia, non avevano ciò non pertanto di sè lasciate funeste e sanguinose rimembranze.

Ma l'avversione sì pronunziata dapprima contro le Commissioni andò di mano in mano cedendo alla forza della ragione ed alla necessità dalle cose.

Già nell'atto addizionale alle Costituzioni dell'Impero de' 22 aprile 1815 niuna divisione obbligata era imposta alle due Camere Legislative.

Il signor de Serre uno dei principali ornamenti della legislatura francese, fatto accorto dalla esperienza dei danni che risultavano alla istruzione degli affari dagli uffizi per sorteggio formati e allo stesso modo in ogni mese rinnovati, proponeva fin dal 1817 alla Camera di rovesciarne in parte il sistema.

Le sue opinioni e i suoi ragionamenti vi erano per altri oratori riprodotti nel 1832: e venivano nuovamente nel 1836 rassegnati dal Presidente Dupin, e da quello stesso signor Vivien autor principale del nuovo regolamento dell'Assemblea Costituente che siede di presente a Parigi.

Più recentemente ancora nel 1838 il barone Mercier attaccava apertamente per ogni verso e in ogni suo elemento il sistema degli uffizi, e tutti i suoi sforzi adoperava per indurre la Camera a sostituirvi, modificando la Carta, il sistema opposto delle Commissioni.

Il nostro Statuto Costituzionale ha senza dubbio prescelto dei due diversi sistemi il migliore. E però tanto per la utilità che certamente deriva dalle Commissioni alla preparazione ed alla istruzione degli affari, e per la loro incontrastabile superiorità sugli uffizi, quanto per l'obbligo che dalla Costituzione medesima ci riviene, egli è per Commissioni, mi sembra, anzichè per uffizi che in forza

del suo regolamento definitivo deve la nostra Camera distribuirsi.

Nel modo secondo il quale io mi sono studiato di ordinarle comprendendo in esse tutti i membri della Camera, ho creduto eseguir fedelmente fino alla lettera la disposizione Costituzionale qui innanzi indicata, e rendere nel tempo stesso difficilissime quelle inconvenienze che dalle Commissioni permanenti si è temuto che potessero risultare: al quale scopo è ancora indiritta la facoltà che io ho creduto doversi accordare alla Camera, di poterle sciogliere una sola volta durante il corso di una sessione, sicchè diversamente nei due terzi dei loro membri pel resto della sessione medesima andassero ricomposte — Credo che i miei onorevoli colleghi troveranno giuste ed esatte queste osservazioni.

Ad ognuno che attentamente vi guarda è chiaro inoltre quanto il sistema Americano e Britannico delle tre letture nella discussione delle leggi sia meglio indirizzato allo scopo di una ponderata e matura deliberazione che non potrebbero per avventura riuscire i procedimenti francesi. Il prelodato signor de Serre manifestava sovente i suoi voti di vederlo introdotto nella sna patria in ambe le Camere legislative. Ho io adottata la opinione di quel grande oratore e grand'uomo di Stato nel tempo stesso, che non gli era peraltro individualmente particolare. L'ho adottata conciliandola come meglio ho potuto colle nostre abitudini, colle difficoltà che verrò qui appresso accennando di portare in una Commissione generale della Camera la discussione degli articoli di una proposizione di legge, coll'esame preliminare della proposizione medesima dalla parte delle Commissioni, che forse in questi primi tempi è a noi necessario, e colla introduzione che a molti sembra egualmente inevitabile di una Commissione nella discussione, la quale nel sistema Britannico e Americano è per l'ordinario onorevole dritto ed incarico unicamente dell'autore della proposta, che solo si assume l'impegno di ragionarla, di farla ammettere, e sostenerla nel pubblico dibattimento.

Ho creduta ancora utilissima l'adozione dei sistemi regolamentari degli Stati-Uniti e d'Inghilterra delle Commissioni generali della Camera. Verrà tempo certamente in cui potremmo avvalercene agli stessi fini e nel medesimo modo come sono in quelle adunanze legislative adoperate. Ma ho temuta in questi primi cominciamenti della nostra legislatura la familiarità dei nostri costumi poco abituati ad una discussione egualmente libera e grave e la presente ripugnanza della più parte dall'esprimere anche in brevi parole innanzi ad un pubblico numeroso i proprii pensieri: mentre a raccogliere le osservazioni più minute, e a scernere il vero che può rinchiu-

dersi fin nelle dubbiose ed incerte le Commissioni generali della Camera riuscir possono maggiormente profittevoli e vantaggiose. Non faremmo perciò forse male incominciando ad usarle come io le ho proposte a porte chiuse. Ma questa modificazione essenziale di necessità ci condurrebbe a farle unicamente servire per ora a semplici discussioni preliminari, niuna votazione decisiva potendo trovarvi il suo luogo. E però sono io stato costretto a proporre di convertire la seconda lettura di una proposizione di legge in discussione degli articoli. Sarebbe facile appresso il toglier di mezzo ogni esame preliminare del progetto esigendo al più un maggior numero di Deputati che l'appoggiassero, ed ogni intervento obbligata delle Commissioni nella discussione: ristabilirne la seconda lettura in seconda, o tra la seconda e la terza, la discussione delle clausole e degli articoli. Io ne affrettarei con tutti i miei voti il momento, e accetterei volentieri l'opinione de' miei colleghi, se si dessero a credere che potessimo farci fin da ora alquanto più innanzi nella introduzione presso di noi su questo punto dei metodi parlamentari Americani ed Inglesi.

Osserverò finalmente come sull'esempio recentissimo dell'Assemblea Costituente di Francia ho ritenuta, ma solamente come una eccezione ed anche più limitata e ristretta alla regola generale, la votazione segreta; essendomi sembrato che i ragionamenti ai quali in questa circostanza si è accennato in quel Congresso legislativo non vengano punto distrutti dalle ragioni che sogliono addursi a sostenere in modo assoluto la contraria opinione.

Mi sono adoperato quanto maggiormente me l'consentivano le mie forze, e la scarsezza dei mezzi che più sarebbero stati opportuni a render proficua la mia fatica, acciocchè cia-

¹ Siccome scopo precipuo di questo progetto di regolamento è di sostituire agli Uffici che si estraggono a sorte e si rinnovano ogni mese, le Commissioni permanenti che durano tutto il tempo della sessione, così per brevità si trascrivono quei soli articoli che vi hanno relazione.

» Dovranno i nuovi Deputati iscriversi per una delle Commissioni delle quali sarà qui appresso trattato: al quale effetto sarà segnato il loro nome nel registro delle Commissioni che sarà tenuto nella sezione della corrispondenza nella Segreteria, alla rubrica di quella Commissione a' cui lavori ciascun di loro desidererà di associarsi.

» Faranno lo stesso quei Deputati che vorranno iscriversi ad una Commissione diversa da quella alla quale appartennero nell'ultima sessione.

» Ad oggetto di facilitare l'andamento ed il disbrigo degli affari di sua competenza, si distribuirà la Camera in dodici Commissioni ordinarie, che dovranno esaminarli ed istruirli fino a che li mettano in istato da poter essere portati alla pubblica discussione.

» Le Commissioni ordinarie saranno le seguenti, cioè:

» Di Beneficenza e d'Istruzione popolare.

scun oggetto compreso nei vari Capitoli in cui ho distribuito il lavoro riuscisse il men che per me si poteva imperfetto ed incompiuto. Mi siano i miei onorevoli colleghi indulgenti del loro compatimento, e si abbiano almeno nel tentativo che ho fatto un segno della premura che nutro di partecipare nelle loro fatiche a render fecondo di vantaggiosi risultamenti questo primo cominciamento di una legislatura che rannoda il presente al nostro passato, alle più felici epoche e più gloriose della nostra storia, e della libertà Italiana: quando tutto era vita, e grandezza e magnanimità di opere e di pensieri nella patria comune: quando il reame di Federico tra i liberi indipendenti Stati Italiani era cuna e sede alle arti, ai buoni studii, ed alla sapienza legislativa, e ben si guardavano i barbari di ripensare all'Italia e farla segno più in oltre alla brutabilità dei loro godimenti, ed alla ferocia della loro ambizione. E sì che ritorneranno quei giorni di gloria e d'indipendenza comune ai diversi suoi popoli ed alle sue cento città in tutta la perfezione delle forme governative, e in tutto lo splendore dei tempi in cui viviamo. La libertà richiamata da Ferdinando II sul nostro suolo, e dagli altri suoi Principi nella più parte della penisola, e l'ansia che tutti egualmente ci preme di posseder finalmente noi stessi la nostra terra, e di averci una patria che la violenza straniera non potrebbe contenderci più lungamente ne affidano; e quando tutti gli altri argomenti ne mancassero, bastano pur questi soli, e le sante virtù di un Pontefice immortale che con tanto coraggio e carità si viva ed accesa traduce la parola divina nei più grandi interessi del genere umano e del civile consorzio, bastano questi soli a renderne perfettamente certi e sicuri ¹.

» Di Scienze, e di Pubblica Istruzione.

» Delle Opere Pubbliche, delle Bouifiche, e delle Colonie.

» Di Agricoltura, Commercio ed Industria.

» Delle Provincie e Municipii.

» Del Servizio Interno, e dell'Interna Sicurezza dello Stato.

» Del Demanio dello Stato, delle Contribuzioni, e delle altre rendite pubbliche.

» Dello Stato Discusso generale, e della legge dei Conti.

» Di Legislazione.

» Di Giustizia Civile, e Penale.

» Degli Affari Ecclesiastici.

» Di Sicurezza Esterna, e delle relazioni straniere.

» Potrà la Camera ordinare solo una volta durante la stessa sessione che le Commissioni ordinarie vadano rinnovate nei due terzi dei membri che le compongono: nel qual caso, tratto a sorte per ciascuna Commissione il terzo che dovrà rimanere, ogni altro Deputato sarà tenuto di scegliere una Commissione diversa da quella alla quale avrà antecedentemente appartenuto.

» Potranno le Commissioni ordinarie suddividersi quando la moltitudine e l'importanza degli affari

PROGETTO SULL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E COMUNALE DEL DEPUTATO FACCIOLI.

(Vedi F. 67)

Considerando che l'amministrazione civile de' Municipi, e delle Provincie è prima base di pubblica prosperità, ed elemento fecondo di benefici risultamenti in un Governo rappresentativo;

Considerando che i principii costitutivi della Legge sull'amministrazione medesima devono concordarsi con quelli della Legge fondamentale dello Stato;

Considerando essere un pubblico voto e bisogno, che pure emana dalle attualità de' co-

lo richiedessero, e potranno delegare dal lor proprio seno deputazioni particolari al miglior esame di affari determinati pei quali più minute e complicate investigazioni fossero addimandate.

» Oltre alle descritte Commissioni ordinarie potrà sempre la Camera formare delle Commissioni speciali quante volte sia per inchieste che si volessero istituire, sia per l'indole o per l'urgenza degli affari che occorrono, esse fossero necessarie.

» Poichè i rapporti delle Commissioni saranno stati ricevuti dalla Camera non potranno essere portati alla pubblica discussione, se non saranno stati stampati, e almeno ventiquattr'ore prima distribuiti a tutti i Deputati.

» Potrà la Camera ordinare la stampa e la simultanea distribuzione de' documenti, che avranno servito di fondamento ai voti delle Commissioni.

» Può sempre un Deputato dimandare che la Camera si formi in Commissione generale ad oggetto che una discussione più libera possa meglio illuminare il subietto che viene in quistione.

» La proposizione dev'esserne appoggiata da cinque membri, ed è votata per sedute e levate senza discussione.

» Non è ammesso il pubblico nelle Commissioni generali della Camera, e però a niun partito definitivo potrebbe esservi proceduto.

» Debbono ciò non pertanto esserne redatti i verbali, e può la Camera ordinare che vi siano anche ammessi gli stenografi dei giuruali che volessero pubblicarne le discussioni.

» Essendo le Commissioni generali indirizzate ad ottenere una più franca e più libera discussione vi si asterranno i Deputati da ogni maniera di lunghi ragionari, la più breve e più semplice espressione delle rispettive opinioni dovendovi solamente aver luogo.

» Si forma la Camera in Commissione generale abbandonando il Presidente il suo seggio, e venendo ad essere presieduta dal Vice-Presidente, o dal decano di età, che prenderanno posto in questa circostanza al Banco dei Segretarii, o alla tribuna degli oratori.

» La Camera è obbligata a ventilare in Commissione generale, prima della discussione generica in adunata ordinaria, ogni progetto o proposizione di legge tendente a gravare la nazione di un peso o di una tassa novella: ogni disposizione che riguardi a voti di assegnazione di fondi, ovvero alla creazione o soppressione di uno o più Ministeri, o

stumi e de' tempi, il risorgimento del dritto municipale, con una indipendenza e libertà di azione, la quale non escluda la unità e la vigilanza del potere esecutivo;

Visto l'art. 9 dello Statuto del 10 febb. 1848;

Il sottoscritto Deputato presenta alla Camera il seguente progetto di legge.

Art. 1. L'amministrazione civile è divisa in municipale ed in provinciale.

Art. 2. In ogni Municipio o Comune vi sarà un Sindaco, un Aggiunto, un Edile, un Segretario, un intimatore o servente, un Casiere, un Consiglio o Decurionato ed un Giudice municipale.

Art. 3. Nei Comuni riuniti vi sarà, per ciascun sotto comune, un altro Aggiunto, dipendente dal Sindaco, che eserciterà le funzioni di Edile e di Ufficiale dello stato-civile.

Amministrazioni superiori: ed ogni ordinamento infine relativo alla parte organica di un Ministero, o di una superiore Amministrazione.

» alcuna somma nè quota parte di una tassa già stata discussa in Commissione generale non potrà in adunata ordinaria venire aumentata, se l'aumento non ne sarà stato prima ventilato in Commissione generale: e sarà lo stesso per ciò che riguarda al tempo della sua durata.

» Qualunque ricerca tendente a prendere in considerazione lo stato sociale ed economico della nazione, o di alcuna sua parte, sia per semplice inchiesta che voglia ragionarne la Camera, o perchè debba servir di base ad una legge, non potrà altrimenti andar deliberata e discussa che in Commissione generale.

» Le discussioni in Commissione generale della Camera dovranno sempre precedere ai rapporti delle Commissioni ordinarie o speciali, nè potranno aver luogo se i progetti o proposizioni che dovranno esservi dibattuti non ne saranno stati almeno ventiquattr'ore prima distribuiti ai deputati.

» I progetti di legge che saranno presentati dal Governo o saranno trasmessi dalla Camera dei Pari, dopo che lettura ne sarà stata data alla Camera, saranno rinviati alla Commissione alla quale pel loro oggetto si riferiscono, e verranno immediatamente stampati e distribuiti a tutti i Deputati.

Se il progetto è accompagnato da una esposizione scritta de' motivi che ragionano la necessità o l'utilità della legge, sarà la esposizione medesima ancora stampata e allo stesso modo distribuita.

» La Commissione che avrà esaminato il progetto ne farà per mezzo del suo relatore rapporto alla Camera, e questa determinerà la tornata in cui la discussione dovrà esserne cominciata.

» Essendo la proposizione approvata da tre Commissioni, o dalla maggioranza della Camera riunita in Commissione generale, verrà la medesima rinviata a quella Commissione ordinaria cui pel suo oggetto si riferisce, o ad una Commissione speciale, le quali dovranno più particolarmente esaminarla e farne rapporto, acciocchè ne' soliti modi ne fosse aperta la discussione.

» Può ogni Deputato limitarsi a provocare una legge e chiedere alla Camera che approvandone il principio, ne sia la redazione del progetto affidata alla Commissione ordinaria cui pel suo oggetto particolarmente riguardi, ovvero ad una Commissione speciale.

Art. 4. Il Sindaco è la prima autorità del Municipio, di cui ha l'amministrazione, disponendo, sotto la sua responsabilità, da ordinatore delle rendite municipali, sulle basi dello stato-discusso, che in ogni anno sarà fatto dal Consiglio municipale, a cui il Sindaco dà il conto morale al termine della sua gestione.

Art. 5. Il Sindaco è presidente, senza voto, del Consiglio municipale, a cui propone, e di cui fa eseguire le deliberazioni; è per dritto membro e Presidente delle Commissioni di pubblica beneficenza, ed ufficiale dello stato civile.

Art. 6. Il Sindaco è giudice in prima istanza del contenzioso amministrativo; provoca dal Governo, per le vie regolari, i provvedimenti diretti al bene e miglioramento del Municipio; fa pubblicare gli ordini e le leggi che sono a lui comunicati.

Art. 7. Il Sindaco ha sotto la sua dipendenza la Guardia-nazionale, ed è nel suo Municipio il Commissario di guerra, mancando il titolare.

Art. 8. Il Sindaco ha la immediata sorveglianza sull'esazione de' dazii pubblici, e giudica su' reclami contro l'esattore di questi, e contro il Cassiere municipale; a domanda degli interessati fa eseguire nel catasto fondiario le mutazioni di quota, dandone pronta partecipazione al Direttore della provincia.

Art. 9. L'Aggiunto è all'immediazione del Sindaco, che supplirà nell'amministrazione del Municipio, ne' casi d'impedimento o di mancanza.

Art. 10. L'Edile è incaricato della polizia municipale e rurale alle basi del regolamento adottato dal Consiglio del Municipio; ha cura de' pubblici edifizi, teatri, portici, bagni, fontane, strade od acquedotti e piazze, attendendo alla manutenzione e nettezza di queste.

Art. 11. Ha cura del prezzo e qualità dei generi di consumo esposti al pubblico mercato, della legalità dei pesi e misure, e verifica le contenzioni di polizia municipale e rurale, pronunziando per queste le ammende, fino a ducati tre, che sono esecutive col visto del Sindaco, ed il cui prodotto è versato alla cassa municipale.

Art. 12. Nelle cause di contenzioso amministrativo l'Edile esercita presso il Sindaco le funzioni di pubblico-ministero.

Art. 13. Il Segretario è all'immediazione del Sindaco e del Giudice municipale, ed è il primo collaboratore per la scritturazione degli atti, dei registri e delle corrispondenze; è custode dell'Archivio e del suggello municipale; al bisogno ha de' supplenti alla sua dipendenza; è eletto dal Consiglio municipale.

Art. 14. L'intimatore o servente è agli ordini del Sindaco e degli altri agenti municipali,

per la intimazione, e per la esecuzione dei loro atti.

Art. 15. Il Cassiere, sotto gli ordini immediati del Sindaco, è incaricato degli introiti e degli esiti del Municipio, secondo lo stato-discusso del Consiglio municipale, cui rende il conto materiale al termine della gestione.

Art. 16. Il Cassiere darà una cauzione, fino al quinto della rendita del Municipio in beni liberi od in iscrizioni al Gran Libro, e con garanzia solidale, da accettarsi dal Consiglio municipale; ha dritto ad una indennità del tre per cento.

Art. 17. Ogni Municipio ha un Consiglio composto di sette membri in quelli la cui popolazione è di tremila abitanti: di quindici in quelli di tremila a ventimila: e di ventuno in tutti gli altri da ventimila in più. Esso sarà eletto dal parlamento municipale.

Art. 18. Il Consiglio è convocato per diritto, ed a cura del Sindaco, nel primo giorno di ogni mese, oltre i casi e bisogni straordinari, e nella casa municipale. Alla prima tornata elige dal suo seno, a maggioranza assoluta, il Segretario, a cui è affidata la scrittura e registro de' suoi atti.

Art. 19. Non può deliberare senza il concorso di due terzi almeno de' suoi membri: le sue votazioni sono pubbliche ed a maggioranza assoluta. Le tornate sono a porte chiuse, meno che negli affari di leva militare e nella formazione delle liste motivate negli articoli 33, 34 e seguenti. In questi casi il Sindaco adibirà la Guardia-nazionale, per lo mantenimento dell'ordine.

Art. 20. Sulle petizioni dei privati, sulle mozioni di uno o più dei suoi membri, sui progetti del Sindaco e sulle disposizioni governative, il Consiglio municipale delibera quanto convenga a' diritti ed interessi o bisogni del Municipio o de' privati. Discute ed approva le basi e le condizioni di affitto dei beni patrimoniali del Municipio, le cui rendite, non bastando alle spese, delibera e provvede che i dazii civici su' generi di consumo fossero limitati, o ridotti a quelli che tornano meno onerosi alla massa del popolo.

Art. 21. Nella tornata periodica dell'ultimo bimestre dell'anno, fa lo stato-discusso del Municipio per l'anno che segue, ripartendolo in rendita ed in ispese ordinarie, straordinarie ed imprevedute. Tra le prime sarà incluso il prodotto dei grani addizionali sul contributo fondiario, dei quali farà il progetto da approvarsi dal Consiglio di amministrazione della Provincia; fra le seconde sarà incluso il contingente dovuto dal Municipio in conto delle spese provinciali.

Il Sindaco trasmette subito all'amministrazione civile della provincia la copia dello stato-discusso, come di tutti gli atti del Consiglio.

Art. 22. Su i progetti motivati dal Sindaco, il Consiglio nomina il Cassiere ed il Segretario municipale, l'Istruttore della scuola normale primaria, la Istruttrice per le fanciulle, il Professore stipendiato dell'arte salutare, l'intimatore o servente, il guardia-rurale, l'Esattore delle contribuzioni dirette.

Art. 23. Fra un mese dalla reddizione del conto morale e materiale del Sindaco e del Cassiere, che esibiranno fra due mesi dopo il termine della loro gestione, il Consiglio esamina e giudica i detti conti, pubblicando ed affiggendo una copia di questi e delle sue deliberazioni alla porta della Chiesa del Comune, ed alla porta della casa municipale, e trasmettendone altra all'Amministratore civile della provincia, per la revisione del Consiglio di amministrazione, presso di cui si ha diritto all'appello devolutivo.

Art. 24. Fra un mese, dalla liquidazione suddetta, il Sindaco farà intimare copia di questa ai contabili, ed altra al Cassiere esercente per l'esazione dei reliquati eventuali.

Art. 25. Su i reclami individuali o complessivi, o su le proprie mozioni ed i progetti del Sindaco, il Consiglio giudica la condotta morale de' funzionarii e degli stipendiati del Municipio nell'esercizio della carica, richiamandoli all'ordine ed alla legalità, nei casi di contravvenzione, e proponendo al bisogno all'Amministratore civile della provincia la loro sospensione o destituzione.

Art. 26. Il Consiglio fa le liste per la coscrizione o leva militare, le cui operazioni sono di sua competenza esclusiva, salvo l'appello devolutivo al Consiglio di amministrazione. Provvede a quanto di legge per l'elezione dei Deputati al Parlamento nazionale, ed altrettanto per la formazione della Guardia nazionale.

Art. 27. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio municipale avranno per esclusivo oggetto gl'interessi ed i bisogni morali e materiali del Municipio; qualunque altra deliberazione sopra gl'interessi generali e politici dello Stato è vietata; su i quali ben vero potrà esercitare il dritto di petizione, ai termini dell'art. 26 dello Statuto.

Art. 28. La proprietà dei beni patrimoniali del Municipio è inalienabile: il Consiglio non può a qualunque titolo acquistare, nè cedere beni immobili, nè alienarli, senza una legge.

I beni immobili pervenuti al Municipio dalla divisione demaniale, e tuttora indivisi, saranno subito ripartiti e censiti giusta la legge, per quote fra i cittadini non possidenti.

Art. 29. Il Giudice municipale è eletto dal parlamento municipale, salvo l'approvazione del Re. Nelle azioni personali e nelle reali, relative a mobili, è il magistrato civile ordinario ed inappellabile del Municipio, per tutte le cause il cui valore non avanza i ducati

dieci; il Segretario municipale fa presso di lui le funzioni di cancelliere. Nelle altre vertenze di qualunque natura, fra tutti gl'individui del proprio Municipio, il Giudice municipale dovrà offrire ed accettare la sua mediazione conciliativa, per comporle, e far cessare fra le famiglie qualunque discordia.

Art. 30. Ne' casi di delitti o di misfatti il Giudice municipale riceve le querele ed i rapporti; assicura anche d'ufficio le prove generiche; redige gli atti preliminari, e li trasmette al Procuratore generale.

Art. 31. Nelle cause civili il Giudice municipale procede col rito prescritto dall'art. 1.^o all'art. 89 della procedura civile.

Art. 32. Tra otto giorni dalla promulgazione di questa legge, il Sindaco di ciascun Municipio, col concorso del Decurionato e del Parroco, farà estrarre da' registri de' nati, e dello stato-civile i nomi di tutt' i cittadini, e dei domiciliati che abbiano l'età di anni 21 completi.

Art. 33. Hanno dritto di sede e di voto nel Parlamento municipale, di elettori e di eligibili alle cariche municipali, con le distinzioni che seguono, tutti coloro che sono nel possesso de' dritti civili e politici; che hanno una rendita in fondi o in capitali, di ducati 6 annui in più; i capi di arte, o mestiere; i fittuari ed agricoli per conto proprio; i negozianti ed i dettaglieri pubblici con stabilimento fisso; i professori di arti libere o meccaniche, con esercizio nello stesso comune.

Art. 34. Non possono votare nel Parlamento municipale, nè essere elettori o eligibili alle cariche del municipio:

1.^o Gli esteri non legalmente naturalizzati, tutt'occhè domiciliati, o residenti nel Comune;

2.^o I domestici, ed i mercenarii, i quali non abbiano altri mezzi di vita oltre del soldo fisso a giorno, a mese, o ad anno;

3.^o I mendici, ed i vagabondi, e quelli di fama perduta per immoralità abituata;

4.^o Gl'imputati di misfatto infamante, o messi in istato di accusa;

5.^o Gl'interdetti per cause civili, o penali, durante il tempo dell'interdizione, e dopo tre anni, non possono essere elettori, nè votare nel Parlamento coloro che non sappiano leggere e scrivere.

Art. 35. Esclusi gli eccezionabili, come all'articolo precedente, tutti gli altri contemplati nell'art. 33 sono compresi nella lista generale di elettori e di eligibili alle cariche municipali, ed aventi dritto di voti nel Parlamento.

Art. 36. La detta lista sottoscritta dal Sindaco, Decurionato e Parroco, sarà pubblicata ed affissa nella porta della Chiesa e della casa municipale, con una cassetta a due chiavi, da tenersi una dal Sindaco e l'altra dal Par-

roco, dove rimarrà per lo periodo di 8 giorni, fra quali a tutti è libero il dritto del reclamo in cartelle scritte ed immesse nella detta cassetta.

Art. 37. Elasso detto termine, la lista sarà defissa, e la cassetta aperta dal Sindaco e Parroco, col concorso del Decurionato, i quali procedono alla verificaione, alla discussione e giudizio dei reclami; salvo l'appello devolutivo all'Amministratore civile, ed al Consiglio di amministrazione della provincia, a cui nelle elezioni successive sarà trasmessa una copia della lista suddetta, la quale è base permanente degli elettori ed eligibili de' votanti al Parlamento municipale, salvo le modificazioni eventuali.

Art. 38. Fra otto giorni dalla verificaione dei reclami il Sindaco convocherà a pubblico parlamento in giorno festivo, e nella Chiesa maggiore dell'abitato, tutt'i cittadini notati nella lista: primo atto dell'assemblea sarà la invocazione del Divino Lume, col canto dell'Inno, dopo il quale reciterà il Parroco un sermone, in cui dirà la importanza e la indole della funzione, raccomandando l'ordine, la legalità, la riverenza alla santità del luogo.

Art. 39. A mozione del Sindaco l'assemblea elige fra i più distinti per virtù cittadine, prudenza civile, ed influenza morale il suo Presidente ed un Segretario, i quali dopo eletti, e proclamati dal Sindaco, e, dopo aver prestato in sua mano il giuramento qui sotto formolato, prendono immediatamente il loro posto, ed esercitano per quell'anno le rispettive funzioni. Il primo giorno di ogni anno il Parlamento elige il presidente, e segretario per l'anno che segue. Le rielezioni sono di dritto.

Art. 40. Nell'elezione del Presidente e Segretario, come in quelle degli altri funzionari, la votazione è segreta; ciascun votante, presenta alla banca del Presidente in picciola cartella scritto il nome del suo candidato; lo scrutinio sarà pubblico, e fatto dal Presidente con due scrutatori da lui scelti; negli altri affari il Parlamento voterà per alzata di mano; sempre la votazione dovrà essere a maggioranza assoluta.

Art. 41. Nessuna deliberazione può legalmente prendersi dal Parlamento, senza il concorso della metà più uno dei suoi membri.

Art. 42. La Guardia-nazionale, messa dal Sindaco a disposizione del Presidente, dovrà mantenere l'ordine, reprimendo qualunque tumulto, o impedimento a' lavori dell'assemblea, ed espellendo gli autori dell'intrigo o disordine.

Art. 43. Il Parlamento municipale è convocato per dritto, in tornate ordinarie a cura del Presidente, nel luogo e modo espressi, il primo giorno non festivo di ciascun semestre, oltre i casi ed i bisogni straordinari per

conoscere e trasmettere al Consiglio municipale i reclami privati, che fossero riferibili ai bisogni ed interessi materiali e morali del Municipio, come pure i reclami sull'Istruttore delle scuole pubbliche, o su gli agenti di altri stabilimenti, o sulla condotta de' funzionari del Municipio, ed è pur convocato il primo giorno non festivo di ottobre di ciascun anno, in cui compendosi il periodo dei funzionari del Municipio, o dei membri del Consiglio di amministrazione della Provincia, deve procedere alle elezioni novelle.

Art. 44. Il Parlamento municipale non può fare oggetto di suo esame o deliberazione qualunque domanda, o progetto estranei ai bisogni ed interessi del Municipio, e che appartengono agl'interessi politici, o generali dello Stato; su questi può soltanto esercitare il dritto di petizione giusta l'art. 20 dello Statuto: nei casi di attentato, o contravvenzione il Presidente, abbandonando il posto, dichiara sciolta la seduta.

Art. 45. Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni degli atti del Parlamento, di cui gli originali si conservano nell'archivio municipale, e le copie a cura del Presidente si trasmettono all'amministratore civile della provincia.

Art. 46. Il giorno primo ottobre di ciascun anno, che sia l'ultimo della durata delle cariche municipali, e de' membri del Consiglio di amministrazione della provincia, il Parlamento municipale, a domanda del Sindaco, ed a cura del Presidente, sarà convocato nel modo e luogo sopra espressi, per procedere alle nuove elezioni dei detti funzionari, il che, per questa prima volta, sarà fatta dopo giorni 15 dal completamento della lista, e dalla composizione del Parlamento.

Art. 47. Sulla banca del Presidente è depositata la lista generale ed una copia della presente legge.

Art. 48. Il Presidente dichiara aperta la seduta; il Segretario fa l'appello nominale; il Presidente dichiara l'oggetto della tornata; il Parroco canterà l'Inno d'invocazione del Divino Lume; la Guardia-nazionale è sempre incaricata per lo mantenimento dell'ordine.

Art. 49. Sono incompatibili colle cariche municipali qualunque di nomina regia, a qualunque ramo appartengano, lo stato Sacerdotale, o Ecclesiastico.

Art. 50. Non possono essere eletti per lo stesso periodo alle cariche municipali il padre ed il figlio, o loro affini, i fratelli ed i congiunti fino al 4° grado inclusivo; i debitori ed i contabili del Municipio; gli aventi lite pendente col detto Municipio; più chi non abbia l'età di anni trenta compiuti.

Art. 51. Sono eligibili a membri del Consiglio di amministrazione della Provincia an-

che individui estranei al Municipio, purchè fossero domiciliati nella stessa Provincia.

Art. 52. Nell'elezione in parola si comincerà da quella del Sindaco, successivamente dell'Edile, Aggiunto, Giudice e Consiglio municipale. Finalmente sarà proceduto a quella de' membri del Consiglio di amministrazione di Provincia, allorchè vi è luogo, e nella quale il risultato dello scrutinio sarà trasmesso dal Presidente del Parlamento municipale a quello del Municipio del capoluogo di Provincia; nella votazione si osserverà il disposto dell'art. 40.

Art. 53. Le rielezioni sono di dritto colle riserbe espresse all'art. 50, e col concorso di due terzi di votanti.

Art. 54. Compiuta la votazione con lo scrutinio, gli eletti saranno proclamati dal Presidente. Il Segretario redige il processo verbale di elezione, che sarà conservato in archivio, e di cui il Sindaco trasmette copia all'amministratore civile della provincia.

Art. 55. Per questa prima volta, dopo otto giorni dall'elezione, ed in prosieguo al primo dell'anno, gli eletti sono immessi nell'esercizio delle rispettive funzioni municipali, dopo aver prestato nelle mani del Sindaco il giuramento così formulato:

« Giuro a Dio e su'sacri Evangelii di esser » fedele al Re, ed alla Costituzione, di osser- » vare, e far osservare nel mio Municipio le » leggi dello Stato, ed adoperarmi lealmente » nello esercizio della carica che mi è affi- » data. »

Art. 56. La durata della carica del Sindaco, Aggiunto, Edile, Giudice municipale e del Cassiere sarà di un biennio; quella del Segretario municipale, e del Consiglio municipale sarà di cinque anni.

Art. 57. Nessun funzionario può esonerarsi dalla carica, finchè non sia supplito dal successore, e ciascuno è obbligato a residenza, non potendo allontanarsi per tempo determinato senza una deliberazione motivata del Consiglio municipale, approvata dall'amministrazione civile di Provincia.

Art. 58. Con altra legge sarà provveduto sulla competenza, forma e rito del potere amministrativo sul contenzioso.

Art. 59. Con altra sarà provveduto ancora in quanto possa particolarmente riferirsi all'amministrazione civile della città di Napoli.

Art. 60. Tutte le leggi, rescritti ed ordinanze che sono in opposizione alla presente legge restano rinvocate.

Art. 61. L'amministrazione provinciale si compone di un amministratore, di un Segretario-generale co'corrispondenti uffici, di un Consiglio di amministrazione e di un Cassiere.

Art. 62. Vi sarà in ciascuna Provincia un Intendente politico e militare, ed un Ricevitore-generale; i poteri, e le funzioni di que-

sti saranno determinati da' regolamenti governativi come estranei all'amministrazione civile. Sono nominati dal Re.

Art. 63. L'amministratore è la prima autorità civile della provincia. Le sue attribuzioni e poteri sono: 1° Il protettorato de' Municipii per la vigilanza e legalità de' loro atti richiamandoli a quella ne' casi di controvenzione. 2° L'amministrazione delle rendite, delle opere e delle spese provinciali. 3° La direzione de' pubblici stabilimenti e di pubblica beneficenza. 4° La vigilanza sulla istruzione pubblica con dipendenza dal Ministro risponsabile di questo ramo. 5° La pubblicazione e l'esecuzione delle leggi, e regolamenti, del potere legislativo, e dell'esecutivo. 6° La leva militare. 7° La direzione de' dazii diretti ed indiretti.

Art. 64. La Guardia-nazionale è nella dipendenza dell'amministratore di Provincia, alle basi delle leggi costitutive di quella forza armata cittadina.

Art. 65. L'amministratore provinciale corrisponderà col Ministro dell'interno, con gli altri Ministri, ed Agenti del potere esecutivo in quanto interessa il pubblico servizio della provincia e del Governo, nei casi di bisogno, o di opportunità.

Art. 66. È l'immediato superiore degli Agenti municipali, a' quali dà i suoi ordini, e partecipa quelli del Governo; questi gli daranno partecipazione dei loro atti, degli statidiscussi, delle opere municipali proposte, o eseguite, e di quanto altro interessa il servizio dei municipi, e dello Stato.

Art. 67. È il Presidente del Consiglio di amministrazione provinciale; propone lo stato discusso della provincia, che dopo adottato, o riformato dal Consiglio di amministrazione, sarà trasmesso al ministro dell'interno, per prenderne conoscenza.

Art. 68. L'amministratore provinciale è nominato dal Consiglio di amministrazione, che lo sceglie dal suo seno a maggioranza assoluta. Il suo stipendio è di ducati mille e dugento annui a titolo d'indennità.

Art. 69. Il Segretario-generale è alla dipendenza dell'Amministratore; è il suo primo ed immediato collaboratore; dà moto e norma a tutt' i lavori, ed ufficii del segretariato e dell'archivio: è responsabile del registro, e conservazione degli atti e documenti dell'amministrazione provinciale, e della municipale; deve controsegnare le ordinanze, e regolamenti circolari dell'Amministratore per la provincia, e gli estratti de' catasti, o de' registri esistenti nel segretariato, o nell'archivio.

Art. 70. Il Segretario-generale, ne' casi di impedimento, o congedo dell'Amministratore-generale, esercita le di costui funzioni.

Art. 71. Di accordo coll'Amministratore di Provincia comporrà il personale degli ufficii

del segretariato, ripartendone i lavori in ordine di materia.

Art. 72. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, come ancora gl'impiegati nel segretariato.

Art. 73. Il Segretario generale ha lo stipendio di ducati settecentoventi annui.

Art. 74. Lo stipendio degli impiegati al segretariato non può eccedere i ducati novecento, comprese le spese di scrittoio.

Art. 75. Il Consiglio di amministrazione si comporrà di cinque membri, de' quali uno fa le funzioni di Segretario; e più dal Presidente ch'è l'amministratore provinciale.

Art. 76. I detti membri del Consiglio sono eletti da' municipii a maggioranza, alle basi e colle norme stabilite nella prima parte di questa legge, fra i più distinti della Provincia per probità, intelligenza e pubblica fiducia.

Art. 77. Il periodo delle funzioni di un Consigliere di Provincia è di cinque anni; ma non può deporle finchè non fosse rilevato dal successore; potrà essere rieletto.

Art. 78. Per la prima volta i Consiglieri di provincia sono eletti dai Parlamenti municipali nelle loro prime convocazioni, che alle basi stabilite nella prima parte sarà fatta per l'elezioni degli Agenti di ciascun municipio; e nel prosieguo saranno eletti nel primo ottobre dell'anno in cui termina il periodo legale del loro esercizio. Ne' casi di morte, o di promozione di un Consigliere, i municipii dopo lo avviso dell'Amministratore di provincia, procederanno con tornate straordinarie alla elezione del successore.

Art. 79. Il Presidente del Parlamento municipale del capoluogo della Provincia, riunite le votazioni di tutt'i municipii, e fatto lo scrutinio di queste, proclamerà membri del Consiglio i cinque fra i candidati che abbiano riportata la maggioranza assoluta o relativa de'voti, dandone partecipazione all'Amministratore di provincia, e questi al Ministro dell'interno, per l'uso di risulta.

Art. 80. Le funzioni de' membri del Consiglio d'amministrazione sono gratuite, ed onorevoli; ma sono titoli per promozioni a cariche permanenti e lucrative, e si ha solamente dritto ad una indennità di ducati trecento annui su i fondi provinciali.

Art. 81. Il Consiglio di amministrazione provinciale è il Magistrato del contenzioso nelle cause, che interessano i municipii, o gli stabilimenti pubblici, e che da altra legge saranno dichiarate di competenza del Potere amministrativo, e nelle quali giudi-

cherà col rito che sarà da quelle leggi prescritto.

Art. 82. Il Consiglio di amministrazione, elevandosi a Consiglio di reclutazione ne' casi di leva, o coscrizione militare, fa il riparto di questa per ciascun Municipio, e giudica sui reclami de' privati contro l'esenzioni, od esclusioni deliberate da' Consigli municipali, e provvede a quanto altro sia riferibile a questo ramo di pubblico servizio.

Art. 83. Il Consiglio di amministrazione, alle basi stabilite dalle Camere del Parlamento nazionale di accordo col Re, fa il riparto per le spese provinciali dovute da ciascun municipio, de' dazii diretti, de' grani addizionali sul totale che sarà imposto alla Provincia, e giudica i reclami dei contribuenti per riduzione o causa qualunque.

Art. 84. Il Consiglio fa in ogni anno lo stato-discusso della Provincia, che sarà votato a maggioranza assoluta.

Art. 85. Qualunque contratto di appalto per opere provinciali dovrà essere esaminato ed approvato dal Consiglio di amministrazione, che eligerà dal suo seno un Deputato per vegliarne la retta esecuzione.

Art. 86. Il Consiglio, in grado di gravame, esamina e giudica i conti degli agenti municipali, de' pubblici stabilimenti d'istruzione pubblica, o di pubblica beneficenza; ed in primo grado esamina, e giudica quello del Cassiere di Provincia. Le sue decisioni sono appellabili alla Gran corte de' conti per solo effetto devolutivo.

Art. 87. Giudica in grado di gravame le sospensioni e le destituzioni degli Agenti dei Municipii deliberate da' Consigli municipali.

Art. 88. Le decisioni del Consiglio sono ad unanimità, o a maggioranza assoluta; la minoranza può motivare il suo voto.

Art. 89. Il Cassiere fa gl'introiti, e gli esiti de' fondi provinciali alle basi dello stato-discusso, e con mandati dell'Amministratore della Provincia.

Art. 90. Il Cassiere ha una indennità di annui ducati trecento, ma dovrà presentare una cauzione di valore eguale alla metà dei fondi annui della Provincia.

Art. 91. Il periodo delle sue funzioni è di due anni.

Art. È nominato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza.

Art. 93. Tutte le leggi, decreti, e regolamenti precedenti sull'Amministrazione municipale, e provinciale sono rinvocate. — Napoli 2 settembre 1848 ¹.

¹ Anche il Deputato de Blasiis presentò un elaborato progetto di legge racchiuso in due titoli, che nel primo versa sul personale delle amministrazioni municipali e provinciali, e nel secondo dell'amministrazione, che divisi in capitoli e sezioni va espo-

sto in 277 articoli. Come del pari il Deputato Pisanelli ne presentò altro simile di 215 articoli. Siffatti progetti tuttochè meritassero ogni considerazione, pure per brevità si omettono.

COMMISSIONE DEGL' IMPIEGHI

(Vedi F. 131)

Napoli 31 luglio 1848 — Riunita la Commissione per la formazione dell'organico della Segreteria. Questura ed Ufizi Subalterni, non che per la scelta degl' impiegati da addirvisi, si è cominciato dal leggere il verbale della tornata del dì 21 del cadente mese in cui si contiene la delegazione fatta dalla Camera a questa Commissione, ed approvando l'organico provvisorio con 41 impiegati ne determina ancora i soldi così:

Sette capi di Ufficio compreso l'estensore del verbale col soldo di ducati 40 — Un ufficiale di 1^a Classe con gli onori di Capo di Ufficio col soldo di ducati 36 — Cinque di 1^a Classe compreso il Sotto-estensore del verbale con ducati 30 al mese — Otto di 2^a Classe con ducati 24 — Due Calligrafi con ducati 20 — Diciotto Ufficiali di 3^a Classe con ducati 18 al mese. Quando non si lavora, ciascun impiegato ha la metà del soldo. Benvero il Tesoriere percepirà i ducati 40 al mese per tutto l'anno, e gli ufficiali addetti alla Questura due terzi del soldo quando la Camera è chiusa.

In seguito ha approvato lo stato de' Subalterni composto di 33 individui cioè:

Un Preposto col mensile di ducati 24 — Un Messaggiere con ducati 18 — Un Custode con ducati 16 — Un Sotto-Custode con ducati 13 — Un Usciere Maggiore con ducati 16 — Dodici Uscieri con ducati 13 — Sei Cursori con ducati 12 — Quattro Barandieri con ducati 8 — Due Sotto-Barandieri con ducati 6 — Due Servienti con ducati 6 — Un Guardaporta — Un Guardiano della Stamperia, i quali riceveranno benanche la metà dei soldi quando la Camera è chiusa; meno il Custode, l'Usciere Maggiore, due Cursori, i Barandieri, Sotto-Barandieri e Servienti, che dovendo prestar l'opera loro tutto l'anno, riceveranno anche i loro averi per intero.

Finalmente è passata allo scrutinio degl' impiegati della Segreteria del Parlamento Nazionale del 1820, e la Commissione dietro le informazioni prese, non ha trovato difficoltà all'ammissione ed a far parte dell'attuale Segreteria e Questura il signor Giuseppe Persia nella stessa sua antica qualità di Tesoriere: ed i signori Michele Farina, Giuseppe Antonio Ricci, Luigi de Fortis, Michele Giovane, Giovanni Ceccone, Luigi Leanza, Luigi Vitolo, Luigi de Spagnolis, Abate Michele de Blasii, Giovanni Baldacchini, Nicola Viola, Giovanni Decio, Luigi Marotta, Giuseppe Nicoletti e Ferdinando Santelia tutti per ora senza destinazione fissa, da dovere essere adibiti a disposizione de' Segretari, salvo a stabilirsi il loro rango ed il loro soldo quando si tratterà di definire l'organico della Segreteria. Ben-

vero in esecuzione della sopradetta delegazione della Camera, la Commissione ha disposto passarsi a notizia de' signori De Fortis, Decio, Marotta e Santelia, ch'essi non saranno considerati come impiegati definitivi se non dopo che avran presentata legale rinunzia degl' impiegati che attualmente occupano; ed il signor Ricci alla pensione del Ministero della Guerra, essendosi adottato a maggioranza che la ozione si darà dopo assegnato a ciascuno il suo posto.

Pe' signori Francesco Leanza e Pasquale Bellotti la Commissione ha creduto escluderli per la loro età avanzata, ed inadatta al lavoro; bensì quando si tratterà di discutere il concorso del signor Leanza figlio di esso Francesco e nipote di Luigi, aversele una considerazione da preferirsi in eguaglianza di merito.

Escludersi i signori Raso e Ferraioli perchè non risultano da' registri del 1820 di essere stati ammessi in qualità di impiegati nel Parlamento Nazionale.

Escludersi del pari il signor Litterio Alessio perchè Siciliano.

Per gli altri impiegati superstiti del Parlamento del 1820, la Commissione si è riserbata prendere migliori chiarimenti. Essendo passata inoltre ad esaminare la petizione de' signori Carlo Colletta, Luigi Lo Gatto, Ernesto Cordella, Carlo Cinque, Errico Ranieri, Francesco Tafone, Federico Quinto, Domenico Bruno e Vincenzo Valentino, i quali dalla istallazione della Camera stanno sopportando soli e senza emolumento alcuno il grave peso della Segreteria con piena soddisfazione del Presidente e de' Segretari, la Commissione prendendo in considerazione tali servigi, ed attesi anche i favorevoli rapporti ricevuti sul loro conto, ha disposto che i suddetti individui restino ammessi come Ufficiali, salvo ad essi il dritto di esporsi al concorso che trovasi già proclamato, ed aspirare così a gradi superiori secondo il proprio merito. Essi intanto assumeranno provvisoriamente le funzioni delle cariche di cui trovansi al momento rivestiti e percepiranno i soldi annessi alle medesime, cioè il signor Colletta di Capo di Ufficio; i signori Lo Gatto e Cordella di sotto estensori del verbale; i signori Cinque e Ranieri di Calligrafi, e di ufficiali di terza classe i signori Quinto, Bruno, Valentino ed il signor Tafone che rimane a disposizione del Presidente.

Dopo di ciò la Commissione è passata alla nomina de' Subalterni; e prima di ogni altro ha discussa la quistione se convenisse seguire a servirsi temporaneamente degli Uscieri addetti a' Gabinetti dell' Università pagando ad essi non altro che una sovvenzione mensile, la quale ragguagliasse il soldo che essi attualmente percepiscono dal Governo a quello che avranno gli altri Uscieri della Camera — Essendo stata tale questione risolta affermativamente, sono stati nominati Uscieri Gennaro

Jossa, Pietro de Gregorio, Domenico Scigliano, Giuseppe de Dominicis ed Antonio Spezie, i quali per altro non percepiranno che una gratificazione mensile di ducati 3. 50 al mese, che pareggia il loro soldo attuale a quello degli altri Uscieri da nominarsi. Benvero Spezie e De Dominicis avranno una sovvenzione di ducati 6. 50 che eguaglia il grado di Usciere Maggiore al primo, e di Custode all'altro.

Passando indi alle altre nomine, ha confermato Raffaele Galiani già Preposto del Parlamento del 1820 all'esercizio del medesimo ufficio: Federico Migliorati a quello di Messaggiere; ha nominati Uscieri Raffaele Demus, Tommaso Caccianini, Gaetano Bracale, Giuseppe de Ninno, Carlo del Coco, Pasquale Boccia, Federico Contardi, e Donato Corcione, i quali tutti han meritata la considerazione della Commissione per le gravi sventure da essi patite in conseguenza de' politici rivolgimenti: ha nominato del pari Cursori Domenico Fabricatore, Camillo Romano, Vincenzo d'Ambrosio, Raffaele Arnone, Francesco Torelli e Loreto Capogrosso, individui tutti ne' quali si verificano le medesime condizioni.

Ha provveduto alle piazze di Barandieri nelle persone di Donato Brignola, Raffaele Schiavetta, Bartolomeo Ferrara e Gennaro Fratta.

Sotto-barandieri Ludovico Scoppa e Gennaro Grammatica. Ed infine ha nominati Servienti Giovanni Sansò e Luigi Castiglione.

In ultimo la Commissione ha autorizzato il Presidente signor Capitelli, il Questore signor Dentice, ed il Segretario signor Tarantini di passare a conoscenza delle parti le nomine già fatte. — Il Presidente — Capitelli.

L'anno 1848 il giorno 9 agosto, la Commissione in continuazione della Sessione del dì 31 luglio ultimo, ha risoluto escludere dal numero degl'impiegati recentemente ammessi come già appartenenti al Parlamento Nazionale del 1820 i signori Santelia, Giovane, Decio e Marotta i quali hanno ottato per gli altri impieghi di cui trovansi già in possesso; ed accordare una dilazione di 15 giorni al signor Nicoletti che non si è ancora presentato trovandosi in Provincia per lo disbrigo di talune sue domestiche faccende.

In seguito sulla richiesta del Tesoriere signor Persia ad oggetto di avere un ufficiale di sua fiducia per le operazioni di Banco, ha nominato il signor Francesco Spada Ufficiale di 3^a Classe alla immediazione dello stesso Tesoriere.

Indi ha nominato il portinaio del Liceo Davide Fiordeliso guardaporta con la gratificazione di ducati 2. 40 al mese: e l'altro dell'Udienza Giuseppe Menga Guardiano della Stamperia con una gratificazione di ducati 3 al mese; ed il Custode del Museo Zoologico

Antonio Fiordeliso Guardaporta della Segreteria con una simile gratificazione mensile di ducati 1. 20 — Il Presidente della Commissione — Capitelli.

Servizio della Segreteria durante la proroga— È corso un equivoco che durante la proroga della Camera, gl'impiegati addetti alla Segreteria della stessa, avendo la metà del soldo, siano esenti da qualunque servizio: ciò che per taluni ha avuto luogo finora — Ad ovviare un tale inconveniente resta stabilito che coloro i quali hanno un incarico speciale ad adempiere lo eseguiranno sotto la immediata responsabilità de' Capi di Ufficio provvisori nell'ordine come appresso.

Il Barone Ceccone baderà che i signori Migliorati e Valentini facciano le copie delle proposizioni da passarsi agli Uffici.

Il Barone Farina avrà il signor Viola per regolarizzare le pandette dell'Archivio e della Biblioteca.

Il signor de Spagnolis avrà cura della corrispondenza ne' singoli registri tenuti dal signor Cinque.

Il signor Colletta dirigerà il Protocollo generale, i registri delle petizioni, della verifica de' poteri, delle elezioni, de' congedi non che delle diverse tornate; curerà lo adempimento di tutte le disposizioni della Banca ritenendo alla sua immediazione i signori Vitolo, Ranieri, Tafone e Quinto.

Gli altri poi presteranno l'opera loro una volta per settimana da oggi sino alla riapertura della Sessione legislativa col seguente turno. Signori Ricci — Lanza — Lo Gatto — Cordella — De Blasis — Baldacchini — Napoli 1^o dicembre 1848 — Il Presidente Capitelli.

Napoli 1^o febbraio 1849 — La Commissione degl'impieghi riunita in numero legale ha approvato quanto si era operato dal Presidente signor Capitelli e dal Questore signor Dentice durante la proroga della Camera sul conto del Custode Giuseppe De Dominicis e dello Usciere Maggiore Antonio Spezie, non che del serviente Giovanni Sansò i quali rimangono destituiti ¹. Ha determinato di ritenere come non avvenuta la nomina di Corsore in persona di Loreto Capogrosso il quale non si è mai presentato. Ed ha conferito provvisoriamente all'Usciere Domenico Scigliano le funzioni di Custode, ed a Raffaele Demus quelle di Usciere Maggiore, senza che ciò desse loro dritto alla proprietà. Ai cursori Camillo Romano e Vincenzo d'Ambrosio quelle di Uscieri. Al barandiere Gennaro Fratta ed al sotto-barandiere Lodovico Scoppa quelle di Cursori. Ed ha promosso infine Antonio Fiordeliso ad Usciere

¹ Per aver profanata turpemente la Sala, vennero anche sospesi dal Ministro dell'Istruzione Pubblica per un mese dalle funzioni a' 15 gennaio 1849.

addetto alla Questura con la gratificazione di ducati 2 al mese.

In seguito con l'intervento ancora dei Segretari Ciccone e Devincenzi ha confermati gl'impiegati della Segreteria nelle funzioni loro assegnate nella riunione de' 31 di luglio 1848. Inoltre il signor Colletta ritenendo quelle di Capo del 3° ufficio assumerà ancora quelle del 4° e 5° ufficio con la direzione del Protocollo Generale da lui redatto durante la proroga della Camera, del quale lavoro la Commissione si è dichiarata soddisfatta. — Il Presidente — Capitelli.

Napoli 2 marzo 1849—Riunita la Commissione nella stanza del Presidente in numero opportuno, ha pria di ogni altro, dietro le facoltà date dalla Camera nella tornata de' 27 febbraio p. p. cioè che vengano dalla medesima prescetti gli aggiunti in rimpiazzo dei signori Jacampo, Aceto e Castagna in congedo, non che del signor Pepe che si è scusato attesa la sua avanzata età di poter sopportare serie applicazioni, ha nominati i signori Leopardi, Masi, Massari, Colonna, Capuano, Baldacchini e Cremonese. Indi sul rapporto del Questore sig. Dentice ha fatto conoscere esser troppo scarso il numero de' servienti destinati con l'organico; come ancora sulle favorevoli informazioni date sul conto di Gennaro Fratta e di Lodovico Scoppa nell'adempimento degli incarichi loro affidati, la Commissione li ha promossi definitivamente a Cursori cogli averi annessi alla carica di cui già ne esercitavano le funzioni; ed ha egualmente nominati come servienti Luigi Squillace, Antonio Discepolo, Raffaele Crispino e Salvatore Orlando, che stavano prestando servizio fin dal 23 dello scorso mese di gennaio da straordinari — Il Presidente Capitelli.

L'anno 1849 il giorno 7 marzo — Riunita la Commissione con l'intervento del Presidente Capitelli, i signori Leopardi, Dentice, Massari, Capuano, Baldacchini, Colonna, De Thomasi, Cremonese, Masi, Tarantini, De Vincenzi e Cicconi, volendo procedere all'ordinamento finale della Segreteria e Questura ed assegnare i posti convenienti per la rispettiva capacità agli impiegati del 1820 non che discutere su gli scritti de' concorrenti alle altre cariche vacanti, ha cominciato dallo stabilire come norma che coloro i quali siano trovati idonei siano immessi negli stessi posti che occupavano nel 1820, menocchè meritassero per

la esperienza acquisita del loro merito di essere migliorati. Per coloro che non fossero trovati idonei a quelle funzioni che nel 1820 occupavano, la Commissione ha deciso che sarebbero esclusi, menocchè non consentissero essi stessi ad occupare posti inferiori.

Stabiliti questi principi la Commissione dietro esperimento scritto ed orale, ed udite anche le relazioni che ne han fatte i segretari, ha confermato il posto di Tesoriere al signor Giuseppe Persia; ha concesso il posto di Capo di ufficio al signor Michele Farina e Giuseppe Antonio Ricci, l'uno rimanendo destinato al primo e l'altro al sesto ufficio. Ha concesso il posto di ufficiale di prima classe ai signori Luigi De Fortis e Giovan Battista Ceccone, continuando però quest'ultimo nelle funzioni di Capo del secondo Ufficio, dovendo però il signor Ricci rinunziare alla pensione di ritiro che riceve dalla Tesoreria, ed il signor De Fortis all'impiego nello ufficio di vigilanza. Ha concesso il posto di seconda classe con gli onori di prima al signor Luigi Leanza, e di terza a' signori De Spagnolis, De Blasiis, Baldacchini e Viola. Ha rigettata la domanda del signor Rebecchi, che anche come impiegato del 1820 chiedeva di esser reintegrato, sulla veduta di esser tardiva la sua domanda fatta dopo bandito il concorso annunziato sul Giornale Ufficiale numero 176 — Il Presidente Capitelli.

L'anno 1849 il giorno 9 marzo. Riunita la Commissione con l'intervento del Presidente signor Capitelli e de' signori Dentice, Capuano, Colonna, De Thomasi, Cremonese, Masi, Tarantini, De Luca, Jacampo e Bonomo, e volendo procedere all'esame degli scritti de' concorrenti agl'impieghi onde provvedere all'organamento finale della Segreteria, si sono richiesti tutti gl'involti dal signor Colletta che contenevano quelli scritti, ed essendosi numerati e verificati di esser tutti diligentemente sigellati, si sono restituiti al medesimo per principiarne la lettura. Ma sul riflesso che la Commissione avea d'uopo di diverse sedute pria di divenire ad una decisione definitiva e che fraditanto bisognava affidarne la consegna a persona che meritasse la fiducia della Camera, ad unanimità si è risoluto nominare il signor Colletta segretario della Commissione restando confidato alla sua lealtà il deposito di essi. — Il Presidente Capitelli.

INDICE

<p>Proemio per l'apertura delle Camere Legislative nel giorno 1° luglio 1848 . . . pag. 1 Cerimoniale eseguito nella circostanza . . . ivi Discorso della Corona pronunziato dal Reio Delegato Duca di Serracapriola 2 Tornata 5 luglio — Presidente di età P. A. De Luca 5 Commissione per la verifica dei poteri 4 Tornata 4 luglio — Presidente de Luca 5 Commissione pel regolamento interno ivi Tornata 5 luglio — Presidente di età P. A. De Luca 6 Per mancanza di numero legale rimane aggiornata ivi Tornata 7 luglio — Presidente di età P. A. De Luca ivi Rapporto della Commissione per la verifica dei poteri 7 Tornata 8 luglio — Presidente di età P. A. De Luca 11 Seguito del rapporto della Commissione per la verifica dei poteri ivi Elezione del seggio definitivo 15 Tornata 10 luglio — Presidenza Capitelli 14 Discorso del Presidente Capitelli ivi Seguito del rapporto della Commissione dei poteri 15 Elezione dei Questori 16 Tornata 11 luglio — Presidenza Capitelli — Comitato segreto 17 Interpellanza sullo stato del Paese soprattutto delle Calabrie ivi Tornata 15 luglio — Presidenza Capitelli 20 Mozione Ciaburri sulla necessità di rimettere in vigore la Guardia Nazionale del 14 maggio sino alla organizzazione della nuova ivi Proclama del Comitato di Sicurezza Pubblica di Cosenza 19 Continuazione del rapporto sulla verifica dei poteri 21 Sul numero e sulla scelta dei componenti la Commissione di finanza ivi Mozione Pica sulla responsabilità degli agenti del potere esecutivo 22 Sul Regolamento interno della Camera Piemontese 25 Tornata 15 luglio — Presidenza Capitelli ivi Nomina della Commissione di finanze ivi Tornata 18 luglio — Presidenza Savarese ivi Proposta Pisanelli per l'abolizione della pena di morte pei reati politici ivi Nomina della Commissione delle petizioni 24 Interpellanza Spaventa per attentati commessi contro la libertà della stampa ivi Adozione del regolamento interno della Camera Piemontese 25 Tornata 20 luglio — Presidenza Capitelli ivi Modifiche agli articoli 29 e 84 del regolamento interno della Camera Piemontese ivi Tornata 21 luglio — Presidente Capitelli 27 Progetto di legge riguardo la vendita dei beni dei luoghi Pii Laicali del ministro Ruggiero ivi</p>	<p>Commissione per la nomina degli impiegati pag. 31 Mozione Dragonetti e Muratori sullo stato eccezionale delle Calabrie ivi Tornata 27 luglio — Presidenza Capitelli 32 Interpellanza Dragonetti e Muratori sull'autorità delegata al generale Nunziante nelle Calabrie, e sull'uccisione del Deputato Carducci 55 Istruzione riservata pel generale Nunziante ivi Reclamo di molti calabresi per gli abusi degli agenti del Governo 55 Proclama del generale Nunziante ivi Proposta d'indirizzo in risposta al discorso della Corona 56 Tornata de' 28 luglio in comitato segreto — Presidenza Capitelli 58 Fondi bisognevoli per la Camera onde far fronte alle spese ivi Tornata pubblica de' 28 luglio — Presidenza Capitelli 59 Commissione d'industria ed agricoltura ivi Tornata 1° agosto — Presidente Capitelli 40 Il ministro dell'Interno presenta il progetto sulla G. Nazionale ivi Discussione sul progetto d'Indirizzo 41 Tornata 5 agosto — Presidenza Capitelli 42 Interpellanza Dragonetti intorno i 642 siciliani fatti prigionieri nelle acque di Corfù ivi Interpellanza Pisanelli sulla destituzione di un magistrato per avere assoluto un accusato di delitto di stampa ivi Interpellanza Dorotea sull'abbandono delle autorità de' loro posti in Abruzzo ivi Tornata 11 agosto — Presidenza Capitelli 45 Lettura del progetto Pica di sostituire agl'informi il sistema di sentirsi le parti in contraddizione innanzi al Giudice Commissario ivi Lettura del progetto Maza per reprimere e punire gli attentati contro lo Statuto ivi Proposta Cacace di abrogazione al decreto che vieta l'estrazione della moneta 45 Lettura della proposta de Peppo per la nomina d'una Commissione per formare un progetto di legge sulla stampa ivi Proposta Pisanelli sul giuri nella giustizia penale 46 Tornata 12 agosto — Presidenza Capitelli ivi Lettura del progetto de Martino sui danni commessi al pubblico Tesoro e sul modo come procurarne il ricupero ivi Lettura del progetto d'Errico sull'abolizione della responsab. sussidiale pel ricupero delle spese di giustizia ne' giudizi correzionali ivi Lettura del progetto Fraccacreta intorno alla inviolabilità del segreto postale ivi Domanda per la nomina d'una Commissione per la legge Comunale e Provinciale 47 Lettura della Mozione de Luca N. per la nomina d'una Commissione per porre i Codici in armonia con lo Statuto ivi Interpellanza del Presidente, non che de' Deputati Mazziotti, Scialoia e d'Avossa, su diversi abusi commessi dal potere esecutivo 48</p>
--	---

Mozione Scialoia per la nomina d'una Commissione d'inchiesta sui fatti relativi ai detenuti Calabro-Siculi pag.	ivi	Verificazione di poteri pag.	79
Comitato segreto — Presidenza Capitelli	49	Proposta Maza per l'istruzione del basso popolo	80
Interpellanze Poerio e Pisanelli sui gravi avvenimenti di piazza non frenati dal Potere esecutivo.	ivi	Proposta de Blasiis sulla legge comunale	81
Tornata 19 agosto — Presidenza Capitelli	51	Tornata 6 febbraio — Presidenza Capitelli	82
Lettura della proposta Pica sugli informi privati	ivi	Lettura del rapporto del Ministro delle finanze sullo stato discusso	ivi
Sviluppo della medesima	ivi	Verificazione di poteri	ivi
Lettura della proposta Pisanelli per l'abolizione della pena di morte	55	Lettura della proposta d'indirizzo al principe	85
Sviluppo della medesima	ivi	Tornata 8 febbraio — Presidenza Capitelli	86
Proposta Cacace su biglietti al latore	54	Verificazione di poteri	ivi
Lettura della proposta Iacampo per una riduzione al prezzo del sale	ivi	Lettura della protesta Romanazzi contro la permanenza della Banca dopo la proroga	88
Lettura della proposta de Luca N. sulla riforma delle prigioni	ivi	Tornata 9 febbraio — Presidenza Capitelli	89
Tornata 28 agosto — Presidenza Capitelli	55	Incidente sulla non seguita convocazione dei Consigli Provinciali	ivi
Comitato segreto sugli scandali dell'arciprete Nannè.	ivi	Sviluppo della proposta Savarese sull'albinaggio e sulla naturalizzazione	ivi
Tornata 24 agosto — Presidenza Capitelli	56	Tornata 12 febbraio — Presidenza Capitelli	90
Rapporto Imbriani per la legge sulla Guardia Nazionale	ivi	Sviluppo e discussione sulla proposta delle imposte e dell'indirizzo	ivi
Lettura del progetto de Peppo sulla libertà della stampa.	57	Votazione per appello nominale intorno alle stesse	94
Lettura del progetto Tari riguardante la carta bollata	ivi	Tornata 15 febbraio — Presidenza Capitelli	ivi
Tornata 26 agosto — Presidenza Capitelli	58	Lettura della proposta Bonomo sulla istruzione pubblica	95
Lettura sul progetto de Iorio sull'arresto personale	ivi	Tornata 14 febbraio — Presidenza Capitelli	96
Sviluppo sul progetto Pisanelli sul giuri	59	Rapporto Scialoia sull'indirizzo e sulla riscossione delle imposte	ivi
Discussione sui rapporti del generale Nunzianze al Ministro della Guerra pei provvedimenti presi nei fatti di Calabria	ivi	Rapporto e decreto dei 2 ottobre 1848 col quale il Ministero si è creduto facoltato a contrarre un debito di 12 milioni.	97
Tornata 1° settembre — Presidenza Capitelli	62	Tornata 17 febbraio — Presidenza Capitelli	101
Interpellanza Massari sullo stato delle negoziazioni per la lega Italiana	ivi	Deliberazioni su varie petizioni	ivi
Interpellanza Devincenzi sulla violazione dello Statuto commessa dal Governo col trattato di commercio col Belgio senza l'intervento del Parlamento.	ivi	Sviluppo della legge comunale di Faccioli	102
Lettura della deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale si decide venir sospesa la convocazione de' Collegi elettorali sino a che la Camera avesse dati chiarimenti sul sistema tenuto nella verificazione dei poteri	65	Tornata 19 febbraio — Presidenza Capitelli	105
Lettura del progetto Mancini per l'abolizione del dazio sui libri	65	Votazione della Camera dei Pari sulla riscossione delle imposte	ivi
Lettura della proposta Savarese sull'albinaggio e sulla naturalizzazione degli stranieri	66	Sulla interpellanza Baldacchini intorno alla percezione delle imposte la Camera si dichiara non soddisfatta	ivi
Progetto di Regolamento interno Romanazzi	ivi	Tornata 22 febbraio — Presidenza Savarese	106
Tornata 2 settembre — Presidenza Capitelli	67	Sviluppo delle proposte Poerio sulle rinuncie dei deputati e sulle loro assenze	ivi
Proposta Poerio intorno ai deputati assenti	ivi	Tornata 24 febbraio — Presidenza Capitelli	107
Discussione sul progetto della Guardia Nazionale	68	Commissione mista di Senatori e Deputati per la libera conferenza intorno alla legge delle imposte	108
Tornata 3 settembre — Presidenza Capitelli	69	Tornata 27 febbraio — Presidenza Capitelli	ivi
Decreto di proroga delle Camere Legislative pel giorno 30 novembre 1848	ivi	Verifica di poteri	ivi
Invito del Presidente ai Deputati de' 24 gennaio 1849 per l'apertura della Camera nel dì 1° febbraio dietro il secondo decreto di proroga	ivi	Sviluppo della proposta de Peppo sulla stampa	109
Tornata 1° febbraio 1849 — Presidenza Capitelli	ivi	Sviluppo della proposta Conforti intorno a talune modificazioni sullo statuto penale militare	110
Lettura del secondo decreto di proroga de' 25 novembre 1848	70	Proposta Mancini intorno alla reintegrazione dei funzionari politici destituiti per gli avvenimenti del 1820	111
Rinnovazione degli uffici	72	Tornata 28 febbraio — Presidenza Capitelli	ivi
Tornata 5 febbraio — Presidenza Capitelli	ivi	Rapporto Scialoia e votazione sulla proposta della Commissione della libera conferenza	ivi
Verificazioni dei poteri	74	Lettura dei processi verbali della medesima Commissione	ivi
Tornata 5 febbraio — Presidenza Capitelli	78	Tornata 3 marzo — Presidenza Capitelli	ivi
Partecipazione del deputato Mazziotti di essere stato aggredito e ferito da poliziotti	ivi	Discussione ed adozione dell'indirizzo	112
		Tornata 6 marzo — Presidenza Capitelli	114
		La Camera si dichiara non soddisfatta delle comunicazioni del Ministro di Giustizia sulla petizione di Teresa Carducci	115
		Sviluppo della proposta Mancini concernente i funzionari destituiti dopo il 1820	ivi
		Lettura del progetto Ciccone sulla pubblica istruzione	116
		Tornata 8 marzo — Vice-presidente Savarese	123
		Proposta Mazziotti di un regolamento provvi-	

torio per la pubblicazione del rendiconto della sessione della Camera pag.	151	Elenco de' componenti la Camera de' deputati.	150
Sviluppo della proposta Dorotea sull'istruzione agraria	152	Documenti relativi alle tornate della Camera — Proposta governativa di legge per l'organizzazione della Guardia Nazionale	154
Tornata 10 marzo — Presidenza Capitelli . .	153	Proposta del deputato Cacace per l'abrogazione del decreto de' 12 aprile 1848 intorno al divieto temporaneo della estrazione della moneta	165
Proposta Mancini sullo scemamento della imposta sul sale	155	Proposta per la instuzione del giurì ne' reati di stampa e di Stato del deputato Pisanelli.	166
Proposta Polsinelli per l'abolizione de' dazi su' grani e farine per la città di Napoli e suoi casali	ivi	Rapporto del deputato Iambriani relatore della Commissione per la proposta di legge intorno alla Guardia Nazionale	170
Progetto di legge elettorale presentato dal signor Savarese	159	Osserrazione sul progetto di regolamento per la Camera dei deputati del deputato Romanazzi	178
Tornata 12 marzo — Presidenza Capitelli . .	141	Progetto sull'amministrazione Provinciale e Comunale del deputato Faccioli	181
Approvazione del nuovo progetto di legge elettorale	146	Commissione degl' impieghi	187
Tornata 15 marzo — Presidente Capitelli . .	147		
Decreto di scioglimento della Camera	ivi		
Rapporto del Ministero per la dissoluzione della Camera	ivi		

INDEX

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly illegible due to fading and the age of the paper.

AVVERTENZA

Fin da che in noi surse il pensiero che a rimeritare i servigi renduti alla causa della libertà dal nostro amatissimo zio PIETRO COLLETTA, e a farne onorata la memoria presso i suoi concittadini, fosse bene da alzargli un monumento qui in Napoli, in questa sua terra natale, ci siamo facilmente persuasi che questo nostro desiderio a molti Italiani di queste ed altre provincie sarebbe comune, sol che avesse potuto apertamente manifestarsi. E ciò facciamo in questa occasione, nella pubblicazione cioè della presente Raccolta, il cui prodotto fu da noi devoluto a soddisfazione delle spese necessarie per il monumento in parola. Se tanto non basterà procureremo di sopperirvi con le nostre proprie forze, e co' sussidii non pure che ne verranno dagli ammiratori del Colletta. Solo ci resta a pregar i nostri benevoli concittadini di concorrere a un'opera patriottica, procurando e promovendo la vendita di questo libro. Agli acquirenti di esso noi assicuriamo fin da ora la nostra gratitudine. Il loro nome sarà pubblicato in un apposito elenco come memoria di un beneficio che dovrà un giorno tornare a vantaggio e decoro di tutti.

Carlo Colletta.

Prezzo del volume - Lire 5.

Se ne fa lo spaccio in casa dell'Editore, Concezione Montecalvario, N.° 19, presso la Stamperia dell'Iride, strada Magnocavallo, N.° 29, e i principali librai d'Italia.

